

ANNO XLII - 1973-74

NUOVA SERIE A - N. 26

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



EDITORE DOTT. A. GIUFFRÈ — MILANO

ANTONIO TAURINO

PER LA STORIA
DEGLI INSEGNAMENTI STORICO-GIURIDICI
NELL'UNIVERSITÀ LIBERA DI URBINO (1862-1972)

SOMMARIO: 1. L'Università di Urbino e l'opera del commissario L. Valerio. I nuovi ordinamenti universitari, la legge Casati. — 2. Urbino Università libera, lo Statuto del 1863. — 3. Gli insegnamenti storico-giuridici secondo lo Statuto. Successive modificazioni. — 4. La riforma del 1894, il nuovo Statuto. — 5. Gli insegnamenti storico-giuridici nel '900. La riforma del 1925. Successive modificazioni statutarie. — 6. *Appendice*: a) Indice cronologico; b) Indice nominativo; c) Indice per discipline.

1. Il 30 Aprile 1861, il R. Commissario Generale per le Marche Lorenzo Valerio ⁽¹⁾, in una Relazione al Ministro dell'interno, scriveva: « Le tre Università di Camerino, Macerata e di Urbino furono riformate per quanto concesse la brevità del tempo...Taluno avrebbe desiderato che io sopprimessi quelle piccole Università almeno in parte. Invece preferii di crescerne la vitalità, perchè pensavo e penso che tali centri di cultura, massima se antichi, rispondono all'indole speciale delle varie provincie d'Italia ed all'energia individua delle sue città » ⁽²⁾. Parole di fondamentale importanza, come in seguito vedremo, per la storia dell'Università di Urbino che, al pari delle altre Università italiane, viveva un momento decisivo di rinnovamento e progresso nel nuovo clima di libertà derivante dal plebiscito di annessione delle Marche al Regno di Vittorio Emanuele II, 17 Dicembre 1860, ed in generale dall'unificazione del Regno d'Italia ⁽³⁾.

(1) Sulla sua figura e sugli avvenimenti storici dell'epoca, vedasi A. ALESSANDRINI, *I fatti politici delle Marche dal 1859 all'epoca del plebiscito*, I, Macerata 1910, pp. 274 ss.

(2) La relazione è riprodotta in A. ALESSANDRINI, *op. cit.*, II, p. 408.

(3) Non è inutile ricordarne le vicende storiche immediatamente precedenti. Chiuso nel 1808 allorchè con la prima invasione francese la provincia di Pesaro entrò a far parte del Regno italico, l'Ateneo urbinato riprese la sua attività con la restaurazione dello Stato pontificio, ma in forma così ridotta tanto da non essere compreso nel novero delle Università dalla Bolla di Leone XII *Quod Divina Sapiencia* del 5 Settembre 1824, riguardante la riforma degli studi superiori.

Purtuttavia l'Università di Urbino non fu soppressa: al contrario, l'interessamento del cardinale urbinato Giuseppe Albani ed un notevole sussidio economico del

Vediamolo, brevemente, questo momento di rinnovamento e progresso nei suoi aspetti più significativi e negli avvenimenti che lo caratterizzarono.

I profondi rivolgimenti politici e sociali intimamente legati ad un altrettanto profondo mutamento del pensiero, della cultura e dei metodi di insegnamento e di studio, chiara espressione di tutta una nuova situazione civile e culturale che, partendo dalla fine del sec. XVIII e dagli inizi del sec. XIX, si era andata evolvendo fino ad imporsi pienamente nell'ottocento, avevano determinato nelle Università il sorgere di nuovi ordinamenti e di nuovi orientamenti scientifici. L'università dapprima era andata via via perdendo ogni caratteristica d'istituzione comunale e ad un tempo universale, al carattere, poi, di organismo culturale principesco si era andato sostituendo quello di centro di cultura diretto e reso efficiente dallo Stato in ossequio al preciso dove d'istruire i cittadini. Con ciò, si capisce bene, era altresì andata morendo ogni idea di una cultura astretta nei limiti segnati dal fattore politico e di una Università intesa quale puro mezzo di governo, idea sostituita dal principio che la cultura non conosce credo politico e che la libertà degli studi e dei centri che li coltivano è condizione prima del loro fiorire.

Era nata così una nuova Università con ordinamenti costituzionali completamente diversi dai precedenti, espressione di una cultura ormai svincolata dalla tradizione e dalla politica.

Comune valsero a risollevarne le sorti al punto che, dopo un'ispezione pontificia, essa, con Decreto della Congregazione degli Studi del 12 Febbraio 1926, venne inclusa fra le Università secondarie (Ferrara, Perugia, Macerata, Camerino, Fermo).

Nel 1831, i moti rivoluzionari per l'indipendenza d'Italia, in Romagna e nelle Marche, portarono ancora una volta alla chiusura dell'Ateneo urbinato. Nel novembre dell'anno successivo fu riaperta con la Notificazione del 4 Agosto del cardinale Bernetti, Segretario di Stato, che la dichiarava *Stabilimento provinciale*, beneficiante di un contributo annuo a carico della provincia di Pesaro.

Gli avvenimenti del '59 e del '60 e la proclamazione del Regno d'Italia non poterono non ripercuotersi sull'Università urbinato, che, per ciò stesso, dovè prepararsi alla grande trasformazione del 1862. Per maggiori notizie, v. A. RAGAZZI, *Cenno storico sulla Università di Urbino*, Urbino 1873.

Logicamente, non v'è dubbio che il passaggio dagli antichi ai nuovi ordinamenti universitari, specchio dei mutati indirizzi di studio e dell'esigenza molto sentita di una cultura che meglio riflettesse i bisogni spirituali dei tempi, determinasse un momento critico e decisivo della politica scolastica, momento che può collocarsi intorno al 1860 e di cui espressione massima fu la Legge Casati sulla riforma organica dell'insegnamento superiore.

Lungamente elaborata ⁽⁴⁾, tenendo conto dell'esperienza in campo scolastico oltre che del Piemonte anche di altri paesi e soprattutto della Germania ⁽⁵⁾, questa legge, n. 3725, fu promulgata da Vittorio Emanuele II il 13 Novembre 1859 e prese il nome dal conte Gabrio Casati, titolare del dicastero dell'Istruzione del ministero La Marmora ⁽⁶⁾.

Ispirata al principio della piena libertà di studio ed al fine di conciliare e temperare lo scopo professionale e pratico con quello culturale e scientifico ⁽⁷⁾, la Legge Casati fin dal suo primo apparire suscitò numerosissime polemiche ⁽⁸⁾ poichè sembrava scontentare tutti, dai cattolici ai liberali, dai democratici

⁽⁴⁾ Per iniziativa e sotto la guida di Luigi Cibrario, che era stato ministro della P.I. in Piemonte dal '52 al '55.

⁽⁵⁾ Due deputati, Luigi Parola e Vincenzo Botta, avevano anche se privatamente studiato gli ordinamenti scolastici della Germania illustrandoli poi in un'ampia relazione. E lo stesso Carlo Cadorna, ministro della P.I. dopo il Cibrario, aveva a tale scopo fatto un viaggio ufficiale in Germania.

⁽⁶⁾ Il testo della legge è in *Leggi e Decreti della P.I. a cura del Regio commissario generale straordinario per le Province delle Marche*, Fossombrone 1861, pp. 1-101.

Per il contenuto e per i precedenti storici sull'istruzione vedi G. TALAMO, *La scuola dalla legge Casati alla inchiesta del 1864*, Milano 1960, p. 16 e pp. 3 ss. ed ivi bibliografia.

⁽⁷⁾ Questa conciliazione, quasi obbligatoria della preparazione professionale con l'attività e l'insegnamento scientifico, non fu realizzata nè allora nè dopo, chè anzi negli anni che seguirono a seconda delle varie riforme del Regolamento universitario si ebbe un prevalere ora dell'uno ora dell'altro principio. A. MARONGIU, *Uno sguardo al passato (ed uno al futuro) della Facoltà di Giurisprudenza*, in *Justitia*, XIII, 1960, I, pp. 36 ss.

⁽⁸⁾ V., in proposito, D. BERTONI JOVINE, *La legge Casati nella critica contemporanea*, in *I problemi della pedagogia*, a. V (1959), n. 1, pp. 77 ss. e G. TALAMO, *op. cit.*, p. 21.

ai conservatori, e ciò al punto che fino dal 1860 numerose furono le proposte presentate in parlamento per modificarla.

In effetti numerose leggi e regolamenti, negli anni successivi, ne muteranno taluni aspetti senza tuttavia pregiudizio per la sua sostanziale solidità.

E tale solidità si spiega facilmente per il fatto che la Legge Casati pur avendo dei limiti e non poteva non averne, i quali peraltro non erano che i limiti propri della classe dirigente italiana di cui ne rispecchiavano fedelmente così i timori e le angustie come gli ideali e le speranze, possedeva una sua intima organicità, « essa era, infatti, la codificazione della politica scolastica dei moderati ed esprimeva compiutamente le esigenze, gli ideali e le aspirazioni di un certo mondo culturale, politico e morale » ⁽⁹⁾.

E ancora oggi siamo testimoni di quella solidità; infatti nonostante tutta una lunga serie di provvedimenti legislativi, malgrado la stessa « riforma del 1923 e quella del 1930-40 e nonostante la diversa sistemazione costituzionale della scuola dopo l'avvento della Repubblica, la Legge Casati resta ancora la grande trama su cui è intessuta la nostra scuola di ogni ordine e grado » ⁽¹⁰⁾.

Nel vasto clima di polemiche suscitato dalla Legge Casati, non potevano certo non nascere animose discussioni sulla effettiva utilità dell'esistenza delle cosiddette Università secondarie, alle quali l'urbinate apparteneva, e ciò per il dubbio sollevato da alcuni che l'impartire l'insegnamento superiore in varie e numerose Università potesse portare a « scemarne la profondità e restringerne la pienezza ».

A quali gravi conseguenze una simile tendenza potesse portare è facile intuire e che non si trattasse di discussioni accademiche ma il pericolo fosse reale è dimostrato dal fatto che il senatore Carlo Matteucci, presentando il 15 Giugno 1861 un

⁽⁹⁾ G. TALAMO, *op. cit.*, p. 22.

⁽¹⁰⁾ Parole di Luigi Volpicelli citato da G. TALAMO, *op. cit.*, p. 21.

progetto di legge sul riordinamento dell'Istruzione superiore ⁽¹¹⁾, fermamente sosteneva nella sua relazione introduttiva che « ... si devono creare pochi e completi centri d'istruzione superiore » ⁽¹²⁾ il che equivaleva dire sopprimere le Università secondarie.

In simile stato di cose è facile comprendere il perchè del valore e dell'importanza, cui si è prima accennato, che rivestivano le citate parole di Lorenzo Valerio ⁽¹³⁾, il quale credendo profondamente in ciò che rappresentavano e che avrebbero rappresentato le piccole Università « centri di incivilimento diffusi nelle varie parti della penisola », al di sopra di ogni polemica e di ogni dubbio, rivolse la sua particolare attenzione all'Università di Urbino ⁽¹⁴⁾ onde portarla al livello « del progresso dei tempi » e consentirle pertanto di sopravvivere ⁽¹⁵⁾.

Che il Valerio fosse nel giusto non è dato dubitare, così come non può certo dirsi che il suo fosse un atto, diciamo così, rivoluzionario. E ciò sia perchè altri agirono nello stesso modo, come ad es. il regio commissario straordinario per le provincie dell'Umbria marchese Gioacchino Napoleone Pepoli nei riguardi dell'Università di Perugia ⁽¹⁶⁾, sia perchè la corrente di cui il Matteucci era portavoce fu vivacemente contrastata dato che il 6 Febbraio 1862 così si esprimeva Luigi Cibrario, relatore della commissione che aveva esaminato il citato progetto presentato dal Matteucci nel Giugno '61: « Fu messo altre volte il pensiero d'abolire tali istituti che d'Università non hanno che il nome... Ma parve alla commissione che fra le glorie municipali che conviene rispettare, una delle migliori e più pure sia quella d'un an-

⁽¹¹⁾ Tale progetto fu lasciato cadere dallo stesso Matteucci allorchè, divenuto ministro della P.I. nel Marzo '62, intravide la possibilità di ottenere in maniera più rapida la riforma degli istituti universitari.

⁽¹²⁾ Questa idea costituirà sempre uno dei cardini della sua politica riformatrice. V., *infra*, p. 9.

⁽¹³⁾ V., *supra*, p. 3.

⁽¹⁴⁾ Unitamente a quelle di Camerino e Macerata.

⁽¹⁵⁾ Se la storia dell'Università di Urbino è seguita fino ad oggi lo si deve solo ed esclusivamente al Valerio.

⁽¹⁶⁾ G. ERMINI, *Storia dell'Università di Perugia*, Bologna 1947, pp. 595 ss.

tico studio superiore. Che il fatto di non comprendere tutte le facoltà non autorizzi il governo ad abolire quelle che vi sono più o meno in fiore...la commissione ammette il mantenimento ed anche il nuovo stabilimento di università libere » (17).

2. Il 23 Ottobre 1862 il R. Decreto n. 912 (18), muovendo dal presupposto che con la Notificazione del Governo Pontificio del 4 Agosto 1832 l'Università di Urbino era stata dichiarata *provinciale* ed in conseguenza delle deliberazioni del Consiglio di Pesare e Urbino dell'11 Luglio 1861 e del 23 Giugno 1862, decretava: « L'Università Provinciale degli studi di Urbino è dichiarata Università libera » (art. 1) e stabiliva che il Consiglio provinciale ne compilasse lo Statuto per sottoporlo all'approvazione del Ministero della P.I. entro il mese di luglio dell'anno successivo (art. 2) e che essa dovesse essere soggetta al Regolamento generale per le Università del Regno approvato con R. Decreto n. 842 del 14 Settembre 1862 (19).

Data l'importanza che questo regolamento aveva per l'Università urbinata, condizionandone la struttura e l'attività didattica, e per l'ambiente universitario in generale a causa dei principî riformatori nettamente polemici che lo permeavano, si rendono opportune alcune osservazioni di carattere generale.

Opera di Carlo Matteucci, ministro della P.I., il Regolamento diede luogo a polemiche e critiche severe (20). Obbediente ad un principio d'uniformità burocratica, esso colpiva profondamente ogni libertà di insegnamento, quella libertà ispiratrice della Legge Casati, sia rendendo obbligatorie solo determinate materie sia regolamentando una sistemazione degli esami per programmi e per tesi fissati non dalle singole Facoltà bensì da una

(17) G. TALAMO, *op. cit.*, p. 123 ss.

(18) V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1862, IV, pp. 2741-2742 e in *Statuto per l'Università Libera Provinciale di Urbino*, Pesaro 1863, pp. 3-4.

(19) V. *Leggi e Decreti nel Regno d'Italia*, 1862, IV, pp. 2253-2259.

(20) G. TALAMO, *op. cit.*, pp. 52 ss.

commissione nominata dal ministro della P.I. ⁽²¹⁾. Inoltre era sempre viva l'idea della necessità di diminuire il numero delle università ⁽²²⁾.

Ma c'è di più. L'Università era sempre stata considerata in genere come Scuola di umanesimo scientifico, come scuola di perfezionamento; ora e lo si è visto ⁽²³⁾ cominciava a farsi strada il concetto dell'Università rivolta alla preparazione specifica e tecnica e non solo al conseguimento dei gradi dottorali. È proprio questa idea, questo nuovo indirizzo dato alle Università italiane, l'indirizzo professionale, il fatto nuovo, l'impulso concretizzato nel citato regolamento: il Matteucci, partendo dal pregiudizio pratico ed utilitario della scienza, orientò gli studi nel senso più spiccatamente professionale e ben si capisce quindi come non potesse certo trovare consensi in quell'ambiente nettamente scientifico e culturale che era l'universitario.

È importante a questo punto osservare che le disposizioni negative del Regolamento Matteucci così come quelle più liberali dei suoi successori non hanno realizzato in effetti una restrizione o un ampliamento degli studi universitari: nel campo concreto degli insegnamenti sono sempre valse le tradizioni delle singole Università che hanno continuato, nonostante le restrizioni professionalistiche, nell'antico indirizzo di largo umanesimo letterario e scientifico.

Ma torniamo all'Università di Urbino. Lo Statuto ⁽²⁴⁾ fu approvato con Decreto ministeriale del 27 Giugno 1863 ⁽²⁵⁾. In base all'ordinamento in esso contenuto, ordinamento necessariamente consono allo schema dell'istruzione superiore della citata

(21) Tale disposizione sarà poi abolita allorché il successore del Matteucci, Michele Amari, con decreto del 22 Marzo 1963 si rimetterà alla competenza delle Facoltà per la compilazione dei programmi.

(22) V., *supra*, p. 7.

(23) V., *supra*, p. 5.

(24) *Statuto per l'Università libera provinciale di Urbino*, Urbino 1863, e Pesaro 1863.

(25) Integrato dal R. Decreto 30 Agosto 1863 concernente gli artt. 2 e 3 dello Statuto.

Legge Casati, l'Università comprendeva l'intera Facoltà legale (cap. X, art. 34) ⁽²⁶⁾, i primi due anni della Facoltà fisico-matematica ⁽²⁷⁾ (cap. X, art. 35), il Corso chimico-farmaceutico (Cap. X, art. 36, 37, 38), i Corsi di Flebotomia ⁽²⁸⁾ e di Ostetricia (cap. X, art. 39). La soprintendenza alla direzione scientifica ed amministrativa (cap. XI, art. 40) era demandata ad una Commissione Permanente Provinciale ⁽²⁹⁾, composta da cinque membri tra cui il sindaco di Urbino, nominata dal Consiglio provinciale (cap. XII, art. 42) che ne avrebbe costantemente controllato l'operato. Allo stesso Consiglio era riservata poi competenza esclusiva in fatto di bilancio (cap. XI, art. 41) e di nomina degli insegnanti (cap. VII, art. 23) i quali per ciò stesso venivano ad essere considerati dei veri e propri impiegati provinciali sottoposti, pertanto, ad uno specifico regolamento in merito (cap. VII, art. 26), una volta nominati conformemente alle norme statutarie ⁽³⁰⁾. A sua volta, l'organizzazione interna prevedeva un Rettore o Reggente (cap. IX), un Consiglio di Reggenza composta dai presidi delle Facoltà ⁽³¹⁾ e da due professori nominati annualmente dal Consiglio provinciale (cap. IV), un Corpo accademico ordinato secondo le norme della citata Legge Casati. Da ultimo, per quel che riguardava gli insegnamenti

(26) Ordinata nei seguenti insegnamenti: Storia e Filosofia del Diritto; Istituzioni di Diritto Romano ed introduzione alle Scienze Giuridiche; Diritto Romano; Diritto Canonico, Diritto e Procedura Penale; Economia Politica, Geografica e Statistica; Codice Civile Patrio e Procedura Civile; Diritto Commerciale ed Amministrativo; Diritto Costituzionale ed Internazionale; Filosofia della Storia; Medicina legale.

(27) Soppressa con la riforma del 1895: cfr. *infra*, p. 25, n. 98.

(28) Soppressa successivamente con R. Decreto 23 Aprile 1890.

(29) Fu stabilita in ufficio il 29 Marzo 1863, nota n. 350 della Deputazione Provinciale; tenne la prima adunanza il 17 Aprile. (Arch. amm., A.C. 1863-64).

(30) Cap. VII, art. 23: « I professori insegnanti...sono eletti del Consiglio Provinciale dopo esame dato innanzi ad una Commissione o innanzi al Collegio di Facoltà ». Art. 24: « In alcuni casi il Collegio di Facoltà potrà proporre il concorso per titoli o la chiamata di qualche persona in fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte o perchè già esercitata nell'insegnamento ».

(31) Da rilevare che il Preside della Facoltà legale (art. 31) « surroga il Reggente, e lo rappresenta ogniqualvolta sia impedito, ed anche quando abbia emesso rinuncia ».

(cap. V, art. 18), gli esami ed i programmi (cap. VIII, art. 27) ci si richiamava espressamente al citato Regolamento generale (art. 25-30) del 1862.

In realtà, allorchè nel Novembre 1863 l'Università cominciò a funzionare, l'organizzazione interna prevista non era stata del tutto realizzata; infatti si sarebbe ottemperato all'art. 14, cap. IV dello Statuto solo nel 1864, allorquando una nota della Deputazione Provinciale del 6 Maggio, n. 1078 ⁽³²⁾, avrebbe concesso l'autorizzazione a procedere alla costituzione della Facoltà legale e quindi alla nomina del preside ⁽³³⁾.

Importa qui brevemente sottolineare il nuovo ruolo che avevano assunto le Facoltà con la citata Legge Casati. In origine e per molto tempo Facoltà aveva significato un complesso di discipline, un determinato settore di insegnamento oppure il « collegio dei dottori » addetto ad esso e non una vera e propria unità didattica interna all'Università; ciò si aveva invece con il nuovo ordinamento poichè la Facoltà si trasformò in organo non solo dell'organizzazione universitaria ma della pubblica amministrazione in generale. L'autonomia universitaria fece sì che le Facoltà, staccandosi dai collegi professionali con i quali convivevano ed esercitavano insieme il conferimento dei gradi o titoli scolastici, assumessero in pieno ogni funzione di valutazione e certificazione delle capacità e sufficienza dei candidati al titolo dottorale ⁽³⁴⁾.

Quella che abbiamo delineato era l'Università di Urbino nelle sue strutture e nella sua organizzazione e tale rimarrà fino al 1894.

⁽³²⁾ Arch. amm., A.R. 1863-64, fasc. 16.

⁽³³⁾ Risultò eletto il Prof. C. Negroni, vedi *infra*, p. 50. In precedenza la lacuna era stata colmata applicando le disposizioni transitorie di cui si faceva menzione nello Statuto e segnatamente l'art. 44 « Mancando attualmente in Urbino i Collegi di facoltà, ..., i nuovi Professori ... dovranno subire gli esami innanzi a Collegi di altre Università », e l'art. 46 « I concorrenti della Facoltà Legale sosterranno gli esami innanzi il Collegio di Facoltà di Bologna ».

⁽³⁴⁾ In passato i professori erano stati non i giudici o le autorità delegate a conferire i titoli, ma soltanto i testimoni, i proponenti di tale conferimento ad un collegio composto in buona parte da professionisti (Cfr. A. MARONGIU, *op. cit.*, p. 36).

Ma non è certo da dimenticare che essa era dotata di una notevolissima biblioteca ⁽³⁵⁾ che, fondata dal papa Clemente XI, l'urbinate Gianfrancesco Albani, nel convento di S. Francesco con la bolla *Inter multiplices* nel lontano 1700, aveva avuto un aumento e quindi un impulso considerevole, diremmo decisivo, allorchando le erano stato devoluti tutti i libri e i documenti scientifici posseduto dalle Case religiose della provincia di Pesaro e Urbino, in virtù di un Decreto del 3 Gennaio 1861 (art. 20) del R. Commissario L. Valerio, sopprese in applicazione delle leggi eversive ⁽³⁶⁾.

3. Il sistema che abbiamo delineato in precedenza evidentemente ha condizionato la natura e le vicende degli insegnamenti storico-giuridici.

Quando, nella sua nuova condizione, l'Università urbinata torna a riaprirsi ⁽³⁷⁾, essi insegnamenti, secondo il disposto dell'art. 34, cap. X, dello Statuto riecheggiante esplicitamente l'art. 4 del Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza ⁽³⁸⁾ annesso al citato Regolamento generale del 1862, erano i seguenti: *Introduzione generale alle Scienze giuridiche e politico-amministrative e Storia del diritto, Istituzioni del diritto romano, Diritto canonico, Diritto romano, Filosofia della Storia*. I relativi programmi, in un clima di piena indipendenza quale più non si rileverà negli anni successivi ⁽³⁹⁾ evidentemente causato

⁽³⁵⁾ Nel 1901 sarà poi ammessa, con un Decreto ministeriale del 23 Aprile, al cambio di libri con le altre pubbliche Biblioteche del Regno.

⁽³⁶⁾ L. NARDINI, *Cenno storico sulla Biblioteca della libera Università di Urbino*, Urbino 1909, pp. 13 ss.

⁽³⁷⁾ « Acquistando ben presto buona reputazione tanto sotto il profilo didattico quanto sotto quello scientifico », come in seguito dirà il Prof. C. Negroni. A. VANNI, *Monografia sulla Università di Urbino*, Urbino 1910, p. 15.

⁽³⁸⁾ Emanato in ottemperanza dell'art. 55 della citata Legge Casati: « La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali gli insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati dai regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna facoltà ».

⁽³⁹⁾ Infatti in tutti i Regolamenti speciali della Facoltà di Giurisprudenza che si succederanno in prosieguo di tempo, saranno sempre contenute, come vedremo, direttive precise riguardanti l'insegnamento, il suo ambito, i suoi programmi.

dal particolare momento riorganizzativo degli studi universitari in Italia, erano redatti dai professori su invito dei Presidi di facoltà e trasmessi al Rettore (cap. IV, art. 27-28 del citato Regolamento generale del 1862).

Se è fuor di dubbio che le suddette materie furono effettivamente insegnate ⁽⁴⁰⁾, nulla tuttavia ci è dato sapere dei programmi relativi, data l'assoluta mancanza in merito sia di notizie che di documenti negli archivi amministrativi della Università ⁽⁴¹⁾.

Le materie storico-giuridiche, nel loro complesso, ad eccezione della *Filosofia della Storia* che veniva abolita, rimasero inalterate anche dopo l'emanazione del nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Natoli, l'8 Ottobre 1865, R. Decreto n. 2525 ⁽⁴²⁾, il quale però era profondamente innovatore ⁽⁴³⁾ circa il sistema di insegnamento di dette materie, le quali (cap. II art. 4) erano: *Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del Diritto; Istituzioni del diritto romano comparato col vigente Diritto Patrio; Istituzioni di Diritto Canonico; Diritto Romano*.

Cerchiamo di vedere brevemente in che cosa consistesse il nuovo sistema, che costituisce l'inizio di un lungo *iter* normativo che si concluderà poi nel 1885 ⁽⁴⁴⁾.

Il nuovo Regolamento speciale inquadrava gli insegnamenti, seppur senza dettami rigidi e precisi, in un certo schema stabilendo le direttive da seguire e per l'insegnamento e per i pro-

⁽⁴⁰⁾ Lo dimostra il fatto che furono nominati per esse gli insegnanti. Vedasi a tale proposito l'indice per discipline, *infra*, p. 57.

⁽⁴¹⁾ È da notare che per il tempo di cui si parla, gli studenti iscritti alla Facoltà erano solo in numero di 8. C. NEGRONI, *Rapporto della Reggenza giusta l'art. 30 dello Statuto per l'esercizio scolastico 1867-68*, Urbino 1868, p. 6.

⁽⁴²⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1865, XII, pp. 2264-2273.

⁽⁴³⁾ Tra l'altro, fondamentale l'art. 3, cap. I, per il quale la durata del corso della Facoltà legale si compiva in 5 anni e non più in 4 come in precedenza (art. 3 del citato Regolamento speciale del 1862).

⁽⁴⁴⁾ V., *infra*, p. 22.

grammi ⁽⁴⁵⁾, eliminando così, in buona parte, quella autonomia cui si è accennato in precedenza ⁽⁴⁶⁾.

Frutto delle tendenze e delle idee dell'epoca, le materie storico-giuridiche dovevano studiarsi non con interessi puramente storici-umanistici, ma come termini di raffronto con il diritto vigente ⁽⁴⁷⁾.

Per comprendere a fondo la portata di simile intendimento è opportuno leggere quanto è detto nella circolare del Ministero della P.I. n. 174 del 29 Ottobre 1865 illustrante il citato Regolamento speciale del 1865: « Quantunque il progresso della civiltà abbia necessariamente ampliato i confini della legislazione e della scienza, pure buon numero delle disposizioni dei Codici dell'età nostra continuano a trovar riscontro, ed hanno la loro fonte nel diritto romano, il quale, anzicchè scienza speciale staccata dal diritto universale, è da considerarsi come base del diritto stesso. Partendo da questo principio, s'è ora voluto che l'insegnamento del diritto romano, spogliato dalla parte meramente storica, di cui più non s'incontrano vestigia nelle istituzioni moderne, nè potrà innovarsi per l'avvenire, proceda nel corso della Facoltà di fianco al gius civile patrio. Quindi alle Istituzioni di diritto romano,...s'unì la comparazione del diritto patrio vigente, e si prescrisse che...diansi ad un tempo lezioni di Diritto romano e di Codice civile. I professori delle due materie dovranno pertanto ordinare d'accordo i loro insegnamenti, sì che l'uno serva all'altro di lume, e torni più agevole ai giovani di raffrontare i due diritti ».

Che quanto detto fosse vincolante non pare esservi dubbio, dato quanto ancora si legge in fine alla citata circolare: « La

⁽⁴⁵⁾ Art. 7 « L'insegnamento delle Istituzioni di diritto canonico verterà principalmente sulla podestà della Chiesa, sulla materia beneficiaria e sulla materia matrimoniale ». Art. 8 « Nell'insegnamento del Diritto romano il professore,..., ometterà l'esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro con le moderne istituzioni ».

⁽⁴⁶⁾ V., *supra*, p. 12.

⁽⁴⁷⁾ Su questo concetto v., *infra*, p. 20.

S.V. (Reggente) provvederà affinchè siano con sollecitudine compilati i programmi d'insegnamento in cui occorranو modificazioni, tenuto conto delle osservazioni fatte... ».

L'Ateneo urbinato per il suo *status* di Università « libera » era tenuto a seguire il regolamento ora ricordato o poteva prescindere dai criteri e dalle direttive da esso dettati seguendo una linea a sè peculiare ed autonoma?

In mancanza di notizie, come si è già rilevato ⁽⁴⁸⁾, riguardanti i programmi delle materie, ci soccorre la testimonianza offerta dalla Relazione della Facoltà di giurisprudenza del 12 Settembre 1869 ⁽⁴⁹⁾: « Nelle Istituzioni di diritto romano il prof. Cozzi...nè ha mancato di confrontare le teorie della scienza con quelle del Codice civile vigente aderendo così alle Superiori disposizioni ». « Nel Diritto canonico il prof. Venturini ha svolto il suo programma; ma tenendo giusto conto delle prescrizioni dell'art. 7 del Regolamento... » ed infine « Per il Diritto romano il prof. Negroni ha svolto,...grande porzione del trattato delle successioni, ha esposto la parte generale delle obbligazioni e porzione della teoria dei contratti. Nell'anno venturo si propone di esporre le precipue teoriche riguardanti i diritti reali ed il gius familiare ».

Tale testimonianza farebbe pertanto concludere per la piena aderenza alle direttive regolamentari ⁽⁵⁰⁾.

Nessun mutamento vi fu poi negli anni successivi fino al 1875. In quell'anno e precisamente l'11 Ottobre veniva emanato col R. Decreto n. 2775 ⁽⁵¹⁾ un nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza ⁽⁵²⁾, del ministro della P.I. R. Bonghi, il quale regolamento, tra l'altro, riduceva la durata degli

⁽⁴⁸⁾ V., *supra*, p. 13.

⁽⁴⁹⁾ Arch. amm., A.R. 1869.

⁽⁵⁰⁾ Almeno formalmente, perchè bisogna sempre tener presente quanto detto del prevalere delle tradizioni universitarie: v., *supra*, p. 9.

⁽⁵¹⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, XLV, 1875, pp. 2435-2441.

⁽⁵²⁾ Unitamente al nuovo Regolamento Generale Universitario emanato il 3 Ottobre, R. Decreto n. 2728, in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, XLV, 1875, pp. 2047-2074.

studi da cinque a quattro anni (art. 2), ritornando quindi allo *status* anteriore al 1865 e rendeva tutti i corsi annuali (art. 6).

Il Bonghi tentò di codificare ufficialmente la necessità di un'educazione tecnica che si inserisse in una larga educazione umana. Ma la sua riforma aveva il difetto da un lato della eccessiva professionalità e dall'altro dell'eccessiva generalità degli studi ⁽⁵³⁾; praticamente era il trionfo, giuridicamente nella forma più esplicita, di quell'indirizzo professionale che aveva ricevuto il primo impulso nel Regolamento Matteucci del 1862 e poi via via si era affermato con quelli successivi.

Per quello che a noi interessa, gli insegnamenti storico-giuridici, essi ai sensi del citato Regolamento speciale del 1875 dell'art. 3 erano: *Istituzioni di diritto romano*; *Diritto romano*; *Storia del diritto*. Inoltre esso Regolamento conteneva, al solito, la normativa riguardante l'ambito entro il quale dovevano esplicarsi tali insegnamenti, normativa che questa volta riguardava in special modo la *Storia del diritto* e che era, è bene rilevarlo, più precisa e meno vaga rispetto quella contenuta nel Regolamento speciale del 1865: (art. 4) « ...è esposta la storia del diritto in Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente fino ai moderni codici...La storia del diritto romano, fino a Giustiniano, spetta al corso di Istituzioni ».

Che un simile dettato comportasse una sostanziale innovazione, nel sistema di insegnamento della materia in oggetto, non c'è dubbio in quanto, fino a questo momento, erasi sempre

⁽⁵³⁾ Ciò venne rilevato e severamente criticato dalla Commissione, relatore F. Schupfer, incaricata dello studio del Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza, che sarà poi quello del 1876, della cui relazione (in *Archivio Giuridico*, XVIII, 1877, 1) riportiamo alcuni brani significativi: « Regolamento meno idoneo nelle attuali condizioni della società italiana,... a causa lo scopo piuttosto pedestre, che si propone, di provvedere ai bisogni delle professioni più che all'incremento degli studi » (p. 39). « Anzicchè ispirarsi agli interessi vasti e liberi della scienza, non sembra diretto che ad uno scopo, che è quello di abilitare i giovani alle professioni forensi, e questo è un grave sconcio... » (p. 40). « ...ha con un lusso stragrande d'esame,... inceppato e soffocato quasi la libertà degli studenti... » (p. 40). « ...ha tentato di condensare alcuni insegnamenti che la legge Casati voleva distinti, ed altri ha ridotto a così esigue proporzioni che quasi non esistono... » (p. 41).

supposta la *Storia del diritto* ⁽⁵⁴⁾ come storia della legislazione dai primi tempi di Grecia e Roma fino a quelli moderni ⁽⁵⁵⁾; ma c'è di più: si delineava, in quella direttiva, la fondamentale divisione dell'ampia materia, divisione che sarà poi consacrata nel Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza del 1885 ⁽⁵⁶⁾.

Infine il citato Regolamento aboliva il *Diritto canonico* (art. 3) quale corso a sè assorbendolo in quello della *Storia del diritto* (art. 4). Ciò, però, non venne attuato nell'Università di Urbino dove invece l'insegnamento del *Diritto canonico* fu mantenuto come corso autonomo ⁽⁵⁷⁾.

Tale abolizione fu la risultante di tutta una lotta alle discipline ecclesiastiche, che non ebbe un vero e proprio carattere scientifico ma piuttosto un episodio della complessa e varia lotta anticlericale dell'epoca ⁽⁵⁸⁾. Ma vediamo, almeno sommariamente, come si era giunti a quel risultato, ricordando alcuni avvenimenti molto significativi accaduti in precedenza.

Il 26 Gennaio 1873 la legge Correnti ⁽⁵⁹⁾ aveva soppresso le Facoltà teologiche (art. 1) ⁽⁶⁰⁾, affidandone gli insegnamenti i quali avessero « un generale interesse di cultura storica, filosofica e filologica » (art. 2) alle Facoltà di Lettere e filosofia. Si era addivenuti a questo non solo in ossequio all'esigenza del prin-

⁽⁵⁴⁾ Il corso era tenuto dal Prof. D. Gramantieri, su cui v., *infra*, p. 47.

⁽⁵⁵⁾ Dalla citata Relazione della Facoltà di Giurisprudenza, v., *supra*, p. 15.

⁽⁵⁶⁾ Con la bipartizione *Storia del diritto romano* e *Storia del diritto italiano*, V., *infra*, p. 23.

⁽⁵⁷⁾ V., in proposito, l'indice per discipline, *infra*, p. 57. Un simile fatto avvalorava quanto si è a suo tempo osservato circa le tradizioni universitarie. V., *supra*, p. 9.

⁽⁵⁸⁾ Sulle vicende storiche dell'insegnamento del *Diritto canonico* ed *Ecclesiastico* in Italia, vedi A. PIOLA, *Dalla Conciliazione alla Costituzione*, Torino 1956, pp. 9 ss.; F. RUFFINI, *Recensione di F. Scaduto: Diritto Ecclesiastico vigente in Italia*, in *Archivio Giuridico* XLVII (1891), pp. 273 ss.; V. DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Studi in onore di F. Scaduto*, I, Firenze 1936, pp. 204 ss.

⁽⁵⁹⁾ R. Decreto n. 1251 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, 1873, XXXVIII, pp. 117-118).

⁽⁶⁰⁾ V. F. SCADUTO, *L'abolizione delle Facoltà di teologia in Italia*, Torino 1886.

cipio separatistico, ormai affermatosi in pieno, e dell'incompetenza dello Stato ad insegnare dottrine religiose, ma anche perchè, si era detto, la teologia « non poteva considerarsi una scienza », perchè l'insegnamento teologico, fondandosi sui dogmi, escludeva il libero esame « fondamento della vera scienza » e perchè, certamente è questa la ragione più vera, gli insegnanti di teologia e quelli di Diritto Canonico ed Ecclesiastico ⁽⁶¹⁾ erano ritenuti « strumenti del Papa, nemico giurato non solo della civiltà ma dell'Italia in ispecie » ⁽⁶²⁾. Il 1 Dicembre 1873, poi, il Consiglio Superiore della P.I., nel dare parere sul riordinamento delle cattedre di *Storia del diritto* e di *Diritto romano*, aveva auspicato, considerando anche la prassi che si era ormai venuta consolidando di lasciare vuote le cattedre di *Diritto canonico* che via via si rendessero vacanti, che si abolisse addirittura, con provvedimento formale, l'insegnamento del *Diritto canonico* e se ne affidasse allo storico del diritto il compito di dirne qualcosa. Infine, è da ricordare un famoso discorso col quale G. Padelletti ⁽⁶³⁾ aveva dato inizio ai corsi di *Storia del diritto italiano* nella « rinasciente Università romana » (1873-74), nel quale la lotta al diritto canonico assumeva toni spietati.

Dato quindi il concetto che del diritto canonico avevano gli uomini eminenti della cultura e data la convinzione, diffusa nelle sfere ufficiali, che esso diritto educasse le menti dei giovani « clericalmente » cioè antiliberalmente, facendone pericolosi strumenti di sovversivismo, non ci si può meravigliare che possa essere stato messo al bando negli studi universitari ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶¹⁾ Aggiungiamo noi, dato che in quel tempo si confondeva con molta disinvoltura la teologia e il diritto canonico ed ecclesiastico.

⁽⁶²⁾ V. DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 204.

⁽⁶³⁾ *Roma nella storia del diritto*, in *Archivio Giuridico*, XII, 1874, pp. 191-223.

⁽⁶⁴⁾ Comunque non può trascurarsi il fatto che gli studi canonistici erano in piena decadenza, sia a causa dell'impreparazione e del grado di cultura poco elevato dei professori, sia a causa dei metodi e dei criteri di insegnamento scolasticamente rigidi ed aridi, sia, infine, perchè l'insegnamento del Diritto canonico era quasi totalmente disertato dagli studenti, tanto che i professori « predicavano ai banchi » (V. DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 209). Ecco perchè, indipendentemente da ogni altra consi-

Nuove sostanziali innovazioni vennero apportate nel 1876 da un nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Coppino, emanato ⁽⁶⁵⁾ l'8 Ottobre con R. Decreto n. 3434 ⁽⁶⁶⁾.

Come il suo predecessore, anche il Coppino, con la sua riforma, prendeva in considerazione la duplice esigenza, professionale e scientifica, sebbene con maggiore semplicità e libertà di mezzi, richiamandosi al principio sancito dalla vecchia legge Casati che voleva le Facoltà come scuole di libera cultura, specificate, nell'epilogo finale, in senso professionale ⁽⁶⁷⁾.

Con il citato Regolamento speciale 1876, si reinseriva tra le discipline d'insegnamento il *Diritto canonico* (art. 3) ⁽⁶⁸⁾, dato che, almeno formalmente, il Coppino non condivideva il punto di vista del suo predecessore circa l'inutilità di tale insegnamento ⁽⁶⁹⁾. Purtuttavia era chiaramente espresso il criterio di farlo morire d'inazione, col disporre che nelle Università dove esso insegnamento mancasse non si dovesse ripristinarlo ma lo si dovesse spartire tra gli insegnamenti affini: art. 4 « dove non esista insegnamento speciale di *Diritto canonico*, il corso di Di-

derazione, si credette di sopprimere un insegnamento inutile, un insegnamento che ormai aveva fatto il suo tempo.

⁽⁶⁵⁾ Congiuntamente al nuovo Regolamento Generale Universitario.

⁽⁶⁶⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia XLVIII*, 1876, pp. 2140-2144.

⁽⁶⁷⁾ È quanto, poi, aveva avuto a dire, nella citata Relazione (V., *supra*, p. 15, n. 59), la Commissione incaricata dello studio del Regolamento speciale: « La Commissione pertanto è stata d'avviso che ci convenga rifarci da capo e tornare seriamente e lealmente alla legge Casati con lo scopo di promuovere, non solo la cultura professionale, ma anche la scientifica, e questa a preferenza di quella, perchè lo studio della scienza prepara alla vita pratica più e meglio di qualunque altro meramente professionale » (p. 41).

⁽⁶⁸⁾ Questo provvedimento non aveva rilievo alcuno per l'Università di Urbino, dove detto corso non era mai stato abolito. v., *supra*, p. 17.

⁽⁶⁹⁾ Nel medesimo senso la Commissione incaricata dello studio del Regolamento speciale: « I nuovi rapporti tra Stato e Chiesa creati specialmente dalla legge delle guarentigie, danno luogo a una serie di questioni circa gli effetti civili degli atti emanati dalla potestà ecclesiastica, a sciogliere le quali importa conoscere il vincolo giuridico che passa tra le leggi dello Stato e la disciplina della Chiesa... » (p. 45). « ...la Commissione è d'avviso che... debbano venire mantenute come studio obbligatorio » (p. 46). (Relazione citata: v., *supra*, p. 15, nota 49).

ritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il *diritto canonico*. La materia beneficiaria formerà parte del *Diritto civile* e del *Diritto amministrativo* secondo la relazione... ». Il *Diritto romano* tornava ad essere corso biennale (art. 5) ⁽⁷⁰⁾ e, al solito, si impartivano direttive per l'insegnamento (art. 4) questa volta riguardanti le *Istituzioni del diritto romano*: « ...comprendono l'esposizione elementare storica e dogmatica di questo diritto e la comparazione coi principali istituti del *diritto civile moderno* ». Sempre vivo era, quindi, quel concetto di *comparazione* nato con il vecchio Regolamento speciale del 1865 ⁽⁷¹⁾, concetto, allora come adesso, frutto di un indirizzo di studi in massima parte ancora fedele alla tradizione, per cui il *diritto romano* dovevasi riguardare come *diritto vivo* seppur nel senso di elemento informatore e catalizzatore dell'elaborazione giuridica: « ...il Governo per eliminare quel pregiudizio in corso che lo studio del *diritto romano* doveva soltanto essere appreso come elemento storico della legislazione medesima, ha invece cercato di coordinare quell'insegnamento in rapporto al Codice, per mostrarne che tutt'ora ne è la base se non la materia prima attorno a cui il tempo ha lavorato colla perenne sua forza, rivelatasi per diversi istituti siccome azione distruttrice, e per altri siccome azione purificatrice, che ha servito a mettere gli istituti a livello della nostra vita economica e sociale » ⁽⁷²⁾.

Infine, la novità più salente, nel citato Regolamento speciale del 1876, era costituita dall'arricchimento degli insegna-

⁽⁷⁰⁾ Ciò perchè, come era stato detto dalla Commissione incaricata dello studio del Regolamento speciale nella citata Relazione (v., *supra*, p. 16 n. 53) « Questo è un insegnamento che non si può dichiarare annuale, ammenochè non si rinunci fin dalle prime ad avere dei romanisti. Il *diritto romano*... è la base di tutta la scienza legale, è la vera palestra del giureconsulto... » (p. 47). « Per tutto ciò la Commissione, accettando il voto unanime delle Facoltà del Regno, vi aggiunge il proprio, affinchè il corso biennale di *diritto romano* venga ripristinato » (p. 48).

⁽⁷¹⁾ V., *supra*, p. 14.

⁽⁷²⁾ VADALÀ-PAPALE, *Il diritto civile nell'insegnamento universitario*, in *Archivio Giuridico* XXVII (1881), p. 455. Vedasi anche V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università Italiane* (Lettera al prof. Serafini), in *Archivio Giuridico*, XXVI (1881), pp. 486-494.

menti storico-giuridici di un'altra materia, quale corso speciale non obbligatorio, le *Esegesi delle fonti del diritto* ⁽⁷³⁾ « ad incremento della cultura negli studi giuridici » (art. 6) ⁽⁷⁴⁾.

Per il periodo intercorrente tra il 1876 ed il 1880, mancano negli archivi dell'Università di Urbino documenti atti a fornire notizie sugli insegnamenti storico-giuridici. Dal 1880, invece, l'esistenza, in detti archivi, di alcuni programmi delle varie materie fornisce alcuni dati interessanti sul problema dell'adeguamento degli insegnamenti alle direttive regolamentari.

Dall'esame dei programmi e dal confronto comparativo del loro contenuto con il Regolamento, emergono alcuni elementi di non perfetta conformità. Così nelle *Istituzioni di diritto romano* veniva tralasciata quella comparazione col diritto moderno ⁽⁷⁵⁾ prevista dall'art. 4 del Regolamento. Egualmente, ogni comparazione era esclusa dalla trattazione del *Diritto romano*, contro quindi l'art. 8 del citato Regolamento del 1865 ⁽⁷⁶⁾ e la citata Relazione che lo accompagnava, trattazione che anzi era preminentemente storica ⁽⁷⁷⁾. Delle *Esegesi delle fonti del diritto* nulla c'è da dire dato il silenzio del Regolamento ⁽⁷⁸⁾. Ma dove questa

⁽⁷³⁾ Nell'ateneo urbinato il corso venne istituito nell'anno accademico 1877-78 dal Prof. L. Landucci, su cui vedi *infra*, p. 48.

⁽⁷⁴⁾ In proposito, vedasi quanto si dirà sul significato degli ordinamenti del Coppino: v., *infra*, p. 23.

⁽⁷⁵⁾ Non si accenna minimamente ad essa nel programma del Corso, tenuto dal Prof. G. Cozzi (su cui, v., *infra*, p. 45), per l'anno accademico 1881-82, che prevedeva: a) Cenni storici della giurisprudenza romana dalla formazione dello stato romano fino a Giustiniano, b) Totale sviluppo dei quattro libri delle *Istituzioni di Giustiniano*.

⁽⁷⁶⁾ Tale articolo non fu mai abrogato dai Regolamenti successivi. v., *supra*, p. 14.

⁽⁷⁷⁾ Il programma del Corso, tenuto dal prof. A. Vanni (vedi *infra* p. 54), per l'anno accademico 1883-84 comprendeva una parte introduttiva riguardante i diritti di successione in generale ed una parte speciale riguardante l'evoluzione storica dell'« hereditas » dalle origini, con particolare approfondimento in merito alla legislazione giustinianea.

⁽⁷⁸⁾ Rileviamo solo che il programma del Corso, tenuto dal Prof. A. Vanni, per l'anno accademico 1883-84, aveva ad oggetto il libro XXX del Digesto, « *de legatis* », segnatamente le prime 35 leggi.

sorta di « indipendenza » dei docenti ⁽⁷⁹⁾ risulta più evidente, era nell'insegnamento della *Storia del diritto*. Ignorando il dettato dell'art. 4 dei citati Regolamenti del 1875 ⁽⁸⁰⁾ e 1876, tale insegnamento ⁽⁸¹⁾ era articolato in maniera da comprendere tutta la storia del diritto dalle origini fino alla scuola storica dell'800. Persisteva, in tal modo, quella linea di insegnamento storico tradizionalmente seguita nell'Università di Urbino fino al 1875 e con molta probabilità anche dopo.

La normativa e le direttive concernenti gli insegnamenti storico-giuridici, che abbiamo delineato sulla base dei vari Regolamenti speciali emanati dal 1862 in poi ⁽⁸²⁾, confluirono nel nuovo Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Coppino, emanato ⁽⁸³⁾ il 22 Ottobre 1855 con R. Decreto n. 3444 ⁽⁸⁴⁾, dando vita ad un sistema dei suddetti insegnamenti che rimarrà pressocchè inalterato fino ai giorni nostri ⁽⁸⁵⁾.

⁽⁷⁹⁾ Questo fenomeno, qui riscontrato per l'Università di Urbino, poteva dirsi generale dato che lo si ritrovava anche in altre Università. E ben lo si comprende dopo quanto si è osservato riguardo le tradizioni universitarie: v., *supra*, p. 9.

⁽⁸⁰⁾ V., *supra*, p. 16.

⁽⁸¹⁾ Di cui incaricato era il Prof. A. Vanni.

⁽⁸²⁾ Una simile irrequietezza legislativa, che si protrarrà ancora per alcuni anni, non deve meravigliare; essa nascondeva tutta una crisi di maturazione dello spirito italiano che aveva bisogno di codesto aiuto esterno di mobilissime leggi che ne secondassero e regolassero il rapido sviluppo. Ma si deve anche osservare che in tutte queste riforme, alcuni principi tradizionali (vedi legge Casati) non solo erano mantenuti ma rafforzati e che, nonostante le pretese di originalità dei singoli riformatori, altro non si faceva se non rimaneggiare l'antico adattandolo, se mai, con una maggiore virtuosità, alle nuove esigenze. Solo che tali ordinamenti spesso si presentavano con un tale colorito di novità che, se giovava alla nomea dei legislatori, nuoceva alla vita tranquilla dei nostri istituti scolastici, portando in essi una perturbazione di norme che non fruttava e non conseguiva un effettivo mutamento spirituale dell'indirizzo di studi. (Cfr. *Storia dell'Università di Napoli*, Napoli 1924, p. 639).

⁽⁸³⁾ Unitamente al nuovo Regolamento Generale Universitario, R. Decreto n. 3443 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, LXXVIII, 1885, pp. 4662-4672).

⁽⁸⁴⁾ V., *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, LXXVIII, 1885, pp. 4673-4678.

⁽⁸⁵⁾ I Regolamenti emanati, negli anni successivi, non pregiudicheranno quel sistema. E se si giungerà, non certo normativamente, ad enucleare il diritto privato dalla *Storia del diritto romano* per trasferirne la trattazione nelle *Istituzioni*, ciò dipenderà non dal bisogno di mutare il sistema di insegnamento ma piuttosto da nuovi in-

Il Coppino mantenne l'ossatura del suo primo Regolamento, del 1876, ma cercò di eliminarne le contraddizioni. Egli tendeva a dare ai vari insegnamenti un indirizzo più particolare e per così dire monografico; concentrava lo studio delle discipline entro limiti più ristretti di tempo; introduceva un sistema più liberale di esami e, se non eliminava le tesi ed i programmi, lasciava tuttavia facoltà ai professori di interrogare e non di ascoltare semplicemente la ripetizione meccanica dell'argomento proposto con le tesi.

Gli ordinamenti del Coppino, nella storia della legislazione universitaria italiana, hanno avuto il significato di ripristinare in modo più genuino quel principio, stabilito dalla vecchia legge Casati ⁽⁸⁶⁾, che riconosceva alle singole Facoltà il fine di indirizzare la gioventù alle carriere ed, al tempo stesso, di mantenerne e accrescerne la cultura scientifica e letteraria ⁽⁸⁷⁾. E per tale necessità il Coppino lasciò che accanto all'insegnamento professionale sorgesse un vivace insegnamento scientifico dato da corsi complementari a quelli costitutivi ⁽⁸⁸⁾, tenuti da professori ufficiali o pareggiati.

In base al citato Regolamento speciale del 1885, la *Storia del diritto* veniva divisa in due insegnamenti distinti: *Storia del diritto romano* e *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri* ⁽⁸⁹⁾ (art. 1), riservandosi al primo la trattazione del diritto pubblico e privato dei romani dalle origini fino a Giustiniano ed al secondo quella del diritto, sia privato che pubblico, in Italia dalle invasioni barbariche fino ai moderni codici (art. 2). L'insegnamento delle *Istituzioni di diritto romano* si compendia nell'esposizione elementare del diritto romano giu-

teressi scientifici, delineandosi, con il trascorrere degli anni, tra i romanisti le due correnti dei privatisti e dei pubblicisti.

⁽⁸⁶⁾ È quel rafforzamento dei principi tradizionali di cui si è detto in precedenza: v., *supra*, p. 22, n. 82.

⁽⁸⁷⁾ V., *supra*, p. 5.

⁽⁸⁸⁾ È il caso delle *Esegesi delle fonti del diritto*: v., *supra*, p. 20.

⁽⁸⁹⁾ Corso biennale, art. 3.

stiniano (art. 2). Quanto poi al *Diritto romano*, corso biennale (art. 3), ed alle *Esegesi delle fonti del diritto*, conservate come corso speciale ad incremento della cultura giuridica (art. 4), nulla era stabilito lasciandosi, così presumiamo, un'ampia discrezionalità in merito ⁽⁹⁰⁾. Infine, per il *Diritto canonico* nulla mutava di quanto stabilito in precedenza dal citato Regolamento speciale del 1876 ⁽⁹¹⁾.

Nell'Università di Urbino, a differenza di quanto avvenuto anteriormente al 1885, si instaurava, per quel che possiamo stabilire dalle notizie che in merito si hanno, un clima di piena conformità degli insegnamenti storico-giuridici alle direttive regolamentari, tranne che per il *Diritto canonico* il cui corso fu abolito al termine dell'anno accademico 1884-85 ⁽⁹²⁾. Infatti, il corso di *Istituzioni di diritto romano* svolgeva « per intero le istituzioni di Giustiniano ⁽⁹³⁾; quello di *Storia del diritto romano* trattava di essa dalle origini alla morte di Giustiniano svolgendo il diritto pubblico, le fonti, il diritto penale, la procedura e dedicando largo spazio al diritto privato ⁽⁹⁴⁾. Del corso di *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri* ⁽⁹⁵⁾ nulla si può dire con certezza ⁽⁹⁶⁾, ma si può ragionevolmente presu-

⁽⁹⁰⁾ In generale, vedasi F. BUONAMICI, *Di quello che debbono fare i romanisti nella moderna dottrina giuridica, ossia di un programma dell'insegnamento di diritto romano nelle scuole italiane moderne*, in *Archivio Giuridico*, LII (1894), pp. 415-468.

⁽⁹¹⁾ V., *supra*, p. 19.

⁽⁹²⁾ Tale decisione fu presa dalla Deputazione Provinciale causa le ristrettezze finanziarie e le nuove cattedre che il nuovo Regolamento esigeva. A. VANNI, *op. cit.*, p. 16.

⁽⁹³⁾ Dal programma per l'anno accademico 1885-86 del Prof. G. Cozzi (Arch. amm. A.R. 1885-86).

⁽⁹⁴⁾ Dal programma per l'anno accademico 1885-86 del Prof. A. Vanni (Arch. amm. A.C. 1885-86).

Ulteriore conferma è data da quanto scrive il medesimo Prof. Vanni nel programma, dato alle stampe nel 1889, per l'anno accademico 1888-89: « Questo programma è redatto in conformità delle disposizioni del R. Decreto 22 ottobre 1885... » (p. 3).

⁽⁹⁵⁾ Il corso fu istituito nell'anno accademico 1886-87 e incaricato ne fu il Prof. F. Budassi, v., *infra*, p. 44.

⁽⁹⁶⁾ Nell'archivio universitario non vi sono notizie circa i programmi.

mere che non vi sia stata difformità alcuna. Riguardo, infine, il *Diritto romano* e le *Esegesi delle fonti del diritto* non esisteva problema alcuno dato il silenzio del Regolamento speciale ⁽⁹⁷⁾.

Dopo un trentennio di vita era naturale che, mutate le condizioni dei tempi e dietro pressione di nuove esigenze, l'Ateneo urbinato dovesse sentire la necessità di un rinnovamento, dato ormai l'insufficienza delle vecchie strutture. Si rendeva pertanto indispensabile una riforma dello Statuto. E così avvenne ⁽⁹⁸⁾.

Elaborato dal Consiglio provinciale di Pesaro nelle sedute del 26, 27 e 28 Giugno 1893 ed approvato dalla Deputazione Provinciale l'11 Novembre dello stesso anno, il nuovo Statuto, ottenuta la sanzione governativa, venne emanato il 19 Agosto 1894, con R. Decreto n. 429 ⁽⁹⁹⁾, avendo per titolo « Statuto organico per l'Università provinciale degli Studi di Urbino » ⁽¹⁰⁰⁾.

Riguardo gli insegnamenti in generale, quindi anche quelli storico-giuridici, non sussistevano novità poichè veniva riaffermato il principio del rinvio ai Regolamenti speciali governativi ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁷⁾ Per il primo, il programma per l'anno accademico 1884-85 del Prof. A. Vanni prevedeva la trattazione dei contratti, consensuali e reali; il programma per l'anno successivo, la trattazione delle obbligazioni. Per le seconde, il programma per l'anno accademico 1885-86, dello stesso Prof. Vanni, prevedeva la trattazione del libro VII del Digesto e precisamente il titolo I « *de usufructu et quemadmodum quis utatur fruatur* ».

⁽⁹⁸⁾ Punti precipui della riforma furono la soppressione della Facoltà fisico-matematica, il miglioramento della Facoltà di giurisprudenza e la fissazione del contributo annuo provinciale in una quota fissa. Su quest'ultimo punto, vedasi G. FIOCCHI NICOLAI, *Sull'obbligo della provincia di mantenere l'Università di Urbino (Discorso nella tornata pomeridiana del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino del 23 Agosto 1888)*, Pesaro 1889.

⁽⁹⁹⁾ In *Leggi e Decreti del Regno d'Italia* III, 1894, pp. 2649-2659.

⁽¹⁰⁰⁾ *Statuto per l'Università libera provinciale di Urbino*, Urbino 1895.

⁽¹⁰¹⁾ Cap. II, art. 6: « Tutto ciò che attiene all'ordinamento degli studi... sarà regolato secondo... regolamenti che sono in vigore per le regie Università dello Stato ». Cap. VII, art. 24: « I professori nello svolgimento della materia loro affidata, dovranno attenersi...in consonanza alle disposizioni del regolamento governativo ». Cap. VIII, art. 27: « Le materie di insegnamento della Facoltà sono quelle designate dai regolamenti governativi ».

Dove, invece, il nuovo Statuto manifestava tutta la sua forza innovatrice era in tema di strutture amministrative. Scomparsa la Commissione Permanente Provinciale con il suo potere esclusivamente esecutivo, la sovrintendenza e l'amministrazione dell'Università erano conferite ad una Commissione Provinciale Amministrativa ⁽¹⁰²⁾ (cap. IX, artt. 29-35), con poteri di indiscussa autonomia, alla quale, a differenza del passato, era inoltre demandato il compito di nominare Rettore, presidi di Facoltà, membri del Consiglio accademico e professori. Per quest'ultimi, in particolare (cap. VII), si richiedeva un esame davanti ad una commissione o Collegio di facoltà (art. 22) il quale, però, in alcuni casi poteva proporre il concorso per titoli o la chiamata « di qualche persona in fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte o perchè già esercitata nell'insegnamento » (art. 23); inoltre, essi professori potevano essere ordinari, straordinari e incaricati (art. 21) ed, una volta nominati, non potevano essere rimossi d'ufficio se non con le norme stabilite dai Regolamenti generali per le Università regie (art. 25) ⁽¹⁰³⁾.

Per l'applicazione dello Statuto, ai sensi dell'art. 35, vennero, in seguito, compilati speciali regolamenti ⁽¹⁰⁴⁾. Tra essi quello concernente la parte didattica e disciplinare, formulato dalla Commissione Provinciale Amministrativa, su proposta del

⁽¹⁰²⁾ Nominata dal Consiglio provinciale e composta da un presidente e sei consiglieri, dei quali doveva far parte il sindaco di Urbino ed almeno due di essi dovevano appartenere allo stesso Consiglio provinciale (art. 30).

⁽¹⁰³⁾ Quale fosse l'importanza di tutto ciò, lo possiamo rilevare da quanto, molti anni dopo, dirà il Rettore A. Vanni « Il nuovo Statuto... poneva fine ad uno stato d'incertezza per l'Ateneo, durante il quale i professori erano rimasti col grado d'incaricato. Quello statuto che era destinato ad assicurare le sorti dell'Università, produsse anche l'effetto di stabilire un organico per il personale insegnante » (F. Budassi. *Necrologio*, in *Annuario dell'Università di Urbino*, 1912-13 p. 139). Stato d'incertezza, aggiungiamo noi, consapevolmente avvertito e temuto per le sue conseguenze fin dagli anni '60: « Noi teniamo che alcuni insegnanti, mossi dallo avvenire non del tutto sicuro della Università, abbandonino l'ufficio... Sarebbe da provvedere... che gli insegnanti non avessero a cercare altrove uno stato o più sicuro o migliore » C. NEGRONI, *Rapporto cit.*, p. 13).

⁽¹⁰⁴⁾ Riguardanti la Biblioteca, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti scientifici, le tasse scolastiche.

Consiglio accademico, il 12 Dicembre 1895 fu approvato dalla Deputazione Provinciale il 20 Febbraio 1896; modificato poi il 3 Luglio 1901, fu approvato definitivamente il 19 Dicembre dello stesso anno.

5. Le predette norme statutarie e regolamentari disciplinarono l'andamento dell'Università fino al 1923 allorquando veniva emanato il nuovo Ordinamento della Istruzione Superiore.

È appena il caso di avvertire che non vi furono novità riguardanti gli insegnamenti storico-giuridici, il cui sistema di insegnamento, precisatosi con il citato Regolamento speciale del 1885, aveva avuto ben presto un riscontro favorevole nella prassi ⁽¹⁰⁵⁾. È da ricordare, però, che il Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza, del ministro della P.I. Nasi, emanato il 13 Marzo 1902, R. Decreto n. 69 ⁽¹⁰⁶⁾, sopprime il corso di *Diritto canonico* sostituendolo con quello di *Diritto Ecclesiastico* (art. 2) ⁽¹⁰⁷⁾, non, peraltro, come esame speciale obbligatorio ⁽¹⁰⁸⁾.

Nell'Università di Urbino, nell'anno accademico 1894-95 venne ripristinato, secondo il disposto del citato Regolamento speciale del 1885, il corso di *Diritto Canonico* ⁽¹⁰⁹⁾ il quale tuttavia ebbe vita breve poichè fu sostituito, come si è detto, nel 1902 da quella di *Diritto Ecclesiastico* ⁽¹¹⁰⁾; con l'anno accademico

⁽¹⁰⁵⁾ Nei Regolamenti speciali emanati successivamente non vi sarà alcun accenno in merito a direttive riguardanti il sistema o l'ambito dei singoli insegnamenti.

⁽¹⁰⁶⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, I, 1902, pp. 751-762.

⁽¹⁰⁷⁾ L'attività di illustri studiosi, quali lo Scaduto, Ruffini ed altri, e le esigenze sempre più impellenti della pratica forense ed amministrativa avevano fatto del *Diritto Ecclesiastico* una materia di preminente importanza nel curriculum per il conseguimento della laurea. (V. DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 224).

⁽¹⁰⁸⁾ Tale obbligatorietà fu stabilita poi dal Regolamento speciale, del ministro della P.I. P. Boselli, emanato il 17 Maggio 1906, R. Decreto n. 409 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, III, 1906, pp. 2682-2689) e da quello, del ministro della P.I. Credaro, emanato il 9 Agosto 1910, R. Decreto n. 808 (in *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, V, 1910, pp. 4158-4165).

⁽¹⁰⁹⁾ Incaricato ne fu il Prof. A. Valenti, v., *infra*, p. 54.

⁽¹¹⁰⁾ Incaricato ne fu il Prof. A. Vanni, v., *infra*, p. 54.

1919-20 il corso di *Esegesi delle fonti del diritto romano* non fu più impartito.

Con l'emanazione nel 1923 del nuovo Ordinamento della Istruzione Superiore ⁽¹¹¹⁾, R. Decreto n. 2102 del 30 Settembre ⁽¹¹²⁾, e nel 1924 del Regolamento Generale Universitario, R. Decreto n. 674 del 6 Aprile ⁽¹¹³⁾, l'Università di Urbino, trovandosi nella necessità di ottemperare alla « riforma Gentile », dovette modificare il proprio Statuto.

Riconosciuta come Università libera, appartenente alla categoria di cui all'art. 1, n. 2 del citato R. Decreto 30 Settembre 1923, Urbino vide approvato il suo Statuto l'8 febbraio 1925, R. Decreto n. 230 ⁽¹¹⁴⁾, con effetto però a decorrere dal Dicembre 1924 ⁽¹¹⁵⁾.

Riteniamo superfluo l'illustrare compiutamente tale Statuto in quanto, seppur in seguito modificato più volte, sostanzialmente è quello ancor oggi in vigore. Piuttosto importa rilevare e sottolineare una certa situazione nuova, in tema di insegnamenti e materie relative, determinatasi per effetto dell'emanazione dell'Ordinamento della Istruzione Superiore e del Regolamento Generale Universitario. Gli art. 24 ⁽¹¹⁶⁾ e 20 lett. b ⁽¹¹⁷⁾, espressamente richiamati poi nello Statuto, rispettivamente dei citati R. Decreti 30 Settembre 1923 e 6 Aprile 1924, sancivano

⁽¹¹¹⁾ Interessa osservare che, a differenza della legge Casati, il nuovo Ordinamento metteva in primo piano la ricerca scientifica ed in secondo piano la preparazione professionale: art. I « L'Istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ».

⁽¹¹²⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, VII, 1923, pp. 6028-6079.

⁽¹¹³⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, III, 1924, pp. 1549-1603.

⁽¹¹⁴⁾ V. *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, III, 1925, pp. 2798-2824.

⁽¹¹⁵⁾ R. Decreto n. 408 del 18 marzo 1925 (In *Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, IV, 1925, pp. 3604-3605).

⁽¹¹⁶⁾ « Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi ».

⁽¹¹⁷⁾ Lo Statuto dell'Università determina per ciascuna facoltà... b) « le materie d'insegnamento, il modo in cui ciascuna di esse deve essere impartita secondo la sua natura e le finalità scientifiche e professionali ».

piena libertà ed autonomia riguardo gli insegnamenti e le materie che ne erano l'oggetto e ne rimettevano ogni eventuale modificazione al giudizio dei competenti organi accademici e ciò mediante modificazioni statutarie e non più Regolamenti speciali.

Secondo il nuovo Statuto, art. 17, gli insegnamenti storico-giuridici erano i seguenti: *Istituzioni di diritto romano*, *Storia del diritto romano*, *Diritto romano* (biennale), *Diritto ecclesiastico*, *Storia del diritto italiano* (biennale). Tale situazione rimase invariata fino al 1950 allorchè, in seguito a modificazione dello Statuto ⁽¹¹⁸⁾, vennero aggiunti nell'elenco delle materie complementari (art. 18) i corsi di *Diritto canonico*, di *Esegesi delle fonti del diritto romano*, di *Esegesi delle fonti del diritto italiano* e di *Diritto Comune*. In seguito, poi, nel 1963, con altra modificazione dello Statuto ⁽¹¹⁹⁾, venne inserito, sempre nell'elenco delle materie complementari, il corso di *Filologia giuridica* ⁽¹²⁰⁾.

È da precisare però che, sebbene statutariamente previsti, in realtà i corsi riguardanti le predette materie non furono tutti immediatamente istituiti. Infatti mentre quelli di *Diritto Canonico*, di *Esegesi delle fonti del diritto romano* e di *Diritto Comune* lo furono a partire dall'anno accademico 1950-51 ⁽¹²¹⁾, il corso di *Esegesi delle fonti del diritto italiano* venne istituito solo nell'anno accademico 1957-58 ⁽¹²²⁾ e quello di *Filologia giuridica* nell'anno accademico 1967-68 ⁽¹²³⁾.

⁽¹¹⁸⁾ Decreto del Presidente della Repubblica n. 853 del 5 Aprile 1950 (in *Leggi e Decreti della Repubblica*, 1950, XI, pp. 3911-3914).

⁽¹¹⁹⁾ Decreto del Presidente della Repubblica n. 2198 del 26 Dicembre 1963 (in *Leggi e Decreti della Repubblica*, 1963, XII, pp. 6783-6787).

⁽¹²⁰⁾ È interessante rilevare che tra gli insegnamenti complementari del corso di laurea di Scienze Politiche, istituito nell'anno 1966-67 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 868 del 22 Luglio 1966), venne compreso il *Diritto Sanmarinese*, diritto come ben sappiamo avente la sua base nel diritto comune; e ciò evidentemente suggerito dagli stretti legami che sono sempre intercorsi tra S. Marino ed Urbino.

⁽¹²¹⁾ Incaricati ne furono rispettivamente i Prof. L. Spinelli, R. Danielli, e G. Vismara, v., *infra*, pp. 54, 45, 56.

⁽¹²²⁾ Incaricato ne fu il Prof. G. Rossi, v., *infra*, p. 53.

⁽¹²³⁾ Incaricato ne fu il Prof. G. Gualandi, v., *infra*, p. 47.

Infine un'ultima considerazione. Non tutti i corsi delle materie di cui abbiamo detto sono stati professati ininterrottamente fino ad oggi: è il caso del corso di *Esegesi delle fonti del diritto romano* il quale istituito, come s'è detto, nell'anno accademico 1950-51 taceva dall'anno 1954-55; nuovamente impartito dall'anno 1957-58 al 1966-67, taceva ancora negli anni susseguenti per riprendere infine nell'anno 1971-72. Egualmente per il *Diritto Comune*, il cui corso, istituito anch'esso nell'anno accademico 1950-51, taceva nell'anno 1955-56; ripreso l'anno seguente, 1956-57, taceva ancora nell'anno 1957-58 ed infine nell'anno 1961-62 veniva nuovamente impartito per tacere però definitivamente dall'anno seguente.

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

A.A.	Atti Amministrazione.
A.C.	Atti della Commissione Permanente Provinciale per l'Università di Urbino.
AnnRoma	Annuario dell'Università di Roma.
AnnUrb.	Annuario dell'Università di Urbino.
A.R.	Atti della Reggenza.
Arch. Amm.	Archivio amministrativo dell'Università di Urbino.
Arch. Pers.	Archivio ufficio personale dell'Università di Urbino.
C.A.	Commissione Amministrativa per l'Università di Urbino.
c.c.	Conferimento cattedre.
c.d.	Circolari e disposizioni.
C.F.	Consiglio di Facoltà (Adunanze del...).
Cons. Amm.	Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Urbino.
C.P.	Commissione Permanente Provinciale per l'Università di Urbino.
c.p.p.	Certificati e posizione professori.
DC	Diritto Canonico.
DCO	Diritto Comune.
DE	Diritto Ecclesiastico.
Decr. Rett.	Decreti del Rettore.
D.P.	Deputazione Provinciale di Pesaro e Urbino.
DR	Diritto Romano.
EFDI	Esegesi delle Fonti del Diritto Italiano.
EFDR	Esegesi delle Fonti del Diritto Romano.
FG	Filologia Giuridica.
FS	Filosofia della Storia.
g.a.	Gestione amministrativa.
IDC	Istituzioni di Diritto Canonico.
IDR	Istituzioni di Diritto Romano.
IDRDP	Istituzioni di Diritto Romano comparato col vigente Diritto Patrio.
ISGFASD	Introduzione generale alle Scienze Giuridiche e Politico Amministrative e Storia del Diritto.
ISGSD	Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche e Storia del Diritto.
n	Nomine professori.
o.u.	Ordinamento universitario.
P	Pandette.
p	Professori.
p.a.	Professori e Assistenti.
p.c.	Provvedimenti per le cattedre.
p.p.	Posizione personale e Professori.
r.a.	Rapporti annuali della Reggenza.
r.c.a.	Rettore e Corpo accademico.
Registro Decr.	Registro decreti del Rettore.
SD	Storia del Diritto.
SDI	Storia del Diritto Italiano.
SDIIB	Storia del Diritto Italiano dalle invasioni barbariche ai di nostri.
SDR	Storia del Diritto Romano.
Verball	Verballi del Consiglio di Facoltà.

APPENDICE

a) INDICE CRONOLOGICO

1860-61		DR.	C. Negroni
P.	C. Negroni ⁽¹⁾	ISGSD.	D. Gramantieri
IDC.	G. Venturini ⁽²⁾	IDC.	G. Venturini
1861-62		1866-67	
P.	C. Negroni	IDRDP.	G. Cozzi
IDC.	G. Venturini	DR.	C. Negroni
1862-63		ISGSD.	D. Gramantieri
DR.	C. Negroni	IDC.	G. Venturini
DC.	G. Venturini	1867-68	
1863-64		IDRDP.	G. Cozzi
IDR.	C. Negroni	DR.	C. Negroni
DR.	"	ISGSD.	D. Gramantieri
ISGPASD.	G. Vecchiotti An-	IDC.	G. Venturini
	taldi ⁽³⁾	1868-69	
DC.	G. Venturini	IDRDP.	G. Cozzi
FS.	D. Gramantieri ⁽⁴⁾	DR.	C. Negroni
1864-65		ISGSD.	D. Gramantieri
IDR.	G. Cozzi ⁽⁵⁾	IDC.	G. Venturini
DR.	C. Negroni	1869-70	
ISGPASD.	G. Vecchiotti An-	IDRDP.	G. Cozzi
	taldi	DR.	C. Negroni
DC.	G. Venturini	ISGSD.	D. Gramantieri
FS.	D. Gramantieri	IDC.	G. Venturini
1865-66		1870-71	
IDRPD.	G. Cozzi	IDRDP.	G. Cozzi
		DR.	C. Negroni
⁽¹⁾ V., <i>infra</i> , p. 50.		ISGSD.	D. Gramantieri
⁽²⁾ V., <i>infra</i> , p. 55.		IDC.	G. Venturini
⁽³⁾ V., <i>infra</i> , p. 55.			
⁽⁴⁾ V., <i>infra</i> , p. 47.			
⁽⁵⁾ V., <i>infra</i> , p. 45.			

1871-72

IDRDP. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1872-73

IDRDP. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1873-74

IDRDP. G. Cozzi
 D.R. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1874-75

IDRDP. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 ISGSD. D. Gramantieri
 IDC. G. Venturini

1875-76

IDR. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 SD. D. Gramantieri
 DC. G. Venturini

1876-77

IDR. G. Cozzi
 DR. C. Negroni
 SD. D. Gramantieri
 DC. G. Venturini

1877-78

IDR. G. Cozzi
 DR. L. Landucci ⁽⁶⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1878-79

IDR. G. Cozzi
 DR. L. Landucci ⁽⁷⁾ - G. Cozzi

⁽⁶⁾ V., *infra*, p. 48.

⁽⁷⁾ V., *infra*, p. 48, n. 130.

SD. L. Landucci ⁽⁸⁾ -D. Gramantieri
 EFDR. L. Landucci ⁽⁹⁾
 DC. G. Venturini

1879-80

IDR. G. Cozzi
 DR. B. Brugi ⁽¹⁰⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1880-81

IDR. G. Cozzi
 DR. G. Brugi
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1881-82

IDR. G. Cozzi
 DR. M. Pampaloni ⁽¹¹⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini

1882-83

IDR. G. Cozzi
 DR. M. Pampaloni
 SD. »
 EFDR. »
 DC. G. Venturini ⁽¹²⁾ -D. Gramantieri

1883-84

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni ⁽¹³⁾
 SD. »
 EFDR. »
 DC. D. Gramantieri

⁽⁸⁾ V., *infra*, p. 48, n. 105.

⁽⁹⁾ V., *infra*, p. 48, n. 106.

⁽¹⁰⁾ V., *infra*, p. 43.

⁽¹¹⁾ V., *infra*, p. 51.

⁽¹²⁾ V., *infra*, p. 55.

⁽¹³⁾ V., *infra*, p. 54.

1884-85

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. D. Gramantieri

1885-86

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »

1886-87

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi ⁽¹⁴⁾

1887-88

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1888-89

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1889-90

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1890-91

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1891-92

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1892-93

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1893-94

IDR. G. Cozzi
 DR. A. Vanni
 SDT. »
 EFDR. »
 SDIIB. F. Budassi

1894-95

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti ⁽¹⁵⁾
 SDIIB. F. Budassi

1895-96

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti
 SDI. F. Budassi

1896-97

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti
 SDI. F. Budassi

⁽¹⁴⁾ V., *infra*, p. 44.⁽¹⁵⁾ V., *infra*, p. 54.

1897-98

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. A. Valenti ⁽¹⁶⁾ - S. Meriggioli ⁽¹⁷⁾
 SDI. F. Budassi

1898-99

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. S. Meriggioli
 SDI. F. Budassi

1899-900

IDR. A. Vanni ⁽¹⁸⁾ - L. Lusignani ⁽¹⁹⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DC. S. Meriggioli ⁽²⁰⁾ - A. Vanni
 SDI. F. Budassi

1900-01

IDR. L. Lusignani
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1901-02

IDR. S. Solazzi ⁽²¹⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1902-03

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1903-04

IDR. A. Scialoja ⁽²²⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1904-05

IDR. A. Scialoja ⁽²³⁾ - A.
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1905-06

IDR. L. Abello ⁽²⁴⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1906-07

IDR. A. Vanni
 DR. »
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1907-08

IDR. L. Abello ⁽²⁵⁾ - M. Ricca Barberis ⁽²⁶⁾

⁽¹⁶⁾ V., *infra*, p. 54.

⁽¹⁷⁾ V., *infra*, p. 50.

⁽¹⁸⁾ V., *infra*, p. 55, n. 157.

⁽¹⁹⁾ V., *infra*, p. 48.

⁽²⁰⁾ V., *infra*, p. 50.

⁽²¹⁾ V., *infra*, p. 54.

⁽²²⁾ V., *infra*, p. 53.

⁽²³⁾ V., *infra*, p. 53, n. 172.

⁽²⁴⁾ V., *infra*, p. 41.

⁽²⁵⁾ V., *infra*, p. 41, n. 2.

⁽²⁶⁾ V., *infra*, p. 52.

DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1908-09

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1909-10

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1910-11

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1911-12

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Budassi

1912-13

IDR. M. Ricca Barberis
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Ercole ⁽²⁷⁾

1913-14

IDR. V. Sacerdoti ⁽²⁸⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. F. Ercole

1914-15

IDR. V. Sacerdoti ⁽²⁹⁾ - R. Luzzatto ⁽³⁰⁾
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis ⁽³¹⁾

1915-16

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis

1916-17

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis

1917-18

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni
 SDR. »
 EFDR. »
 DE. »
 SDI. G. Bonolis

1918-19

IDR. R. Luzzatto
 DR. A. Vanni

⁽²⁸⁾ V., *infra*, p. 53.

⁽²⁹⁾ V., *infra*, p. 53, n. 170.

⁽³⁰⁾ V., *infra*, p. 49.

⁽³¹⁾ V., *infra*, p. 42.

⁽²⁷⁾ V., *infra*, p. 45.

SDR.	»	DE.	G. Forchielli ⁽³⁵⁾
EFDR.	»	SDI.	A. Albertoni ⁽³⁶⁾
DE.	»		
SDI.	G. Bonolis		
1919-20		1925-26	
IDR.	R. Luzzatto	IDR.	G. Donatuti
DR.	A. Vanni	DR.	»
SDR.	»	SDR.	»
EFDR.	»	DE.	G. Forchielli
DE.	»	SDI.	G. Ermini ⁽³⁷⁾
SDI.	G. Bonolis		
1920-21		1926-27	
IDR.	R. Luzzatto ⁽³²⁾ - A. Guarneri Citati ⁽³³⁾	IDR.	V. Capocci ⁽³⁸⁾
DR.	A. Vanni	DR.	M. Lauria ⁽³⁹⁾
SDR.	»	SDR.	V. Capocci
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	G. Bonolis	SDI.	G. Ermini
1921-22		1927-28	
IDR.	A. Guarneri Citati	IDR.	U. Brasiello ⁽⁴⁰⁾
DR.	A. Vanni	DR.	»
SDR.	»	SDR.	G. P. Bognetti ⁽⁴¹⁾
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	G. Bonolis	SDI.	G. Ermini ⁽⁴²⁾ - G. P. Bognetti
1922-23		1928-29	
IDR.	A. Guarneri Citati	IDR.	U. Brasiello
DR.	»	DR.	»
SDR.	G. Bonolis	SDR.	G. P. Bognetti
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	G. Bonolis	SDI.	G. P. Bognetti
1923-24		1929-30	
IDR.	G. Donatuti ⁽³⁴⁾	IDR.	U. Brasiello
DR.	»	DR.	»
SDR.	G. Bonolis	SDR.	G. P. Bognetti
DE.	»	DE.	G. Forchielli
SDI.	»	SDI.	G. P. Bognetti
1924-25		1930-31	
IDR.	G. Donatuti	IDR.	U. Brasiello
DR.	»	DR.	»
SDR.	»		

⁽³²⁾ V., *infra*, p. 49, n. 111.⁽³³⁾ V., *infra*, p. 48.⁽³⁴⁾ V., *infra*, p. 45.⁽³⁵⁾ V., *infra*, p. 46.⁽³⁶⁾ V., *infra*, p. 41.⁽³⁷⁾ V., *infra*, p. 46.⁽³⁸⁾ V., *infra*, p. 44.⁽³⁹⁾ V., *infra*, p. 48.⁽⁴⁰⁾ V., *infra*, p. 43.⁽⁴¹⁾ V., *infra*, p. 42.⁽⁴²⁾ V., *infra*, p. 46, n. 71.

SDR.	F. Calasso ⁽⁴³⁾	1936-37	IDR.	G. Branca
DE.	G. Forchielli		DR.	»
SDI.	F. Calasso		SDR.	A. Marongiu
1931-32			DE.	P. Fedele ⁽⁵⁰⁾
IDR.	U. Brasiello		SDI.	A. Marongiu
DR.	»	1937-38		
SDR.	F. Calasso	IDR.	U. Robbe ⁽⁵¹⁾	
DE.	A. Bertola ⁽⁴⁴⁾	DR.	R. Quadri ⁽⁵²⁾ - U. Robbe	
SDI.	F. Calasso	SDR.	U. Robbe	
1932-33		DE.	U. Nicolini ⁽⁵³⁾	
IDR.	U. Brasiello	SDI.	»	
DR.	»	1938-39		
SDR.	C. Giardina ⁽⁴⁵⁾	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol ⁽⁴⁶⁾	DR.	»	
SDI.	C. Giardina	SDR.	»	
1933-34		DE.	U. Nicolini	
IDR.	G. Branca ⁽⁴⁷⁾	SDI.	»	
DR.	»	1939-40		
SDR.	C. Giardina ⁽⁴⁸⁾ - A. Marongiu ⁽⁴⁹⁾	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol	DR.	»	
SDI.	C. Giardina - A. Marongiu	SDR.	F. Cusin ⁽⁵⁴⁾	
1934-35		DE.	U. Nicolini	
IDR.	G. Branca	SDI.	»	
DR.	»	1940-41		
SDR.	A. Marongiu	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol	DR.	»	
SDI.	A. Marongiu	SDR.	»	
1935-36		DE.	U. Nicolini	
IDR.	G. Branca	SDI.	»	
DR.	»	1941-42		
SDR.	A. Marongiu	IDR.	U. Robbe	
DE.	G. Bettiol	DR.	»	
SDI.	A. Marongiu	SDR.	»	
		DE.	U. Nicolini	
		SDI.	»	

⁽⁴³⁾ V., *infra*, p. 44.⁽⁴⁴⁾ V., *infra*, p. 42.⁽⁴⁵⁾ V., *infra*, p. 46.⁽⁴⁶⁾ V., *infra*, p. 42.⁽⁴⁷⁾ V., *infra*, p. 43.⁽⁴⁸⁾ V., *infra*, p. 46, n. 84.⁽⁴⁹⁾ V., *infra*, p. 49.⁽⁵⁰⁾ V., *infra*, p. 46.⁽⁵¹⁾ V., *infra*, p. 52.⁽⁵²⁾ V., *infra*, p. 52.⁽⁵³⁾ V., *infra*, p. 50.⁽⁵⁴⁾ V., *infra*, p. 55.

1942-43

IDR. U. Robbe
 DR. »
 SDR. »
 DE. U. Nicolini
 SDI. »

1943-44

IDR. U. Robbe
 DR. »
 SDR. »
 DE. G. Pavanini ⁽⁵⁵⁾
 SDI. G. Branca

1944-45

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. »
 DE. G. Forchielli
 SDI. M. Giuliano ⁽⁵⁶⁾

1945-46

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. G. Vismara ⁽⁵⁷⁾
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1946-47

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. G. Vismara
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1947-48

IDR. G. Branca
 DR. »
 SDR. G. Vismara
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1948-49

IDR. G. Branca
 DR. »

SDR. G. Vismara
 DE. G. Forchielli
 SDI. G. Vismara

1949-50

IDR. R. Danieli ⁽⁵⁸⁾
 DR. F. Pastori ⁽⁵⁹⁾
 SDR. G. Vismara
 DE. L. Spinelli ⁽⁶⁰⁾
 SDI. G. Vismara

1950-51

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli
 EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1951-52

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli
 EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1952-53

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli
 EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1953-54

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. R. Danieli

⁽⁵⁵⁾ V., *infra*, p. 51.

⁽⁵⁶⁾ V., *infra*, p. 47.

⁽⁵⁷⁾ V., *infra*, p. 56.

⁽⁵⁸⁾ V., *infra*, p. 45.

⁽⁵⁹⁾ V., *infra*, p. 51.

⁽⁶⁰⁾ V., *infra*, p. 54.

EFDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1954-55

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. G. Vismara
 DCO. »

1955-56

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. »
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. V. Piano Mortari ⁽⁶¹⁾

1956-57

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo ⁽⁶²⁾
 DE. L. Spinelli
 DC. »
 SDI. V. Piano Mortari
 DCO. »

1957-58

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. R. Baccari ⁽⁶³⁾
 DC. »
 SDI. G. Rossi ⁽⁶⁴⁾
 EFDI »

1958-59

IDR. F. Pastori
 DR. »

SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. A. Consoli ⁽⁶⁵⁾
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. »

1959-60

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. A. Consoli
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. »

1960-61

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. C. F. Gallo
 EFDR. »
 DE. A. Consoli
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. »

1961-62

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. G. Rossi
 EFDR. F. Avonzo De Mari-
 ni ⁽⁶⁶⁾
 DE. A. Consoli
 DC. »
 SDI. G. Rossi
 EFDI. G. Gualandi ⁽⁶⁷⁾
 DCO. A. Mozzillo ⁽⁶⁸⁾

1962-63

IDR. F. Pastori
 DR. »
 SDR. G. Gualandi
 EFDR. F. Avonzo De Marini
 DE. A. Consoli

⁽⁶¹⁾ V., *infra*, p. 52.

⁽⁶²⁾ V., *infra*, p. 46.

⁽⁶³⁾ V., *infra*, p. 41.

⁽⁶⁴⁾ V., *infra*, p. 53.

⁽⁶⁵⁾ V., *infra*, p. 44.

⁽⁶⁶⁾ V., *infra*, p. 41.

⁽⁶⁷⁾ V., *infra*, p. 47.

⁽⁶⁸⁾ V., *infra*, p. 50.

DC.	»	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI	»	DE.	F. Margiotta Broglio
1963-64		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Pastori	SDI.	G. Rossi
DR.	»	EFDI.	»
SDR.	G. Gualandi	1968-69	
EFDR.	F. Avonzo De Marini	IDR.	R. Martini
DE.	G. Rossi	DR.	»
DC.	A. Consoli	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI.	»	DE.	F. Margiotta Broglio
1964-65		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Avonzo De Marini	SDI.	G. Rossi
DR.	G. Gualandi	EFDI	»
SDR.	»	1969-70	
EFDR.	R. Martini ⁽⁶⁹⁾	IDR.	R. Martini
DE.	F. Margiotta Broglio ⁽⁷⁰⁾	DR.	»
DC.	E. Paleari ⁽⁷¹⁾	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI.	»	DE.	G. Molteni ⁽⁷²⁾
1965-66		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Avonzo De Marini	SDI.	G. Rossi
DR.	G. Gualandi	EFDI.	»
SDR.	»	1970-71	
EFDR.	R. Martini	IDR.	R. Martini
DE.	F. Margiotta Broglio	DR.	»
DC.	E. Paleari	SDR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	FG.	»
EFDI.	»	DE.	G. Molteni
1966-67		DC.	E. Paleari
IDR.	F. Avonzo De Marini	SDI.	G. Rossi
DR.	G. Gualandi	EFDI.	»
SDR.	»	1971-72	
DE.	F. Margiotta Broglio	IDR.	R. Martini
DC.	E. Paleari	DR.	G. Gualandi
SDI.	G. Rossi	SDR.	»
EFDI.	»	FG.	P. Peruzzi ⁽⁷³⁾
1967-68		DE.	G. Molteni
IDR.	F. Avonzo De Marini	DC.	E. Paleari
DR.	R. Martini	SDI.	G. Rossi
		EFDR.	R. Martini

⁽⁶⁹⁾ V., *infra*, p. 49.⁽⁷⁰⁾ V., *infra*, p. 49.⁽⁷¹⁾ V., *infra*, p. 51.⁽⁷²⁾ V., *infra*, p. 50.⁽⁷³⁾ V., *infra*, p. 52.

b) INDICE NOMINATIVO

ABELLO Luigi ^(a)	IDR.	1905-06 ⁽¹⁾	
(1870-1947)	IDR.	1907-08 ⁽²⁾	
ALBERTONI Aldo ^(b)	SDI.	1924-25 ⁽³⁾	
(1901-1929)			
AVONZO DE MARINI Franca ^(c)	EFDR.	1961-62 ⁽⁴⁾	1963-64 ⁽⁵⁾
(1927)	IDR.	1964-65 ⁽⁶⁾	1967-68 ⁽⁷⁾
BACCARI Renato	DE.	1957-58 ⁽⁸⁾	
(1914)	DC.	1957-58 ⁽⁹⁾	

^(a) Cenni bibliografici:

- *Dottrina giuridica romana e diritto civile odierno (Prelezione ai corsi di Diritto civile e Istituzioni di Diritto romano dell'Università di Urbino. 21 novembre 1906)*, Torino 1906.

Vedasi inoltre *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. I, p. 37.

^(b) Cenni bibliografici:

V. *Studi in memoria di A. Albertoni*, I, Padova 1935, pp. v-vii e C. G. MOR, *Gli studi sul diritto bizantino in Italia e l'opera di Aldo Albertoni*, Ferrara 1931.

^(c) Cenni bibliografici:

- *La giustizia nelle provincie agli inizi del Basso Impero. I. I principi generali del processo in un editto di Costantino*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXI (1962-63) n. 15, pp. 291-328.
- *La giustizia nelle provincie agli inizi del Basso Impero. II. L'organizzazione giudiziaria di Costantino*, *Ibid.*, anno XXIV (1965-66) n. 19, pp. 169-229.
- *I limiti alla disponibilità della « res litigiosa » nel diritto romano*, Milano 1967 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 15].

⁽¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. A. Vanni supplente del dimissionario Prof. A. Scialoja: nota C.A. 7 agosto 1905 n. 149 (Arch. amm., A.A. 1907 tit. I, cat. 2 p.a.). L'anno appresso, pur conservando l'incarico, non esercita l'insegnamento facendosi supplire dal Prof. A. Vanni.

⁽²⁾ Si dimette il 29 dicembre 1907, perchè nominato straordinario di Diritto privato nella Scuola Superiore di Commercio di Torino (Arch. amm., A.A. 1907 tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. Bonolis: nota C.A. 28 novembre 1924 n. 98 (Arch. amm., A.A. 1924 tit. I, cat. 2 p.a.). Si dimette il 24 novembre 1925, perchè nominato incaricato di SDR all'Università di Ferrara (Arch. amm., A.A. 1925 tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽⁴⁾ Nominata incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Gallo: Decr. Rett. 31 gennaio 1962 n. 418 (Arch. pers.).

⁽⁵⁾ Al termine dell'anno cessa dall'incarico per assumere quello di IDR.

⁽⁶⁾ Nominata incaricato, in sostituzione del Prof. Pastori trasferito: Decr. Rett. 30 gennaio 1965, n. 521 (Arch. pers.).

⁽⁷⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè nominata straordinario di EFDR all'Università di Genova: C. F. 30 ottobre 1968 (Verbali 1964-70, p. 267v).

⁽⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. L. Spinelli trasferito: Decr. Rett. 15 dicembre 1957, n. 300 (Arch. pers.). L'anno appresso, il 15 dicembre 1958 trasferito all'Università di Bari: C. F. 10 dicembre 1958 (Verbali 1953-60, p. 132v).

⁽⁹⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 21 febbraio 1958, n. 306 (Arch. pers.). Cfr. poi n. precedente.

BERTOLA Arnaldo ^(a) (1889-1965)	DE.	1931-32 ⁽¹⁰⁾	
BETTIOL Giuseppe ^(b) (1907)	DE.	1932-33 ⁽¹¹⁾	1935-36 ⁽¹²⁾
BOGNETTI Gian Piero ^(c) (1902-1963)	SDR. SDI.	1927-28 ⁽¹³⁾ 1927-28 ⁽¹⁵⁾	1929-30 ⁽¹⁴⁾ 1929-30 ⁽¹⁶⁾
BONOLIS Guido ^(d) (1873-1939)	SDI. SDR. DE.	1914-15 ⁽¹⁷⁾ 1922-23 ⁽¹⁹⁾ 1922-23 ⁽²⁰⁾	1922-23 ⁽¹⁸⁾ 1923-24 ⁽²¹⁾

(^a) Preside della Facoltà nell'anno 1931-32.

Cenni bibliografici:

- *Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1932-33)*, in *AnnUrb.*, 1932-33, pp. 65-121.
 - *Gli ultimi orientamenti del diritto ecclesiastico francese*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XV-XVI (1947-48), pp. 99-117.
- V., inoltre, *Scritti Minori*, I, Torino 1967, pp. XIX-XXXVIII.

(^b) Cenni bibliografici:

- *Connessione di reati e procedibilità di ufficio (nota)*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno VII (1933) nn. 3-4, pp. 117-122.
 - *Processo penale e dogmatica giuridica*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 215-219.
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. II, p. 383.

(^c) Cenni bibliografici:

- In *L'età Longobarda*, I, Milano, 1966-67, pp. XXI-XXXV.

(^d) Preside della Facoltà dall'anno 1920-21 al 1921-22.

Cenni bibliografici:

- *I precedenti storici della società delle nazioni (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1921-22)*, in *AnnUrb.*, 1921-22, pp. 25-56.

(¹⁰) Nominato straordinario, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Forchielli: Decr. Rett. 22 dicembre 1931, n. 10 (In Registro Decr. 1926-56, p. non numerata). Al termine dell'anno si dimette, perchè chiamato all'Università di Torino: C. F. 22 novembre 1932 (Verbali 1924-37, p. 279).

(¹¹) Nominato incaricato in sostituzione del dimissionario Prof. A. Bertola: C. F. 30 dicembre 1932 (Verbali 1924-27, p. 285).

(¹²) Al termine dell'anno si dimette, perchè nominato straordinario all'Università di Cagliari: C. F. 10 dicembre 1936 (Verbali 1927-37, p. non numerata).

(¹³) Nominato incaricato, in sostituzione del non riconfermato Prof. V. Capocci: comunicazione del Rettore 21 gennaio 1928 n. 13 (Arch. amm. A.A. 1928 tit. I, cat. 2 p.a.).

(¹⁴) Al termine dell'anno si dimette, perchè chiamato all'Università di Pisa: C.F. 1 dicembre 1930 (Verbali 1924-27, p. 205).

(¹⁵) Nominato incaricato in sostituzione del dimissionario Prof. G. Ermini: cfr. n. precedente.

(¹⁶) Cfr. n. 14.

(¹⁷) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. E. Ercole: nota C.A. 20 dicembre 1914 n. 82 (Arch. amm. A.A. 1915 tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente, nominato straordinario: nota C.A. 23 aprile 1915 (Arch. amm. A.A. 1915 tit. I, cat. 2 p.a.). In seguito, nell'anno 1916-17, nominato ordinario: nota C.A. 31 marzo 1917 n. 15 (Arch. pers.).

(¹⁸) Il 14 marzo 1923 chiede ed ottiene un congedo. Poco tempo dopo, sempre su sua richiesta, il 28 maggio viene posto in aspettativa. Infine, chiamato all'Università di Perugia, si dimette: nota C.A. 9 luglio 1923 n. 91 (Arch. amm. A.A. 1923 tit. I, cat. 2 p.a.).

(¹⁹) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Vanni: nota C.A. 19 gennaio 1923 n. 30 (Arch. amm. A.A. tit. I, cat. 2 p.a.). Cfr. poi n. 18.

(²⁰) Cfr. n. 19.

(²¹) Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 14 novembre 1924 (Verbali 1924-37 p. 13).

BRANCA Giuseppe (a) (1907)	DR.	1933-34 (22)	1936-37 (23)
	IDR.	1933-34 (24)	1936-37 (25)
	SDI.	1943-44 (26)	
	SDR.	1944-45 (27)	
	DR.	1944-45 (28)	1948-49 (29)
	IDR.	1944-45 (30)	1948-49 (31)
BRASIELLO Ugo (b) (1905)	IDR.	1927-28 (32)	1932-33 (33)
	DR.	1927-28 (34)	1932-33 (35)
BRUGI Biagio (c) (1855-1934)	DR.	1879-80 (36)	1880-81 (37)
	SD.	1879-80 (38)	1880-81 (39)
	EFDR. (40)	1879-80	1880-81

(a) Rettore dall'anno 1944-45 all'8 marzo 1947.

Cenni bibliografici:

- *La « legis actio damni infecti »*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno VIII (1934) nn. 3-4, pp. 1-47.
- *La legittimazione passiva del possessore nell'azione nossale giustinianea*, *Ibid.*, anno XI (1937) nn. 1-2, pp. 98-104.
- *Il pegno pretorio*, *Ibidem.*, pp. 105-109.
- *L'art. 1093 cod. civ. e il principio della sopravvenienza*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 207-214.
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. II, p. 565.

(b) Cenni bibliografici:

- *Sull'elemento subiettivo nei contratti*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno III (1929), nn. 3-4, pp. 103-130.
- *Sull'assenza dal giudizio nel processo penale romano*, *Ibid.*, anno VII (1933), nn. 3-4, pp. 1-57.
- *M Pampaloni (necrologio)*, *Ibid.*, serie A, anno III (1929) nn. 1-2, pp. 95-97.

(c) Preside della Facoltà nell'anno 1880-81.

Cenni bibliografici:

- *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani (Discorso inau-*

(²²) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. U. Brasiello: C.F. 5 dicembre 1933 e 12 gennaio 1934 (Verbali 1924-37, pp. 323, 329).

(²³) Al termine dell'anno si dimette, perchè vincitore della cattedra di IDR all'Università di Messina: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbali 1937-53, p. 4).

(²⁴) Cfr. nt. 22.

(²⁵) Cfr. nt. 23.

(²⁶) Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. U. Nicolini trasferito: C.F. 15 febbraio 1944 (Verbali 1937-53 p. 117). Rinunzierà al termine dell'anno.

(²⁷) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. U. Robbe: C.F. 16 gennaio 1945 (Verbali 1937-53, p. 124).

(²⁸) Cfr. nt. 27.

(²⁹) Cfr. nt. 27.

(³⁰) Cfr. nt. 29.

(³¹) Nominato incaricato, in sostituzione del non riconfermato Prof. V. Capocci: nota Rettore 21 gennaio 1928 n. 13 (Arch. amm. A.A. 1928 tit. I, cat. 2 p.a.).

(³²) Al termine dell'anno si dimette, perchè chiamato alla Università di Siena: C.F. 5 dicembre 1933 (Verbali 1924-27, p. 323).

(³³) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. M. Lauria: cfr. nt. 32.

(³⁴) Cfr. nt. 33.

(³⁵) Nominato titolare, in sostituzione del Prof. G. Cozzi: nota D.P. 3 ottobre 1879 n. 1370 (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.c.).

(³⁶) Il 15 settembre 1881, chiamato al servizio militare, lascia l'insegnamento facendosi supplire dal Prof. M. Pampaloni (Arch. amm. A.C. 1881, fasc. 4 r.a.). In seguito, poi rinunzierà all'incarico essendo stato nominato ordinario di IDR all'Università di Catania Arch. amm. A.C. 1882, fasc. 4 p.c.).

(³⁷) Nominato titolare in sostituzione del Prof. D. Gramantieri: cfr. nt. 36.

(³⁸) Cfr. nt. 37.

(⁴⁰) Libero insegnamento senza necessità di nomina.

BUDASSI Francesco ^(a) (1852-1912)	SDIIB. 1886-87 ⁽⁴¹⁾ SDI. 1895-96 ⁽⁴²⁾	1894-95 1911-12
CALASSO Francesco ^(b) (1904-1965)	SDI. 1930-31 ⁽⁴³⁾ SDR. 1930-31 ⁽⁴⁵⁾	1931-32 ⁽⁴⁴⁾ 1931-32 ⁽⁴⁶⁾
CAPOCCI Valentino ^(c) (1901-1969)	IDR. 1926-27 ⁽⁴⁷⁾ SDR. 1926-27 ⁽⁴⁸⁾	
CONSOLI Antonino ^(d) (1930)	DE. 1958-59 ⁽⁴⁹⁾ DC. 1958-59 ⁽⁵¹⁾	1962-63 ⁽⁵⁰⁾ 1963-64 ⁽⁵²⁾

gurale per l'apertura dell'anno accademico 1880-81), in *AnnUrb.*, 1880-81, pp. 1-43.

V., inoltre, *Archivio giuridico*, CXI-CXII (1934), pp. 227-232, e *Ricordo delle onoranze a B. Brugi per il suo XXX anno di insegnamento*, Palermo, 1911, pp. 15-28.

(^a) Preside della Facoltà dal 7 febbraio 1900 all'anno 1907-08.

Cenni bibliografici:

- *Il metodo della scienza e in particolare nelle scienze morali, sociali e giuridiche* (*Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1894-95*), Urbino 1895.
 - *Conferenza sulla questione sociale nei suoi aspetti, economico, morale e politico*, Urbino 1896.
 - *Cenno storico della giurisdizione civile presso i romani*, Urbino 1886.
 - *Prolusione al corso di filosofia del diritto*, Urbino 1895.
- V., inoltre, A. VANNI, *Neurologia*, in *AnnUrb.*, 1912-13, pp. 135-145.

(^b) Cenni bibliografici:

V. *Annali di storia del diritto*, IX, 1965, pp. XIX-XLIII.

(^c) Cenni bibliografici:

V. G. LOMBARDI, *Ricordo di V. Capocci*, in *SDHI* (XXXVI), 1970, pp. 1-19.

(^d) Cenni bibliografici:

- *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Milano 1961 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, n. 7].

(⁴¹) Nominato incaricato; dalla *Relazione sull'organico dei professori* inviata dal Reggente al Ministro della P.I. il 17 ottobre 1887, prot. n. 221 (Arch. amm. A.R. 1887, fasc. 2 c.d.).

(⁴²) Nominato straordinario prima e ordinario poi: nota C.A. 14 gennaio 1895 n. 14 (Arch. amm. A.R. 1895, fasc. 4 c.c.).

(⁴³) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. P. Bognetti: nota Cons. Amm. 2 gennaio 1931 n. 2 (Arch. pers.).

(⁴⁴) Al termine dell'anno, essendo stato bandito il concorso a cattedra, non viene riconfermato. Sarà poi chiamato all'Università di Catania: dalla *Relazione annuale* del Rettore (In *AnnUrb.*, 1931-32, p. 48).

(⁴⁵) Cfr. n. 43.

(⁴⁶) Cfr. n. 44.

(⁴⁷) Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Donatuti: nota Rettore 8 novembre 1926 n. 150 (Arch. amm. A.A. 1926 tit. I cat. 2 p.a.).

(⁴⁸) Cfr. n. precedente.

(⁴⁹) Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. R. Baccari trasferito: Decr. Rett. 15 aprile 1959 n. 332 (Arch. pers.). In seguito, il 1° novembre 1960, nominato straordinario: Decr. Rett. 3 ottobre 1960 n. 376 (Arch. pers.).

(⁵⁰) Il 1 febbraio 1963 trasferito all'Università di Parma; purtuttavia mantiene l'insegnamento in qualità di incaricato fino al termine dell'anno: C.F. 7 marzo 1963 (Verbali 1961-64, p. 96^a).

(⁵¹) Cfr. n. 49.

(⁵²) Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: cfr. n. 50.

COZZI Giuseppe ^(a) (1836-1903)	IDR. 1864-65 ⁽⁵³⁾	
	IDRDP. 1865-66	1874-75
	IDR. 1875-76	1893-94 ⁽⁵⁴⁾
	DR. 1878-79 ⁽⁵⁵⁾	
CUSIN Fabio (1904-40)	SDR. 1939-40 ⁽⁵⁶⁾	
DANIELI Rodolfo ^(b) (1921-1963)	IDR. 1949-50 ⁽⁵⁷⁾	
	SDR. 1950-51 ⁽⁵⁸⁾	1953-54 ⁽⁵⁹⁾
	EFDR. 1950-51 ⁽⁶⁰⁾	1953-54 ⁽⁶¹⁾
DONATUTI Guido ^(c) (1897-1969)	IDR. 1923-24 ⁽⁶²⁾	1925-26 ⁽⁶³⁾
	DR. 1923-24 ⁽⁶⁴⁾	1925-26 ⁽⁶⁵⁾
	SDR. 1924-25 ⁽⁶⁶⁾	1925-26 ⁽⁶⁷⁾
ERCOLE Francesco ^(d) (1884-1945)	SDI. 1912-13 ⁽⁶⁸⁾	1913-14 ⁽⁶⁹⁾

(^a) Preside della Facoltà dall'anno 1878-79 al 1879-80.

Cenni bibliografici:

— *Ogni progresso nella scienza della legislazione è dovuto al diritto romano (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1868-69)*, Urbino 1869.

(^b) Cenni bibliografici:

— *Manus e Conventio in manum*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIX (1950-51) n. 3, pp. 165-179.

— *Contributi alla storia delle manomissioni romane. I*, *Ibid.*, anno XXI (1952-53) n. 5, pp. 137-202.

(^c) Cenni bibliografici:

V. R. REGGI, *G. Donatuti. In memoriam*, in *IURA* XX (1969), II, pp. 704-706.

(^d) Cenni bibliografici:

— V. A. M. GHISALBERTI, *F. Ercole (necrologio)*, in *AnnRoma* 1944-45, p. 359-361.

(⁵³) Nominato titolare, in sostituzione del Prof. C. Negrini: nota D.P. 23 aprile 1864 n. 954 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. I g.a.).

(⁵⁴) Al termine dell'anno collocato a riposo: nota D.P. 14 dicembre 1894 n. 3411 (Arch. amm. A.C. 1894, fasc. 5).

(⁵⁵) Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del rinunziante Prof. L. Landucci: nota C.P. 9 marzo 1879 n. 138 (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.).

(⁵⁶) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. U. Robbe: C.F. 5 dicembre 1939 (Verbal 1937-53, p. 40). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

(⁵⁷) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: nota Cons. amm. 5 maggio 1950 n. 48 (Arch. pers.). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

(⁵⁸) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Vismara: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 n. 11 (Arch. pers.).

(⁵⁹) Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Cagliari: C.F. 22 ottobre 1954 (Verbal 1953-60, p. 23').

(⁶⁰) Nominato incaricato: cfr. n. 58.

(⁶¹) Cfr. n. 59.

(⁶²) Nominato supplente del Prof. A. Guarneri Citati in aspettativa prima e dimissionario poi: nota C.A. 19 novembre 1923 n. 122 (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 2 p.a.). L'anno seguente, nominato incaricato: C.F. 2 luglio 1924 (Verbal 1924-37, p. 7).

(⁶³) Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Perugia: C.F. 9 novembre 1926 (Verbal 1924-27, p. 73).

(⁶⁴) Nominato incaricato: cfr. n. 62.

(⁶⁵) Cfr. n. 63.

(⁶⁶) Nominato incaricato in sostituzione del dimissionario Prof. G. Bonolis: lettera accettazione 6 aprile 1924 (Arch. amm. A.A. 1924, tit. I, cat. 2 p.a.).

(⁶⁷) Cfr. n. 63.

(⁶⁸) Nominato straordinario, in sostituzione del defunto Prof. F. Budassi: *Relazione annuale del Rettore* (Arch. amm. A.A. 1913, tit. I, cat. 3 o.u.).

(⁶⁹) Il 16 ottobre 1914 si dimette perchè nominato straordinario all'Università di Sassari (Arch. amm. A.A. 1914, tit. I cat. 2 p.a.).

ERMINI Giuseppe ^(a) (1900)	SDI.	1925-26 ⁽⁷⁰⁾	1927-28 ⁽⁷¹⁾
FEDELE Pio ^(b) (1911)	DE.	1936-37 ⁽⁷²⁾	
FORCHIELLI Giuseppe ^(c) (1885-1969)	DE.	1924-25 ⁽⁷³⁾	1930-31 ⁽⁷⁴⁾
	DE.	1944-45 ⁽⁷⁵⁾	1948-49 ⁽⁷⁶⁾
GALLO Carlo Filippo ^(d) (1924)	SDR.	1956-57 ⁽⁷⁷⁾	1960-61 ⁽⁷⁸⁾
	EFDR.	1957-58 ⁽⁷⁹⁾	1960-61 ⁽⁸⁰⁾
GIARDINA Camillo ^(e) (1907)	SDI.	1932-33 ⁽⁸¹⁾	1933-34 ⁽⁸²⁾
	SDR.	1932-33 ⁽⁸³⁾	1933-34 ⁽⁸⁴⁾

(^a) Cenni bibliografici:

- *La procedura parlamentare in un parlamento provinciale a Foligno nel 1305*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno I (1927) n. 1, pp. 43-49.

(^b) Cenni bibliografici:

- *Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata (contributo all'interpretazione del canone 20 C.J.C.)*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno X (1936), pp. 51-111.
- *Appunti di diritto concordatario*, *Ibid.*, anno XI (1937), n. 1-2, pp. 1-61.

(^c) Cenni bibliografici:

- *Una « plebs baptismalis cum schola Juniorum » a S. Giorgio di Valpolicella nell'età Longobarda*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno I (1927) n. 2, pp. 11-35.
- *Della divisione dei frutti « pro rata temporis »*, *Ibid.*, anno V (1931) n. 1-2, pp. 64-96 e n. 3-4, pp. 1-35.
- *I controlli sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico nel diritto dello Stato*, *Ibid.*, anno VIII (1934) n. 3-4, pp. 62-109.
- *Le Pievi rurali della vecchia Diocesi urbinata*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 229-267.

(^d) Cenni bibliografici:

- *Il principio « emptio dominium transfertur » nel diritto pregiustiniano*, Milano 1960 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, n. 10].

(^e) Cenni bibliografici:

- *Osservazioni sulle leggi spagnole in Italia (Caratteristiche formali di alcune*

⁽⁷⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Albertoni: nota Rettore 20 aprile 1926 (Arch. amm. A.A. 1926, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽⁷¹⁾ Il 15 dicembre 1927 si dimette, perchè chiamato all'Università di Cagliari: C.F. 12 gennaio 1928 (Verbalì 1924-37, p. 116).

⁽⁷²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. Bettiol: nota Rettore 1 dicembre 1936 n. 474 (Arch. amm. A.A. 1936, tit. I, cat. 2 p.a.). Al termine dell'anno si dimette, perchè vincitore della cattedra all'Università di Sassari: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbalì 1937-53, p. 4).

⁽⁷³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Bonolis: nota C.A. 30 novembre 1924 (Arch. amm. A.A. 1924, tit. I cat. 2 p.a.).

⁽⁷⁴⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 3 novembre 1931 (Verbalì 1924-37, p. 237).

⁽⁷⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del non riconfermato Prof. G. Pavanini: C.F. 1 novembre 1944 (Verbalì 1937-53, p. 124).

⁽⁷⁶⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Cagliari: C.F. 25 giugno 1949 (Verbalì 1937-53, p. 191).

⁽⁷⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Pastori: Decr. Rett. 18 aprile 1957 n. 286 (Arch. pers.).

⁽⁷⁸⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè nominato straordinario di IDR all'Università di Trieste: C.F. 24 novembre 1961 (Verbalì 1961-64, p. 30^a).

⁽⁷⁹⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 28 aprile 1958 n. 320 (Arch. pers.).

⁽⁸⁰⁾ Cfr. n. 78.

⁽⁸¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del primo chiamato per concorso Prof. A. Visconti rinunziante: C.F. 30 novembre e 30 dicembre 1932 (Verbalì 1924-37, pp. 281, 285).

⁽⁸²⁾ Si dimette nel gennaio 1934 perchè chiamato all'Università di Messina: C.F. 12 gennaio 1934 (Verbalì 1924-37, p. 329).

⁽⁸³⁾ Cfr. n. 81.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. n. 82.

GIULIANO Mario ^(a) (1914)	SDI.	1944-45 ⁽⁸⁵⁾	
GRAMANTIERI Demetrio ^(b) (1838-1921)	FS.	1863-64 ⁽⁸⁶⁾	1864-65 ⁽⁸⁷⁾
	ISGSD.	1865-66 ⁽⁸⁸⁾	1874-75
	SD.	1875-76	1876-77 ⁽⁸⁹⁾
	SD.	1878-79 ⁽⁹⁰⁾	
	DC.	1882-83 ⁽⁹¹⁾	1884-85
GUALANDI Giovanni ^(c) (1927)	EFDI.	1961-62 ⁽⁹²⁾	
	SDR.	1962-63 ⁽⁹³⁾	1971-72
	DR.	1964-65 ⁽⁹⁴⁾	1966-67 ⁽⁹⁵⁾

pragmatiche regie), in *Studi Urbinati*, serie A, anno VI (1932) n. 3-4, pp. 33-44.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VII, p. 836.

^(a) Cenni bibliografici:

In *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VII, p. 913.

^(b) Reggente dall'anno 1890-91 al 1891-92 e Preside della Facoltà dall'anno 1881-82 al 1882-83.

Cenni bibliografici:

- *Dei principi che sono fondamento alla Filosofia della Storia*, Urbino 1864.
- *Prolusione al corso di Filosofia della storia*, Urbino 1865.
- *Prolusione al corso di Filosofia del diritto*, Urbino 1866.
- *Saggio sui principi fondamentali del sapere (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1876-77)*, Urbino 1877.
- *Sull'indirizzo degli studi in Italia (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1882-83)*, Urbino 1883.
- *Della decadenza degli studi superiori: mali e rimedi (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1890-91)*, Urbino 1891.
- *Spiritualismo e socialismo (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1891-92)*, Urbino 1891.
- *Di alcune questioni politico-sociali*, Urbino 1900.

^(c) Preside della Facoltà dall'anno 1970-71.

Cenni bibliografici:

- *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della «Glossa magna» al «Digestum vetus»*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno

⁽⁸⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: nota Cons. Amm. 20 marzo 1945 n. 67 (Arch. pers.). Non sarà riconfermato l'anno successivo.

⁽⁸⁶⁾ Nominato titolare: nota D.P. 5 dicembre 1863 n. 2674 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. I g.a.).

⁽⁸⁷⁾ Esonerato dall'insegnamento in forza del R. Decreto 8 ottobre 1865 approvante il nuovo Regolamento della Facoltà, per il quale la FS ai sensi dell'art. 4 non faceva più parte delle materie d'insegnamento: nota C.P. 25 novembre 1865 n. 545 (Arch. amm. A.C. 1866, fasc. 5 p.p.).

⁽⁸⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Vecchiotti Antaldi: nota C.P. 3 gennaio 1866 n. 573 (Arch. amm. A.C. 1866, fasc. 4 p.p.). Successivamente nominato titolare: nota C.P. 20 novembre 1866 n. 171 (Arch. amm. A.C. 1866, fasc. 6 c.c.).

⁽⁸⁹⁾ Al termine dell'anno rinunzia alla cattedra avendo rilevato quella di Diritto costituzionale.

⁽⁹⁰⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del rinunziante Prof. L. Landucci: nota C.P. 9 marzo 1879 n. 138 (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.c.).

⁽⁹¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del defunto Prof. G. Venturini: nota D.P. 3 gennaio 1883 n. 1596 (Arch. amm. A.C. 1892-93, fasc. 4 p.p.). Conserverà l'incarico fino al termine dell'anno 1884-85, allorché tale insegnamento sarà soppresso.

⁽⁹²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Rossi: Decr. Rett. 31 gennaio 1962 n. 418 (Arch. pers.). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽⁹³⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Rossi: Decr. Rett. 2 febbraio 1963 n. 441 (Arch. pers.). In seguito, il 1 febbraio 1964, nominato straordinario: Decr. Rett. 31 gennaio 1964 n. 477 (Arch. pers.); successivamente, il 1 febbraio 1967, nominato ordinario: Decr. Rett. 15 ottobre 1968 n. 74 (Arch. pers.).

⁽⁹⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. F. Pastori trasferito: Decr. Rett. 3 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽⁹⁵⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 22 aprile 1967 (Verbali 1964-70, p. 188^r).

	FG.	1967-68 ⁽⁹⁶⁾	1970-71 ⁽⁹⁷⁾
	DR.	1971-72 ⁽⁹⁸⁾	
GUARNERI CITATI Andrea ^(a)	IDR.	1920-21 ⁽⁹⁹⁾	1922-23 ⁽¹⁰⁰⁾
(1894-1943)	DR.	1922-23 ⁽¹⁰¹⁾	
LANDUCCI Lando ^(b)	DR.	1877-78 ⁽¹⁰²⁾	1878-79 ⁽¹⁰³⁾
(1885-1937)	SD.	1877-78 ⁽¹⁰⁴⁾	1878-79 ⁽¹⁰⁵⁾
	EFDR.	⁽¹⁰⁶⁾	1877-78
LAURIA Mario ^(c)	DR.	1926-27 ⁽¹⁰⁷⁾	
(1903)			
LUSIGNANI Luigi ^(d)	IDR.	1899-900 ⁽¹⁰⁸⁾	1900-01 ⁽¹⁰⁹⁾
(1877-1927)			

XXXIII (1964-65) n. 17, pp. 294-331, e in *Atti del Convegno internazionale di Studi Accursiani (Bologna 21-26 ottobre 1963)*, II, Milano 1968, pp. 459-492.

- D. 37, 14, 17 pr. ed un'epigrafe ostiense relativa al giurista Volusio Meciano, in *Studi in memoria di A. Gualandì*, II, Urbino 1969, pp. 5-21.

(^a) Cenni bibliografici:

V., *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. VIII, p. 47.

(^b) Cenni bibliografici:

- *Del parallelo svolgimento del diritto romano e della civiltà*, Urbino 1877.
— *Gli studi di diritto romano nel secolo XIX (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1878-79)*, Urbino 1879.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. IX, p. 446, e P. DE FRANCISCI, *Il diritto romano (Guida bibliografica)*, Milano 1923, p. 97.

(^c) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. IX, p. 478.

(^d) Cenni bibliografici:

- *Il diritto romano e le opere di H. Sumner Maine (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1900-01)*, in *AnnUrb.*, 1900-01, pp. 21-60.
— *In morte di Umberto I (Discorso commemorativo)*, Urbino 1900.

(⁹⁶) Nominato incaricato: Decr. Rett. 13 luglio 1967 n. 639 (Arch. pers.).

(⁹⁷) Il 25 ottobre 1971 rinuncia all'incarico.

(⁹⁸) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. R. Martini: Decr. Rett. 12 gennaio 1972 n. 1457 (Arch. pers.).

(⁹⁹) Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. R. Luzzatto in aspettativa prima e dimissionario poi: nota C.A. 2 gennaio 1921 n. 2 (Arch. amm. A.A. 1920, tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente, nell'anno 1922-23, nominato straordinario: nota C.A. 29 luglio n. 66 (Arch. amm. A.A. 1922, tit. I, cat. 2 p.a.).

(¹⁰⁰) Il 23 novembre 1923, avendo avuto l'incarico di SDR all'Università² di Palermo, ottiene l'aspettativa (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 2 p.a.). Si dimetterà poi l'anno appresso, il 29 maggio chiamato all'Università di Perugia (Arch. amm. A.A. 1924, tit. I, cat. 2 p.a.).

(¹⁰¹) Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Vanni: nota C.A. 19 gennaio 1923 (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. 2 p.a.). Cfr. poi n. 100.

(¹⁰²) Nominato titolare, in sostituzione del defunto Prof. C. Negroni: nota D.P. 18 ottobre 1877 n. 1613 (Arch. amm. A.C. 1879, fasc. 4 p.p.).

(¹⁰³) Il 27 febbraio 1879 rinuncia all'incarico perchè chiamato all'Università di Padova (Arch. amm. A.R. 1879, fasc. 3 p.c.).

(¹⁰⁴) Nominato titolare, in sostituzione del rinunziante Prof. D. Gramantieri: cfr. n. 102.

(¹⁰⁵) Cfr. n. 103.

(¹⁰⁶) Libero insegnamento senza necessità di nomina.

(¹⁰⁷) Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Donatuti: nota Rettore 7 dicembre 1926 n. 149 (Arch. amm. A.A. 1926, tit. I, cat. 2 p.a.). Al termine dell'anno si dimette perchè chiamato all'Università di Macerata: C.F. 12 gennaio 1928 (Verbali 1924-37, p. 116).

(¹⁰⁸) Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. A. Vanni richiedente l'esonero: nota C.A. 21 aprile 1900 n. 87 (Arch. amm. A.A. 1900). Successivamente nominato straordinario: nota C.A. 28 maggio 1900 n. 120 (Arch. amm. A.A. 1901).

(¹⁰⁹) Il 12 luglio 1901 si dimette perchè nominato straordinario di SDR all'Università di Modena (Arch. amm. A.A. 1901).

LUZZATTO Ruggero ^(a) (1878-1957)	IDR.	1914-15 ⁽¹¹⁰⁾	1920-21 ⁽¹¹¹⁾
MARGIOTTA BROGLIO Francesco ^(b) (1938)	DE.	1964-65 ⁽¹¹²⁾	1968-69 ⁽¹¹³⁾
MARONGIU Antonio ^(c) (1902)	SDI. SDR.	1933-34 ⁽¹¹⁴⁾ 1933-34 ⁽¹¹⁶⁾	1936-37 ⁽¹¹⁵⁾ 1936-37 ⁽¹¹⁷⁾
MARTINI Remo ^(d) (1933)	EFDR. DR.	1964-65 ⁽¹¹⁸⁾ 1967-68 ⁽¹²⁰⁾	1966-67 ⁽¹¹⁹⁾ 1970-71 ⁽¹²¹⁾

^(a) Preside della Facoltà nell'anno 1919-20.

Cenni bibliografici:

- *Diritto familiare di guerra (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1916-16)*, in *AnnUrb.*, 1916-17, pp. 21-51.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. IX, p. 1122.

^(b) Cenni bibliografici:

- *La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXV (1966-67) n. 18, pp. 1-319.

^(c) Cenni bibliografici:

- *Il regno di Corsica e la convocazione del suo parlamento generale*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno VIII (1934) nn. 3-4, pp. 48-61.
— *L'ultimo duca d'Urbino e la sua «Legge delle citazioni»*, *Ibid.*, anno XI (1937) nn. 3-4, pp. 1-3.
— *Rappresentanza e mandato nelle nostre antiche assemblee costituzionali*, *Ibid.*, anno XV-XVI (1947-48), pp. 177-206.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. X, p. 281.

^(d) Cenni bibliografici:

- *Ancora su D. 33, 10, 7, 2*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXVIII (1969-70) n. 22, pp. 83-101.

⁽¹¹⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. V. Sacerdoti: nota C.A. 27 gennaio 1915 n. 18 (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹¹¹⁾ Il 10 dicembre 1920, essendo stato nominato ordinario di Diritto civile all'Università di Ferrara, ottiene l'aspettativa: nota C.A. 2 gennaio 1921 n. 142 (Arch. amm. A.A. 1920, tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente, il 16 ottobre 1921 si dimette (Arch. amm. A.A. 1921, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹¹²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Rossi: Decr. Rett. 30 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽¹¹³⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico, perchè chiamato quale vincitore di concorso all'Università di Parma.

⁽¹¹⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. C. Giardina: C.F. 19 gennaio 1934 (Verbali 1924-37, p. 331).

⁽¹¹⁵⁾ Al termine dell'anno si dimette, perchè vincitore della cattedra all'Università di Messina: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbali 1937-53, p. 4).

⁽¹¹⁶⁾ Cfr. n. 114.

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. n. 115.

⁽¹¹⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. F. Avonzo De Marini: Decr. Rett. 30 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽¹¹⁹⁾ Al termine dell'anno il corso tace; riprenderà nell'anno 1971-72.

⁽¹²⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Gualandini: Decr. Rett. 13 luglio 1967 n. 639 (Arch. pers.).

⁽¹²¹⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

	IDR.	1968-69 ⁽¹²²⁾	1971-72
	EFDR.	1971-72 ⁽¹²³⁾	
MERIGGIOLI Secondo ^(a) (1821-1900)	DC.	1897-98 ⁽¹²⁴⁾	1899-900
MOLTENI Gabriele ^(b) (1938)	DE.	1969-70 ⁽¹²⁵⁾	1971-72
MOZZILLO Attanasio (1930)	DCO.	1961-62 ⁽¹²⁶⁾	
NEGRONI Carlo ^(c) (1830-1877)	P.	1860-61 ⁽¹²⁷⁾	1861-62
	DR.	1862-63 ⁽¹²⁸⁾	1876-77
	IDR.	1863-64 ⁽¹²⁹⁾	
NICOLINI Ugo ^(d) (1910)	SDI.	1937-38 ⁽¹³⁰⁾	1942-43 ⁽¹³¹⁾
	DE.	1937-38 ⁽¹³²⁾	1942-43 ⁽¹³³⁾

^(a) Preside della Facoltà dall'anno 1883-84 al 7 febbraio 1900.

Cenni bibliografici:

- *Dottrina della prevenzione dei delitti (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1888-89)*, Urbino 1889.
- *L'emenda dei condannati e le carceri italiane (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1896-97)*, Urbino 1897.

^(b) Cenni bibliografici:

- *La libertà religiosa in Rosmini*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXIX (1970-71) n. 23, pp. 5-311.

^(c) Reggente dall'anno 1862-63 al 1872-73 e Preside della Facoltà dal 7 maggio 1864 all'anno 1877-78.

Cenni bibliografici:

- *Relazione intorno allo stato morale ed economico della società*, Urbino 1869.

^(d) Preside della Facoltà dall'anno 1941-42 al 1942-43.

Cenni bibliografici:

- *Una sconosciuta raccolta di « quaestiones dominorum »*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XII (1938), pp. 34-66.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XI, p. 273.

⁽¹²²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. F. Avonzo De Marini trasferito: C.F. 22 novembre 1968 (Verbali 1964-70, p. 274*).

⁽¹²³⁾ Nominato straordinario, quale vincitore di concorso: Decr. Rett. 31 ottobre 1971 (Arch. pers.).

⁽¹²⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del defunto Prof. A. Valenti: nota C.A. 28 aprile 1898 n. 519 (Arch. amm., A.A. 1899).

⁽¹²⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Margiotta Broglio: Decr. Rett. 18 maggio 1970 n. 922 (Arch. pers.).

⁽¹²⁶⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 31 gennaio 1962, n. 418 (Arch. pers.). Al termine dell'anno accademico il corso tace.

⁽¹²⁷⁾ Chiamato alla cattedra il 27 novembre 1860. La notizia si desume da un certificato attestante l'insegnamento rilasciato dal Reggente il 3 aprile 1874, prot. n. 31 (Arch. amm. A.R. 1874, fasc. 5 c.p.p.).

⁽¹²⁸⁾ Nominato titolare: nota D.P. 29 marzo 1863 n. 350 (Arch. A.C. 1865, fasc. 1 g.a.).

⁽¹²⁹⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso: *Relazione riguardante lo stato dell'Università* inviata dal Reggente al Ministro della P.I. il 4 marzo 1863, prot. n. 273 (Arch. amm. A.R. 1862-63, fasc. 5 p.p.).

⁽¹³⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Marongiu: nota Cons. Amm. 11 marzo 1938 n. 54 (Arch. pers.). Successivamente, il 29 ottobre 1941, nominato straordinario: Decr. Rett. 18 dicembre 1941 n. 58 (In Registro Decr. 1926-50, p. non numerata).

⁽¹³¹⁾ Il 29 ottobre 1943 trasferito all'Università di Trieste: C.F. 9 dicembre 1943 (Verbali 1937-53, p. 113).

⁽¹³²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. P. Fedele: cfr. nt. 130.

⁽¹³³⁾ Cfr. n. 131.

PALEARI Enrico ^(a) (1910)	DC.	1964-65 ⁽¹³⁴⁾	1971-72
PAMPALONI Muzio ^(b) (1855-1929)	SD.	1881-82 ⁽¹³⁵⁾	1882-83 ⁽¹³⁶⁾
	DR.	1881-82 ⁽¹³⁷⁾	1882-83 ⁽¹³⁸⁾
	EFDR. ⁽¹³⁹⁾	1881-82	1882-83
PASTORI Franco ^(c) (1923)	DR.	1949-50 ⁽¹⁴⁰⁾	1963-64 ⁽¹⁴¹⁾
	IDR.	1950-51 ⁽¹⁴²⁾	1963-64 ⁽¹⁴³⁾
	SDR.	1954-55 ⁽¹⁴⁴⁾	1955-56 ⁽¹⁴⁵⁾
PAVANINI Giovanni ^(d) (1909-1969)	DE.	1943-44 ⁽¹⁴⁶⁾	

(^a) Cenni bibliografici:

- *La natura della sentenza canonica di nullità di matrimonio*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXVI (1957-58) n. 10, p. 237-256.

(^b) Cenni bibliografici:

- U. BRASIELLO, *Neerologio di M. Pampaloni*, in *Studi Urbinati*, serie, A anno III (1929) nn. 1-2, pp. 95-97.

(^c) Preside della Facoltà dal 15 dicembre 1957 all'anno 1963-64.

Cenni bibliografici:

- *I Prefetti del Pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIX (1950-51) n. 3, pp. 37-52.
- *La genesi della « stipulatio » e la menzione della « bona fides » nella « Lex de Gallia Cisalpina » con riferimento all'« actio ex stipulatu »*, *Ibid.*, anno XXVI (1957-58) n. 10, pp. 257-283.
- *Il comodato nel diritto romano*, Milano 1954 [Publicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 1].
- *Appunti in tema di « sponsio » e « stipulatio »*, Milano 1961 [*idem* n. 6].
- *La superficie nel diritto romano*, Milano 1962 [*idem* n. 12].
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XII, p. 552.

(^d) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XII, p. 731.

⁽¹³⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. A. Consoli: Decr. Rett. 30 gennaio 1965 n. 521 (Arch. pers.).

⁽¹³⁵⁾ Nominato supplente per l'assenza del Prof. B. Brugi: nota D.P. 29 ottobre 1881 n. 1569 (Arch. amm. A.C. 1881, fasc. 4 r.a.). L'anno appresso, nominato titolare in sostituzione del rinunziante Prof. B. Brugi: nota D.P. 7 giugno 1883 n. 659 (Arch. amm. A.C. 1883, fasc. 4 c.c.).

⁽¹³⁶⁾ Il 13 novembre 1883 rinunzia alla cattedra essendo stato chiamato all'Università di Macerata (Arch. amm. A.R. 1883, fasc. 4 c.c.).

⁽¹³⁷⁾ Cfr. nt. 135.

⁽¹³⁸⁾ Cfr. nt. 136.

⁽¹³⁹⁾ Libero insegnamento senza necessità di nomina.

⁽¹⁴⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: C.F. 28 ottobre 1949 (Verballi 1937-53, p. 196).

⁽¹⁴¹⁾ Il 1° novembre 1964 trasferito all'Università di Parma: C.F. 3 luglio 1964 (Verballi 1961-64, p. 186').

⁽¹⁴²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. R. Danieli: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 n. 10 (Arch. pers.). In seguito, il 10 marzo 1956 nominato straordinario: Decr. Rett. 20 marzo 1956 n. 224 (Arch. pers.). Successivamente, il 10 marzo 1959, nominato ordinario: Decr. Rett. 23 giugno 1959 n. 348 (Arch. pers.).

⁽¹⁴³⁾ Cfr. nt. 141.

⁽¹⁴⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. R. Danieli: Decr. Rett. 28 febbraio 1955 n. 195 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁴⁵⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 24 ottobre 1956 (Verballi 1953,60, p. 90').

⁽¹⁴⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. U. Nicolini trasferito: nota Cons. Amm. 30 dicembre 1943 n. 334 (Arch. pers.). Non sarà poi riconfermato.

PERUZZI Piergiorgio ^(a) (1937)	FG.	1971-72 ⁽¹⁴⁷⁾	
PIANO MORTARI Vincenzo ^(b) (1924)	SDI. DCO.	1955-56 ⁽¹⁴⁸⁾ 1956-57 ⁽¹⁵⁰⁾	1956-57 ⁽¹⁴⁹⁾
QUADRI Rolando ^(c) (1907)	SDR.	1937-38 ⁽¹⁵¹⁾	
RICCA BARBERIS Mario ^(d) (1877-1959)	IDR.	1907-08 ⁽¹⁵²⁾	1912-13 ⁽¹⁵³⁾
ROBBE Ubaldo ^(e) (1907)	SDR. IDR.	1937-38 ⁽¹⁵⁴⁾ 1937-38 ⁽¹⁵⁶⁾	1938-39 ⁽¹⁵⁵⁾ 1943-44 ⁽¹⁵⁷⁾

^(a) Cenni bibliografici:

- *Note sulla legislazione statutaria urbinata anteriore al sec. XV. Con un'appendice di documenti ed un «index rubricarum» di statuti trecenteschi*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXXII (1963-64) n. 16, pp. 1-117.
- *Per la storia della Chiesa di Urbino: un antico catalogo di vescovi, arcipreti e preposti*, in *Studi in onore di A. Massolo* (= *Studi Urbinati*, serie B, anno XLI), II, nn. 1-2, pp. 1133-1154.
- *Cronache della prima metà del cinquecento per la storia del Ducato di Urbino* (In collaborazione con G. Rossi), *Ibid.*, pp. 1167-1249.
- *Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica italiana (1802-1805)*, Milano 1971 [Pubblicazioni dell'Università degli studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 22].

^(b) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XIII, p. 16.

^(c) Cenni bibliografici:

V. *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XIV, p. 610.

^(d) Cenni bibliografici:

- *Un principio di equità, l'iniquità della sua applicazione ed i suoi nuovi atteggiamenti* (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1909-10), in *AnnUrb.*, 1909-10, pp. 21 ss.
- V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XV, p. 866.

^(e) Cenni bibliografici:

- *La « legis actio per condictioem »*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIII (1939), pp. 1-52.

⁽¹⁴⁷⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Gualandri: Decr. Rett. 12 gennaio 1972 n. 1457 (Arch. pers.).

⁽¹⁴⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. G. Vismara trasferito: Decr. Rett. 30 dicembre 1955 n. 214 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁴⁹⁾ Il termine dell'anno rinunzia all'incarico, perchè chiamato all'Università di Catania: C.F. 22 ottobre 1957 (Verbali 1953-60, p. 114').

⁽¹⁵⁰⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 18 aprile 1967 n. 286 (Arch. pers.). Cfr. poi nt. 149. Al termine dell'anno accademico il corso tace.

⁽¹⁵¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Marongiu: C.F. 11 dicembre 1937 (Verbali 1937-53, p. 4). Tuttavia non esercita l'insegnamento facendosi supplire dal Prof. U. Robbe ed al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁵²⁾ Nominato supplente del dimissionario Prof. L. Abello: nota C.A. 26 novembre 1907 n. 222 (Arch. amm. A.A. 1913, tit. I, cat. 2 p.a.). Successivamente nominato incaricato: nota C.A. 27 gennaio 1908 n. 13 (Arch. amm. A.A. 1913, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁵³⁾ Il 13 Novembre 1913 si dimette perchè nominato straordinario all'Università di Perugia (Arch. Amm. A. A. 1913, tit. I, cat. 2 p. a.).

⁽¹⁵⁴⁾ Nominato supplente del Prof. R. Quadri: C.F. 27 gennaio 1938 (Verbali 1937-53, p. 6). L'anno appresso, nominato incaricato: Decr. Rett. 10 febbraio 1939 n. 39 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁵⁵⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁵⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. G. Branca: nota Cons. Amm. 11 marzo 1938 n. 53 (Arch. pers.).

⁽¹⁵⁷⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico perchè chiamato all'Università di Messina.

	DR.	1937-38 ⁽¹⁵⁸⁾	1943-44 ⁽¹⁵⁹⁾
	SDR.	1940-41 ⁽¹⁶⁰⁾	1943-44 ⁽¹⁶¹⁾
ROSSI Guido ^(a)	SDI.	1957-58 ⁽¹⁶²⁾	1971-72
(1916)	EFDI.	1957-58 ⁽¹⁶³⁾	1960-61 ⁽¹⁶⁴⁾
	SDR.	1961-62 ⁽¹⁶⁵⁾	
	EFDI.	1962-63 ⁽¹⁶⁶⁾	1970-71 ⁽¹⁶⁷⁾
	DE.	1963-64 ⁽¹⁶⁸⁾	
SACERDOTI Vittorio	IDR.	1913-14 ⁽¹⁶⁹⁾	1914-15 ⁽¹⁷⁰⁾
(1881-1916)			
SCIALOJA Antonio ^(b)	IDR.	1903-04 ⁽¹⁷¹⁾	1904-05 ⁽¹⁷²⁾
(1879-1962)			

— *La « condictio » nel diritto romano classico, Ibidem*, anno XIV (1940) nn. 1-2, pp. 85-106.

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, p. 246.

^(a) Cenni bibliografici:

— *Le statut juridique de la femme dans l'histoire du droit italien (Epoque médiévale et moderne)*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XXVI (1957-58) n. 10, pp. 285-305.

— « *Processus de causis civilibus et criminalibus* » formulario bolognese del sec. XIII, *ibid.*, anno XXXI (1962-63) n. 15, pp. 1-201.

— *Cronache della prima metà del cinquecento per la storia del Ducato di Urbino* (In collaborazione con G.P. Peruzzi), in *Studi in onore di A. Massolo* (= *Studi Urbinati*, serie B, anno XLI (1967)), II, nn. 1-2, pp. 1167-1249.

— *Sul profilo della « locatio operarum » nel mondo del lavoro dei Comuni italiani secondo la legislazione statutaria*, Milano 1958 [Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Urbino, Facoltà di giurisprudenza, n. 5].

V., inoltre, *Nuovissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, p. 271.

^(b) Cenni bibliografici:

V., *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja nel suo XLV anno d'insegnamento*, IV, Bologna 1953, pp. 441 ss.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. nt. 156.

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. nt. 157.

⁽¹⁶⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Cusin: nota Cons. Amm. 21 gennaio 1941 n. 24 (Arch. pers.).

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. nt. 157.

⁽¹⁶²⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. V. Piano Mortari: Decr. Rett. 21 febbraio 1958 n. 306 (Arch. pers.). L'anno appresso, il 1° febbraio 1959, nominato straordinario: Decr. Rett. 30 gennaio 1959 n. 327 (Arch. pers.) e successivamente, il 1° febbraio 1962, nominato ordinario: Decr. Rett. 29 febbraio 1964 n. 481 (Arch. pers.). Il 1° novembre 1970 trasferito all'Università di Bologna; purtuttavia conserva l'insegnamento in qualità di incaricato: Decr. Rett. 27 luglio 1971 n. 1348 (Arch. pers.).

⁽¹⁶³⁾ Nominato incaricato: Decr. Rett. 28 giugno 1958 n. 320 (Arch. pers.).

⁽¹⁶⁴⁾ Il termine dell'anno rinunzia all'incarico: C.F. 24 novembre 1961 (Verbali 1961-64, p. 31°).

⁽¹⁶⁵⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. F. Gallo: C.F. 24 novembre 1961 (Verbali 1961-64, p. 31°). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁶⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Gualandri: Decr. Rett. 2 febbraio 1963 n. 441 (Arch. pers.). Il 1° novembre 1970 trasferito all'Università di Bologna; purtuttavia gli viene riconfermato l'incarico: Decr. Rett. 21 dicembre 1970 n. 1099 (Arch. pers.).

⁽¹⁶⁷⁾ Al termine dell'anno il corso tace.

⁽¹⁶⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. A. Consoli trasferito: C.F. 23 novembre 1963 (Verbali 1962-64, p. 119°). Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽¹⁶⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del dimissionario Prof. M. Ricca Barberis: nota C.A. 8 febbraio 1914 n. 11 (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁷⁰⁾ Il 19 gennaio 1915 si dimette perchè nominato straordinario di Diritto commerciale all'Università di Ferrara (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁷¹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. Vanni: nota C.A. 16 dicembre 1903 n. 205 (Arch. amm. A.A. 1905).

⁽¹⁷²⁾ Il 5 febbraio 1905 si dimette perchè chiamato all'Università di Camerino (Arch. amm. A.A. 1905).

SOLAZZI Siro ^(a) (1875-1957)	IDR.	1901-02 ⁽¹⁷³⁾	
SPINELLI Lorenzo ^(b) (1915)	DE. DC.	1949-50 ⁽¹⁷⁴⁾ 1950-51 ⁽¹⁷⁶⁾	1956-57 ⁽¹⁷⁵⁾ 1956-57 ⁽¹⁷⁷⁾
VALENTI Antonio ^(c) (1842-1898)	DC.	1894-95 ⁽¹⁷⁸⁾	1897-98
VANNI Antonio ^(d) (1855-1929)	SD. DR.	1883-84 ⁽¹⁷⁹⁾ 1883-84 ⁽¹⁸¹⁾	1884-85 ⁽¹⁸⁰⁾ 1921-22 ⁽¹⁸²⁾

^(a) Cenni bibliografici:

- *La questione della autenticità delle XII tavole (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1902-03)*, in *AnnUrb.*, 1902-03, pp. 16-60, e in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, I (1899-1983), Napoli 1955, pp. 83-98. V., inoltre *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, pp. XIII-XX.

^(b) Preside delle Facoltà dal 30 gennaio 1957 al 15 dicembre 1957.

- *Le legislazioni matrimoniali degli Stati italiani preunitari con riferimento al sistema concordatario*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XIX (1950-51) n. 3, pp. 181-232.
- *La legislazione matrimoniale nelle provincie meridionali nei primi anni dopo l'unità d'Italia*, *Ibid.*, Anno XX (1952-52) n. 4, pp. 1-107.
- *La vacanza della sede apostolica nel pensiero di Uguccione da Pisa*, *Ibid.*, Anno XXII (1953-54) n. 6, pp. 143-151.
- *La vacanza della sede apostolica (dalle origini al Concilio trentino)*, *Ibid.*, Anno XXIII (1954-55) n. 7, pp. 1-246.
- *Principi di ordine pubblico e trascrizione del matrimonio canonico (Lezione inaugurale)*, in *AnnUrb.*, 1956-57, pp. 21-58.

^(c) Cenni bibliografici:

- *Del giudizio di espropriazione (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1895-96)*, in *AnnUrb.*, 1895-96, pp. 17-46.
- *Di alcuni illustri urbinati*, Urbino 1877.
- *I giureconsulti e la Chiesa (Discorso letto in Roma nell'adunanza internazionale degli avvocati)*, Urbino 1877.
- *In obitu Pii IX P.M. Inscriptiones*, Urbino 1878.
- *Sul trasferimento della biblioteca ducale da Urbino a Roma*, Urbino 1878.
- *Sulla soppressione di oneri di messe*, Urbino 1891.

^(d) Rettore dall'anno 1895-96 al 1922-23.

Cenni bibliografici:

- *La universalità del diritto romano e le sue cause (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1886-87)*, Urbino 1887.

⁽¹⁷³⁾ Nominato straordinario, in sostituzione del dimissionario Prof. L. Lusignani: nota C.A. 24 novembre 1901, n. 131 (Arch. amm. A.A. 1902). Il 26 ottobre 1902 si dimette perchè nominato straordinario, di DR all'Università di Macerata (Arch. amm. A.A. 1902).

⁽¹⁷⁴⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Forchielli: nota Cons. Amm. 9 maggio 1950 n. 70 (Arch. pers.). Successivamente, il 1° novembre 1955, nominato straordinario: Decr. Rett. 19 ottobre 1955, n. 208 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽¹⁷⁵⁾ Il 14 dicembre 1957 trasferito all'Università di Modena: C.F. 14 dicembre 1957 (Verbali 1953-60, p. 118°).

⁽¹⁷⁶⁾ Nominato incaricato: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 n. 16 (Arch. pers.).

⁽¹⁷⁷⁾ Cfr. nt. 175.

⁽¹⁷⁸⁾ Nominato incaricato: nota C.A. 14 gennaio 1895 n. 14 (Arch. amm. A.R. 1895, fasc. 4 c.c.).

⁽¹⁷⁹⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. M. Pampaloni: nota D.P. 23 marzo 1884 n. 257 (Arch. amm. A.C. 1884, fasc. 3 c.c.).

⁽¹⁸⁰⁾ Al termine dell'anno il corso tace.

⁽¹⁸¹⁾ Cfr. nt. 179. Successivamente nominato titolare: nota D.P. 2 febbraio 1886 n. 261 (Arch. amm. A.C. 1886, fasc. 3 c.c.).

⁽¹⁸²⁾ Il 19 dicembre 1922 si dimette per essere collocato a riposo (Arch. amm. A.A. 1923, tit. I, cat. I r.c.a.).

	EFDR. ⁽¹⁸³⁾	1883-84	1919-20
	SDR.	1885-86 ⁽¹⁸⁴⁾	1921-22 ⁽¹⁸⁵⁾
	IDR.	1894-95 ⁽¹⁸⁶⁾	1899-900 ⁽¹⁸⁷⁾
	DC.	1899-900 ⁽¹⁸⁸⁾	
	DE.	1900-01 ⁽¹⁸⁹⁾	1921-22 ⁽¹⁹⁰⁾
	IDR.	1902-03 ⁽¹⁹¹⁾	
	IDR.	1904-05 ⁽¹⁹²⁾	
	IDR.	1906-07 ⁽¹⁹³⁾	
VECCHIOTTI ANTALDI Gio- vanbattista ^(a) (1835-1918)	ISGPASD.	1863-64 ⁽¹⁹⁴⁾	1864-65 ⁽¹⁹⁵⁾
VENTURINI Giovanni (1824-1882)	IDC.	1860-61 ⁽¹⁹⁶⁾	1861-62
	DC.	1862-63 ⁽¹⁹⁷⁾	1864-65
	IDC.	1865-66	1874-75
	DC.	1875-76	1882-83

— *Svolgimento storico del concetto di obbligazione nel diritto romano (Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1892-93)*, Urbino 1893.

— *Breve monografia sulla Università degli Studi di Urbino*, Urbino 1910.

— *Delle donazioni (Lezioni di diritto romano tenute nell'anno accademico 1917-18)*, Urbino 1919.

^(a) Cenni bibliografici:

— *Cause dei principali errori di economia politica (Discorso inaugurale per la apertura dell'anno accademico 1899-900)*, in *AnnUrb.*, 1899-900, pp. 21-77.

— *Del lavoro*, Urbino 1868.

— *Del risparmio. Suo fine e suoi vantaggi*, Urbino 1868.

⁽¹⁸³⁾ Libero insegnamento senza necessità di nomina.

⁽¹⁸⁴⁾ Nominato titolare: nota D.P. 2 febbraio 1886 n. 261 (Arch. amm. A.C. 1886, fasc. 3 c.c.).

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. nt. 182.

⁽¹⁸⁶⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. G. Cozzi collocato a riposo: nota C.P. 17 dicembre 1894 n. 377 (Arch. amm. A.R. 1895, fasc. 4 c.c.).

⁽¹⁸⁷⁾ Su propria richiesta, esonerato dall'incarico: nota C.A. 21 aprile 1900 n. 87 (Arch. amm. A.A. 1900).

⁽¹⁸⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del defunto Prof. S. Meriggioli: nota C.A. 21 aprile 1900 n. 87 (Arch. amm. A.A. 1900). Al termine dell'anno il corso tace.

⁽¹⁸⁹⁾ Nominato incaricato: da una comunicazione dalla C.A. sul suo stato di servizio (Arch. amm. A.A. 1915, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹⁰⁾ Cfr. nt. 182.

⁽¹⁹¹⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso in sostituzione del dimissionario Prof. S. Solazzi: nota C.A. 30 dicembre 1902 n. 303 (Arch. amm. A.A. 1902).

⁽¹⁹²⁾ Nominato incaricato per il solo anno in corso, in sostituzione del dimissionario Prof. A. Scialoja: nota C.A. 5 aprile 1905 n. 93 (Arch. amm. A.A. 1907, tit. I, cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹³⁾ Nominato supplente del Prof. L. Abello: C.A. 20 novembre 1906 n. 10 (Arch. amm. A.A. 1907, tit. I cat. 2 p.a.).

⁽¹⁹⁴⁾ Nominato incaricato: nota D.P. 1 gennaio 1864 n. 2950 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. 4 p.p.).

⁽¹⁹⁵⁾ Al termine dell'anno rinuncia all'incarico.

⁽¹⁹⁶⁾ Il 27 novembre 1860 chiamato provvisoriamente alla cattedra: nota Reggente n. 6 (Arch. amm. A.R. 1860-61).

⁽¹⁹⁷⁾ Nominato incaricato: nota Reggente 31 dicembre 1862 n. 252 (Arch. amm. A.R. 1862-63, fasc. 5 p.p.). Successivamente, nominato titolare: nota D.P. 5 dicembre 1863 n. 2874 (Arch. amm. A.C. 1865, fasc. 1 g.a.).

VISMARA Giulio (a) (1913)	SDR.	1945-46 ⁽¹⁹⁸⁾	1949-50 ⁽¹⁹⁹⁾
	SDI.	1945-46 ⁽²⁰⁰⁾	1954-55 ⁽²⁰¹⁾
	DCO.	1950-51 ⁽²⁰²⁾	1954-55 ⁽²⁰³⁾

(a) Preside della Facoltà dal 14 febbraio 1949 all'anno 1954-55.

Cenni bibliografici:

- *Bisanzio e l'Islam. Per la storia dei trattati tra la cristianità orientale e le potenze musulmane*, in *Studi Urbinati*, serie A, anno XVII-XVIII (1948-49, 1949-50) nn. 1-2, pp. 1-106.
- « *Impium Foedus* ». *La illiceità delle alleanze con gli infedeli nella « Respublica Christiana » medioevale*, *Ibid.*, pp. 107-209.
- *Solidarietà cristiana ed empie alleanze nelle relazioni di Alessio I Comneno con i musulmani*, *Ibid.*, anno XXII (1953-54) n. 6, pp. 11-72.

⁽¹⁹⁸⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del rinunziante Prof. G. Branca: C.F. 2 agosto 1945 (Verbalì 1937-53, p. 135).

⁽¹⁹⁹⁾ Al termine dell'anno rinunzia all'incarico.

⁽²⁰⁰⁾ Nominato incaricato, in sostituzione del Prof. M. Giuliano non riconfermato: nota Cons. Amm. 1 novembre 1945 n. 192 (Arch. pers.). L'anno appresso, il 28 febbraio 1947, nominato straordinario: Decr. Rett. 16 aprile 1947 n. 87 (In Registro Decr. 1926-56). Successivamente, il 28 febbraio 1950, nominato ordinario: Decr. Rett. 30 giugno 1950 n. 125 (In Registro Decr. 1926-56).

⁽²⁰¹⁾ Il 1° novembre 1955 trasferito all'Università di Pavia: C.F. 24 ottobre 1955 (Verbalì 1953-60, p. 57).

⁽²⁰²⁾ Nominato incaricato: nota Cons. Amm. 17 gennaio 1951 prot. n. 12 (Arch. pers.).

⁽²⁰³⁾ Cfr. nt. 201. Al termine dell'anno accademico il corso tace.

c) INDICE PER DISCIPLINE ⁽¹⁾

DIRITTO CANONICO ⁽²⁾

1862-63	<i>G. Venturini (5 XII</i>	1900-01}	<i>Il corso tace ⁽⁷⁾</i>
	<i>1863)</i>	1949-50}	
1863-64	»	1950-51	L. Spinelli
1864-65	»	1951-52	»
1875-76	»	1952-53	»
1876-77	»	1953-54	»
1877-78	»	1954-55	»
1878-79	»	1955-56	»
1879-80	»	1956-57	»
1880-81	»	1957-58	R. Baccari
1881-82	»	1958-59	A. Consoli
1882-83	G. Venturini - D. Gramantieri ⁽³⁾	1959-60	»
1883-84	D. Gramantieri	1960-61	»
1884-85	»	1961-62	»
1885-86}	<i>Il corso tace ⁽⁴⁾</i>	1962-63	»
1893-94}		1963-64	»
1894-95	A. Valenti	1964-65	E. Palcari
1895-96	»	1965-66	»
1896-97	»	1966-67	»
1897-98	A. Valenti ⁽⁵⁾ - S. Meriggioli	1967-68	»
		1968-69	»
1898-99	S. Meriggioli	1969-70	»
1899-900	S. Meriggioli ⁽⁶⁾ - A. Vanni	1970-71	»
		1971-72	»

⁽¹⁾ Sono indicati in corsivo i nomi dei docenti che hanno ricoperto l'insegnamento in qualità di professori di ruolo, con la relativa data di assunzione. L'eventuale precedente periodo di insegnamento è, naturalmente, da ritenersi prestato in qualità di incaricato.

⁽²⁾ Per gli anni precedenti e per quelli intermedi v. ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO.

⁽³⁾ Dal 3 gennaio 1883. V. p. 47, n. 91.

⁽⁴⁾ V. p. 24, n. 92.

⁽⁵⁾ Fino al 28 aprile 1898. V. p. 54, e p. 50, n. 124.

⁽⁶⁾ Fino al 21 aprile 1900. V. p. 50, e p. 55, n. 188.

⁽⁷⁾ V. p. 27.

DIRITTO COMUNE

1950-51	G. Vismara	1956-57	V. Piano Mortari
1951-52	»	1957-58}	<i>Il corso tace</i> ⁽⁹⁾
1952-53	»	1960-61}	
1953-54	»	1961-62	A. Mozzillo
1954-55	»	1962-63}	<i>Il corso tace</i> ⁽¹⁰⁾
1955-56	<i>Il corso tace</i> ⁽⁸⁾	1971-72}	

DIRITTO ECCLESIASTICO

1900-01	A. Vanni	1932-33	G. Bettiol
1901-02	»	1933-34	»
1902-03	»	1934-35	»
1903-04	»	1935-36	»
1904-05	»	1936-37	P. Fedele
1905-06	»	1937-38	U. Nicolini
1906-07	»	1938-39	»
? 1907-08	»	1939-40	»
1909-10	»	1940-41	»
1910-11	»	1941-42	»
1911-12	»	1942-43	»
1912-13	»	1943-44	G. Pavanini
1913-14	»	1944-45	G. Forchielli
1914-15	»	1945-46	»
1915-16	»	1946-47	»
1916-17	»	1947-48	»
1917-18	»	1948-49	»
1918-19	»	1949-50	<i>L. Spinelli (1 XI 1955)</i>
1919-20	»	1950-51	»
1920-21	»	1951-52	»
1921-22	»	1952-53	»
1922-23	G. Bonolis	1953-54	»
1923-24	»	1954-55	»
1924-25	G. Forchielli	1955-56	»
1925-26	»	1956-57	»
1926-27	»	1957-58	<i>R. Baccari (15 XII 1957)</i>
1927-28	»	1958-59	<i>A. Consoli (1 XI 1960)</i>
1928-29	»	1959-60	»
1929-30	»	1960-61	»
1930-31	»	1961-62	»
1931-32	<i>A. Bertola (22 XII 1931)</i>		

⁽⁸⁾ V. p. 30.⁽⁹⁾ V. p. 30.⁽¹⁰⁾ V. p. 30.

1962-63	»	1967-68	»
1963-64	G. Rossi	1968-69	»
1964-65	F. Margiotta Broglio	1969-70	G. Molteni
1965-66	»	1970-71	»
1966-67	»	1971-72	»

DIRITTO ROMANO ⁽¹¹⁾

1862-63	<i>C. Negroni (29 III 1863)</i>	1895-96	»
1863-64	»	1896-97	»
1864-65	»	1897-98	»
1865-66	»	1898-99	»
1866-67	»	1899-900	»
1867-68	»	1900-01	»
1868-69	»	1901-02	»
1869-70	»	1902-03	»
1870-71	»	1903-04	»
1871-72	»	1904-05	»
1872-73	»	1905-06	»
1873-74	»	1906-07	»
1874-75	»	1907-08	»
1875-76	»	1908-09	»
1876-77	»	1909-10	»
1877-78	<i>L. Landucci (18 X 1877)</i>	1910-11	»
1878-79	<i>L. Landucci ⁽¹²⁾ - G. Cozzi</i>	1911-12	»
		1912-13	»
1879-80	<i>B. Brugi (3 X 1879)</i>	1913-14	»
1880-81	»	1914-15	»
1881-82	<i>M. Pampaloni (7 VI 1883)</i>	1915-16	»
		1916-17	»
1882-83	»	1917-18	»
1883-84	<i>A. Vanni (2 II 1886)</i>	1918-19	»
1884-85	»	1919-20	»
1885-86	»	1920-21	»
1886-87	»	1921-22	»
1887-88	»	1922-23	A. Guarneri Citati
1888-89	»	1923-24	G. Donatuti
1889-90	»	1924-25	»
1890-91	»	1925-26	»
1891-92	»	1926-27	M. Lauria
1892-93	»	1927-28	U. Brasiello
1893-94	»	1928-29	»
1894-95	»	1929-30	»

⁽¹¹⁾ Per gli anni precedenti v. PANDETTE.⁽¹²⁾ V. p. 48, n. 103.

1930-31	»	1951-52	»
1931-32	»	1952-53	»
1932-33	»	1953-54	»
1933-34	G. Branca	1954-55	»
1934-35	»	1955-56	»
1935-36	»	1956-57	»
1936-37	»	1957-58	»
1937-38	U. Robbe	1958-59	»
1938-39	»	1959-60	»
1939-40	»	1960-61	»
1940-41	»	1961-62	»
1941-42	»	1962-63	»
1942-43	»	1963-64	»
1943-44	»	1964-65	G. Gualandi
1944-45	G. Branca	1965-66	»
1945-56	»	1966-67	»
1946-47	»	1967-68	R. Martini
1947-48	»	1968-69	»
1948-49	»	1969-70	»
1949-50	F. Pastori	1970-71	»
1950-51	»	1971-72	G. Gualandi

ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

1957-58	G. Rossi	1964-65	»
1958-59	»	1965-66	»
1959-60	»	1966-67	»
1960-61	»	1967-68	»
1961-62	G. Gualandi	1968-69	»
1962-63	G. Rossi	1969-70	»
1963-64	»	1970-71	»

ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO

1877-78	L. Landucci	1885-86	»
1878-79	» ⁽¹³⁾	1886-87	»
1879-80	B. Brugi	1887-88	»
1880-81	»	1888-89	»
1881-82	M. Pampaloni	1889-90	»
1882-83	»	1890-91	»
1883-84	A. Vanni	1891-92	»
1884-85	»	1892-93	»

⁽¹³⁾ V. però p. 48, n. 103.

1893-94	»	1917-18	»
1894-95	»	1918-19	»
1895-96	»	1919-20	»
1896-97	»	1920-21	} <i>Il corso tace</i> ⁽¹⁴⁾
1897-98	»	1949-50	
1898-99	»	1950-51	R. Danieli
1899-900	»	1951-52	»
1900-01	»	1952-53	»
1901-02	»	1953-54	»
1902-03	»	1954-55	} <i>Il corso tace</i> ⁽¹⁵⁾
1903-04	»	1956-57	
1904-05	»	1957-58	C. F. Gallo
1905-06	»	1958-59	»
1906-07	»	1959-60	»
1907-08	»	1960-61	»
1908-09	»	1961-62	F. Avonzo De Marini
1909-10	»	1962-63	»
1910-11	»	1963-64	»
1911-12	»	1964-65	R. Martini
1912-13	»	1965-66	»
1913-14	»	1966-67	»
1914-15	»	1967-68	} <i>Il corso tace</i> ⁽¹⁶⁾
1915-16	»	1970-71	
1916-17	»	1971-72	R. Martini (1 XI 1971)

FILOLOGIA GIURIDICA

1967-68	G. Gualandi	1970-71	»
1968-69	»	1971-72	P. Peruzzi
1969-70	»		

FILOSOFIA DELLA STORIA ⁽¹⁷⁾

1863-64	D. Gramantieri (5 XII 1863)
1864-65	»

ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO ⁽¹⁸⁾

1860-61	G. Venturini	1865-66	G. Venturini
1861-62	»	1866-67	»

⁽¹⁴⁾ V. p. 28.

⁽¹⁵⁾ V. p. 30.

⁽¹⁶⁾ V. p. 30.

⁽¹⁷⁾ Negli anni seguenti il corso tace. V. p. 13.

⁽¹⁸⁾ Per gli anni intermedi e per quelli successivi v. DIRITTO CANONICO.

1867-68	»	1871-72	»
1868-69	»	1872-73	»
1869-70	»	1873-74	»
1870-71	»	1874-75	»

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO ⁽¹⁹⁾

1863-64	C. Negroni	1904-05	A. Scialoja ⁽²¹⁾ - A. Vanni
1864-65	G. Cozzi (23 IV 1864)	1905-06	L. Abello
1875-76	»	1906-07	A. Vanni
1876-77	»	1907-08	L. Abello ⁽²²⁾ - M. Ricca Barberis
1877-78	»	1908-09	M. Ricca Barberis
1878-79	»	1909-10	»
1879-80	»	1910-11	»
1880-81	»	1911-12	»
1881-82	»	1912-13	»
1882-83	»	1913-14	V. Sacerdoti
1883-84	»	1914-15	V. Sacerdoti ⁽²³⁾ - R. Luzzatto
1884-85	»	1915-16	R. Luzzatto
1885-86	»	1916-17	»
1886-87	»	1917-18	»
1887-88	»	1918-19	»
1888-89	»	1919-20	»
1889-90	»	1920-21	R. Luzzatto ⁽²⁴⁾ - A. Guarneri Citati (29 VII 1922)
1890-91	»	1921-22	A. Guarneri Citati
1891-92	»	1922-23	»
1892-93	»	1923-24	G. Donatuti
1893-94	»	1924-25	»
1894-95	A. Vanni	1925-26	»
1895-96	»	1926-27	V. Capocci
1896-97	»	1927-28	U. Brasiello
1897-98	»	1928-29	»
1898-99	»	1929-30	»
1899-900	A. Vanni ⁽²⁰⁾ - L. Lusignani (28 V 1900)	1930-31	»
1900-01	L. Lusignani		
1901-02	S. Solazzi (24 XI 1901)		
1902-03	A. Vanni		
1903-04	A. Scialoja		

⁽¹⁹⁾ Per gli anni intermedi v. ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO COMPARATO COL VIGENTE DIRITTO PATRIO.

⁽²⁰⁾ Fino al 21 aprile 1900. V. p. 55, n. 187.

⁽²¹⁾ Fino al 5 febbraio 1905, v. p. 53, n. 172.

⁽²²⁾ Fino al 29 dicembre 1907. V. p. 41, n. 2.

⁽²³⁾ Fino al 19 gennaio 1915. V. p. 53, n. 170.

⁽²⁴⁾ Fino al 10 dicembre 1920. V. p. 49, n. 111.

1931-32	»	1952-53	»
1932-33	»	1953-54	»
1933-34	G. Branca	1954-55	»
1934-35	»	1955-56	»
1935-36	»	1956-57	»
1936-37	»	1957-58	»
1937-38	U. Robbe	1958-59	»
1938-39	»	1959-60	»
1939-40	»	1960-61	»
1940-41	»	1961-62	»
1941-42	»	1962-63	»
1942-43	»	1963-64	»
1943-44	»	1964-65	F. Avonzo De Marini
1944-45	G. Branca	1965-66	»
1945-46	»	1966-67	»
1946-47	»	1967-68	»
1947-48	»	1968-69	R. Martini
1948-49	»	1969-70	»
1949-50	R. Danieli	1970-71	»
1950-51	F. Pastori (10 III 1956)	1971-72	»
1951-52	»		

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO COMPARATO COL VIGENTE DIRITTO PATRIO ⁽²⁵⁾

1865-66	G. Cozzi	1870-71	»
1866-67	»	1871-72	»
1867-68	»	1872-73	»
1868-69	»	1873-74	»
1869-70	»	1874-75	»

PANDETTE ⁽²⁶⁾

1860-61 C. Negroni (29 III 1863)

STORIA DEL DIRITTO ⁽²⁷⁾

1875-76	D. Gramantieri	1878-79	L. Landucci ⁽²⁸⁾ - D. Gramantieri
1876-77	»		
1877-78	L. Landucci (18 X 1877)	1879-80	B. Brugi (3 X 1879)

⁽²⁵⁾ Per gli anni precedenti e per quelli successivi v. ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO.

⁽²⁶⁾ Per gli anni successivi v. DIRITTO ROMANO.

⁽²⁷⁾ Per gli anni precedenti v. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DEL DIRITTO; e per quelli successivi v. STORIA DEL DIRITTO ITALIANO DALLE INVASIONI BARBARICHE AI DI NOSTRI, e STORIA DEL DIRITTO ROMANO.

⁽²⁸⁾ Fino al 27 febbraio 1879. V. p. 48, n. 105.

1880-81	<i>B. Brugi (3 X 1879)</i>	1882-83	»
1881-82	<i>M. Pampaloni (7 VI 1883)</i>	1883-84	A. Vanni
		1884-85	»

INTRODUZIONE GENERALE ALLE SCIENZE GIURIDICHE E
POLITICO AMMINISTRATIVE E STORIA DEL DIRITTO ⁽²⁹⁾

1863-64	G. Vecchiotti Antaldi
1864-65	»

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE
E STORIA DEL DIRITTO ⁽³⁰⁾

1865-66	<i>D. Gramantieri (20 XI 1866)</i>	1870-71	»
		1871-72	»
1866-67	»	1872-73	»
1867-68	»	1873-74	»
1868-69	»	1874-75	»
1869-70	»		

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO ⁽³¹⁾

1895-96	<i>F. Budassi (14 I 1895)</i>	1907-08	»
1896-97	»	1908-09	»
1897-98	»	1909-10	»
1898-99	»	1910-11	»
1899-900	»	1911-12	»
1900-01	»	1912-13	F. Ercole
1901-02	»	1913-14	»
1902-03	»	1914-15	<i>G. Bonolis (23 IV 1915)</i>
1903-04	»	1915-16	»
1904-05	»	1916-17	»
1905-06	»	1917-18	»
1906-07	»	1918-19	»

⁽²⁹⁾ Per gli anni successivi v. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E STORIA DEL DIRITTO.

⁽³⁰⁾ Per gli anni precedenti v. INTRODUZIONE GENERALE ALLE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO AMMINISTRATIVE E STORIA DEL DIRITTO; e per quelli successivi v. STORIA DEL DIRITTO.

⁽³¹⁾ Per gli anni precedenti v. STORIA DEL DIRITTO ITALIANO DALLE INVASIONI BARBARICHE AI DÌ NOSTRI.

1919-20	»	1944-45	M. Giuliano
1920-21	»	1945-46	G. Vismara (28 II 1947)
1921-22	»	1946-47	»
1922-23	»	1947-48	»
1923-24	»	1948-49	»
1924-25	A. Albertoni	1949-50	»
1925-26	G. Ermini	1950-51	»
1926-27	»	1951-52	»
1927-28	G. Ermini ⁽³²⁾ - G. P. Bognetti	1952-53	»
1928-29	G. P. Bognetti	1953-54	»
1929-30	»	1954-55	»
1930-31	F. Calasso	1955-56	V. Piano Mortari
1931-32	»	1956-57	»
1932-33	C. Giardina	1957-58	G. Rossi (1 I 1959)
1933-34	C. Giardina ⁽³³⁾ - A. Marongiu	1958-59	»
1934-35	A. Marongiu	1959-60	»
1935-36	»	1960-61	»
1936-37	»	1961-62	»
1937-38	U. Nicolini (29 X 1941)	1962-63	»
1938-39	»	1963-64	»
1939-40	»	1964-65	»
1940-41	»	1965-66	»
1941-42	»	1966-67	»
1942-43	»	1967-68	»
1943-44	G. Branca	1968-69	»
		1969-70	»
		1970-71	G. Rossi
		1971-72	»

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
DALLE INVASIONI BARBARICHE AI DÌ NOSTRI ⁽³⁴⁾

1886-87	F. Budassi (14 I 1895)	1891-92	»
1887-88	»	1892-93	»
1888-89	»	1893-94	»
1889-90	»	1894-95	»
1890-91	»		

STORIA DEL DIRITTO ROMANO ⁽³⁵⁾

1885-86	A. Vanni (2 II 1886)	1888-89	»
1886-87	»	1889-90	»
1887-88	»	1890-91	»

⁽³²⁾ Fino al 15 dicembre 1927. V. p. 46, n. 71.

⁽³³⁾ Fino al 12 gennaio 1934. V. p. 46, n. 82.

⁽³⁴⁾ Per gli anni precedenti v. STORIA DEL DIRITTO e per quelli successivi STORIA DEL DIRITTO ITALIANO.

⁽³⁵⁾ Per gli anni precedenti, v. STORIA DEL DIRITTO.

1891-92	»	1933-34	C. Giardina ⁽³⁶⁾ - A. Marongiu
1892-93	»		
1893-94	»	1934-35	A. Marongiu
1894-95	»	1935-36	»
1895-96	»	1936-37	»
1896-97	»	1937-38	R. Quadri ⁽³⁷⁾ - U. Robbe
1897-98	»		
1898-99	»	1938-39	U. Robbe
1899-900	»	1939-40	F. Cusin
1900-01	»	1940-41	U. Robbe
1901-02	»	1941-42	»
1901-02	»	1942-43	»
1903-04	»	1943-44	»
1904-05	»	1944-45	G. Branca
1905-06	»	1945-46	G. Vismara
1961-07	»	1946-47	»
1907-08	»	1947-48	»
1908-09	»	1948-49	»
1909-10	»	1949-50	»
1910-11	»	1950-51	R. Danieli
1911-12	»	1951-52	»
1912-13	»	1952-53	»
1913-14	»	1953-54	»
1914-15	»	1954-55	F. Pastori
1915-16	»	1955-56	»
1916-17	»	1956-57	C. F. Gallo
1917-18	»	1957-58	»
1918-19	»	1958-59	»
1919-20	»	1959-60	»
1920-21	»	1960-61	»
1921-22	»	1961-62	G. Rossi
1922-23	G. Bonolis	1962-63	G. Gualandi (I II 1964)
1923-24	»	1963-64	»
1924-25	G. Donatuti	1964-65	»
1925-26	»	1965-66	»
1926-27	V. Capocci	1966-67	»
1927-28	G. P. Bognetti	1967-68	»
1928-29	»	1968-69	»
1929-30	»	1969-70	»
1930-31	F. Calasso	1970-71	»
1931-32	»	1971-72	»
1932-33	C. Giardina		

⁽³⁶⁾ Fino al 12 gennaio 1934. V. p. 46, n. 84.

⁽³⁷⁾ V. p. 52, n. 151.

GIOVANNI BOGNETTI

« LA STRANA DISFATTA »

*MARC BLOCH E LA CRISI ETICO-POLITICA
DELL'EUROPA CONTEMPORANEA*

Questo scritto è dedicato a Maria Laura Bognetti Foresti, stata moglie ad uno storico, e a Maria Grazia Bognetti Pizzoni, figlia di un patriota che partecipò alla Resistenza italiana.

SOMMARIO: 1. « La strana disfatta », opera postuma di M. Bloch. — 2. Genesi spirituale dell'opera. — 3. Suo contenuto. — 4. Pregi dell'opera dal punto di vista storiografico. — 5. Limiti dell'analisi storica blochiana. — 6. Il « messaggio politico » de « La strana disfatta ». — 7. La crisi etico-politica europea del ventesimo secolo. — 8. La personalità di Bloch, studioso e cittadino, nel quadro della crisi del suo tempo. — 9. Il valore morale del « messaggio » de « La strana disfatta ». — 10. « La strana disfatta » al confronto con la restante opera storica di Bloch in generale. — 11. Conclusione.

1. « La strana disfatta »: è il titolo della penultima opera dello storico francese, dedicata alla sconfitta che la Francia subì sui campi di battaglia nel maggio del 1940 e all'analisi delle condizioni e cause che concorsero a produrla. È merito averla finalmente presentata in idonea traduzione, anche al lettore italiano, assieme ad alcuni brevi scritti politici del periodo della clandestinità e al nobile, bellissimo testamento ⁽¹⁾. Merito: perchè l'opera riveste un duplice motivo di interesse. Da un lato, essa costituisce un elemento indispensabile, malgrado l'eterogeneità del suo carattere e del suo contenuto rispetto al resto della produzione del Bloch, per ricostruire il pensiero e la personalità del grande storico: sicchè è bene che se ne possa disporre in una versione italiana, la quale si colloca ora al fianco delle versioni già pubblicate di altri scritti di lui ⁽²⁾, a diffondere presso il grande pub-

(1) MARC BLOCH, *La strana disfatta*, ed. Guida, Napoli, 1970 (trad. Hena Lombardi e Francesco Lazzari). L'edizione italiana ricalca puntualmente l'edizione francese del 1957, comprendente appunto l'opera, scritti del periodo clandestino e testamento (*L'étrange défaite — témoignage écrit en 1940 — suivis de écrits clandestins 1942-1944*, avant-propos de George Altman; Librairie Armand Colin, Paris, 1957). In Francia, la prima edizione dell'opera risaliva all'immediato dopoguerra (1946; ed. Franc-Tireur).

(2) In versione italiana sono finora apparsi: *La società feudale*, Einaudi, Torino, 1949 (6ª ed., 1967); *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Laterza, Bari, 1959 (nuova ed. 1969). Si tratta di una raccolta di sei saggi storici a cura di G. Proccacci; *I caratteri originali della storia rurale francese*, Einaudi, Torino, 1973 (con uno scritto inedito di Gino Luzzatto su M. Bloch, a guisa di introduzione).

Einaudi prevede la prossima pubblicazione, nelle sue collane, di *Les rois thaumaturges*.

blico, anche da noi, l'immagine compiuta di ciò che egli era, e di ciò che il suo contributo di studioso fu. D'altro lato, il libretto, composto, come « esame di coscienza di un vinto » in un momento drammatico per la sua patria, da uno — ed era forse il massimo medievalista europeo della sua generazione ⁽³⁾ — che di lì a poco sarebbe ritornato per meditata scelta di uomo e di cittadino a fare la guerra al nemico in una forma nuova e diversa, ma per sè non meno pericolosa, e a trovarvi terribile morte ⁽⁴⁾, richiama all'animo di chi legge, con efficacia suggestiva e imperiosità, problemi che toccano il fondo stesso del nostro destino e del nostro dovere attuale di europei e di uomini. A volte la mente è condotta a riflettere su problemi importanti, più che da un discorso diretto, dalla considerazione di un'esperienza altrui fatta in circostanze differenti ma pregne di valore esemplare. « La strana disfatta » espone un'esperienza del genere. Non si può seguire

In versione italiana comparve nel 1949 anche l'altro dei maggiori scritti postumi: *L'apologia della storia* (Einaudi) del quale possediamo ora una seconda edizione (1969), sempre presso il medesimo editore. (*Apologia della storia o mestiere di storico*, con introduzione di G. Arnaldi).

⁽³⁾ Tale per esempio il giudizio di Sir John Clapham, riferito da J. Febvre nel suo « Profilo di Marc Bloch », premesso all'ultima edizione italiana di *Apologia della storia* (op. cit., p. 10).

Sulla grande opera storica di Marc Bloch e sul posto che egli tiene nella storiografia europea non possediamo ancora — rileva Arnaldi, nella « Introduzione » alla citata edizione italiana dell'*Apologia*, p. XXXII — uno studio organico; abbiamo soltanto parziali « anticipazioni ». Ricordiamo, in particolare, sull'opera di Bloch nel suo insieme, oltre al menzionato « profilo » del Febvre:

J. FEBVRE, *Marc Bloch et Strassbourg*, in *Combats pour l'Histoire*, Paris, 1965, p. 391 ss.; CH. E. PERRIN, *L'oeuvre historique de Marc Bloch*, in *Revue historique*, CXCI, 1948, p. 161 ss.; ID., *Préface* alla raccolta MARC BLOCH, *Mélanges historiques*, Paris, 1963, 2 vol.; C. GINZBURG, *A proposito della raccolta dei saggi storici di M. Bloch*, in *Studi Medievali*, serie 3^a, VI (1965), I, p. 335 ss.; F. CANTÙ, *Lo storico nella storia*, in *Nord e Sud*, 1971, n. agosto-settembre, p. 167 ss.; LUZZATTO, *Introduzione cit. a I caratteri originali della storia rurale francese*, Torino, 1973.

⁽⁴⁾ Come è noto, Bloch entrò nel 1942 nella Resistenza francese, nel movimento Franc-Tireur, col nome di Narbonne; venne arrestato nella primavera del 1944 e fucilato il 16 giugno di quell'anno a Saint-Didier-sur-Formans presso Lione. Sulle attività di Bloch come membro della Resistenza e sulla sua prigionia e morte, cfr. la *Prefazione* di Georges Altman a *La strana disfatta*, p. 9 ss. (ed. francese, p. 7 ss.). Vedasi anche: FEBVRE, *M. Bloch et Strassbourg*, cit., p. 405 ss.

Marc Bloch nell'analisi che egli compie della malattia che indebolì per anni la società francese e la condusse alla catastrofe del 1940 senza rivolgere lo sguardo dentro noi stessi — il noi stessi d'oggi in Europa — e interrogarci sullo stato della nostra salute; e non si può considerare la serenità e il coraggio di chi fece quell'analisi e le scelte che le tennero dietro, senza domandare cos'abbia da insegnare quell'esempio. Gli eventi del 1940 sono, per noi, un fatto sbiadito e in fondo privo di diretta rilevanza: la vittoria tedesca d'allora sembra non aver lasciato grandi tracce nella storia del mondo, cancellata come fu da fatti opposti successivi⁽⁵⁾. Ma l'opera trascende la contingenza della materia da cui trae occasione e, per le riflessioni che induce a compiere e per la radicalità dell'esame di coscienza cui costringe, possiede a nostro avviso in misura eminente e piena l'attributo — come suol dirsi — dell'« attualità ».

2. Marc Bloch scrisse « La strana disfatta » nelle settimane immediatamente successive all'armistizio di Compiègne del 22 giugno, quando, dimessa l'uniforme militare a Rennes per sfuggire alla cattura, aveva raggiunto Guéret e la famiglia. Era stato, prima, testimone angosciato delle tappe incalzanti della sconfitta. Come capitano addetto allo Stato Maggiore della prima Armata aveva seguito il movimento in avanti di questa, verso la frontiera franco-belga e oltre, verso la Mosa e la Dyle, quando l'esercito tedesco aveva invaso Olanda e Belgio il 9 maggio. Aveva poi vissuto — sotto il cielo sereno di quella primavera del 1940 che

(5) Questo è il giudizio, giustificabile, di prima impressione. Ma si leggano per esempio le penetranti osservazioni di B. H. LIDDELL HART (*Storia militare della seconda guerra mondiale*, trad. it., Milano, 1971, p. 56-57, 89-91) che indicano quanto, viceversa, la vittoria tedesca del 1940 influì nel rinforzare la posizione interna di Hitler e nello spingere la Germania sulla via di una estensione mondiale della guerra europea, estensione che avrebbe alla fine condotto a un radicale ridimensionamento politico di tutte le potenze europee sul piano internazionale e all'egemonia attuale della Unione Sovietica nell'Europa centrale. Da questo punto di vista è indubbio che, lungi dall'esser stata cancellata nei suoi effetti, la disfatta della Francia nel 1940 ha determinato conseguenze di prima grandezza che indirettamente condizionarono i termini stessi in cui si impostano oggi, per noi, i problemi della vita politica.

fu una delle più belle e luminose a memoria d'uomo in quelle regioni e nella Francia del Nord ⁽⁶⁾ — le tragiche, fulminee giornate dell'accerchiamento dell'armata, della ritirata assieme al corpo di spedizione inglese verso Dunkerque, dell'imbarco sotto il fuoco e del trasferimento in Inghilterra. Di lì era subito ritornato in Francia, il 1° di giugno, per essere aggregato a una unità che veniva organizzata, tra la Normandia e la Bretagna, coi resti dell'esercito distrutto nel Nord ⁽⁷⁾.

A scrivere « La strana disfatta » — dico a scriverla: non a pensarla o a riflettere in generale sugli eventi attraverso i quali era appena passato — Bloch dovette essere indotto da una varietà di motivi che stanno più a fondo di quello ufficiale offerto in apertura di libro, e cioè del desiderio di offrire agli storici futuri il resoconto fresco e fedele di un testimone oculare ⁽⁸⁾. Del resto, egli non ha da raccontare episodi che gettino luce su circostanze decisive della campagna: il posto relativamente secondario da lui occupato nell'esercito non lo mise in contatto con personaggi maggiori della guerra o della politica nè gli diede l'occasione di vedere dall'alto e nell'insieme l'intrecciarsi degli eventi che, di passo in passo, trassero le forze alleate alla rovina ⁽⁹⁾. Il libro, più che una testimonianza, è un'analisi a ferro ancora rovente: un'analisi

(6) Sulla circostanza della straordinaria benignità della stagione l'anno della « battaglia di Francia » — benignità che facilitò nei giorni cruciali la marcia penetrante delle colonne corazzate tedesche — vedasi il libro (scritto con piglio quasi giornalistico, ma molto ricco di equilibrate informazioni ed analisi) di ALISTAIR HORNE, *Come si perde una battaglia: Francia 1919-1940: storia di una disfatta*, trad. it., Milano, 1970 (ed. inglese 1969), p. 207 s., 398, 421. A conferma si confrontino i ripetuti accenni di un libro quasi gemello, per oggetto e stile, di quello di Horne: W. L. SHIRER, *La caduta della Francia. Da Sedan all'occupazione nazista*, Torino, 1971 (ed. americana 1969), p. 5, 7, 673, 712 etc. Vedasi anche il ricordo personale di Bloch, *Str. Disf.*, p. 37 (ed. fr. p. 43), relativo alle giornate di Dunkerque: « La meravigliosa sera estiva diffondeva sul mare tutti i suoi incanti. Il cielo d'oro puro, il placido specchio delle acque ... ».

(7) Questi avvenimenti sono narrati nel 1° Capitolo de *La strana disfatta* (« Presentazione del testimone »): p. 21-40 (ed. fr. p. 21-48).

(8) *Str. Disf.*, p. 21 (ed. fr. p. 21-22).

(9) È quanto Bloch stesso espressamente afferma: *Str. Disf.*, p. 44-45 (ed. fr. p. 51-52).

del *come* « il più atroce crollo della storia di Francia » ⁽¹⁰⁾ fosse potuto accadere. A scriverla — quell'analisi — lo incitava senza dubbio il desiderio di chiarire dentro di sè (e nulla quanto lo scrivere può aiutare a fermare con chiarezza i termini di un pensiero) gli elementi di una situazione confusa in vista di quello che si sarebbe dovuto fare poi, sul piano dell'azione ⁽¹¹⁾. Ma dovette anche giocare il sentimento austero che, nelle ore della tragedia della patria, non è lecito abbandonarsi a un'inutile, fantasticante passività. Se non è dato, pel momento, far altro, ciascuno operi almeno con tutto impegno nel settore che la vita privata gli ha assegnato. Il « mestiere » di Marc Bloch — lo ricorda egli stesso nella prima pagina, proprio con questa espressione — il suo mestiere era « scrivere e insegnare storia » ⁽¹²⁾: nulla di più naturale e giusto che il gettarsi in un'opera di ricostruzione e di analisi di quell'immensa catastrofe. D'altronde, a un'impresa del genere doveva stimolarlo tacitamente, quasi a sfida, il concetto stesso che egli aveva della funzione e del metodo del mestiere di storico in generale ⁽¹³⁾.

(10) Tale è in effetti il contenuto del libro quale si dispiega nel 2° e 3° capitolo, anche se Bloch circoscrive per modestia le ambizioni del suo scritto avvertendo subito che egli non pretende di scrivere una vera « storia critica della guerra », per la quale gli mancherebbero, oltretutto, « i documenti » e la « competenza tecnica »: p. 52 (ed. fr. p. 61).

(11) Che questa « esigenza pratica » sia stata uno dei motivi determinanti che spinsero Bloch a metter su carta le sue riflessioni, è certo. Il libro — molto più di quanto in genere non accada a un'opera di indagine storica — nasce da una evidente preoccupazione politica. Ma su questo punto, e sui riflessi che la cosa ha probabilmente avuto sull'impostazione e sui risultati dell'indagine, si veda quanto diciamo *infra*, nella sezione X di questo scritto (p. 172 ss.).

(12) *Str. Disf.*, p. 21 (ed. fr. p. 22).

(13) Giustamente l'Arnaldi ha sottolineato nella sua « Introduzione » alla *Apologia della storia* quanto il problema metodologico sia presente e vivo anche ne *La strana disfatta*, sicchè quest'ultimo libro serve a integrare e a chiarire, per certi punti, le stesse tesi metodologiche svolte nell'*Apologia* (*op. cit.*, p. IX-XII, XIV, XVIII-XX, XXII-XXIII).

Sulla concezione metodologica della storiografia in Bloch (in quanto distinta dalla sua opera storica complessiva) vedansi (oltrechè in generale gli scritti citati alla nota 3 e la menzionata « Introduzione » dell'Arnaldi) in particolare:

L. FEBVRE, *Vers une autre histoire*, in *Revue de métaphysique et de morale*, VIII (1949) ora in *Combats*, cit., p. 419 ss.; P. ROSSI, *Legittimità e insicurezza della*

Giova soffermarsi a riflettere per un momento sul significato e sul valore di questa « sfida » che egli probabilmente avvertì dentro di sé.

Non ne aveva mai scritto prima *ex professo* e in forma sistematica ⁽¹⁴⁾, e solo negli anni successivi (1941-1942) mise in carta i lineamenti di quel suo concetto del « mestiere » che professava. Fu l'ultima opera (pubblicata postuma, come « La strana disfatta ») ⁽¹⁵⁾. Ma le idee che vi sono esposte, anche se forse riflettono, in quella vigilia del suo ingresso nel *maquis*, un nuovo, acuto bisogno di giustificare dal punto di vista pratico l'opera storiografica, quasi a stringere in speciale sottile nesso il passato

conoscenza storica, in *Giornale degli economisti e Annali di economia*, 1951, p. 306 ss.; Id., *Storia e storicismo nella filosofia contemporanea*, Milano, 1960, p. 466 ss.; R. FRANCHINI, recensione a *L'Apologia della storia*, in *Spettatore italiano*, 1951, p. 128 ss.

⁽¹⁴⁾ Naturalmente nelle opere storiche di Bloch, pubblicate avanti la seconda guerra mondiale, comparivano già osservazioni incidentali sul metodo e la funzione della storiografia. Da ricordarsi specialmente, sotto questo profilo, *Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre*, in *Revue de Synthèse historique*, 1921, 33, p. 13 ss., ora nella ampia raccolta di scritti blochiani *Mélanges historiques*, Paris, S.E.V.P.E.N., 1963, I, p. 41 ss.; *Pour une histoire comparée des sociétés européennes*, in *Revue de Synthèse historique*, 1928, p. 15 ss., ora in *Mélanges*, cit., I, p. 16 ss.; e soprattutto *Que demander à l'histoire?* (in *Bulletin centre d'études économiques*, 1937, p. 15, e ora in *Mélanges*, cit., I, p. 3), conferenza tenuta nel 1936 e illustrante in modo sintetico ma compiuto il concetto che Bloch aveva della « utilizzabilità pratica » della storiografia.

⁽¹⁵⁾ *Apologie pour l'histoire ou métier d'historien*, « Cahiers des Annales », Librairie Armand Colin, 1949 (6^a ed. 1967). Della traduzione italiana s'è detto alla nota 2.

L'Apologia della storia e *La strana disfatta* sono le due maggiori cose scritte da Bloch nel periodo della guerra. Ma sappiamo che nel settembre del 1939 egli aveva cominciato a scrivere una « storia della società francese nel quadro della civiltà europea », che avrebbe dedicato a Pirenne (cfr. FEBVRE, *Come si presentavano i manoscritti del « Mestiere di storico »*, in *Apologia*, ed. it., cit., p. 13-14), mentre tra le sue carte furono ritrovati importanti lavori, che poi apparvero anch'essi postumi, quali *Sur les grandes invasions: quelques positions de problèmes* (in *Revue de Synthèse*, t. 60, 1945, p. 55); *Une mise au point: les invasions* (*Annales d'hist. soc.*, 1945, I, p. 36, II, p. 13); *Comment et pourquoi finì l'esclavage antiche* (*Annales E.S.C.*, 1947, p. 30 e 161); *La trasformazione delle tecniche come problema di psicologia collettiva* (*Journal de psychologie*, 1948, p. 104); *Critique historique et critique du témoignage* (*Annales E.S.C.*, 1950, p. 8 ss.). Questi scritti sono anche ripubblicati, ora, in *Mélanges*, cit. E vedasi anche la raccolta, pubblicata postuma, di lezioni universitarie che Bloch non ebbe modo di rielaborare: *Esquisse d'une histoire monétaire de l'Europe*, Paris, 1954.

della sua vita, tessuto di studi, col futuro che l'attendeva, fervido di lotta, corrispondono nel complesso a convincimenti già ben consolidati nel suo animo: il frutto, come egli stesso dice, dell'esperienza e delle fatiche trentennali di un artigiano della storia ⁽¹⁶⁾.

Si sa che, insieme al Febvre, il Bloch fondò nel 1929 le « Annales d'histoire économique et sociale » per promuovere un metodo di studiare la storia « più largo e più umano » di quello, troppo cronachistico e frammentato, di tanta parte della storiografia francese del tempo ⁽¹⁷⁾. In Francia, come del resto altrove,

⁽¹⁶⁾ *Apologia*, cit., p. 35.

Il libro del 1941-42 porta il titolo sdoppiato *Apologia della storia o Mestiere dello storico* — titolo attribuitogli da chi ne curò l'edizione — perchè dalle carte di Bloch risulta che lo storico era incerto se preferire la prima formula (« Apologia della storia ») o la seconda (« Mestiere dello storico »). Il curatore le mantenne entrambe, fondendole nel titolo prescelto; ma mentre la seconda formula rispecchia con più aderenza il contenuto effettivo del libro (il quale analizza i procedimenti dell'indagine storica e il suo organico strutturarsi concettuale, arrestandosi incompiuto al punto in cui avrebbe dovuto affrontare i problemi della rilevanza pratica della storiografia per la vita presente; cfr. FEBVRE, *I manoscritti del « Mestiere di storico »*, cit., p. 14-16), la prima formula, non solo si riferisce agli argomenti che il libro avrebbe trattati nella sua ultima parte se avesse potuto venir finito (argomenti sui quali del resto Bloch aveva dato qualche anticipazione del suo pensiero nella conferenza del 1936 *Que demander à l'histoire?*, sicchè oggi è pur possibile ricostruire con buona approssimazione il suo punto di vista in materia), ma si giustifica in ragione del motivo primario e fondamentale per cui Bloch dice d'essersi accinto a scrivere l'opera: spiegare a che cosa serva — agli effetti della vita sociale e dei problemi dell'azione — la storia (*Apologia*, p. 23 ss.).

La verità è che il libro nacque, per l'appunto, da un interrogativo etico-politico sulla funzione *pratica* della storiografia che si fece imperioso nell'animo di Bloch solo nell'ultima parte della sua vita, quando la sua coscienza si risvegliò ai pericoli che incombevano sulla sua patria e sulla civiltà europea: prima, non che egli non avvertisse il problema, ma non lo sentiva forse come impellente.

⁽¹⁷⁾ Sulla rivista *Annales*, la sua opera e il suo significato nel quadro degli sviluppi della storiografia francese e europea di questo secolo: J. FEBVRE, *De 1892 à 1933. Examen de conscience d'une histoire et d'un historien*, in *Combats*, cit., p. 3 ss.; *Id.*, *Hommage à Henry Berr. De la « Revue de Synthèse » aux « Annales »*, in *Annales (E.S.C.)*, VII, 1952 e ora in *Combats*, cit., p. 339 ss.; *Id.*, *Marc Bloch et Strassbourg*, cit.: *Id.*, *Face aux vents. Manifeste des « Annales » nouvelles*, in *Annales (E.S.C.)*, 1946, ora in *Combats*, cit., p. 34; M. BLOCH, *Apologia*, cit., p. 31 ss.; F. BRAUDEL, *Position de l'histoire en 1950*, in *Écrits sur l'histoire*, Paris, 1969, p. 15 ss.; *Id.*, *Histoire et sociologie*, in *Écrits sur l'histoire*, cit., p. 97 ss.

Da un punto di vista italiano: F. CANTÙ, *Lo storico nella storia*, cit.

era stata predominante, sullo scorcio dell'Ottocento, un'idea della scienza ispirata ai canoni filosofici del *positivismo classico* ⁽¹⁸⁾. Scienza poteva solo dirsi — secondo quella prospettiva — un corpo del sapere che mettesse in luce, nel campo dei fenomeni osservati, leggi del divenire a valore permanente e universale, e riportasse sotto lo schema di queste leggi tutta la varietà dei fatti particolari. Modello di tutte le scienze appariva, in quanto perfetta incorporazione di questo ideale, la fisica. Applicato al campo della storia umana, l'idea positivista della scienza aveva spinto alcuni a risolvere addirittura la storia nella sociologia: in quanto si riteneva che la ricerca sociologica (e solo essa) sapesse determinare le costanti durevoli del comportamento umano, le leggi di sviluppo della società. Chi pensava così, guardava all'opera di Durkheim e nella sua scuola sociologica — allora in voga in Francia — come a modello cui avrebbe dovuto adeguarsi, o in funzione del quale avrebbe dovuto ordinarsi, il lavoro di tutta la storiografia ⁽¹⁹⁾. Ma i più degli storici non avevano creduto di poter rassegnarsi a questa sublimazione — e assorbimento — della storia nella sociologia. Incapaci di porre in dubbio la validità di quell'idea di scienza e d'altronde consci delle distorsioni cui le

⁽¹⁸⁾ Ricorda Bloch: « Le generazioni immediatamente antecedenti alla nostra, quelle degli ultimi decenni del secolo XIX e dei primi anni del XX, sono vissute quasi allucinate da un'idea assai rigida, veramente comtiana, della scienza ... » (*Apologia*, p. 31). Per una efficace definizione del concetto di scienza e delle sue implicazioni in generale nel pensiero del positivismo classico (concetto distinto e diverso da quello rielaborato dal neo-positivismo del nostro secolo) si possono leggere le pagine (illuminanti in particolare per ciò che riguarda il rapporto tra quel concetto di scienza e le scienze sociali in genere) di N. BOBBIO, *La teoria della scienza giuridica*.

⁽¹⁹⁾ Per questa tendenza, aspirante a riassorbire positivisticamente la storiografia nella sociologia (e in particolare per un cenno alla importante influenza del Durkheim): BLOCH, *Apologia*, cit., p. 31-32, e, più ampiamente, G. LEFEBVRE, *La naissance de l'historiographie*, Paris, 1971, p. 223 ss., 291 ss., 299 ss. Si sa che anche fuori di Francia, in altri paesi europei, la tendenza diede manifestazioni di sé nella seconda metà dell'Ottocento e nei primissimi anni del Novecento: B. CROCE, *Teoria e Storia della storiografia*, Bari, 1917, p. 271 ss.; Id., *Storia della storiografia italiana nel secolo XIX*, Bari, 1930 (2ª ed.), II, p. 153 ss.; E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, trad. it., Napoli, 1970, p. 735 ss.; R. G. COLLINGWOOD, *The Idea of History*, New York (Galaxy Books), 1956, p. 127 s.

indagini particolari della loro professione erano soggette se si tentava di imporre su di loro la cappa costringente degli schemi sociologici che allora per lo più circolavano sul mercato, si erano persuasi che occorresse, alla storia, rinunciare alla pretesa irraggiungibile della « scientificità », e concentrarsi nel lavoro di rigoroso accertamento dei fatti particolari. Ne era seguita una tendenza a circoscrivere quanto più possibile l'ambito dei problemi che, di volta in volta, lo storico viene indagando; a tener rigidamente distinte e prive di interna comunicazione le branche specializzate della ricerca storica; a precludere allo storico ogni « evasione » verso la costruzione sociologica ed ogni scambio con altre discipline e scienze dell'uomo ⁽²⁰⁾.

Il Bloch, fin da quando aveva cominciato a far lavoro di storico, non aveva potuto adattarsi con facilità alle costrizioni di questa metodologia ⁽²¹⁾. Non che l'ostacolo gli venisse da dubbi di natura filosofica o da una prepotente vocazione alle generalizzazioni della sociologia. Specifica mente e disposizione filosofica egli stesso disse, fino all'ultimo, di non averne ⁽²²⁾. Pel resto, la

⁽²⁰⁾ BLOCH, *Apologia*, p. 32. ss. È la scuola storiografica che Bloch chiama — con locuzione da tempo consolidatasi negli ambienti culturali francesi e diffusasi, dopo la seconda guerra mondiale, come è noto, anche oltre i confini di Francia — degli « storici storicizzanti » e della « histoire événementielle »: scuola che trovò almeno per certi rispetti il suo codice negli scritti metodologici del Seignobos (cfr. LEFEBVRE, *La naissance*, cit., p. 301-2).

⁽²¹⁾ Scolaro del Seignobos (*Apologia*, p. 23), egli prese ben presto a collaborare alla *Revue de synthèse historique* che il Berr aveva fatto nascere proprio per combattere la unilateralità della « histoire historisante » (cfr. LEFEBVRE, *La naissance*, cit., p. 302. E vedansi anche le parole di consenso e di lode pronunciate dal Croce nel presentare ai lettori italiani la *Revue* sul primo numero della *Critica*, nel lontano 1903: p. 49-56). Per il Berr egli scrisse, nel 1913, una monografia storica sull'Île-de-France (ora in *Mélanges*, cit., II, p. 692 ss.). Essa sembra aggirarsi ancora, per la verità, nell'ambito dei canoni riconosciuti della storia puramente erudita: ma il distacco da essi si realizzerà in pieno già con la tesi di dottorato (*Rois et serfs. Un chapitre d'histoire capétienne*, 1920) e poi con la prima grande opera che egli pubblicò dopo anni di laboriosissime ricerche e meditazioni (*Les Rois thaumaturges*, 1924).

⁽²²⁾ *Apologia*, p. 34-5: ove si scusa per il fatto che il suo studio dei metodi della storiografia difetti probabilmente di « precisione di linguaggio » e di « ampiezza di visione », ricordando che per tali cose occorrerebbe una vocazione e preparazione filosofica che egli non ha.

sua genuina, irriducibile vocazione di storico è fuori questione. Ce la conferma — se ce ne fosse bisogno — la mai interrotta pratica del lavoro sulle fonti medievali, il gusto per le ricerche minute ed esaurienti ⁽²³⁾, e la confessione esplicita che, per lui come per tanti altri, il primo motivo di attrazione della storia era costituito da quella sua qualità definita in termini così semplici e insieme, proprio perchè semplici, così stupendi, dal Leibnitz: la capacità di soddisfare in noi la « voluptas noscendi res singulares » ⁽²⁴⁾.

Ma, come ogni vero storico, Bloch non poteva non avvertire che la comprensione piena di qualsiasi fatto particolare umano — la comprensione d'esso in quanto fatto umano — è possibile solo nel quadro delle condizioni in generale nelle quali il suo autore s'è trovato ad agire; e che la cognizione di queste condizioni, se vuol essere adeguata, richiede inevitabilmente il superamento dei limiti del fatto preso come realtà isolata. Più lo sguardo si spinge a sondare le circostanze antecedenti e concomitanti del fatto e più risultano illuminati la situazione condizionante e le possibilità e i margini del libero movimento dell'atto che vi si inserì. Più lo sguardo si spinge a sondare quelle circostanze e meno facile è fraintendere il reale contenuto e i reali fini dell'atto. Segnare pregiudizialmente limiti a una ricerca storica, chiudendola nei confini tradizionali di una specializzazione, vietandole di attingere ai risultati di scienze umane diverse dalla storia per usarne ai propri scopi, significa decretarne fin dall'inizio la parzialità, la scarsa fecondità. A volte, per vincere l'immagine fallace di una serie di eventi consacrata da una statica con-

⁽²³⁾ Del quale restano testimonio ultimo i *dossiers* di documenti, note bibliografiche, schede di lettura, ritagli di articoli, fotografie, che costituiscono l'insieme delle carte superstiti di Bloch conservate alla Biblioteca dell'École Normale Supérieure e che danno la misura della vastità dell'opera di accertamento erudito da lui compiuta in rapporto ai problemi storici — spesso anche particolari e marginali — a cui si interessava. Sulle carte superstiti di Bloch cfr. R. DAUVERGNE, nel volume-supplemento della riedizione dei *Caractères originaux de l'histoire rurale française*, 3ª ed., Paris, 1968, p. XV.

⁽²⁴⁾ *Apologia*, p. 24.

venzione, non resta allo storico che rompere i confini particolari della sua ricerca, della sua specializzazione, della sua stessa scienza, per cogliere al di fuori di quei confini suggestioni che, di rimando, aprano squarci nuovi sullo spettacolo variopinto degli eventi indagati e conducano alla scoperta di dati prima sfuggiti, inequivocabilmente indicativi, per loro parte, della validità di un'immagine diversa.

Basta aver qualche nozione degli sviluppi della storiografia europea di questo secolo, per sapere quante volte — fuori del caso del Bloch — la storiografia meramente filologica ed erudita, così diffusa in Europa tra il chiudersi della grande età romantica e la prima guerra mondiale ⁽²⁵⁾, fu superata, non per impulso di una precisa fede filosofica o per amore di schematizzazioni sociologiche (magari intese a servire questa o quella dottrina politica o, peggio, questo o quel partito politico), ma proprio per autonoma

(25) Fuori di Francia, la storiografia « historisante » e « événementielle », avversata da Bloch, aveva in certa misura il suo corrispondente in quella storiografia che, per esempio, CROCE in Italia chiama « pura » (*Storia della storiografia italiana*, cit., II, p. 35 ss., 64 ss., 87 ss.), in quanto informata all'ideale del semplice accertamento del « fatto come fatto », fuori da ogni contaminazione con concetti filosofici e con problemi di civiltà umana da difendere e promuovere. Sul dominio, in quel periodo, di questo tipo di storiografia meramente erudita e filologica in tutti i paesi d'Europa cfr. anche COLLINGWOOD, *The Idea of History*, cit., p. 130 ss.

Si trattava di una forma di storiografia in tutto corrispettiva a certi concetti del dominante positivismo ottocentesco, come mettono concordemente in rilievo gli autori citati. In particolare, COLLINGWOOD sottolinea il fatto che essa « accettava la prima parte del programma positivistico, la raccolta dei fatti, anche se ne rifiutava la seconda, la scoperta di leggi » (*Idea of History*, cit., p. 131): dal che seguivano due regole per lo storico, e cioè, da un lato, l'isolamento del fatto singolo come oggetto di ricerca e, dall'altro, la sottrazione del fatto ad ogni interpretazione da parte dello storico che implicasse congetture opinabili e valutazioni soggettive. La storiografia meramente filologica ed erudita, insomma, partendo da un ideale positivistico di scientificità ed escludendo di potersi elevare a sociologia, tendeva a ridursi a narrazione di minutissimi « eventi esterni », non indagabili nella loro propria genesi spirituale e da contemplarsi nella loro slegata e seriale atomicità; dal che, tra l'altro, la prevalenza su tutte le altre storie speciali della storia politica in senso stretto (*ibid.*).

È un quadro del fenomeno e un giudizio sulle sue radici filosofico-culturali che corrisponde interamente al quadro e al giudizio che Bloch dà, dal suo punto di osservazione francese, della « histoire historisante et événementielle ».

lievitazione dell'esperienza degli storici, lavoranti nell'orto dei loro problemi particolari ⁽²⁶⁾.

Bloch, per sua parte, aveva cominciato ben presto a distaccarsi dalle angustie della storiografia « historisante », persa dietro l'estetico compiacimento dell'erudizione minuziosa e disorganica, della narrazione meramente seriale degli eventi. S'era guar-

(26) In Italia, per esempio, un primo distacco dagli indirizzi della storiografia meramente filologica e erudita si ebbe, agli inizi del secolo ventesimo, con la scuola « economico-giuridica »: la quale senza dubbio fu agevolata, nel suo sorgere e svilupparsi, dall'atmosfera creata dall'ingresso nella cultura italiana, durante l'ultimo decennio dell'Ottocento, del materialismo storico (cfr. CROCE, *Storia della storiografia italiana*, cit., II, p. 142 ss.), ma in realtà non fu una meccanica derivazione da esso e nacque invece, almeno in parte, dallo spontaneo tentativo di storici, non legati ad alcuna preconcepita concezione della storia, ma inappagati dal puro ideale erudito, di penetrare *più a fondo* e di intendere *veramente* i fatti umani che venivano studiando.

Sempre in Italia, e come caso più recente e particolare, sarà anche lecito ricordare il gran rinnovarsi di ipotesi circa gli sviluppi della storia italiana altomedievale quando a uno studioso, che era stato fin lì considerato — a torto o a ragione — un ultimo epigono presso di noi della storiografia erudita e filologica, un sottile indagatore del fatto particolare senza preoccupazione di inquadramenti generali (cfr. PARADISI, *Gli studi di storia del diritto italiano*, in *Cinquant'anni di vita intellettuale italiana: 1896-1946*, Napoli, 1950, p. 400-401), accadde di adoperare invece, in larghissima misura, il metodo del chiamare storia politica, storia del diritto, storia economica, storia religiosa, archeologica e storia dell'arte, a chiarire in interazione reciproca i rispettivi problemi e a comporre una visione *integrale* di quelle che eran state le luci e le ombre di *civiltà* in un'epoca oscura e tormentata (cfr., per un giudizio sul tentativo, E. SESTAN, *Alto Medioevo*, in *La storiografia italiana negli ultimi venti anni*, Milano, 1970, vol. I, p. 59, 67 ss. Vedasi anche, per un profilo generale di questo studioso, CALASSO, *Storicità del diritto*, Milano, 1966, p. 71 ss.). La conquista di quella visione integrale di un'epoca, se gli era stata propiziata dall'improvviso contatto con più larghi orizzonti culturali — e in ispecie con il pensiero crociano — e dalla scossa spirituale che la riconquistata libertà politica del paese gli fece provare, affondava però le sue radici più indietro, nella logica stessa della materia, che si impone, con le sue esigenze, a ogni buon artigiano che voglia fornire, per dir così, il *manufatto* a regola d'arte.

Del resto, e a parte dai casi di vero e proprio « superamento », già la storiografia meramente filologica ed erudita di fine Ottocento contava nel suo seno rappresentanti che — da veri storici — mal si adattavano alle strettoie entro le quali avrebbe voluto costringerli la metodologia cui in principio dichiaravano di attenersi. Si vedano in proposito le osservazioni del CROCE, in *Storia della storiografia italiana*, cit., II, p. 107 ss.: il quale ricorda che il primo malcontento in Italia verso la « storiografia pura » nacque proprio del « buon senso » degli storici di quell'indirizzo, che riflettevano criticamente sul loro lavoro.

dato dal giurare nei *verba* del Durkheim ⁽²⁷⁾: pure aveva avvertito che nelle teorie sociologiche di quella scuola, se liberate dalla rigidità e dall'assolutismo che spesso le distingueva, potevan celarsi ipotesi meritevoli di utilizzazione, per uno storico che ne sapesse far maneggio con la dovuta cautela ⁽²⁸⁾. D'altra parte, gli apparve chiaro che, per penetrare nei segreti di un'epoca, la chiave della storia politica (degli avvenimenti politici) è forse la meno importante: ben più di rilievo, sotto tanti profili, lo studio delle forme giuridiche della società, delle vicende economiche, dei progressi o declini della tecnica, mentre frutti decisivi la storia può anche ricavare dalla considerazione comparatistica degli sviluppi paralleli di differenti ambienti nazionali ⁽²⁹⁾. Volle dunque essere, da un lato, uno storico di « strutture » (secondo il termine di recente entrato in voga a sostituire più antiche e meno comprensive espressioni) ⁽³⁰⁾, e, dall'altro lato e insieme, uno storico

⁽²⁷⁾ *Apologia*, p. 32.

⁽²⁸⁾ *Ibid.* Ha sottolineato l'importanza del contatto di Bloch col pensiero di Durkheim: GINZBURG, *A proposito della raccolta ecc.*, cit., p. 339, 343.

Tra i collaboratori delle durkheimiane *Années sociologiques* quello che sembra aver esercitato più a lungo e più a fondo efficacia sul concreto lavoro storico di Bloch, e quello per cui egli ripetutamente esprime la più grande ammirazione, è il Simiand: economista-sociologo avversario della concezione dell'economia come scienza deduttiva e astratta e sostenitore di una scienza economica saldata alla sociologia e alla storia. Vedasi al riguardo, per esempio, il lungo saggio *Le salaire et les fluctuations économiques à longue période* (1934: ora in *Mélanges*, cit., II, p. 890 ss.), dedicato alla discussione di certe ipotesi sociologico-economiche prospettate dal Simiand.

⁽²⁹⁾ Sul piano dello studio interdisciplinare e comparatistico della storia l'incitamento maggiore gli venne, naturalmente, dal modello Pirenne: il Pirenne, in particolare, delle opere sulle città medievali e sullo sviluppo in generale della civiltà europea nel medioevo. Lo storico belga ha esercitato una profonda influenza su tutta la scuola francese delle *Annales*; influenza riconosciuta e ripagata con l'ammirazione deferente che si concede solo a un maestro indiscusso. Cfr. FEBVRE, *Henri Pirenne à travers deux de ses oeuvres*, in *Combats*, cit., p. 357 ss. Per ciò che concerne Bloch si veda, tra l'altro: *Per una storia comparata delle società europee*, in *Lavoro e tecnica*, cit., p. 29-30 (ove si cita la relazione del Pirenne al V Congresso internazionale di scienze storiche come il punto di partenza degli studi contemporanei di storia « comparata »), nonché *Henri Pirenne, historien de la Belgique*, in *Annales*, 1932, p. 478 ss.; e *La dernière oeuvre d'Henri Pirenne*, in *Annales*, 1938, p. 235 ss.

⁽³⁰⁾ Storico, cioè, di modi d'essere, relativamente permanenti nel tempo e in genere lenti nell'evolvere e trasformarsi, del sentire, del credere, del comunicare e dell'agire umano, individuale e collettivo. Per una definizione di cosa sia « storia di

comparatista: e tale egli fu essenzialmente per tutta la sua vita, da *Les Rois Thaumaturges* fino a *La société féodale* ⁽³¹⁾.

Dunque, in quella luminosa primavera del 1940, dopo circa trent'anni di esperienza sul campo, l'idea della storiografia che il Bloch aveva maturato dentro di sé gli offriva un'immagine davvero impegnativa dei compiti toccanti al mestiere che praticava. Perchè per lui, ormai, la storia non poteva più definirsi, alla maniera tradizionale, puramente e semplicemente, « scienza del passato ». Doveva piuttosto considerarsi, in generale, la « scienza degli uomini nel tempo » (è, alla lettera, l'ambiziosa definizione usata nel libro dell'anno successivo sul mestiere dello storico) ⁽³²⁾. La definizione sintetizzava, nel suo pensiero, almeno due ordini di considerazioni. Da un lato significava che, rispetto al passato anche remoto, vera storia non poteva darsi se non nel quadro di una « classificazione razionale ed una progressiva intelleggibilità », non bastando « la semplice enumerazione dei fatti senza nessi e quasi senza limiti » ⁽³³⁾. Codesta « classificazione e intelleggibilità » presupponeva l'ordinamento dei fatti singoli secondo « tendenze particolari e fino a un certo punto costanti » dell'individuo e della società ⁽³⁴⁾, nel riconoscimento che tutte « le molteplici ma-

strutture » in contrapposizione a « storia di avvenimenti », nel linguaggio della più recente storiografia, cfr. per es. i due saggi *La longue durée* e *Histoire et sociologie* del BRAUDEL, in *Écrits sur l'histoire*, cit., p. 41 ss. e 96 ss. (e in ispecie p. 112 ss.), e SESTAN, *Storia di avvenimenti e storia di strutture*, in *Atti del XIII Congresso mondiale di scienze storiche*, Mosca, 1970.

⁽³¹⁾ Naturalmente vi sono anche scritti, nella produzione di Bloch, in cui gli « avvenimenti » come tali sembrano collocarsi più in luce che in altri: e tale è il caso, per esempio, proprio di *Les Rois thaumaturges*. Ma bisogna riconoscere che anche in questi casi lo studio dell'« avvenimento » è compiuto da Bloch sempre nel prevalente intento di lumeggiare e chiarire l'evoluzione della « struttura », la quale resta al centro della sua attenzione.

⁽³²⁾ *Apologia*, p. 38 ss., 56-57.

⁽³³⁾ Cfr. *Apologia*, p. 28.

⁽³⁴⁾ Cfr. *Apologia*, p. 129 ss. Queste « tendenze costanti » della vita e condotta umana, individuale e collettiva, alle quali conviene riportare i fatti singoli, sono per Bloch le forme in cui si organizza l'azione nello sforzo di realizzare taluni fini per essa fondamentali; la tendenza che dà vita all'esperienza religiosa; quella che genera l'esperienza giuridica; quella che produce l'esperienza economica; quella che attua l'esperienza scientifica; e via dicendo. « Classificare » i fatti singoli riconducendoli alle

nifestazioni della vitalità umana », distinguibili per necessità di analisi, fanno però sempre capo all'« unità delle coscienze » ⁽³⁵⁾. Presupponeva, inoltre, la « spiegazione » dei fatti attraverso l'attenta determinazione delle loro « condizioni » e « cause » ⁽³⁶⁾. Ma,

varie distinte « tendenze », consente, facendo cogliere in essi l'elemento comune e gli aspetti di « analogia », di averne più piena « intelligenza » quanto al contenuto intrinseco e quanto alle relazioni con altri fatti (per tutto questo vedi ancora *Apologia*, *ibid.*).

Le « tendenze costanti » di Bloch non sono forme categoriali di tipo kantiano o crociano. Non hanno il carattere dell'assolutezza ordinatoria propria delle forme kantiane e non sono guise ontologiche dello spirito alla maniera del Croce. Si tratta di « distinzioni » empiriche introdotte dall'intelletto nella massa infinitamente variegata dei fatti singoli per poter meglio intenderne il complesso modo d'essere, le quali subiscono, nel divenire del conoscere storico, gradualmente ritocchi e ridefinizioni in corrispondenza ai nuovi aspetti di « analogia » che la ricerca crede via via di cogliere tra gruppi e gruppi di fatti. In conseguenza, è lecito istituire « specializzazioni verticali » nello studio storico dei fatti riportabili all'una o all'altra « tendenza » (e cioè è lecito dar vita alle storie specializzate della religione, del diritto, dell'economia, ecc.). Ma l'errore più grande che lo storico possa fare è quello di irrigidire queste « specializzazioni verticali » e di credere che un fatto possa intendersi interamente, nel suo contenuto e nei suoi nessi con altri fatti, badando solo al rapporto suo con una certa « tendenza » dell'agire umano. (Cfr. *Apologia* p. 129 ss., 132 ss.).

⁽³⁵⁾ Cfr. *Apologia*, p. 127-8, 132. Poichè le « distinzioni » delle « tendenze costanti » dell'agire umano sono empiriche e relative, l'unico modo di comprendere i fatti senza mutilazioni arbitrarie e fuorvianti è rapportarne sempre la genesi alla « unità della coscienza ». « *Homo religiosus, homo oeconomicus, homo politicus...* sarebbe pericoloso prenderli per qualcosa di diverso di quel che essi sono in realtà: fantasmi comodi a patto di non divenire ingombranti. Il solo essere in carne ed ossa è l'uomo, l'uomo senza aggettivi, che ricongiunge in sè tutto quanto » (*Apologia*, p. 132).

Da questa premessa si capisce come Bloch deduca che la storia, la vera storia, ha sempre a suo oggetto l'« uomo intero » e come il superamento dei confini della specializzazioni disciplinari sia per lui condizione per lo sviluppo di qualsiasi genere di ricerca storica seria.

È da notare che l'affermazione secondo cui la storia, « in ultima analisi ... ha come materia ... le coscienze umane » (*Apologia*, p. 132), non serve solo a Bloch per esprimere la necessità che la ricerca storica sia sempre ricerca della genesi del fatto nella *globalità* dell'animo umano. Gli serve anche per stabilire l'infondatezza di ogni rigido determinismo di impronta materialistica. La natura e l'ambiente condizionano senza dubbio l'azione dell'uomo; ma non si può dimenticare che i « fatti storici » sono tutti e sempre « fatti psicologici »: (*Apologia*, p. 163 s.): tra gli elementi condizionanti e l'azione concreta sta sempre una coscienza e il suo modo di percepire gli elementi condizionanti e di reagire ad essi (*ibid.*).

⁽³⁶⁾ *Apologia*, p. 161 ss. Nella metodologia di Bloch la indagine sulle « condizioni » e le « cause » — respinta dal positivismo della storiografia « *historisante* » (*Apologia*, p. 161), ma ovviamente essenziale per un pensiero aperto alle suggestioni

d'altro lato, la definizione significava anche che la storia non è *solo* conoscenza dell'uomo attraverso la contemplazione di vicende accadute in tempi remoti. Per Bloch, la storia poteva e doveva avere a suo oggetto, su un piano ideale, anche gli eventi del *presente* ⁽³⁷⁾. Al presente — così egli pensava — possono applicarsi tutte le tecniche di osservazione, di critica, di analisi, che la storiografia ha elaborato per la ricostruzione del passato; la conoscenza del passato non può ottenersi fuori di un certo rapporto con la conoscenza del presente ⁽³⁸⁾, mentre, per reciprocità, nemmeno il presente è conoscibile se non nei suoi nessi col passato ⁽³⁹⁾. Sa-

del positivismo « sociologico » — ha un ruolo importante perchè non solo conduce ad accertare *relazioni* tra fenomeni, ma consente di mettere in luce, nel cammino dell'umanità, oltrechè eventuali *ritmi* e *regolarità*, anche « la parte della contingenza e dell'imprevedibile » (*Apologia*, p. 114).

La indagine sulle « condizioni » e le « cause », in quanto parte della ricerca storica, è poi l'elemento che rende la conoscenza storica utilizzabile ai fini della previsione del futuro e, quindi, dell'orientamento dell'azione: vedi *infra* nota 41.

⁽³⁷⁾ *Apologia*, p. 38 ss., 48 ss.

⁽³⁸⁾ *Apologia*, p. 54 ss. Per Bloch solo l'esperienza diretta e vissuta della vita dà quella « capacità di intendere ciò che vive » la quale è assolutamente necessaria per capire il passato. Ma non basta. Lo storico, per ricostruire adeguatamente istituti ed eventi anche remoti deve servirsi, oltrechè di ogni altra fonte, anche dei cosiddetti « residui »: le « tracce » che quegli istituti e quegli eventi hanno lasciato nelle cose che attualmente ci circondano e che il bravo storico deve saper scorgere e deve saper far parlare (*Apologia*, p. 60 ss.).

Come è noto, attraverso l'utilizzazione di un « dato residuale » quale la diversa forma dei campi nelle diverse regioni della Francia, Bloch riuscì a giustificare talune ipotesi circa i regimi agrari medievali in quel paese (cfr. *Les caractères originaux*, cit., I, p. 35 ss., 49 ss.), che restano tra le tappe fondamentali della storiografia rurale francese. Per questo lato, la sua insistenza nell'affermare la necessità della conoscenza del presente per la ricostruzione del passato nasce anche da una esperienza tutta personale.

⁽³⁹⁾ *Apologia*, p. 48, p. 50 ss. Bloch cita nuovamente Leibnitz, che tra i pregi della storia poneva « il far capire il presente attraverso il passato »; non potendosi una cosa capire se non attraverso le sue cause e trovandosi le cause del presente nel passato (*ibid.* p. 48).

È ricorrente negli scritti di Bloch il tema secondo cui non solo il passato *prossimo*, ma anche quello *remoto*, deve essere conosciuto al fine di una intelligenza effettiva del presente. Egli era un appassionato sostenitore, in particolare, della attualità degli studi di storia medievale — la sua disciplina — necessari — a suo avviso — per una compiuta intelligenza dei problemi dello stesso nostro mondo contemporaneo e dotati, perciò, di una speciale odierna importanza *pratica*. Cfr. per es. *Culture histo-*

rebbe perciò incongruo e inconseguente assegnare allo storico lo studio di periodi più o meno lontani, riservando a sociologi, economisti e pubblicisti l'esplorazione della realtà vivente e contemporanea: la giurisdizione del primo si estende anche ai territori di pertinenza dei secondi ⁽⁴⁰⁾.

Sono tutte tesi che troveranno ciascuna la propria trattazione nei densi capitoletti di *Métier d'historien*, di cui costituiscono, per così dire, una radiografia in sommario.

Di questa concezione della storia come « scienza degli uomini nel tempo » dovremo dire qualche altra cosa più innanzi. Ma l'averla evocata basta — pensiamo — a far comprendere come il Bloch, che coltivava in sè quella concezione e la spingeva ormai fino al punto di assegnare alla storia anche e addirittura compiti di previsione del futuro ⁽⁴¹⁾, dovesse sentirsi sfidato, proprio come storico, da quello strazio che gli irraggiava l'anima.

Per tutta la vita era stato, essenzialmente, un *medievalista*: ed ecco che, in circostanze tragiche, e in risposta a un bisogno

rique et action économique: à propos de l'exemple américain, in *Annales*, 1931, p. 1 ss.

⁽⁴⁰⁾ *Apologia*, p. 49-50. Bloch sembra ritenere che saldandosi con la storia e avvalendosi dei mezzi raffinati di controllo critico dei dati e di ricostruzione critica degli eventi propri di questa, sociologia, economia e pubblicistica possano a loro volta guadagnare in rigore e verità.

⁽⁴¹⁾ Cfr. *Que demander à l'histoire?*, cit., p. 4 ss., 10, 14. Un capitolo della parte finale, incompiuta, della *Apologia della Storia* avrebbe dovuto appunto riguardare il « problema della previsione » (cfr. FEBVRE, *I manoscritti del « Mestiere di storico »*, cit., p. 15).

Bloch pensava che la storia avrebbe potuto aiutare a prevedere il futuro perchè, avendo a suo oggetto anche il *presente* della realtà umana, essa consente di formulare ipotesi sul probabile verificarsi di eventi futuri in base a considerazioni circa la forza condizionante e causale di fattori che già operano nel mondo che ci circonda. Nè ciò basta. La storia tende anche, più in generale, a mettere in luce eventuali *regolarità* nel corso delle vicende umane: ed anche con questo può contribuire a una più sicura formulazione di ipotesi sugli sviluppi futuri del modo d'esser e di agire degli individui e delle società (cfr. per tutto questo *Que demander à l'histoire?*, cit., p. 13 s.). Avendo definito la storia nientemeno che « scienza degli uomini nel tempo », ed avendole attribuito compiti di indagine « causale », si può comprendere come Bloch sia portato ad estendere, paradossalmente, i confini della sua giurisdizione addirittura al di là del territorio dell'*accaduto*, verso il regno ignoto e incerto del « *da accadere* ».

umano irresistibile, gli si offriva l'occasione di mettere al banco di prova la sua convinzione che la storia, come « scienza degli uomini nel tempo », sa far penetrare anche nei misteri del presente, sa farci conoscere anche le realtà che immediatamente ci circondano. Per tutta la vita era stato essenzialmente uno *storico di strutture*: ed ecco che, qui, si trattava di indagare un fatto singolo, un « evento-battaglia » (la sconfitta della Francia a vent'anni dal trionfo di Versailles). Si trattava — per lui — di dimostrare la validità del canone che non v'era intelligenza del fatto singolo se non nel quadro delle strutture: dell'avvenimento particolare, se non nella cornice di tutta la realtà sociale e della cultura di un popolo.

3. È stata giustamente posta in rilievo la qualità estetica di alcuni ritratti di ufficiali di stato maggiore tracciati da Bloch ne « La strana disfatta » ⁽⁴²⁾. A noi sembra che un altrettanto valido merito estetico possieda la generale orditura dell'opera, entro la quale il discorso si dispiega con le sue trame particolari. Comunque, e a parte il profilo estetico, quell'orditura costituisce l'impianto portante del lavoro.

Una domanda pone il tema dello scritto e ne determina i confini. La risposta ad essa occupa tutto il libro e si articola in una serie di analisi, non precedenti a caso, ma secondo logica rigorosa. Bloch deve « spiegare » un fatto storico: e svolge il suo compito con asciutta metodicità, indicando dapprima il fattore che ha contribuito, come ultimo e decisivo, al verificarsi del fatto; estendendosi poi alla descrizione dei fattori meno immediati, delle circostanze preparatorie ed avvianti.

Il fatto storico da spiegare è la disfatta della Francia. La domanda, dalla quale la « spiegazione » prende avvio, è: di chi la colpa? ⁽⁴³⁾.

⁽⁴²⁾ ARNALDI, *Introduzione*, cit., p. XX.

⁽⁴³⁾ *Str. Disf.*, p. 44 (ed. fr. p. 49).

Sul piano dello studio storico la ricerca della « causa » — scriverà un anno più tardi, parlando in termini del tutto generali del problema della causalità nella storia — deve risolversi sempre, se non vuole fermarsi al « pregiudizio del senso comune », nella ricerca di una « pluralità di linee di forza » che convergono nel produrre l'effetto. Il « monismo della causa » va, in storia, rigettato. Bisogna proporsi di rinvenire, rispetto ad ogni evento e nelle prospettive dell'indagine sulla sua genesi, « treni d'onde causali » multipli ⁽⁴⁴⁾. La tradizionale distinzione tra « causa » e « condizioni » non ha dunque vero valore e può riuscire travicante. Tuttavia, anche Bloch ammette un'approssimativa classificazione degli antecedenti che condizionano un fatto e conducono ad esso, a seconda dei parametri della loro maggiore o minore prossimità temporale rispetto al fatto, e della loro maggiore o minore contingenza ed eccezionalità. All'antecedente prossimo, che al tempo stesso rivesta il carattere della condizione più accidentale o meno stabile nel fascio delle forze generatrici, può riservarsi, in senso tutto speciale, il nome di « causa » ⁽⁴⁵⁾. In questo senso, appunto, Bloch ravvisa ora la « causa » della disfatta di cui è stato testimone, nell'« incapacità del comando francese »: ecco, per lui, l'« elemento differenziale » che segnò — scontate tutte le altre condizioni — il destino degli eserciti alleati ⁽⁴⁶⁾.

Non che il suo sia un giudizio drastico di comprovata, totale incompetenza degli ufficiali di Stato Maggiore francesi in generale. Al contrario, egli, valutandoli come corpo, li considera « onesti, altamente desiderosi di ben operare, provvisti, nella maggioranza dei casi, di una mente più agile della massa uscita dal Politecnico, ... talvolta addirittura brillanti ». « Un corpo », insomma, « degno di stima » ⁽⁴⁷⁾. Neppure egli intende attribuire la catastrofe alla pura e semplice insufficienza causale di qualche massimo

⁽⁴⁴⁾ *Apologia*, p. 163.

⁽⁴⁵⁾ *Apologia*, p. 161-2.

⁽⁴⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 44 (ed. fr. p. 49-50)

⁽⁴⁷⁾ *Str. Disf.*, p. 51 (ed. fr. p. 61).

capo. Non si tratta di errori accidentali di strategia nè di sfortuna ⁽⁴⁸⁾. C'è stata, invece, nel corpo dei dirigenti militari, una grande, fatale « carenza »: essi non hanno saputo preparare se stessi e l'esercito, negli anni dopo la prima guerra mondiale, a una guerra essenzialmente nuova: alla guerra « della velocità », quale i mezzi tecnici moderni, di nuova invenzione, rendevano possibile ⁽⁴⁹⁾. I tedeschi seppero intuire questa possibilità e adeguarvisi: il loro trionfo deve dunque considerarsi, innanzitutto, una « vittoria intellettuale » ⁽⁵⁰⁾.

L'errore della classe militare francese può misurarsi, in primo luogo, nella conduzione strategica della campagna ⁽⁵¹⁾. Già il piano predisposto per l'eventualità dell'invasione tedesca del Belgio (lo spostamento dell'esercito francese sulla Mosa e sulla Dyle a copertura della capitale Bruxelles) era in se stesso — dato il pericoloso, conseguente allungarsi del fronte, offerto ai rischi di una « rottura » che le caratteristiche della moderna guerra di movimento avrebbero reso catastrofica — decisamente « avventato » ⁽⁵²⁾. Peggio fu quando, sulla Mosa e a Sedan, il fronte fu rotto: solo un rapidissimo « sganciamento » avrebbe salvato le armate del Nord, almeno in parte, dalla rovina dell'accerchiamento. Invece la ritirata fu ordinata « col contagocce » ⁽⁵³⁾. La mancata percezione della rapidità con cui gli eventi si sarebbero svolti non fu solo dei Comandi Supremi. I Comandi d'Armata (Bloch si rifà all'esperienza da lui vissuta con la Prima), avendo la scelta, spostavano la propria sede, nel corso del ripiegamento verso Dunkerque e il mare, giorno per giorno, di sole poche decine di chilometri alla volta ⁽⁵⁴⁾. Era insomma la mentalità della « guerra di posizione » che paralizzava le mosse dell'esercito francese: una

⁽⁴⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 52 (ed. fr. p. 61).

⁽⁴⁹⁾ *Str. Disf.*, p. 52 (ed. fr. p. 62).

⁽⁵⁰⁾ *Str. Disf.*, p. 52 (ed. fr. p. 61).

⁽⁵¹⁾ *Str. Disf.*, p. 51-64 (ed. fr. p. 61-79).

⁽⁵²⁾ *Str. Disf.*, p. 54-55 (ed. fr. p. 65).

⁽⁵³⁾ *Str. Disf.*, p. 53-54, 56 ss. (ed. fr. p. 64, 67 ss.).

⁽⁵⁴⁾ *Str. Disf.*, p. 57, 60 ss. (ed. fr. p. 68-9, 73 ss.).

mentalità che regnava sovrana in tutti gli ufficiali, dai sommi ai meno elevati di grado.

La carenza d'intuito si manifestò, ad ogni modo, già prima che la guerra cominciasse ⁽⁵⁵⁾. La classe militare francese non seppe chiedere alla nazione di approntare le armi che una guerra moderna esige e che i Tedeschi si foggiarono: divisioni corazzate e motorizzate e aerei da bombardamento ⁽⁵⁶⁾. Ferma alla dottrina della « superiore potenza della corazza rispetto a quella del cannone », la classe militare puntò sulla costosissima costruzione di una linea fortificata che del resto non si estendeva oltre il Reno e la frontiera lorenese al nord fino al mare, cosicchè si prestava ad essere aggirata — come fu — di spalle ⁽⁵⁷⁾.

Per Bloch, l'errore degli uomini di guerra francesi può riassumersi nella proposizione: non furon capaci di avvalersi degli insegnamenti della storia intesa come « autentica scienza empirica » ⁽⁵⁸⁾. Perchè la storia — egli afferma — è essenzialmente « scienza del mutamento ». « La storia sa e insegna che mai si verificano due avvenimenti del tutto uguali ». Per i soldati di Francia, invece, la guerra del 1914 avrebbe dovuto ripetersi, nelle sue caratteristiche fondamentali, nel 1939: come se nel frattempo le condizioni della tecnica e della vita in genere non fossero profondamente mutate ⁽⁵⁹⁾. È, sulla bocca dello storico, l'esatto rovescio del giudizio che altro pur grande figlio della terra francese — anche lui d'origine ebraica — ebbe a esprimere venticinque anni prima, in un momento di vertigine retorica, circa le qualità dello Stato Maggiore del suo paese: un gruppo d'uomini che non penserebbe ed agirebbe per meccanica applicazione di schemi tratti da esperienze del passato, sibbene secondo la logica

⁽⁵⁵⁾ *Str. Disf.*, p. 64-69 (ed. fr. p. 79-86).

⁽⁵⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 64 (ed. fr. p. 79).

⁽⁵⁷⁾ *Str. Disf.*, p. 65 (ed. fr. p. 80). E vedasi anche lo scritto del periodo clandestino *A proposito di un libro insufficientemente noto*, (in *Str. Disf.*, p. 185 ss., ed. fr. 231 ss.), nel quale Bloch indica quelle che secondo lui furono le tacite premesse politiche operanti dietro la « dottrina » militare della « superiorità della corazza ».

⁽⁵⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 120 (ed. fr. p. 157).

⁽⁵⁹⁾ *Str. Disf.*, p. 66, 120 ss. (ed. fr. p. 81, 157 ss.).

dell'intuizione, che nella vita sa cogliere soprattutto il nuovo e il diverso ⁽⁶⁰⁾.

Comunque, ad avviso di Bloch, la classe militare non peccò per sola sordità nei confronti degli insegnamenti della storia « scienza del mutamento ». Un certo grado di disorganizzazione dei comandi delle armate, ove l'amore per la regolarità amministrativa degenerava largamente in lentezza d'azione ⁽⁶¹⁾; l'incapacità di istituire efficaci rapporti con gli alleati inglesi ⁽⁶²⁾; l'insufficienza del servizio informazioni ⁽⁶³⁾; la crisi dell'autorità nelle strutture dell'esercito, conseguente allo scarso affiatamento tra gli ufficiali e la truppa ⁽⁶⁴⁾; la rigidità negli avanzamenti di carriera, con il correlativo fenomeno dell'invecchiamento del personale occupante i posti della dirigenza suprema ⁽⁶⁵⁾: tutto questo concorse al precipitare della sconfitta. E vi concorse, infine, e con non piccolo peso, anche un altro ed ultimo atteggiamento della classe militare: la sfiducia, latente in essa fin dall'inizio, di poter trarre l'esercito e la nazione alla vittoria ⁽⁶⁶⁾.

Giunto a toccare di quest'ultimo fatto, lo storico vede però spalancarsi dinanzi a sè un quadro ben più ampio di circostanze preparatorie e di fattori condizionanti del tragico evento della disfatta. L'inclinazione a disperare del paese, annidata nell'animo dei generali, non gli appare spiegabile, in effetti, se non sullo sfondo di una crisi di fiducia, di volontà, di intelligenza, coinvolgente l'intero paese. L'evento singolo — a riprova della giustezza dei canoni di quella metodologia storica che rifiuta di trattare i fatti in isolamento — gli si svela in concreto, di tra le mani, inestricabilmente intrecciato con altri mille eventi, con tutti i

⁽⁶⁰⁾ È il giudizio che il Bergson esprime sullo stato maggiore francese ai tempi della battaglia della Marna. Vedansi in proposito le giuste osservazioni critiche del CROCE (in *Critica*, 1915, p. 319).

⁽⁶¹⁾ *Str. Disf.*, p. 69 ss. (ed. fr. p. 86 ss.).

⁽⁶²⁾ *Str. Disf.*, p. 78 ss. (ed. fr. p. 99 ss.).

⁽⁶³⁾ *Str. Disf.*, p. 90 ss. (ed. fr. p. 114 ss.).

⁽⁶⁴⁾ *Str. Disf.*, p. 95 ss. (ed. fr. p. 122 ss.).

⁽⁶⁵⁾ *Str. Disf.*, p. 121 ss. (ed. fr. p. 159 ss.).

⁽⁶⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 111 ss. (ed. fr. p. 145 ss.).

fenomeni che compongono la realtà storico-sociale di un paese in un determinato momento. Il « monismo della causa » cede, per forza stessa di cose, alla visione variegata di un « pluralismo di linee di forza », di « condizioni generatrici ». Lo storico, alla « deposizione di un soldato vinto », fa seguire l'« esame di coscienza di un francese » ⁽⁶⁷⁾.

Nelle prospettive allargate di quest'esame, la sfiducia dei generali diviene un semplice aspetto della debole volontà di combattere e vincere della nazione. Lo sguardo dello storico che indaga non può venir tratto in inganno: la Francia non ha nutrito nel suo cuore quell'« implacabile eroismo che è richiesto dalla patria in pericolo » ⁽⁶⁸⁾. La debolezza di voler risparmiar vite, del voler salvare le città aprendole al nemico, quando, nell'ora del pericolo, sarebbe occorso mobilitare anche la popolazione civile per una lotta all'ultimo uomo, sono indici di quel rilassamento morale ⁽⁶⁹⁾. Questi, gli indici: ma le cause del rilassamento stanno nel tessuto stesso della realtà sociale.

L'accusa di Bloch colpisce tutte le forze che compongono le classi dirigenti di Francia.

La borghesia alla vigilia della guerra avvertiva quasi estraneità e repugnanza rispetto al regime politico che pure essa medesima, nei tempi passati, aveva gloriosamente creato ⁽⁷⁰⁾. Privata di parte — ma solo di parte — del suo potere e dei suoi privilegi economici, considerava senza speranze il suo futuro e senza ragione qualunque sforzo rivolto a ristabilire un contatto col popolo ⁽⁷¹⁾. Dell'animo del popolo — di un animo per quasi

⁽⁶⁷⁾ È il titolo del terzo capitolo dell'opera (*Str. Disf.*, p. 129 ss.; ed fr. p. 166 ss.).

⁽⁶⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 136 (ed. fr. p. 176).

⁽⁶⁹⁾ *Str. Disf.*, p. 132 ss. (ed. fr. p. 170 ss.).

⁽⁷⁰⁾ *Str. Disf.*, p. 157 ss. (ed. fr. p. 205 ss.). Per « borghesia » Bloch intende — egli tiene a precisare — l'insieme dei Francesi che « non vivono del lavoro delle proprie mani, bensì di redditi i quali consentono (loro), qualunque (ne) sia la origine e la diversa ampiezza, una certa comodità di mezzi e procurano (loro) una sicurezza, a tale livello, molto superiore alle possibilità alquanto aleatorie del salario operaio ».

⁽⁷¹⁾ *Str. Disf.*, p. 158-9 (ed. fr. p. 206-7)).

tutti i rispetti ancora fundamentalmente sano, nelle città come nelle campagne — non era in grado di intendere gli impulsi generosi, la disposizione alla solidarietà nazionale ⁽⁷²⁾. Meno colta, meno culturalmente preparata che per il passato, quand'era classe, anzichè di professionisti, di possidenti ⁽⁷³⁾, la borghesia francese s'era ridotta alla paura e al sospetto: sentimenti non giustificati e, in sè, dannosamente gretti. Le faceva ombra l'ascesa dei salariati a livelli appena civili di benessere: l'atterrì l'avvento dei governi di fronte popolare ⁽⁷⁴⁾. Non vedeva salvezza se non in un ritorno agli ideali del villaggio e del borgo rurale, anacronistici ormai in un mondo fatto di città, di fabbriche, di scuole ⁽⁷⁵⁾. Non volendo scorgere dinanzi a sè un futuro, considerava l'intera nazione afflitta da un male inguaribile, votata alla putrescenza, destinata al collasso. Non seppe lanciare al popolo — come avrebbe dovuto — l'appello dell'unità nazionale nel momento del pericolo supremo ⁽⁷⁶⁾.

I sindacati — i cui capi, pei poteri di cui disponevano, facevano ormai parte di certo delle classi dirigenti del paese ⁽⁷⁷⁾ — non avevano dimostrato maggiori capacità politiche. Nel promuovere la causa dei salariati e degli impiegati, com'era loro dovere, avevano insieme commesso una quantità di errori funesti. Avevano indicato alla classe lavoratrice il padronato come il vero, l'unico nemico, dimenticando i pericoli che anche per quella classe poteva rappresentare il nemico esterno ⁽⁷⁸⁾. Avevano per anni educato il lavoratore a curarsi soltanto dei problemi del salario e del rapporto di lavoro, suggerendo che, per lui, non contassero i problemi della vita nazionale, inculcando, nel suo animo,

⁽⁷²⁾ *Str. Disf.*, p. 137 s., 147, 163, (ed. fr., p. 177 s., 191, 214).

⁽⁷³⁾ *Str. Disf.*, p. 149 (ed. fr. p. 194): « È innegabile che la nostra borghesia... aveva più spiccato amore per gli studi seri nel periodo in cui era soprattutto una classe di possidenti. Oggi l'uomo d'affari, il medico, l'avvocato devono lavorare sodo nei loro uffici e, quando ne escono, pare che gli resti energia solo per divertirsi ».

⁽⁷⁴⁾ *Str. Disf.*, p. 159 s. (ed. fr. p. 208 s.).

⁽⁷⁵⁾ *Str. Disf.*, p. 146 ss. (ed. fr. 189 ss.).

⁽⁷⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 161 (ed. fr. p. 211).

⁽⁷⁷⁾ *Str. Disf.*, p. 136 (ed. fr. p. 176).

⁽⁷⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 141 (ed. fr. p. 182-83).

ideali piattamente materialistici ⁽⁷⁹⁾. Scoppiata la guerra, essa non apparve — ai loro occhi — se non come « un affare dei ricchi ». In realtà, i capi sindacali, cresciuti a una scuola che aveva destato ai suoi inizi tante speranze, avevano col tempo perduto molto dello slancio nobile del sindacalismo degli inizi ⁽⁸⁰⁾; viceversa, avevano ritenuto della scuola una imperdonabile negazione: quella della patria ⁽⁸¹⁾. Per i veleni iniettati nella classe lavoratrice, per il disorientamento e il disfattismo che, nell'ora decisiva, avevano indotto in essa, i sindacati, a fronte della sconfitta, portavano anch'essi responsabilità pesanti.

Tra i partiti politici, a lor volta, quelli di destra avevano dopo Versailles alternativamente consigliato una folle politica di imperialismo europeo, fondato su un'« assurda germanofobia », e, per contro, la rassegnazione rinunciataria nei confronti dell'ascendente potenza tedesca: un'alternanza sconcertante, segno di gravissima « instabilità mentale » ⁽⁸²⁾. Ma a sinistra non s'era fatto di meglio. I seguaci di Carlo Marx s'erano pietrificati nella fede in dottrine che — escogitate da un analista sociale di gran genio in riferimento alle condizioni dell'Europa dell'Ottocento — avevano in buona parte perso di attualità ⁽⁸³⁾. Non capace di intuire la realtà dei tempi moderni, la sinistra s'era macchiata anch'essa di pericolose acrobazie, che, nel caso estremo dei comunisti, erano sfociate in atti di autentico « funambulismo » politico (rifiuto di crediti militari e successiva richiesta di armamenti in aiuto alla Spagna; patriottica invocazione di un « Fronte dei Francesi » e successiva campagna propagandistica di incitamento alla diserzione) ⁽⁸⁴⁾.

Manchevolezze gravi dovevano imputarsi anche, e in particolare, al sistema di insegnamento vigente in Francia e alla classe

⁽⁷⁹⁾ *Str. Disf.*, p. 139 s. (ed. fr. p. 180 s.).

⁽⁸⁰⁾ *Str. Disf.*, p. 139. (ed. fr. p. 179-180).

⁽⁸¹⁾ *Str. Disf.*, p. 140, 142-43 (ed. fr. p. 181 s., 184-5).

⁽⁸²⁾ *Str. Disf.*, p. 148 (ed. fr. 192-3.)

⁽⁸³⁾ *Str. Disf.*, p. 149-50 (ed. fr. p. 195).

⁽⁸⁴⁾ *Str. Disf.*, p. 148-149 (ed. fr. p. 193).

degli intellettuali. L'insegnamento, dalle scuole primarie all'università, ancorato ad un ideale umanistico che non sa adattarsi alle nuove condizioni della società, aveva concesso troppo esiguo posto alle scienze dell'osservazione e allo sviluppo spontaneo dell'intelligenza dello studente. Nulla aveva fatto per dare, ai giovani, il senso del mutamento rapido delle cose nella storia dell'Europa contemporanea ⁽⁸⁵⁾. Gli intellettuali che pure — quelli di indirizzo liberale e intelligentemente progressista: ed erano molti — s'erano accorti della crisi del paese, non avevano parlato o non avevano parlato alto come sarebbe occorso. Avrebbero dovuto — fuori da ogni soggezione avvilita ai partiti — illuminare il paese: e non l'avevan fatto ⁽⁸⁶⁾.

Così, l'intero regime politico democratico era venuto meno alla logica dei suoi stessi principi e, di conseguenza, non aveva sorretto il paese nella prova terribile e suprema di una guerra la cui posta era la libertà di tutti. Democrazia implica partecipazione di popolo: e le classi dirigenti francesi non eran state capaci di far sentire al popolo l'importanza vitale che la guerra rivestiva per esso. La classe militare, nell'accettare rapidamente la disfatta, aveva espresso un colpevole sentimento di sfiducia nel regime e nel popolo: ma quel sentimento trovava per così dire un riscontro e una rispondenza negli atteggiamenti fatalmente sbagliati e negli errori commessi da tutte le frazioni delle classi dirigenti francesi. Tutte, senza poterne forse eccettuare alcuna.

4. Per vari rispetti i risultati cui perviene l'analisi del Bloch appaiono, a trent'anni di distanza e al confronto di quanto la storiografia successiva crede d'aver assodato indagando sul tema, singolarmente penetranti. Il libro, scritto in condizioni disa-

⁽⁸⁵⁾ *Str. Disf.*, p. 151-2 (ed. fr. p. 197-99). Vedasi anche lo scritto del periodo clandestino *Sulla riforma dell'insegnamento* (in *Str. Disf.*, p. 201 ss., ed. fr. p. 246 ss.), ove Bloch enuncia le linee di un programma incisivo di riforma che avrebbe dovuto adottarsi in Francia dopo la liberazione, per correggere i gravi difetti del sistema vigente d'istruzione, specie nel settore delle scuole secondarie.

⁽⁸⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 163 ss. (ed. fr. p. 215 ss.).

giate, senza la possibilità di adeguato accesso a fonti documentali, scritto in un certo senso come da una prigionia e sotto un colpo tremendo che opprimeva l'animo, scritto, infine, da un non esperto di storia militare moderna ⁽⁸⁷⁾, contiene intuizioni ed osservazioni che sembrano scaturire da una pacata, larga ricerca e da una specialistica preparazione.

La sostanziale validità dell'analisi di Bloch emerge, per cominciare, con riguardo alla sua « deposizione di un vinto »: il suo esame delle cause prossime della disfatta francese, cioè della responsabilità della classe militare. Il giudizio concerne sia quell'esame nel suo insieme, sia vari dei suoi particolari.

Confermata appare, a tutt'oggi, nel complesso, la valutazione che egli ha fatto del mancato aggiornamento dei comandi francesi alle tecniche della « guerra di velocità » come radice prima e decisiva del disastro ⁽⁸⁸⁾. È noto che, misurati in termini di uomini e mezzi, gli eserciti alleati godevano di un margine di supe-

⁽⁸⁷⁾ Che Bloch non fosse un esperto in questo settore non può dubitarsi. Tuttavia vi sono segni che fanno pensare che in lui l'interesse per i problemi della storia militare dei nostri tempi dovesse essere sempre stato assai vivo. Nella *Strana Disfatta* (p. 101, 120-1; ed. fr. p. 130, 157-8) v'è evidenza di una consuetudine non recente con scritti e studi di tecnica militare di un Joffre, di un Foch e di altri. È sintomatico che uno degli scritti del periodo clandestino (*A proposito di un libro insufficientemente noto*, cit.) si riferisca a un'opera di strategia militare che il generale Chauvineau aveva pubblicata nel 1938. Arnaldi (*op. cit.*, p. XIX) ricorda che libri di guerra sono talvolta menzionati tra i rinvii bibliografici fatti da Bloch, nelle sue schede, conservate all'École Normale Supérieure, in punti e per argomenti che non avrebbero di per sé sollecitato citazioni del genere. Nè infine si può dimenticare il saggio del 1921 sulle false notizie di guerra (*Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre*, ora in *Mélanges*, cit., I, p. 41 ss.): il quale, almeno per ciò che riguarda lo spunto, dimostra una attenzione inconsueta in un medievalista per esperienze appartenenti al mondo della guerra dei nostri giorni. La verità è che in Bloch l'interesse per i problemi della tecnica militare e della strategia era in certo senso la controparte intellettuale del sentimento, in lui fortissimo, per cui il cittadino di uno stato moderno democratico ha il dovere di farsi soldato in difesa, all'occorrenza, della patria e della democrazia.

⁽⁸⁸⁾ Uno storico militare della competenza e autorevolezza di LIDDELL HART afferma recisamente (affermazione che del resto va anche al di là del punto di vista di Bloch, sempre attento a non chiudersi nella logica ingannevole della « causa unica ») che il successo militare tedesco « avrebbe potuto essere prevenuto con facilità se non

rorità (eccetto che per l'armamento aereo) all'inizio della campagna ⁽⁸⁹⁾. Anche la qualità e il numero dei mezzi corazzati parlava in loro favore ⁽⁹⁰⁾. Ma il comando francese, attenendosi alla prassi della prima guerra mondiale, aveva distribuito quei mezzi tra le divisioni di fanteria, allestendo soltanto tre divisioni corazzate autonome, di contro alle undici che i Tedeschi schierarono sul loro fronte ⁽⁹¹⁾. I Francesi, dal loro angolo visuale antiquato, potevano a stento configurarsi la possibilità di un piano come quello adottato dal nemico, che, concentrando in un solo punto (le Ardenne) la mossa delle forze corazzate, procurò lo sfondamento del centro della linea francese tra la Svizzera e il mare, e, dopo penetrazione per trecento chilometri, l'accerchiamento in dieci giorni di tutte le armate del Nord. Quel tipo di guerra veloce esulava dalla loro mentalità: e non seppero fronteggiarla quando si parò loro dinanzi ⁽⁹²⁾. Per la verità, la durezza del giudizio di

fosse stato per i grossolani errori, dovuti in larga misura al sussistere di idee sorpassate, commessi dagli Alleati » (*Storia militare*, cit., p. 91).

Altri esprime un giudizio più cauto quanto alla decisività dell'arretratezza della scuola strategica e tattica francese nel determinare la sconfitta della Francia. Cfr. per esempio HORNE, *op. cit.*, p. 607 ss.; SHIRER, *op. cit.*, p. XVIII.

⁽⁸⁹⁾ « Ben lungi dall'avere la schiacciante superiorità che venne poi loro attribuita sul piano numerico le armate di Hitler erano più deboli di quelle che le fronteggiavano » LIDELL HART, *Storia militare*, cit., p. 91. Giudizio almeno per parte concordante esprime anche HORNE (*op. cit.*, p. 190. Si calcola che gli Alleati disponessero di 136 divisioni con 11.200 pezzi di artiglieria, contro le 136 e 7.700 pezzi dei tedeschi. L'arma aerea tedesca era però in grado di spiegare da 3000 a 3500 apparecchi, di fronte ai meno di 2000 alleati). Cfr. pure SHIRER, *op. cit.*, p. 721 ss.

⁽⁹⁰⁾ LIDELL HART, *Storia militare*, cit., p. 28; ID., *The Tanks*, Londra, 1959, vol. 2°, p. 5-6; HORNE, *op. cit.*, p. 190-1; SHIRER, *op. cit.*, p. 723 ss. (Si fanno ascendere a un totale tra i 2400 e i 3000 i carri armati tedeschi e a un totale tra i 3100 e i 3400 quelli alleati dei quali ultimi più di 800 di stazza pesante e media, di recente produzione, di contro ai soli 650 di tipo paragonabile posseduti dai tedeschi).

⁽⁹¹⁾ LIDELL HART, *Storia militare*, cit., p. 28-29; HORNE, *op. cit.*, p. 192 (« Per quanto riguardava i carri armati francesi, il difetto ... stava nel loro sparpagliamento: da 700 a 800 destinati a divisioni di cavalleria; da 1500 a 1700 dispersi in battaglioni indipendenti sotto la fanteria. Il resto apparteneva alle tre nuove divisioni blindate formate solo nel 1940 ... »); SHIRER, *op. cit.*, p. 725.

⁽⁹²⁾ LIDELL HART, *Storia militare*, cit., p. 96-103. Un quadro delle insufficienti reazioni spiegate, momento per momento, dall'esercito francese durante tutto il corso

Bloch sullo stato arretrato della dottrina di guerra dei comandi francesi può sembrare in parte eccessiva, se si pone mente a quanto ormai è stato appurato circa l'origine e l'esecuzione del vittorioso piano germanico. Come si sa, esso fu quasi imposto da Hitler allo Stato Maggiore ed è dubbio che avrebbe prodotto gli effetti strepitosamente decisivi che ottenne, senza l'audacia isolata e autonoma di alcuni esecutori di rango inferiore, comandanti di unità sul campo ⁽⁹³⁾. A ben guardare, nemmeno lo Stato Maggiore tedesco, preso nel suo insieme, era del tutto immune da quell'abito del ripiegare più o meno meccanicamente sulle esperienze del passato che preclude la visione esatta delle possibilità offerte da situazioni nuove ⁽⁹⁴⁾. Ma insomma, riconosciuto tutto ciò, tra la classe militare tedesca e quella francese rimaneva, in termini di modernità di preparazione, un bel distacco: un distacco sufficiente, per lo meno, a giustificare l'affermazione di Bloch che la vittoria fu per i Tedeschi, prima di tutto, una « vittoria intellettuale ».

L'aver ravvisato con sicurezza nel momento della tecnologia di guerra e delle regole della strategia l'elemento chiave per comprendere il corso di eventi che condussero la Francia alla disfatta e l'aver lanciato l'accusa all'opaco Stato Maggiore francese di non aver capito che la « storia è scienza del mutamento » può ascriversi tanto più a merito di Bloch in quanto, da storico di « strutture », egli poteva piuttosto esser portato a cercare e a vedere nel

della battaglia è offerto con analisi particolareggiata dallo HORNE, *op. cit.*, p. 246 ss., 266 ss., 315 ss., 325 ss., 355 ss., 384 ss., 477 ss., 505 ss.; e dallo SHIRER, *op. cit.*, p. 684 ss., p. 730 ss., 749 ss., 768 ss., 775 ss., 784 ss., 796 ss., 814 ss., 829 ss., 838 ss., 842 ss., 896 ss.

⁽⁹³⁾ Sulla gestazione e l'adozione del piano di sfondamento nelle Ardenne (elaborato dal Von Manstein e voluto da Hitler tra le perplessità e resistenze dei maggiori capi militari) vedasi l'intero capitolo VII del libro di HORNE.

Sull'influenza decisiva del dinamismo di alcuni comandanti di unità sul campo (tra i quali emerge il Guderian) nella vittoriosa esecuzione del piano: LIDDELL HART, *Storia militare*, cit., p. 91, 98 ss., 101 ss.; HORNE, *op. cit.*, p. 219 ss., 240 ss., 254 ss., 273 ss., 287 ss., 350 ss., 367 ss., 412 ss., 432 ss., 454 ss., 499 ss.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. in proposito LIDDELL HART, *Storia militare*, cit., p. 98 ss., HORNE, *op. cit.*, p. 147 ss., 350, 382, 427 ss., 432 ss., 504 ss., 550 ss.

flusso degli eventi il permanere di dati costanti che non a concentrarsi sul mutare di condizioni, sulla radicale innovazione di un aspetto dell'ambiente ⁽⁹⁵⁾.

In certo senso anche più notevole — trattandosi di un non specialista di cose militari — l'esattezza di certi rilievi di dettaglio.

Bloch ha intuito il valore risolutivo che assume, nello sviluppo della strategia tedesca, l'azione combinata del binomio colonna corazzata-aereo da bombardamento, necessaria a imprimere velocità a una manovra di rottura che volesse essere veramente rapida ⁽⁹⁶⁾.

Bloch ha anche intuito l'importanza della parte negativa che ebbe, nel facilitare il crollo francese, certa disorganizzazione dei comandi e il pessimo funzionamento del servizio informazioni ⁽⁹⁷⁾.

Pienamente adeguata è, infine, l'intuizione — in un momento in cui non si conoscevano ancora i precisi retroscena della decisione francese di arrivare all'armistizio — della disposizione dei capi militari ad accettare la sconfitta, quasi come un fatto che compiva sulla testa della Francia una giusta punizione (Bloch aggancia la sua ricostruzione dello spirito di resa dei generali a un unico episodio concreto, relativo al generale Blanchard, suo comandante d'armata ⁽⁹⁸⁾). La memorialistica ci ha ormai edotti

⁽⁹⁵⁾ I lettori di un'opera come, per esempio, i *Caractères originaux de l'histoire rurale française*, conoscono come in essa emerge e domina, sovra ogni altro elemento, il lentissimo evolvere nei secoli delle tecniche del lavoro e dell'organizzazione dei rapporti sociali e come l'occhio scorga un paesaggio agricolo quasi immutato sul cui scenario si svolgono le pratiche di innumerevoli generazioni. *La Strana Disfatta* dimostra che il suo autore era storico dotato di antenne per percepire non solo fenomeni di lunga permanenza e di lenta evoluzione, come quelli dei *Caractères*, ma anche, ove si verificassero, fatti di rapido o brusco mutamento di abiti e di condizioni storiche.

⁽⁹⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 66 ss. (ed. fr. p. 81 ss.). Sul bombardamento aereo come mezzo sostitutivo del troppo lento attacco d'artiglieria in una guerra di movimento con carri armati, tipo 1940, cfr.: HORNE, *op. cit.*, p. 194, 291 ss.; SHIRER, *op. cit.*, p. 726 ss.

⁽⁹⁷⁾ *Str. Disf.*, p. 69 ss.; 89 ss. (ed. fr. p. 86 ss., 114 ss.). A conferma, oggi: HORNE, *op. cit.*, p. 26-7, 352 ss., ecc.; SHIRER, *op. cit.*, p. 730 ss.

⁽⁹⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 112 s. (ed. fr. p. 146 ss.).

circa analoghi atteggiamenti e disposizioni d'animo di uomini come Weygand e Pétain, che furono al centro delle vicende che portarono la Francia ad abbassare le armi) ⁽⁹⁹⁾.

Migliaia di pagine sono state scritte, dopo la fine della guerra, ad illustrare il contributo preparatorio della disfatta del '40 dell'intera storia sociale-politica francese dei due decenni che la precedettero e prima ⁽¹⁰⁰⁾. Ma anche dalla produzione più recente non emergono dati che rendan sfuocato il quadro uscito dalla mano di Bloch: anzi ne confermano, nell'insieme, la verità. L'immagine retorica della Francia come paese classico della democrazia, così di moda in certa pubblicistica degli anni antecedenti il secondo conflitto mondiale, è stata ormai sostituita con la più esatta immagine di una democrazia mal funzionante, incapace di affrontare i veri problemi politici che premevano su essa (e in particolare, quello supremo connesso con la situazione internazionale): che è appunto l'immagine ravvisabile, in crudezza di tinte, nell'« Esame di coscienza di un francese », ultimo capitolo

⁽⁹⁹⁾ Cfr. P. REYNAUD, *Au Coeur de la Mêlée*, Parigi, 1951, p. 694 ss., 728, 759 ss., 764 ss., 777 ss., ecc., E. L. SPEARS, *Assignment to Catastrophe*, New York, 1955, vol. I, p. 181 ss.; II, p. 51 ss., 74 ss., 137-71, 199 ss., 222 ss., 272, ecc., DE GAULLE, *Mémoires de guerre. L'appel (1940-42)*, Parigi, 1954, capitolo II, *La chute*. Cfr. HORNE, *op. cit.*, p. 495 ss., 559 ss., 586 ss.; SHIRER, *op. cit.*, p. 858-864, 899 ss., 906 ss., 910 ss., 926 ss., 936 ss., 952 ss., 968 ss..

⁽¹⁰⁰⁾ Le dimensioni della letteratura in argomento si possono valutare, per esempio, dalla bibliografia, raccolta dallo HORNE, in appendice al suo volume con riferimento ai temi discussi nei capitoli I-IV e XXI: p. 630 ss. Cfr. anche SHIRER, *op. cit.*, p. 1127 ss.

Sia lecito citare qui (come opere indispensabili per chi voglia compiere il riscontro critico della valutazione storica fatta da Bloch), oltre la prima parte dei più volte menzionati lavori di Horne e di Shirer: J. CHASTENET, *Les années d'illusions: 1918-1931*, Parigi, 1960; *Id.*, *Déclin de la Troisième: 1931-1938*, Parigi, 1962; *Id.*, *Le drame finale de la Troisième République: 1938-1940*, Parigi, 1963; E. BONNEFOUS, *Histoire politique de la Troisième République*, Paris, vol. 7, 1952-67 (per il periodo successivo alla prima guerra mondiale: vol. 3-7); E. BEAU DE LOMÉNIE, *La mort de la Troisième République*, Paris, 1951; F. GOCUEL, *La politique des partis sous la Troisième République*, Paris, 1946; R. RÉMOND, *Les catholiques, le communisme et les crises*, Paris, 1960; P. RENOUVIN, *Les crises du vingtième siècle*; vol. II, *De 1929 à 1945*, Paris, 1958 (trad. it., Firenze, 1961); D.W. BROGAN, *Storia della Francia moderna*, trad. it., Firenze, 1968, vol. 2°.

de « La strana disfatta ». La grande paura della borghesia all'apparire dei fronti popolari (« meglio Hitler di Blum »); il cieco atteggiamento dei sindacati (« il vero nemico è il padrone »); l'oscillante politica dei partiti conservatori e quella obliqua del partito comunista; l'andare alla deriva di tutta l'opinione pubblica: nessuno di questi elementi, che concorsero a fiaccare l'organismo politico della Francia, è pretermesso nell'equilibrato ritratto di Bloch ⁽¹⁰¹⁾.

Insomma: l'opera nacque di getto, in immediata reazione al fatto, sui pochissimi e fragili materiali che l'autore aveva, al momento, a disposizione. Ma la sua struttura rivela che, nel costruirla, fu impiegata tutta l'arte acquisita nei lunghi anni di esercizio del mestiere di storico (anche se, come vedremo ⁽¹⁰²⁾), l'opera si rifaccia per certi lati a una ispirazione diversa e nuova, a nostro avviso, rispetto a quella che domina nei lavori maggiori, che hanno dato al loro autore fama mondiale).

5. Eppure — bisogna dirlo francamente — a trent'anni di distanza non si può non constatare che l'ultimo e in fondo più im-

⁽¹⁰¹⁾ Bloch annette tanta importanza alla debolezza complessiva della Francia, accumulatasi nel periodo tra le due guerre, come premessa alla sua sconfitta del 1940, che si può forse ritenere che il quadro da lui tracciato delle cause e condizioni della catastrofe sia conciliabile anche con l'opinione di chi oggi — a differenza di LIDDELL HART — pensa che la situazione della Francia fosse già per altri versi così compromessa, allo scoppio della guerra nel 1939, che neppure una difesa strategico-militare molto meglio organizzata avrebbe potuto risparmiarle, probabilmente, di soggiacere all'urto tedesco.

L'analisi della crisi della democrazia francese tra le due guerre è compiuta da Bloch soprattutto in funzione di una spiegazione del disorientamento generale e della scarsa volontà di combattere che si manifestarono in tutte le classi e nelle élites dirigenti francesi nel 1940: il libro lascia un po' nella penombra l'influenza che quella crisi ebbe durante i due decenni precedenti sulla politica estera della Francia, così da impedirle la scelta di misure politiche e l'esecuzione di eventuali interventi militari preventivi che avrebbero potuto arrestare, sul nascere, il riarmo e la marcia espansionistica della Germania. Di questa influenza, e dei suoi effetti fatali, Bloch era tuttavia ben conscio: come traspare da non pochi passi de *La strana disfatta* e, più nettamente, dal già citato successivo articolo *Un libro poco conosciuto*.

⁽¹⁰²⁾ Vedi *infra* p. 167 ss.

portante capitolo dell'opera, e cioè il quadro disegnato da Bloch della crisi della democrazia francese che culminò nella disfatta, se è esatto nella descrizione di molti fenomeni che concorsero a render quest'ultima possibile, non è, in certo senso, completo ed esauriente. Si avverte che quel quadro non coglie in tutta la sua portata la gravità della crisi che denuncia e la profondità delle sue radici, come è invece forse possibile a noi, che guardiamo da più lontano e con l'esperienza di quello che è accaduto dopo d'allora.

« Strana » definisce Bloch, nel titolo dello scritto, la disfatta del 1940: e sebbene si possano fare molte congetture circa quel che veramente intendesse con quell'aggettivo e sebbene probabilmente l'aggettivo comportasse nel suo pensiero una pluralità di riferimenti (¹⁰³), un significato, tra i vari, è legittimo e giustificato individuare: « strana » può dirsi la disfatta perchè scaturente da una crisi della democrazia francese che Bloch ritenne, in fondo, innaturale, transitoria e (purchè s'applicassero con decisione pensiero e volontà) superabile in più o meno breve giro d'anni, nella « ricostruzione » del sistema che egli crede fermamente, al di là della temporanea disfatta, non poter mancare (¹⁰⁴).

Non è difficile vedere che nel pensiero di Bloch una democrazia che funzioni bene presuppone, sottostante ai contrasti di opi-

(¹⁰³) In primo luogo « strana » doveva apparire a Bloch la disfatta, in rapporto alla fiducia che universalmente, in Francia e fuori, si riponeva nella forza dell'esercito francese, pensato all'altezza e anche al di sopra di quello tedesco. È noto che, nelle valutazioni dei capi alleati (e dello stesso Churchill), la potenza militare francese occupava il posto, all'inizio della seconda guerra mondiale, della prima d'Europa. Cfr. HORNE, *op. cit.*, p. 33 ss.

E questo convincimento era anche diffuso, in genere, nell'opinione pubblica in Francia. Di qui, in certo senso, la sorpresa per l'esito della battaglia del 1940.

Ma la disfatta è « strana », nel pensiero di Bloch, anche nel senso più riposto e sottile cui si accenna nel testo; senza che si possano escludere anche altri significati della parola.

(¹⁰⁴) La fede nella ripresa futura della Francia, pur attraverso difficoltà enormi e per strade pel momento non precisamente individuabili, è fermissima in Bloch: *Str. Disf.*, p. 22, 166-7 (ed. fr. p. 21, 218-9). Il « risorgimento nazionale » — egli dice — potrebbe in ogni caso esser soltanto ritardato perchè « le molle profonde del nostro popolo sono intatte e pronte a un nuovo scatto ».

nione e ai conflitti di interesse, che pure son parte vitale del sistema, un sentimento profondo di solidarietà tra i gruppi che compongono il corpo sociale. « Non ho mai pensato che amare la patria — egli dice — impedisca di amare i propri figli; nè riesco a vedere come l'internazionalismo dello spirito o della classe sia inconciliabile col culto della patria » ⁽¹⁰⁵⁾. Guai, per una democrazia, se la legittimità dei contrasti interni comincia a venir messa in dubbio. Ma guai del pari se vien meno nelle classi dirigenti la persuasione che lo stato è la cosa e l'interesse comune e se tra esse — o parte di esse — e la massa si crei una « scissura che separi in due blocchi i gruppi sociali » ⁽¹⁰⁶⁾.

Questa « scissura » egli vede essersi prodotta nella Francia degli anni Trenta: la borghesia, la quale resta, per lui, tutto considerato, il « cervello della nazione » ⁽¹⁰⁷⁾, si è allora estraniata e contrapposta al popolo, che essa non è più stata capace di intendere, di istruire, di far partecipare alla vita politica del paese, mentre i rappresentanti degli interessi della classe operaia hanno sciaguratamente dimenticato, a loro volta, che, in ultima analisi, in una collettività « cementata da secoli di civiltà in comune » gli « umili » sono sempre, volenti o nolenti, solidali con i « ricchi », in faccia alle prove che la storia, nel lungo corso, non risparmia ⁽¹⁰⁸⁾.

Nell'identificare in questa « scissura » la « causa » decisiva della crisi della democrazia francese negli anni Trenta, Bloch fa parlare essenzialmente la sua lunga esperienza di storico, che ha constatato essere la realtà politica la semplice superficie di più spesse e profonde realtà sociali e culturali. Egli non si lascia prendere, in effetti, dalla tentazione — che avrebbe potuto essere intensa — di fermarsi a una diagnosi che incolpasse le sole

⁽¹⁰⁵⁾ *Str. Disf.*, p. 140 (ed. fr. p. 132).

⁽¹⁰⁶⁾ *Str. Disf.*, p. 159 (ed. fr. p. 209).

⁽¹⁰⁷⁾ *Str. Disf.*, p. 149 (ed. fr. p. 194).

Non si dimentichi il significato molto largo con cui Bloch usa il termine di « borghesia ». Cfr. *retro* nota 70.

⁽¹⁰⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 141 (ed. fr. p. 183).

strutture formali della democrazia. Non manca, per la verità, di rilevare i vizi inerenti alla particolare forma di governo onde si reggeva la Terza Repubblica: vizi che egli riassume, in sostanza, nella permanente debolezza dell'esecutivo, nel moltiplicarsi degli intrighi per la spartizione del potere e nell'irragionevole, sterile litigare dei partiti ⁽¹⁰⁹⁾. Di questi difetti si discuterà molto dopo la seconda guerra mondiale: e, come è noto, vi sarà chi in essi ravviserà un fattore di primaria importanza nella cattiva riuscita della democrazia francese nel secolo ventesimo ⁽¹¹⁰⁾. Ma Bloch scivola con mano piuttosto leggera — e a ragione — su questi difetti della forma di governo. Si avverte chiaramente che per lui le loro conseguenze non sarebbero mai state irreparabili se non fosse intervenuta quella « scissura » ideologico-sociale nel corpo

⁽¹⁰⁹⁾ *Str. Disf.*, p. 152-4 (ed. fr. p. 199-201).

È impossibile sapere fino a che punto Bloch spirgesse le sua critica al « parlamentarismo » come forma di governo e se pensasse che altra forma avrebbe meglio giovato al bene della Francia. La responsabilità maggiore della disfunzione del sistema politico andava, secondo lui (in un giudizio che si fermasse ai fattori prossimi), alla degenerazione dei partiti: i quali, « prigionieri di dogmi sorpassati » e di « programmi che avevano rinunciato a realizzare », mantenevano uniti uomini di idee spesso diverse e dividevano uomini che la pensavano in modo uguale, riducendosi a semplici « trampolini per i più abili, che si scalzavano vicendevolmente dalla vetta ». Bloch certo pensava che a questo male avrebbe potuto ovviare una atmosfera ideologico-politica del paese, che rimettesse i partiti sulla giusta strada e li costringesse a svolgere efficacemente la funzione mediatrice tra società e stato che è loro propria in ordinamenti bene aggiustati. Ma egli avanza anche il dubbio che, in una società contemporanea, a una Camera dei deputati spetti il compito di « governare »: essa dovrebbe piuttosto avere la funzione di « controllare e ratificare ». Gli balena qui il pensiero che una forma presidenziale di governo avrebbe potuto aiutare la Francia a contenere la crisi della sua democrazia negli anni tra le due guerre? Se fosse vissuto fino agli anni Cinquanta e Sessanta avrebbe almeno condiviso le teorie di un Duverger (*La VI^e République et le régime présidentiel*, Paris, 1961, p. 114 ss.) o di un Mendès-France (*La république moderne*, Parigi, 1966, p. 99 ss.) sul « governo di legislatura », come utile variante corretta del « governo parlamentare » (teorie del resto già anticipate da idee espresse da Léon Blum proprio negli anni Trenta)?

⁽¹¹⁰⁾ Sarà la tesi, in particolare, come è noto, del movimento gaullista: il quale in forza d'essa s'appartò dalla vita politica sotto il regime della IV^a Repubblica (regime colpevole d'aver rinnovato in sé le strutture della III^a) e tentò poi di fornire, nella costituzione della V^a, un meccanismo di governo capace di far funzionare davvero la democrazia. Cfr. C. DE GAULLE, *Mémoires de guerre*, III, *Le salut*, Parigi, 1959, (ed. L.d.p.) p. 280 ss., 449 ss., 496 ss.

della comunità, che resta, in definitiva, la condizione insieme indispensabile e sufficiente della crisi.

Il punto di vista di Bloch corrisponde, qui, nel complesso, all'opinione prevalente presso storici e scienziati della politica che hanno più di recente fatto oggetto dei loro studi la lunga crisi della democrazia francese nel nostro secolo ⁽¹¹¹⁾.

Ma, appunto, si ha l'impressione che Bloch non abbia tenuta abbastanza presente la difficoltà con cui si mantengono, in generale, le condizioni di buon funzionamento in una democrazia. Ciò lo porta — se non ci inganniamo — da un lato a calcare troppo la mano nell'attribuzione delle responsabilità e, dall'altro lato, a lasciar nell'ombra certi aspetti dell'origine della crisi che — anche solo su un piano di prima approssimazione — avrebbero potuto utilmente integrare il quadro da lui disegnato.

Il forte senso della comunità e la radicata devozione agli istituti che ne simboleggiano l'unità, spinta centripeta equilibratrice delle forze centrifughe libere di operare in una democrazia! Secondo una certa interpretazione della storia, codesti sentimenti non potrebbero mantenersi a lungo nella coscienza di un paese

(111) Si vedano in particolare, in questo, senso, tra gli storici: CHASTENET, *Les années d'illusions*, cit., cap. XII (e in particolare p. 242 ss.); ID., *Déclin de la Troisième*, cit., p. 71 ss., 146 ss.; SHIRER, *op. cit.*, p. 165 ss., 213 ss., 223 ss., 260, 262 ss., 281 ss.; HORNE, *op. cit.*, parte 1^a *passim*, e in particolare p. 27 ss., 64 ss., 74 ss., 93 ss.; A. SIEGFRIED, *De la Troisième à la Quatrième République*, Paris, 1956, cap. 3° e 4°; GOGUEL, *La politique des partis*, cit., *passim* e in specie p. 543 ss.

Tra i politologi da segnalare, in modo speciale, uno studioso, pure acutamente sensibile all'impatto negativo avuto in sé e per sé dalle strutture del governo parlamentare: DUVERGER, *La démocratie sans le peuple*, Paris, 1967. (Il Duverger per la verità ravvisa nel « centrismo » istituzionale della vita politica francese, piuttosto che in una « frattura » ideologico-sociale nel seno del paese, la principale causa del cattivo funzionamento del governo parlamentare nel periodo di cui parliamo — così come in altri periodi della storia di Francia —. Tuttavia, poichè egli fa nascere il suddetto malefico « centrismo » dalla presenza di forti ali estremiste, tra loro inconciliabili, nel quadro delle forze politiche operanti in Francia — cfr. p. 208 ss. —, anche la sua interpretazione finisce per ricondurre, in sostanza, al concetto della « frattura » e la sua posizione differisce forse meno di quant'egli creda da quella, per es., di un Siegfried. In ogni caso si tratta di interpretazione che, appunto, riduce anch'essa entro limiti ristretti la portata delle « colpe » del regime parlamentare come tale).

moderno, se in esso sussistono divisioni di classi e l'appropriazione capitalistica del profitto nei processi della produzione economica. Bloch ha il merito di non ancorare la sua analisi a rigidi, schematici presupposti di determinismo economico o di sociologia marxistica ⁽¹¹²⁾; ma, d'altra parte, sembra quasi che, per lui, il sentimento della coesione sociale e la devozione alla comunità siano, soprattutto, una questione di intelligenza e di volontà: che, in altre parole, ciascuna generazione possa, in certo senso, decidere per sé la misura in cui vuole possedere e fruire di quei beni ⁽¹¹³⁾.

⁽¹¹²⁾ È stata giustamente sottolineata l'estraneità del pensiero di Bloch non solo dalle versioni più dogmatiche e rozze, ma anche dal filone centrale tradizionale della filosofia marxista della storia: cfr. GINZBURG, *A proposito della raccolta*, ecc., cit., p. 344 ss., 348-52; ARNALDI, *Introduzione*, cit., p. XXIX.

La estraneità del pensiero di Bloch dalla tradizione marxistica si coglie in particolare nella diversa sostanza che viene rispettivamente intravista dietro il concetto di « classe sociale »: concetto che per il marxismo rinvia all'esistenza di oggettive strutture della produzione economica le quali cagionano presto o tardi un aspro, necessario contrapporsi dei gruppi occupanti posizioni diverse e antitetiche nel quadro di esse; per Bloch rinvia invece a un « fatto psicologico ». Per Bloch, insomma, vi sono classi e lotta di classi quando e nella misura in cui gli uomini sentono e agiscono in termini di classi e di lotta tra loro: senza che il fenomeno debba per forza verificarsi, almeno in forme di tensione acuta, là dove la società si organizza fuori dagli schemi della proprietà collettivistica dei mezzi di produzione. Gli è perciò possibile pensare, in particolare, a una società moderna non comunista in cui il senso della patria (e cioè il senso di una comunione di interessi che sovrasta e predomina al di là degli inevitabili contrasti) esista e si mantenga tra tutti i gruppi, che compongono la compagine sociale.

È stato notato che in questa concezione « psicologica » del fenomeno « classe sociale » e nel connesso diniego di una ineluttabilità della lotta di classe in forme esasperate, Bloch va di pari passo con certo « revisionismo » marxista. Con una punta, forse, di malignità, si è voluto rilevare che la sua concezione appare molto vicina a quella di un De Man, finito « collaborazionista » con lo straniero nel suo Belgio invaso durante la seconda guerra mondiale (GINZBURG, *loc. cit.*). La verità è che quella concezione appartiene anche, più o meno, in quel periodo, a tutto il vario e articolato pensiero occidentale non marxista circa la storia; nel cui filone, più semplicemente e genericamente, Bloch può venir senz'altro collocato.

⁽¹¹³⁾ Bloch sembra in effetti ritenere che la « grande frattura » verificatasi tra le due guerre nel tessuto sociale della Francia, con la perdita del sentimento della coesione e della devozione alla comunità, fosse dovuta essenzialmente a un malinteso dei francesi (*Str. Disf.*, p. 157, ad. fr. p. 205): un « malinteso » a sua volta riportabile, in gran parte, al fatto che la borghesia non volle vedere con lucidità quali fossero i propri veri interessi e non seppe comprendere e amare — e al tempo stesso

Sia concesso invece prospettare l'ipotesi che il bene di un forte sentimento di solidarietà comunitaria e quello dell'attaccamento alle istituzioni sono principalmente frutto di delicati equilibri socio-culturali, e si trasmettono di generazione in generazione come disposizioni subconscie di tipo emotivo sulle quali operano sì, ma non con potere assoluto (e tantomeno con potere assoluto nella massa degli individui) intelligenza e volontà ⁽¹¹⁴⁾. Se

dovutamente illuminare — le masse popolari (« Il nostro regime di governo si fondava sulla partecipazione delle masse. Orbene, che cosa abbiamo fatto perchè questo popolo — al quale erano in tal modo affidati i nostri destini e che, secondo me, non era affatto incapace di scegliere la via giusta — che cosa abbiamo fatto per fornirgli quel minimo di informazioni chiare e sicure, la cui mancanza rende impossibile qualsiasi comportamento razionale? Per la verità nulla. Questo ... fu il peggiore delitto dei nostri ... democratici » — *Str. Disf.*, p. 143, ed. fr. p. 186 —. « L'ansietà e la scontentezza avevano inasprito la borghesia. Ormai disavvezza a qualsiasi sforzo d'analisi umana volto a cercar di capirlo, essa preferì condannare quel popolo da cui era uscita e col quale, se avesse guardato da vicino, si sarebbe scoperta numerose affinità profonde » — *Str. Disf.*, p. 159, ed. fr. p. 208). Insomma: la perdita del sentimento della coesione sociale e della devozione alla comunità sarebbe stato l'effetto di una accidentale — anche se tragica — disattenzione del pensiero e della volontà. Per Bloch, in sostanza, un deciso sforzo di corretta analisi sociale — possibile nelle condizioni storiche del momento — e un'intensa attività di educazione e illuminazione delle masse avrebbe potuto preservare il sistema democratico francese dalla crisi. Per lui, dunque, quella perdita era un prodotto di omissioni e di azioni rispetto alle quali era legittimo ragionare — come sempre riguardo a fatti su cui possono influire le scelte libere delle coscienze — in termini di colpevolezza umana.

⁽¹¹⁴⁾ Proprio la generazione cui appartiene Bloch seppe, riprendendo e approfondendo spunti già largamente intravisti dal pensiero dell'età romantica, individuare la forza determinante che hanno in genere, per la condotta concreta dell'uomo, le disposizioni che stanno nel fondo ultimo del suo animo, nella zona dell'oscuro o semi-oscuro della sua personalità. Per la scoperta o riscoperta dell'inconscio da parte della cultura europea tra il 1890 e il 1915 si veda l'efficace quadro disegnato da H. S. HUGHES nel suo libro *Consciousness and Society, The Reorientation of European Social Thought*, New York, 1958 (Vintage Books).

Per quanto riguarda in particolare l'idea che il sentimento della solidarietà comunitaria e l'attaccamento alle istituzioni si ricollegli a stati d'animo emotivi, non facilmente e immediatamente manipolabili e riorganizzabili dall'opera discorsiva del ragionamento, l'autore presso cui possono ritrovarsi in maggior copia elementi di prova indiretta e di giustificazione è forse ancor oggi, appunto, un grande studioso di quella generazione: V. PARETO, *Trattato di sociologia generale*, ed. Com., Milano, 1964, vol. I, p. 526 ss., 614 ss., 624 ss.; II, p. 237 ss., 306 ss. e *passim*.

Bloch stesso, nell'ambito dei suoi studi storici di medievalistica e di economia, aveva dimostrato una particolare sensibilità per le forze in genere che, nella storia umana, operano al di sotto dei livelli di coscienza (o al punto di affioramento di questa

quei beni subiscono una menomazione, riesce per solito assai difficile alla società di ripararne rapidamente il guasto. Facile invece il verificarsi di una lesione o disintegrazione d'essi, che si prolunga nel tempo e trapassa da una generazione all'altra.

Bloch rimprovera alle classi dirigenti francesi tra le due guerre mondiali di non aver fatto funzionare nella maniera dovuta la democrazia, avendo provocato la frattura del paese in blocchi sociali-ideologici contrapposti. Ma la verità è che la « polarizzazione » (come oggi suol dirsi) ⁽¹¹⁵⁾ della coscienza politica del popolo francese non fu un fatto nuovo di quel periodo. Essa risaliva addirittura, in effetti, al tempo della grande Rivoluzione, che segnò la fine dell'*ancien régime*, ma non riuscì a raccogliere sentimentalmente i francesi attorno a nuovi valori e istituzioni politiche a tutti comuni e a tutti pacificamente accette. Data da allora la contrapposizione, in Francia, di blocchi ideologici radicalmente avversi, inclini a ravvisare nel blocco avversario il nemico con cui non si può scendere a compromessi, e pronti a ricorrere a mezzi violenti e illegali, se l'occasione opportuna si offra, per alterare a proprio vantaggio il compromesso cui si sia stati temporaneamente costretti ⁽¹¹⁶⁾. La storia di Francia del

ultima) a condizionare e a orientare, in maniera determinante, l'azione concreta degli individui. Spiegare come mai ne « La strana disfatta » questa sua sensibilità si sia in certo senso offuscata — come mai egli non abbia intravisto adeguatamente le radici profonde della crisi della democrazia francese fra le due guerre e, di conseguenza, la inevitabilità, entro certi limiti, di quella crisi — è uno dei compiti che si propone questo scritto. Vedasi in particolare *infra* p. 167 ss.

⁽¹¹⁵⁾ È termine ormai invalso presso la più recente scienza politica a designare, appunto, il dividersi di una comunità in gruppi fortemente contrapposti sul piano ideologico. Cfr., per es., SARTORI, *European Political Parties: the Case of Polarized Pluralism*, in *Political Parties and Political Development*, a cura di La Palombara e Weimer, Princeton, 1966, p. 137.

⁽¹¹⁶⁾ La divisione della Francia in « due nazioni » a partire dal tempo della Rivoluzione è tema notissimo e ricorrente nella storiografia francese e straniera: P. SEIPPEL, *Le deux Frances*, Paris, 1905; R. H. SOLTAU, *French Political Thought in the Nineteenth Century*, New York, 1931, Cap. XV; A. SIEGFRIED, *Tableau des partis en France*, Paris, 1930; e, in lingua inglese, *France: a Study in Nationality*, New Haven, 1930, cap. II e VI; D. HALÉVY, *Décadence de la liberté*, Paris, 1931 (in specie p. 89); GOGUEL, *La politique des partis*, cit. Cfr. anche D. THOMSON, *Democracy in France since 1870*, Londra, 1964 (pap.).

secolo diciannovesimo può da un certo punto considerarsi proprio una lunga vicenda di lotte tra gruppi politici radicalmente nemici, con il succedersi di compromessi faticosamente raggiunti, sempre più o meno instabili e non di rado rotti da rivoluzioni e colpi di stato o turbati da tentativi di rivoluzioni e di colpi di stato. La borghesia, che negli anni tra le due guerre mondiali si sentiva « infelice » nell'assetto statale esistente e diffidava profondamente del proletariato, nel quale ravvisava un vero « nemico », e il proletariato, che nello stesso periodo considerava la macchina dello stato e i processi della produzione economica come un mero « affare » dei « padroni », non facevano che ripetere, in fondo, un modulo per taluni aspetti ormai consolidato e consacrato della politica francese. È vero che la « polarizzazione » della coscienza politica nazionale aveva avuto in precedenza diversi contenuti e s'era svolta in un diverso contesto sociale ⁽¹¹⁷⁾. Nella prima parte del secolo diciannovesimo lo scontro era stato tra forze tendenti a imporre un regime liberale-democratico d'impronta borghese, mentre poi gradualmente i termini della contrapposizione si erano modificati per la piena vittoria della democrazia liberale e il sopravvenire, d'altra parte, dei problemi tipici di una società industrializzata, e da ultimo, nel secolo ventesimo, i « poli » del conflitto erano ormai chiaramente tra forze legate a un

(117) Il punto è da sottolinearsi con forza, restando altrimenti vera l'osservazione critica di chi giustamente nega — in polemica più o meno diretta con la teoria delle « due nazioni » — che la storia di Francia degli ultimi centocinquanta anni possa spiegarsi in termini di contrasto tra chi « ha accettato la Rivoluzione francese » e chi « non l'ha accettata ». Cfr. THOMSON, *Democracy in France*, cit., cap. 1 e 2. Nella misura in cui la teoria delle « due nazioni » accoglie effettivamente quella semplicistica versione della storia di Francia essa è inaccettabile, perchè ignora che il contrasto acuto tra gruppi e ideologie contrapposte, caratteristico della storia francese, ebbe di volta in volta diversa sostanza concreta.

Ma la teoria mette — secondo noi — il dito sulla verità quando insiste sul fatto che nella storia più recente di Francia è permanente il carattere acuto dei contrasti politici, e questo carattere è in certo senso un'eredità — trasmessa nelle disposizioni subconscie degli animi — proveniente dall'esperienza della grande Rivoluzione.

In questo senso, sostanzialmente, anche DUVERGER, *La démocratie sans le peuple*, cit., *passim*.

ideale borghese-individualistico della società e forze auspicanti un profondo rinnovamento socialista. Ma, al di là dei contenuti contingenti e mutevoli del contrasto, ai Francesi del periodo tra le due guerre mondiali il passato aveva trasmesso, e, se si può dir così, iniettato nelle vene, la disposizione stessa a vivere i problemi della politica interna in termini di « guerra ». Il passato era lì, tutto, a insegnare come ci si tiene fermi ad oltranza nella difesa dei propri ideali punti di vista politici e sociali; non conteneva esperienze che facessero gustare i frutti dell'abito del transigere, del non spingere mai troppo avanti l'azione rivendicatrice, del sentire la convenienza del non offendere ed alienare i contrapposti gruppi sociali.

Bloch non ignora, naturalmente, che la « scissura » che caratterizzò la coscienza politica e la società francese dal 1920 al 1940 aveva avuto dei precedenti. Ma egli sembra non vedere in quei precedenti un fattore d'importanza decisiva nella preparazione della « scissura » attuale. Inoltre, dà di essi una versione, bisogna pur dirlo, parziale.

In un articolo scritto nel periodo clandestino per *Cahiers politiques* ⁽¹¹⁸⁾ (e incluso opportunamente tra quelli pubblicati in appendice a « La strana disfatta » anche nell'edizione italiana) ⁽¹¹⁹⁾, egli ricorda quanto tormentata sia stata la storia francese dalla grande Rivoluzione in poi. Ma tutto il significato politico attuale di quel tormento sembra riassumersi per lui nel fatto che una minoranza di francesi, abbattuto il regime antico, non volle accettare i principi della sovranità del popolo e dell'eguaglianza davanti alla legge e si costituì in partito che prese « l'abitudine di pensare e di sentire contro la nazione, al punto di non aspettarsi altri successi che i disastri della Francia » ⁽¹²⁰⁾. Di questo « partito del tradimento » sarebbero eredi le classi dirigenti francesi

⁽¹¹⁸⁾ *Pourquoi je suis républicain*, in *Cahiers politiques*, n. 2, luglio 1943, p. 9: « *Réponse d'un historien* ».

⁽¹¹⁹⁾ *Str. Disf.*, p. 175 ss. (ed. fr. p. 225 ss.).

⁽¹²⁰⁾ *Str. Disf.*, p. 179 (ed. fr. p. 128).

che, nel nostro secolo, si rifiutarono di comprendere e intendere il « popolo », e quando, nel 1936, furono prese dal timore di perdere del tutto il controllo e la direzione dello stato, « si sentirono istintivamente pronte a invocare » — come un tempo gli aristocratici — « l'aiuto dello straniero » ⁽¹²¹⁾. In questo giudizio di Bloch appare quanto meno ignorata l'influenza condizionante che, su tutte le forze conservatrici che operarono in Francia nei successivi periodi, ebbe la radicalità delle prospettive di rinnovamento propugnate dai contrapposti gruppi progressisti. In Inghilterra, nel corso del secolo diciannovesimo, il processo di « democratizzazione » dello stato e della società fu spesso in arretrato, per molti punti, rispetto a quello francese: e nondimeno le classi dirigenti del paese non subirono attacchi « da sinistra » paragonabili, per globalità e intensità, a quelli cui furono sottoposte via via le classi dirigenti francesi ⁽¹²²⁾. Il processo si svolse

⁽¹²¹⁾ *Str. Disf.*, p. 180 (ed. fr. p. 229).

⁽¹²²⁾ Come è noto, mentre l'economia inglese ebbe il suo decollo industriale non pochi decenni avanti quella francese (ROSTOW, *The Stages of Economic Growth*, Cambridge, 1960, p. 36 ss.; e cfr. anche i contributi di HABAKKUK, DEANE e MARCZENSKI nel volume collettivo *The Economics of Take-off into Sustained Growth*, London, 1963, p. 63 ss., 119 ss.; nonché CROUZET, *Inghilterra e Francia nel 18° sec.*, in HARTWELL, *La Rivoluzione industriale*, Torino, 1971, p. 188), le strutture giuridiche della società e l'organizzazione dello Stato subirono in Inghilterra un processo di « democratizzazione » che fu per vari rispetti più lento di quello che si attuò in Francia.

Se consideriamo ad esempio il punto cruciale dell'estensione del suffragio vediamo che durante tutto il secolo diciannovesimo la Francia precedette l'Inghilterra nel riconoscimento del diritto dei suoi cittadini a partecipare alla vita politica del paese. L'adozione di un suffragio molto largo — quando non addirittura universale con riguardo alla popolazione maschile — data in Francia dei tempi della Rivoluzione. Dopo le restrizioni attuate durante il regime della restaurazione e, in misura minore, durante la monarchia di luglio, il suffragio universale si installa nelle strutture del diritto pubblico francese a partire dalla Costituzione del 4 novembre del 1848 e, con pienezza assoluta di effetti pratici concreti, dal settembre del 1870. In Inghilterra l'idea che il « suddito della Corona » avesse, come tale, diritto di concorrere all'elezione della Camera bassa si fa strada con estrema lentezza. Fino al 1832 il suffragio è praticamente altrettanto limitato e ristretto che quello della Francia della restaurazione. Per arrivare all'adozione di un suffragio che si avvicini a quello universale (maschile), dobbiamo attendere fino alle leggi elettorali del 1884-5. (Cfr. in proposito i dati offerti da G. LEPOINTE, *Histoire des institutions du droit public français au XIX^e siècle*, Parigi, 1953, p. 44 s., 58 s., 71 s., 87, 107, 121, 165 s., e da D.L. KEIR, *The Consti-*

a una temperatura più accettabile, senza la prospeffazione rumorosa di strappi e di laceramenti per il tessuto sociale esistente, e senza, correlativamente, un drammatico, feroce irrigidirsi in atteggiamento di difesa « totale » da parte delle forze inclini alla conservazione. Non si tratta naturalmente di abbandonarsi — quasi rovesciando la posizione di Bloch — a una critica moralistica all'elemento estremistico e « giacobino » sempre presente nel corso della storia francese, dalla Rivoluzione in poi, presso le forze di sinistra. A spiegare la presenza di quell'elemento basta forse l'osservazione che la Francia, a differenza dell'Inghilterra, giunse fino alla vigilia della « rivoluzione industriale » organizzata ancora negli schemi di uno stato autocratico assolutistico con residue basi feudali (e, in particolare, senza aver adottato criteri mercantili nella gestione dell'agricoltura) ⁽¹²³⁾ e che il superamen-

tutional History of Great Britain since 1485, London, 1961, p. 323 ss., 400 ss., 415 ss., 466 ss. e dalle fonti ivi citate).

Per quanto poi concerne l'organizzazione egualitaria della società civile si pensi che, mentre la Francia godeva fin dall'inizio del secolo del regime del Codice Napoleone, l'Inghilterra conobbe ancora in pratica per tutto l'Ottocento il diritto di primogenitura e il fedecommesso, bastioni di conservazione oligarchica. Ma tutta l'« atmosfera » dell'Inghilterra vittoriana fu nel complesso sempre nettamente più « aristocratica » di quella della Francia ottocentesca (e in ogni caso certo più di quella della Francia della Terza Repubblica). G. K. CLARK ricorda che ancora verso il 1850 più di metà del territorio dell'Inghilterra era posseduto da solo circa 7000 individui, i quali erano, attraverso l'influenza dei loro possessi fondiari, i veri arbitri dell'apparato dello Stato (*The Making of Victorian England*, New York, 1967, p. 214); mentre per contro lo HUGHES osserva che in Europa, verso la fine dell'Ottocento, solo una nazione poteva dirsi in qualche maniera « democratica », nel senso in cui più o meno gli Stati Uniti erano « democratici »: la Francia (*Contemporary Europe: a History*, Englewood Cliffs, 1963, p. 19 ss.).

Con tutto questo, come si sa, in Inghilterra la spinta innovatrice non assurse mai ai toni violentemente rivoluzionari ed eversivi che conobbe a più riprese in Francia.

(123) Sulla importanza del ritardo della Francia rispetto all'Inghilterra nel realizzare una conduzione commerciale capitalistica dell'agricoltura come fattore che spiegherebbe l'esplosione rivoluzionaria della fine del Settecento in terra francese insiste molto una recente corrente di « storiografia sociologica »: B. MOORE jr., *Le origini sociali della dittatura e della democrazia*, Torino, 1969, Einaudi Paperb., cap. 2 e *passim*. Vera o falsa che sia questa opinione nelle sue tesi particolari, non può negarsi che a determinare gli aspetti estremistici giacobini della Rivoluzione francese abbia in qualche misura contribuito il fatto che la Francia conoscesse ancora legami tra lo Stato e la

to di quel tipo di organizzazione avvenne, dato il ritardo sui tempi, per « scoppio ». Immesso in circolo, il germe dell'« estremismo » non potè più poi esserne tolto e prosperò anche in seguito in forme nuove rispetto alla prima. Ma, detto questo, resta il fatto che Bloch non sembra rendersi conto che *tutta* la cultura francese — intesa qui come il distillato storico, conscio e inconscio, di esperienze e vicende secolari — spingeva più o meno inesorabilmente la generazione dei Francesi tra le due guerre mondiali a dividersi in « blocchi » e, in conseguenza, a far operare malamente e inefficacemente la democrazia.

Che egli non sia pienamente consapevole della cosa, può scorgersi a nostro avviso dalla durezza dei giudizi che esprime sul comportamento di gruppi sociali e politici in quegli anni.

« Imperdonabile » egli giudica per esempio l'atteggiamento della borghesia del periodo ⁽¹²⁴⁾: una borghesia incapace di scoprire nelle folle popolari « col pugno alzato, esigenti, un po' stizzose e la cui violenza testimoniava di un grande candore », le

Chiesa di Roma oltre due secoli dopo che l'Inghilterra li aveva interrotti; che la Francia ancora non conosceva alcun istituto politico liberale quando l'Inghilterra aveva cominciato ad introdurne da oltre un secolo; ecc. In questo quadro può anche inserirsi la più rapida eliminazione in Inghilterra (avvenuta prima e per di più per vie legali) dei proprietari « non-capitalisti » della terra e del ceto dei contadini di impronta feudale: e tutti questi fattori insieme possono spiegare come alla Francia toccò di attraversare in quell'epoca una fase di violenza rivoluzionaria che all'Inghilterra, invece, fu risparmiata.

Naturalmente, alla constatazione degli effetti condizionanti, quanto al decorso della storia di Francia, dell'avvento ritardato di alcune « strutture » culturali, sociali ed economiche, si può esser tentati di aggiungere una riflessione che vada ancora più a fondo di quelle « strutture » e cerchi di ricollegarle in qualche modo a fatti sostanziali anche più generali e permanenti. Da questo punto di vista viene spontaneo osservare, per esempio, che le storie di Francia e di Inghilterra, con i diversi loro tempi di eliminazione dei legami con la Chiesa universale, e di superamento dello stato assoluto, debbono probabilmente molto al fatto bruto della diversa *collocazione geografica* dei due paesi: il primo, più vicino al centro del cattolicesimo e con vaste frontiere aperte verso altri popoli del continente; il secondo, più lontano da quel centro e separato dal continente dalle acque protettrici della Manica (con il conseguente vantaggio, tra l'altro, di non dover organizzare e mantenere eserciti stanziati a propria difesa).

⁽¹²⁴⁾ *Sar. Disf.*, p. 160 (ed. fr. p. 209).

« numerose affinità profonde » che essa avrebbe avuto con loro. Ma l'atteggiamento di quella borghesia appare cosa abbastanza naturale, invece, se solo si consideri l'abito da essa contratto di ravvisare in certi valori civili, per la cui realizzazione si erano battuti i suoi antenati in passato e in nome dei quali avevano distrutto con la violenza il regime aristocratico ⁽¹²⁵⁾, forme eterne di giusta organizzazione sociale ⁽¹²⁶⁾, alle quali ora si prometteva, da parte di quelle folle, fine rapida e, occorrendo, violenta.

Gravissima colpa ⁽¹²⁷⁾, per Bloch, lo « sviamento piccolo-borghese » che i capi sindacalisti avrebbero infuso nelle masse operaie, abituandole a guardare al loro solo meschino utile quotidiano e a ritenere le esigenze di un rafforzamento dello stato nei confronti della minaccia esterna « un'invenzione dei padroni ».

⁽¹²⁵⁾ Già TOCQUEVILLE si era avveduto perfettamente delle tragiche conseguenze che avrebbe avuto per lunghissimo tempo nella storia di Francia il modo violento in cui era stata eliminata l'aristocrazia e il regime che ad essa si ricollegava: « Il faudra regretter toujours qu'au lieu de plier la noblesse sous l'empire des lois, on l'ait abattue et déracinée. En agissant ainsi on a ... fait à la liberté une blessure qui ne se guérira jamais » (*L'ancien régime et la révolution*, Paris, Gallimard, 1952, vol. I, p. 170). La borghesia, scegliendo quel modo, aveva insegnato la strada anche a chi in seguito sarebbe venuto a contestare il « suo » regime.

⁽¹²⁶⁾ Indulgendo a una tendenza psicologico-culturale che Taine (esagerandone tra l'altro l'importanza determinante) chiamò poi « classica », la borghesia aveva fatto la Rivoluzione pensando che gli istituti che essa avrebbe introdotto (e cioè quelli dell'individualismo economico e sociale: in particolare, la proprietà privata di tipo quiritario e la latissima « libertà di contratto ») avrebbero attuato un'organizzazione perfetta della società, anzi l'unica degna dell'uomo: fuori di essi, nessuna società avrebbe potuto reggersi senza opprimere e far torto all'individuo (cfr. B. GROETHUISEN, *La filosofia della Rivoluzione francese*, Milano, 1967, ed. Saggiatore, cap. VI e VII). Si capisce che, con tali premesse nella mente, i successori dei borghesi che avevano fatto la Rivoluzione fossero portati a considerare con avversione radicale le prospettive di un rovesciamento dei valori civili ad essi per tradizione cari, quali si vennero delineando prima nell'Ottocento e poi, con maggiore verosimiglianza di successo, nel Novecento (e ciò a parte e in rinforzo, come è ovvio, di stimoli provenienti dal desiderio di conservare posizioni di privilegio e di tutelare precisi interessi economici concreti).

Sulla permanente forza dell'ideologia « individualistica » in campo sociale e economico nella Francia tra le due guerre cfr. CHASTENET, *Les années d'illusions*, cit., p. 153 ss., 237 ss., 248; THOMSON, *op. cit.*, p. 122 ss., 145 s., 170 ss., 191 ss.; SIEGFRIED, *France*, cit., p. 12 ss., 22 s., 36 ss., 39 ss.; GOGUEL, *La politique des partis*, cit., p. 192 ss., 206 ss., 267 ss., 276 ss., 325 ss., 377 ss.

⁽¹²⁷⁾ *Str. Disf.*, p. 139 (ed. fr. p. 179-8).

Ma come avrebbero potuto quei capi, dopochè da tempo socialismo e sindacalismo predicavano dottrine inculcanti l'idea dello « sfruttamento » padronale e neganti il valore del sentimento patriottico, rivolgersi alle masse, quand'anche l'avessero voluto, e chiedere loro rinunce e sacrifici per render forte l'industria francese e la « patria », avallando con ciò necessariamente una prospettiva di solidarietà di interessi tra masse e « sistema » che il loro insegnamento aveva sempre in sostanza negata? ⁽¹²⁸⁾.

La politica estera oscillante dei partiti conservatori — denunciata da Bloch — si spiega almeno in parte come l'effetto del profondo, naturale senso di insicurezza che pervadeva le forze politiche di destra, volte a cercare, ora nella dimostrazione di un atteggiamento duro, ora nell'acquiescenza, quell'assicurazione nei confronti del potente vicino che non potevano avere dal sentire dietro sè un paese veramente unito e deciso a fronteggiare, ad ogni momento, ogni eventualità ⁽¹²⁹⁾. Persino il « funambulismo » politico che Bloch, quasi scandalizzato, rimprovera ai comunisti, aveva, viceversa, una sua interna logica, se si pensi che esso era collegato e dipendeva dalla politica del comunismo internazionale e che quel collegamento poteva non essere senza giustificazioni nel quadro di un giudizio estremistico ravvisante nel capitalismo — secondo una vecchia teoria che in Francia aveva da lungo tempo seguaci — il nemico sommo, anzi il nemico unico, dell'umanità ⁽¹³⁰⁾.

⁽¹²⁸⁾ Sull'atteggiamento del sindacalismo francese nel periodo in questione — atteggiamento condizionato da tutto il retroterra culturale del movimento e dalla difficoltà di operare rapide conversioni di indirizzo — cfr. CHASTENET, *Les années d'illusions*, cit., p. 242 ss.; *Le déclin de la Troisième*, p. 147 ss., 230 s.; SHIRER, *op. cit.*, p. 214 ss., 231 s., 336 ss., 563 ss.

⁽¹²⁹⁾ Acuta analisi delle difficili condizioni psicologiche in cui operarono i partiti conservatori in Francia tra le due guerre si trovano nei volumi più volte citati del CHASTENET: *Les années d'illusions*, *Le déclin de la Troisième* e *Le drame final de la Troisième*. Vedasi anche SIEGFRIED, *France*, cit., p. 53 ss., 85 ss., 88 ss.; GOGUEL, *La politique des partis*, cit., p. 168 ss., 295 ss., 401 ss. In particolare, per i riflessi sugli atteggiamenti in materia di politica estera, R. RÉMOND, *La destra in Francia*, tr. it., Milano, 1970, p. 243 ss.

⁽¹³⁰⁾ Cfr., per un accenno di difesa della condotta del partito comunista fran-

Il punto è questo: rotte una volta la fiducia e la solidarietà tra i gruppi dirigenti e tra le classi sociali, diviene difficile, in regime di democrazia, ricostruirle; appreso una volta l'abito dell'irrigidire in forma estrema le proprie inclinazioni politiche e del conferire loro l'inflessibile intransigenza di un credo teologico, diviene arduo liberarsene e, al contrario, praticare l'arte del negoziato e del compromesso. Gli atteggiamenti della borghesia e dei partiti di destra, nonchè quelli delle masse popolari, dei sindacati e del partito comunista tra le due guerre mondiali in Francia, avevano radici profonde, ramificate, nella storia del paese: corrispondevano a disposizioni psicologiche-culturali ereditate dal passato e non rapidamente modificabili a volontà o per forza di ragionamenti. A indicarne tutte le radici Bloch avrebbe dovuto, fra l'altro, menzionare il dogmatismo, lo spirito aggressivo, la feroce volontà dissacrante che caratterizzava tanti aspetti, in Francia, non solo degli sviluppi della cultura socialista, ma anche e proprio della precedente tradizione democratico-rivoluzionaria. Ma Bloch è indulgente nei confronti di queste due tradizioni — fatto il confronto con il giudizio tagliente che esprime invece sulla tradizione « conservatrice » —: trascura il fatto che la « scissura » da lui lamentata ha le sue origini non in una sola « tradizione », ma proprio nel gioco combinato di tutte ⁽¹³¹⁾. Di più: accertate le radici, Bloch avrebbe dovuto riconoscere che la correzione degli atteggiamenti criticati non poteva compiersi nel breve arco di vent'anni (quanti furon dati alla generazione che ebbe in mano la Francia dopo Versailles) e che dunque — al di là di errori e di deviazioni particolari e contingenti — il funzionamento

cese dal punto di vista della logica del movimento comunista internazionale, il giudizio non sospettabile di uno storico conservatore come CHASTENET, *Déclin de la Troisième*, cit., p. 244.

(131) Qualche riserva si intravede — per la verità — nei confronti della « tradizione » socialista (in particolare con riguardo al ripudio, proprio di almeno alcune tendenze d'essa, dell'idea di « patria »: *Str. Disf.*, p. 142-43; ed. fr. p. 185). Nessuna riserva — letteralmente nessuna, almeno nel senso accennato nel testo — Bloch fa invece nei confronti della « tradizione » democratica.

della democrazia francese in quel periodo non avrebbe potuto essere molto diverso da quello che fu ⁽¹³²⁾.

Non dunque, per quello che poteva dipendere dalla crisi del sistema politico e sociale, « strana » — come dice Bloch — la disfatta del 1940. Dissanguata dalla lunga guerra degli anni 1914-18 ⁽¹³³⁾; divisa nella propria coscienza politica, in cui si agitavano sogni contrapposti di statica conservazione e di utopico rinnovamento, che, per esser sogni, non erano però meno solide realtà spirituali con rilievo sociale; chiamata a fronteggiare il problema del primo superamento di un'economia fin lì organizzata secondo principi di uno stretto liberalismo individualistico ⁽¹³⁴⁾: la Francia avrebbe avuto bisogno, per sanare le sue piaghe e ridar slancio alla sua democrazia, di un lungo periodo di pace esterna. Invece, la minaccia tedesca si fece presto viva ed

⁽¹³²⁾ Non si trova alcun accenno ne « La strana disfatta » — nemmeno un accenno incidentale, di sfuggita — a un'ipotesi di inevitabilità della crisi sopraggiunta in rapporto alla combinazione delle forze politiche, culturali, economiche che erano all'opera, e in rapporto al tempo dato per risolvere i problemi che stavano davanti ad esse, sul tappeto. « La strana disfatta » è libro in cui manca per intero la sensibilità per la dimensione della lentezza necessaria di certi processi di aggiustamento negli atteggiamenti psicologici e culturali dei gruppi sociali. La cosa è tanto più singolare, in certo senso, se si pensa che lo scritto proviene dalla stessa penna che aveva composto in precedenza opere come *Les Rois thaumaturges* e i *Caractères originaux*. Ma per questo rilievo vedasi più avanti, Sezione X.

⁽¹³³⁾ Per gli effetti debilitanti che la prima guerra mondiale ebbe con le sue immani stragi e col terribile dispendio economico che comportò, sulla economia, sulla cultura e sul tono vitale del popolo francese, vedansi per esempio i giudizi di CHASTENET, *Les années d'illusions*, cit., p. 14 ss., 248, e di SHIRER, *op. cit.*, p. 151 ss.

⁽¹³⁴⁾ Il grande problema di politica interna che la Francia dovette affrontare tra le due guerre fu appunto quello di una prima correzione delle strutture rigorosamente liberali-individualistiche della propria società civile. Era il problema che allora occupò tutte le collettività dell'Occidente, chiamate ad abbandonare la concezione ottocentesca dello « stato negativo » per una concezione che, più congrua nel quadro di un processo di industrializzazione ormai avanzato, assegnasse allo stato compiti « positivi » di intervento, di controllo, e di supporto del benessere collettivo. Ma è stato osservato giustamente che sulla nuova strada la Francia si trovava particolarmente indietro all'uscita del primo conflitto mondiale: essa non aveva ancora cominciato a introdurre nemmeno quei primi esempi di « legislazione sociale » che la Germania fin dalla fine dell'Ottocento e l'Inghilterra nel primo decennio del Novecento già avevano adottato. Cfr. in proposito HUGHES, *Contemporary Europe*, cit., p. 16 s., 239 ss.; THOMSON, *Democr. in France*, cit., p. 173 ss.; SHIRER, *op. cit.*, p. 337.

incombente: e il sistema politico, sollecitato a rispondere anche a quest'altra poderosa sfida, abbastanza naturalmente non seppe farvi fronte, per quello che lo riguardava, in modo adeguato ⁽¹³⁵⁾.

6. Il quadro storico disegnato da Bloch può dunque per certi punti lasciare perplessi. Ma non è tanto sotto il profilo del *valore storiografico* che « La strana disfatta » si raccomanda al lettore. Libri come questo, suggellati, in certo senso, col sangue, parlano, più che all'intelligenza, al cuore: possono, nella loro analisi di avvenimenti passati, apparire incompleti o non del tutto soddisfacenti, ma valgono per l'*ideale* che trasmettono. La sfera in cui sono chiamati a operare non è tanto, in altre parole, quella *teoretica*, quanto quella *pratica*. Ed è appunto sotto questo rispetto che « La strana disfatta » appare, come s'è detto all'inizio, libro di vera attualità.

L'« attualità » del libro si manifesto, in primo luogo, con riguardo al particolare *messaggio politico* che esso contiene e che comunica, con potente efficacia, al lettore.

Chi consideri in effetti le disfunzioni profonde della democrazia francese tra le due guerre mondiali e le conseguenze da esse generate, come descritte dalla lucida penna di Bloch, e poi

(135) Giuste osservazioni circa il convergere schiacciante di molteplici fondamentali « sfide » sul capo della Terza Repubblica tra le due guerre mondiali esprime per esempio il THOMSON (*op. cit.*, cap. 5°, *passim*): il quale esattamente ritiene che, data la portata e l'impatto di quelle « sfide », la capacità di « risposta » del sistema democratico francese, anche se di fatto insufficiente, fu però in sè straordinaria e, tutto considerato, alla fine, contro ogni diverso giudizio, ammirevole (p. 184). In particolare, per la gravità della « sfida » proveniente dal mondo esterno e afferente la sicurezza internazionale della Repubblica: *Id.*, p. 200 ss.

Nemmeno il Thomson, tuttavia, che più di molti altri ha il coraggio di affermare i meriti del « sistema » anche in faccia alla sua « disfatta », sa mettere in debito rilievo, nella pienezza della sua qualità determinante, il fattore che a nostro avviso ebbe una parte decisiva nel contribuire a quella « disfatta »: il fattore della brevità del tempo dato per affrontare e superare le diverse « sfide ». È il convergere d'esse nello spazio di venti anni ciò che rese inevitabile, in certo senso, la finale, inadeguata « risposta » del « sistema ».

consideri la situazione in cui versano oggi le democrazie del mondo occidentale, e in particolare quelle del continente europeo, non può alla fine non scorgere, sotto alcuni rispetti, delle reali analogie e, in alcuni casi particolari, addirittura dei parallelismi impressionanti.

Largamente diversi, rispetto alla Francia d'allora, nei vari paesi europei d'oggi — occorre dirlo? — i problemi concreti da affrontare e le condizioni in cui l'azione è chiamata a svolgersi. Ma ci si sente sovente, nell'Europa d'oggi, cittadini di democrazie che, al pari di quella francese messa sotto accusa da Bloch, sembra non riescano a stare all'« altezza dei tempi » e che, di quando in quando, fanno anche pensare di aver predestinata davanti a sè per il futuro, a loro volta, una qualche « strana disfatta » (e sia pur prospettabile in termini non necessariamente militari).

All'interno, i problemi connessi con la necessità di adattare le strutture sociali, economiche e politiche della comunità alle esigenze di un'epoca che già viene definita « postindustriale » (problemi immensi, che vanno da quelli di una ragionevole pianificazione globale dello sviluppo economico che assicuri ad un tempo diffuso benessere e rispetto dei limiti di sfruttamento delle risorse naturali, fino a quelli del garantire sicurezza e qualità umana alla vita nelle grandi città e a quelli del consentire un massimo di diffusione della cultura: il tutto continuando a riconoscere all'individuo spazi per quanto possibile larghi di libertà) paiono a volte sorpassare, col loro peso, le capacità di risposta di organismi democratici spesso impacciati e lenti, e, in qualche caso, addirittura malaticci e barcollanti: proprio come il peso del primo superamento di un'economia liberistica rischiò per un momento di schiacciare — e in effetti debilitò seriamente — la democrazia francese tra le due guerre.

All'esterno, per fortuna, non pare si erga oggi ai confini d'Europa una minaccia imminente come quella che gravò, dopo il 1933 e l'avvento in Germania del nazionalsocialismo, sulla Fran-

cia. Il pericolo di una « disfatta » determinata dall'incapacità di reggere urti dal di fuori non sembra riguardare per ora le democrazie europee. Ma anche sotto questo rispetto, e concesse tutte le differenze del caso, una certa analogia delle situazioni finisce per imporsi. Perchè non può sfuggire a nessuno che nella parte orientale del continente esiste ed opera adesso un grande impero, il quale, per la logica eterna dei rapporti di potere e per la stessa fede ideologica che ne costituisce il credo ufficiale, non può non desiderare l'allargarsi della sua sfera di influenza. Nel lungo corso il sottrarsi a un abbraccio soffocatore da quella parte potrebbe divenire, almeno per alcuni dei paesi dell'occidente d'Europa, un problema attuale e una condizione addirittura indispensabile per salvare — quali che siano alla fine gli ordinamenti economici che si prescelgano — una vera indipendenza nazionale e la stessa libertà politica interna. Ma ognuno conosce le immense, quasi insormontabili difficoltà che si frappongono sulla strada della costituzione di una forte unità politica tra le democrazie europee occidentali: unità politica che, tutto considerato, sembra rappresentare, per il futuro men prossimo, il mezzo men precario per garantirsi (in forma permanente e non soggetta al pur sempre possibile venir meno di attenzioni e soccorsi altrui, che fin ora han servito di protezione) quella vitalissima indipendenza.

Per affrontare in modo adeguato i difficili problemi e i grandi compiti che abbiamo menzionati occorrerebbero, su un piano ideale, comunità costituite da gruppi tutti coscienti dei molti e preminenti interessi che essi hanno in comune; tutti capaci di ragionare, non per schemi ideologici rigidi e precostituiti, ma con metodo empirico e prammatico; tutti disposti ad accettare i sacrifici eventualmente richiesti da una linea d'azione dettata da una valutazione realistica, ma insieme coraggiosa ed audace, dei fatti e delle prospettive.

Quanto purtroppo la realtà sia distante dall'ideale, è noto a tutti. Nell'Europa democratica odierna, questa distanza è mantenuta da una serie di fattori che, almeno in parte, rassomigliano

a quelli che operavano in Francia (con gli effetti che si son visti) trenta e quarant'anni fa.

Come allora in Francia, oggi in vari paesi d'Europa i gruppi sociali premono spesso con gran forza per ottenere la soddisfazione di interessi particolari, senza riguardo per opposti interessi generali ⁽¹³⁶⁾. È enormemente declinato il senso di dedizione alla comunità e l'identificazione emotiva coi suoi destini. Per contro, è sempre molto diffuso l'abito del ragionare da premesse ideologiche dogmatiche. In Francia e in Italia, in particolare, il pregiudizio ideologico perpetua nel corpo sociale una « frattura » analoga a quella conosciuta dalla società francese tra le due guerre, la quale è cagione di gravi distorcimenti della vita politica ⁽¹³⁷⁾.

⁽¹³⁶⁾ Si pensi per esempio a certi atteggiamenti delle Trade Unions in Inghilterra dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi e al contributo che probabilmente esse hanno recato alla lentezza dello sviluppo economico di quel paese nel periodo: lentezza di sviluppo che sta facendo retrocedere l'Inghilterra nella scala mondiale del reddito pro capite ove una volta emergeva tra le prime nazioni e che minaccia di relegarla in futuro, se le tendenze attuali continueranno, in un posto, ad avviso di taluni, di secondo piano.

Nè è necessario menzionare — come secondo esempio tra i tanti possibili — l'esplodere di rivendicazioni sindacali, realizzanti il premere disordinato di esasperati appetiti settoriali (non tutti tra l'altro commendevoli), nell'Italia degli anni Sessanta. Per un amaro commento, proveniente da voce non sospettabile di aprioristiche antipatie per i sindacati e l'azione sindacale: JEMOLO, *Nel paese dei balocchi*, in *Stampa*, 3 aprile 1973. Su un piano di indagine generale con previsioni inquietanti per il futuro: G. SARTORI, *Il potere del lavoro nella società post-pacifcata*, in *Riv. Ital. Sc. Pol.*, 1973, p. 31 ss.

⁽¹³⁷⁾ Che la Francia non abbia sostanzialmente superato la « frattura » che la divideva negli ultimi anni della Terza Repubblica — pur essendo in parte mutato il contenuto ideologico del contrasto tra i « blocchi » contrapposti — non sembra si possa dubitare. (Cfr. A. SIEGFRIED, *De la Troisième à la Quatrième*, cit., cap. 14, 15 e 18. Il DUVERGER, nel 1967, annunciava, a dir il vero, la ormai raggiunta possibilità in Francia di una democrazia non più divisa, capace di reggersi su una tranquilla alternanza di destra e sinistra al potere, essendo finita la rigida contrapposizione di forze estremistiche che in precedenza, e a partire dal 1792, aveva caratterizzato e tormentato la storia dello stato francese. Ma anche egli aveva la prudenza di accompagnare l'affermazione con un sagace punto interrogativo: cfr. *La démocratie sans le peuple*, cit., p. 203, 218 ss.).

Del pari, non si può a nostro avviso dubitare che si debba almeno in parte e in via indiretta alla refrattarietà di larghe masse popolari a legarsi sentimentalmente al sistema sociale esistente, e ad accettarne in pieno il metodo di sviluppo, il fatto dell'avvento in Francia, dopo il 1958, di un regime quasi-presidenziale il quale, sor-

e in Italia, ove è in vigore una forma di governo parlamentare, produce conseguenze di paralisi nell'azione governativa e di timore e sbandamento nei gruppi borghesi sorprendentemente simili, per certi lati, a quelli descritti nelle pagine di Bloch ⁽¹³⁸⁾.

Dato il quadro di queste sia pur elastiche analogie è naturale che la lettura de « La strana disfatta », compiuta oggi, fornisca indicazioni che appaiono, pei loro contenuti, di impressionante attualità: quasi che le parole pronunciate in riferimento a una situazione passata fossero anche tagliate per valere, a trent'anni di distanza, per la situazione presente.

Così, ad esempio, non si può non sentire la rilevanza, anche per noi nell'Italia e nella Francia d'oggi, della parola di Bloch che descrive i danni disastrosi inflitti a una nazione dal suo radicale dividersi socio-ideologico in blocchi contrapposti. Non si può non avvertire, in un momento storico come il presente, che si vuol contraddistinto dalla « morte delle ideologie » e invece testimonia, anche in Europa, di una loro rinnovata vitalità ⁽¹³⁹⁾,

retto istituzionalmente da forze di destra, cerca di governare il paese dall'alto per assicurargli la stabilità amministrativa ed economica di cui necessita e che non otterrebbe, forse, nel quadro di un regime parlamentare.

La « frattura » ideologico-sentimentale del paese, insomma, contribuisce ancora, anche se in termini e modi nuovi, a determinare un corso delle cose politiche che non può considerarsi, di per sé e in astratto, l'ideale. Un corso, d'altronde, sempre esposto al rischio di rovesciamenti improvvisi.

Sulla frattura che caratterizza anche la società italiana odierna, dividendone le forze politico-culturali secondo uno schema di « polarizzazione », cfr., tra i tanti, SARTORI, *Bipartitismo imperfetto o pluralismo polarizzato?*, in *Temi moderni*, 1967, n. 31, p. 4; GALLI, *Il bipartitismo imperfetto*, Bologna, 1966; ID., *Il difficile governo*, Bologna, 1972 (Galli — soprattutto l'ultimo Galli — tende ad assumere, per la verità, un atteggiamento, con riguardo alla situazione italiana, paragonabile a quello assunto, con riguardo alla società francese, dal DUVERGER di *La démocratie sans le peuple*: non vi sarebbero più, nel sistema politico-economico, forze realmente miranti a minacciarlo da sinistra).

⁽¹³⁸⁾ Abbiamo cercato di analizzare i fenomeni sopra accennati e di suggerirne le cause prossime nel breve scritto *The Crisis of Parliamentary Government in Italy*, pubblicato in *Democracy in Crisis: New Challenges to Constitutional Government in the Atlantic Area*, a cura di Goerner, Notre Dame Ind., 1970, p. 111 ss. Cfr. anche le più ampie e articolate analisi di GALLI, negli scritti citati alla nota precedente (ai risultati delle quali, peraltro, si accosta solo in parte il punto di vista che abbiamo cercato di esprimere nello scritto ora menzionato).

⁽¹³⁹⁾ Sul tema della « morte delle ideologie », di moda qualche anno fa, cfr.

il valore speciale dell'invito di Bloch a dimettere l'abito di ragionare per schemi ideologici preformati e ad assumere per contro l'abito dell'agire in base a valutazioni rigorosamente ancorate a un accertamento empirico-sperimentale dei fatti. Non si può non riconoscere che la deplorazione che Bloch esprime, in rapporto alla Francia d'allora, per la caduta del senso della comunità nell'animo dei cittadini e per l'offuscarsi della capacità dei gruppi di percepire l'esistenza di interessi generali come limite al perseguimento dei propri interessi particolari, può valere anche per non pochi paesi europei, oggi. Ed un eguale giudizio si impone, infine, per quel che concerne l'idea (che emerge in ultima analisi come uno dei più profondi *Leitmotive* politici di tutto il libro) della sempre decisiva, finale preminenza, in un mondo organizzato come il nostro del secolo ventesimo, dei problemi di politica estera sovra quelli di politica interna ⁽¹⁴⁰⁾.

Comunque, quale che sia la validità delle analogie ora prospettate tra situazione francese del passato e situazione delle democrazie europee del presente, resta il fatto che la *concezione*

D. BELL, *The End of Ideology*, Free Press, New York, pap. ed., 1966, e in parte anche DUVERGER, *La démocratie sans le peuple*, cit. Vedi inoltre: R. ARON, G. KENNAN, R. OPPENHEIMER, et al., *Colloques de Rheinfelden*, Paris, 1960.

Che la passionalità e il dogmatismo ideologici siano ancora un fattore ben vivo nella vita dei popoli occidentali hanno contribuito invece a confermare le note vicende dell'ultima parte degli anni Sessanta.

⁽¹⁴⁰⁾ È in un certo senso la « morale delle morali » trasmessaci, sul terreno della problematica politica, da « La strana disfatta »: una « morale » che occorre tanto più tenere oggi presente in quanto i recenti sviluppi « distensivi » delle vicende internazionali potrebbero indurci a dimenticarne, troppo presto, tutta la pregnante verità.

E con essa va naturalmente congiunto l'avvertimento — che è centrale in « La strana disfatta » — che nessuna seria politica estera può concepirsi fuori da una realistica considerazione della forza militare che ne fornisce il supporto.

Un tratto veramente caratteristico del pensiero democratico di Bloch è l'implicito rifiuto di qualsiasi illusione « pacifistica » e il vivo apprezzamento dell'importanza dell'elemento militare come salvaguardia di libertà e indipendenza per una democrazia.

Non è proprio il caso di domandarsi se questo modo di vedere e di sentire di Bloch non costituirebbe un utile antidoto alle tendenze delle società democratiche del nostro tempo, così inclini, anzi così vogliose ormai, di dimenticare che, fuori dall'ipotesi di un disarmo universale controllato, senza un adeguato presidio di armi è difficile configurare una pace che non prepari per esse un minaccioso futuro: una quiete, che non preluda a una possibile perdita di libertà.

politica e l'ideale politico che si riflettono nelle pagine de « La strana disfatta », posseggono un carattere di modernità che li fa idonei, in generale, ad essere condivisi da chiunque mediti oggi sui problemi di trasformazione di una società industrializzata e li valuti dal punto di vista dei valori dell'umanesimo e della democrazia.

Nessuna originalità — sia chiaro —, in quella concezione e in quell'ideale. Ma possiamo almeno ascrivere a merito di Bloch di aver pensato all'organizzazione democratica di un popolo moderno essenzialmente in termini di dinamica cooperazione, nella libertà, di classi dirigenti e di popolo. Non c'è traccia, nel suo pensiero, di una tendenza a collegare più o meno rigidamente le strutture della democrazia alla persistenza di istituti caratteristici degli ordinamenti economici del liberalismo individualistico, che l'epoca stava già superando, ma che restavano ancora per molti democratici di quegli anni il presupposto necessario delle prime ⁽¹⁴¹⁾. Ciò rende la sua idea di democrazia applicabile anche alla mutata realtà dei nostri giorni, che devono fare i conti con società in cui si tratta di effettuare profonde trasformazioni in rispondenza al bisogno sempre crescente di più intensa « organizzazione », senza rompere, nel processo, le condizioni e le forme della libertà politica. « Progressista » per questo lato, la concezione di Bloch resta libera d'altronde da infiltrazioni dell'utopia di una società senza classi e — per quel che è dato congetturare — anche da condanne a priori e in generale dei meccanismi « capitalistici » della produzione. Invece di mettere in primo piano, attribuendogli efficacia necessariamente degenerativa, all'elemento « proprietà privata dei mezzi di produzione », Bloch batte e ribatte sulla necessità primaria, in una democrazia che voglia forgiare consciamente il suo destino, di educare

(141) Si pensi, per esempio, alla misura notevole in cui lo stesso radicalismo francese di quel periodo effettuava ancora quel collegamento: A. SIEGFRIED, *De la Troisième*, cit., p. 51, 61, 193; Id., *France*, cit., p. 78 ss.; GOCUEL, *La politique des partis*, cit., p. 204 s., p. 211, 546 ss.

classi dirigenti e popolo a cercare spregiudicatamente, ma con aderenza realistica ai fatti e in modo sempre prammatico, le soluzioni dei problemi più rispondenti, nei casi concreti, agli ideali di libertà e d'eguaglianza ⁽¹⁴²⁾: che è poi il punto di vista di una teoria veramente moderna della democrazia almeno in rapporto a una comunità ad alto sviluppo civile-economico e in un contesto storico come quello attuale in cui vien rivelandosi sempre di più la fragilità di certe dogmatiche contrapposizioni, a discriminare tra il bene e il male, di modelli collettivistici di organizzazione economica e « capitalistici » di libertà di mercato ⁽¹⁴³⁾.

Bastano questi pochi cenni — pensiamo — a far comprendere in che senso si possa dire che da « La strana disfatta » promana un « messaggio politico » attuale, e come in questo, più che nel ritratto storiografico della crisi francese tra le due guerre, stia la parte per così dire veramente « viva » del libro.

E tuttavia non sarebbe possibile, senza commettere un errore grave, limitare al « messaggio politico » l'insegnamento « pratico » che ci viene da quell'opera. Bisogna anzi dire, in tutta franchezza, che la parte più autentica e vera di questo insegnamento non risiede, a guardar bene, in quel « messaggio ».

Intanto, anche riguardo all'atteggiamento politico che informa di sé il libro è necessario fare almeno una riserva cautelativa.

Abbiamo visto che Bloch, nell'analizzare la crisi della democrazia francese tra le due guerre, tende a sottovalutare l'inerzia che il dato storico (nella specie: il dato psicologico-culturale)

⁽¹⁴²⁾ Per Bloch il problema della democrazia rimane, in primo luogo e soprattutto, un problema di *educazione*. Sotto questo profilo egli sembra ricollegarsi a un concetto di democrazia la cui più compiuta e sistematica elaborazione potrebbe forse ravvisarsi — se guardiamo all'intero ventaglio delle dottrine politiche occidentali del secolo ventesimo — nel pensiero di un filosofo come il Dewey.

⁽¹⁴³⁾ Dimostra — anche troppo — la fragilità della dogmatica contrapposizione la attuale scuola di pensiero politico-economico che fa capo, come è noto, al GALBRAITH (*The New Industrial State*, London, 1967).

Cfr. anche FORTE, *Manuale di Politica Economica*, Torino, 1970, I, p. 516 ss.

poteva opporre ad eventuali sforzi diretti a portare il sistema politico-sociale all'altezza dei tempi e a fargli affrontare in modo adeguato i problemi che la storia gli proponeva. Bloch sembra in effetti attribuire, di principio, a una comunità moderna democratica una capacità d'« autocorreggersi » e di crescere su se stessa, per effetto di iniziative culturali e politiche, di azioni coscienti e deliberate dei suoi membri, che eccede probabilmente la cruda realtà dei fatti ⁽¹⁴⁴⁾. In particolare, egli dà l'impressione di aver concepito per la Francia — per la Francia del prossimo domani — speranze che sorpassavano di non poco le concrete capacità di sviluppo civile e politico di quel paese ⁽¹⁴⁵⁾.

Bloch sembra condividere, sotto questo rispetto, le illusioni che furon tipiche di tanti democratici radicali europei durante la seconda guerra mondiale e la resistenza al nazionalsocialismo (in

(144) Egli respinge — ne « La strana disfatta » — l'idea che la storia delle moderne società democratiche sia consegnata al « gioco di forze massicce » che ne determinano irresistibilmente il corso. Vede invece in esse un potere di autodirigersi collegato alla capacità — ormai assicurata dalle tecniche della comunicazione di massa — del prender coscienza dei problemi che urgono. Basta che l'iniziativa e la buona volontà dei cittadini non vengano meno. (Cfr. *Str. Disf.*, p. 165-6; ed. fr. p. 217-8). Per Bloch, insomma, gli uomini in una moderna società, organizzata secondo le strutture aperte della democrazia, avrebbero in certo senso il proprio destino per larga parte nelle loro mani.

(145) Ne « La strana disfatta » è espressa una fede incrollabile nel « risorgimento nazionale » della Francia (*Str. Disf.*, p. 166-7; ed. fr., p. 218-20); e l'immagine di questo « risorgimento » non si ferma al concetto di una futura liberazione della Francia dallo straniero, ma include, più in generale, il superamento di quei mali di incomprendimento, di inefficienza, di arretratezza, che avevano infiacchito la democrazia francese. Bloch intravede un ricomporsi della coscienza dei francesi nell'unità degli ideali democratici; un ritorno delle classi sociali all'uso di una logica più coerente e sobria nel calcolo dei propri interessi; l'abrogazione di tante vecchie strutture — da quelle del sistema scolastico antiquato a quelle della vita quotidiana nelle piccole città di provincia —; l'aprirsi di una « primavera » in cui la guida del paese verrà assunta dai giovani, che rinoveranno da capo a fondo l'organizzazione sociale (*Str. Disf.*, p. 146, 149, 165 ss.; ed. fr., p. 189 s., 194, 214 ss.).

Egli non delinea specificamente il volto delle riforme profonde che si aspetta di vedere realizzate (eccetto in parte per il caso della riforma scolastica, di cui traccia alcune linee fondamentali, curiosamente anticipatrici di proposte divenute brucianti segno di controversia, in Francia e fuori, negli anni Sessanta: nelle scuole secondarie, abolizione degli esami annuali, grandissima libertà di opzione per lo studente circa gli insegnamenti da seguire, impostazione non più grettamente eurocentrica delle disci-

Italia quelle illusioni furon coltivate, come è noto, soprattutto dagli uomini del « partito d'azione »). Per quei democratici, distrutto il giogo del regime totalitario, la società, nei vari paesi europei, avrebbe potuto e dovuto subire un processo di integrale rigenerazione, che l'avrebbe rapidamente condotta, nel rispetto degli istituti della libertà politica, a realizzare la giustizia sociale e a fondare ordinamenti civili veramente moderni, efficienti, liberi da sacche di parassitismo e di disonestà.

Quanto poco i fatti abbiano corrisposto, in Francia e altrove, a queste generose, ma ingenuie aspettative, concepite nel « rovelo ardente » di quegli anni ⁽¹⁴⁶⁾, non è necessario dire. La cosa qui non interessa se non per dedurne che non converrebbe a noi concepire aspettative analoghe con riguardo alla situazione nella quale ci troviamo oggi a vivere e ad agire.

Supporre in una comunità più qualità e capacità di quante essa non possieda costituisce un errore di valutazione che si ritorce, quando si tratti di giudicare azioni già compiute, in un difetto di *piena* comprensione storica del fatto, in una « durezza » di giudizio, che dipende dal non tenere abbastanza conto dei condizionamenti restrittivi e insuperabili derivanti dal dato (e ne abbiamo appunto visto, per quel che ci è parso, un esempio in alcuni momenti dell'analisi storica contenuta ne « La strana disfatta ») ⁽¹⁴⁷⁾. Ma l'errore, quando si tratta di formulare indirizzi

pline storico-geografiche; nelle Università, abolizione delle Facoltà a favore di « duttili raggruppamenti di discipline », ecc. Cfr. lo scritto del periodo clandestino *Sulla Riforma dell'Insegnamento*, in *Str. Disf.*, p. 199, ed. fr. p. 246. Nel 1952, Febvre notava che nulla della « rivoluzione » auspicata da Bloch per le scuole francesi era stato ancora realizzato: *Combats pour l'histoire*, cit., p. 406, nota). Ma aleggia nel libro la ferma fiducia che tutto quanto sarà necessario fare per ringiovanire la Francia, sarà alla fine fatto: il paese possiede dentro di sé — ad avviso di Bloch — insospettate, poderose « molle profonde..., pronte a scattare » (*Str. Disf.*, p. 166; ed. fr., p. 218).

⁽¹⁴⁶⁾ L'espressione biblica del « rovelo ardente » con riferimento a quegli anni, è usata da uno studioso italiano che tali aspettative condivise: A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, Vicenza, 1969, p. 182.

⁽¹⁴⁷⁾ E potremmo trovarne altri esempi nei giudizi sui fatti che seguirono, in Francia e fuori di Francia, dopo la seconda guerra mondiale, espressi da uomini democratici che avevano coltivato le illusioni degli anni del « rovelo ardente ». Per non menzionare che un caso, in Italia e con riguardo a fatti italiani sembra non saper sot-

e piani d'azioni da compiersi, non è meno produttivo di effetti negativi. L'errore può consigliare azioni sviate e svianti, non fondate sull'esatta valutazione delle possibilità che ineriscono alla situazione concreta. Può anche generare negli animi speranze eccessive che, risultando alla fine insoddisfatte, rischiano di convertirsi in odio per i supposti « colpevoli » del mancato raggiungimento dei traguardi sperati e in disgustata, pericolosa disaffezione per le istituzioni « formali » della democrazia, incapaci di far conseguire quei traguardi ⁽¹⁴⁸⁾.

Nella misura in cui, dunque, l'atteggiamento politico che domina ne « La strana disfatta » include la disposizione a una valutazione troppo « ottimistica » del dato storico, esso, proprio da un punto di vista e in funzione di un interesse politico attuale, non può venir condiviso.

Ad ogni modo, non è per via della riserva ora prospettata che a noi non sembra che il « messaggio politico » sia il più importante insegnamento pratico insito ne « La strana disfatta ».

Il libro contiene una parola più profonda di quelle che si situano a livello politico; una parola che investe scelte più decisive e che riguarda, non l'organizzarsi e il buon vivere di una società, ma direttamente e frontalmente la condotta dell'individuo singolo. Bisogna scavare sino a dissepellire quella parola, se vogliamo intendere nel suo significato universalmente umano la

trarsi ad un giudizio di tal tipo neppure il nobile autore citato alla nota precedente, cui non sempre forse soccorrono, nella valutazione degli uomini che guidarono la ricostruzione d'Italia dopo il 1945 — una ricostruzione necessariamente imperfetta perché condizionata da una quantità di fattori restrittivi e in primo luogo dalle stesse modeste qualità e da varie disposizioni deteriori del popolo italiano — le doti, che altrove nei suoi scritti rifulgono, dello storico di razza. (Cfr. *Anni di prova*, cit., p. 183 ss.).

⁽¹⁴⁸⁾ È noto il processo psicologico — più volte realizzatosi nei fatti, con conseguenze nefaste per i regimi di libertà — onde la frustrazione di aspettative di ordine o, al contrario, di piena giustizia sostanziale, troppo ambiziose rispetto ai dati della situazione, si è ripercossa per rimbalzo in una ripudio delle « inefficienti » e « impaccianti » strutture della democrazia: a vantaggio di metodi « forti », soli ormai reputati idonei a ottenere i fini desiderati. E questa per esempio, come si sa, la strada per cui si effettuò in passato il passaggio di molti uomini di fede democratica alla fede « totalitaria » comunista.

voce che parla ne « La strana disfatta ». Fin qui ci siamo limitati ad analizzare l'opera muovendo per così dire dal suo « interno ». Per spingere la sonda fino a toccare il fondo dobbiamo adesso uscire, preliminarmente, dai confini del suo stretto perimetro.

7. Per il fine che ci proponiamo, occorre considerare nei suoi vari aspetti l'atteggiamento di Marc Bloch (sia sotto il profilo della coscienza del fatto, sia sotto il profilo della reazione) di fronte al fenomeno della grave crisi etico-politica che ha investito l'Europa a partire dalla fine del diciannovesimo secolo. « La strana disfatta » è opera che può ritenersi appartenere, in senso lato, a quel genere di produzione che attesta la resistenza opposta, a tale crisi, in vario modo e su diversi piani, nelle distinte fasi del nostro secolo. Giova determinare quale posizione esattamente occupi la figura di Bloch, studioso e cittadino, nel quadro di questo articolato movimento.

Fenomeno — quello della crisi che ha colpito l'Europa in questo nostro secolo — altrettanto evidente nella sua consistenza generica, quanto complicato nelle sue pieghe particolari e nel gioco degli elementi che l'hanno prodotto. Sia lecito ricordare qui, brevemente, alcuni tra i fondamentali suoi profili, secondo l'interpretazione meno improbabile che a noi sembra se ne debba dare.

Non è difficile scorgere oggi — e forse pochi oserebbero ormai contestarlo — che, alle soglie del secolo ventesimo, l'Europa, nella quale allora si concretava la maggior parte del potere politico e del potere economico esistenti sulla superficie dell'intera terra e che costituiva, per questo, quasi il centro del mondo, era destinata, sotto questo rispetto, a subire nel nuovo secolo un processo di più o meno rapido ridimensionamento ⁽¹⁴⁹⁾. Le tec-

⁽¹⁴⁹⁾ Sulla inevitabilità di questo « ridimensionamento » la storiografia odierna meglio impostata non sembra avere dei dubbi, vedendolo giustamente collegato all'espandersi, nelle altre regioni del mondo, della civiltà industriale. Cfr. F. BRAUDEL, *Il mondo attuale*, Torino, 2ª ed., 1966, II, p. 426 ss.; A.J.P. TAYLOR, *The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918*, Oxford, 1954, p. XXXII ss.; G. BARRACLOUGH, *Guida*

niche dell'industrializzazione, diffondendosi nei paesi extraeuropei, avevano già creato nuovi centri di potere di ragguardevolissime proporzioni, che avrebbero in tempo più o meno breve posto un termine o limitato notevolmente la fin lì incontestata egemonia mondiale del continente ⁽¹⁵⁰⁾. Può essere più discutibile — ma a noi pare ben fondato, almeno se si ammette la legittimità di calcoli retrospettivi di questo genere — il giudizio secondo cui, per ritardare il processo di inevitabile ridimensionamento, alle potenze europee sarebbe occorso di non turbare, con la violenza di una moderna guerra generale, l'equilibrio stabilitosi tra loro dopo il 1870. Il tentativo di una potenza europea di imporre con la guerra il suo pieno predominio sulle altre, e cioè di unificare in pratica il continente sotto una nazione guida (un tentativo al quale solo la Germania poteva, a quel punto del ciclo storico, osar di pensare), aveva ridotte probabilità, se pur ne aveva, di riuscita. In ogni caso, attuare e mantenere un'unificazione o federazione coattiva del continente — in modo da mettere l'Europa, come potenza unita, allo stesso livello, per dimensioni e forza, dei grandi centri di potere che in futuro sarebbero emersi sulla terra — avrebbe implicato, data l'ormai irriducibile, matura individualità e lo spirito d'indipendenza dei singoli popoli europei, l'uso permanente di mezzi di pressione e di coercizione

alla *Storia Contemporanea*, trad. it., 2ª ed., Bari, 1972, p. 23 ss., 65 ss., 87 ss.; *Cambridge University Press. Storia del Mondo Moderno*, XII, ed. it., Milano, 1972 p. 5 ss.

Nel riferirci qui all'« Europa » non includiamo nel concetto, come è ovvio, la Russia: alla quale il secolo ventesimo era prevedibile preparasse invece — in rapporto alle immense risorse di uomini e mezzi di cui disponeva e al ruolo relativamente modesto che aveva fin lì spiegato nella politica mondiale — un destino — se la fortuna secondava — non di « ridimensionamento », ma di « espansione ».

⁽¹⁵⁰⁾ Si considerino le statistiche sulla produzione del carbone, del ferro e dell'acciaio relative alla Russia e agli Stati Uniti, in confronto con quelle relative alle potenze europee, riportate per es. nel libro di TAYLOR citato alla nota precedente (p. XXXIX ss.). Agli inizi del secolo gli Stati Uniti sopravanzavano di già larghissimamente, come potenza industriale, ogni singola nazione europea; la Russia era ancora assai indietro rispetto a Germania e Inghilterra, ma il suo ritmo di sviluppo industriale era altissimo (superiore a quello di tutte le altre potenze, Stati Uniti inclusi) e il distacco sarebbe stato — in termini assoluti — presto colmato.

tali da potersi difficilmente immaginare nel quadro inalterato di quelle forme civili e libere di vita a cui le popolazioni europee erano assurte alla fine dell'Ottocento. Tutto ponderato, se volevano far salve le strutture della civiltà comune e non assumersi i rischi gravissimi di un'avventura disperata, capace alla fine di accelerare immensamente, anzichè di impedire, la retrogradazione politica del continente, tutte le potenze europee, senza eccezione, avrebbero appunto dovuto puntare sulla prospettiva di una *pace stabile* ⁽¹⁵¹⁾.

Questa che a noi appare oggi quasi una verità politica ovvia, non riuscì a farsi strada, anzi, quasi non balenò nemmeno, come è noto, nella coscienza europea alle soglie del secolo ventesimo. L'Europa scivolò nella tragedia della prima guerra mondiale, senza che si possa neppur dire che vi fu tratta dal deliberato tentativo della Germania di unificare sotto la sua egemonia, con la forza, il continente, accettando consciamente la prospettiva delle conseguenze rischiose che abbiamo menzionate ⁽¹⁵²⁾. Dopo

⁽¹⁵¹⁾ È questo il giudizio cui perviene più o meno esplicitamente l'analisi, ad esempio, del RENOUVIN, *Il secolo XIX*, Firenze, 1961, parte III, *passim* e in specie p. 431-2, 436 ss. Ma è anche il giudizio che emerge per implicito da tutta la più seria storiografia relativa alla genesi della prima guerra mondiale. Cfr. *Cambridge U.P., Storia*, cit., XII, p. 199.

⁽¹⁵²⁾ Si sa che nella dibattutissima e mai chiusa controversia sulle origini e sulle « responsabilità » di quella guerra v'è un filone storiografico — che ha preso nuovo e forte vigore in tempi recenti — secondo cui l'accento va messo proprio sulla parte decisiva che avrebbe avuto, nella preparazione della guerra, un supposto piano tedesco di conseguire con la forza un dominio stabile su tutto il continente. Cfr. F. FISCHER, *Assalto al potere mondiale. La Germania nella guerra 1914-18*, Torino, 1965, cap. 1 e p. 92 ss. (Sulla polemica apertasi attorno al libro di Fischer e sulla recente letteratura storica tedesca ribadente, da nuovi punti di vista, la « responsabilità » della Germania nella lenta gestazione del conflitto a partire dal 1870, cfr., oltreché le osservazioni di M. L. SALVADORI, *La Germania nella prima guerra mondiale (la polemica attorno al libro di Fischer)*, in *Nuova Riv. Storica*, 1968, p. 677 ss., anche i rilievi contenuti nel *Nachwort* alla seconda edizione tedesca (1972) dell'opera dell'americano G.G. IGGERS, *Deutsche Geschichtswissenschaft*. Per una critica della tesi di Fischer, proveniente dal suo primo e più autorevole oppositore: G. RITTER, *Eine neue Kriegsschuldthese?*, in *Hist. Zeitschrift*, 194, 1962, p. 646 ss.).

Senonchè, anche a dar rilievo massimo a taluni atteggiamenti della classe dirigente politica e di quella economica, nonchè ai sogni di egemonia mondiale serpeggianti nella letteratura politica del periodo in Germania, che parrebbero, assieme ad

quella guerra fatale, l'idea di quel tentativo prese invece davvero consistenza in Germania, accompagnata dalla correlativa disposizione ad accettare tutti i rischi che il suo compimento traeva seco: e a un certo punto divenne disegno e volontà dello stato ⁽¹⁵³⁾. Era il segno della declinante capacità di un popolo e di uno stato di valutare con equilibrio gli elementi della situazione politica e di orientare la propria azione in modo da non esporsi a pericoli mortali. A questa declinante capacità della Germania fece del resto riscontro in quegli anni — a riprova che la crisi investiva l'intelligenza e la volontà politiche di tutti i popoli — l'inattività di altri stati che, quand'ancora c'era il tempo per fermare nelle fasi iniziali e senza gravi prezzi il tentativo cui la Germania si accingeva, non seppero decidersi a intervenire ⁽¹⁵⁴⁾.

altri elementi, confortare la tesi di quel filone storiografico, non perciò si toglierebbe validità al giudizio espresso nel testo. Perchè ciò che per parte nostra si vuol notare è che perlomeno non fu fatto allora dalle forze tedesche aspiranti al dominio continentale un *esatto* calcolo dei mezzi che sarebbero occorsi per perpetuare in tempo di pace quel dominio, una volta che esso fosse stato conseguito con la guerra, e non si ebbe allora nella coscienza di quelle forze (che malgrado tutto muovevano ancora, al di là delle parole, dentro i limiti di una moralità politica di stampo ottocentesco) la consapevole accettazione in prospettiva di tutti i mezzi di oppressione che sarebbero stati necessari, a carico degli altri popoli, per mantener nel tempo una eventuale « unità germanica » del continente raggiunta con le armi.

⁽¹⁵³⁾ Da parte di vari storici, pur certo non con simpatie nazionalsocialiste, si è contestato che la Seconda Guerra Mondiale sia nata da un deliberato proposito della Germania di impadronirsi con la forza dell'Europa, dovendosi lo scoppio del conflitto attribuire invece, a stretto rigore, a un tardivo irrigidimento della politica inglese di fronte agli obiettivi di limitata espansione nel centro Europa che, per il momento, nel 1939, il Terzo Reich perseguiva. Cfr. A.J.P. TAYLOR, *The Origins of the Second World War*, ed. Athencum, Greenwich, Conn., 1961. (La tesi è confortata in certo senso anche dagli storici dell'economia, che hanno appurato non essere state le strutture economiche della Germania preparate, quando il conflitto scoppiò, a reggere il peso di una guerra europea: segno forse che ad essa non pensavano, almeno nelle prospettive immediate, i reggitori della Germania d'allora. Ma confr. d'altra parte le osservazioni di A. MILWARD, *L'economia di guerra della Germania*, Milano, 1971, *passim* e in particolare cap. 1 e 2).

L'eventuale validità di questa tesi non contrasta però con il fatto notorio e incontestabile che *nel lungo corso* gli obiettivi del nazionalsocialismo erano pur sempre la conquista e il permanente mantenimento dell'egemonia germanica sul continente; e che per questi obiettivi i nazionalsocialisti erano disposti a impiegare tutti i mezzi che risultassero comunque necessari e a correre tutti i rischi.

⁽¹⁵⁴⁾ Bisogna guardarsi dal ritenere che questa inattività di fronte alle prepotenti

Ma la crisi non investiva solo le attitudini e capacità politiche: aveva risvolti e radici che riguardavano anche la disposizione più propriamente etica dell'Europa. Ne fu riprova il fatto che, dopo il 1930, la Germania, come già prima l'Italia, presa nel gorgo dei problemi connessi con l'evoluzione economica della società e col necessario processo di superamento del sistema liberale-individualistico ⁽¹⁵⁵⁾, ripudiò le istituzioni della libertà poli-

aspirazioni della Germania sia stata dovuta a un contingente, anche se fatale errore di calcolo politico, a una disattenzione o a una ingenuità delle classi dirigenti del periodo in Francia e in Inghilterra. Al contrario, poderose disposizioni psicologiche e particolari condizioni sociali operavano in quegli anni, nelle democrazie occidentali, a rendere molto difficile percepire il pericolo che si approssimava e soprattutto, una volta percepito, reagire ad esso in modo adeguato. Per la Francia, abbiamo intravisto quali radicate e profonde cause determinassero la « crisi » del suo sistema democratico, dalla quale rimaneva condizionata anche la sua politica estera.

Per l'Inghilterra, le ragioni del suo « pacifismo » a oltranza nel periodo tra le due guerre furono in parte diverse e anche, per taluni aspetti, molto diverse: ma neppure nel suo caso si trattò di ragioni accidentali. Per questo saremmo molto restii a parlare semplicemente di un « errore » con riguardo alla politica di « appeasement » che negli anni Trenta fecero le classi dirigenti delle democrazie occidentali e che le condusse a Monaco. Ci sembra più giusto parlare invece — come appunto s'è fatto sopra — di un vero e proprio declino delle capacità politiche vitali anche di quei popoli, presi nel loro complesso.

⁽¹⁵⁵⁾ Condurrebbe a un completo fraintendimento delle vere « cause » della crisi europea del secolo ventesimo ignorare (o anche solo sottovalutare) la parte importantissima che vi ebbe il fenomeno della *evoluzione economica* del continente verso una organizzazione totalmente industrializzata della società. Codesta evoluzione comportava di necessità l'abbandono di una serie di istituti e di valori che erano stati caratteristici dell'età liberale classica e che non potevano sopravvivere in un'epoca in cui le masse, ormai giunte a certi livelli di benessere e di cultura, esigevano dallo Stato un'opera « positiva » e continua di controllo e di propulsione dell'economia. Comportava altresì correlativi grandiosi aggiustamenti dei rapporti tra le classi. Le tensioni acute che si ebbero nel corso di questo processo di abbandono di vecchi valori e di aggiustamento dei rapporti di classe provocò malesseri sociali intensi più o meno in tutta l'Europa. Là dove, come in Germania e in Italia, l'intensità raggiunse punte molto alte (anche in relazione con le conseguenze sconvolgenti della prima guerra mondiale) e d'altra parte la coscienza etica della società e l'attaccamento a certe forme di vita civile e di libertà erano meno saldi, o meno profondamente radicati, non si riuscì ad affrontare i problemi posti dall'evoluzione economica sociale evitando che i necessari adattamenti di istituti e valori non si risolvessero anche nel travolgimento di valori e istituti che avrebbero, invece, dovuto venir salvati.

Già nel 1907 un pensatore non certo sospettabile di indulgenza verso spiegazioni globali della storia in chiave rigidamente « economicistica » — perchè anzi insi-

tica e, peggio, trasformò in dogma ufficiale di stato una concezione irrazionalistica della vita che faceva della nazione — e nel caso tedesco, più esattamente, della razza — il valore supremo per l'uomo. La Germania, con ciò, aveva provveduto a darsi un assetto politico-giuridico che meglio d'ogni altro poteva assicurarle i mezzi per attuare il ricordato disegno di stabilire la sua egemonia continentale. Ma se, per questo lato, la cosa appariva quasi l'integrazione (o la premessa) coerente e congrua di una scelta di politica estera, del resto già avventata sul puro piano politico, in sè essa rivelava l'abbandono, appunto, di una tavola di valori etici che aveva costituito lo spirito informatore di tutti gli sforzi europei degli ultimi secoli (e non solo d'essi) per innalzare e arricchire la civiltà del continente. Nè si poteva dire che, anche in questo campo, il fenomeno riguardasse esclusivamente la Germania (e semmai l'Italia): perchè la verità è che di tendenze irrazionalistiche erano venute, qual più qual meno, le coscienze di tutte le nazioni europee del periodo e l'antica tavola di valori etici (fondata nella tradizione classico-cristiana e affinata nella epoca moderna dal pensiero e dall'esperienza liberali) era esposta un po' dappertutto agli attacchi del dubbio (anche se poi solo in Germania e in Italia il distacco degli animi aveva condotto al ripudio degli istituti della libertà politica) ⁽¹⁵⁶⁾.

steve sul motivo della « distinzione » nell'analisi delle forze che determinano le vicende umane — vedeva quanta parte nell'emergere presso l'opinione pubblica d'allora dei falsi ideali etici della forza per la forza, dell'imperialismo, e simili, avesse l'incapacità delle classi dirigenti di rispondere adeguatamente alle esigenze di rinnovamento sociale che la maturazione della classe operaia a elemento attivo nella storia proponeva (CROCE, *Di un carattere della più recente letteratura italiana*, in *Critica*, 1907, p. 177, 189 s.). Non sarebbe certo possibile dar oggi meno peso, nella complessa crisi che ha travolto l'Europa nel secolo ventesimo, al « fatto » economico e dei conflitti tra classi, di quanto non ne desse allora un Croce: anche se ovviamente quel « fatto » non operò in isolamento e l'evento specifico della « crisi » possa spiegarsi solo tenendo conto del concorso di altri autonomi fattori.

⁽¹⁵⁶⁾ Per il dilagare anche in Francia e in Inghilterra di tendenze irrazionalistiche, nella cultura e nella coscienza sociale in genere, cfr. SALVATORELLI, *Storia del Novecento*, 3ª ed., Milano, 1964, p. 545 ss.; CHASTENET, *Les années d'illusions*, cit., cap. XIII; ID., *Déclin de la Troisième*, cit., cap. XII.; GRAVES e HODGE, *The Long*

La grave crisi etica, che si manifesta virulenta negli anni tra le due guerre mondiali in Europa, non si potrebbe però intendere in tutta la sua portata e in tutta la sua profondità, se non la si mettesse anche in rapporto alla svolta davvero radicale che l'intera *cultura filosofica* occidentale aveva subito a partire dalla seconda metà del secolo diciannovesimo ⁽¹⁵⁷⁾. Le concezioni irrazionalistiche della vita, che si propagarono presso il grande pubblico in quegli anni, avevano avuto il terreno preparato dal tracollo che aveva colpito, al chiudersi della grande età romantica, il concetto di ragione che fin lì aveva dominato nel pensiero occidentale. Dall'antichità classica, quel pensiero aveva in prevalenza ritenuto l'uomo capace di un rapporto, in qualche modo, con l'Assoluto, dal quale egli ricava orientamento e illuminazione sia in ordine allo sviluppo delle conoscenze sia in ordine alle scelte per l'azione (e questo rapporto si pensava mediato dalla suprema facoltà umana, per lo più configurata come « ragione »). Con l'avvento degli indirizzi positivistici nella seconda metà dell'Ottocento, la critica aveva eroso, o finito di erodere, le fondamenta culturali del concetto di ragione come mediatrice di esperienze assolute: e la strada si era aperta per concezioni che affermavano la relatività e contingenza di tutti i valori, e l'arbitrarietà della scelta che tra essi fa di volta in volta l'uomo, nonchè per concezioni che, in luogo dell'elemento spirituale-razionale, additavano nell'istinto, nelle passioni, nella volontà di predominio, l'elemento caratteristico dominante della natura umana.

Week-End; A Social History of Great Britain 1918-1939, 2ª ed., New York, 1963, *passim* e specialmente cap. 12, 13; A. HAMILTON, *L'illusione fascista. Gli intellettuali e il fascismo 1919-1945*, Milano, 1972, parte 3ª e 4ª.

⁽¹⁵⁷⁾ Anche se può apparir fuori moda, sia lecito riallacciarsi qui a una interpretazione e a un giudizio degli sviluppi della filosofia occidentale degli ultimi cento anni che mette al centro, come fatto predominante, l'eclisse, che vi si è attuata, del « concetto di ragione ». Si tratta peraltro — come è ovvio — di un'« eclissi » intesa non tanto nei termini e nel significato che potrebbe attribuirle un LUKACS (*La distruzione della ragione*), bensì secondo linee che trovano agganci nelle meditazioni — pur così tra loro diverse — di un CROCE, di un MEINECKE (*Die Idee der Staatsräson; Die Entstehung des Historismus*), di un LÖWITZ (*Da Hegel a Nietzsche*), o anche e persino di un HORKHEIMER (*L'eclissi della ragione*).

Chi rifletta sui fatti a cui si è or ora rapidamente accennato, comprende come, nel terzo e quarto decennio del Novecento si fosse addensata sul capo dell'Europa la minaccia di una bufera necessariamente distruggitrice e devastatrice, ove si fosse scatenata e qual che ne riuscisse poi l'esito, di questo o quell'aspetto della sua posizione preminente nel mondo, o della sua civiltà, o di entrambe, a seconda dei casi; e come dinanzi all'annunciarsi della bufera e poi al suo scoppiare, fosse naturale che rappresentanti dell'intellettualità europea, i quali più sentivano l'attacco a ciò che la vecchia Europa era stata, in termini di civiltà e di realtà politica, si volgessero a dar opera per prevenirla, se possibile, gli effetti catastrofici, e poi per contenerli ed attenuarli. Molti intellettuali, di fronte al precipitare della crisi etica e politica che attecchiva l'Europa e all'incitamento dei compagni di mestiere che si eran fatti promotori dell'ondata apertamente irrazionalistica, dell'abbandono degli istituti di libertà, del superamento dell'assetto internazionale vigente, non reagirono energicamente e accettarono di essere, più o meno, dei trascinati. Altri (ma furono allora, in Europa occidentale, non molti di numero e comunque di influenza limitata ⁽¹⁵⁸⁾) contrapposero alla minaccia della Germania nazionalsocialista la loro accusa intransigente nei confronti di tutta la società « capitalistica » e « borghese » (di cui quella Germania sarebbe stata a suo modo l'ultima e più coerente espressione) e la loro fede marxistica in un riscatto del mondo passante attraverso la rivoluzione abolitrice delle classi sociali. Ma vi furono anche — e non pochi — uomini di cultura europei che non fecero acquiescenza nè d'altra parte ripudiarono i loro legami col passato dell'Europa liberale: dell'Europa che avevano conosciuto all'apice della sua potenza e

(158) Ci riferiamo a uomini di cultura comunisti di stretta tradizione marxistica (come, per intenderci, un Gramsci o un Lukacs). Restano fuori dal conto coloro che vennero al comunismo da esperienze non marxistiche — come, per esempio, dal surrealismo —: i quali molto spesso furono dei possenti promotori, per altro verso, di tendenze irrazionalistiche, e perciò non bene possono distinguersi — nella mentalità anche se non nelle scelte dei compagni politici da appoggiare — dagli intellettuali aperti sostenitori dell'« etica » distruttiva allora in voga in Europa: quella della « potenza ».

del suo sviluppo civile, e che ora sembrava sul punto di tramontare.

Furono costoro, per così dire, l'ala *lato sensu* « conservatrice » della resistenza al fascismo inteso come fenomeno europeo non solo politico, ma etico e culturale ⁽¹⁵⁹⁾. Negli anni che precedettero la seconda guerra mondiale, essi criticarono il veleno

(159) Nel ricondurre sotto un segno grosso modo « conservatore » tutta quanta la « resistenza culturale » al fascismo che non sia riducibile al segno del marxismo comunista, sappiamo di fare operazione audace. Non priva però, crediamo, — se si guardi alle cose in una prospettiva che superi distinzioni contingenti e colga quello che forse meglio si vedrà a distanza di tempo — del tutto arbitraria e illegittima. Naturalmente, non c'è bisogno di dire che nell'ambito di questa « resistenza conservatrice » grandissime sono le differenze di indirizzo filosofico, sociale, politico, economico: se in quell'ambito vanno inclusi al tempo stesso, per esempio, il liberalismo fondato sullo storicismo idealistico di un Croce da un lato, e il socialismo liberale fondato sull'empirismo utilitaristico di un RUSSELL dall'altro; il liberismo economico di un EINAUDI o di un ROEPKE e l'ideale della « pianificazione economico-sociale per la libertà » (*Man and Society in an Age of Reconstruction*) di un MANNHEIM. Dentro i confini della « resistenza conservatrice », insomma, le posizioni furono, come è ovvio, divergentissime: e vi furono « conservatori » molto « conservatori » e altri meno e altri decisamente aperti a prospettive di rinnovamento anche profondo. (Senza dire che bisognerebbe, entro la vasta classe etico-politica così costruita, distinguere poi a seconda dei piani particolari: perchè ad esempio il « molto conservatore » sul piano filosofico poteva non esserlo su quello più specificamente socio-economico, o viceversa. E così via).

Non esiste uno studio organico e complessivo di quella che fu, nei vari paesi d'Europa, la « resistenza culturale conservatrice » (uno studio che andrebbe condotto, pressapoco, coi metodi, anche se da altra angolazione, di quello dedicato dallo HUCHES alla generazione di intellettuali europei che operarono tra la fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale, nel suo libro *Consciousness and Society*). Pagine interessanti in proposito possono leggersi proprio nel capitolo finale che nel suo libro HUCHES ha dedicato alle ultime manifestazioni della generazione di intellettuali da lui studiata (*The Decade of the 1920's: the Intellectuals at the Point of Cleavage*): ma il tema vi è affrontato di necessità solo di scorcio. Spunti, ma solo spunti, — e a parte ogni doverosa riserva circa l'angolo visuale da cui il fenomeno vien valutato — si ritrovano, in Italia, in taluni scritti del CANTIMORI (per es.: *Saggio Introduttivo* alla ristampa di HUIZINGA, *La crisi della civiltà*, Torino, 1963; *Prefazione* alla traduzione italiana di RITTER, *I Cospiratori del 20 luglio 1944*, Torino, 1960). Cenni sparsi, sempre su un piano di studio a quadrante europeo, possono riscontrarsi anche nella già citata opera dello HAMILTON, dedicata all'analisi dei rapporti tra fascismo e intellettuali (*L'illusione fascista*) nonchè nella nota indagine del NOLTE sull'ideologia e sul significato filosofico-storico del fascismo (*Der Faschismus in seiner Epoche*, Monaco, 1962).

L'analisi del pensiero etico-politico del Bloch, compiuta in questo scritto, vorrebbe offrirsi come piccola pietra, utilizzabile da chi vorrà in futuro lavorare il difficile e poderoso edificio di uno studio complessivo sulla « resistenza conservatrice ».

nazionalistico del fascismo dal punto di vista dell'ideale di un'Europa non più divisa in nazioni tra loro ostili ⁽¹⁶⁰⁾; difesero gli istituti della libertà politica come validi strumenti per la vita e il progresso civile di popoli culturalmente maturi ⁽¹⁶¹⁾; cercarono, in modi e da punti di vista disparati, di mettere in luce la fragilità delle dottrine più grossolane dell'irrazionalismo e di dare o ridare un fondamento filosofico valido e stabile, dopo l'apparente vittoria della critica sopra il tradizionale concetto di ragione, alla tavola di valori etici cui solo il loro sentimento riservava il titolo di « civile » ⁽¹⁶²⁾. Quando venne la guerra, contribuirono spesso, nelle maniere che furono loro date, alla lotta contro l'« ordine nuovo » dell'Europa nazionalsocialistica.

Idealmente, è alla schiera di costoro che appartiene la figura intellettuale e civile di Marc Bloch.

8. Bloch — come egli stesso ci dice ⁽¹⁶³⁾ e ci conferma Febvre ⁽¹⁶⁴⁾ —, assorbito interamente nel suo lavoro di storico medievista e di storico dell'economia, non aveva avvertito, fino ai

⁽¹⁶⁰⁾ Si pensi per esempio all'opera di un pensatore-letterato come T. MANN, rivolta a combattere — dopo il parziale abbandono delle posizioni espresse in *Considerazioni di un impolitico* (1918) — la piaga delle contrapposizioni nazionalistiche e a conciliare, sul piano dell'incontro tra romanticismo e illuminismo, tra *deutsche Innerlichkeit* e pensiero democratico occidentale, Germania e Francia negli anni della Repubblica di Weimar. Si pensi all'analogo atteggiamento e all'analogo sforzo di uno storico come il MEINECKE (cfr. *Politische Schriften und Reden*, Darmstadt, 1958, sezioni 4^a, 5^a e 6^a).

⁽¹⁶¹⁾ Si pensi per esempio agli ultimi scritti di un G. MOSCA, già critico acerbo del regime rappresentativo, e, dopo il 1920, difensore di quel regime come forma più idonea ad assicurare la « garanzia giuridica » nell'Europa del Novecento (cfr. l'ultimo capitolo del II vol. di *Elementi di Scienza Politica*, 1922).

⁽¹⁶²⁾ Si pensi, per esempio, alla vibrante battaglia combattuta, contro l'« attivismo irrazionalistico » e lo sforzo compiuto per giustificare filosoficamente un ideale etico-politico liberale e kantiano-cristiano, dal CROCE dopo il 1925. Si pensi alla opposizione spiegata nei confronti delle « etiche della potenza » e al tentativo effettuato di offrire una base filosofica utilitaristica a un « socialismo nella libertà », dal RUSSELL tra le due guerre (cfr. in particolare: *Power. A New Social Analysis*, 1938).

⁽¹⁶³⁾ *Str. Disf.*, p. 164 (ed. fr. p. 215).

⁽¹⁶⁴⁾ FEBVRE, *Combats*, p. 402.

tragici fatti di Monaco del 1938, quanto imminente potesse essere il precipitare della crisi politica europea verso sbocchi fatali. Fu solo da allora che egli pensò a cosa potesse fare uno studioso e un cittadino come lui, per opporsi a un'ondata che avrebbe potuto travolgere forme di civiltà familiari e care.

A dir il vero, l'atteggiamento mentale generale di Bloch lo rendeva forse meno idoneo di altri uomini di cultura del tempo a percepire nella loro profondità le connessioni tra l'aspetto politico e quello etico-culturale della crisi e, soprattutto, il fatto che le radici dell'irrazionalismo imperversante traevano linfa da un terreno preparato o almeno reso occupabile dal tracollo del vecchio concetto di ragione e, insieme, dall'avanzata di alcune teorie filosofiche, scientifiche, sociali, la cui sostanza lui stesso, Bloch, più o meno largamente condivideva.

Bloch abbracciava una concezione dell'uomo e della storia che, nelle linee fondamentali e approssimativamente, poteva dirsi discendere dalla *tradizione positivista* nella quale era stato educato ⁽¹⁶⁵⁾. Faceva parte di questa concezione — e ne ritroviamo

⁽¹⁶⁵⁾ Bloch, come s'è già ricordato, era cresciuto alla scuola del SEIGNOBOS, maestro in Francia della storiografia di indirizzo positivistico-erudito. Il positivismo che assorbì negli anni di gioventù non era già più quello di un COMRE, aperto alle grandi costruzioni teoriche degli stadi di sviluppo della civiltà e alla definizione, su un preteso piano di « scientificità », di una « religione della umanità ». Si limitava a rivendicare la sovranità assoluta del « fatto » e a risolvere il sapere umano nell'accertamento rigoroso dei « fatti » e delle relazioni più prossime tra loro. Di questo positivismo — che per ciò che riguardava le scienze sociali voleva e celebrava una conoscenza meticolosa ma disorganica dei « fatti » — egli, come abbiamo visto (sopra p. 75 ss.), ben presto non seppe accontentarsi. Subì l'influenza del DURKHEIM e della sua scuola, che propugnavano la ricerca e la scoperta, nella storia della società, di *leggi* governanti il flusso dei « fatti » singoli: ma, appunto, anche la sociologia durkheimiana era espressione di un pensiero positivistico, pur se diverso da quello della « storiografia erudita » della fine Ottocento, e ricollegantesi per certi aspetti, piuttosto, sopra la testa di alcune generazioni intermedie, proprio al positivismo delle origini.

Così, ricca di tratti genericamente positivistici appare nel suo insieme la concezione che Bloch ha dell'uomo e della storia.

Nel pensare uomo e storia, egli evita accuratamente di muovere da qualsiasi presupposto metafisico: essi sono per lui, positivisticamente, quali ce li dispiega e svela l'indagine empirica e critica delle scienze. Nell'uomo, Bloch riconosce « tendenze relativamente costanti », che consentono una distinzione di aspetti vari dell'esperienza

l'enunciato nelle pagine dell'altro maggior scritto del periodo di guerra, l'« Apologia della Storia » — il convincimento che le tavole di valori, secondo le quali un uomo o una società orientano la propria condotta, non sono suscettibili di una fondazione razionale, restando l'oggetto di una scelta che, in definitiva, non può e non deve dar conto di sè ⁽¹⁶⁶⁾. Si capisce che, date queste premesse, l'opposizione di Bloch alla cultura dell'irrazionalismo

umana, ma che, essendo mere rilevazioni empiriche suscettibili di continua revisione, non assurgono a forme categoriali o a strutture ontologiche dello spirito. La storia si svolge sotto l'impulso di quelle « tendenze costanti » e nel quadro di altri elementi condizionanti, ed è tutta soggetta — secondo un classico principio positivistico — alla legge di « causalità » (intesa quanto meno come strumento euristico indispensabile per la conoscenza umana, se vuole penetrare, al di là dei puri dati atomici dei « fatti », nella sfera delle loro « relazioni »). Nella storia si può altresì tentare di enucleare « direzioni » o « cicli » ricorrenti: ma l'identificazione di queste eventuali « leggi di sviluppo » delle vicende umane, la quale costituisce (anche qui secondo un tipico modulo positivistico) un ideale-limite per la scienza, è cosa problematica ed incerta. La scienza non vi è ancora pervenuta, e forse non vi perverrà mai con certezza. E via dicendo. (Cfr., per tutti questi punti del pensiero di Bloch, quanto già ricordato sopra a pag. 82 ss. e alle note 34, 35, 36).

Segnata dalla tradizione del positivismo ottocentesco, la concezione di Bloch è però così guardinga e sorvegliata nei confronti di qualsiasi forma di dogmatismo e così moderna nella coscienza della portata « costruttiva » che ha l'analisi scientifica nella determinazione di ciò che è uomo e di ciò che è storia, che si slega da ogni rapporto troppo stretto con quella tradizione. È conciliabile, in sè e per sè, anche con altri indirizzi filosofici affermatasi nel nostro secolo. In particolare, sarebbe perfettamente inquadrabile negli schemi del pensiero neopositivistico sviluppatosi dopo la prima guerra mondiale in Austria e nei paesi di cultura anglosassone, il quale, come è noto, pur muovendo nel soleo del positivismo classico, ne ha lasciato cadere le parti criticamente più deboli e ne ha svolto con rigore raffinato i presupposti logici di fondo.

Conforme all'indirizzo antimetafisico e positivistico di questo modo di pensare è il fatto — espressamente dichiarato nel « Testamento » — che Bloch si sentisse del tutto estraneo a qualsiasi confessione religiosa, ivi compresa quella ebraica che aveva ravvivato la fede e la speranza dei suoi padri. Non volendo inchinarsi, nemmeno esteriormente, alle forme di una religione, egli dispose per sè funerali meramente civili (*Testamento*, in *Str. Disf.*, p. 173-4; ed. fr. p. 223-4).

⁽¹⁶⁶⁾ *Apologia*, p. 123 ss. « Una tavola di valori ... non deriva da nessuna scienza positiva ... un giudizio di valore non ha ragion d'essere se non come preparazione di una azione e ha senso soltanto in rapporto a un sistema *volontariamente* accettato di punti di riferimento morali ». Bloch appare legato ad una concezione che ravvisa nell'*emotività arazionale* il fondamento delle tavole di valori che l'umanità di volta in volta assume come criterio per l'organizzazione del suo complessivo vivere ed agire.

e alle ideologie politiche antidemocratiche non potesse prendere la forma — che prese invece presso altri rappresentanti della resistenza « conservatrice » al fascismo — di una rivendicazione dell'idea tradizionale della razionalità in una delle sue versioni tipiche, idealistiche ⁽¹⁶⁷⁾ o di trascendenza religiosa ⁽¹⁶⁸⁾. Ma c'è di più. In Bloch sembra non sorgesse nemmeno il sospetto che l'antimetafisica del positivismo e la teoria positivistica del divorzio tra valori e scienze sociali (una teoria, quest'ultima, che aveva, come è noto, sostenitori anche presso indirizzi filosofici diversi da quello positivistico) ⁽¹⁶⁹⁾ potessero aver indirettamente contribuito al formarsi dell'atmosfera da cui era poi scaturita la negazione dichiarata dei doveri di rispetto dell'uomo come persona e

⁽¹⁶⁷⁾ Come ad esempio presso un CROCE o un HELLER (*Staatslehre*, 1934).

⁽¹⁶⁸⁾ Come ad esempio presso un MARITAIN (*Humanisme intégral*, 1936), o un MEINECKE, o un RITTER.

⁽¹⁶⁹⁾ La separazione tra « valori » e « scienze sociali », come principio essenziale al retto costituirsi del sapere scientifico circa i « fatti » umani, s'era affermata, all'interno del pensiero positivistico, quando questo, respinto fin dall'inizio ogni rapporto tra scienza e metafisica, aveva poi gradualmente abbandonato anche la pretesa che la scienza — l'unica forma di sapere valido — potesse definire i fini ultimi che l'uomo deve proporre alle sue azioni. Era una verità in certo senso scontata nella corrente di storiografia filologico-erudita, « neutrale » e « avalutativa », nel cui seno cominciò ad apprendere il mestiere Bloch. È diventata uno dei principi cardinali caratterizzanti del pensiero neo-positivistico del XX secolo.

La sua origine può farsi risalire, come è noto, a HUME, e può considerarsi più o meno tipica di ogni indirizzo filosofico a carattere radicalmente empiristico. Nel secolo XX ne fu forse il massimo e più famoso sostenitore uno studioso di scienze sociali come il WEBER, le cui origini culturali non sono di marchio propriamente positivistico e affondano invece le radici nel terreno dello storicismo tedesco del sec. XIX, di lontana origine idealistica. Il nome di Weber ha diritto di speciale menzione in uno scritto che si occupa di Bloch: non solo per la coincidenza del pensiero dei due sul punto della « avalutatività » delle scienze sociali, qui specificamente in questione, ma per una quantità di altre coincidenze in materia di metodologia della ricerca storica che in questa sede non è possibile illustrare ma che dovrebbero necessariamente venir prese in considerazione in uno studio che ambisse a definire in un modo sistematico il pensiero metodologico di Bloch sullo sfondo della teoria della storiografia e delle scienze sociali nell'Europa del suo tempo. Tante sono quelle coincidenze che sotto il profilo filosofico-metodologico — e del resto non solo sotto di esso — quasi si sarebbe tentati di chiamare Bloch, in certo senso e globalmente, un seguace del pensatore tedesco, un weberiano. E ciò ancorchè i suoi scritti non presentino i segni di dirette, conscie derivazioni dal pensiero di Weber.

l'esaltazione forsennata degli istinti e della volontà di potenza ⁽¹⁷⁰⁾. E lo stesso sospetto non gli doveva balenare nei confronti di quel relativismo culturale che, sul piano della considerazione razionale-scientifica, negava potessero istituirsi giudizi di merito sulle distinte tavole di valori a cui si ispirano le diverse « civiltà » : un relativismo che era penetrato largamente nel pensiero europeo più recente, procedendo nella sua avanzata per molte vie ⁽¹⁷¹⁾, e che Bloch nel suo insieme condivideva ⁽¹⁷²⁾. Formuliamo queste

⁽¹⁷⁰⁾ In Germania, Stati Uniti, Francia, Italia, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale è stato un proliferare di accuse verso il positivismo, imputato (come dottrina filosofica e in specie come dottrina filosofica della politica e del diritto) di aver fornito le premesse culturali per l'affermarsi degli Stati totalitari del ventesimo secolo (cfr. per es. L. STRAUSS, *Diritto naturale e storia*, Venezia, 1957, *passim*; HALLOWELL, *Main Currents in Modern Political Thought*, New York, 1950, p. 326; BRUNNER, *Justice and the Social Order*, New York, 1945, p. 7).

Non è possibile condividere le esagerazioni presenti in alcune di queste critiche, incapaci di vedere che il semplice abbattimento di un preesistente ostacolo sulla strada di una ideologia è cosa ben diversa dalla diretta e fattiva opera di promozione della medesima. Resta tuttavia, a nostro avviso, che il positivismo, con il suo intransigente atteggiamento antimetafisico e con la tesi che al fondamento di una tavola di valori non può mai stare la stessa razionalità che vale a giustificare la scienza, ha contribuito di fatto, in certa misura, a rimuovere degli impedimenti sul cammino percorso poi, nel secolo ventesimo, dalle correnti culturali dell'irrazionalismo e dell'attivismo scatenati (anche se i seguaci del positivismo furono in definitiva per lo più, personalmente, dei sostenitori di teorie etico-politiche di indirizzo democratico e umanitario-sociale. Cfr. L. KOLAKOWSKY, *Positivist Philosophy*, Penguin Books, 1972, p. 221 ss.

⁽¹⁷¹⁾ Una delle vie era stata quella aperta dal positivismo, con la sua graduale negazione della razionalità dei « valori » e la conseguente riduzione di tutte le definizioni che si facciano d'essi a meri « fatti », storicamente contingenti. Questa « via » aveva contribuito a diffondere il relativismo culturale un po' in tutti paesi del continente. Un'altra « via », tipica della Germania, era stata quella attuata dalla prosecuzione e dal superamento dello storicismo idealistico tedesco da parte di uno storicismo che rifiutava gli elementi metafisico-romantici presenti nel primo e « relativizzava » ogni tavola di valori vedendo alla sua radice una scelta dell'uomo non razionalmente dialettizzabile e determinabile. Fu la via aperta, come è noto da Dilthey, Simmel, Weber. (Cfr. ROSSI, *Lo storicismo tedesco contemporaneo*, 2ª ed., Torino, 1971).

⁽¹⁷²⁾ Cfr. *Apologia*, p. 159 s. Per Bloch — che si rifà per questo punto all'analisi che il Febvre aveva compiuto dell'evoluzione storica del concetto — « civiltà » è parola dotata ormai di due significati. Al singolare la parola ha una connotazione valutativa: « noi — dice Bloch — parliamo ancora (sebbene con meno sicurezza, ahimè, dei nostri vecchi) della civiltà in sè, che è un ideale ». Ma in questo senso la parola non potrebbe ricorrere, a rigore, nel discorso dello storico, volto a « comprendere » realtà umane, e non a farne valutazione. Sul piano del giudizio avalutativo della storia

supposizioni tenendo conto, tra l'altro, della sostanziale incomprendione che Bloch dimostrò nei confronti del motivo ispiratore di uno dei maggiori libri — a nostro avviso — della « resistenza » culturale « conservatrice » del periodo: *Die Entstehung des Historismus* del Meinecke, circa il quale egli — che per solito si asteneva dal trattare argomenti connessi con problemi filosofici — volle esprimere pubblicamente, sulle *Annales*, il suo giudizio ⁽¹⁷³⁾. Nel recensire il libro, Bloch non si accorse che il grande storico tedesco l'aveva scritto sotto il dominio della preoccupazione che il trionfo di un indirizzo « storicistico » nel pensiero europeo, togliendo di mezzo le astrattezze del giusnaturalismo, potesse aver tolto di mezzo anche indispensabili presidi teorici di regole vitali del vivere civile, aprendo così la strada all'irrompere della barbarie irrazionalistica che in quel momento imperversava. L'incomprensione, anzi il fraintendimento del significato del libro ⁽¹⁷⁴⁾, non lo possiamo attribuire, tutto sommato, a una distra-

— il solo razionale-scientifico — la parola ha valore e si usa solo al plurale: denota quell'insieme degli « elementi della vita di un popolo » che ne determinano « la struttura politica e sociale, l'economia, le credenze, le manifestazioni più elementari come le più sottili della mentalità ». Sul piano del giudizio storico-scientifico non ha senso porsi il problema di una misura che valga a cogliere i diversi livelli di civiltà (al singolare) che le varie civiltà (al plurale) appaiono aver raggiunto. Il relativismo è, per questo rispetto, la risposta e la soluzione della scienza.

⁽¹⁷³⁾ *Historisme ou travail d'historien?*, in *Annales*, 1939, p. 428 ss.

Il Meinecke rimane — malgrado la forza in lui di taluni spunti nazionalistici avvertibili anche negli anni più avanzati e fino alla sconfitta della Germania nazionalsocialista: cfr. per esempio, *Ausgewählter Briefwechsel*, Stuttgart, 1962, p. 192 (la vittoria del 1940 sulla Francia come « punizione » per la pace di Versailles) — una delle personalità più di rilievo e più nobile nel quadro che lo storico futuro traccierà della « resistenza conservatrice » tra le due guerre.

Per certi rispetti non a torto il TESSITORE, nella prefazione alle memorie della vita di lui (*Esperienze 1862-1919*, Napoli, 1971, p. 19), ha accostato la sua figura a quella del professor Zeitblom, personaggio fantastico del *Doctor Faustus* di Thomas Mann, testimone passivo ma non connivente del tragico, colpevole precipitare della Germania nazionalsocialista nel baratro, fedele custode di una tradizione classico-cristiana incorrotta dal demoniaco spirito di prevaricazione e di sfida al cielo prevalso nella sua patria. Sul Meinecke, storico e pensatore, vedasi TESSITORE, *F. Meinecke storico delle idee*, Napoli, 1971.

⁽¹⁷⁴⁾ Bloch, nella recensione, ritiene in sostanza che Meinecke abbia voluto tracciare, nel libro, la storia delle origini e del costituirsi nei suoi termini essenziali

zione passeggera di Bloch. Il fatto è che egli probabilmente non vedeva nei più recenti sviluppi della cultura occidentale, attraverso i quali essa veniva allontanandosi dalle premesse del razionalismo tradizionale, la presenza di germi pericolosi per l'equilibrio della coscienza etica. In quegli sviluppi egli scorgeva soltanto, in pratica, gli aspetti di maggior maturità critica e di maggior rigore scientifico nei confronti del pensiero e del sapere del passato: avvertiva solo, in altre parole, gli elementi positivi.

Non possiamo analizzare qui come si converrebbe la teoria della ricerca storiografica esposta da Bloch nell'« Apologia della Storia », sotto il profilo dei principi filosofici a cui (ne fosse egli conscio o no) si ispira, o che implicitamente presuppone ⁽¹⁷⁵⁾. Basterà dire che Bloch concepisce la storiografia come mera opera empirica di accertamento di eventi e di relazioni tra eventi nel mondo degli uomini ⁽¹⁷⁶⁾. La storia non deve pensarsi in termini

della scienza storica moderna come tale. Non accorgendosi che l'opera è dedicata invece allo studio dello sviluppo di una certa, *particolare* concezione dell'uomo e della storia nel pensiero europeo, egli la trova « déconcertante » (p. 429): sconcertante, perchè, per esempio, essa cercherebbe di cogliere lo spirito di una scienza (quella storica) senza nemmeno accennare incidentalmente allo sviluppo delle sue tecniche (p. 430). Come storia della scienza storica, Bloch trova poi scarsamente comprensibile l'arrestarsi dell'opera di Meinecke alle figure di Goethe e di Ranke: come se — soggiunge un po' scandalizzato — la scienza storica e il lavoro degli storici non fossero proseguiti dopo quelle figure, accumulando risultati grandiosi. Il vizio del libro consisterebbe nel fatto — secondo Bloch — che il suo autore, alla tedesca, s'è perduto nella ricerca di un evanescente « Begriff » (l'essenza ideale della storiografia) invece di badare, alla francese, al concreto modo in cui gli storici svolgono il loro lavoro e via via correggono e migliorano i loro metodi di indagine critica.

⁽¹⁷⁵⁾ Arnaldi ha giustamente messo in guardia dal sopravvalutare la presenza di un elemento filosofico nella teoria blochiana della ricerca storiografica (*Introduzione alla Apologia*, cit., p. XXVI-XXVIII). L'avvertimento vale nel senso che non si può far troppo credito a Bloch di una consapevolezza filosofica in relazione a certi concetti adoperati come punti di partenza o come direttive nella costruzione della sua teoria. Bloch — ripetiamo anche noi: cfr. del resto *retro* p. 77 — non era certo un filosofo e può ben darsi che egli non si accorgesse nemmeno di muovere da certi punti di partenza e di marciare in certe direzioni dotate di rilievo e di significanza filosofici. Ma chi vuole ricostruire e comprendere a fondo — e quindi anche nei suoi limiti — la qualità di quella teoria, non può non tener conto anche dei presupposti e dei principi informativi che oggettivamente la caratterizzano, così come dei problemi filosofici che essi sottendono.

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. *Apologia*, cit., cap. I, II, III, IV, V. Bloch descrive il lavoro dello

di faticoso affermarsi (o di decadere) di valori di civiltà nella coscienza e nella condotta degli uomini, di sforzo dei singoli per realizzare, nelle condizioni date e nei limiti da esse imposte, l'ideale di un più intenso e libero vivere umano. Pensarla in tal modo, equivarrebbe, per lui, ad introdurre nel severo, scientifico lavoro della storiografia l'elemento estraneo — estraneo perchè contrassegnato dalla nota della soggettività e della scelta non razionalmente controllabile — del giudizio e delle considerazioni di valore ⁽¹⁷⁷⁾. In conseguenza, Bloch non può collocare la personalità

storico come lavoro che muove dall'osservazione delle « tracce » lasciate dai fatti umani per giungere alla ricostruzione d'essi e dei loro rapporti attraverso l'esercizio della critica e della analisi storica. Ma in quest'opera di ricostruzione egli non ritiene necessario l'intervento — a dirigerne e regolarne lo sviluppo — di un'idea filosofica, di una concezione generale della realtà: la storia ha da essere scienza autonoma dalla filosofia, anche se apertissima ai contributi delle altre scienze.

Per l'atteggiamento di riserbo sospettoso nei confronti della filosofia e di una sua eventuale funzione metodologico-direttiva nell'opera storiografica, presso tutti in generale gli storici della scuola delle *Annales*, cfr. le parole di FEBVRE, *Combats*, cit., p. 4, 24, 282-3, 433.

⁽¹⁷⁷⁾ Scopo dello storico è, per Bloch, « comprendere » e non « giudicare » o « valutare »: i « giudizi di valore » non appartengono all'orizzonte della storiografia (*Apologia*, cit., p. 123 ss.). Quest'ultima deve preoccuparsi del compito difficilissimo di descrivere e intendere i reali processi del corso storico; vien distratta da questo compito se si fa assalire dal desiderio di esprimere valutazioni, approvazioni, condanne (*ibid.*, p. 125). La « mania del giudicare » è il grande, « diabolico nemico » della scienza storica (*ibid.*, p. 45).

Nella espulsione dei giudizi di valore dall'opera storiografica voluta da Bloch v'è un aspetto di evidente e ovvia verità. Non è storia — e non è del resto nessuna valida forma di sapere — il sovrapporre ai fatti del passato criteri di giudizio e canoni di condotta particolari appartenenti a differenti situazioni storiche per trarne motivi di consenso o dissenso rispetto a quei fatti, o, peggio, per determinare meccanicamente pretesi meriti o demeriti dei loro autori. Ma si ha l'impressione che l'atteggiamento negativo di Bloch nei confronti dei « giudizi di valore » vada più a fondo e si riferisca ad altro che non a questo impiego illecito di tavole di valori definiti e specifici (e perciò contingenti) a formulare sentenze di assoluzione o condanna del passato. Si ha l'impressione — e più che l'impressione — che egli pensi in fondo illegittima la presenza nella storiografia anche di un senso generalissimo della direzione del progresso umano, il quale dia significato agli sforzi degli uomini e permetta di apprezzarli in ragione del loro maggiore o minore contributo all'innalzamento, nei limiti della situazione data, della comune umanità spirituale. Per Bloch in effetti « le scienze si sono sempre mostrate tanto più feconde e, di conseguenza, tanto più utili alla stessa pratica, quanto più deliberatamente abbandonano il vecchio antropocentrismo del bene e del male » (*Apologia*, p. 126). Per lui, la storiografia dovrebbe essere, più o meno,

dell'individuo, con la tensione etica che in misura maggiore o minore lo anima, al centro della ricerca e della narrazione storiografica. Al di là dell'osservazione e della critica, che valgono all'accertamento degli eventi, la storiografia deve puntare, nella sua visione, a un'analisi che colga i complessi rapporti tra gli eventi ⁽¹⁷⁸⁾, enuclei delle costanti tra essi ⁽¹⁷⁹⁾, scopra al limite eventuali uniformità e cicli nel corso storico ⁽¹⁸⁰⁾. La concezione blochiana ha il merito — come s'è ricordato sopra — d'imporre allo storico un'interpretazione dei fatti che tenga sempre conto di *tutte* le condizioni storiche per entro le quali e a partir dalle quali un fatto umano si verifica: sorpassa la prassi di certo positivismo « storicizzante » compiacentesi nella contemplazione sterile del

come la chimica (*ibid.*): una scienza neutrale rispetto ai fenomeni che oggettivamente studia e descrive.

A voler cercare una risposta al perchè Bloch, che da grande storico nella sua opera mostra vivo e intenso il senso di cosa sia sviluppo intellettuale e morale dell'umanità e in base ad esso rivive ed apprezza variamente il patire, l'agire, il lotare, il creare, il gioire degli uomini del passato, sul piano della teoria vorrebbe invece quasi ridurre la storia alla lucida ma fredda neutralità descrittiva della chimica o di qualche altra scienza naturale, non sapremmo offrire che la spiegazione, appunto, accennata sopra nel testo: se non ci inganniamo, egli non poteva ammettere la presenza nell'opera storiografica, come concetto-guida, di quel senso qualificante e discriminatore, perchè alla sua base non sapeva ravvisare altro che una non-scientifica e non-razionalmente cogente (e quindi non conciliabile con la scientificità e razionalità che esige per la storiografia) « scelta » personale arbitraria. Come s'è detto prima, Bloch appare muovere nell'ambito di una concezione dei « valori » come fatto emotivo e arazionale e di una teoria radicalmente « relativistica » del fenomeno « civiltà ».

⁽¹⁷⁸⁾ *Apologia*, cit., p. 127 ss., 161 ss. I rapporti tra gli eventi — che l'analisi storica deve mettere in luce, dopo che l'osservazione (cap. II) e la critica (cap. III) hanno condotto all'accertamento quanto più preciso possibile degli eventi stessi — sono rapporti di dipendenza causale (cap. V) e di affinità (cap. IV).

⁽¹⁷⁹⁾ La scoperta di rapporti di affinità tra gli eventi consente allo storico di classificarli per generi: e questa classificazione si risolve in realtà nella enucleazione di costanti nell'esperienza umana, nella identificazione di « linee di forza » o di « tendenze » che la caratterizzano e la dirigono con « efficacia capitale » (*Apologia*, cit., p. 128 ss.). Si tratta appunto di quelle « tendenze relativamente costanti » che costituiscono i criteri onde si giustifica la distinzione e la specializzazione nella immensa complessità della ricerca storica: cfr. *supra*, p. 82, nota 34.

⁽¹⁸⁰⁾ Per l'idea che uniformità e cicli formino un ultimo, eventuale oggetto di scoperta della storiografia cfr. in particolare *Que demander à l'histoire?*, cit.; *Str. Disf.*, p. 119 (ed. fr. p. 156).

fatto isolato. Ma manca ad essa l'idea del tendere degli uomini verso valori di civiltà come dramma centrale dell'esperienza umana e come oggetto centrale della contemplazione storica ⁽¹⁸¹⁾.

Benchè presentasse punti di vantaggio sotto altri rispetti, la concezione blochiana, per questa mancanza, non poteva tra l'altro far emergere dalla teoria stessa dell'opera storiografica la confutazione degli ideali irrazionalistici dei nemici della democrazia, come facevano invece in Europa, in quel giro d'anni, altre concezioni della storiografia. È appena il caso di ricordare, oltre il nome del già menzionato Meinecke ⁽¹⁸²⁾, anche i nomi di un Croce ⁽¹⁸³⁾, di un Collingwood ⁽¹⁸⁴⁾. Per tutti costoro — sebbene per ragioni in parte diverse — l'opera storiografica genuina è di

⁽¹⁸¹⁾ Questa tensione è fatto di natura etica, che si realizza come ricerca e sforzo compiuti, nella varietà infinita delle situazioni, e con varietà infinita di risultati, dalle singole personalità individuali. Sulla persona umana individuale e la sua autonomia esperienza etica come l'autentico oggetto della contemplazione storica ha scritto di recente pagine finissime PIETRO PIOVANI, *Conoscenza storica e coscienza morale*, Napoli, 1966: pagine cui sarebbe necessario dare un consenso incondizionato, se non fosse per il tenace rifiuto che vi affiora a riconoscere la definibilità oggettiva della categoria del valore etico, e per il congiunto radicale relativismo morale che vi si delinea, in contrasto — a nostro avviso e se non ci sbagliamo — con la stessa più profonda logica del pensiero di quell'autore.

⁽¹⁸²⁾ Per il quale la storia non è mera ricostruzione e accertamento di eventi, ma deve sempre cogliere, se non vuol fermarsi alla superficie dei fatti, lo svolgimento delle anime orientate alla ricerca — ciascuna nella sua individualità — di valori che trascendono. La storiografia mette così in luce il pregio in sè dell'individuale, ma insegna anche che l'individuale, se punta all'affermazione irrelata di sè e della propria potenza, si avvolge nella barbarie; si salva e riscatta, solo se sa farsi veicolo di spiritualità. Cfr. *Staat und Persönlichkeit*, Berlino, 1933; *Vom geschichtlichen Sinn und vom Sinn der Geschichte*, Lipsia, 1939.

⁽¹⁸³⁾ Per il quale, come è troppo noto, la storiografia, in quanto distinta dalla mera cronaca, è teoretica rappresentazione dello svolgimento della libertà nel divenire umano e del faticoso affermarsi dei valori di civiltà sopra il sempre virente tronco della mera forza vitale. Cfr. *La Storia come pensiero e come azione*, Bari, 1938.

⁽¹⁸⁴⁾ Per il quale la storiografia, nonchè essere mero accertamento di fatti, è un giudizio d'essi in rapporto al nostro bisogno di divenire sempre più autocoscienti. La storiografia ci fa rivivere il passato, ma non come brutto fatto, bensì come processo di pensiero. Essa è il sapere che assorbe in sè tutte le scienze dell'uomo perchè è insieme narrazione e critica del passato in funzione di problemi di verità, di moralità e di progresso civile del presente. Cfr. *The Idea of History*, cit., p. 204 ss., 210 ss., 217 ss., 282 ss., 315 ss.

per se stessa, sempre, veicolo di ideali di civiltà e libertà e il primo effetto utile che essa produce nella società è il diffondersi dell'impulso all'innalzamento morale e civile. Per Bloch, viceversa, la prima ed essenziale utilità pratica e sociale della storia è data dai chiarimenti che essa può fornire circa i fattori che hanno determinato il modo d'essere delle situazioni in cui viviamo, e dagli strumenti che così può offrirci per prevedere il futuro ⁽¹⁸⁵⁾. La storiografia, cioè, insegna l'uso dei mezzi, ma

(185) Come s'è già accennato (*retro*, nota 16), Bloch scrisse l'*Apologia della storia* con lo scopo di indicare in quali modi la storiografia possa svolgere un servizio « praticamente utile » per la società. L'opera si arrestò incompiuta proprio alle soglie dell'argomento in funzione del quale era stata cominciata: ma già da quanto resta e da altri scritti (per es.: *Que demander à l'histoire?*, cit.; *La strana disfatta*) è possibile farsi un'idea del pensiero di Bloch in proposito.

Ed esso è appunto nel senso che la storiografia, con l'illuminarci circa il passato (ma un passato che si prolunga fino a noi, fino al presente), definisce gli elementi di fatto di cui consta la situazione nel mezzo della quale ci troviamo a vivere e le forze che da lontano e da vicino operano su di essa e la loro consistenza. Di qui anche la tesi audace che persino la previsione del futuro — resa in certo modo possibile dalla conoscenza delle forze all'opera nella situazione presente — rientra tra i compiti della storiografia (vedi *retro* n. 41).

In tal modo, la storiografia viene vista da Bloch come una guida per l'azione: ma una guida in quanto insegna a veder più chiaro nei particolari dati di fatto in mezzo a cui l'azione dovrà svolgersi. Così, se fossero stati applicati i suoi insegnamenti, la sconfitta nella battaglia di Francia, per esempio, avrebbe forse potuto evitarsi (*Str. Disf.*, p. 118 ss.; ed. fr. p. 155 ss.). Se si facesse ricorso ad essa, si vedrebbe quanto profonde possono essere le radici di talune tendenze verso il collettivismo, per es., nelle masse contadine, o di taluni atteggiamenti contestatari delle masse operaie, e si saprebbe meglio che fare per affrontarli e come trattarli (*Que demander à l'histoire?*, cit., p. 10, 12). E via dicendo.

Non è difficile cogliere la differenza che corre tra questa concezione del rapporto storiografia-azione (che ravvisa l'utilità sociale della prima nelle *nozioni particolari di fatto* che essa fornisce e che sono adoperabili per il calcolo della direzione che deve prender la seconda), e una concezione come quella, per esempio, di un Croce, per il quale l'opera storiografica comunica prima di tutto la viva coscienza della libertà spirituale come principio motore degli atti del passato e come ideale illuminatore di ogni possibile esperienza etica e civile, passata o futura (*La storia come pensiero e come azione*, cit.).

Per la verità, accanto a questa utilizzazione strumentale della storia Bloch vede altri servizi pratici che l'opera storica è in grado di rendere: servizi, in certo senso, meno circoscritti e particolari. Egli nota, per esempio, che il metodo della critica dei dati documentali, essenziale nella ricostruzione storica, permette, quando appreso, di vagliare con maggior intelligenza anche gli elementi di un qualsiasi problema pratico

non contiene una visione dei fatti che getti luce anche solo indirettamente sui fini ultimi da prefissare all'azione umana.

Insomma, Bloch studioso e uomo di cultura non disponeva forse dei mezzi più efficaci per rendersi conto della grave crisi che la cultura europea stava attraversando, proprio nel profondo dei suoi principi ideali, dopo l'abbandono del concetto tradizionale di ragione. Egli, come studioso, era perfettamente in grado di respingere, sul piano storico-antropologico, le pretese di scientificità della concezione razzistica ⁽¹⁸⁶⁾ o, sul piano più strettamente storico, le dubbie ricostruzioni di chi prestava armi alla politica del nazionalismo tedesco cercando di ricondurre a una primitiva tradizione germanica tutti gli aspetti della civiltà dei popoli parlanti quella lingua ⁽¹⁸⁷⁾. Anche nei confronti di deformazioni sto-

(e può esser prezioso, in particolare, nell'esperienza giudiziaria: *Apologia*, cit., p. 120 ss.). Egli accenna al fatto che la storiografia, cui è intrinseco il compito del « comprendere » i fatti accaduti con spirito di « amicizia », può indirettamente servire a render meno aspri i contatti degli uomini nelle lotte della vita (*Apologia*, p. 127). Di più, in quest'ultimo senso, avrebbero forse potuto dirci le pagine conclusive del libro sul « Mestiere di storico », che avrebbero dovuto affrontare globalmente la questione del posto della storiografia nella società odierna.

Si tratta, tuttavia, di spunti parziali e marginali. L'utilizzazione strumentalistica sopra menzionata resta al centro del pensiero di Bloch sulla funzione pratico-sociale della storiografia.

⁽¹⁸⁶⁾ Cfr. *Str. Disf.*, p. 22, 149; ed. fr. p. 23, 194.

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. per esempio il commento critico *Les libertés paysannes* scritto a proposito di una comunicazione del Fehr su certi aspetti delle origini della confederazione elvetica (*Annales*, 1930, p. 437).

Il Fehr vedeva la vera genesi della Confederazione nello spirito di libertà e indipendenza delle comunità rurali svizzere: spirito discendente da una pura e non contaminata tradizione germanica. Egli ammetteva che l'esempio dei comuni medievali italiani e della loro lotta per l'autonomia potesse aver avuto una qualche influenza: ma poichè anche per questi ultimi si sarebbe dovuto riconoscere in definitiva una lontana origine germanica, l'idea svizzera di libertà sarebbe stata tutta da ricondursi nell'alveo di quella pura tradizione. Bloch attacca con veemenza « l'antithèse rouillée du romanisme et du germanisme » che sta al fondo di questa ricostruzione e la vizia alle radici; ricordando che, oltretutto, i comuni rurali in Italia avevano un'origine che risaliva oltre l'età germanica e l'età romana e si perdeva addirittura quasi nella preistoria (come aveva da poco dimostrato un giovane studioso italiano, in un libro che egli aveva recensito proprio l'anno prima nelle *Annales*, 1929, p. 587). Altrettanto Bloch riteneva potesse probabilmente dirsi, tutto considerato, dei comuni fuori d'Italia: sic-

riche utili ad alimentare l'ideologia dello stato come ente inglobante ogni altra forma di vita sociale egli poteva, da storico, dire la sua parola ⁽¹⁸⁸⁾. Lì si trattava di questioni particolari, risolubili più o meno in stretti termini di scienza, senza coinvolgimento di principi che stavano più in alto, o più nel fondo. Ma le cose eran diverse quando entravano in gioco le basi filosofiche dell'irrazionalismo imperversante (e si badi, per esempio, che gli stessi seguaci del razzismo, o almeno i più avveduti e criticamente provveduti tra essi, non pretendevano per la loro dottrina una rigorosa validità scientifica: le attribuivano il valore di una « verità pratica », di un « mito » utile a tendere le volontà nella ricerca della potenza ⁽¹⁸⁹⁾: cosicchè anche con loro, in ultima analisi, il

chè l'intero ragionamento di Fehr non stava veramente — dal punto di vista storico — in piedi.

Una vigile coscienza critica delle deviazioni che in generale la passione nazionalistica produsse nella storiografia tedesca del periodo successivo alla prima guerra mondiale Bloch dimostra nelle rassegne della nuova produzione di quella storiografia preparate per la *Revue historique* tra il 1928 e il 1932 (*Bulletin historique. Histoire d'Allemagne. Moyen-Age*, in *Revue hist.*, t. CLVIII, 1928, p. 108; t. CLXIII, 1930, p. 331; t. CLXIV, 1930, p. 134; t. CLXIX, 1932, p. 615; t. CLXX, 1932, p. 62). Cfr. in particolare, ivi, le riserve avanzate, per esempio, nei confronti di un libro del Franzel su Enrico VII (ove era prospettata una interpretazione tutta condizionata dall'ideale moderno e contemporaneo della « piccola Germania »: t. CLXIX, p. 630); di un libro di T. E. Mommsen (ove anacronisticamente si studiava la « politica estera tedesca sotto gli Ottoni e i Salici »: t. CLXIX, p. 636); e via dicendo. Cfr. anche, per un giudizio d'insieme sulle influenze del nazionalismo sui lavori storiografici tedeschi del periodo, le parole conclusive che si leggono nel t. CLXX a p. 100.

Sempre sulla *Revue historique* vedasi anche la recensione al libro dello Schünnemann, *Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa* (t. CLXVI, 1931, p. 133): nella quale Bloch respinse il tentativo di riportare l'intera storia urbana dell'Ungheria medievale ad origini tedesche e la sottovalutazione della capacità degli Slavi di creare e mantenere in vita centri urbani attivi.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. per esempio il necrologio di Georg von Below (in *Annales*, 1931, p. 553). Bloch elogia le grandi qualità dello storico tedesco, ma mette in guardia nei confronti dell'esagerata importanza da lui attribuita all'ente « stato » come fattore determinante della storia, a scapito di altri fattori sociali e economici. Gli contrappone, sotto questo rispetto, la visione più equilibrata e « sociale » di uno storico economista inglese come il liberale Unwin (di cui cfr. anche la commemorazione in *Annales*, 1929, p. 241).

⁽¹⁸⁹⁾ Il concetto si fece in qualche modo strada perfino nel titolo del noto libro del Rosenberg, testo ufficiale della dottrina razzistica in Germania: *Der Mythos des 20. Jahrhunderts* (1933).

vero punto da discutere sarebbe stato se l'azione potesse, irrazionalisticamente, considerarsi libera da principi che la vincolassero in maniera universale). Ora Bloch doveva intuire, almeno in parte, il pericolo insito in talune premesse filosofiche dell'irrazionalismo. Febvre ricorda per esempio che egli si ribellava alla pretesa degli irrazionalisti antidemocratici di qualificare col termine « mito » ogni tavola di valori ed ogni ideologia politica: per i principi affermati dalla rivoluzione francese avrebbe voluto si usasse esclusivamente del termine « aspirazioni umane » ⁽¹⁹⁰⁾. Ma è dubbia la misura in cui questa sua ribellione riflettesse un attacco a fondo al cuore filosofico dell'irrazionalismo, ed è soprattutto ignoto il modo in cui, qualora l'attacco fosse stato nelle sue intenzioni, egli avrebbe creduto di poterlo conciliare con i principi, cui professava adesione, del divorzio fra valori e scienze sociali e del relativismo culturale. Dopotutto, anche per Bloch qualsiasi tavola di valori e qualsiasi ideologia politica avrebbe pur dovuto considerarsi priva, a rigore, di quella nota di imparzialità e di universalità a cui sole potrebbero aspirare, semmai tutto, nella sua visione, le proposizioni delle scienze ⁽¹⁹¹⁾.

⁽¹⁹⁰⁾ Ricorda L. FEBVRE (*Profilo di Marc Bloch*, in *Apologia*, cit., p. 4): « Scoprendo, nel '43, in un fascicolo dei *Cahiers politiques*, i quali si sforzavano di raggruppare i resistenti della cultura, una frase che lo feriva, Bloch scriveva: " Chiedo il permesso di manifestare la mia bile. Il termine di Sorel, *mito*, applicato alle idee nelle quali io credo, mi fa orrore. *Mito* = *menzogna*. Dunque, la teoria razzista è davvero un *mito*. Ma non la libertà francese, che è una *aspirazione* ". E aggiungeva: " Chiedo scusa per la mia pedanteria; ma siamo dunque così intossicati di Sorel e di Maurras che i migliori tra noi debbano finire col pensare secondo le loro categorie mentali? " ».

⁽¹⁹¹⁾ Anche le « aspirazioni umane » della rivoluzione francese costituivano una « tavola di valori » al cui fondo egli avrebbe dovuto ravvisare (secondo quanto ci dice in *Apologia*, p. 124) una « accettazione volontaria »; la scelta, « puramente relativa, di un individuo, di un partito, di una generazione ». Su questo piano di « volontarietà » e di « relatività » la situazione di quelle « aspirazioni » non avrebbe dovuto potergli apparire sostanzialmente diversa da quella di altre e opposte tavole di valori, che altri, dalla sua posizione « relativa » di individuo, partito, generazione, credesse di scegliere ed accettare per sè. La presentazione sul piano pratico-propagandistico delle une e delle altre tavole di valori, riconosciute sul piano scientifico tutte strettamente « relative » e oggetto di scelta meramente « volontaria », come tavole « vere » o oggettivamente « superiori », di contro alle opposte « false » o « inferiori », è

Comunque, quali che fossero le debolezze e i limiti eventuali di certi presupposti di fondo a cui si riallacciava la mente di Bloch, una cosa è certa: che queste debolezze e questi limiti non influirono in nessun modo sul suo giudizio e sul suo atteggiamento pratico di netta opposizione al nazionalismo aggressivo ed eversore, all'ideologia statalistica totalitaria, all'antiumanesimo e all'antidemocrazia di moda negli anni tra le due guerre. Prima di Monaco, di questa opposizione troviamo un segno indiretto soprattutto in alcune recensioni e note pubblicate sulle *Annales* e sulla *Revue Historique* (ne abbiamo fatto menzione incidentalmente sopra) ⁽¹⁹²⁾ ed anche, per esempio, in un giudizio espresso sui lavori e sulle conclusioni di un convegno sull'Europa organizzato a Roma nel 1935 dall'Accademia d'Italia (Bloch non poteva apprezzare la linea di un certo europeismo che emerse da quel convegno e dietro al quale era troppo facile scorgere o sospettare sentimenti antiumanistici ed antidemocratici e lo spettro di un continente asservito al totalitarismo tedesco) ⁽¹⁹³⁾. Dopo Monaco, la sua opposizione assume naturalmente altro carattere e altra

appunto ciò che spinge gli irrazionalisti aperti e dichiarati a usare nei confronti di tutte della imparziale qualificazione: « miti ». È difficile vedere come si possa contestare la validità di questa qualificazione se non rifiutando l'assunto che non esiste per l'uomo alcun « valore » oggettivamente universale e razionalmente « dimostrabile ».

⁽¹⁹²⁾ Note 187 e 188.

⁽¹⁹³⁾ *Problèmes d'Europe*, in *Annales*, 1935, p. 471. Si trattò di un convegno dedicato al tema « Europa » (*Convegno di scienze morali e storiche. Tema: l'Europa*. Atti del convegno, Roma, 1933, vol. 2) al quale la Reale Accademia d'Italia invitò studiosi e personalità politiche di vari paesi europei. Vi partecipò fra gli altri un rappresentante del razzismo nazionalsocialista, il Rosenberg (la cui presenza Bloch menziona espressamente). Nel convegno prevalsero le voci che lamentavano il « declino » della potenza europea nel mondo e accarezzavano la tacita speranza che l'Europa, stringendosi ad unità, magari sotto la guida di qualche « grande potenza », potesse continuare, come in passato, a dominare sui continenti. Bloch si dissocia da queste voci. Come studioso tiene a sottolineare gli ostacoli obiettivi, economici e culturali, che si frappongono sulla strada di una tale unità; ricordando tra l'altro che sarebbe assurdo volere una Europa che, per unirsi e continuare a imporsi al mondo, recedesse i suoi legami con paesi extraeuropei che « soit en raison de leur appartenance politique, soit par affinité de culture, nous donnent souvent une beaucoup plus forte impression de chez nous que bien des fractions de l'Europe même, au sens géographique du mot ».

forza. Ma prima e dopo Monaco la fonte ultima di quel giudizio e di quell'atteggiamento deve venir identificata, a nostro avviso, in un fattore spirituale del quale non abbiamo fin qui parlato. Essi infatti non derivano in Bloch, a ben guardare, direttamente dai principi della sua metodologia storiografica o dalle conclusioni che la sua lunga esperienza di storico potesse avergli fatto spontaneamente maturare in ordine ai problemi politici del presente. Derivano invece, con ogni probabilità, dal fatto, principale e assorbente, che egli portava in sè, già tutta formata dagli anni della giovinezza, la *fede etico-politica di un borghese democratico-laico di fine Ottocento*, l'animo e gli ideali tipici di un appassionato figlio della Terza Repubblica.

Dalla tradizione democratico-laica dell'Ottocento, assimilata prima di tutto attraverso i ricordi e l'educazione di famiglia — una famiglia che aveva lasciato l'Alsazia quando questa, nel 1871, era stata annessa al Reich tedesco ⁽¹⁹⁴⁾ — veniva a Bloch una fiducia larga nelle capacità del popolo e negli istituti di libertà politica, che ne « La strana disfatta » lo porta a contrapporre in modo tagliente la « civiltà » del sistema francese nato dalla Rivoluzione alla « barbarie » dei nuovi sistemi autocratici, che il popolo trattano come oggetto da manipolare, facendo leva sui vizi, piuttosto che sulle virtù, degli uomini ⁽¹⁹⁵⁾. V'è il candore della fede nella fiducia democratica di Bloch: un candore

⁽¹⁹⁴⁾ Bloch stesso ricorda in *Str. Disf.*, p. 23 (ed. fr. p. 23-4): « ... mio bisnonno fu soldato nel 1793; ... mio padre, nel 1870, prestò servizio in Strasburgo assediata e coi suoi due fratelli abbandonò volontariamente l'Alsazia natale quando fu annessa al II Reich... ». Giova rammentare che la famiglia di Bloch era di origini ebraiche e ciò può aiutare a spiegare come in essa fosse profondo l'attaccamento per la tradizione di democrazia laica.

⁽¹⁹⁵⁾ *Str. Disf.*, p. 144, 167 (ed. fr. p. 187, 220): « L'hitlerismo impedisce deliberatamente alle proprie folle di accedere in qualsiasi modo alla verità e sostituisce la persuasione con la suggestione emotiva... Hitler diceva un giorno a Rauschnig: "Abbiamo ragione di speculare più sui vizi che sulle virtù degli uomini. La Rivoluzione francese si appellava alla virtù. Sarà meglio che facciamo il contrario". Si vorrà perdonare a un Francese, cioè a un uomo civile — che è poi la stessa cosa — di preferire a quest'insegnamento quello della Rivoluzione e di Montesquieu: in uno stato popolare ci vuole una molla, che è la virtù ».

che non poteva tanto germogliare — per quel che a noi sembra — dai lunghi studi compiuti dallo storico sulla mentalità e gli abiti popolari nel passato, che spesso gli erano apparsi dominati dalla forza dell'inerzia e della ripetizione o guidati da tendenze inconscie, « profonde ed oscure » ⁽¹⁹⁶⁾, quanto invece nasceva in lui dalla giovanile accettazione di un'immagine illuministica o quasi-illuministica dell'uomo, sulla quale — almeno agli effetti dell'orientamento etico-politico — nessuna esperienza successiva aveva steso il velo. Se per Bloch, sul piano scientifico, « le civiltà » erano un fenomeno necessariamente plurale, regolato nel proprio interno da una norma che esclude privilegiamenti, sul piano pratico « la civiltà » — al singolare e con connotazione emotivamente positiva — era, fuor di dubbio e soltanto, il sistema dei principi che avevan conferito in passato la piena eguaglianza civile ai suoi antenati, che avevan liberato il pensiero umano dalle pastoie della censura, che avevan promosso il progresso delle scienze, che avevan chiamato tutte le classi a partecipare della direzione politica della comunità, nella sicurezza che dal consiglio e dalla solidarietà comuni sarebbe sempre emersa la scelta capace di risolvere al meglio i problemi pubblici ⁽¹⁹⁷⁾.

Dalla tradizione in cui era cresciuto Bloch non teneva soltanto la fede politica del democratico-radicale. Un altro tratto della sua personalità pratica lo collega in modo manifesto al mondo borghese del secolo diciannovesimo, che solo avrebbe potuto trasmetterglielo con le particolarità peculiarissime che scorgiamo in lui.

Bloch è tutto intero uomo dell'Ottocento nel *patriottismo* ardente che domina il suo cuore e pervade il suo animo ⁽¹⁹⁸⁾. Si

⁽¹⁹⁶⁾ Per questo punto vedi oltre p. 167 e ss.

⁽¹⁹⁷⁾ Per quest'uso al singolare del termine « civiltà », con il riferimento ai contenuti indicati nel testo, vedasi in genere il Cap. III de « La strana disfatta » e in particolare p. 167 (ed. fr. p. 220).

⁽¹⁹⁸⁾ Anche qui la prima fonte di questo suo sentimento è nell'insegnamento familiare. Ce lo dice Bloch stesso: « ... sono stato educato nel culto di quelle tradizioni *patriottiche* di cui gli Israeliti dell'esodo alsaziano furono sempre i più accesi custodi » (*Str. Disf.*, p. 23; ed. fr. p. 24).

tratta di un amore per la patria francese che non si limita ad avvolgere la collettività popolare nella sua realtà presente, ma si estende ad abbracciarla in tutta la sua esistenza passata: non riguarda solo la Francia che celebrò la festa della Federazione e si pose modello ai popoli di democrazia, ma anche la Francia — qui assieme al cuore del figlio dell'Ottocento doveva parlare in lui quello dello storico della « monarchia taumaturgica » — che celebrava un tempo la « sagra » dell'incoronazione in Reims ⁽¹⁹⁹⁾. È un amore che tocca non solo la realtà storico-sociale della patria, ma anche quella fisica. È un amore che spinge le sue radici nel profondo della coscienza e, nella sua profondità e absolutezza, assume connotazioni quasi mistiche. In ragione d'esse, il soldato che serve la patria sta agli occhi di Bloch su un piano forse superiore a quello stesso di chi serve, negli studi, la verità ⁽²⁰⁰⁾. Nessun sacrificio di vite e di beni — per quanto grave — gli pare eccessivo per assicurare alla patria in guerra salvezza e vittoria ⁽²⁰¹⁾. Per la sua libertà — che non è mai cosa che possa acqui-

⁽¹⁹⁹⁾ Bloch giunge a dire: « Due sono le categorie dei Francesi che non capiranno mai la storia di Francia: coloro che si rifiutano di vibrare al ricordo della consacrazione di Reims; coloro che leggono senza commuoversi il racconto della Festa della Federazione » (*Str. Disf.*, p. 160; ed. fr. p. 210).

⁽²⁰⁰⁾ È sintomatico che Bloch nel suo testamento spirituale abbia lasciato disposto che ai suoi funerali si desse lettura del testamento stesso, ricordante il suo amore per la Francia (che « ho servita con tutte le mie forze » e per la quale « nel corso di due guerre non mi è stato concesso di morire... ») e, poi, delle cinque citazioni all'ordine del giorno da lui conseguite nella prima guerra mondiale. È difficile non pensare che egli fosse in fondo più orgoglioso d'esser stato un soldato di Francia che non uno dei massimi storici del Novecento.

⁽²⁰¹⁾ Nel passare in rassegna i possibili fattori della sconfitta francese del 1940, Bloch non escluderà vi sia stato tra essi anche una certa qual debolezza sentimentale. Ne « La strana disfatta » egli rimprovera chi non accetta l'idea che in una guerra moderna tutti i civili, comprese le donne, debbono considerarsi soldati. Egli condanna chi non aveva voluto difendere fino all'ultimo le città francesi davanti all'invasore tedesco, pensando alle gigantesche distruzioni del patrimonio artistico e della ricchezza nazionale che una lotta casa per casa avrebbe comportato (« Si è ritenuto di agire saggiamente per evitare quel doppio impoverimento: strana saggezza, che non si è affatto posta l'interrogativo se per una civiltà e una economia può verificarsi catastrofe peggiore del lasciarsi vincere da una nazione da preda »). Nella lotta per la salvezza della patria non bisogna esitare nemmeno a mandare al sacrificio le giovani genera-

starsi stabilmente senza prezzo — occorre esser pronti a veder con gioia sparso, non solo il proprio sangue, ma quello dei propri cari ⁽²⁰²⁾.

La fede democratica e il sentimento patriottico, eredità, nel loro stretto nesso, di un'educazione tutta e tipicamente ottocentesca, erano in Bloch così intensi che, dopo Monaco, egli non avrebbe potuto (come accadde ad altri borghesi e intellettuali pur non fascisti, pur trepidanti per le sorti della civiltà europea) acquietarsi nella rassegnata, inattiva attesa di un destino che si preannunciava plumbeo.

Per temperamento e disposizione culturale, egli non avrebbe potuto analizzare e segnalare al pubblico le cause della crisi etico-politica che l'Europa stava attraversando, alla maniera tenuta e secondo il punto di vista assunto qualche anno prima, per esempio, da un altro storico cultore di studi medioevali, lo Huizinga (il quale aveva concluso la sua analisi, com'è noto, con un solenne, nobile richiamo delle coscienze a valori, creduti perenni, di ragionevolezza e moralità, sul presupposto di una viva fede religiosa) ⁽²⁰³⁾. Nè d'altronde egli avrebbe potuto — come altri

zioni degli intellettuali, che sono la più preziosa ricchezza di un popolo. Quando la patria è in pericolo ciò che si richiede è un « implacabile eroismo », *Str. Disf.*, p. 130-136; ed. fr. p. 167-176.

⁽²⁰²⁾ Parlando del riscatto futuro della Francia sconfitta, nelle ultime pagine de « La strana disfatta » Bloch scriverà (p. 167; ed. fr. p. 219): « Lo dico francamente: auspico, in ogni caso, che si debba ancora versare del sangue, anche se sarà quello di esseri che mi sono cari (non parlo del mio al quale non attribuisco un così gran valore) poichè non c'è salvezza senza una parte di sacrificio, nè libertà nazionale che possa essere piena se non si è lavorato personalmente alla sua conquista ».

⁽²⁰³⁾ *La crisi della civiltà*, 1^a ed. olandese 1935; 1^a ital. 1936; nuova ediz. italiana, Torino, 1963. In questo libretto Huizinga esprime il suo accorato giudizio sul mondo che lo circondava, segnalando i gravi segni di malattia che erano in esso manifesti: il generale indebolimento del razioicinio e dello spirito critico presso il pubblico che partecipa attivamente alle vicende della comunità; la rinuncia all'ideale intellettuale; il culto irrazionale della vita e della lotta; la decadenza delle norme morali; l'allontanarsi dell'espressione estetica dalla ragione e dalla natura. L'opera riflette il punto di vista di uno spiritualismo alto e severo, di impronta protestante e liberale. Per questo lato essa riflette un'ispirazione religiosa che non avrebbe potuto essere almeno in tutto accetta a Bloch. Per di più l'analisi, nell'opera di Huizinga, corre tutta al livello dei fenomeni culturali e lascia in ombra le radici economico-sociali e politico-in-

pensatori e scrittori del periodo — farsi a denunciare i pericoli che incombevano e spronare alla resistenza sul dichiarato presupposto di un rifiuto del concetto tradizionale di ragione congiunto però al riconoscimento lucido, ma in un certo senso spietato e sottilmente « decadente », della problematicità delle basi culturali da opporre alle false pretese dell'irrazionalismo ⁽²⁰⁴⁾. A un

ternazionali della crisi europea: e per questa parte essa non corrisponde certo al metodo di indagine caro a Bloch storico, che sempre indugiava sui rapporti che legano, nella società, cultura e condizioni economiche, giuridiche, politiche. Ma le ragioni che non avrebbero permesso a Bloch di svolgere la sua opposizione attraverso « accuse » tipo quella lanciata da Huizinga sono del resto più generali. Il fatto è che il concetto stesso di una « crisi » etica e culturale dello spirito occidentale doveva riuscire abbastanza estraneo alla mente di Bloch e al suo modo di guardare, concreto e positivo, agli sviluppi più recenti della storia d'Europa.

⁽²⁰⁴⁾ È questo un atteggiamento assai diffuso tra filosofi, letterati, uomini di cultura che, tra le due guerre, fecero opposizione all'irrazionalismo e alle sue incarnazioni e manifestazioni politiche, rifiutandosi peraltro di muovere da una qualsiasi premessa razionalistica o religiosa tradizionale (ed anche di passare, si capisce, sulla sponda di una dichiarata opposizione di stampo comunista-marxista). Sia lecito ricordare, a esemplificazione di questo diffuso atteggiamento, la figura di un pensatore-letterato che in certo senso può venire scelto addirittura a simbolo d'esso — e perchè ne incarna perfettamente in sè lo spirito e perchè per altezza del magistero artistico ha acquistato rilievo mondiale come nessun altro uomo di cultura classificabile in questo gruppo —: THOMAS MANN.

Nell'universo spirituale di Mann — come è noto — la « vita » è realtà più larga della « ragione »; la « ragione » cerca invano di sondare e possedere l'intima essenza della « vita » e in questo sforzo produce concezioni del mondo e tavole di valori a nessuna delle quali può spettare la palma della verità. La constatazione sancisce la vittoria del relativismo, ma da essa sarebbe peccato mortale dedurre — come fa l'irrazionalismo — un culto cieco della vita e il disprezzo della ragione: verso i prodotti tutti relativi e contingenti di quest'ultima il giusto atteggiamento è invece — per Mann — quello di una viva « simpatia umana », venata di « ironia ».

Mann si salva in tal modo dal trabocchetto irrazionalistico. Egli è però conscio, nel suo intimo, della fragilità della base che questo suo universo spirituale offre per un contrattacco nei confronti dell'irrazionalismo scatenato e per un riparo dai pericoli insiti nell'aver tolto alla ragione la funzione classica di verace rivelatrice della realtà. Ed è così che in *Doctor Faustus* egli — che aveva combattuto l'avanzata del nazional-socialismo fin dal 1930 — apertamente e drammaticamente riconosce i fili che legano le mortali, diaboliche aberrazioni di una Germania inseguita il sogno di una sconfinata potenza sul mondo con le esperienze culturali da essa compiute — le più spregiudicate, inquietanti, geniali — sulla strada del distacco dalla ragione classica. La ragione classica (simboleggiata in parte nella figura del professor Zeithblom, onesto ma impotente conservatore di una tradizione superata) non è da noi, secondo Mann, recuperabile: ma ciò produce appunto il tono sottilmente e spietatamente « decadente » che

atteggiamento spirituale di questo genere lo rendeva inadatto, a parte ogni altro elemento, il carattere del tutto « classico » della sua personalità educata dalla rettilinea e « sana » (anche se non esente da tanti limiti) scuola della tradizione democratica francese dell'Ottocento ⁽²⁰⁵⁾).

Muovendo dalla sua concezione della storiografia come mezzo per il chiarimento di problemi pratici del presente e come strumento per impostare in modo scientifico la previsione del futuro, Bloch stabilì che il suo compito, in quanto esperto di studi storici, avrebbe dovuto essere, adesso, quello del dissolvere pregiu-

caratterizza la sua protesta contro la barbarie nazionalistica e antiumanistica imperversante tra le due guerre.

Per una riaffermazione del carattere borghese-decadente dell'opposizione di Mann, di contro a certune interpretazioni di impronta marxistica tendenti a sottrarre il letterato a quella sfera culturale-spirituale cfr. MITTNER, *Storia della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazione, 1820-1970*, vol. II, Torino, 1971, p. 1494 ss. (il quale giustamente associa a Mann, sotto questo profilo, un altro grande rappresentante della « opposizione conservatrice » nella letteratura tedesca del periodo, lo HESSE: *ibid.*, p. 1421 ss., 1424 n. 3).

⁽²⁰⁵⁾ Tessitore ha potuto accostare con qualche ragione la nobile figura dello storico Meinecke a quella fantastica del manniano professor Zeitblom (cfr. *retro* nota 173). Volendo continuare coi paragoni nei confini dell'universo artistico di Mann, con molte più ragioni si potrebbe accostare la figura di Bloch a quella di un altro famoso personaggio dei romanzi di lui, il Settembrini di *Zauberberg*. Come Settembrini — che incarna il tipo ideale di figlio della tradizione illuministico-liberale-laica, sviluppatasi fin dentro l'Ottocento ma non oltre le soglie dell'esperienza nietzscheana — Bloch si trova, moralmente e politicamente, al di qui della linea ove comincia il dubbio, oltrechè teorico, sentimentale e pratico, sull'universalità dei valori di democrazia e di libertà sanciti dalla Rivoluzione francese, e l'adesione ad essi si colora perciò di toni e tinte « decadenti ». Con una notazione estremamente interessante di carattere personale, Bloch stesso ricorda che egli studiò alla Scuola Normale proprio negli anni in cui si determinò un mutamento di atmosfera spirituale nell'ambiente della Scuola e che egli ben presto si riconobbe, sotto molti punti divista, più vicino ai compagni degli anni precedenti che non a quelli degli anni immediatamente successivi: « I miei compagni di corso ed io ci collocavamo all'estremo limite di quella che si potrebbe, credo, chiamare la generazione del caso Dreyfus » (*Apologia*, p. 158). È la confessione, proveniente proprio da lui, del carattere tutto ottocentesco della sua educazione etico-politica: del suo radicarsi negli ideali della Francia di Michelet, di Gambetta, di Victor Hugo, di Zola; di una Francia ancora ignara, nonchè di Sorel e Maurras, di Proust, di Peguit, di Gide e persino, sotto un certo rispetto, di A. France e di Bergson. (Questo discorso vale per la coscienza etico-politica di Bloch: il discorso non potrebbe non essere ovviamente diverso — perchè lì l'uomo era in tutto e per tutto uomo del suo tempo — riguardo al pensiero e all'opera di Bloch storico).

dizi politici e sociali particolari che acciecarono e rendevano antiquata la mente di tanti francesi e quello del preparare gli animi ad affrontare, con miglior conoscenza dei mezzi di difesa a disposizione, un urto che appariva ormai inevitabile ⁽²⁰⁶⁾.

Ma Bloch, come cittadino francese, si sentiva capace di servire non solo come uomo di studio. Egli ricordò di aver portato con onore le armi durante il primo conflitto mondiale. Deliberò che, in caso di guerra, avrebbe riassunto il suo grado nell'esercito: e così, nell'autunno del 1939, lasciando la moglie e i sei figli, all'età di 53 anni si arruolò volontario.

9. Dal punto di vista che abbiamo conquistato è ormai possibile riguardare « La strana disfatta » sotto una luce nuova.

Bloch considerava il suo scritto come una raccolta di note testimoniali relative a taluni aspetti della sconfitta dell'esercito

⁽²⁰⁶⁾ È la conclusione, raggiunta alle soglie della guerra, che si trova espressa in alcune pagine de « La strana disfatta » dedicate ai compiti civili che gli uomini di cultura francesi avrebbero dovuto svolgere nel seno della società dopo la fine della prima guerra mondiale.

Con amari accenti di critica retrospettiva, Bloch lamenta, ne « La strana disfatta », che gli intellettuali di tendenze autenticamente progressiste e liberali, tornati dal conflitto 1914-18, per rifarsi del tempo perduto e per promuovere di nuovo il loro campo di studi speciali, avessero trascurato di impegnarsi a spiegare ai Francesi l'assurdità della « frattura » che li divideva politicamente; a chiarire ai militari il « malinteso » da cui originavano le loro riserve nei confronti della Repubblica e della democrazia; ad indicare alla Francia la giusta via della conciliazione con la Germania di Weimar; ad insegnare ai maestri di strategia e di tattica che comunque nessuna nuova guerra poteva ormai combattersi prendendo semplicemente a modello la prassi strategica e tattica della precedente; e via dicendo. Il difetto di impegno civile in questa direzione costituiva la grave colpa morale dei cultori di scienze umane della sua generazione (*Str. Disf.*, p. 163-166; ed. fr. p. 213-218).

Svegliato dalle vicende che determinarono Monaco alla coscienza dei suoi doveri civili, Bloch intendeva appunto impegnarsi, nei limiti che gli erano consentiti, in una opera di insegnamento e di divulgazione che cadesse su quei problemi concreti, o su problemi analoghi. In certo senso potremmo ravvisare una prima anticipata realizzazione di questa sua « intenzione di impegno » nella conferenza *Que demander à l'histoire?*, tenuta al Centro politecnico di studi economici nel tardo 1936 e dedicata al tema di come utilizzare la storia per la soluzione di problemi economici, tecnici, militari del presente.

francese nel 1940 e come un primo sommario esame delle possibili cause, prossime e meno prossime, d'essa. Ma l'opera può venir anche qualificata come qualcosa d'altro e di diverso: essa è in effetti l'espressione della *reazione morale*, davanti alla catastrofe, del figlio di un mondo di valori che, proprio allora, colpito, cadeva sulle ginocchia e che, almeno nei contorni e con tutte le caratteristiche del passato, non sarebbe più risorto, nemmeno se le sorti ultime della guerra fossero poi mutate. Ed è proprio nell'esempio offerto da questa *reazione morale* che deve ravvisarsi — noi pensiamo — il più vero e autentico contenuto del « messaggio pratico » ricavabile da « La strana disfatta ».

Nell'atteggiamento di Bloch che, dopo Monaco, sente dentro di sé prevalere, sopra ogni altro affetto e sopra ogni altra vocazione, il dovere di schierarsi a difesa, attiva ed armata, di una fede politica e di una patria minacciata di rovina e che, dopo la disfatta, di nuovo afferma la sua volontà di credere e combattere (e questa volontà tradurrà poco dopo in una nuova e più pericolosa forma d'arruolamento sotto la bandiera, fino alla morte), vediamo la scelta di chi, nel momento della possibile eclissi di una forma civile di vita, attraverso la quale ha imparato ad amare la civiltà, ribadisce il proprio attaccamento ad essa e la determinazione di non arrendersi a forze che trascinano in basso. Ne « La strana disfatta » udiamo la voce di uno che, mentre il vento della storia sembra spirare impetuoso in altra direzione, non abbandona le tavole dei valori che gli mediarono l'esperienza di ciò che è civiltà, e accetta il rischio di schierarsi con la parte perdente.

Non conta se a noi possa magari apparire che Bloch, per certi aspetti dei suoi atteggiamenti culturali, non si sottraesse del tutto a quella vasta crisi della cultura che aveva investito lo spirito europeo e che era un momento della generale crisi dell'Europa nel nostro secolo; o che Bloch, nel fare la sua scelta, si fondasse in parte, per giustificarla, su concetti relativi alla potenzialità della democrazia nel mondo moderno e in Francia, che sa-

rebbe difficile condividere nella loro integralità (e che sono in definitiva la vera origine dei difetti di valutazione storica che, a torto o a ragione, abbiamo creduto di segnalare nell'analisi della società francese compiuta ne « La strana disfatta »). Altri fecero allora una scelta analoga muovendo da premesse culturali forse meno intaccate dalla corrosione sottile della crisi, o da premesse politiche meno ottimistiche e, in definitiva, forse, più vicine alla realtà. Ma a Bloch queste diverse premesse, data la sua formazione mentale, erano estranee, nè egli avrebbe ovviamente potuto — per fare un'ipotesi fantastica e gratuita — maturarle dentro sè in quel punto della sua vita spirituale. Conta invece — e tanto basta — che egli, muovendo dalla posizione in cui la storia l'aveva collocato e ragionando con gli strumenti che essa gli aveva concesso di possedere, sapesse resistere alla tentazione dello scontro, anzi, non la sentisse neppure, e si decidesse di slancio per una linea d'azione che implicava il non piegarsi davanti al corso discendente della storia, il non venir meno al compito di difendere le ragioni della civiltà, avvertite come tali in base a un intuito profondo, che veniva prima e andava al di là di qualsiasi argomento dimostrativo.

Non conta neppure che la linea d'azione scelta da Bloch non fosse, ovviamente, l'unica compatibile con le ragioni della civiltà. Nel solco d'essa si collocò anche chi, in quegli anni, in Francia e in altri paesi d'Europa, si oppose al corso discendente della storia seguendo altra via da quella del contributo alla lotta armata ⁽²⁰⁷⁾. La ragione non additava, come non addita mai, una

(207) Al limite, vi si collocarono anche coloro che, senza condividere le finalità e i metodi dell'« ordine nuovo » che il nazionalsocialismo aveva instaurato in Europa, si adoperarono deliberatamente, al di dentro di esso, per mitigarne l'asprezza e per renderne meno crudele il dominio.

A proposito di costoro, gioverà ricordare che nei confronti dei Francesi « cooperatori » traspare purtroppo negli scritti di Bloch, pubblicati sui fogli clandestini del periodo della resistenza, un giudizio severissimo, inesorabile. Verso gli uomini di Vichy e il loro atteggiamento, egli è drastico. Giunge a ritenere che il loro « tradimento » fosse premeditato e risalisse fino agli anni antecedenti la guerra (cfr., circa il maresciallo Pétain e la linea di politica e di strategia difensiva da lui patrocinata nel 1938, l'ar-

sola, precisa, necessaria linea di condotta da tenere. Ma ciò non diminuisce, anzi accresce, il merito della scelta di Bloch: la quale fu, in primo luogo, la scelta del partito più difficile e personalmente pericoloso, e fu, in secondo luogo, la scelta di chi, cresciuto all'amore per una forma concreta e vivente di civiltà, vuol dare ad essa testimonianza della propria integrale, totale dedizione.

Sta in questo esempio di suprema fedeltà per valori civili, che la tradizione trasmette e che l'animo sente suoi, non rinunciabili, l'ammonimento più alto e l'insegnamento più importante che ci vengono da « La strana disfatta ».

Abbiamo accennato sopra agli elementi d'incertezza grave che oscurano oggi l'orizzonte *politico* dei popoli democratici d'Europa ⁽²⁰⁸⁾. Anche la crisi *culturale* che travagliava il pensiero europeo prima della seconda guerra mondiale non s'è risolta col chiudersi di questa. Sono crollate le aperte esaltazioni dell'attivismo irrazionalistico in politica, nelle versioni della volontà di potenza, del nazionalismo aggressivo, del razzismo. Ma non v'è stata la restaurazione di un'equilibrata fede nel valore della ragione, poggiante sul ristabilirsi del vecchio concetto di questa in una delle sue versioni tradizionali o su una nuova, vittoriosa teoria filosofica. V'è stato per contro il diffondersi sempre più largo della persuasione secondo cui all'uomo è sbarrato l'accesso ad esperienze di verità e moralità dotate di valore universale e come tali capaci di sottrarre la sua vita al dominio dell'arbitra-

titolo *À propos d'un livre trop peu connu*, in *Cahiers politiques*, aprile 1944, p. 22 e ora in *Str. Disf.*, p. 185 ss.; ed. fr., p. 231 ss.. E vedasi anche l'articolo *La vraie saison des juges*, in *Cahiers politiques*, novembre 1943, p. 28, e ora in *Str. Disf.*, p. 195 ss.; ed. fr., p. 240 ss.). Per valutare nel loro esatto significato questi apprezzamenti di Bloch non si può dimenticare, come è ovvio, che essi facevano parte di scritti destinati a incitare alla battaglia, di scritti di accesa propaganda politica. Pure sarebbe un falso omaggio alla figura altissima di Bloch — un omaggio che egli non avrebbe accettato — sottacere il fatto che si sarebbe preferito poter leggere negli scritti di uno storico come lui, benchè concepiti nel fuoco della lotta, un giudizio, nei riguardi del nemico, più sereno e, in definitiva, più capace di vera comprensione storica.

(208) Cfr. *retro* p. 118 ss.

rio ⁽²⁰⁹⁾. In concomitanza con ciò, son quasi scomparse nella produzione culturale nuova e non ripetitiva le voci affermanti con sicurezza il valore delle forme di vita civile, politica, sociale, proprie del passato liberale dell'Europa. Le voci più possenti e originali esprimono oggi, per lo più, stanchezza e disgusto per quel passato e talvolta addirittura per lo stesso concetto generale di civiltà come pensato e vissuto nella tradizione europea di tutti i tempi ⁽²¹⁰⁾. Così, preparata da una potente cura depressiva, la coscienza culturale europea s'è aperta anche, quasi per contraccolpo, a una rabbiosa volontà rivoluzionaria, a un desiderio esasperato di rinnovare radicalmente ogni cosa, nella speranza di lasciarsi alle spalle un passato tutto colpevole e di attingere finalmente un futuro tutto di giustizia e di libertà vere. Ha riscoperto

(209) Tale persuasione trova accoglienza e giustificazione teoretica, tra l'altro, in almeno un filone della filosofia esistenzialistica venuta a prevalere nel continente europeo nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Trova altresì accoglienza e giustificazione — in termini di speciale rigore antimetafisico — nella filosofia del nuovo positivismo e dell'analisi del linguaggio affermatasi già avanti quella guerra in Austria e in Inghilterra e dopo il 1945, anche negli Stati Uniti e, in parte, negli altri paesi dell'Europa continentale.

(210) Al fondo di questo ripudio radicale del passato e della tradizione sta un fatto autonomo e interno di crisi della cultura. Ma è ovvio che quest'atteggiamento è stato anche grandemente favorito e potenziato dalla seconda guerra mondiale e dalle varie conseguenze che le hanno tenuto dietro: il tracollo della potenza europea e il « rimpicciolimento » dell'Europa nel mondo; la consapevolezza, penetrata nell'animo delle classi dirigenti, della vanità di tanti sogni politici coltivati con fervore e numerosi sacrifici in passato, e dissoltisi poi nella catastrofe di due guerre mondiali; il senso di colpa e di inettitudine per aver cagionato (o almeno per non aver saputo impedire) quella catastrofe; e via dicendo.

Il destino che si è compiuto sul capo dell'Europa, con la seconda guerra mondiale e dopo, aiuta forse a spiegare come mai il ripudio del passato e della tradizione appaia più intenso, completo e amaro nella produzione culturale europea del dopoguerra che non nella produzione americana (sebbene il parziale estendersi dell'atteggiamento anche a quest'ultima sia indizio che alle sue origini operano fattori più generali — così di ordine culturale in senso specifico come di ordine sociale-economico — del semplice tracollo subito dalle forze politiche dislocate in un'area limitata del mondo occidentale. Su questi fattori — e anche sulle ragioni delle differenze constatabili, per questo punto, tra la cultura europea e quella americana —, cfr. le pagine, sempre lucide, di R. ARON, *L'opio degli intellettuali*, Rocca S. Casciano, 1958, p. 243 ss., 257 ss., 266 ss., 275 ss.

su questa strada — e ha assorbito in quantità enormi — le tesi della sociologia e della escatologia marxistiche ⁽²¹¹⁾.

In questa atmosfera di incertezze e nell'incombere del timore che in futuro possa prepararsi anche per le attuali democrazie europee qualche eventuale « strana disfatta », v'è chi, pur non sentendosi di rompere con la tradizione, si fa prendere dal dubbio, e v'è chi, pur non credendo nella colpevolezza totale del passato e non sperando in una palingenesi totale per il futuro, in considerazione di un non impossibile « scacco » per la « tavola dei valori » a lui cara, è assalito dallo scoramento e tentato di abbandonare ogni atteggiamento di resistenza e di difesa. Ma appunto per questi momenti di debolezza — che di recente sembra-

⁽²¹¹⁾ L'odierno affiancarsi, nella cultura europea, ad un atteggiamento di seepsi radicale e di sfiducia amara e desolata, di un apparentemente opposto atteggiamento di fede in un « regno assoluto della libertà » e nella possibilità di un suo prossimo, rivoluzionario avvento, non deve stupire. Il primo atteggiamento non può probabilmente occupare gli animi in modo troppo generale ed esclusivo e troppo a lungo: esso tende a provocare, presto o tardi, una reazione violenta. E come nella prima metà del secolo ventesimo alla prevalente tendenza filosofica di ripudio del concetto di ragione e di demistificazione di ogni tentativo di fondare sulla ragione modelli di condotta sociale e politica, si affiancò, ben presto, superandone i toni smorzati di rinuncia e di astensione, la aperta esaltazione di un violento « vitalismo » e di una sfrenata « volontà di potenza » individuale e nazionale, così, girata la boa degli anni Quaranta, è accaduto che a un ribadito clima filosofico che nega all'uomo l'apertura su valori assoluti e tende a deprimerlo in una visione del mondo priva di salvezza, sia rapidamente tenuto dietro il grido di chi, per uscir dalla disperazione, si aggrappa all'idea dell'avvento di una utopica palingenesi sociale egualitaria, da procurarsi con la prassi della rivoluzione. Sono, per così dire, due « fughe in avanti », nate dal ceppo di una medesima o di analoghe situazioni di seepsi e di relativismo radicali. Sono ovviamente due reazioni a senso totalmente inverso e a direzione esattamente opposta. Le accomuna però l'identico carattere di « conseguenze » di una « malattia » culturale, esse stesse « momenti » — e momenti di speciale gravità pratica — di quella « malattia ».

Una analisi acuta dei motivi filosofico-culturali del diffondersi del marxismo e della sua escatologia nella cultura occidentale dopo la seconda guerra mondiale — analisi acuta, anche se movente da una posizione filosofica troppo rigorosamente « conservatrice » e troppo legata a una specifica dogmatica religiosa, e anche se unilaterale per l'esasperato privilegiamento che fa dei motivi filosofico-culturali sopra quelli economico-politici — offrono i noti scritti di A. DEL NOCE: *Il problema dell'ateismo*, Bologna, 1964; *L'epoca della secolarizzazione*, Milano, 1970.

no essersi diffusi a macchia d'olio — ⁽²¹²⁾ vale l'esempio che ci mette dinanzi « La strana disfatta ».

Vale, in primo luogo, come risposta ai dubbiosi, perchè attraverso essa possiamo renderci meglio conto della giustezza del principio secondo cui è dovere star fermi nella fede etica e civile in cui la storia ha fatto nascere, quando la ragione, coi risultati del suo lavoro critico, non ordini, imperativamente, di superarla e di discostarsene. Vale come risposta agli scorati e ai rinuncianti, perchè in essa possiamo scorgere con massima chiarezza quanto sia giusta una condotta coraggiosa spiegata per fini degni dell'uomo in una situazione in cui la possibilità dello scacco è seria ed è reale. In circostanze di incertezza ben più gravi e drammatiche delle attuali, Bloch fece la sua scelta senza esitare: e se il mondo di valori per cui egli si battè fosse poi completamente crollato, ne sarebbe forse risultata diminuita, dal punto di vista universalmente umano (che è in definitiva il solo che per l'uomo debba davvero contare) la qualità di quella scelta?

Ciò che la situazione presente richiede da ciascuno, e come ciascuno debba agire in essa per promuovere, secondo quanto sta nei suoi grandi o piccoli poteri, valori di civiltà, non può dirlo a ciascuno, ovviamente, se non la coscienza e la vocazione personale. Ma per quel che riguarda l'insegnamento e l'ammonimento che ci vengon dalla figura di Bloch, occorre insistere su un punto.

Possiamo non esser soddisfatti delle premesse genericamente positivistiche su cui poggia il pensiero storico e il pensiero politico di Bloch. Mentre il consenso va alla moderna « apertura » della sua concezione generale della democrazia, possiamo anche esprimere una riserva — come s'è visto — in rapporto a quel che sembra essere l'eccesso di speranze che quella concezione è ido-

⁽²¹²⁾ Danno un'idea della diffusione rapida e crescente di un generale stato d'animo di « resa » i gridi di allarme di coloro che ancora occupano con fermezza il bastione e che si sentono abbandonati. Cfr. — scegliendo, a caso, tra recenti gridi d'allarme — C. LAURENZI, *Profeta infelice*, in *Corriere della Sera*, 4 luglio 1970; A.C. JEMOLO, *Mezzo secolo di delusioni*, in *Stampa*, 20 novembre 1970.

nea ad indurre nei fedeli di un ideale democratico ⁽²¹³⁾. Possiamo altresì considerare del tutto superato e non più adatto alle circostanze presenti il patriottismo di stampo ottocentesco che riempiva il suo animo ⁽²¹⁴⁾. Possiamo perfino — venendo ad un argomento tutto particolare, ma importante — non esser d'accordo con il principio che verso la fine « La strana disfatta » sembra voler stabilire, quasi come viatico dell'autore ai suoi fratelli di mestiere, secondo cui sarebbe stretto dovere di ogni intellettuale, cittadino di una democrazia contemporanea, impegnarsi attivamente ad illuminare l'opinione pubblica circa i reali interessi politici del popolo e i compiti dello stato ⁽²¹⁵⁾. (In un secolo in cui la politica minaccia di assorbire o di subordinare a sè ogni altro valore, potrebbe essere proprio conveniente, al contrario, che gli intellettuali, salva la diversa vocazione dei singoli, si dedicassero, fuori da impegni politici specifici facilmente condizionanti e di-

⁽²¹³⁾ Cfr. *retro* p. 125.

⁽²¹⁴⁾ A parte ogni altro rilievo, la constatazione, imposta ormai da esperienze prolungate e secolari, che certe società europee sono permanentemente e quasi irrimediabilmente divise nei loro gruppi costitutivi da profonde « fratture » emotivo-ideologiche, rende oggi impossibile coltivare in modo autentico e genuino, in seno a quelle società, un sentimento di devozione solidaristica nei confronti della collettività quale quello che provava Bloch per la Francia. Un tale sentimento presuppone un grado di reciproca fiducia tra i gruppi sociali e di comunione di valori condivisi, che non ci si può più illudere esista al presente, e che non esisterà ancora per molto tempo in futuro, in vari paesi europei. Inoltre, è troppo ovvio che la richiesta di solidarietà non potrebbe più ragionevolmente farsi, nell'Europa attuale, a favore delle circoscritte e limitate collettività nazionali che costituivano le « patrie » dell'orizzonte politico ottocentesco. Una tale richiesta — se fatta nei termini caratteristici del patriottismo dell'Ottocento — si porrebbe — e là dove è fatta, si pone — in contrasto con le esigenze di altre solidarietà a vantaggio di più ampie forme comunitarie in via di gestazione: forme che sole potrebbero soddisfare, ormai, le legittime aspettative di tutela e di sicurezza degli individui e dei gruppi, in un mondo enormemente rimpicciolito.

⁽²¹⁵⁾ Abbiamo già ricordato (sopra, p. 158 e nota 206) la critica (che è insieme autocritica) rivolta da Bloch agli intellettuali francesi della sua generazione, per non essersi « impegnati » in un'opera di vasta educazione civile e politica tra le due guerre (*Str. Disf.*, p. 163-166; ed. fr., p. 213-218). Sottostante a questa critica si intravede una più generale idea della costante, attiva partecipazione della « *intelligentia* » alla vita politica come condizione naturale e indispensabile per il buon funzionamento di qualsiasi democrazia dei nostri tempi; un'idea, che Bloch pare oramai ritenere quasi coesistente a quella stessa di democrazia.

straenti, a far di nuovo apprezzare al pubblico, attraverso il magistero delle opere, il supremo pregio della scoperta del vero, della contemplazione del bello, della ricerca individuale del bene, valori troppo decaduti di recente nella considerazione collettiva. Solo attraverso una rivalutazione nelle coscienze di queste esperienze fondamentali, non riducibili a quella politica, potrebbe forse determinarsi quel nuovo equilibrio di spirito nella cultura occidentale in genere, e in quella europea in particolare, il quale è alla lunga condizione imprescindibile affinché la stessa nostra attuale crisi etico-politica riesca — se la fortuna aiuta — a esser superata) ⁽²¹⁶⁾.

Ma, fatte tutte queste riserve, una lezione ci viene da Bloch che non può non accogliersi intera: quella, appunto, del tenace, devoto riattaccarsi a un passato sentito come depositario, a suo modo, di vere radici di civiltà.

Nella cultura europea contemporanea prevale di gran lunga, nel complesso, un sentimento, rispetto al passato, di stanco distacco o di arrabbiato ripudio. L'ultima parola de « La strana disfatta », rivolta ai giovani, suona invece in favore della *continuità con la tradizione* (e sia pure una continuità intesa giustamente senza ipoteche soffocatrici del passato sull'avveni-

⁽²¹⁶⁾ L'idea del necessario, costante impegno politico dell'intellettuale, così in voga oggi, rappresenta essa stessa, almeno nella sua forma estrema, una delle manifestazioni di quella grave « malattia » filosofico-culturale che affigge nel profondo i nostri tempi.

Il tema, che è complessissimo, non può ovviamente venir sviluppato in questo scritto oltre il cenno volante che se ne è fatto. Ma, per quanto riguarda Bloch e le sue opinioni in proposito, sarà quanto meno lecito osservare che, salvo il rispetto reverente dovuto al suo nobile senso di colpa, non c'è da rimpiangere che egli tra il 1920 e il 1940 sia stato ben lontano da ogni cosciente e diretta partecipazione alla vita politica del suo tempo. È molto dubbio che, se si fosse gettato in essa, egli avrebbe potuto modificare in qualsiasi maniera il destino di crisi e di disfatta che incombeva sulla Francia; mentre, per converso, c'era il rischio che l'appassionarsi ai problemi politici contingenti e particolari del momento potesse inquinare inavvertitamente in lui le fonti profonde da cui uscirono limpide le acque, per esempio, dei *Caractères originaux* e de *La société féodale*. Avremmo corso il pericolo di avere un inutile pamphletista politico in più, e qualche capolavoro della scienza storica in meno.

re) ⁽²¹⁷⁾. È la parola che chiude il libro, riassumendone al tempo stesso un motivo che lo pervade da cima a fondo. Lo chiude: e ne è anche, a nostro avviso, la nota più alta.

10. Lasciamo il « messaggio pratico » che è possibile ricavare da « La strana disfatta » e ritorniamo a una considerazione per così dire di nuovo « interna » dell'opera dello storico francese. La lunga analisi che abbiām compiuta per collocare l'opera sullo sfondo della crisi etico-politica europea di questo secolo e della posizione che Bloch prese in essa, non dovesse valere sotto altro profilo, ci sarà quanto meno servita — come vedremo — a illustrare certi aspetti della personalità dello storico senza tener conto dei quali è impossibile — sospettiamo — capire esattamente la stessa impostazione e genesi ideale intrinseca del lavoro.

Se è valido il giudizio che abbiamo sovra formulato, ne « La strana disfatta » prevale — come s'è detto — una visione delle cause della crisi della democrazia francese, la quale da un lato appare incompleta e dall'altro tende a sottovalutare l'inerzia di taluni atteggiamenti di fondo della psiche sociale. Ma questa constatazione propone subito di rimbalzo un interrogativo all'interprete dello storico Bloch.

Un carattere distintivo di tutta la grande opera storiografica di Bloch nel campo del *medioevo* e dell'*economia* prodotta avanti il 1940, è il rilievo che in essa assume, in genere, la forza

(217) Nell'affidare ai giovani il compito di rifare la Francia libera di domani, Bloch scrive:

« Non avrò la sfrontatezza di tracciar loro un programma. Saranno essi medesimi a trarne le leggi dal fondo dei loro cervelli e dei loro cuori... Li supplichiamo soltanto di evitare l'aridità dei regimi che per rancore o per orgoglio pretendono di dominare le folle senza istruirle e senza comunicare con esse... *Da essi ci attendiamo, inoltre, che pur facendo del nuovo, molto nuovo, non infrangano i legami col nostro autentico patrimonio*, che non risiede affatto, o per lo meno non risiede tutto, là dove certuni falsi apostoli della tradizione lo vogliono collocare », *Str. Disf.*, p. 167; ed. fr., p. 220.

condizionante del dato storico non alterabile dalla volontà e dall'azione di singoli individui e, in particolare, l'efficacia dell'operare sotterraneo di orientamenti psicologici del corpo sociale sui quali non incide, o incide solo nei tempi lunghissimi, il lavoro dell'intelligenza discorsiva e critica e il peso correttivo della azione politica. L'autore dei « *Rois thaumaturges* » sapeva, per esempio, che nei grandi fenomeni religiosi non tanto conta, a promuoverne e a controllarne lo sviluppo, « l'opera cosciente del pensiero individuale » quanto quella di « forze profonde e oscure », spontanee ed irresistibili, che occupano e dirigono l'animo delle masse ⁽²¹⁸⁾. Lo studioso della storia agraria di Francia conosceva la forza di resistenza di talune tendenze psicologiche degli uomini della terra, le quali cedono a fatica davanti all'avverso volgersi degli eventi e magari permangono negli animi allo stato latente, pronte a spiegare di nuovo intero il loro vigore non appena le circostanze lo consentano ⁽²¹⁹⁾. Lo

⁽²¹⁸⁾ *Les Rois thaumaturges* (ed. 1961) p. 85-86. Quest'opera, come è noto, descrive le origini, lo sviluppo e l'estinguersi, dal medioevo fino al Settecento, della credenza popolare nel potere sovrannaturale dei Re di Francia e di Inghilterra di guarire col tocco gli epilettici. Ma essa è molto più che la storia di una credenza superstiziosa: è invece un ritratto storico complessivo della concezione sacrale della monarchia che tanta parte ebbe per secoli nelle vicende d'Europa e nella cui maestosa cornice si inserisce e si spiega, come un elemento marginale ma non incongruo, il fatto particolare di quella credenza e delle cerimonie — il « *toucher des écrouelles* » — cui essa diede origine. La credenza non fu tanto vinta dalla forza della critica che dimostrò l'irrealtà del fatto, quanto dal venir lentissimamente meno, negli animi, la fede nel carattere sacrale dell'istituto monarchico. Questa fede era sorretta, appunto, da quelle che Bloch chiama le « forze profonde e oscure », operanti nella parte più riposta della coscienza umana.

⁽²¹⁹⁾ Nello studio dell'organizzazione del mondo rurale in Francia Bloch ha messo in luce l'importanza determinante del sentimento di una forte solidarietà collettiva diffusa tra i contadini fino al trionfo della « rivoluzione agricola individualista » nel XVIII e XIX secolo. Esso contribuì, sia pur in misura diversa a seconda delle regioni, a dar forma ai « regimi agricoli » che prevalsero in terra francese nel medioevo (e contribuì in particolar modo, assieme all'impiego dell'aratro a ruote, a creare e a mantenere a lungo in vita il regime dei « campi stretti, allungati e aperti », con le sue tipiche pratiche di sfruttamento collettivo, che prevalse nel Nord della Francia). Cedette poi, gradualmente, dinanzi all'avanzare dell'« individualismo agricolo », che voleva l'abolizione delle servitù collettive, la divisione dei beni comunali, il diritto del proprietario di chiudere a piacere il fondo. Ma cedette solo dopo una lotta lunga, soccombendo

storico del lavoro e della tecnica aveva più volte messo in luce come innovazioni importanti nel modo di lavorare e produrre — e quindi in definitiva anche nel modo di vivere degli uomini — avevano potuto diffondersi solo dopo che, lentamente, erano maturate le idonee condizioni sociali, economiche e giuridiche ⁽²²⁰⁾. Insomma: tutta la vera e maggiore opera storica di Bloch in certo senso sottolineava, nei suoi risultati più generali, la potenza inerziale condizionante del dato e, per contro, la limitatezza dell'efficacia dell'azione individuale che si proponeva di correggere il corso storico risultante dalla diagonale delle forze massicce esistenti all'interno di quel dato ⁽²²¹⁾. Del resto,

prima nelle terre del Sud e poi in quelle del Nord, vinto da una spinta che era alimentata da molteplici fattori storici e fu apertamente aiutata dallo Stato a partire dal pieno affermarsi della monarchia assoluta. Cedette: ma esso è tuttavia rimasto come una specie di oscuro istinto nell'animo degli uomini della terra, che ancor oggi a volte li spinge a contrastare innovazioni razionalizzatrici nei sistemi di coltivo e li dispone ad ascoltare con consenso discorsi rivolti a limitare e contenere — sia pure in termini nuovi e diversi da quelli del passato — la logica « capitalistica » dell'individualismo.

Cfr., per tutto ciò, *Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, cit., *passim* e specialmente I, p. 46 ss., 49 ss., 56, 63 ss., 181 ss., 185 ss., 201 ss., 213 ss., 217 ss., 223 ss., 239 ss. Cfr. anche *La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII^e siècle*.

⁽²²⁰⁾ Si pensi, per esempio, alla spiegazione che Bloch dà del diffondersi nell'Europa medievale del mulino ad acqua, strumento che permise una macinatura dei grani meno faticosa e disumana di quella coi mortai a mano: l'invenzione era già nota al mondo antico, che però non l'aveva adottata su larga scala data la possibilità di adoperare schiavi per la macinatura a mano. (*Avènement et conquêtes du moulin à eau*, in *Annales*, 1935, p. 538 e ora in *Mélanges*, cit., II, p. 300 e in *Lavoro e tecnica*, cit., p. 73).

⁽²²¹⁾ Si sa che uno dei tratti più originali dell'opera storica di Bloch è la ricerca costante, sistematica, rispetto ad ogni fatto particolare, degli elementi condizionanti che lo rendono possibile e che si scoprono appartenere, sovente, ad ordini di fenomeni diversissimi da quello studiato.

Fatti culturali e fatti giuridici appaiono così strettamente collegati a premesse, spesso insospettate, d'ordine geografico, economico, politico, tecnologico. (Per esempio: la seconda età feudale nell'Europa medievale è resa possibile dalla fine delle invasioni mussulmane, ungare e normanne e dall'incremento demografico in tutto il continente — *La società feudale*, cit., p. 15 ss., p. 75 ss. —; lo sviluppo meraviglioso della civiltà europea moderna si può spiegare solo tenendo presenti due fattori: l'immunità dell'Europa da ogni invasione a partire dal sec. X; la sua bilancia commerciale attiva verso il resto del mondo a partire dal sec. XII — *La società feudale*, cit., p. 72;

questo era un indirizzo caratterizzante di tutta la scuola storiografica delle *Annales*, che allora e più tardi diede, in questa direzione, insigni manifestazioni di sè ⁽²²²⁾.

Annales, 1935, p. 479 —; l'avvento dell'« individualismo agrario » è potentemente favorito dall'innovazione tecnica della coltura dei foraggi artificiali — *Les caractères originaux*, cit., p. 218 ss. —; ecc.). Per converso, fatti economici, politici e tecnici appaiono condizionati da fenomeni d'ordine culturale e giuridico (per esempio: l'avvento del mulino ad acqua è favorito, anzi imposto, dalla scomparsa della schiavitù nell'Europa medievale — cfr. nota precedente —; le nuove forme di sfruttamento « capitalistico » delle terre sono rese possibili dall'essersi in precedenza affermata la « rivoluzione dell'individualismo agrario » — *Les caractères originaux*, cit., p. 235 ss.; ecc.).

Ne emerge il quadro di una rete fitta e robusta di relazioni e di condizionamenti che lascia un margine limitato alla possibilità di vaste e rapide trasformazioni del dato storico per fatto deliberato e programmato di alcuni o più gruppi sociali e che, quanto all'azione individuale, ne indica tutta la modestissima (in generale) capacità incisiva.

Armonizza tra l'altro con questo quadro il fatto che Bloch sia stato sempre uno storico di « folle », non incline a fermare lo sguardo sull'azione dei « grandi individui ». Si spiega d'altronde, in questa prospettiva, come mai egli lodasse il Pirenne per il suo raccontar la storia non attraverso grandi medaglioni di personaggi ma attraverso il ritratto di persone concrete, anche di secondo e terzo piano, e di figure anonime (*Annales*, 1932, p. 48), e contestasse a Marrou il diritto di narrare il trapasso dalla cultura antica a quella cristiana medievale (due fatti, diceva, « collettivi ») attraverso la semplice analisi di una personalità particolare, e sia pure sintomatica e esemplare, come quella di S. Agostino (*Annales*, 1939, p. 185).

⁽²²²⁾ Per la verità, uno dei due maestri fondatori delle *Annales*, Lucien Febvre, aveva sempre combattuto il semplicistico determinismo di chi voleva attribuire una eccessiva forza condizionante nella storia a questo o quel particolare fattore e aveva sempre amato studiare la storia anche nell'individualità irripetibile dei suoi grandi protagonisti (si pensi ai suoi lavori su Lutero, Rabelais, Margherita di Navarra). Ma ciò non oscurò mai nemmeno in lui la lucida coscienza del potere inerziale condizionante del dato storico preso nella sua complessità e, parallelamente, della necessaria limitatezza della potenza incisiva dell'azione individuale sul corso storico, la quale resta un tratto caratteristico anche della sua opera. (Cfr. in proposito le osservazioni illuminanti di BRAUDEL, *Écrits sur l'histoire*, cit., p. 33 ss.).

D'altronde, proprio dalla scuola delle *Annales* doveva uscire, pochi anni dopo la morte di Bloch, il libro che forse più di ogni altro nella storiografia del nostro secolo riesce a dare concretamente (e, direi, quasi fisicamente) il senso della forza condizionante di tutta la complessa gamma delle « strutture » in mezzo a cui e con cui il pensiero e la azione degli uomini sono costretti a svolgersi (« strutture » d'ordine fisico, geografico, economico, giuridico, sociale e, non ultimo, culturale): BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Parigi, 1949.

Sulla forza condizionante del dato « strutturale » storico e sul posto dell'individuo nella storia, secondo il pensiero della scuola delle *Annales*, dal 1929 a oggi, cfr. BRAUDEL, *Écrits sur l'histoire*, cit., p. 32 ss., 44 ss.

Cfr. anche F. CANTÙ, *Lo storico nella storia*, cit., p. 196.

Se si ha riguardo a questo fatto si potrebbe pensare che nel 1940 pochi uomini in Francia dovessero esser in grado, come Bloch, di intuire la difficile sradicabilità dei motivi psicologico-sociali che stavano al fondo della « frattura » che divideva il paese in due « nazioni » e della conseguente crisi del sistema democratico. Viceversa, ne « La strana disfatta », come abbiamo visto, quella frattura è considerata più o meno il frutto di un « malinteso » ⁽²²³⁾ che avrebbe potuto essere evitato e l'accento cade sulle « colpe » di chi, potendo, non l'evitò: mentre per il futuro non sembra si dubiti che, quando non manchi un serio, duro impegno di coloro che amano la Francia, la « frattura » sarà colmata più o meno rapidamente. Messa a confronto con la produzione precedente dello storico (con l'opera, in ragione della quale il suo nome è assicurato dall'invidiosa « rapina del tempo »), il libro appare dunque dominato, per questo rispetto, da uno spirito nuovo e diverso. In quell'opera prevaleva la sensibilità per la forza decisiva, nella storia, delle « cause profonde » dall'azione lenta, e per la maestosa, corale imponentza di irresistibili moti socio-ideologici di massa ⁽²²⁴⁾ Qui invece si

⁽²²³⁾ Proprio questa parola è usata in un punto da Bloch a designare la « frattura » dividente, sul piano politico e sociale, la Francia in due (« ... il grande malinteso dei Francesi »): *Str. Disf.*, p. 157; ed. fr. p. 205. La parola « malinteso » ricorre anche a proposito dell'avversione della classe militare per la Repubblica democratica: *Str. Disf.*, p. 163; ed. fr. p. 214.

⁽²²⁴⁾ Bloch stesso riconosce indirettamente, ne « La strana disfatta », che quel modo di sentire aveva caratterizzato fin lì la sua opera di storico. Nell'incolparsi per non essersi impegnato, negli anni tra il '20 e il '40, nell'opera di divulgazione presso l'opinione pubblica delle giuste idee e delle verità politiche che avrebbero potuto aiutare la Francia a sottrarsi al destino di disfatta che l'attendeva, egli confessa (parlando degli uomini di cultura in generale, ma con una notazione che sa chiaramente dell'autobiografico e che enuncia una seconda possibile causa della sua inattività politica, accanto all'altra più importante di cui s'è fatto cenno alla nota 206):

« Come adepti delle scienze dell'uomo o come scienziati di laboratorio, ci siam forse fatti distogliere dall'azione individuale per una specie di *fatalismo inerente alla pratica delle nostre discipline*, le quali ci avevano abituato a considerare sopra ogni cosa, sia nella *società* sia nella *natura*, il gioco delle *forze massicce*. In presenza di quei marosi di un'irresistibilità quasi cosmica, a che cosa sarebbero giovati i poveri gesti di un naufrago? » (*Str. Disf.*, p. 165; ed. fr. p. 217).

afferma un punto di vista che dà piuttosto peso, in un fenomeno così vasto e complesso come il disgregarsi del sentimento unitario in una comunità e la crisi di un sistema politico, al ruolo della consapevolezza e della volontà individuali, e si esprime la fiducia nell'efficacia dell'azione che si ribella al corso degli eventi, alla logica delle « cause profonde ». Come dobbiamo spiegare questa apparente modificazione nei criteri di comprensione e valutazione dello storico Bloch? Come dar conto della « svolta » che sembra verificarsi, per questo lato, nella sua ultima storiografia?

La risposta più facile alla domanda sarebbe quella che semplicemente rifiuta del tutto a « La strana disfatta » il titolo di lavoro storiografico e ascrive il libro, *tout court*, al genere dell'*oratoria politica* ⁽²²⁵⁾. Bloch, davanti alla catastrofe, sentiva in sè impellente il bisogno di reagire, di continuare nella lotta: e per giustificare questo bisogno, e per prepararsi a suscitarlo o a rinforzarlo in altri, si sarebbe dipinta la realtà sociale e politica francese come aperta, nell'immediato passato e al presente, a soluzioni che, di fatto, fuoriuscivano almeno in parte dalla cerchia delle concrete possibilità. Lo scritto sarebbe nato come potente rinvigore di speranze, destinato a tener acceso, attraverso quelle speranze, il fuoco dell'azione. Nello stenderlo, Bloch non avrebbe pensato e ragionato alla maniera del Bloch storico, autore dei « Rois thaumaturges » e della « Société féodale »: avrebbe pensato e ragionato sotto l'impeto della passione politica.

Quest'interpretazione non può venir accettata nella crudezza del suo semplicismo. Essa fa torto alla profonda serietà con cui Bloch si accinse alla analisi delle premesse storiche che avevano consentito, per ciò che concerneva il contributo delle disfunzioni del sistema sociale-politico, il verificarsi della sconfitta francese. Quell'analisi rappresentava — come s'è detto so-

(225) Anche L. FEBVRE sembra non voler considerare il libro del suo amico « une oeuvre proprement historique » (*Combats*, cit., p. 419): ma ciò — per quanto si può supporre — per motivi diversi da quello che si indica nel testo. Sul giudizio di Febvre, cfr. ARNALDI, *Introduzione*, cit., p. XIX (che lo ritiene — ma senza spiegare le ragioni — giudizio « forse un po' troppo sbrigativo »).

pra — l'applicazione di un importante canone della sua metodologia storiografica; dell'idea che si può fare storia del presente così come del passato, essendo la storia, addirittura e globalmente, la « scienza degli uomini nel tempo » ⁽²²⁶⁾. E possiamo immaginare con quanto scrupolo di soggettiva imparzialità e di vigilante senso critico egli si sia accostato al suo compito: anche perchè, per lui, solo l'impiego dei metodi più raffinati ed esigenti della scienza storica nell'analisi dei problemi del presente avrebbero potuto garantire un'intelligente impostazione, in definitiva, dell'azione ⁽²²⁷⁾.

Un'altra spiegazione di questa « svolta » potrebbe ritrovarsi, in certo senso, in alcune osservazioni che Bloch fa ne « La strana disfatta » circa l'educabilità delle società contemporanee. A differenza delle antiche, quelle contemporanee sarebbero — egli dice — comunità ove la « presa di coscienza collettiva » degli interessi comuni è, per vari motivi, più facilmente inducibile ⁽²²⁸⁾. Attribuire quindi un maggiore potere all'iniziativa

⁽²²⁶⁾ Cfr. *retro* p. 82 ss.

⁽²²⁷⁾ Proprio poichè riteneva che la conoscenza che la società ha oggi di se stessa — attraverso i risultati delle indagini cui finora suole affidarsi per vedere dentro la sua realtà presente — sia inadeguata, e proprio perchè l'inadeguatezza di questa conoscenza gli appariva causa dei più gravi errori in cui l'azione poi incorre, Bloch sosteneva l'esigenza che la storia (l'indagine degli storici) dovesse estendersi all'analisi della situazione attuale. Abbandonare il presente al giornalismo, all'economia, alla sociologia, sarebbe — secondo lui — uno sbaglio. La storia dev'essere storia del presente anche e soprattutto per evidentissime ragioni pratiche. *Apologia*, cit., p. 27 ss., 38 ss., 48 ss.

⁽²²⁸⁾ *Str. Disf.*, p. 165; ed. fr. p. 217. È questa la ragione per cui Bloch, dopo aver ricordato (vedasi *retro* n. 224) che egli e altri avevano tra le due guerre trascurato di impegnarsi in un'utile azione politica individuale forse anche per effetto di una visione della storia in cui predominava l'efficacia di irresistibili « forze massicce », aggiunge subito: « Ciò significava interpretare male la storia ». Spiega infatti: « Fra i tratti che caratterizzano le nostre civiltà il più significativo è l'immenso progresso operatosi nella presa di coscienza della collettività. Qui sta la chiave di un gran numero di contrasti, che alle società del passato contrappongono così aspramente le società del presente ». Le società presenti appaiono più capaci di assimilare rapidamente l'opera che « introduce un seme di lievito nuovo nella mentalità comune ».

Di qui Bloch trae la conclusione che ci sarebbe stato ampio spazio per un efficace intervento degli uomini di cultura nella politica.

di élites politiche e culturali nel mondo in cui viviamo, rispetto al mondo dei nostri antenati, sarebbe non solo cosa logica, ma necessaria. Da questo punto di vista la pretesa « svolta » nella storiografia di Bloch non sarebbe nemmeno, a guardar bene, una « svolta »: lo storico avrebbe semplicemente trattato problemi di una società contemporanea in base a criteri di comprensione e valutazione adatti ad essa, che non potevano essere gli stessi di quelli da lui impiegati nello studiare le società di un evo diverso.

Chi tuttavia dubiti che l'esistenza dei moderni mezzi di propaganda e l'alfabetismo generalizzato delle masse rendano facile, almeno in un regime di democrazia e libertà politica, il comporsi rapido di « fratture » socio-ideologiche dividenti il corpo di una comunità, non potrà restar soddisfatto da questa spiegazione ⁽²²⁹⁾. Egli continuerà ad avvertire ne « La strana disfatta » un diverso e maggiore apprezzamento dell'incidenza nella storia della libera deliberazione e azione degli individui, che non può giustificarsi con la sola diversa e maggiore « dinamicità culturale » delle società industrializzate contemporanee rispetto a quella delle società studiate nelle opere medievalistiche di Bloch. La « svolta » resterà pur sempre, per lui, almeno entro certi limiti, una « svolta » effettiva.

La spiegazione andrà, allora, cercata altrove.

Per trovarla, gioverà probabilmente partire dalla constatazione — che accoglie uno degli aspetti di verità contenuti nella

⁽²²⁹⁾ Anche nelle società contemporanee esistono atteggiamenti psicologico-ideologici di fondo che posseggono gran parte della vischiosità, della inerzia e della capacità di resistenza proprie di quelle « forze profonde e oscure » che Bloch aveva visto all'opera nella storia di altre età. Provocarne una rapida modificazione non è possibile, per lo meno quando non si disponga del monopolio della propaganda e dei mezzi illimitatamente coercitivi caratteristici dei regimi totalitari (l'uso dei quali, d'altra parte, non permetterebbe comunque di realizzare la unificazione psicologico-ideologica di una comunità, salvando al tempo stesso il sentimento della libertà e quello del rispetto dovuto alla dignità umana: sicchè, in definitiva, non si danno scorciatoie per la rapida conquista o riconquista di una civile coesione sociale in regime di libertà, là dove essa non esista, o si sia allentata e ci siano seri ostacoli al suo ricostituirsi).

prima ipotesi sopra prospettata — che « La strana disfatta » nasce, come opera di storico, da un animo profondamente agitato dal desiderio di reagire di fronte alla minaccia gravante sui valori civili e patriottici a lui cari ⁽²³⁰⁾. Forse Bloch, se avesse lasciato parlare liberamente in sè lo spirito dello storico della società feudale e della tecnica e del lavoro del medioevo, avrebbe potuto meglio percepire la vischiosità di taluni fattori della crisi della democrazia francese e avrebbe potuto allargare e approfondire il quadro delle cause di quella crisi. Non avrebbe — per le ragioni di formazione culturale che si son viste — identificato in profondità tutte le radici filosofiche ed etiche della crisi, per le quali la situazione francese si ricollegava a quella, pure di crisi, in cui versava l'intera Europa: ma avrebbe potuto almeno ravvisare meglio le lontane origini della « frattura » angustiante la società francese del ventesimo secolo e l'estrema difficoltà di un suo risanamento. Senonchè, una tale più completa (e più « pessimistica ») visione, non avrebbe urtato, in questo caso, contro le specifiche e particolari esigenze dell'uomo d'azione?

Possiamo rispondere che l'urto sarebbe forse stato evitabile, se Bloch avesse posseduto un'articolata fede filosofica-religiosa capace di dar giustificazione piena e intera, esauriente e compiuta, di un'azione portata a difesa di valori di civiltà, anche nella prospettiva probabile di un suo totale scacco. Ma a Bloch era estranea una fede che apertamente e consapevolmente proiettasse l'immagine dell'uomo su uno sfondo metafisico, *lato sensu* religioso, quali altri pur ebbe tra i partecipanti ai movimenti europei di resistenza ⁽²³¹⁾.

⁽²³⁰⁾ Sul punto non possono esservi dubbi. Sul piano psicologico il libro ha origine altrettanto dalla « sfida » che lo storico dovette sentire a tentar la spiegazione di un fatto presente coi metodi collaudati nell'analisi del passato, coltivati da più di trent'anni (vedasi *retro* p. 73 s.), quanto dal desiderio prepotente di offrire alla coscienza uno stimolo e una guida per l'azione riscattatrice dalla sconfitta, sentita come assolutamente dovuta, come moralmente necessaria.

⁽²³¹⁾ Pensiamo per esempio a molti degli uomini della resistenza tedesca che prepararono e attuarono il tentativo di colpo di stato del 20 luglio 1944, e in particolare, tra essi, al collega per mestiere di Marc Bloch, allo storico GERHARD RITTER,

D'altra parte, sappiamo che l'attaccamento per i valori etico-politici della civiltà liberale europea trovava in Bloch la sua giustificazione teorica in una concezione positivistica della realtà e nell'ideale democratico-progressista di impronta illuministica, ai quali era stato educato fin dalla gioventù. Ed appunto queste premesse teoriche, nelle quali credeva, forniscono la più plausibile spiegazione del tono nuovo che si percepisce ne « La strana disfatta » rispetto alle grandi opere storiche precedenti.

Era naturale che Bloch, nell'ardore della speranza che la patria potesse risollevarsi, lasciasse in parte da lato, nell'esame della situazione francese, l'abito del cercare, al di là dei singoli atti e fatti, l'operare di grandi forze sociali-psicologiche dalla immensa massa inerziale, e applicasse i criteri d'interpretazione che gli offriva la teoria ottocentesca tradizionale, a lui cara, della democrazia come forma di governo normale per l'uomo moderno, come sistema che l'uomo moderno può far funzionare, se davvero vuole, efficacemente. Era naturale che egli, sotto l'impulso fremente della volontà d'azione, abbandonasse la teoria romantica o neo-romantica della storia come campo d'incontro di « onde sociali dall'irresistibilità quasi cosmica », che aveva ispirato nel fondo la sua storiografia nel settore del medioevo e dell'economia ⁽²³²⁾, e si accostasse, per così dire, ad un « volontarismo » storico di stampo illuministico o quasi-illuministico che gli veniva suggerito dall'impalcatura ideologica a cui egli appoggiava la sua fede politica ⁽²³³⁾. Così facendo — cioè spostan-

che più tardi ne narrò, con rigore scientifico congiunto a vibrante pathos morale, le tragiche vicende e la gloria (*Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung*, Stuttgart, 1954; trad. it., cit., Torino, 1960).

⁽²³²⁾ Chiamiamo « romantica » o « neoromantica » questa teoria non solo perchè il nome in fondo le si attaglia, ma perchè è stato proprio Bloch a scegliere questa denominazione parlando dell'interpretazione dei fatti religiosi che punta a cogliere, al di sotto d'essi, l'operare di « forze sociali profonde e oscure »: *Les Rois thaumaturges*, cit., p. 86.

⁽²³³⁾ Anche qui, la denominazione « volontarismo illuministico » trova un appiglio indiretto nelle stesse parole di Bloch, il quale chiama « volteriana » quella concezione della storia che dietro ai fenomeni socio-culturali vede sempre il muoversi

dosi sul terreno di diverse premesse generali — egli poteva rinforzare per via indiretta la sua determinazione di lotta e di resistenza con le prospettive di un futuro aperto al pieno successo dei suoi sogni di riscatto.

Non ha troppa importanza il fatto che Bloch si affretti a circoscrivere la validità di questa per lui nuova interpretazione « volontaristica » della storia all'epoca moderna: di fatto « La strana disfatta » segna un distacco, nella sua scrittura di storico, dallo stile delle opere precedenti. Si tratta di un distacco, beninteso, limitato e sfumato: un distacco percettibile solo da chi presti un attentissimo ascolto alle vibrazioni più profonde e nascoste del discorso. Ma, in questi limiti, il distacco c'è: e ne abbiām visti gli effetti nella valutazione delle « colpe » dei vari gruppi sociali e politici operanti in Francia tra le due guerre mondiali.

Non possiamo considerare un progresso l'avvento, nella scrittura storica dell'ultimo Bloch (del Bloch che analizza la crisi della democrazia francese contemporanea), di questo nuovo stile. Preferiamo lo stile dello storico che tracciando in opere medioevalistiche e di storia dell'economia ampi quadri di fattori condizionanti d'ogni genere e ponendo l'accento sulla dipendenza della vita politica e culturale dal combinarsi di « forze massicce » date o di fatti involontari o esterni, tacitamente limitava le possibilità per gli uomini di realizzare, nel flusso della storia, programmi d'azione preformati secondo desideri e aspirazioni astratte. Quello stile, più aderente alla realtà della vera storia, faceva sentire quanto la libertà dei singoli, innestandosi sull'inerzia del dato storico, sia piccola e circoscritta cosa, e quanto il loro destino, così come il destino di nazioni e civiltà, non stia di

di un pensiero e di una volontà coscienti (« Pour tout phénomène religieux, il est deux types d'explications traditionnels. L'un, qu'on peut, si l'on veut, appeller voltairien, voit de préférence dans le fait étudié l'oeuvre consciente d'une pensée individuelle sûre d'elle-même. L'autre y cherche au contraire l'expression de forces sociales, profondes et obscures; je lui donnerai volontiers le nom de romantique »: *Les Rois thaumaturges*, loc. cit.).

conseguenza nelle loro mani, ma appartenga a forze che trascendono il loro buono o cattivo volere ⁽²³⁴⁾.

Il rilievo ora fatto non toglie peraltro il valore del libro: che ormai sappiamo risiedere in altro — o almeno: soprattutto in altro — che nella sua qualità di interpretazione storica. Scrivendo con una nuova penna, Bloch dava corso a principi più vecchi e meno validi di quelli che era venuto scoprendo e applicando nella sua lunga carriera di storico di mestiere, dopo aver respinto le strettoie della « *histoire historisante* » ed essersi aperto all'ideale di una « *histoire à part entière* ». Ma nel tempo stesso egli trasmetteva un messaggio pratico il cui valore — come s'è visto — non era certo limitato alla sola funzione di autoincitamento all'azione nelle circostanze particolari e per i fini contingenti specifici in rapporto ai quali il libro fu scritto.

11. « La strana disfatta ». Fosse o non fosse pienamente consapevole di tutte le vere premesse storiche della sconfitta francese del 1940, possiamo chiederci se, nel combattere al fine di prevenirla, nel farne poi motivo per un severo esame di coscienza e nel decidersi da ultimo all'azione clandestina per cancellarne, per quanto possibile, gli effetti, Marc Bloch fosse almeno conscio di dar vita a un episodio morale tra i più belli nelle pur gloriose pagine della secolare storia di Francia. Quella storia, in un momento in cui pareva vestire i colori di un rapido crepuscolo e in cui, in ogni caso, si consumava definitivamente l'età della prevalenza politico-culturale europea (e dunque anche francese) nel mondo, esprimeva in lui — storico fattosi soldato e combattente, figlio e rappresentante illustre della sua cultura e, insieme, delle sue più nobili tradizioni patriottiche — una luce degna delle età migliori, quando la Francia saliva e non scendeva la parabola

⁽²³⁴⁾ Sotto questo rispetto — e cioè in quanto non fa per nulla sentire (e l'occasione si prestava invece come poche) la dipendenza dell'uomo da forze a lui esterne — « La strana disfatta » rimane forse la più integralmente *areligiosa* tra tutte le opere di Bloch.

del destino e quando toccava l'apogeo della sua influenza mondiale. Possiamo esser sicuri che la mente di Bloch, se lo sfiorò, non si fermò neppure per un attimo sul pensiero orgoglioso: non foss'altro perchè gli sarebbe parso disdicevole indugiare in riflessioni sulla propria persona in ore di tanta e così cupa tragedia per la patria. Ma ben possiamo pensarlo e formularlo noi, che siamo venuti esaminando, con spirito critico non incline ad indulgenza, il bellissimo diario di battaglia e la commovente confessione di fede ultima di questo grande storico, e valoroso soldato, di Francia.

Pavia, 30 giugno 1973.

SALVATORE DI GRAZIA

AMORE CONIUGALE E MATRIMONIO
NELLA STORIA DELLA CHIESA

PRINCIPI GIURIDICI E PROFILI ANTROPOLOGICI

SOMMARIO: 1. *Il tema.* — 2. *Il matrimonio e l'amore coniugale nella Sacra Scrittura:* a) la rivelazione di Cristo; b) Le lettere di S. Paolo. — 3. *Il matrimonio e l'amore coniugale nei Padri della Chiesa:* a) La situazione socio-culturale; b) *L'elementum amoris* come segno sacramentale dell'unione di Cristo con la Chiesa; c) S. Agostino e i *bona matrimonii*. — 4. *Il matrimonio e l'amore coniugale nella Scolastica:* a) Ugo di S. Vittore: l'amore coniugale quale *intentio positiva amandi*; b) San Tommaso: l'amore coniugale quale fondamento della unità ed indissolubilità del vincolo. — 5. *L'amore coniugale nel recente magistero pontificio:* a) La problematica della « Casti connubii »; b) L'amore nell'insegnamento di Pio XII; c) Il diritto positivo, la legge naturale e la storia della salvezza. — 6. *Comunità coniugale e comunità d'amore. Il Concilio e l'apporto della psicologia clinica e della filosofia personalistica:* a) Aspetto psicologico del matrimonio come superamento del solo aspetto biologico; b) Indagine antropologica sull'amore coniugale; c) Conclusione.

1. La comunione dei coniugi, che ha come ipostasi l'amore e si esprime nel rapporto carnale ⁽¹⁾ è oggi, nella mente dei giuristi, il fulcro della problematica matrimoniale e della struttura familiare. Di concerto più forte che mai è lo stimolo culturale che vuole per l'amore, « pure nella salvezza delle norme a tutela del vincolo, un rilievo non soltanto morale, ma anche giuridico », che consente di soddisfare « esigenze sempre più chiaramente sentite ed affermate », alla luce anche « del nuovo posto della donna nella società del presente e dell'avvenire » ⁽²⁾.

(1) Sul tema cfr., tra i più recenti: BARILER, *Amore e società erotica*, Bologna, 1970; CHARBONNEARE, *Amore e libertà*, Assisi, 1970; MAGGIOLINI, *Sessualità umana e vocazione cristiana*, Brescia, 1970; SOCIETY OF FRIENDS OF LONDON, *Cristianesimo e sessualità*, Tindaro, 1970; AA.VV., *Norme e prospettive di una morale coniugale*, Brescia, 1969; WEBER, *Matrimonio, sessualità e verginità*, Brescia, 1968; AA.VV., *Mistero e mistica del matrimonio, (sintesi del pensiero cristiano sul matrimonio cristiano)*, Torino, 1968; MERTELET, *Amore coniugale e rinnovamento conciliare*, Assisi, 1968; SCHILLEBEECKX, *Mariage, secular reality and saving mystery*, London, 1965, tr. it., *Matrimonio realtà secolare e mistero di salvezza*, Roma, 1968; LUBONY y AMAR, *El Matrimonio a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid, 1967; DI RAIMONDO, *L'aiuto reciproco dei coniugi*, Roma, 1963.

(2) GIACCHI, *Tradizione e innovazione nella Chiesa dopo il Concilio*, in *Dir.*

La recente e vigorosa attenzione per il fenomeno matrimoniale, inserito nel più ampio arco della famiglia, ha condotto gli studiosi del diritto — in simbiosi con quelli dell'antropologia — ad una riproposizione del discorso sull'essenza e sui fini delle nozze, tanto profondamente puntualizzati dai padri conciliari, nonchè in epoca anteriore, dai « novatores » stranieri ⁽³⁾. Infatti anche se è vero che le teorie di questi ultimi, secondo cui l'amore coniugale è la realtà centrale del matrimonio e i fini tradizionali non sono che espressioni concrete ed esigenze particolari della realtà nucleare dell'amore coniugale, vennero categoricamente condannate dal fermo intervento del Sant'Uffizio ⁽⁴⁾, tuttavia non si può disconoscere che il magistero più recente ha fortemente insistito sull'amore coniugale, ritenendolo fondamentale per la realizzazione e l'attuazione della natura e dei fini del matrimonio.

A questo proposito va subito detto che non è esatto sostenere che il dibattito su siffatti argomenti si sia riaperto in seno al Concilio, a cagione dei molteplici interventi circa l'essenza del vincolo e la gerarchia dei fini ⁽⁵⁾, poichè la nuova problematica affiorata dal Vaticano II, differisce sostanzialmente da quella svolta, peraltro con scarsa fortuna, dagli innovatori già rammentati. In verità, essi difettano di una adeguata base antropologica e sono animati dal proposito di sovvertire la tradizionale dottrina della Chiesa ⁽⁶⁾, mentre gli ispiratori delle decisioni conciliari

Eccl., 1970, I, p. 19 e in *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso Internaz. di diritto canonico, Milano, 1972, pp. 54-55.

(3) V. per tutti, AUER, *Il cristiano aperto al mondo*, Torino, 1967, pp. 261 ss.

(4) A.A.S., 36 (1944), 103; Denzinger, 3838.

(5) Sul punto cfr. FEDELE, *La « ordinatio ad prolem » ed i fini del matrimonio con particolare riferimento alla Costituzione « Gaudium ed Spes » del Concilio Vaticano II*, in *Ephem. jur. can.*, 1967, pp. 77 ss., anche in *Annali di dottrina e giurisprudenza canonica*, I, *L'amore coniugale*, Città del Vaticano, 1967, pp. 3 ss.

(6) Codesta problematica si svolge e si incentra in un periodo particolare della vita della Chiesa e delle ricerche, in un tempo in cui, per una serie di fattori sociologici, culturali e morali, la dottrina tradizionale dei fini del matrimonio veniva fortemente attaccata e scossa dalle fondamenta. La Chiesa si « trovò » di fronte non solo ad una serie di discussioni teoriche, ma anche di tentativi pratici che sembravano stabilire come misura del comportamento umano la sola sfera animalesca e i valori della

hanno voluto « approfondire il problema dell'essenza del matrimonio sulla base dei più generali dati dell'esperienza posti in luce anche dall'antropologia moderna », tanto che ad essi occorre riferirsi per cogliere la « dottrina dell'istituto matrimoniale e dell'amore coniugale posto a fondamento dello stesso » (7).

Del resto è universalmente riconosciuta la validità delle censure mosse alle opinioni dei « novatores », in quanto negatrici della procreazione e dell'educazione della prole, quale fine specifico del matrimonio.

La tutela pontificia del fine primario del matrimonio e la puntuale subordinazione degli altri fini a quello, trova la sua ragion d'essere non soltanto nella tradizione, ma anche nella complessità e nella pericolosità delle teorie avverse, maturate sia in campo laicista che in quello ecclesiale, a matrice cattolica o protestante (8).

Invero l'opinione che si confuta non tende solo a « mettere l'accento sul valore della persona degli sposi piuttosto che su

vita sessuale, cosicchè, ponendo il problema in termini nettamente antitetici: « volontà e obbligo della procreazione e edonismo egoistico », tipici di quel clima culturale, è evidente che la risposta non poteva essere che categoricamente negativa. Infatti, in questa « contrapposizione e in questo sistema di categorie, l'unica risposta possibile, come presa di posizione morale, è quella che, in ogni caso, è più giusta di quella opposta, che nega recisamente ogni vincolo personale e ogni obbligo di fronte alla missione assegnata nella creazione: « Crescete e moltiplicatevi ». DAVID, *Nuovi aspetti della dottrina ecclesiastica sul matrimonio*, Roma, 1967, pp. 23 e 29. Per una critica negativa di codesta teoria cfr. BOICHELOT, *Du sens et le fin du mariage*, in *Nouvelles Rev. Theol.*, 1931, pp. 5-31; IDEM, *Response au Dr. Doms*, op. cit., 1931, p. 40, e pp. 531-550; LAVAUD, *Sens et fin du mariage du Doms et la critique*, in *Rev. Thom.*, 1938, pp. 1 ss.

(7) Così LENER, *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, in *Annali ecc.*, op. cit., p. 126.

(8) Proprio in nome « della difesa del retto ordine dei valori come della dignità della persona umana », Pio XII confuta le « molte elucubrazioni » che su codesto tema da « due decenni » erano state elaborate da chi poneva l'atto sessuale al suo posto « per farlo servire alla persona dei coniugi », sicchè il senso proprio, più profondo dell'esercizio del diritto coniugale, finiva per consistere nella fusione dei corpi come « espressione e attuazione dell'unione personale ed affettiva ». Le citazioni sono tratte dal *Discorso alle ostetriche*, nn. 629 e 630; la numerazione seguita è quella data dalla Collana « Insegnamenti pontifici I », a cura dei Monaci di Solesmes, Roma, 1957; qui si cita il volume « *Il Matrimonio* », II ed.

quello della prole », se così fosse, « a rigore si potrebbe lasciare da parte tale problema », ma comporta « una grave inversione dell'ordine dei valori e dei fini posti dallo stesso Creatore », e introduce « un complesso di idee e di effetti direttamente opposti alla chiarezza, alla profondità del pensiero cristiano » ⁽⁹⁾.

Come si vede la portata del problema trasale i termini della condanna del S. Ufficio, così come le proposizioni dimensionali dei contenuti della giurisprudenza e del magistero anteriori al Concilio, divergono da quelle emerse dalla assise ecumenica.

Infatti, anche se il Concilio non ha voluto fornire definizioni irreformabilmente dogmatiche, ciò non toglie che i padri conciliari si siano chiaramente espressi sui temi fondamentali del matrimonio e che codesto magistero possa essere assunto come fondamento per successive elaborazioni teologiche e giuridiche. Rimanere ancorati fermamente alle decisioni del Sant' Ufficio, del *Codex*, nell'epoca postconciliare, dedicata per espressa volontà dei Sommi Pontefici alla revisione del diritto matrimoniale canonico, significherebbe perpetuare un falso rapporto tra teologia e diritto canonico, deleterio alla vita della Chiesa.

Una teologia morale, infatti, che si basasse sul diritto, tradirebbe il suo fine; ma il diritto, che non si fondasse sulla morale, correrebbe il rischio di presentare solo una formulazione giuridica, conforme al suo fine di raccolta di leggi, e non una norma regolatrice della vita etica dei battezzati ⁽¹⁰⁾: proprio perchè il diritto canonico non può sviluppare alcun concetto completo del matrimonio, è necessario per il giurista, riferirsi alla considerazione del matrimonio in tutta la sua profondità, al fine di for-

⁽⁹⁾ Pro XII, *Alle Ostetriche*, 630.

⁽¹⁰⁾ Sul punto, oltre all'indispensabile richiamo a GIACCHI, *Sostanza e forma nel diritto della Chiesa*, in *Jus*, 1940, p. 398 ss. e *Id.*, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano, 1968 p. 1 ss., vedi anche BALDANZA, *L'incidenza della teologia conciliare nella riforma del diritto canonico*, Napoli, 1970, p. 5 ss. e *Id.*, *In che senso ed entro quali limiti si può parlare di una rilevanza giuridica dell'amore coniugale dopo la Costituzione pastorale « Giudium et Spes »*, in *La Scuola Cattolica*, 1968, pp. 43-45; cfr. anche il n. 8 di *Concilium*, 1969, ed. it., interamente dedicato a codesto problema.

mulare norme giuridiche che non colgono l'istituto come semplice realtà oggettiva esistente in se stessa, ma come realtà morale e dinamica che, partendo dalla considerazione delle persone, ponga in primo piano « l'opera di amore che è nel matrimonio » ⁽¹¹⁾.

In questo senso molti autori affermano che le deliberazioni conciliari debbono fornire la materia prima al legislatore per la prevista riforma del « matrimonium in fieri » ⁽¹²⁾.

Alcuni pensatori tradizionalisti sostengono, tuttavia, che il Concilio abbia fornito solamente delle indicazioni di carattere pastorale e che la dottrina del matrimonio vada ricercata nei documenti del magistero precedente. Costoro dimenticano, a ben vedere, alcuni fatti essenziali: prima di tutto, che Giovanni XXIII, all'apertura del Concilio, ribadì essere l'insegnamento della Chiesa prevalentemente pastorale ⁽¹³⁾, e che tale affermazione

⁽¹¹⁾ Cfr. GIACCHI, *Il consenso ecc.*, op. cit., 1968, p. 363; il concetto è espresso anche da SANTORI, *La questione del verum semen*, in *Dir. Eccl.*, I, 1971, p. 77, allorchè sostiene che la rivalutazione, propria dell'epoca contemporanea, della sessualità umana sulla base della concezione personalistica, debba riflettersi « anche sulle norme giuridiche che regolano il diritto matrimoniale. La norma in tanto si giustifica in quanto sottintende dei valori che da essa debbano essere riconosciuti e protetti; se il progredire delle conoscenze umane ed il variare delle condizioni sociali porta ad una diversa valutazione dei valori in gioco, anche le norme debbono cambiare, pena il ridursi a semplici espressioni verbali prive di qualsiasi significato ». Sul punto confronta da ultimo ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Per una dottrina postconciliare del matrimonio*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, op. cit., 1972, p. 1430 ss., il quale pone in evidenza del « disagio » che nasce « da un modo di approccio ai problemi che tradisce la dipendenza del canonista da un retroterra teologico ormai superato o, quanto meno, in corso di superamento »; acuta è anche la sua critica al « puro » positivismo, e alla « involuzione positivistica di una parte della dottrina postconciliare ». È sottolineata la interazione tra teologia e diritto da MOLTENI, *Lo studio del diritto canonico dopo il Vaticano II*, *Miscellanea in onore di Staffa e Felici*, Roma, 1967, I, p. 141 ss.

⁽¹²⁾ Giacchi, afferma a questo proposito che con i passi della « *Giudium et Spes* » circa il matrimonio, la Chiesa « riproponendo l'antica ed immutabile dottrina alla luce delle esigenze dell'uomo e della società del nostro tempo » ha posto alcuni problemi « che il diritto della Chiesa deve risolvere su quel terreno formale che gli è proprio », op. ult. cit., p. 358.

⁽¹³⁾ « Il gesto del più recente e umile successore di S. Pietro, che vi parla, di indire questa solennissima assise, si è proposto di affermare, ancora una volta la continuità del Magistero Ecclesiastico, per presentarlo in forma eccezionale, a tutti gli

venne ripresa dai padri conciliari tanto nel primo documento approvato, a norma del quale « il Sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli » ⁽¹⁴⁾, quanto nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* ⁽¹⁵⁾. In secondo luogo, una conquista venne fatta dal Concilio quando, a proposito dell'insegnamento morale come guida per la vita, si bandì il riferimento a principi astratti, per guardare alle persone concrete, ed al loro contesto; cioè il mondo e l'ambiente in cui esse devono vivere, tanto che « occorre individuare l'indole propria dell'uomo, i suoi problemi e la sua esperienza, nello sforzo di scoprire la sua situazione nella storia » ⁽¹⁶⁾.

Sulla scorta di queste precisazioni e degli evocati documenti, è possibile osservare anzitutto come la Storia della Salvezza investa tutti gli uomini, e la Chiesa abbia il compito di presentare la dottrina di Cristo in prospettiva eminentemente pastorale, affinché essi, accogliendola, accettino Cristo e la sua Redenzione. In secondo luogo, poichè i cristiani riusciranno a plasmare il mondo solo facendo attenzione ai « segni dei tempi », è indispensabile che essi siano — ciascuno nel ruolo cui è chiamato ⁽¹⁷⁾ — in « strettissima comunione con gli uomini del loro tempo, e si sforzino di penetrare perfettamente il loro modo di pensare e di sentire, di cui la cultura è espressione. Sappiamo armonizzare la conoscenza delle nuove scienze, delle nuove dottrine e delle più recenti scoperte, con la morale e il pensiero cristiano, affinché la pratica della religione e l'onestà procedano di pari passo con le

uomini del nostro tempo... Questo massimamente riguarda il Concilio Ecumenico: che il sacro deposito della dottrina cristiana sia insegnato in maniera più efficace. (La Chiesa) deve anche guardare al presente, alle nuove condizioni e forme di vita introdotte nel mondo odierno, le quali hanno aperto nuove strade all'apostolato cattolico » (cfr. *Discorso di P. Giovanni XXIII*, dell'11 ottobre 1962, in *L'Osservatore Romano*, 12 ottobre 1962).

⁽¹⁴⁾ *Sacrosanctum Concilium*, 1,1.

⁽¹⁵⁾ Ai sensi della quale si legge: « Continuando il tema dei precedenti Concili » la Chiesa « intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli ed al mondo intero la sua natura e la sua missione universale » (*Lumen Gentium*, 1).

⁽¹⁶⁾ *Gaudium et Spes*, 62, 1528.

⁽¹⁷⁾ Sull'argomento, per tutti, MOLTENI, *Laicato vivo*, in *Studium*, 1966, p. 7 ss.

conoscenze scientifiche e con il continuo progresso della tecnica, in modo che possano giudicare e interpretare tutte le cose con senso integralmente cristiano » (18).

Infatti, la presenza nel mondo dei cristiani è possibile solo se sono, ad un tempo, pervasi dallo spirito del Vangelo e uomini del loro tempo, solo se in esso vedono le occasioni preparate da Dio, cioè se lo vedono come un « tempo favorevole (Cairos) » (19).

Tenendo presente codesti due fondamentali indirizzi del Concilio non si riesce a comprendere la posizione di coloro che tendono a relegare nella sfera della pura esortazione pastorale gli enunciati della *Gaudium et Spes*, ed a ricercare la dottrina nei documenti precedenti del magistero (20).

Per quanto concerne il problema specifico del matrimonio e dell'amore coniugale, proprio perchè colloca i « segni dei tempi » in una tematica tutta teologica, il Concilio sottolinea come postulato positivo, il fatto che molti uomini « alla nostra epoca danno un grande rilievo all'amore tra marito e moglie » (21). Ciò significa che non si può non tenere conto di quella maturazione avvenuta nella vita dell'uomo, frutto del divenire della scienza e della Salvezza, cosicchè, mentre in altri tempi non era facile mettere in luce la vera essenza del matrimonio a causa delle condizioni e delle usanze sociali che sottolineavano l'importanza del contratto matrimoniale da un punto di vista sociale, ora il ruolo fondamentale dell'amore coniugale nell'ambito dell'istituto matrimoniale può, anzi deve, essere validamente sostenuto (22).

(18) *Gaudium et Spes*, loc. ult. cit.

(19) Sul tema cfr. il pregevole lavoro di DE LUCA, *La Chiesa e la società coniugale*, in *Dir. Eccl.*, III-IV (1970), p. 263; sullo stesso tema si è espresso con autorità GIACCHI, *Il consenso*, op. cit., 1968, p. 359.

(20) Cfr. per tutti FEDELE, *L'« Ordinatio ad prolem » ed i fini del matrimonio con particolare riferimento alla Costituzione « Gaudium et Spes » del Concilio Ecumenico Vaticano II*, in *Annali di dottrina e giurisprudenza canonica*, I, *L'amore coniugale*, Città del Vaticano, 1971, p. 18.

(21) *Gaudium et Spes*, 49, 1475.

(22) Cfr. sul punto GIACCHI, *Volontà e unione coniugale nella dottrina di Pier*

Ciò non significa che la considerazione dell'amore coniugale posto a fondamento del matrimonio sia un dato esclusivo dell'epoca contemporanea; al contrario, si è sempre parlato di amore e di procreazione come di due pilastri fondamentali sui cui poggia il complesso edificio dell'istituto matrimoniale. Nel tempo presente, tuttavia, si tende ad approfondire la realtà matrimoniale, al fine di evidenziare ciò che prima veniva trascurato, sia per l'influenza di fattori socio-culturali, sia per un inevitabile difetto di metodo scientifico ⁽²³⁾.

Per questo motivo appare indispensabile una ricerca che, partendo dalla concezione del matrimonio nella Sacra Scrittura

Lombardo, in *Miscellanea in onore di D. Staffa P. Felici*, cit., I, p. 59; HUIZING, *Indissolubilità del matrimonio e ordinamento ecclesiastico*, *Concilium* (ed. it.), 8 (1968), p. 68.

(23) Sull'argomento da ultimo HERVADA, *Renovacion en la esencia del matrimonio?*, in *Ius Can.*, XIII (1973), n. 25, p. 12 ss.; VILADRICH, *Amor conyugal y esencia del matrimonio*, in *Ius Can.*, XII (1972), n. 23, p. 270. Il principio è affermato anche da BALDANZA, ove sostiene che « il dato rivelato *quoad se* non lo è *quoad nos*: cioè molte verità vengono sempre più capite, chiarite, precisate lungo il corso dei secoli. Conseguenze quindi che la formulazione giuridica deve riflettere la formulazione teologica. Ogni qualvolta la teologia dà una più ricca presentazione del dato rivelato, occorre anche che il diritto canonico si arricchisca di una tale presentazione » (*La Costituzione « De Ecclesia » ed alcune considerazioni sulla riforma del codice di diritto canonico*, in *La Scuola Cattolica*, 1965, p. 353 ss.). Codesti enunciati non vogliono introdurre principi che potrebbero condurre ad una « etica della situazione »; è innegabile, tuttavia, che oltre ai valori morali ontici, i valori che emergono dalla situazione integrano l'unità del mondo e presentano in sé un valore costruttivo. Sul tema della morale della situazione cfr., tra i molti, FUCHS, *Morale théologique et morale de situation*, in *Nouv. Rev. Théol.*, 1954, p. 1085; Id., *Étique objective et étique de situation*, in *M.R.T.*, 1958, p. 897; GOFFRINET, *Morale de situation et morale chrétienne*, Bruxelles, 1964. I pericoli della morale della situazione sono stati avvertiti più di un decennio fa dal Magistero; il Santo Uffizio, infatti ha condannato il situazionismo etico (A.A.S., 48, 1956, pp. 144-145), proprio perchè tende a voler sostituire alle norme oggettive, agli imperativi comuni, alle leggi della Chiesa giudicate troppo rigide, le aspirazioni soggettive, il sentimento personale, la particolare situazione che lo determina, per tutte le risposte ai molteplici particolari problemi che si pongono all'individuo concretamente nel corso della vita; che emergono dalla situazione nella quale *hic et nunc* realizza la sua esistenza ed opera. Diversa dall'etica della situazione è, indubbiamente, « la teologia dei segni dei tempi » così come è stata proposta da molteplici documenti del Vaticano II. Cogliere i « segni dei tempi » non significa, infatti, autodeterminarsi o lasciarsi dominare dal fenomeno, bensì avvertire, attraverso la situazione storica, la « rivelazione » che Dio fa di sé, ossia lasciarsi guidare dalla legge e dalla volontà di Dio.

e nella riflessione dei Padri, fino alle determinazioni della Scolastica, evidenzi il filone, ora chiaro, ora nascosto, della consistenza dell'amore nella Rivelazione e nella riflessione sul matrimonio secondo le varie culture susseguitesi nei secoli, per cogliere le istanze profonde dell'insegnamento conciliare ed il suo legame con il passato.

2. a) Punto di partenza della riflessione cristiana sul matrimonio è il testo biblico (²⁴) laddove proclama: « Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e saranno una sola carne ».

Tali parole che sanciscono l'unione perfetta dei due in un senso personale e profondo, presentandola come la naturale, originaria unità dei due sessi, manifestano, (e l'interpretazione di Cristo conferisce loro piena autorità), la volontà creatrice di Dio.

Tuttavia Cristo non considera soltanto il piano divino della creazione nella sua ontologicità, ma esamina il matrimonio nella situazione storica: la legge mosaica, infatti, risponde ad una necessità esistenziale; il piano di Dio va, per così dire, riconquistato nel tempo attraverso la paziente pedagogia divina che, prendendo atto della situazione esistenziale in cui il popolo eletto si viene a trovare, sa attendere il progresso autentico accettando, in un certo qual modo, il compromesso (²⁵).

(²⁴) Genesi, 2, 24. L'unione che l'autore sacro vede in maniera molto realistica (fusione dei corpi, consumazione), non si arresta a livello bio-psichico; consiste soprattutto in una associazione di due esistenze che formano una unità indissolubile, per cui il matrimonio non è altro che il contesto entro il quale l'amore della coppia trova la sua piena realizzazione, poichè l'amore è essenzialmente volontà, coscienza di una profonda comunione che impegna non solo la sfera bio-psichica, ma tutto l'essere. In argomento tra i molti, DUPONT, *Mariage et divorce dans l'Évangile*, Bruges, 1959; THURIAN, *Mariage et célibat* (N.T.), Neuchâtel, 1955; OCCIONI, *Saggio per una lettura del tema matrimoniale nella S. Scrittura*, in *La Scuola Cattolica*, 87 (1959), p. 18 ss.; ALBERTI, *Matrimonio e divorzio nella Bibbia*, Milano, 1962.

(²⁵) Mc., 10, 2-4.

Ora con l'avvento di Cristo, il tempo della « riconquista » si conclude: il Redentore inaugura la fase risolutiva della storia del matrimonio, contrassegnata da una nuova interpretazione del ripudio e della separazione dei coniugi, da un approfondimento dell'etica coniugale, della concezione dell'amore che la fonda ⁽²⁶⁾.

Richiamandosi all'ordine stesso della Creazione, Cristo afferma la fondamentale unità ed indissolubilità del matrimonio. Lasciare il proprio coniuge per un altro è adulterio, perchè lede l'unità che è il fondamento stesso del matrimonio ⁽²⁷⁾, ossia lede l'amore che fonda l'unità stessa. Infatti nella « cardia » Cristo coglie il fulcro di una nuova etica matrimoniale ⁽²⁸⁾.

L'unione coniugale consiste essenzialmente nella comunione dei cuori, cosicchè la disposizione, la volontà di realizzare codesta comunione deve sussistere all'atto del matrimonio. Per Gesù insomma, l'unità del matrimonio si dà solo quando due persone sono e rimangono veramente una sola cosa in tutto il loro essere. L'unione fisica deve quindi poggiare sulla positiva volontà d'amore ossia sulla comunione morale. Senza la « communio » la « copulatio » è un meretricio.

Il Magistero di Cristo, sul motivo dell'amore postulato della indissolubilità del matrimonio, (è l'unione, la comunione interpersonale il fondamento del matrimonio e della sua indissolubilità), è di estrema chiarezza, tanto è vero che, facendo indirettamente intendere che la durezza di cuore alla quale Mosè ha evitato di imporre un fardello troppo pesante permettendo il ri-

⁽²⁶⁾ L'amore coniugale è rivelato secondo il disegno del Creatore, presentato come relazione vissuta tra le due persone umane, a cui la complementarità sessuale permette di diventare « una sola carne », mediante un dono d'amore che impegna tutta l'esistenza. La « Legge di Cristo », (Gal., 6, 2; I Cor., 9, 9), compie la legge antica portando i suoi precetti alla perfezione ultima, e rendendola interiore all'uomo mediante il dono dello Spirito: la carità è il riassunto e la pienezza della Legge (Rom., 13, 10); essa è effusa nei nostri cuori dello Spirito che ci è stato donato (Rom., 5, 5).

⁽²⁷⁾ Mc., 10, 11-12.

⁽²⁸⁾ Mt., 5, 27-28.

pudio, non esisteva all'inizio, la risposta di Gesù contiene una allusione implicita all'innocenza originaria, perduta col peccato e riconquistata con la redenzione.

Infatti, l'attitudine ordinaria di indocilità ai voleri divini, l'incapacità di comprendere le direttive morali e religiose che caratterizzano, in senso biblico, la durezza di cuore, non sono una proprietà dell'uomo, come egli uscì dalle mani di Dio; sono un risultato del peccato di cui la Legge ha tenuto conto ora che con la venuta di Cristo la situazione è cambiata; il senso dell'amore coniugale, come forma di particolare amicizia interpersonale, è approfondito dalla Rivelazione e, di conseguenza, il senso della fedeltà e della indissolubilità è reso chiaro dall'esplicito magistero di Cristo; ora che il dono di un cuore nuovo, docile alla volontà di Dio, è garantito all'uomo, non si può non ritornare al piano originario in cui l'uomo manifesta la sua gioia per la compagna della sua vita (Gen. 2, 22-26), perchè la Salvezza non è altro che il ristabilimento dell'innocenza originale.

La pericope di Marco, 10 e quella di Matteo, 19 ci fanno intravedere, insieme con le conseguenze del peccato originale, le incidenze e gli effetti dell'economia nuova del matrimonio ⁽²⁹⁾.

Nonostante la cultura del tempo, il matrimonio, come risulta dai Vangeli, proprio perchè viene richiamato il fatto originario, conosciuto per rivelazione diretta, è concepito come una comunità d'amore, orientata verso l'integrazione, il compimento specifico, e il perfezionamento degli sposi.

Notiamo infatti che nella discussione con i farisei ⁽³⁰⁾ la ragione invocata da Gesù per giustificare l'indissolubilità del matrimonio non è costituita dai figli, la cui educazione richiede la presenza del padre e della madre, ma dal fatto che l'uomo e la donna, creati da Dio maschio e femmina, dunque complementari, sono divenuti, per mezzo della loro unione, una sola carne, un solo essere, le cui parti associate dalla libertà volontà umana in

⁽²⁹⁾ Cfr. DUBARBE, *Le péché originel dans l'Ecriture*, Paris, 1959, pp. 195-108.

⁽³⁰⁾ Mt., 19, 3.

conformità a quella divina, non possono essere tuttavia dalla stessa volontà umana dissociate. La finalità del matrimonio, dunque, è immanente alla sua stessa realtà: nato dall'amore personale e totale dei coniugi esso è, per sua natura, indissolubile, unitario, fecondo.

b) La materia che troviamo in San Paolo è varia e vasta, anche se manca di sistematicità e di organicità. San Paolo, infatti non tratta in nessuna Epistola del matrimonio e dell'amore coniugale in modo generale e concreto. Tuttavia, i principali passi in cui San Paolo affronta diffusamente il problema del matrimonio e dell'amore coniugale sono il capitolo 7 della I ai Corinti e il capitolo 5 della Epistola agli Efesini.

Nel primo testo, che è una precisa risposta a domande postegli dai suoi corrispondenti, San Paolo, accanto a soluzioni pratiche, pone principi dottrinali di estrema importanza per il nostro tema.

Contro coloro che a Corinto, appartenenti a gruppi di asceti che avrebbero voluto obbligare i fedeli alla castità perfetta, Paolo risponde, è vero, facendo propria una frase della lettera che i Corinti gli hanno indirizzato, ossia « è bene per l'uomo non toccare donna » (³¹), ma aggiunge anche che non tutti sono chiamati a realizzare nella propria vita l'ideale della verginità, il quale, d'altronde, richiede una grazia, un dono particolare di Dio (v. 7).

Pertanto chi non ha ricevuto codesto dono, nel matrimonio non solo trova un rimedio alla concupiscenza, una salvaguardia alla prepotenza della sessualità (v. 2), ma anche uno stato legittimo, assumendo il quale non pecca (vv. 28, 36), anzi rivela una condizione di autentica moralità (vv. 8-9).

Poichè il matrimonio, secondo la legge di Dio, restaurata da Cristo, non è altro che la donazione, per amore, dell'uno al-

(³¹) Questo è infatti l'ideale che si sforza di praticare, per cui vorrebbe che tutti gli uomini facessero lo stesso. Cfr. VON ALLMEN, *La coppia cristiana in San Paolo*, Torino, 1968, p. 133.

l'altro coniuge, ciascuno di essi ha autorità anche sul corpo dell'altro (v. 4); il coniuge ha, per conseguenza, il diritto di pretendere e di ricevere dall'altro il rapporto coniugale, perchè non si tratta di un semplice favore da concedersi a vicenda, bensì di un « debitum », ossia di un dovere morale e giuridico.

In quest'ordine di rapporti non vi è privilegio per l'uomo: l'uomo e la donna sono posti su di un piano di uguaglianza (v. 3) ⁽³²⁾.

⁽³²⁾ L'uguaglianza dell'uomo e della donna davanti ai diritti e ai doveri del matrimonio, sempre secondo San Paolo, non è da intendersi in modo assoluto. Se l'uomo e la donna sono uguali per dignità, non lo sono riguardo alla psicologia sessuale (natura) e alla funzione. Infatti, la donna, a questo riguardo, è congenitalmente seconda. L'uomo è il suo capo, come Cristo è il capo di ogni uomo, e Dio è il capo di Cristo (I Cor. 1, 3), e non soltanto nell'unione coniugale, ma naturalmente. Infatti, l'uomo non è stato tratto dalla donna, ma la donna dall'uomo (I Cor. 11, 8); Adamo è stato creato per primo, Eva in seguito (I Tim. 2, 3); l'uomo è l'immagine, il riflesso di Dio, la donna quella dell'uomo (I Cor. 11, 9). Se la donna per « natura » e « funzione » è « seconda » rispetto all'uomo occorre che essa sia sottomessa al marito (Col. 3, 18), che porti il velo nelle riunioni cristiane in segno di sottomissione all'uomo (I Cor. 11, 10), che taccia in Chiesa (I. Cor. 14, 34-35), ascolti in silenzio l'istruzione con intera sottomissione, senza voler insegnare o dettare legge all'uomo (I Tim. 2, 9-14).

Si può dunque, concludere, come fanno non pochi autori, che la donna è effettivamente inferiore all'uomo.

In realtà, tutto quanto l'Apostolo dice a questo riguardo, va inquadrato nella situazione del tempo; scaturisce in parte da un certo atteggiamento assunto dalle donne tra le prime comunità cristiane, e in particolare dalla posizione che i primi cristiani avevano di fronte alla società in cui vivevano.

Infatti la fede cristiana, nelle prime comunità, produceva una considerevole emancipazione della donna che, per la prima volta, si trovava, sul terreno della dignità personale, promossa dal Vangelo stesso al medesimo rango dell'uomo (Gal. 3, 28).

Ciò generava in alcune donne, soprattutto di Corinto, dei comportamenti e dei modi di fare che andavano contro le convenienze femminili così come le comprendevano gli antichi; inoltre, per gli estranei al cristianesimo nascente, questa emancipazione improvvisa avrebbe potuto costituire un motivo di scandalo e quindi un pretesto per un giudizio negativo nei riguardi del cristianesimo; infine, l'emancipazione della donna avrebbe arrecato uno squilibrio in una società senza tradizioni a questo riguardo, in particolare per la famiglia incentrata sull'autorità preponderante dell'uomo.

La posizione di Paolo, perciò, deve essere guardata alla luce di codesti eccessi, di codesti pericoli reali o solamente potenziali.

Ma il pensiero dell'Apostolo rimane sempre positivo: egli ci invita infatti a guardare le sue affermazioni fuori da ogni polemica antifemminista e da ogni pretesto per opporsi ad una evoluzione legittima della donna.

Paolo ci conduce invece alla ricerca dei limiti della subordinazione della donna

I passi di I ai Corinti, affermantì la parità delle parti e la loro reciproca uguaglianza di diritti e di doveri, fondano il discorso che la Chiesa farà sul matrimonio e sulla definizione di esso in termini morali e giuridici ⁽³³⁾.

Come i Vangeli non mettono in evidenza lo scopo procreativo del matrimonio, anche se la restaurazione dell'istituto matrimoniale in conformità alla volontà del Creatore (Gen. 1, 2) postula effettivamente la procreazione come fine dell'istituto, così S. Paolo non la menziona in nessuna delle sue Epistole ⁽³⁴⁾. Lo stesso dicasi dell'amore coniugale e della reciproca posizione dei coniugi: Paolo non pone in rilievo il beneficio personale che gli sposi, secondo Dio, possono trovare nella loro unione.

Si deve allora concludere che egli non solo non assegna al matrimonio il fine della fecondità, ma anche che non riconosce il valore dell'amore coniugale. Senza dubbio la lettura di I ai Corinti 7 indurrebbe a trarre delle conclusioni pessimistiche.

stessa nell'ordine naturale e sociale: « Tuttavia nè l'uomo può fare senza la donna, nè la donna senza l'uomo. Poichè la donna fu tratta dall'uomo, così l'uomo nasce dalla donna e tutto viene da Dio » (I Cor., 11, 11).

Uomo e donna sono, in realtà, degli esseri complementari, dipendenti l'uno dall'altro ed incompleti l'uno senza l'altro; ambedue sono uguali davanti a Dio, loro comune Creatore. E se Eva fu sedotta per prima dal serpente, in definitiva è per causa di Adamo che il peccato è entrato nel mondo (Rom. 5, 12).

Cfr. A.E. LEONARD, *S. Paul on the Status of Women*, in *The Cath. Bibl. Quart.*, 12 (1950), 311-320; A. ROSE, *L'épouse dans l'assemblée chrétienne* (I Cor. 11,2-16), in *Bible et Vie Chrétienne*, 34 (1960), 13-19; E. KAEHLER, *Die Frau in den paulinischen Briefen*, Zurigo-Francoforte s.M., 1960; F. ADANI, *Precisazioni in tema di consenso matrimoniale nel pensiero patristico*, in *Dir. Eccl.*, 76 (1965), 208; L. EVELY, *Amore e matrimonio*, Assisi, 1968, 119.

⁽³³⁾ Su queste basi, la Chiesa considererà il matrimonio un contratto avente quali caratteristiche la libertà, la volontà di donazione reciproca, ossia l'amore dell'uomo per la donna, che postula l'uguaglianza di condizione in rapporto al sesso, la comunità dei beni personali ed esistenziali. cfr. RAVA, *Lezioni di diritto civile sul matrimonio*, Padova, 1935, p. 2.

⁽³⁴⁾ Anche se per alcuni l'augurio che egli fa alle giovani vedove (I Tim. 13-15) di avere figli è interpretato in senso finalistico procreativo, mentre per altri, e sono i più, tale augurio ha lo scopo di sottolineare come la maternità, il governo della casa, costituiscono per le donne la migliore delle occupazioni; cfr. per tutti DAVID, *Nuovi aspetti ecc.*, op. cit., p. 71.

Tuttavia, prima di giungere a tali conclusioni occorre mettere in luce il mondo concettuale, proprio a San Paolo ed ai cristiani della sua generazione. Per essi la vicinanza della « parusia » (I Cor. 7, 29) esige che ogni battezzato sia in attesa, trascurando il secolo presente, della seconda venuta di Cristo, portatore della vera vita. È proprio codesta attesa che rende inutile il matrimonio ⁽³⁵⁾.

La considerazione del matrimonio e dell'amore coniugale non può assolutamente prescindere dall'altro passo importantissimo per il tema, e precisamente quello della Epistola agli Efesini (5, 22-23), di una tonalità nettamente diversa da quella di I ai Corinti 7.

La scomparsa della prospettiva escatologica, la maturazione della vita cristiana indubbiamente costituiscono i fattori principali di questa notevole modificazione del magistero paolino.

Paolo ritorna, come fa il Vangelo, al simbolismo coniugale, che affonda le radici nei Profeti, a quel simbolismo che, rispettivamente, vuole significare l'alleanza di Dio con Israele e l'unione di Cristo con la Chiesa.

In San Paolo si verifica ciò che si nota nel profeta Malachia ⁽³⁶⁾, di conseguenza, « se il confronto del matrimonio aiuta a comprendere l'unione di Cristo e della Chiesa, questa unione fornisce in cambio un modello ideale di matrimonio umano e mostra ciò che deve essere la condotta dell'uomo e della donna l'uno di fronte all'altra ⁽³⁷⁾.

(35) Nel mondo futuro, l'aveva detto Gesù, « neque nubent neque nubentur », quindi, giacché il mondo futuro è vicino, il matrimonio è, in un certo qual senso già superato.

(36) In Malachia si verifica una trasposizione: mentre i Profeti anteriori usano il simbolismo coniugale per parlare della Alleanza di Dio con il popolo, Malachia usa il tema dell'Alleanza per parlare del matrimonio umano (Ml. 2, 14). Indubbiamente si tratta, anche se in modo ancora implicito ed oscuro di una considerazione del matrimonio divino come tipo di quello umano; cfr. PANTREL, *Malachia*, in *Dict. Bibl. Suppl. U.*, coll. 739-746; J. MERLIN, P. SMITH, *Book of Malachi*, Edinburgo, 1951; VON ALLMEN, *Mariage*, in *Vocab. Biblique*, Paris, 1951, p. 167.

(37) Cfr. ADNES, *Il matrimonio*, Roma, 1966, p. 19 ss.

La donna deve essere sottomessa in tutto a suo marito, tanto perfettamente quanto la Chiesa a Cristo, ma l'obbedienza che la donna deve al marito non è simile a quella dei figli verso i genitori (Ef., 6, 1), o dei servi verso i padroni (Ef., 6, 6), ossia non è la dipendenza di una minorenni o di una serva, ma quella di persona adulta e libera, provvista di diritti che la mettono sul piede di uguaglianza con l'uomo ⁽³⁸⁾.

La nozione biblica di « soggezione » non è resa chiaramente dalla lingua italiana: essa è carica di elementi e di contenuti di amore, di fedeltà e di devozione.

Se la donna, dunque, deve essere « soggetta » al marito, ossia deve amarlo, essergli fedele e devota, questi non può non amare la sua donna come Cristo ha amato la Chiesa. La sua autorità deve corrispondere alla « soggezione » della donna; deve, cioè, essere piena di amore, animata dalla più alta devozione, tale da non retrocedere davanti ad alcun sacrificio. Come Cristo ha amato la Chiesa, che è il suo corpo, così il marito deve amare la moglie, che è pure il suo corpo.

L'« *elementum amoris* », dunque, deve essere considerato fondamentale, « *conditio sine qua non* » del sacramento del matrimonio, come è condizione del rapporto sacramentale Cristo-Chiesa.

Amando la moglie, lavorando e prodigandosi per lei, procurando il suo bene, il marito in realtà non fa che amare se stesso: nessuno ha mai odiato la propria carne, perchè è nella natura delle cose amare se stessi, circondare di cure il proprio essere. Nel matrimonio la donna è diventata corpo dell'uomo, in qualche modo un altro lui stesso: « per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due saranno una carne sola » (Gen. 2, 24).

Il marito e la moglie, dunque, sono « uno » nel matrimonio.

⁽³⁸⁾ Uguaglianza che non è incompatibile con un certo ordine gerarchico nelle funzioni, e con una certa subordinazione funzionale della donna al marito all'interno della famiglia.

Che significa ciò? San Paolo afferma: « grande mistero è questo », inteso come figura dei rapporti che passano tra Cristo e la Chiesa, ossia come simbolo religioso, segno figurativo tipico dell'alleanza mistica di Cristo e della Chiesa.

Pertanto, il significato simbolico tipico o nascosto che il matrimonio raccoglie in sè, gli conferisce eccellenza e dignità, prescrivendo ai coniugi, di conseguenza, i loro reciproci doveri: poichè l'unione dell'uomo e della donna nel matrimonio rappresenta nello stesso tempo l'unione di Cristo e della Chiesa, l'unità di amore di Cristo e della Chiesa è l'esemplare perfetto che la unione dell'uomo e della donna deve imitare.

3. a) Quanto si è rilevato sul matrimonio e sull'amore coniugale nella Scrittura viene ripreso dalla tradizione cristiana, e precisamente dalla letteratura patristica che, sia pure non sistematicamente, cerca di sottolineare questo o quell'aspetto determinato della Rivelazione.

Se è vero che i Padri « parlavano da pastori, rare volte... da canonisti » (³⁹), dato che la loro attitudine prevalente era quella di enunciare il valore morale del matrimonio contro gli errori della tendenza rigorista (⁴⁰) e di affermare, nello stesso tempo, la superiorità evangelica dello stato di verginità, cosicchè la prospettiva strettamente giuridica esulava quasi completamen-

(³⁹) D'ERCOLE, *Il consenso degli sposi e la perpetuità del matrimonio nel diritto romano e nei padri della Chiesa*, Roma, Apollinaris, 1939, p. 10, cit. da ADANI, *Precisazioni ecc.*, cit., p. 206.

(⁴⁰) Si possono citare gli « enercriti », che tendevano a fare della castità perfetta non soltanto una esortazione, ma addirittura una legge; cfr. BLOND Art., « *Enercritisme* », in *DSAM*, 14 (1959), pp. 628-644; gli « gnostici », ai quali vanno associati i « manichei » ed i « priscilliani », che professano una cosmologia dualista fondata sul doppio principio delle cose, l'uno buono, dal quale procede il mondo degli spiriti, l'altro cattivo, organizzatore del mondo della materia. L'uomo è uno spirito, una scintilla divina, imprigionato nel principio cattivo della materia.

Poichè il matrimonio ha per scopo la procreazione, e poichè generare dei figli significa farsi cooperatori del principio cattivo, (« generare », infatti, significa rinchiudere nuove anime nel corpo, carcere dello spirito), è evidente che il matrimonio è in sè cattivo e riprovevole.

te dal loro insegnamento, tuttavia la considerazione del matrimonio, propria dell'età patristica, riveste una notevole importanza per la stessa conoscenza giuridica del matrimonio.

I Padri, infatti, con le loro enunciazioni teoriche non solo condizionarono « le soluzioni giuridiche prossime, pur quasi indistinte dalle implicazioni morali e filosofiche » (⁴¹), ma posero anche le basi sulle quali si fondano le teorie che costituiscono l'entroterra ideologico del diritto matrimoniale canonico positivo.

Per comprendere la dottrina dei Padri occorre partire dalla situazione socio-culturale nella quale si va sviluppando.

La concezione del matrimonio, che possiamo definire come associazione di due persone di ineguale valore sociale — l'uomo che sceglie la sua sposa, e la donna il cui padre sceglie per lei un marito — associazione stabilita in vista della procreazione dei figli e della gestione del patrimonio (⁴²), impedisce, come è evidente, ai Padri di « delineare con chiarezza la funzione e il posto centrale dell'amore nella comunità coniugale » (⁴³); infatti, perché si potessero cogliere l'alto valore e l'efficacia determinante dell'amore nell'integrazione degli sposi; perché si potesse, in altre parole, sviluppare l'idea dell'unione paritetica, sarebbero occorse due premesse: la prima, la nuova immagine dell'Uomo; infatti fin tanto che la sessualità dell'Uomo era vista come un pericolo per

(⁴¹) VANNICELLI, *Un nuovo concetto di uomo per un migliore ordinamento giuridico matrimoniale*, in *Iustitia*, 2 (1968), p. 227.

(⁴²) Cfr. *Lo scopo del matrimonio*, ripreso dal discorso di Senofonte, nel suo *Encomio* (cap. 7° e 10°) nel quale un marito si rivolge alla giovane moglie poco tempo dopo il loro matrimonio.

(⁴³) Ciò non significa che l'amore coniugale non sia stato preso in considerazione dagli antichi. Anche se la civiltà greco-romana non ha affatto messo l'accento sul matrimonio concepito come comunità d'amore, orientata verso il suo compimento specifico (la generazione dei figli), ed il perfezionamento degli sposi, tuttavia le opere di Aristotile testimoniano il fascino di un matrimonio ben riuscito; mostrano il matrimonio non semplicemente come un affare o una alleanza che ha per scopo quasi esclusivamente la continuazione della stirpe, ma « come una comunione di anime destinate a soddisfare tutti i bisogni morali dell'esistenza, a procurare agli sposi i vantaggi e le dolcezze di una mutua tenerezza ». Cfr. G. GLOTZ, *La cité grecque*, Paris, 1928, pp. 345-346.

la sua spiritualità, era necessario che una idea finalistica giustificasse il fatto sessuale, per cui lo scopo principale del matrimonio era visto nella propagazione della specie; la seconda, l'uguaglianza di valore della donna, che, seppure rivendicata dal cristianesimo, si affermerà faticosamente nel corso della storia.

Cosicchè i Padri, operando nella storia, non possono non assumere molti degli aspetti del modo di vedere della società e della cultura alle quali appartengono. Da ciò deriva il carattere unilaterale che essi hanno del matrimonio e delle sue ragioni d'essere ⁽⁴⁴⁾.

Alla concezione del matrimonio, propria dell'età greco-romana, va anche associata la decadenza dei costumi, per cui, essendo codesta decadenza molto marcata, i Padri, nell'intento di mostrare la bellezza della castità cristiana, porranno a tal punto l'accento sull'ascetismo, da rischiare di misconoscere al matrimonio il suo stato vocazionale, buono e protetto da Dio ⁽⁴⁵⁾.

Nella visione dei Padri, la norma etica della vita coniugale e, come tale, rilevante per il diritto stesso, è la dignità della persona umana. Da questo punto di vista, la problematica dei Padri, partendo dal dato fondamentale, comune a tutte le culture e a tutti i popoli, che il matrimonio è una relazione intersessuale tra due soggetti di diritto (coniugi) o, in altre parole, « un consorzio, una società in cui fra i coniugi si esercita comunemente il fatto della copula » ⁽⁴⁶⁾, si incentra particolarmente sulla con-

⁽⁴⁴⁾ Occorre sottolineare che il concetto, rispetto a quello classico, nei Padri è progredito. Per esempio, anche San Giovanni Crisostomo, che ha sicuramente letto Senofonte, consiglia ad un marito di rivolgere un discorso alla giovane moglie. Tuttavia, quanto egli scrive denota un grande progresso nella delicatezza dei sentimenti ed un chiaro approfondimento del senso del matrimonio rispetto al discorso di Senofonte. Cfr. R. FLACELLIERE, *Amour humain, paroles divines*, Paris, 1947; S. JOANNES CHRISOSTOMUS, *In Epist ad Ephes.*, Homil. XX, 8-9, PG. 62, 146-150.

⁽⁴⁵⁾ Parlando del matrimonio, infatti, i Padri intendono quasi sempre mettere in evidenza il valore della verginità e del celibato consacrato a Dio; mostrando la superiorità dello stato di consacrati, non possono mettere in risalto la ricchezza del matrimonio e il beneficio che esso può portare agli sposi.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. P. BELLINI, in *Annali di dottrina e giurisprudenza canonica*, I. *L'amore coniugale*, Città del Vaticano, 1971, p. 108.

siderazione dell'atto sessuale, in vista del quale si costituisce il matrimonio: codesto atto, per essere conforme alla dignità umana, deve essere esclusivamente un atto di procreazione, « perchè se non lo è, allora il compimento di un tale atto non ha, secondo i Padri, altro significato che una ricerca indegna dell'uomo, del godimento, che, per di più, obnubila lo spirito » (⁴⁷). Codesta concezione, d'altra parte, conduce direttamente i Padri ad indicare come scopo principale e fondamentale del matrimonio la procreazione della prole.

Tuttavia, occorre sottolineare un dato fondamentale: i Padri, nella loro considerazione della sessualità umana, e quindi del matrimonio, tengono saldamente congiunti due motivi essenziali: quello della procreazione e l'altro, della dignità della persona umana, cosicchè per essi è unicamente come atto di procreazione che la copula riceve una giustificazione morale della sua esistenza (⁴⁸).

Si può allora, tranquillamente asserire che, se per i Padri lo scopo fondamentale del matrimonio è la procreazione della prole, tuttavia « la norma valida della vita coniugale, della esplicazione del matrimonio "in facto esse", alla quale bisogna acconsentire nel momento dell'accettazione del matrimonio "in fieri", è la dignità umana spirituale, non la finalità biologica » (⁴⁹).

In questo contesto assumono, perciò, pieno significato i testi patristici, che sottolineano particolarmente la procreazione,

(⁴⁷) SCHILLEBEECKX, *I mutamenti delle concezioni dei cristiani sul matrimonio*, I-doc, Roma, 1966, p. 34.

(⁴⁸) Anche per i Padri la sessualità diventa un fatto umano e non rimane solo un fatto biologico, se è integrata dall'unione spirituale dei due esseri che si uniscono fisicamente. Due persone che si cercano solamente sul piano sessuale, rimangono anche nell'unione fisica infinitamente lontane da ogni contatto umano. Ignazio così esorta Policarpo: « Di alle mie sorelle che amino il Signore e che siano fedeli ai loro mariti nella carne e nello spirito. Similmente ai miei fratelli raccomanda, nel nome di Gesù Cristo, di amare le loro spose come il Signore ama la Chiesa », Policarpo, 5, 1.

(⁴⁹) VANNICELLI, *op. cit.*, p. 226.

Ignazio, ad esempio, afferma: « è dovere degli sposi stringere la loro unione... affinchè il loro matrimonio sia secondo il Signore e non secondo la concupiscenza » ⁽⁵⁰⁾; il Pastore di Erma, nel IV Comandamento, mette in risalto la castità di comportamento degli sposi nel matrimonio ⁽⁵¹⁾.

Poichè occorre far notare la differenza tra il modo di agire corretto dei cristiani e quello voluttuoso dei pagani, gli scrittori cristiani sottolineano che i battezzati si sposano come tutti ⁽⁵²⁾, ma lo fanno solo per avere figli ⁽⁵³⁾, « cupidate procreandi » ⁽⁵⁴⁾ e per allevarli ⁽⁵⁵⁾.

b) Noviziano, nel « De bono pudicitiae », ammonisce i fedeli a rimanere costanti al Vangelo, li esorta alla castità che si addice a chi è tempio del Signore, membro di Cristo e dimora dello Spirito. Contrappone a questa virtù la sua nemica, l'immodestia. La prima conferisce al corpo la sua dignità, alla vita morale la sua gloria, ai sessi il loro carattere sacro; è la fonte della purezza, la pace della famiglia. L'altra, invece, non è che la nemica della continenza, il pericoloso delirio della lussuria, la rovina della buona coscienza, la condanna della propria stessa razza.

I coniugati sono esortati alla castità per il motivo che i cristiani tutti costituiscono la Chiesa di Cristo ed essendo la Chiesa, come dice l'Apostolo, la sposa di Cristo, e precisamente una sposa vergine che ha in sè dei coniugati, i battezzati tutti devono vivere nella castità, che si realizza nelle tre categorie dei vergini, dei continenti e dei coniugati ⁽⁵⁶⁾.

I coniugati, esercitano la castità nella fedeltà coniugale (Gen. 2, 4), secondo l'insegnamento di Paolo (Ef. 5, 28-29), che Noviziano così commenta: « Charitas cum pudicitia ex hoc ma-

⁽⁵⁰⁾ Policarpo, 5, 2.

⁽⁵¹⁾ Prec. 4, 1-8.

⁽⁵²⁾ Ep. a Dioneto, 5, PG. 2, 1173.

⁽⁵³⁾ Cfr. ATENAGORA, Legatio, 33, PG. 6, 965.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. MINUCIO Felice, Octavius, 31, PL. 3, 337.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. GIUSTINO, Apolog. I, 29, PG. 6, 374.

⁽⁵⁶⁾ NOVIZIANO, De bono pudicitiae, 4 CSEL III, 3, 316.

gna praescriptio, si uxores diligendae sunt a viris suis sicut et Christus dilexit Ecclesiam et ita, uxores maritos debent diligere ut Ecclesia diligit Christum » (⁵⁷).

La lettura attenta che Noviziano fa del testo Paolino ci fa comprendere come i cristiani del suo tempo sapessero vedere il matrimonio alla luce e sotto l'immagine dell'unione tra Cristo e la Chiesa; ciò è di estrema importanza per il nostro tema, perchè se è vero che l'« elementum amoris » non è stato trattato « ex professo » dai Padri, tuttavia esso è implicito in questa visione del matrimonio come segno dell'unione sacramentale Cristo-Chiesa.

Clemente d'Alessandria presenta una dottrina del matrimonio veramente completa. Esso, venendo da Dio e non essendo stato condannato da Gesù, è cosa buona; anche se Dio lascia gli uomini liberi di mantenere la continenza perfetta o di sposarsi, coloro che si sposano non devono dimenticare che il matrimonio è fatto per la procreazione, che è lo scopo principale; tuttavia, e a suo modo, va vissuto nella continenza (⁵⁸).

Infatti, l'unione coniugale ha anche lo scopo di alimentare l'amore mediante i gesti che sono specifici nella vita in comune; aiuto della donna all'uomo nella cura della casa e nelle diverse necessità della vita, nella malattia e nella vecchiaia; inoltre, è nella vita coniugale che la sposa casta può avere una felice influenza su suo marito per portarlo, proprio per il ruolo che Dio le ha assegnato nel porla vicino all'uomo, alla pratica della virtù cristiana (⁵⁹).

Clemente eleva il matrimonio al di sopra di una unione puramente sessuale; lo vede come una unione spirituale e religiosa tra marito e moglie, cosicchè, per lui, « lo stato di matrimonio è

(⁵⁷) NOVIZIANO, *De bono pudic.*, 5, CSEL III, 3, 16-17.

(⁵⁸) « Est ergo matrimonium prima legitima viri et mulieris conjunctio ad legitimorum procreationem ». Cfr. *Strom.* 8, 23, PG. 8, 1085.

(⁵⁹) Cfr. *Strom.* 2, 23, PG. 8, 1087; 3, 12, PG. 8, 1184; 4, 19-20, PG. 8, 1333-1337.

santo » ⁽⁶⁰⁾. Esso è un mezzo di collaborazione con il Creatore proprio perchè « l'uomo diventa una immagine di Dio nella misura in cui coopera con Dio alla creazione dell'uomo » ⁽⁶¹⁾.

La procreazione dei figli non costituisce, tuttavia, l'unione fine del matrimonio: il mutuo amore, l'aiuto e l'assistenza reciproca uniscono gli sposi con un vincolo eterno ⁽⁶²⁾.

Basilio di Cesarea va preso in considerazione per la sua opera « *Moralia* », nella quale dedica un intero capitolo ai doveri degli sposi.

Egli avverte che il marito deve amare la propria moglie con « lo stesso amore che Cristo ha avuto per la sua Chiesa, dandosi a lei per renderla santa », la sposa « deve sottomettersi al marito come la Chiesa a Cristo, facendo la volontà di Dio » ⁽⁶³⁾.

Per Giovanni Crisostomo « *connubium enim et corporum mixtio, in qua est societas* »: il matrimonio è anche unione di corpi, e, di conseguenza, comunione di vita ⁽⁶⁴⁾.

L'importanza del Crisostomo è da ricollegarsi al fatto che egli non solo riconosce il matrimonio come un bene istituito dal Creatore, ma in quanto traccia una dottrina della perfezione, a cui i coniugi, come i monaci, sono chiamati, e nella quale l'« *elementum amoris* » acquista un singolare rilievo.

⁽⁶⁰⁾ La morte stessa non arriva a rompere del tutto codesta unione. Clemente è contrario alle seconde nozze. Cfr. *Strom.* 3, 12, PG. 82-84.

⁽⁶¹⁾ Cfr. *Pedag.* 2, 10, PG. 83, 2.

⁽⁶²⁾ « La virtù è la stessa, così per l'uomo che per la donna. Perchè se per ambedue uno solo è Dio, e uno solo è anche il Pedagogo, per ambedue una è la Chiesa, una è la saggezza, una la verecondia, il cibo è comune, ...; il respiro, l'udito, la vista, la speranza, l'obbedienza, la carità, tutte le cose insomma sono simili. Ora quelli che hanno in comune la vita, e comune la grazia, e comune anche la salvezza, certo hanno comune la virtù e l'educazione ». *Ilidem*, 1, 4.

⁽⁶³⁾ Parlando dell'unione intima degli sposi, San Basilio si chiede: « Che cosa può esservi di più vicino, per un uomo, della propria moglie, o piuttosto della propria carne? ». Secondo il nostro l'unione dei due coniugi si spinge a tal punto da far condividere ad essi perfino la colpevolezza dei loro errori. Cfr. *In Ep.* 160, 4, PG. 32, 628; St. GIET, *Les idées et l'action de Saint Basile*, Paris, 1941, pp. 43-45.

⁽⁶⁴⁾ S. G. CRISOSTOMO, *In Epist. I ad Cor.*, Homil. XIX, 3, PG. 19, 155, cit. da ADANI, *op. cit.*, p. 222

Primo maestro di spiritualità coniugale, Crisostomo, spiega l'espressione paolina « *mysterium magnum* » riferendola alla condizione psicologica dei nubendi. Infatti, il motivo per il quale l'uomo e la donna, lasciata la casa della fanciullezza, si uniscono sta proprio nell'amore ⁽⁶⁵⁾.

Così « *mysterium magnum* » altro non significa che « *mysterium amoris* », che unisce l'uomo e la donna nel matrimonio. Il mistero, dunque, degli sposi che lasciano la propria casa per formare una nuova realtà, è tipo di un grande evento, ossia del mistero dell'Incarnazione, (è per amore che Cristo lascia il padre per unirsi all'umanità) ⁽⁶⁶⁾.

Solo l'amore può dare ragione di un simile gesto, altrimenti misterioso ed inspiegabile ⁽⁶⁷⁾.

Un altro autore che presenta interessi relevantissimi in materia matrimoniale è Sant'Ambrogio. Egli, nonostante la sua specializzazione sulla verginità e la sua insufficiente concezione della donna, che secondo lui è stata data all'uomo principalmente come aiuto in vista della procreazione, sottolinea cose profonde a proposito dell'amore reciproco degli sposi ⁽⁶⁸⁾.

Il matrimonio non solo ha origine dal consenso, in cui si coglie l'aspetto umano ⁽⁶⁹⁾, ma, venendo da Dio, contratto « *secundum Deum* », va vissuto « *secundum armoniam* », cioè secondo la carità, e Dio è carità ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁵⁾ S. G. CRISOSTOMO, *In Epist. Coloss.*, Homil. XII, PG. 5-6.

⁽⁶⁶⁾ *Idem* c. s.

⁽⁶⁷⁾ S. G. CRISOSTOMO, *Laus maximi*, 3, 3. Tutta la vita coniugale è mistero d'amore, compreso l'accoppiamento, esso stesso tipo dell'Incarnazione.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. *Hexaemeron*, 5, 7, PL. 14, 214; R. THAMIN, *Saint Ambroise et la morale chrétienne au VI siècle*, Paris, 1859; G. BOISSER, *La fin du paganisme*, Paris, 1898; VIOLARDO, *Appunti sul diritto matrimoniale di Sant'Ambrogio*; GIACCHI, *La dottrina matrimoniale di Sant'Ambrogio nel Decreto di Graziano*, Milano, 1940, pp. 513-551; W. J. DOOLEY, *Marriage according to St. Ambrose*, Washington, 1948.

⁽⁶⁹⁾ S. AMBROGIO, *De mist. vig.*, 6, 41.

⁽⁷⁰⁾ IDEM, *Expos. Evang. sec. Lucam.*, VII, 3; Paolo VI nell'*Humanae Vitae*, senza citarlo direttamente, riprende l'argomentazione di Sant'Ambrogio, là dove il testo recita: « l'amore coniugale rivela la sua vera natura e nobiltà quando è considerato nella sua sorgente suprema, Dio, che è amore ... ». Cfr. H.V., n. 8, I capoverso.

Come è stato giustamente osservato, nel pensiero di Santo Ambrogio, « non solo ' l'una caro ', l'elemento materiale, ha rilievo, ma anche l'elemento spirituale — che nelle parole del Vescovo di Milano diviene la *charitas*, l'amore coniugale —... » (⁷¹).

I testi di Sant'Ambrogio, che potrebbero essere ridotti ad un diritto matrimoniale ecclesiastico, vanno letti integralmente perchè vi si possano scoprire elementi preziosi orientati verso la comprensione dell'amore coniugale e del matrimonio sacramento.

Non sono pochi, infatti, i passi in cui il riferimento al testo biblico gli serve per trarre sia osservazioni matrimoniali che ecclesiali (rapporto Cristo-Chiesa) (⁷²).

Sotto la guida di Ef. 5, 32 (⁷³), Sant'Ambrogio ricorda come simbolo, « *sacramentum* » dell'amore di Cristo per la Chiesa, l'unione coniugale di Adamo ed Eva per affermare che, come Eva fu carne di Adamo, così noi, che siamo la Chiesa, apparteniamo al corpo di Cristo.

c) Sant'Ambrogio merita l'appellativo di « dottore della verginità », Sant'Agostino merita quello di dottore del matrimonio cristiano. Infatti, sul tema matrimoniale ha una tale ricchezza di sviluppo ed una tale profondità di osservazioni da superare tutti i Padri che lo hanno preceduto.

Non è possibile, data l'economia di questo lavoro, esporre tutta la sua dottrina nel suo svolgimento storico. Tratteremo, invece, ciò che particolarmente interessa il tema: matrimonio e amore coniugale.

La condizione coniugale è per Agostino un bene; un bene assoluto, e non solo un minor male (⁷⁴). Istituito da Dio, approvato da Gesù Cristo, ed elevato al ruolo sublime di rappresentare la sua unione con la Chiesa, non è stato intaccato, nella sua bon-

(⁷¹) Cfr. ADANI, *op. cit.*, p. 215.

(⁷²) S. AMBROGIO, *Epist.* 60; *Epist.* 19; *De Abraham*, I, 9, 87.

(⁷³) IDEM, *Epist.* 77, 4.

(⁷⁴) S. AGOSTINO, *De bono coniug.*, 3, 3; 8, 8.

tà, dal peccato originale, che vi ha introdotto la concupiscenza, ossia lo ha reso passionale ⁽⁷⁵⁾.

La sua bontà è dovuta al fatto che comporta costitutivamente tre beni: *proles*, *fides*, *sacramentum* ⁽⁷⁶⁾.

Anche se Sant'Agostino non pone sullo stesso piano codesti tre beni, intenzionalmente (li gerarchizza, dando il primo posto al bene della generazione ed educazione della prole) ⁽⁷⁷⁾, tuttavia essi sono ugualmente essenziali al matrimonio.

Il *bonum fidei*, infatti, mancando il *bonum prolis*, assicura il valore del matrimonio proprio perchè garantisce l'intimità degli sposi, la loro « *fraterna societas* », che risiede nell'« *amor animarum* » ⁽⁷⁸⁾, che procura ai coniugi un « *adjutorium* » per attendere alle buone opere, che mantiene, infine, l'« *humanitatis solatium* » per mezzo delle dolcezze dell'unione dei cuori e dell'amore spirituale ⁽⁷⁹⁾.

In realtà, della comunità degli sposi nel matrimonio, della intimità d'amore, una ed indissolubile, che deve regnare fra i coniugi, Sant'Agostino, affermando che « *in nostrarum quippe nuptis plus valet sanctitas sacramenti quam fecunditas uteri* » ⁽⁸⁰⁾,

⁽⁷⁵⁾ Mt. 19, 9; IDEM, *De nupt. et concup.*, 2, 32-54. Qui Sant'Agostino si allinea alla « costante » dei Padri: solo se l'atto coniugale è fatto per ricercare la procreazione si potrà accettare senza nessuna colpa la concupiscenza dell'atto stesso; il chiedere a questo atto il piacere escludendo questo scopo è peccato grave; mentre è cedere in modo « venialis » alla concupiscenza, quando lo si compie in circostanze in cui lo scopo procreativo non è più raggiungibile: *De bono coniug.*, 6, 6; 10, 11; *De nupt. et concup.*, 1, 12; *De Gen.*, ad litt. IX, 5, 2.

⁽⁷⁶⁾ La *fides* per Sant'Agostino non è altro che la fedeltà degli sposi, nella castità che esclude ogni adulterio, nel mutuo amore, nella condiscendenza reciproca. *Sacramentum* è il valore simbolico del matrimonio in rapporto all'unione di Cristo e della Chiesa, simbolismo che implica l'unità e l'indissolubilità del matrimonio. Cfr. B.A. PEREIRA, *La doctrine de mariage selon Saint Augustin*, Paris, 1930; REUFER, *Sancti Aurelii Augustini doctrina de bonis matrimonii*, Roma, 1942; LADOMERZKY, *Augustin, docteur du mariage chrétien*, Rome, 1942.

⁽⁷⁷⁾ IDEM, *De bono coniug.*, 6, 8, 9.

⁽⁷⁸⁾ IDEM, *De nupt. et concup.*, 1, 11, 12.

⁽⁷⁹⁾ Il *bonum sacramenti* sorpassa, in un certo senso, il *bonum prolis*, almeno per i cristiani. Infatti, anche in caso di sterilità della donna non è permesso di sacrificare il bene del *sacramentum*, « *filiorum procrendorum causa* ».

⁽⁸⁰⁾ IDEM, *De bono coniug.*, 21.

fa una realtà che, immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa, acquista un valore supremo ed indiscusso.

Pur non avendoli posti sullo stesso piano di parità, è difficile sostenere che Sant'Agostino abbia inteso i tre beni come dei « fini ».

Essendo ogni scopo del matrimonio un bene che si compie, ogni bene non è necessariamente uno scopo ⁽⁸¹⁾. Il *bonum fidei* ossia l'amore coniugale, non è fine, ma la legge stessa del matrimonio ⁽⁸²⁾.

La problematica dei beni va rivolta, in Sant'Agostino come nel più recente magistero della Chiesa, in una prospettiva di valore: il matrimonio, in sè, è un valore che comporta dei beni. Costesti beni, valori, sia per la comprensione della natura e del senso del matrimonio, sia per la loro bontà, che muove soggettivamente all'azione, possono essere interpretati come fini.

Ciò che nuoce alla positiva concezione dell'amore coniugale nel magistero di Sant'Agostino è il concetto severo dell'atto coniugale che, a causa della caduta, è, secondo lui, inseparabile dalla concupiscenza, la quale è sempre un male, se non un peccato.

La dottrina in Sant'Agostino sul matrimonio, con la considerazione sfavorevole della sessualità, e quindi dei rapporti coniugali nei quali la purezza d'intenzione è rara e difficile, viene accettata e riproposta dai padri Latini che insistono nel dire che le relazioni coniugali sono pienamente giustificate solo dall'intenzione di procreare.

⁽⁸¹⁾ La dottrina del Concilio Vaticano II, espressa in *Gaudium et Spes*, 47-52, e quella del magistero di Paolo VI, riprende, liberandosi da certe interpretazioni finalistiche formulate nel tempo, l'insegnamento di Sant'Agostino.

⁽⁸²⁾ Paolo VI, a proposito dell'amore coniugale (cfr. H.V., 9) sottolinea le caratteristiche che gli sono immanenti, per esempio la fecondità, cosicchè sembra giustissima l'osservazione secondo cui « nei testi conciliari e postconciliari ... l'istituzione matrimoniale e l'amore coniugale non solo vengono trattati unitariamente e sulla stessa linea di essenzialità quanto agli elementi costitutivi del matrimonio, ma pur con uguale indicazione di siffatti elementi ». Così LENER, *L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio*, cit., p. 165.

Codesto pessimismo non solo caratterizzerà tutto il medioevo latino, ma farà sentire le sue conseguenze anche nei secoli successivi.

Indubbiamente, l'ispirazione di codesto pessimismo non è biblica. Se per i Padri, in generale, non vi è via di mezzo nella considerazione dell'atto coniugale — esso infatti o è compiuto per la procreazione o per la concupiscenza — non trovando così posto nelle loro riflessioni la dimensione della sessualità umana, come dimensione d'amore tipica degli spiriti incarnati, dalle polarità opposte ed insieme complementari, ossia come « dono di sè, in un amore tipicamente coniugale senza alcun egoismo » ⁽⁸³⁾, la causa va ricercata non nella Bibbia, ma nella utilizzazione che essi fanno della filosofia morale dell'antichità greco-romana ⁽⁸⁴⁾.

Infatti, è vero che quando i Padri considerano la ragion d'essere primordiale, se non unica, dell'atto coniugale, si ispirano alla Bibbia, ma è altrettanto vero che lo fanno utilizzando la cultura del tempo. Ora, secondo i moralisti pagani, l'oggetto principale del matrimonio era la procreazione dei figli, mentre la sessualità, radicata nel corpo e nella sensibilità era considerata peccaminosa, opposta allo spirito ⁽⁸⁵⁾.

4. a) L'amore coniugale è sempre presente, anche se in modo non esplicito, nella elaborazione della dottrina dell'età che segue la patristica.

I teologi ed i canonisti medioevali affrontano tre grandi problemi riguardanti precisamente la formazione del vincolo matrimoniale, la sua finalità e la sacramentalità ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸³⁾ SCHILLEBEECKX, *Mutamenti ecc.*, op. cit., p. 40.

⁽⁸⁴⁾ Essendo, infatti, la filosofia alla quale si ispirano il platonismo, che considera sospetto tutto ciò che è carnale, inclinando all'angelismo, la problematica dei Padri, concernente il matrimonio, non può non risentire della dialettica spirito-corpo e non optare per lo spirito.

⁽⁸⁵⁾ La formula agostiniana « liberorum procreandorum causa » è tratta direttamente dal diritto romano. Cfr. H.I. MARROU, *S. Augustin et la fin de la culture antique*, Paris, 1938; G. LE BRAS, *Art. Mariage*, in *D.T.C.*, col. 2136.

⁽⁸⁶⁾ Come i Padri, anche essi non trascurano, anche se non giungono a trac-

Poichè il consenso è considerato atto della volontà, esso assume un valore morale di grande importanza: « dal momento dello scambio del consenso — afferma Ivo di Chartres — vi è unione delle volontà » ⁽⁸⁷⁾, unione che, raffigurando quella di Cristo e della Chiesa, per analogia non è altro che atto d'amore; dove manca la carità il congiungimento dell'uomo e della donna non rappresenta questa unione ⁽⁸⁸⁾.

La stessa interpretazione può essere data a quanto afferma Ugo di San Vittore: « ciò che fa il matrimonio è il consenso spontaneo e legittimo con il quale l'uomo e la donna si costituiscono debitori l'uno dell'altra » ⁽⁸⁹⁾; il matrimonio è la società stessa formata con questo mutuo accordo della volontà che vincola i due sposi, mutui debitori, per tutta la vita. Il « mutuo accordo delle volontà », che costituisce l'uomo e la donna « debitori l'uno dell'altra », non si spiegherebbe moralmente se non avesse come contenuto specifico l'amore dei coniugi.

Tuttavia, all'epoca della prima scolastica non pochi autori trattano della doppia finalità del matrimonio, collegata ad una doppia istituzione, rispettivamente prima e dopo la caduta originale ⁽⁹⁰⁾, trascurando del tutto l'aiuto che la donna può portare

ciare una vera e propria dottrina, il problema dell'amore coniugale. Nell'individuare l'atto con il quale si forma lo stato stabile e permanente del matrimonio e, di conseguenza, le condizioni perchè il matrimonio sorga validamente, i teologi e canonisti medioevali esprimono opinioni diverse. Ciò è comprensibile se si tiene conto che il cristianesimo, in ogni tempo, porta le impronte degli ambienti culturali in cui attua il suo sviluppo.

⁽⁸⁷⁾ *Epist.*, 242, PL. 162, 250.

⁽⁸⁸⁾ VILADRICH ha, da ultimo, messo in luce come nella considerazione del matrimonio siano stati sempre messi in evidenza i due elementi: la « unio corporum » e la « unio animorum »; tuttavia, mentre la prima fu considerata giuridicamente come « jus in corpus », la « unio animorum » fu intesa come espressione significante dell'amore tra i coniugi, ma inserita nel matrimonio « in facto », cosicchè i canonisti « no pudieran concederle otro papel que el que efectivamente le atribuyeron, a saber, una condicion necesaria para la felicidad conyugal, para el buen exito della vita matrimonial, nunca como requisito esencial para la valida constitucion del matrimonio ». *Consenso matrimonial ecc.*, op. cit., p. 272.

⁽⁸⁹⁾ *De Sacram. christ. Fidei*, lib. II, pars XI, cap. I, PL. CLXXVI, 482.

⁽⁹⁰⁾ Secondo la dottrina della doppia istituzione, prima della caduta il matrimonio aveva solo lo scopo della propagazione della specie, che si imponeva come un

all'uomo nel matrimonio, sottolineando principalmente la « procreatio » ed il « remedium ».

Due autori però superano codesti angusti confini, anche se rimangono ancora legati al concetto della duplice istituzione: si tratta di Ugo di San Vittore e di San Bonaventura, i quali, pur separati da più di un secolo di distanza, presentano affinità di attitudini e tendenze veramente significative.

Per Ugo la causa principale del matrimonio è l'unione degli spiriti nell'amore spirituale: l'uomo e la donna imparano a crescere nell'amore di Dio e si aiutano reciprocamente: « Haec fuit causa coniugii propter quod Deus instituit, ut relicto patre suo et matre sua, eligeret uxori suae unica singulariter individua vita semper dilectione sociari » ⁽⁹¹⁾.

È importante notare che Ugo, proprio in base a quella che egli chiama « corretta esegesi di Genesi 2, 23-24 » ⁽⁹²⁾, scarta esplicitamente la tesi secondo cui la procreazione è data come fine interno e principale del matrimonio. La procreazione non è altro che effetto dell'amore coniugale; nasce dalla scambievole donazione di due persone di sesso diverso, è rivelazione della fecondità e frutto della società matrimoniale.

Poichè l'amore coniugale è la causa principale del matri-

dovere; dopo la caduta, fino a Noè, come « officium » ed anche « ad remedium », giacchè insorta la concupiscenza a causa del peccato originale, sarà inevitabile appagarla; ora che la terra è popolata il matrimonio non è più un dovere, ma una semplice concessione « ad indulgentiam », fatta alla fragilità umana che ha bisogno di appagare la concupiscenza, che è la sola ed unica ragion d'essere del matrimonio. Cfr. P. LOMBARDO, *Sent.*, IV, d. 26, c. 1-4. La donna nel matrimonio ha solo lo scopo di assicurare la procreazione, la donna è collaboratrice dell'uomo unicamente « ad multiplicandam praedestinatam progeniem sanctorum ». Le si concede di essere utile alle necessità materiali della vita: « (matrimonium contrahitur) propter servitium a multis, sc. ut in suis necessitatibus eis subveniant ». Cfr. Ms. Vat. Cat. 2280, f. 250 vb; ved. ABELLAN, *El fin y la significacion matrimonial desde S. Anselmo hasta Guillelmo de Auxerre*, Granada, 1939, p. 19.

⁽⁹¹⁾ *De B.M. Virgin*, cap. I, PL. 176, 864: « Vides nunc quale et quantum sacramentum praefert amor conjugalit ut in hoc discat anima rationalis sui finis consortium sine fine eligere, et individuo illo amoris nexu et singularis dilectionis paritate adhaerere ». *Ibidem*, coll. 865-866.

⁽⁹²⁾ *Ibidem*, coll. 861-863.

monio, il consenso ha per Ugo come oggetto specifico quella che potremmo definire la « intentio positiva amandi », ossia la vita comune nell'amore reciproco. Esso, pertanto, non implica in sè diritto nè obbligo agli atti coniugali, i quali, semmai, sono una conseguenza della vita comune e dell'amore reciproco; infatti è in facoltà degli sposi compiere l'atto coniugale per un loro reciproco e distinto consenso (⁹³).

Come si vede, Ugo, distinguendo nettamente tra l'amore coniugale e la procreazione, attribuisce rilevante importanza all'amore senza trascurare, tuttavia, la conseguenza di quest'amore interpersonale che, nell'atto coniugale, tende alla procreazione della prole.

Ciò che inficia il discorso di Ugo è l'origine platonica delle sue argomentazioni che lo porta a distinguere tra matrimonio « unione degli spiriti » e matrimonio « unione dei corpi » e, quindi a dare all'amore una concettualizzazione di tipo mistico assai disincarnato. È l'epoca dei trovatori, il cui amore cortese è apertamente platonizzante (⁹⁴).

Tuttavia la fecondità del discorso di Ugo non può essere sottovalutata; sarà San Bonaventura a portare avanti le sue argo-

(⁹³) *Ibidem*, col. 859: « Est adhuc alius consensus sc. carnalis commercii ad invicem exigendi atque reddendi, similem inter virum et mulierem pactionem constituens ».

(⁹⁴) Questo limite del pensiero di Ugo è stato sottolineato con la consueta acutezza da GIACCHI, per il quale « la dottrina di Ugo avrebbe portato ad una deviazione, sia pure in senso spiritualistico della concezione cristiana del matrimonio fino a rendere inafferrabile ogni distinzione di esso nei confronti di qualsiasi altra unione di carattere amichevole o familiare ... », cfr. *Volontà e unione coniugale ecc.*, op. cit., p. 53. SCHILLEBEECKX, parimenti, afferma che, mancando Ugo di una « antropologia ben costruita », non potè trovare un legame intrinseco tra la « amicitia » coniugale e la sessualità corporea, cosicchè fu costretto a « utilizzare un modello 'dualistico' e a parlare di doppio matrimonio, l'unione coniugale d'amore, il 'foedus dilectionis' o 'unio animorum' e, senza alcun legame interno perfettamente integrato, l'unione sessuale, 'unio corporum' come realizzazione dello 'officium naturae' ... La sintesi di Ugo era sulla buona strada nel prendere ciò che è specifico ed umano; ma essa non pervenne ad assimilare l'unione sessuale come realtà specificatamente umana: il matrimonio era unilateralmente spiritualizzato », cfr. *I mutamenti ecc.*, op. cit., p. 42. Vedi anche GOESMAN, *Die Bedeutung der Liebe in der Eheverfassung Hugos von St. Viktor und Wolfram von Eschenbach*, *Theologische Zeitschrift*, 5 (1954), pp. 213-265.

mentazioni, superando la teoria del doppio consenso, anche se continuerà a sostenere quella della duplice unione degli sposi (degli spiriti e dei corpi).

Per Bonaventura, che in questo riprende le teorie dell'antica scolastica, la « copula carnalis », pur non essendo necessaria al matrimonio, appartiene alla sua integrità ⁽⁹⁵⁾. L'amore coniugale, di cui il dottore francescano fa l'elogio in termini squisiti, è fondamento del matrimonio e causa della intima unione degli sposi con Cristo. Pertanto, quanto più l'unione degli sposi effettuata nel matrimonio è grande, tanto più essa realizza i beni del matrimonio stesso ⁽⁹⁶⁾.

In definitiva, per i teologi medioevali ciò che costituisce il matrimonio è il mutuo consenso dei coniugi, tuttavia esso non ha per oggetto tanto lo « jus ad coniugales actus », quanto la « consuetudo vitae », intesa in primo luogo come una comunione spirituale, fondata sul desiderio di rapporti interpersonali (consensus animorum), ma aperta ai rapporti sessuali ⁽⁹⁷⁾.

b) San Tommaso nello specificare la natura del matrimonio adduce due ragioni: la prima, che l'uomo non è fatto per vivere solo, ma ha bisogno dell'aiuto degli altri (socialità dell'uomo); la seconda, che ha bisogno di stabilire un rapporto più stretto e primitivo con una donna, indubbiamente per un aiuto reciproco nella vita quotidiana, ma particolarmente, ossia primariamente, per la procreazione ed educazione di figli: il mutuo aiuto che gli sposi si prestano è condizione per la realizzazione di questo fine.

Egli distingue, in tal modo, nella realtà del matrimonio, l'*officium naturae*, cioè il « dato naturale » del matrimonio, ossia « il mandato di perpetuare la razza umana affidato all'uomo

⁽⁹⁵⁾ In *IV Sent.*, d. 26, a. 2, q. 3; *ibidem*, d. 28, a. 1, q. 6, ad 5: « Prima et principalis institutio ad hoc fuit, et tamen hoc non est tota ratio, sive causa matrimonii ... Immo etiam fidei Sacramenti naturae educationis ».

⁽⁹⁶⁾ *Ibidem*, d. 26, a. 2, q. 2: « Si membrum membro magis unitur, per consequens etiam magis unitur Christo ».

⁽⁹⁷⁾ Cfr. SCHILLEBECKX, *op. cit.*, p. 348 ss.

nella sua qualità di creatura, dall'*officium civilitatis*, vale a dire « l'aspetto specificamente umano del matrimonio » come « missione naturale » » (⁹⁸).

La società dell'uomo e della donna è, per San Tommaso, non il semplice mezzo al servizio della procreazione ed educazione del figlio: è invece un valore proprio, che procura un bene speciale voluto per se stesso, perseguito dalla natura in dipendenza dello scopo procreatore assolutamente primario (⁹⁹).

Nella concezione di San Tommaso ciò che è specificamente umano e principale nel matrimonio è l'aspetto « civile », in cui egli include l'amore coniugale, ossia la totale convivenza di un uomo ed una donna, in un « *consortium omnis vitae* », che è orientato dalla natura stessa della società coniugale, cui tende la volontà dei nubendi, alla procreazione della prole (¹⁰⁰).

È vero che San Tommaso pone in rilievo, sotto l'influsso di Aristotile, non tanto ciò che è specificamente umano, cioè l'impegno e l'amore reciproco delle persone, quanto ciò che è generico ed animale: l'unione biologica dei sessi per la procreazione; ma è altrettanto vero che non ignora la forza e la funzione del-

(⁹⁸) SCHILLEBEECKX, *op. cit.*, p. 391.

(⁹⁹) *Supp.* q. 49, a. 3; in questo senso si esprime anche VILADRICH, secondo il quale nella dottrina di San Tommaso sull'essenza del matrimonio « conviene distinguere il matrimonio come fin in sí mismo y por ello bien completo para los conyuges, de quel otro aspecto por el que el matrimonio, contemplado a la luz de su tension a los fines, se presenta como medio para la generacion de la prole. En el primer aspecto, el matrimonio como fin y bien en sí, la inclinatio naturalis tiene por objecto el mismo matrimonio, esencialmente considerado », *op. cit.*, p. 293. Sul punto vedi anche LENER, *op. cit.*, p. 162.

(¹⁰⁰) Degne di nota sono le conclusioni cui perviene LENER nella ricostruzione della dottrina matrimoniale di San Tommaso: « poichè con il matrimonio i nubenti si ordinano 'ad una generationem et educationem prolis', et iterum 'ad unam vitam domestica', è chiaro che nel matrimonio si ha un certa (tipica) 'coniunctio', secondo cui (i due soggetti) vengono detti marito e moglie », *op. cit.*, p. 162, in conclusione, « l'unione coniugale, oggettivamente vista come istituzione, ..., si specifica di fronte ad ogni altra unione (di persone) per il fine ... suo proprio: la procreazione e l'educazione della prole. È questa l'equivoco, che ha viziato sin dalle origine e continua ancora ad oscurare presso non pochi, la per sé eccellente e realistica concezione personalistica del matrimonio. ..., il beninteso amore coniugale non è il fine del coniugio, ma è lo stesso coniugio visto nell'unità dei suoi soggetti », *Ibidem*, p. 165.

l'amore coniugale; proprio per questo motivo egli definisce il matrimonio « associazione vitale dell'uomo e della donna orientata verso l'unione sessuale e verso tutto ciò che ne deriva » (¹⁰¹).

Anzi, è proprio dalla natura di questo amore che San Tommaso trae una prova secondaria in favore delle proprietà essenziali dell'unità ed indissolubilità (¹⁰²).

Il tema dell'amore coniugale come fondamento essenziale del matrimonio, se, come si è visto, non è assente nella riflessione e nella dottrina scolastica, nello stesso San Tommaso, e nel periodo posteriore, affinché trovi il suo adeguato spazio e la sua più piena considerazione dovrà attendere, oltre all'approfondimento della teologia e del magistero, anche l'apporto delle scienze antropologiche.

Il Concilio Vaticano II segnerà il punto di arrivo di tutta codesta ricerca ed anche, com'è naturale, il punto di partenza per ulteriori approfondimenti e formulazioni.

5. a) Prima di affrontare decisamente il problema della rilevanza giuridica dell'amore coniugale dopo la Costituzione pastorale « *Gaudium et spes* » occorre sottolineare un fatto di grande importanza: che l'amore coniugale, posto, nella sfera del « meta-giuridico », o addirittura nella « poeticità » dai civilisti, oppure considerato completamente estraneo alla « *ratio matrimonialis contractus* » dai vecchi canonisti, occupa un posto ben preciso nel magistero della Chiesa e nei documenti pontifici specifici (¹⁰³).

È vero che non sono mancati, nè mancano tuttora teologi che ravvisano nell'amore coniugale il fine essenziale del matri-

(¹⁰¹) Cit. da SCHILLEBEECKX, *op. cit.*, Milano, 1968, p. 40.

(¹⁰²) « *Amicitia quo maior est, tanto debet esse firmiter et diuturnior. Inter virum et mulierem maxime amicitia esse videtur; adunantur enim non solum in actu carnalis copulae, quam etiam inter bestias quadam suavem societatem facit, sed etiam ad totius domesticae conversationis consortium ... conveniens igitur est quod matrimonium sit omnino indissolubile* ». *Supp.*, q. 44, a 1.

(¹⁰³) In argomento cfr. LENER, *Matrimonio e amore coniugale nella « Gaudium et Spes » e nella « Humanae Vitae »*, *Civ. Catt.*, 5 (1969), p. 24 ss., e gli autori ivi citati.

monio, nè giuristi che intendono l'amore come causa giuridica del negozio matrimoniale: occorre però chiedersi se è possibile trovare nei documenti preconciliari affermazioni tali da poter considerare l'amore come fondamento del matrimonio ⁽¹⁰⁴⁾.

A questo proposito il magistero romano ha affermato che « il casto consorzio del vero connubio viene costituito e dalla divina e dalla umana volontà; da Dio provengono l'istituzione, le leggi, i fini, i beni del matrimonio; dall'uomo, con l'aiuto di Dio, dipende l'esistenza di ogni matrimonio particolare coi doveri e coi beni stabiliti da Dio, mediante la donazione generosa della propria persona ad altra persona per tutta la vita » ⁽¹⁰⁵⁾.

L'espressione ultima, « donazione della propria persona ad altra persona per tutta la vita », sottolinea con chiarezza il fondamento personalistico del matrimonio, la donazione che, di conseguenza, non può essere che donazione d'amore, tanto è vero che nello stesso documento si legge: « Sia nello stesso matrimonio, sia nell'uso del diritto matrimoniale si contengono anche fini secondari, come sono il mutuo aiuto e l'affetto vicendevole da fomentare e la quiete della concupiscenza, fini che ai coniugi non è proibito di volere, purchè sia sempre rispettata la natura intrinseca dell'atto e, per conseguenza, la sua subordinazione al fine principale » ⁽¹⁰⁶⁾.

Lasciando da parte per ora il problema dei fini principali e secondari, preme sottolineare l'accento all'affetto vicendevole che, congiunto al testo della « donazione generosa della propria persona ad altra persona per tutta la vita » induce a pensare che

⁽¹⁰⁴⁾ L'indagine da intraprendere ha più un carattere di esposizione e documentazione che di valutazione dei testi, essendo fondamentali, ai fini di codesta ricerca, le dichiarazioni del Concilio Vaticano II, le quali vanno interpretate criticamente. Tuttavia, anticipando alcune conclusioni, si può dire che codesta indagine servirà per scorgere continuità e progresso che, presenti nella vita della Chiesa, non possono mancare nel suo magistero.

⁽¹⁰⁵⁾ *Casti connubii*, 272; quanto alla numerazione qui seguita si rinvia alla nota n. 8.

⁽¹⁰⁶⁾ *Casti connubii*, 319.

nel magistero di Pio XI non sia del tutto estraneo il tema dell'amore coniugale interpersonale, il quale, pur non ancora unitario (affetto vicendevole e quiete della concupiscenza sono visti in modo separato, dualistico e subordinato, come, d'altra parte bipolari e gerarchici sono considerati i fini), porta avanti, concretizzandolo, il discorso di Leone XIII ⁽¹⁰⁷⁾.

Codeste esplicite ammissioni vengono riprese dalla « Casti connubii », in cui Pio XI accosta a tal punto i temi della procreazione e dell'amore da indurci a pensare, se il brano venisse staccato dal contesto, ad una concezione unitaria dei beni del matrimonio che, fondato sulla reciproca donazione d'amore, li realizza per la determinazione morale dei coniugi ⁽¹⁰⁸⁾.

Il rimedio alla concupiscenza, l'aiuto mutuo degli sposi, la conservazione dell'amore cristiano, la vita comune e la ricerca della perfezione reciproca, se sono posti nei testi esaminati tra i fini secondari del matrimonio, risultano altresì stabiliti sul motivo della « donazione generosa della propria persona ad altra persona per tutta la vita », vale a dire sulla considerazione primaria del matrimonio, in cui Cristo Signore ha « perfezionato l'amore naturale e stretta più fortemente col vincolo della carità divina l'unione indivisibile per sua natura del marito e della moglie » ⁽¹⁰⁹⁾.

Allo stesso modo che nella definizione di Modestino si pone l'accento sul « consortium » e sulla « communio », così la Chiesa si preoccupa della « stretta unione degli animi » dei coniugi, « la

⁽¹⁰⁷⁾ « È necessario che (i coniugi) abbiano sempre l'animo talmente disposto, che comprendano l'uno dovere all'altro un amore grandissimo, una fede costante, un sollecito continuo aiuto ». « E in realtà, (i matrimoni) oltre al provvedere alla propagazione dell'umana famiglia, hanno altresì questo scopo, di rendere migliore e più facile la vita dei coniugati; e ciò per più cagioni, cioè per gli scambievoli aiuti nell'alleviare le necessità loro, per l'amore costante e fedele, per la comunanza di tutti i beni, per la grazia celeste che proviene dal sacramento ». *Arcanum*, nn. 156 e 174.

⁽¹⁰⁸⁾ « La ragione sacra del coniugio, che va intimamente connessa con la religione e con l'ordine delle cose sacre, risulta sì dall'origine sua divina, ..., sì dal suo fine che è di generare ed educare a Dio la prole e condurre parimenti i coniugi a Dio mediante l'amore cristiano e il vicendevole aiuto », *Casti connubii*, 343.

⁽¹⁰⁹⁾ *Arcanum*, 153.

quale come è segno e nota distintiva della Chiesa di Cristo, così deve essere distintivo, decoro ed ornamento del coniugo cristiano » ⁽¹¹⁰⁾.

Indubbiamente, questo pare essere il senso della « stretta unione degli animi », cui allude l'Enciclica in oggetto; essa appare frutto ed espressione dell'amore tra i coniugi, che potrà facilmente venir meno, nello svolgimento del rapporto matrimoniale, per cause e fattori molteplici; tuttavia se al momento della prestazione del consenso manca l'amore che la nutre e la fonda, proprio l'unione, anche se provocata intenzionalmente, non sarebbe moralmente autentica.

Codesta osservazione non può essere comprovata, naturalmente, dai testi presi in esame; tuttavia se si coordinano i testi e si pongono nella prospettiva del loro svolgimento, troviamo effettivamente che l'amore coniugale, pur considerato ancora nell'ordine del « *mutuum adiutorium* », nella vita comune, è fondamentale nel matrimonio che « unisce due persone in un medesimo destino, nel loro cammino verso la realizzazione di un ideale che implica non la pienezza di una felicità terrena, ma la conquista di valori spirituali di un ordine trascendente, che la Rivelazione cristiana in particolare presenta in tutta la loro grandezza. Questo ideale gli sposi lo raggiungono consacrandosi insieme ad ottenere il fine primario del matrimonio » ⁽¹¹¹⁾.

Anzi, codesto amore è visto come realtà dinamica, e « non già fondato nella inclinazione sola del senso che in breve svanisce, nè solo sulle parole carezzevoli, ma nell'intimo affetto dell'anima e ancora, giacchè la prova dell'amore è l'esibizione dell'opera, dimostrato con l'azione esterna » ⁽¹¹²⁾.

Una siffatta vicendevole formazione interna dei coniugi, « con l'assiduo studio di perfezionarsi a vicenda, in un certo senso verissimo, come insegna il Catechismo Romano, si può dire

⁽¹¹⁰⁾ *Casti connubii*, 347.

⁽¹¹¹⁾ Pio XII, *Discorso del 19 maggio 1956*, 735.

⁽¹¹²⁾ *Casti connubii*, 285.

anche primaria cagione e motivo del matrimonio, purchè si intenda per matrimonio non già, nel senso più stretto, l'istituzione ordinata alla retta procreazione ed educazione della prole, ma in senso più largo, la comunanza, l'uso e la società di tutta la vita » (¹¹³).

Un problema di delicata importanza e di difficile soluzione pone il testo riportato, laddove afferma che l'amore coniugale può dirsi « in un certo senso verissimo... anche primaria cagione e motivo del matrimonio ». Senza l'inciso « non già nel senso più stretto », il pensiero di Pio XI sarebbe stato tanto moderno da potersi tranquillamente associare a quello dei padri conciliari, e il suo insegnamento avrebbe potuto fondare le argomentazioni della « *Gaudium et spes* » (¹¹⁴).

Ad ogni modo, codeste affermazioni non rimangono « vox isolata »; anche se Pio XII osserva che « la verità è che il matrimonio come istituto naturale, in virtù della volontà del Creatore, non ha come fine primario e intimo il perfezionamento personale degli sposi, ma la procreazione e l'educazione di una nuova vita », e che « gli altri fini per quanto anch'essi intesi dalla natura, non si trovano sullo stesso piano del primo, e ancor meno gli sono superiori » (¹¹⁵), non si possono utilizzare tali testi senza ricercare cause, precisi riferimenti e ulteriori sviluppi della posizione magisteriale di codesto pontefice.

Occorre all'uopo rilevare che lo stesso Pio XII non ha trascurato il tema dell'amore coniugale, anzi, analizzando le opposte tendenze, per le quali, nell'esaminare gli elementi costitutivi dell'atto della generazione o si dà peso unicamente al fine pri-

(¹¹³) *Casti connubii*, 286-287.

(¹¹⁴) Cfr. in argomento AUER, *op. cit.*, p. 264 ss. Vi è chi sostiene che l'apparente contraddizione dell'Enciclica, cioè che il fine primario del matrimonio è la procreazione, e che il perfezionamento mutuo degli sposi è la causa e la ragione primaria del matrimonio, vada risolta con il riferimento, compiuto dal documento, della prima affermazione alla istituzione, della seconda ai protagonisti della stessa. Cfr. ANCONA, *La psicologia dell'amore coniugale*, in *Enc. del Matrim.*, Brescia, 1968, p. 92.

(¹¹⁵) Pio XII, *Discorso alle ostetriche*, 633.

mario del matrimonio, come se il fine secondario non esistesse, o si considera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla sua essenziale subordinazione al fine primario (il che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze), afferma che ambedue le tendenze sono da fuggirsi.

Infatti, « negare o deprimere eccessivamente il fine secondario del matrimonio e dell'atto della generazione » ⁽¹¹⁶⁾ significa « negare o diminuire quanto di buono e di giusto vi è nei valori personali risultanti dal matrimonio e dalla sua attuazione » ⁽¹¹⁷⁾: in vero « i valori della vita matrimoniale, valori personali, sia nella sfera del corpo o dei sensi, sia in quella spirituale sono realmente genuini » ⁽¹¹⁸⁾.

L'amore coniugale, infatti, sta a fondamento della procreazione, come può testimoniare « la Chiesa che ha scartato ogni atteggiamento che pretendeva separare, nella generazione, l'attività biologica dalla relazione personale dei coniugi » ⁽¹¹⁹⁾. Il figlio è il frutto dell'unione coniugale, quando si esprime pienamente con la messa in opera delle funzioni organiche, delle emozioni sensibili che vi sono legate, dell'amore spirituale e disinteressato che le anima » ⁽¹²⁰⁾.

Anche se la lettura attenta del Magistero, segnatamente di Pio XII, porta a concludere che « le intenzioni particolari dei coniugi, la loro vita comune, il loro perfezionamento personale non si possono concepire se non ordinati al fine principale, ossia la paternità e la maternità » ⁽¹²¹⁾, non si possono non ricavare tre conclusioni fondamentali:

— la *prima* è quella suggerita da Pio XII stesso quando insegna che la dottrina costante della Chiesa ha rigettato tutte le

⁽¹¹⁶⁾ Pio XII, *Al Tribunale della Rota*, 470.

⁽¹¹⁷⁾ Pio XII, *Alle ostetriche*, 636.

⁽¹¹⁸⁾ Pio XII, *Idem*, 640.

⁽¹¹⁹⁾ Relazione d'amore, dunque, in quanto mutua donazione dei coniugi.

⁽¹²⁰⁾ Pio XII, *Ai congressisti delle fertilità e sterilità*, 737.

⁽¹²¹⁾ Pio XII, *Idem*, 736.

concezioni del matrimonio che minacciavano di farlo piegare su se stesso, di farne una ricerca egoistica di soddisfazioni affettive e fisiche, nell'interesse dei soli sposi ⁽¹²²⁾;

— la *seconda* può essere ricavata da tutti i testi fin qui esaminati: l'amore coniugale non solo non è assente nella riflessione del Magistero, non solo è « subordinato » al fine principale, di esso, anzi, viene esplicitamente riconosciuta, sotto l'aspetto sostanziale, la doverosità, viene specificato il contenuto, consistente nella « donazione generosa della propria persona »;

— la *terza*, di grande importanza, è che l'amore coniugale è visto e prospettato come qualcosa di diverso da un puro stato d'animo sentimentale, da un mero trasporto o appetito sessuale, inducente i nubenti alla concessione reciproca dello « jus in corpus », bensì come « amore grandissimo, fede costante, sollecito e continuo aiuto », « stretta unione degli animi », realtà dinamica ⁽¹²³⁾.

b) Il magistero di papa Pacelli merita una particolare considerazione perchè si incentra e si svolge in un periodo particolare della vita della Chiesa, in un tempo in cui, per una serie di fattori sociologici, culturali e morali, la dottrina tradizionale dei fini del matrimonio, veniva fortemente attaccata e scossa dalle fondamenta.

Molti autori, scorgono, inoltre, nella presa di posizione di Pio XII sul problema dei fini una categorica ripulsa dell'affermazione della centralità dell'amore nell'ambito dell'istituto matrimoniale, ma, come sembra dimostrabile, tale opinione è priva di fondamento.

⁽¹²²⁾ « Tutto l'arricchimento personale, e lo stesso arricchimento intellettuale e spirituale, perfino tutto ciò che vi è di più spirituale e profondo nell'amore coniugale come tale è stato messo, per volontà della natura e del Creatore, al servizio della discendenza », Pio XII, *Alle ostetriche*, 636.

⁽¹²³⁾ Appare perciò giustificata l'affermazione del LENER, secondo cui « nei più autorevoli atti del magistero ecclesiastico concernenti il matrimonio non si tace affatto dell'amore coniugale », *op. cit.*, *Civ. Catt.*, 5 (1969) p. 26.

Si è già accennato ai motivi per i quali le tesi dei « novatores » caddero sotto l'espressa condanna di Pio XII: la dottrina personalista che vuole i coniugi collaboratori simili a Dio, con piena dignità personale, se si limitasse a porre « l'accento sul valore della persona degli sposi piuttosto che su quello della prole » (¹²⁴), non meriterebbe forse confutazione; ma compiendo essi una « inversione dell'ordine dei valori e dei fini posti dallo stesso Creatore » (¹²⁵) questo atteggiamento di ripulsa e condanna era inevitabile.

Infatti « la verità è che il matrimonio, come istituzione naturale, in virtù della volontà del Creatore non ha come fine primario e intimo il perfezionamento personale degli sposi, ma la procreazione ed educazione della nuova vita. Gli altri fini, per quanto anch'essi intesi dalla natura, non si trovano nello stesso grado del primo, e ancor meno gli sono superiori, ma sono ad esso essenzialmente subordinati » (¹²⁶).

Il problema dei fini, che naturalmente investe tutti gli altri, non sarebbe stato così radicalizzato, e il Concilio Vaticano II ne fa fede, se gli innovatori avessero assunto un nuovo linguaggio capace di evitare le contrapposizioni.

A ben vedere, nel rivendicare il valore dell'amore coniugale e della stessa sessualità (non più considerata come sola concupiscenza, bensì come componente della persona e quindi dell'amore), non si tratta di contrapporre codesti valori a quello della procreazione, bensì di rinnovare il linguaggio in modo da considerare tutti codesti valori secondo la nuova prospettiva personalista e biblica.

Infatti « alla procreazione della nuova vita il Creatore ha destinato nel matrimonio esseri umani fatti di carne e di sangue, dotati di spirito e di cuore, ed essi sono chiamati, in quanto uomini, e non come animali irragionevoli ad essere gli autori della

(¹²⁴) Pio XII, *Alle ostetriche*, 632.

(¹²⁵) Pio XII, *Idem*, 632.

(¹²⁶) Pio XII, *Alle ostetriche*, 633.

loro discendenza. A questo fine il Signore vuole l'unione degli sposi » ⁽¹²⁷⁾.

Tutto ciò è peraltro « voluto da Dio; ma non deve essere disgiunto dalla funzione primaria del matrimonio, cioè dal servizio per la vita nuova. Non soltanto l'opera comune della vita esterna, ma anche l'arricchimento personale, lo stesso arricchimento intellettuale e spirituale, perfino tutto ciò che vi è di più spirituale e profondo nell'amore coniugale come tale, è stato messo per volontà della natura e del Creatore, al servizio della discendenza. Per sua natura la vita coniugale perfetta significa anche la dedizione totale dei genitori a beneficio dei figli, e l'amore coniugale, nella sua forza e nella sua tenerezza è esso stesso un postulato della più sincera cura della prole e la garanzia della sua attuazione » ⁽¹²⁸⁾.

Ogni cosa, della vita coniugale, dunque, è stata ordinata da Dio alla procreazione. In questa e per questa acquistano significato tutti i valori personali dei coniugi: lo stesso amore coniugale è un « postulato » della più sincera cura della prole. La vita degli sposi, la coabitazione, non può essere ridotta ad una pura funzione organica per la trasmissione dei germi: il focolare domestico, il santuario della famiglia non può essere ridotto in un semplice laboratorio biologico: « l'atto coniugale, nella sua struttura naturale, è un'azione personale, una cooperazione simultanea ed immediata dei coniugi, la quale, per la stessa natura degli agenti e le proprietà dell'atto, è l'espressione del dono reciproco, che, secondo la parola della Scrittura, effettua l'unione « in una carne sola » ⁽¹²⁹⁾.

Il matrimonio, in altre parole, è fondato su questo dono reciproco, che è frutto dell'amore; non si può, pertanto, considerare l'amore dei coniugi, la loro concordia, il loro perfezionamento come fini principali del matrimonio, ma, secondo quanto suggeri-

⁽¹²⁷⁾ Pio XII, *Idem*, 635.

⁽¹²⁸⁾ Pio XII, *Alle ostetriche*, 636.

⁽¹²⁹⁾ Pio XII, *Idem*, 637.

sce il magistero di Pio XII, interpretando la legge naturale e quella positiva divina, l'amore da cui germina l'unione coniugale, fonda il « diritto reciproco degli sposi per generare una nuova vita, diritto esclusivo, non cedibile, inalienabile » (¹³⁰).

In conclusione, ciò che Pio XII combatte non è l'amore come fondamento oggettivo del matrimonio, senza del quale non ci sarebbe nè la donazione reciproca orientata alla procreazione, nè il raggiungimento di altri fini, bensì l'amore come fine autonomo, escludente tutti gli altri fini, tesi insostenibile, proprio perchè la considerazione dell'amore come fine autonomo del matrimonio snaturerebbe lo stesso istituto matrimoniale (¹³¹).

c) Se è vero, come è stato più volte affermato, che il Concilio tratta del matrimonio « alla luce del Vangelo e dell'esperienza umana » (¹³²), volendo ciò significare che esso non muove nè dalla sola filosofia, nè dalla sola psicologia o sociologia, ma dal Vangelo, luce decisiva, ci si chiede se la dottrina del magistero pontificio, e particolarmente quella di Pio XII, sul matrimonio, è conforme alla Sacra Scrittura.

Il dubbio, non specioso anche se perplessitante, sorge dal fatto che al Magistero della Chiesa Romana si rimprovererebbe di fondarsi più sulla legge naturale che sulla Rivelazione positiva.

(¹³⁰) Pio XII, *All. ai medici cattolici*, 555.

(¹³¹) Sulla base di codeste considerazioni e senza forzare i testi del magistero pacelliano, la tesi dell'amore coniugale come oggetto del consenso e, di conseguenza della sua positiva esclusione, potrebbe essere sostenuta. Poichè l'atto coniugale, ordinato e voluto dalla natura, è una cooperazione personale, alla quale gli sposi nel contrarre matrimonio si scambiano il diritto, quando questa prestazione nella sua forma naturale è dall'inizio durevolmente impossibile (o positivamente esclusa), l'oggetto del contratto matrimoniale si trova affetto da un vizio essenziale. Analogicamente, poichè l'amore coniugale, colto come fondamento della donazione interpersonale costituisce o potrebbe costituire oggetto del patto matrimoniale, quando nella sua forma « oggettiva » manca o è positivamente escluso, si può dire che l'oggetto del patto nuziale si trova affetto da un vizio sostanziale.

(¹³²) In argomento cfr. particolarmente DAVID, *op. cit.*, pp. 81 ss.; HARING, *Il matrimonio problema scottante*, Roma, 1969, p. 10, per il quale nei documenti conciliari « si delinea una nuova, approfondita concezione della legge morale naturale o del diritto naturale nel quadro della morale cristiana ..., la dottrina del diritto naturale non va valutata indipendentemente dal Vangelo ».

Se la giustificazione della dottrina della Chiesa sul matrimonio con argomenti di diritto naturale, nei documenti pontifici, risale a poco più di un secolo (¹³³), la tradizione teologica della Chiesa è notevolmente più antica. Cosicché, prima di rispondere al quesito se la dottrina del magistero è conforme alla Scrittura, occorre brevemente seguire il filone di codesta tradizione che, anche se non risale alla patristica, è tuttavia antica. Infatti l'assioma « gratia supponit naturam » è presente almeno dai tempi di San Bonaventura e di San Tommaso, i quali seguono in maniera più o meno spiccata la tendenza del diritto naturale.

Con codesto assioma gli scolastici intendono indicare l'essenziale unità tra natura umana come « perfettibile » e la sua perfezione, la grazia. La teologia postridentina, poi assume l'assioma come principio della stessa attività pastorale, e trova anche risonanza nella teologia e nella pastorale post-concilio Vaticano II e nel magistero della Chiesa.

Indubbiamente, il termine natura, il cui contenuto teologico non è necessariamente legato ad una determinata concezione della natura, suppone semplicemente l'esistenza dell'uomo, quale essere personale, capace di essere interpellato da Dio, e in grado, una volta trasformato intimamente dalla sua grazia, di rispondere con un libero assenso.

La concezione della natura può essere ritrovata anche nel deposito della Rivelazione. Per i moralisti, infatti il passo paolino (¹³⁴) che parla di una legge naturale è particolarmente importante.

(¹³³) Cfr. WEBER, *op. cit.*, Brescia, pp. 15-16.

(¹³⁴) Rom. 2, 14-15: « Quando, infatti, i pagani che non hanno la legge compiono seguendo la natura, ciò che la legge prescrive, essi, pur privi di legge sono legge a se stessi ». I pagani, dunque, hanno in se stessi una norma di origine divina, che talora seguono docilmente pur non essendo istruiti dalla legge scritta di Mosè, alla quale la « norma interiore » corrisponde perfettamente. È innegabile che nei testi poilini e neotestamentari i termini « natura » e « naturali » indicano una condotta conforme all'ordine della Creazione. Ciò spiega perchè l'omosessualità è qualificata « contro natura », mentre i passi di I Cor. 11, 14 e Rom. 11, 21-24 parlano di ciò che è

Tuttavia, ciò che i teologi moderni contestano non è la legge naturale, ma la sua determinazione filosofica, il modo di concepirla in termini metafisici, anzicchè, secondo quanto suggerisce la teologia ispirata alla Storia della Salvezza, in termini storici, esistenziali e personalistici, più rispondenti al testo biblico e all'insieme del destino umano e dell'evento della Salvezza.

Se è vero che le due maniere di considerare la « *lex naturalis* » non sono assolutamente opposte, è altrettanto vero che le prospettive che esse aprono sono effettivamente diverse. Infatti, San Paolo, in Rom. 2, 14-15 non esclude, anzi favorisce, una concezione teologica basata sulla metafisica e sulla legge naturale, anche se subito si deve ribadire che ciò che sta a cuore all'Apostolo non è l'interpretazione metafisica del concetto di natura come categoria a sè stante, avulsa dalla storia dell'umanità, bensì come una legge che ha una funzione nella Storia della Salvezza, e che trova la sua interpretazione nel mistero di Cristo che supera la legge ed i profeti. Di conseguenza, anche riguardo al matrimonio, al di sopra di una interpretazione in termini di diritto naturale, occorre progredire verso quella dell'incontro salvifico col Cristo nel « *Mysterium magnum* » ⁽¹³⁵⁾.

È legittimo e corretto chiedersi a questo punto che cosa abbia inteso Pio XII, ribadendo il magistero di Leone XIII e Pio

« naturale » ed anche di ciò che è « contro natura ». Insomma seguendo la Scrittura si può affermare l'esistenza dell'obbligazione di legge naturale al bene morale, e si può, nel contempo dimostrare che non solo il bene morale è presentato come riconoscibile, ma che in ogni concreto modo d'agire e nell'atteggiamento di fondo personale che lo ispira essa viene chiaramente in luce. Cfr. FUCHS, *Lex naturalis*, Düsseldorf, 1955, pp. 41-42; in altre parole, secondo Kuss, « solo con molta difficoltà » si può mettere in dubbio che la dottrina della « naturale conoscenza delle esigenze fondamentali della legge morale data da Dio », « una legge morale scritta in ogni uomo, una naturale conoscenza normativa che, più o meno chiaramente viene percepita come esigenza divina e assoluta, possa trovare un appoggio in Rom. 2, 14-15 » (*La lettera ai Romani*, Roma, 1956, p. 109). Vedi anche sul punto le acute osservazioni di GIACCHI, *Il consenso ecc.*, op. cit., p. 32, nota 8.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. KUSS, op. cit., p. 106; WEBER, op. cit., pp. 25-28, in cui l'autore espone gli stadi di evoluzione storica del diritto naturale.

XI, con l'espressione « diritto e legge naturale » nella chiarificazione della natura del matrimonio.

In dottrina si citano due serie di dichiarazioni pontificie sull'essenza del diritto naturale ⁽¹³⁶⁾. La prima si appella ai principi ontologici ⁽¹³⁷⁾; la seconda, rifacendosi alla Lettera ai Romani, afferma che la legge naturale si trova nell'uomo stesso ed è scolpita nel suo cuore ⁽¹³⁸⁾.

Ciò che unisce, secondo la dottrina presa in esame, le due serie, è la conoscenza razionale, che può giungere alla lettura della legge che è nell'uomo quando non è accecata dal peccato o dalla passione.

Pio XII, in particolare mette l'accento sull'ordine cristiano della Salvezza, in cui natura e grazia procedono unite ⁽¹³⁹⁾. Il diritto naturale è al servizio dello sviluppo naturale e soprannaturale dell'uomo, proprio perchè la natura, opera di Dio Creatore, non è una ideologia, una visione di questo mondo, ma una norma una guida alla Salvezza. Segnatamente nel magistero di Pio XII la natura non è un concetto a sè stante, bensì una realtà in relazione con gli eventi della Salvezza ⁽¹⁴⁰⁾.

Una puntuale interpretazione degli interventi di papa Paelli porta a mettere in luce il fatto che il diritto naturale è entrato a far parte dell'ordine e della Storia della Salvezza. È proprio per questo motivo che si può sostenere e riaffermare l'ispirazione evangelica del magistero di Pio XII, anche se egli ha soprattutto sottolineato la legge naturale.

⁽¹³⁶⁾ Cfr. FUCHS, *op. cit.*, pp. 13-16.

⁽¹³⁷⁾ Norma del comportamento e del diritto etico è, secondo i documenti pontifici, l'essenza, la natura stessa dell'uomo, fatto di materia e di spirito. Vedi in particolare Pio XII, *Summi pontificatus*, 20 ottobre 1939.

⁽¹³⁸⁾ Pio XII, *R.M. natalizio*, 24 dicembre 1941.

⁽¹³⁹⁾ Cfr. Pio XII, *R.M. di Pentecoste*, 1 giugno 1941.

⁽¹⁴⁰⁾ Sul punto CHENU, *I segni dei tempi*, in *La Chiesa nel mondo contemporaneo*, Brescia, 1967, p. 86, cit. da DE LUCA, *La Chiesa e la società coniugale*, in *Dir. eccl.*, III-IV, 1970, p. 264.

Indubbiamente parlando del matrimonio, è conveniente sottolineare l'ispirazione evangelica forse più che al diritto naturale; il Concilio Vaticano II ha dato inizio all'indirizzo evangelico-sacramentale, anche se, come qualcuno afferma ⁽¹⁴¹⁾, alcuni testi ⁽¹⁴²⁾ segnano un ritorno all'antica dottrina della legge naturale colta in modo metafisico, statico, fisicista e biologista.

Date le premesse del Concilio, in futuro, la Chiesa, che non è in primo luogo interprete del diritto naturale, ma corpo di Cristo, sposa del Signore, comunità di fede che tende alla salvezza degli uomini mediante i Sacramenti, considererà il matrimonio sempre più « *Mysterium magnum* », segno dell'amore fecondo di Cristo e della Chiesa ⁽¹⁴³⁾.

Tuttavia bisogna riconoscere che le premesse per una nuova teologia del matrimonio (e quindi per un nuovo diritto canonico) si trovano già nel magistero di Pio XII, che sottolinea discretamente la prospettiva della Storia della Salvezza.

Poichè la natura, secondo la dottrina della Chiesa, non è una ideologia, una visione di questo mondo, ma una realtà che, associata alla Grazia, è posta nella prospettiva dell'ordine cristiano della Salvezza, si può affermare che il concetto di natura, nel magistero della Chiesa è meno rigido di quanto generalmente si suppone.

⁽¹⁴¹⁾ Cfr. RIBES, *Sur l'Encyclique « Humanae vitae »*, *Etudes*, ottobre 1968, p. 441. Sul giudizio di extraconciliarità dell'H.V. cfr. HAMEL, *Genesi dell'H.V.*, in *Civ. Catt.*, 5 (1968), pp. 453-467. *Contra JOURNET*, in *Oss. Rom.*, 5-6 agosto 1968; Patriarca ATENAGORA, in *Oss. Rom.*, 11 agosto 1968.

⁽¹⁴²⁾ *Humanae vitae*, nn. 4 e 18.

⁽¹⁴³⁾ L'impegno del cristiano dovrà incentrarsi nella partecipazione alla gloria del Cristo risorto attraverso l'assunzione delle sue sofferenze. Il disegno di vita o volere di fondo dei coniugi cristiani, pertanto, è una opzione fondamentale che, scaturente dall'intimità del loro io cristificato (carità pasquale), penetra e permea ogni singolo loro atto, conferendovi il significato spirituale più vero e più profondo. Cfr. CAPOGRASSI, *Opere*, II, Milano, 1959, pp. 270-271. Tale problematica è presente anche in D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel matrimonio canonico*, Firenze, 1952, p. 17, da cui si evince « come in realtà il matrimonio costituisca nell'ordinamento canonico piuttosto un istituto teologico che non un istituto giuridico, piuttosto un *signum rei sacrae conferens gratiam supernaturalem*, che non un *contractus* generativo di diritti e obbligazioni ».

In tale prospettiva il concetto di natura fornisce al matrimonio un singolare dinamismo, proprio perchè non esclude, anzi pone come condizione l'essenza della natura umana, ossia la sua viva capacità di ricevere la Grazia.

La Chiesa (e il magistero di Pio XII in particolare), parlando di natura non intende certo riferirsi alle strutture organico-naturali, che non sono l'uomo, bensì alla persona che costruisce la sua vita su codeste strutture, che progetta, decide, fa mutare la propria esistenza ⁽¹⁴⁴⁾.

Codeste considerazioni sono indispensabili per capire il magistero pontificio, laddove come norma del comportamento indica l'essere, la natura corporea-spirituale dell'uomo, sia per dare un senso preciso all'amore coniugale, che si definisce non già in rapporto al sentimento soggettivisticamente inteso, bensì nella sua trascendenza, che trova il suo modello nell'amore di Dio per l'uomo, di Cristo per la Chiesa ⁽¹⁴⁵⁾.

Inoltre, occorre osservare che come la natura umana esiste nell'orizzonte di possibilità senza fine, così anche la comunità coniugale non solo è data, ma è affidata all'uomo, essendo il matrimonio intimamente connesso con la natura umana ⁽¹⁴⁶⁾; essa, pertanto, è una forma fondamentale di comunità umana che appartiene in maniera essenziale all'uomo e alla sua storia, che è storia di amore e di accettazione attiva e responsabile di ciò che Dio gli ha affidato: la generazione di se stesso e, di conseguenza, il divenire in senso forte dell'umanità.

⁽¹⁴⁴⁾ Sul punto vedi le approfondite considerazioni di SCHILLEBEECKX, *Mutamenti ecc.*, op. cit., pp. 49 ss.; riprese a rimeditate a fondo da VANNICELLI, op. cit., p. 232.

⁽¹⁴⁵⁾ *Humanae vitae*, n. 8: « L'amore coniugale rivela la sua vera natura e nobiltà quando è considerato nella sua sorgente suprema, Dio, che è Amore, il Padre da cui ogni paternità, in cielo e in terra, trae il suo nome ».

⁽¹⁴⁶⁾ Pertanto, affinché prenda origine il matrimonio, così come è stabilito dalla natura, dalla Rivelazione e dalla Chiesa, occorre il consenso reciproco dei coniugi sull'oggetto che gli è proprio, e, quindi, sullo stesso amore coniugale, da cui consegue logicamente la donazione delle persone e la procreazione.

Ecco perchè, nonostante la precisa distinzione fatta da Pio XII tra fini primari e fini secondari, e la subordinazione di questi a quelli, si può sostenere che il bene della fecondità non può essere disgiunto da quello dell'amore coniugale, pur necessitando questo concetto di ulteriori sviluppi e indagini.

In questo senso è dato registrare una continuità tra il magistero di Pio XII e quello del Concilio Vaticano II.

6. a) Il Concilio, infatti, offre una concezione del matrimonio e dell'amore coniugale quale attualizzazione della Rivelazione, della Tradizione e del Magistero moderno. In questo modo, sul tema specifico dell'amore coniugale, ha fatto una trattazione ampia ed esauriente, colmando una lacuna avvertita nel magistero ecclesiastico precedente, anche se, come si è visto, studiando l'insegnamento dei Papi, l'amore non è del tutto assente nei loro documenti.

È incontestabile che solo il Concilio, in termini espliciti e diretti, ne parla per la prima volta, grazie anche al progresso della psicologia clinica e della filosofia personalistica che i padri conciliari hanno assunto come supporto umano nella manifestazione della Parola di Dio e del suo disegno salvifico.

Ciò che dei documenti conciliari sull'argomento colpisce particolarmente è il fatto che l'amore coniugale è considerato fondamento del patto (consenso) che rende i due « una sola carne »: « l'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso interpersonale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce anche davanti la società, l'istituto che ha stabilità per ordinamento divino » (¹⁴⁷).

Pur riconoscendo che è « quasi vano cercare di trovare nella *Gaudium et spes* formule giuridiche chiare, (perchè) questo è

(¹⁴⁷) *Gaudium et spes*, 48, 1471.

un compito che il concilio ha voluto positivamente demandare ad altri » (¹⁴⁸), occorre riconoscere che l'analisi che esso fa del matrimonio, inteso come irrevocabile consenso personale, come realtà per la quale l'uomo e la donna si prestano un mutuo aiuto e servizio con l'intima unione delle persone e delle attività, sperimentando così il senso della propria unità e raggiungendola sempre più pienamente (¹⁴⁹), porta a sottolineare alcuni punti fondamentali, quali « l'intima comunità di vita e di amore », l'esperienza del senso dell'unità, che rendono più trasparente la natura e la funzione del matrimonio e devono condurre necessariamente ad una revisione in campo giuridico matrimoniale, soprattutto per quanto concerne certi presupposti sostanziali (¹⁵⁰).

Il problema fondamentale che si pone al giurista ed allo studioso del matrimonio è di vedere, infatti, sulla scorta dei testi conciliari, se sia ancora sostenibile la costruzione scientifica che vede nel matrimonio esclusivamente una istituzione finalizzata alla procreazione ed educazione della prole (¹⁵¹). È incontestabile che la dottrina tradizionale, fortemente prevenuta nei confronti dell'amore coniugale per averlo confuso con la pura effettività, ha radicalmente separato il consenso dall'amore, vedendo in esso un elemento accidentale ed agiuridico.

Ora, proprio contro questa dialettica tra amore e matrimonio ha reagito la moderna antropologia assunta come base scientifica anche dai padri conciliari. Ciò che è più lontano dalla mentalità dell'uomo moderno, a cui si rivolge il magistero conciliare,

(¹⁴⁸) Cfr. V. FACIOLO, *Essenza e fini ecc.*, op. cit., p. 101. Il Concilio, d'altro canto, pur ribadendo per molti aspetti l'insegnamento tradizionale, ha superato un metodo di ricerca che « si avvaleva prevalentemente dell'impiego delle categorie speculative e più propriamente di certe categorie più strettamente giuridiche, per cui sembrava prevalere su di un più immediato accostamento al dato rivelato ». Cfr. LERCARO, *Il Sacramento del matrimonio*, Iustitia, 1955, p. 430.

(¹⁴⁹) *Gaudium et spes*, 48, 1471.

(¹⁵⁰) Cfr. BALDANZA, *L'amore coniugale*, in *Matrimonio, famiglia e divorzio*, opera in coll., Napoli, 1971, p. 91.

(¹⁵¹) Cfr. DE LUCA, op. cit., p. 259.

è la considerazione della società coniugale fondata su di un elemento materialmente ed esclusivamente sessuale. Del resto, chi sostiene la concezione tradizionale afferma a chiare lettere che « nel matrimonio si deve distinguere una duplice "societas": l'una ordinata alla procreazione ed educazione della prole, l'altra "ad communicationem operum seu ad mutuum adiutorium", l'una attinente all'essenza del vincolo, l'altra alla sua naturale integrità » ⁽¹⁵²⁾, con la logica conseguenza che « soltanto il reciproco dovere sessuale, e cioè la *traditio-acceptatio* dello *ius in corpus* » ⁽¹⁵³⁾ costituisce l'elemento necessario e sufficiente a costituire l'oggetto del consenso e a integrare il contenuto del matrimonio.

Già in epoca anteriore al Concilio, tuttavia, non mancava chi rilevava che « ciò che più colpisce l'attenzione degli studiosi moderni è la netta separazione tra i due aspetti della vita coniugale: il primo, che è dato dalla funzione specificatamente sessuale di questa relazione tra uomo e donna, e il secondo, ovvero la unione degli animi, che normalmente precede e deve accompagnare l'attività sessuale, per darle dignità ed essere suo completamento ed integrazione. I teologi fino al nostro tempo hanno considerato il matrimonio quasi sempre dal punto di vista di società sessuale, ed hanno trascurato, o almeno ridotto al minimo, l'aspetto per così dire psicologico dell'unione coniugale. Ciò non manca di essere scandalo per coloro che trattano il matrimonio da un punto di vista integrale, più consono all'età moderna ⁽¹⁵⁴⁾.

Il Vaticano secondo, al contrario, facendo proprie le istanze largamente diffuse nel mondo contemporaneo, sembra avere abbandonato l'impostazione effettivamente unilaterale del problema, preferendo offrire una visione più profonda e completa della sessualità umana e, di conseguenza, di quella duratura e stabile comunità di vita qual'è quella matrimoniale, recuperando in tal

⁽¹⁵²⁾ Cfr. FEDELE, *L'«ordinatio ad prolem»*, op. cit., p. 117.

⁽¹⁵³⁾ *Ibidem*, p. 12.

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. JEMOLO, *Il matrimonio nel dir. can.*, Milano, 1941, pp. 80 ss.

modo una concezione integrale dello stesso istituto matrimoniale che era andata perduta per un complesso di fattori culturali e sociologici, storicamente individuabili.

La lezione del Concilio, almeno nella interpretazione dei teologi e dei canonisti più sensibili alle esigenze della vita, i quali portano avanti concretamente il tentativo di affermare la rilevanza essenziale dell'amore coniugale nell'ambito dell'istituto matrimoniale, non implica necessariamente un sovvertimento completo della dottrina tradizionale che identifica l'essenza del matrimonio con l'« *ordinatio ad prolem* ». Si può, anzi, tranquillamente affermare che la dottrina personalista non intende affatto abbandonare la concezione del matrimonio come « contratto naturalmente sacro » per mezzo del quale gli uomini sono chiamati da Dio ad essere dei concreatori, per cui la vocazione naturale del matrimonio risulta essere quella di formare gli sposi, attraverso la reciproca donazione ed il perfezionamento che essa comporta, a divenire imitatori e partecipi dell'amore creatore di Dio ⁽¹⁵⁵⁾.

Alla luce di codesta considerazione, dunque, non è assolutamente esatto sostenere che la dottrina post-conciliare è dibattuta sostanzialmente tra due tendenze opposte: la prima, che tenderebbe a porre l'accento esclusivamente sull'amore inteso come fine principale del matrimonio, e la seconda, che riconoscendo che « il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione e alla educazione della prole » ⁽¹⁵⁶⁾, ribadisce il tradizionale principio di finalità del matrimonio.

In realtà, la problematica post-conciliare, pur decisamente innovatrice, non tende affatto a contrapporre l'amore coniugale alla procreazione, cosicchè questa possa essere relegata ai margini dell'istituto matrimoniale, senza alcuna specifica rilevanza in ordine alla validità del vincolo; tende, invece, giungere ad una

⁽¹⁵⁵⁾ Cfr. K. RHANER, *Il matrimonio come sacramento*, in *Rassegna di teologia*, 6, 1967, pp. 353-361, con ampia bibliografia.

⁽¹⁵⁶⁾ *Gaudium et spes*, n. 48.

più completa definizione del matrimonio la quale, superando l'impostazione tradizionale che fa risaltare « particolarmente, e un poco unilateralmente, i fatti realistici e oggettivi, come i rapporti biologici, la procreazione », consideri anche « il momento soggettivo del rapporto reciproco, personale dei coniugi, dell'attrazione e dell'amore » (¹⁵⁷).

Occorre d'altra parte riconoscere onestamente che la dottrina tradizionale è frutto di una antropologia, non ancora (decisamente) superata, nella quale non è difficile trovare la ragione ed il fondamento della aprioristica ed esclusiva identificazione della sessualità umana con l'« officium naturae », connesso alla procreazione della prole, dal che non poteva non scaturire, con logica conseguenza, la identificazione dell'essenza del matrimonio con l'« ordinatio ad prolem » (¹⁵⁸).

Pur riconoscendo la validità metodologica, ai fini di una esatta impostazione della teoria del negozio matrimoniale canonico, della distinzione preliminare « tra quanto, nel matrimonio, appartiene alla natura — al tomistico « principium actus »..., e quanto all'essenza dell'istituto » (¹⁵⁹) e l'esigenza di evitare la confusione concettuale tra i fini dell'istituto e l'essenza del negozio, è evidente che il problema dell'essenza è strettamente connesso con la « natura » del matrimonio, cosicchè la soluzione dell'uno comporta automaticamente la soluzione dell'altro.

Per ciò stesso, la dottrina, anche recente, partendo dalla considerazione che « dalla normale tendenza sessuale, o “erotica inclinatio”, deriva la “naturalis amicitia inter virum et mulierem” (¹⁶⁰), la quale, intanto è “naturalis” in quanto in essa si rinviene l'insopprimibile elemento naturalistico del soddisfacimento di quella tendenza (“concupiscentia carnis”) natural-

(¹⁵⁷) Cfr. J. DAVID, *Nuovi aspetti ecc.*, op. cit., p. 24.

(¹⁵⁸) Cfr. P. A. D'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, Firenze, 1952, p. 406.

(¹⁵⁹) Cfr. GRAZIANI, *La Chiesa e il matrimonio*, in *Dir. Eccl.*, 1970, p. 283.

(¹⁶⁰) S. THOMAS, *Summ. theol.*, q. 49, II, d. 2.

mente ordinata al fine della procreazione » ⁽¹⁶¹⁾, non può non concludere con l'affermazione secondo cui « l'essenza del matrimonio consiste tutta nella composizione dell'elemento naturalistico dell'*ordinatio ad prolem* (elemento proprio del rapporto eterosessuale) con la qualificazione di detto rapporto, fissata dalle due note dell'unità e dell'indissolubilità... » ⁽¹⁶²⁾.

La dottrina tradizionale, in sostanza, si fonda su una distinzione teorica secondo la quale l'unione fisica « per sè » è destinata alla procreazione e solo « per accidens » non raggiunge lo scopo, e che dunque l'unione esiste propriamente solo per la procreazione, ma in alcuni casi fallisce « casualmente » lo scopo ⁽¹⁶³⁾.

Codesta distinzione in realtà non tocca la sostanza autentica della sessualità umana, e si risolve in una evidente petizione di principio in quanto presuppone ciò che invece si dovrebbe dimostrare: vale a dire che l'unione fisica ha come scopo predominante e determinante la procreazione. Ma, come è stato giustamente osservato ⁽¹⁶⁴⁾, codesta tesi, proprio da un punto di vista sostanziale, « cede di fronte a considerazioni di carattere fisiologico e psicologico, fatte valere in tempi recenti con sempre maggiore vigore ».

D'altro canto, anche se è innegabile che la Chiesa ha sempre proclamato il matrimonio cristiano quale perfezionamento di quella forma di unione che è naturale per l'uomo, cosicché, partendo dalla natura, che determina nelle sue linee essenziali il carattere specifico del matrimonio, essa ha cercato, nei secoli, di fissare i termini del negozio matrimoniale, non si può tuttavia sostenere che la problematica intorno all'essenza del matrimonio è, oggi, « incomprensibile nell'ambito dell'ordinamento canonico,

⁽¹⁶¹⁾ Cfr. GRAZIANI, *op. cit.*, p. 283.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. GRAZIANI, in *Annali di dottrina e giurisprudenza canonica ecc.*, *op. cit.*, p. 202.

⁽¹⁶³⁾ Sul punto vedi per tutti FEDELE, *L'« ordinatio ad prolem » ecc.*, *op. cit.*, pp. 16 ss.

⁽¹⁶⁴⁾ Cfr. GIACCHI, *Il consenso ecc.*, *op. cit.*, p. 347.

e quindi sul terreno del diritto naturale e di una rivelazione religiosa, giacchè la risposta è agevole a darsi per chi si pone su questo terreno » (¹⁶⁵).

Se è vero, come è stato acutamente sostenuto (¹⁶⁶), che nel matrimonio non vi sono elementi essenziali « nuovi » da mettere in evidenza, proprio perchè il matrimonio è un dato della natura che l'uomo, in ogni epoca ed in ogni cultura, conosce in modo diretto ed immediato, ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di migliorare la conoscenza di esso, di coglierne con maggiore ricchezza e profondità l'essenza, al fine di attuare « una volta di più l'adesione tra forma e sostanza nel diritto della Chiesa » (¹⁶⁷).

Senza voler in questa sede delineare il concetto di legge naturale, va detto in ogni caso che ogni realtà, possedendo i naturali appetiti da cui è guidata al conseguimento del proprio bene individuale e di quello della specie, è provvista di tendenze ed inclinazioni che sono i principi regolatori di tutte le sue attività e da cui è condotta al raggiungimento della perfezione che le è dovuta. Si tratta di leggi dell'essere, elementi essenziali di ogni natura, assegnate da Dio ad ogni creatura, compreso l'uomo.

L'uomo, essere razionale, benchè dotato di appetiti propri alla sua specie, compie in modo libero e personale la maggior parte delle sue attività, che sono soggette ad un efficace controllo della sua ragione.

In virtù della sua intelligenza l'uomo può vedere quali azioni gli giovino per il conseguimento del fine stabilito dalla natura, e quali violino l'ordine razionale e siano contrarie ai disegni della natura; la legge naturale è per lui un dettato della sua ragione, non già un appetito istintivo che lo forza a seguire un determinato ordine d'azione. È la legge in senso proprio, principio direttivo della natura razionale come tale, che Sant'Agostino chiama « *lex aeterna* », ragione divina o volontà di Dio che comanda la con-

(¹⁶⁵) Cfr. FEDELE, *L'«ordinatio ad prolem» ecc.*, op. cit., p. 3.

(¹⁶⁶) Cfr. VILADRICH, *Amor conyugal y esencia del matrimonio*, op. cit., p. 292.

(¹⁶⁷) Cfr. GIACCHI, *Il consenso ecc.*, op. cit., p. 347.

servazione e proibisce la perturbazione dell'ordine naturale » ⁽¹⁶⁸⁾, e che San Tommaso definisce « cognizione di cui l'uomo è dotato e da cui egli è diretto ad agire rettamente nelle azioni che gli son proprie » ⁽¹⁶⁹⁾.

Codesti accenni alla legge naturale sono sufficienti per impostare il nostro problema e analizzare quello che la legge naturale stabilisce al riguardo del matrimonio.

Secondo la filosofia del matrimonio, ripresa dai vari indirizzi del pensiero, del nostro secolo, nulla può essa stabilire per il semplice fatto che non esiste: non solo non vi è alcunchè di obbligatorio nella esclusività e stabilità del matrimonio (le condizioni dell'unione dell'uomo e della donna nel matrimonio sarebbero il risultato di una convenzione o legge consuetudinaria), ma anche lo stesso rapporto sessuale, vissuto in varie forme nelle diverse istituzioni sociali, è soggetto alla evoluzione, per cui, come l'unione permanente nel matrimonio, oggi prevalente, sarà sostituita da una più libera e più naturale forma di convivenza, così sarà del rapporto sessuale, che, liberato dalla preoccupazione procreativa, si sprigionerà nel libero amore ⁽¹⁷⁰⁾.

Effettivamente, un modo così semplicista, come quello più sopra prospettato, di risolvere il problema del rapporto tra matrimonio e legge naturale, anzi della critica al valore della legge naturale, non è certo scientifico. Nè, d'altra parte, una istanza così generalizzata nella cultura moderna può essere ignorata o liquidata in poche battute.

Dire, come fanno alcuni ⁽¹⁷¹⁾, che è fuori questione che il fine primario dell'unione sessuale nel matrimonio si condensa nella generazione e nell'educazione della prole, e non, come gratuitamente è stato affermato, nel piacere dei contraenti, pare troppo

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. S. A. AUGUSTINI, *Contra Faustum Manich. Lib. XXII*, c. 27.

⁽¹⁶⁹⁾ S. THOMAS, *IV Sent.*, d. XXXII, q. 1, a. I; T. HARPER, *Peace through the Truth*, 2° Serim., London, 1874, p. 19.

⁽¹⁷⁰⁾ Cfr. K. PEARSON, *Epica del libero pensiero*, Londra, 1901, pp. 424-427.

⁽¹⁷¹⁾ Cfr. JOYCE, *Il matrimonio cristiano*, Alba, 1955, p. 29.

semplificistico. Invero l'affermazione apodittica secondo la quale la natura richiede la perpetuazione della specie, e questo richiede che i figli siano procreati ed educati, ha significato di risolvere il problema in modo biologista, non affatto personalista; difendere la stabilità, la monogamicità e la fecondità del matrimonio puntando esclusivamente su motivazioni biologiche, affettive, economiche, significa, in un certo qual modo, dare ragione ai sostenitori del naturalismo, che riducono la realtà del matrimonio ad un fatto di evoluzione sociale e, quindi, di situazioni contingenti.

In realtà, codeste concezioni, recepite dal pensiero tradizionale cristiano, ma mai assunte ufficialmente dalla Chiesa ⁽¹⁷²⁾, si basano prevalentemente su di una concezione antropologica, la quale, ricollegandosi direttamente all'idealismo platonico, dissocia la realtà dell'Uomo, e lo considera esistente su due o tre piani del reale ⁽¹⁷³⁾.

Per primo viene l'ambito vegetativo, che è considerato il fondamentale ed il più basso, nel quale operano le forze e gli impulsi orientati al mantenimento della vita; il secondo è l'ambito animale che ha il compito della conservazione della specie; il terzo ed il più alto livello di vita è quello spirituale, che l'uomo tanto più completamente può raggiungere quanto più elevata è la sua spiritualità. Ora, in questa ripartizione, che si presenta come un accurato ordine di valori, la sessualità « ha il suo posto riconosciuto nell'ambito animale, che l'Uomo ha in comune con le bestie; e la sessualità delle bestie serve evidentemente alla conservazione della specie. Con logico ragionamento consequenziale si stabilisce che anche la sessualità umana deve unicamente ser-

⁽¹⁷²⁾ L'etica cristiana viene spesso considerata come nemica del corpo; tuttavia è certo che la Chiesa di fatto ha condannato il manicheismo, nemico del corpo, come dottrina errata.

⁽¹⁷³⁾ Nell'aristotelico discorso « Contro Neero » si legge: « Abbiamo le etere per il piacere, le concubine per il quotidiano bisogno del corpo, le mogli perché ci diano onorevolmente dei figli e siano fidate custodi della casa ». Cit. da VON GACHERN, *Comunità matrimoniale*, Torino, 1967, p. 116. In tal modo si manteneva ed accentuava la tripartizione.

vire alla conservazione della specie, la « *propagatio humani generis* » » (174).

Tuttavia, per innalzare questo genere di sessualità al piano dell'esistenza dell'uomo vengono inseriti o aggiunti accenti puramente religiosi o morali. Sotto questo profilo è tipico il modo di procedere della dottrina allorchè afferma che « *l'amicitia inter virum et mulierem* è ... " *naturalis* " in quanto in essa — e solo in essa — si rinviene l'insopprimibile elemento naturalistico del soddisfacimento della " *erotica inclinatio* " (tendenza sessuale), naturalmente predisposta al fine della conservazione della specie (*ad filios procreandos*) — ed in ciò comune a tutte le specie viventi — ma, attesa la natura razionale dell'uomo e attese le esigenze proprie dell'umano consorzio, quella " *inclinatio* " importa una " *associatio* " con insito il carattere della stabilità (*societas permanens*), pur restando sempre ed essenzialmente " *associatio in ordine ad carnalem copulam...* " » (175).

In questa linea di pensiero si muove l'opinione che vede nell'amore degli sposi « un impulso psicologico-strumentale » nonchè « un fatto, una realtà della vita quotidiana dei coniugi, destinata ad accompagnare il vincolo matrimoniale ed ordinata ai fini che gli sono propri »... cosicchè « non è altro che un fatto desiderato e desiderabile, ma non necessario, attinente semplicemente alla maggiore perfezione del vincolo, ma assolutamente estraneo all'essenza dello stesso » (176).

La dimensione autenticamente umana, dunque, del rapporto eterosessuale, secondo gli autori tradizionali, emerge esclusivamente dalla « qualificazione di detto rapporto, fissata dalle due note dell'unità e dell'indissolubilità... » (177), cosicchè l'altro aspetto del rapporto eterosessuale, vale a dire la dimensione inerente al

(174) Cfr. VON GAGHERN, *Comunità matrimoniale*, Torino, 1967, p. 21.

(175) Cfr. GRAZIANI, in *Annali di dottrina e giurisprudenza canonica, ecc.*, op. cit., pp. 201-202.

(176) Cfr. ALESSANDRO D'AVACK, *Il problema della rilevanza giuridica dell'amore coniugale*, in *Dir. Eccl.*, 1970, p. 394, particolarmente la nota 22.

(177) Cfr. GRAZIANI, op. cit., *Dir. Eccl.*, 1970, p. 285.

rapporto personale d'amore dei coniugi, viene relegato ai margini estremi dell'istituto ⁽¹⁷⁸⁾.

In realtà, codesta concezione della sessualità umana, non trova riscontro nella nuova antropologia accolta dal Concilio, chiaramente superatrice di ogni artificiosa *diale* di spirito e materia, di anima e di corpo ⁽¹⁷⁹⁾.

La nuova dottrina dell'Uomo, infatti, reagendo contro la antiquata concezione dell'uomo esistente su tre piani del reale e contro una visione puramente biologica della sessualità che accomuna l'uomo agli altri esseri animali, al contrario « riconosce la sessualità umana come qualcosa che compenetra e determina l'intero essere » ⁽¹⁸⁰⁾.

b) L'antropologia contemporanea, sorretta da una psicobiologia umana e da una teologia antropologica, fa fulcro sul dato fondamentale in base al quale l'uomo e la donna, in quanto situati in due diverse condizioni sessuali, sono esistenzialmente rimandati al sesso opposto come ad un completamento polare. L'uomo, infatti, non ha un sesso di cui si serve esclusivamente nelle attività procreative: egli è sessuato in tutto il suo essere dal sesso cromosomico delle sue cellule, dalla coscienza soprattutto, di essere uomo o donna.

Se è incontestabile che gli interessi dell'uomo e della donna richiedono l'unione dell'uno e dell'altra, proprio perchè i due sessi si completano a vicenda, occorre anche osservare che ciò è vero in ogni sfera del loro essere, da quella emotiva a quella intellettuale e morale. L'uomo ha bisogno per essere mosso dalla inclinazione che il Signore ha posto in lui come forza ausiliaria

⁽¹⁷⁸⁾ Vedi sul punto le acute affermazioni di VANNICELLI, *op. cit.*, pp. 223 ss.

⁽¹⁷⁹⁾ Occorre sottolineare, d'altro canto, che Giacchi, ancor prima del Concilio, teneva saldamente uniti i due motivi, « dell'unione fisica con l'appagamento dell'istinto sessuale », e quello della esigenza « per la quale ogni attività umana deve porsi su un piano di razionalità e spiritualità »; di qui l'affermazione che « per quanto sia difficile poter esprimere, se non in modo confuso ed approssimativo, il mistero della intima unione dell'uomo e della donna, si può dire che l'esigenza razionale e spirituale comanda tutta la vita sessuale anche su un piano puramente naturale ». Cfr. GIACCHI, *Il consenso ecc.*, *op. cit.*, pp. 31-33.

della ragione; vi è infatti una inclinazione naturale che spinge l'uomo al matrimonio; si tratta, però, di un appetito istintivo che non si limita al puro impulso sessuale. L'inclinazione sessuale, è vero, è comune all'uomo e agli animali inferiori, essa rappresenta l'elemento generico dell'istinto di conservazione della specie e, come tale, ne è il costitutivo fondamentale.

Tuttavia questo istinto, quale si trova nell'uomo, possiede qualità tutte sue proprie, che si rivelano pienamente in quello che noi chiamiamo l'amore umano ⁽¹⁸¹⁾.

Confondere l'amore con l'istinto sessuale è un assurdo: l'uomo tende all'unione tanto degli effetti come dei corpi; non si può ridurre l'amore coniugale così inteso alla pura sessualità, e la sessualità umana a quella animale; cosicchè il primo pregiudizio da superare è quello di vedere l'amore come una sorta di camuffamento dell'esigenza genitale ⁽¹⁸²⁾; naturalmente l'istinto sessuale è presente, tuttavia vi è nell'uomo una esigenza profondamente radicata di possedere il « cuore » della persona amata e non solo il suo corpo. Se si volesse, quindi, continuare a parlare di « istinto », non sarà certo di « istinto di procreazione », ma di « istinto di amore », anche se, come vedremo più avanti, la volontà di procreare è inclusa in esso.

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. VON GAGHERN, *op. cit.*, p. 32. La genesi del vincolo matrimoniale è studiata, alla luce di una rigorosa analisi scientifica, da DUYKAERTS, *La formazione del vincolo sessuale*, Torino, 1965.

⁽¹⁸¹⁾ Vedi sul punto l'intervento di Mons. Reuss in Concilio, il 30 ottobre 1964, nel quale, dopo aver elogiato il lavoro dei padri conciliari proprio perché « ribadisce la grande importanza dell'amore coniugale per il matrimonio », afferma: « La sessualità umana non può valutarsi solo biologicamente. Essa si distingue essenzialmente da ogni sessualità non umana. La sessualità umana si estende a tutta la persona e regola il rapporto dell'uomo con l'uomo dell'altro sesso; talché l'uomo e la donna si congiungono allo stesso tempo in una forma peculiare di comunione personale e di amore reciproco. Come tale, cioè in quanto comunione personale, il matrimonio non solo esige l'amore coniugale, ma anzi l'amore coniugale ne costituisce il fondamento ». Cit. da DAVID, *op. cit.*, p. 59.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. CAMPANINI, *Il matrimonio nella società secolare*, Roma, 1971, p. 76, il quale, riportando le intuizioni di Vladimir Soloiev, afferma che « mentre nel desiderio sessuale in quanto tale è da ravvisarsi soprattutto la voce della specie, l'amore tende invece a servire non la specie ma la persona, quella determinata persona ».

L'amore coniugale, così inteso, ha « note caratteristiche..., di cui è di somma importanza avere una idea esatta » ⁽¹⁸³⁾, poste magistralmente in luce dalla *Humanae Vitae* ⁽¹⁸⁴⁾ che, come è noto, approfondisce e arricchisce, sottolineando la realtà significativa dell'amore coniugale, il tema trattato dalla *Gaudium et spes*.

Occorre pensare e vedere l'amore coniugale come un genere, specifico, un tipo particolare di amore che ha un ruolo decisivo nella vita umana. È per questo motivo che non lo si può privare della sua fondamentale « intentio unionis », o svincolare dalla sfera sessuale e dalla unione fisica, se non si vuole cadere nello gnosticismo o nel puritanesimo, ossia in una radicale diffidenza nei suoi riguardi; nè, d'altra parte, si può vedere la sfera sessuale dell'uomo semplicemente come un settore degli istinti e degli impulsi biologici, carenti di un sostanziale rapporto con la sfera spirituale, aventi come significato un fine esterno cui servire, senza precludersi la conoscenza autentica della sessualità.

⁽¹⁸³⁾ *Humanae vitae*, 8.

⁽¹⁸⁴⁾ Più che di una elencazione delle note caratteristiche dell'amore coniugale, si tratta di una vera e propria definizione formale dello stesso. Cfr. PEDETTA, *Possibili elementi giuridici contenuti nell'H.V. per una definizione « de jure condendo » dell'essenza del matrimonio canonico*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, Roma, 1972, p. 977 ss. Paolo VI ha ribadito i criteri dai quali dipende la valutazione oggettiva dei rapporti coniugali. Tali criteri vanno infatti desunti: dalla natura della persona, dalla natura degli atti della persona. Con ciò, il Papa chiama in causa anche il « *De actibus humanis* » della teologia morale come fondamento di una ontologia della sessualità. Infatti al rapporto coniugale devono essere assicurati sia il contesto di vero amore che l'interesse della sua capacità significante. Per « contesto di vero amore » si intendono indubbiamente tutti quegli elementi che fanno da contorno ai rapporti stessi, quali i sentimenti e le disposizioni psichiche di ciascun coniuge verso l'altro, tali da mantenere saldo il rispetto della persona del coniuge e il desiderio di contribuire al suo arricchimento e progresso, nonostante le pressioni più o meno conscie che spingono a farne uno strumento al servizio della propria soddisfazione. « L'interezza della capacità significante del rapporto coniugale » è facilmente comprensibile. « Qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita » (*H.V.*, 11). Da quanto detto è agevole comprendere la nota fondamentale dell'Enciclica: l'indissociabilità dei due significati dell'amore coniugale.

La sfera sessuale non è la realtà primaria, che deve essere compresa in sè, senza ricorrere all'amore coniugale, bensì l'amore coniugale, ossia l'« intentio unionis », che aspira a realizzare una unione unica, irrevocabile, in cui l'amore trova il suo compimento e la sfera sessuale il suo valore, proprio perchè sono le persone, nella totalità del loro essere, a fondare l'unione coniugale e la conseguente fusione dei corpi ⁽¹⁸⁵⁾.

L'amore coniugale, è dunque contraddistinto, oltre che dalla caratteristica della complementarietà interpersonale (non quindi puramente biologica, ma anche spirituale), dal fatto che l'« intentio unionis », il desiderio di unione, raggiunge in esso la sua punta massima, cosicchè si può affermare che questo amore pretende la piena ed irreversibile dedizione ed una indissolubile unità nel legame matrimoniale. Solo rendendo giustizia all'essenza ed al valore di codesto amore, si può affermare l'essenza ed il valore proprio del matrimonio, che già di per sè si stabilisce come comunità di vita e di amore, anche prescindendo dal suo principale scopo, la generazione ed educazione della prole.

L'amore coniugale, essendo « intentio unionis », induce il coniuge ad accorrere in modo personale verso la compagna, per incontrarla pienamente come persona. Una autentica unione coniugale è possibile solo se fondata sulla realtà dell'amore coniugale: essendo i due « esseri personali », ciascun coniuge entra in relazione con l'altro in modo totale e completo, e ad esso si rivela veramente. È l'unione personale, che precede e supera quella fisica, che induce i due a condurre insieme l'esistenza caratterizzata dall'unione io-tu.

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. *Allocuzione di Pio XII* del 29 ottobre 1951, 637: « L'atto coniugale, nella sua struttura naturale è un'azione personale, una cooperazione simultanea ed immediata dei coniugi, la quale, per la stessa natura degli agenti e le proprietà dell'atto, è l'espressione del dono reciproco, che, secondo la parola della Scrittura, effettua l'unione "in una sola carne" ».

In questo senso, perciò, si può validamente affermare che l'amore « è il movente classico del matrimonio, e questo è senz'altro il compimento di quello » (¹⁸⁶). Ciò a cui l'amore tende, la stessa struttura del rapporto tra i sessi, la loro relazione e la loro ordinazione si realizzano particolarmente nella « *communitas vitae e amoris* » propria del matrimonio.

È codesto l'aspetto istituzionale, o strutturale, del matrimonio, vale a dire la società primigenia di un uomo e di una donna determinati, fondata sulla natura dell'essere umano, voluta positivamente da Dio, sottomessa alla legge dell'amore, della monogamia e dell'indissolubilità.

Tale comunità di vita, dotata di note e caratteristiche sottratte alla disponibilità dei soggetti, non esiste *ipso facto*: al contrario, l'istituto si realizza concretamente solo nella forma di una libera manifestazione di volontà dei due soggetti che si prefiggono questa comunità di vita.

È questa manifestazione di volontà il « *foedus coniugi* » o « *irrevocabilis consensus personalis* », cioè la decisione reciproca di un uomo e di una donna di stabilire la comunità di vita e di amore tipicamente coniugale.

Sono pertanto esatte le critiche che si muovono a chi tende a confondere l'amore coniugale con il consenso, non solo perchè ciò è nettamente contrario alla tradizionale dottrina della Chiesa, la quale insegna essere cosa essenziale, in un patto di mutua donazione, il consenso sull'oggetto comune dell'atto e sui reciproci diritti e obblighi nascenti, ma anche alla « *ratio* » e alla « *voluntas* » del Concilio, che senza esitazioni sottolinea l'aspetto funzionale e la natura contrattualista del patto matrimoniale.

(¹⁸⁶) Cfr. VON HILDEBRAND, *Der Sinn der Ehe und das Problem der Uebervölkerung*, cit. da VON GACHERN, *op. cit.*, p. 124. A questo filone sembra ora aderire anche NAVARRETE, quando afferma che « senza quella forza impulsiva e coesiva che è l'amore, la comunione di vita, propria del matrimonio, non sarebbe di fatto né desiderata né instaurata, e tanto meno potrebbe persistere », *Per un nuovo ordinamento canonico del matrimonio*, in *Matrimonio, famiglia e divorzio*, cit., p. 336.

D'altra parte, il problema autentico non è tanto di vedere « se » il consenso costituisce il matrimonio, bensì di accertare « quale » atto di volontà lo fonda.

La dottrina tradizionale, riducendo il consenso a pura manifestazione di volontà avente un « contenuto estremamente povero, ridotto quasi ad un elemento biologico (*jus in corpus*) » ⁽¹⁸⁷⁾ ha rischiato di misconoscere i valori più elevati del matrimonio, tra i quali spicca l'amore reciproco degli sposi, riducendo il matrimonio alla stregua di un comune contratto proprio della vita sociale ed economica ⁽¹⁸⁸⁾.

Ciò nonostante, la dottrina anche post-conciliare continua a separare radicalmente il consenso dall'amore coniugale, sia per quanto concerne i suoi presupposti o requisiti sostanziali: si afferma infatti che « il consenso come realtà psicologica e giuridica non è atto di amore; è un atto di volontà negoziale, in virtù del quale i contraenti si danno e si accettano a vicenda » ⁽¹⁸⁹⁾; sia per quanto concerne lo stesso problema dell'oggetto essenziale e formale del consenso matrimoniale.

Per ciò che concerne il secondo punto, si sostiene che « l'amore coniugale, sebbene si esprima per atti, azioni e prestazioni, formalmente è un *habitus*, un fenomeno psicologico non soggetto all'impero diretto della volontà. Essendo questa l'indole propria del-

⁽¹⁸⁷⁾ NAVARRETE, *op. ult. cit.*, p. 338.

⁽¹⁸⁸⁾ C'è chi sostiene che, allo stato delle cose, più che confutare codesta concezione dall'interno, occorre attendere « il tramonto prossimo di un grande ideale morale — l'ascesi puritana e borghese — a segnarne il superamento mediante una inevitabile inversione di tendenze interpretative — o anche se non sembra necessario — mediante l'intervento del legislatore ». ZANCHINI, *op. cit.*, p. 1453. Ad ogni modo, già si osserva che « la filosofia contemporanea ha messo in luce la inconsistenza della concezione "borghese" del matrimonio, come contratto quasi extra personale, in cui i coniugi sono sostanzialmente oggetto passivo e non soggetto attivo, spettatori e non attori ». Cfr. CAMPANINI, *op. cit.*, p. 63.

⁽¹⁸⁹⁾ NAVARRETE, *Consenso matrimoniale e unione coniugale*, in *Annali ecc.*, *op. cit.*, pp. 207-208: il quale aggiunge che « l'amore coniugale è una *res facti* che non può essere assunta nel campo del diritto. Nessuno può assumere l'obbligo giuridico di amare con amore specificatamente coniugale, né crearsi il diritto di essere amato con questo tipo di amore, giacché non può essere oggetto di obblighi e diritti un fenomeno che scappa all'impero diretto della volontà ».

l'amore coniugale sembra chiaro che questo amore non possa essere oggetto di patto (contratto) » ⁽¹⁹⁰⁾.

Sembra incontestabile, però, che codesta antinomia tra amore e matrimonio dipende quasi esclusivamente da una erronea assimilazione dell'amore coniugale con la pura affettività e la attrattiva psicologico-sensibile.

Indubbiamente, il sentimento costituisce una tendenza, insieme a quella sessuale, presente nell'atto di amore, ma non si può confondere l'amore con il sentimento: esso non ha razionalità, obbedisce ad un istinto cieco, che ricerca una sua soddisfazione sensibile al di fuori della persona amata. L'autentico amore coniugale esige invece il concorso della intelligenza e della volontà.

Sotto questo profilo l'apporto della psicologia clinica nella determinazione dell'amore coniugale è di singolare importanza; tenendo conto dei fattori biologici e psichici dell'uomo, cercando di cogliere il senso della relazione uomo-donna nell'unione coniugale, ha posto in evidenza come questa relazione è fondata su processi complessi, implicanti sia la dinamica affettiva superficiale e profonda, sia l'esercizio della intelligenza logica e della volontà, fattori, presi nel loro insieme, comprensivi di tutta la personalità umana, i quali per essere colti adeguatamente devono essere considerati a partire dal modo col quale sono venuti strutturandosi nel corso dello sviluppo della stessa personalità.

L'amore coniugale si definisce come « capacità » e « volontà » positive di generare un processo di supremo sviluppo delle possibilità umane dei coniugi, i quali mediante l'intima unione delle loro vite possono perfezionarsi a vicenda, dando l'uno ciò che manca alla natura dell'altro, acquistando così capacità di donazione d'amore, che sono sottratte totalmente alla creatura singola, la quale, nell'economia ordinaria delle cose ha bisogno, per creazione, di un « adjutorium simile sibi ».

(190) NAVARRETE, *op. cit.*, p. 207.

L'amore coniugale è un valore umano (e cristiano), come suggerisce la filosofia personalistica che ha fatto tesoro delle indicazioni della psicologia clinica, che non ha niente in comune con l'inclinazione erotica chiusa in se stessa. Eminentemente umano, diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, l'amore coniugale è essenzialmente « personalista », riferito contemporaneamente a tutta la vita dei coniugi e alla loro intersoggettività.

Non si tratta pertanto di un puro sentimento vegetativo, fondato sulla emotività, bensì di una realtà che trascende il soggetto, e quindi ogni tipo di egoismo, di edonismo e di pansessualismo, identificandosi nel « dare » e non nel « godere ».

Se è vero che amore in senso generico è parola spesso abusata, che comporta molti significati, e psicologicamente si definisce come emozione di un essere preso da un valore e da una tendenza psichica verso tale valore, filosoficamente si suddivide in « amor complacentiae » (valutazione disinteressata del bene e del bello), in « amor benevolentiae » e « amor concupientiae » (amore di desiderio ispirato da un qualche arricchimento personale), in quale di codesti tre modi di essere si trova l'amore coniugale?

Essendo personale, non può essere ridotto all'amore puramente sessuale, che ha per appagamento e unico scopo finale l'accoppiamento per il godimento sessuale e la propagazione della specie anche se tutto ciò non può essere considerato al di fuori di esso; né, tanto meno, può essere ridotto all'amore edonistico, con l'esaltazione dell'Eros, per il quale l'individuo considera come fatto del tutto naturale e inerente al suo ruolo la concezione di un essere che ricerca esclusivamente il piacere.

L'amore coniugale, ben lungi dall'essere una mera « re facti », è un atto intenzionale, un principio di energia, un punto di mira del moto affettivo; esso, nella sua dimensione autentica, significa « voler bene », esso, è l'amore oblativo degli psicologi, ciò

che la filosofia scolastica indica come « amore del ben volere » ⁽¹⁹¹⁾.

L'oggetto specifico dell'amore coniugale è il desiderio reciproco di un uomo e di una donna di costituire una unione totale di vita, totale perchè abbraccia l'intera esistenza umana dei due interessati: tuttavia codesta volontà amorosa non può identificarsi *ipso facto* con il matrimonio: solo con il consenso si verifica il passaggio dall'amore, inteso come realtà sociale ed esistenziale, al matrimonio: in virtù di codesto atto giuridico, l'amore, nel senso descritto, si istituzionalizza, si legalizza, estrinsecandosi in diritti e doveri reciproci ⁽¹⁹²⁾.

c) Occorre però evitare false interpretazioni: distinguendo nel matrimonio, dato il valore anfibologico di esso, l'aspetto strutturale, che consiste nell'unione degli animi e dei corpi (amore come sentimento e amore fisico), dall'aspetto iniziale o statico, consistente in una volizione positiva il cui contenuto proprio è la donazione delle persone che i nubenti si fanno, l'impegno di stabilire un clima di confidenza profonda nella comunità di vita e di amore coniugale, al fine della generazione ed educazione dei figli, occorre anche sottolineare che codesta volontà deve aversi formalmente perfetta al momento della costituzione del vincolo.

In effetti perchè sussista il matrimonio così come è stabilito dalla natura, dalla Rivelazione e dalla Chiesa occorre il consenso reciproco dei coniugi sull'oggetto che gli è proprio, vale a dire sullo stesso amore coniugale. Infatti sul piano psicologico e onto-

⁽¹⁹¹⁾ Cfr. NEDONCELLE, *Vers une philosophie de l'amour*, Parigi, 1946, pp. 11 ss.; E. FROMM, *L'arte di amare*, Milano, 1963, p. 74. Contra ROBLEDA, *Causa efficiens matrimonii iuxta Constitutionem Gaudium et Spes*, in *Periodica* (1966), pp. 354-380; ID., *Amore coniugale e matrimonio, res facti*, in *Gregorianum* (1970), pp. 374-375.

⁽¹⁹²⁾ In questo senso VILADRICH afferma che « el pacto conyugal es el acto de amor fundacional del matrimonio. Sin ese acto, el amor no acaba de trapasar la frontera que conduce a la constitucion de una union de personas en la unidad de la naturaleza; sin ese acto, el amor no es traducible en terminos de justicia, non constituye ningún suum y debitum entre las partes, non engendra un vinculo juridico, y no da origen a derechos y deberes conyugales », *op. cit.*, p. 311.

logico l'amore coniugale si aggancia ad un valore e non ha realtà se non ha risposta: il primo si degli sposi e tutti quelli che seguiranno. D'ambo le parti occorre una volontà di dare, di accettare positivamente l'altro, di prenderne le responsabilità.

Tuttavia, al momento della produzione dei consensi non vi è la possibilità di un più o di un meno, codesta volontà deve essere formalmente completa in tutti i suoi elementi. Con ciò non si vuole affermare che il matrimonio consiste solo in un complesso di diritti e doveri giuridico-formali, la sua realtà è più complessa.

Nel matrimonio siamo solo relativamente di fronte ad un fatto compiuto: il primo si degli sposi ⁽¹⁹³⁾; tuttavia non si esaurisce in ciò la sostanza di esso, perchè questa è anche nel futuro, nella realizzazione che esso intraprende. Essendo il matrimonio una realtà aperta, diventa ciò che è attraverso la decisione, il rischio, ossia attraverso tutto ciò che lo potenzia e lo realizza.

(193) Cfr. sul punto le acute osservazioni di LECLERC, *Consentement matrimonial et réalité sacramentelle*, in *Salesianum* 1 (1969), p. 41: « Negativement nous n'entendrons nullement par là affirmer, la nécessité d'un élan l'ordre affectif, mais la nécessité d'une union de deux volontés, tendues vers l'accomplissement de l'oeuvre commune, spécifique du mariage ». Le modeste conclusioni sin qui prospettate trovano una felice sintesi nel magistero di Paolo VI là dove afferma che « l'unione dell'uomo e della donna costituisce una realtà singolare, cioè la coppia fondata sul dono reciproco dell'uno e dell'altra: e diverranno una sola carne » (Gen. 2, 24). Unità la cui indissolubilità irrevocabile è il sigillo impresso nella promessa libera e reciproca di due persone libere che « da allora non saranno più due, ma una sola carne » (Mt. 19, 6): una sola carne, una coppia, si potrebbe dire quasi un solo essere, la cui unità prenderà forma sociale e giuridica attraverso il matrimonio, e si manifesterà attraverso una comunione di vita il cui dono carnale è l'espressione feconda. Cioè sposandosi i coniugi esprimono una volontà di appartenersi per tutta la vita e di contrarre, a questo scopo, un legame oggettivo, le cui leggi e le cui esigenze, ben lontane dall'essere una schiavitù, sono una garanzia e una protezione, un vero sostegno »; cit. da PIANA, *Famiglia comunità di fede*, Roma, 1970, pp. 98 ss. Su questo ultimo concetto occorre richiamare le intuizioni di CAMPANINI, volte a sottolineare come « lo studio attento delle strutture personali ha messo in luce che proprio l'accettazione di un limite (in questo caso il diritto), consente alla personalità di costituirsi e di maturarsi; anarchismo ed erotismo sono soltanto fasi transeunti di questo processo costitutivo della personalità e devono trovare il loro punto d'arrivo nel riconoscimento della società e dell'amore coniugale 'legalizzato' dal vincolo coniugale; non si dà, insomma, vera personalità senza inserimento in questa struttura sociale », *L'amore coniugale come esperienza giuridica*, in *Sapientia*, 18 (1965), p. 450.

Al momento dello scambio dei consensi vi è il desiderio di fondare una comunione il più possibile totale di vita e di amore con un tu che completa, ma il modo e la maniera pratica in cui questo desiderio si realizza hanno un'impronta più o meno personale, dipendente dallo stato di maggiore o minore maturazione culturale e umana; a ragione il Concilio ha affermato che la validità del matrimonio « non dependet a particulare gradu perfectionis istius amoris coniugalis » ⁽¹⁹⁴⁾.

Alla luce di queste considerazioni sono peregrini i timori di chi sostiene che il voler porre a fondamento del matrimonio canonico l'amore coniugale, comporterebbe il venir meno del sostegno giuridico dell'indissolubilità. Ciò sarebbe possibile solo se l'amore fosse fungibile con il consenso, cosicché, si sostiene, « se l'amore è un fatto che può venir meno in ogni momento, dovrebbe poter venir meno lo stesso matrimonio, in quanto prodotto da qualcosa che ha cessato di esistere » ⁽¹⁹⁵⁾; in realtà, come si è analizzato, il Concilio ed il magistero di Paolo VI non autorizzano in alcun modo questa contaminazione tra amore e consenso.

Evidentemente, l'amore coniugale assunto ad oggetto del patto coniugale non è una realtà che sorge col matrimonio, bensì una realtà preesistente ad esso, che nel matrimonio si sviluppa e matura proprio per l'impegno dei coniugi stessi ⁽¹⁹⁶⁾.

Proprio perchè l'amore non è qualcosa di avulso dal consenso, se nella storia della personalità soggettiva è mancata l'or-

⁽¹⁹⁴⁾ Cfr. NAVARRETE, *Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vat. II*, Roma, 1969, p. 146.

⁽¹⁹⁵⁾ Cfr. ALESS. D'AVACK, *op. cit.*, p. 396.

⁽¹⁹⁶⁾ In realtà la stessa concezione tradizionale che riduce l'oggetto del consenso alla concessione formale dello *ius in corpus*, si basa sul principio che « l'amore dovrebbe essere essenzialmente un atto di volontà di decisione di unire la propria vita a quella di un'altra persona. Questo è in verità ciò che di razionale v'è dietro il concetto dell'indissolubilità del matrimonio, come dietro molti matrimoni tradizionali, in cui i due sposi non si scelgono tra loro, ma vengono scelti l'uno per l'altro, e che tuttavia ci si aspetta si amino. Si arriva alla conclusione che l'amore è essenzialmente un atto di volontà, e che di conseguenza non importa chi ne sia l'oggetto. Sia il matrimonio combinato da altri, sia esso il risultato di una libera scelta, basterebbe un atto di volontà a garantire la durezza dell'amore », cfr. E. FROMM, *op. cit.*, p. 74.

ganizzazione emotiva del futuro rapporto di amore, o se tale organizzazione è avvenuta in modo distorto o deficitario, l'amore coniugale si manifesterà imperfettamente nella relazione coniugale, qualunque possa essere lo sforzo consapevole o razionale messo in atto dai coniugi.

Codesta considerazione induce a pensare che nell'uomo, oltre ad una impotenza « coeundi », può esistere una « impotentia amandi ». Senza allargare il discorso alla considerazione dello sviluppo della personalità e della capacità di amare, va osservato che la maturazione della personalità passa da una fase captativa ad una ablativa, attraverso tappe che coinvolgono la complessa struttura dell'io, e precisamente l'emotività, l'affettività, la sessualità, la volontà e l'intelligenza ⁽¹⁹⁷⁾.

Un'altra obiezione mossa per sostenere la irrilevanza giuridica dell'amore coniugale, si fonda sulla considerazione che esso « sarebbe un concetto relativo, variabile nel tempo e nello spazio (cosicché) si avrebbero tanti diversi istituti (matrimoniali), variabili da paese a paese, da città a città, da individuo a individuo » ⁽¹⁹⁸⁾.

Sembra agevole rispondere che nel matrimonio, in ogni matrimonio particolare, si tratta principalmente, per un uomo ed una donna determinati, dell'incontro col tu e del divenire una sola carne, con una accentuazione più o meno spiccata secondo i diversi ambienti culturali ⁽¹⁹⁹⁾.

⁽¹⁹⁷⁾ Ciò significa in primo luogo che il legislatore futuro dovrà approfondire ed ampliare i casi di nullità per mancanza o insufficienza naturale del consenso; dovranno essere considerate con maggiore precisione le malattie mentali e gli stati psicologici che inibiscono le facoltà mentali e volitive tali da rendere impossibile la manifestazione di un vero consenso matrimoniale. Cfr. NAVARRETE, *op. ult. cit.*, p. 339.

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. Aless. D'AVACK, *op. cit.*, p. 394.

⁽¹⁹⁹⁾ Cfr. sul punto BALDANZA, *op. cit.*, p. 101. Secondo l'autore « le difficoltà svaniscono se si considera che il discorso va fatto su un amore che si 'concretizza' in una 'voluntas amandi'. Non si è dubbio che l'amore può essere più riflesso secondo la preparazione intellettuale-psicologico-spirituale dei nubendi. Ma ciò — anche secondo il diritto canonico vigente — potrebbe dirsi dello stesso consenso, il quale può comportare un grado di maturità in rapporto al grado di maturazione dei nubendi ».

Più precisamente, se il consenso consiste nella libera decisione della persona che orienta le sue capacità potenziali in un senso ben determinato, fondamentale esigenza è che ciascuno dei due esseri assuma formalmente il proprio ruolo, come marito o come moglie, con la responsabilità e i diritti che ciò comporta; tutto ciò, però, avviene solo in potenza e non in « actu ».

Se è vero che « l'amore è una capacità del carattere maturo e produttivo, (cosicchè) ne segue che la capacità d'amare in una vita individuale, in qualunque civiltà, dipende dall'influenza che questa civiltà ha sul carattere della persona media » ⁽²⁰⁰⁾, è anche vero che ciò non toglie validità al discorso sulla rilevanza giuridica dell'amore; prima di tutto, perchè a questo fine l'attenzione da rivolgere ad esso si colloca nel momento dello scambio dei consensi, e non nel momento dello svolgimento del rapporto matrimoniale, nel quale soltanto dovrà il giudice accertare l'esistenza, non di una particolare intensità affettiva dei nubenti, ma di una precisa volontà matrimoniale caratterizzata dagli elementi essenziali e formali che la determinano.

In secondo luogo, per individuare un criterio atto a determinare l'amore richiesto per la validità del vincolo, è d'uopo far riferimento al tipo d'amore che è normale per l'ambiente culturale e umano in cui i nubendi si sono formati e operano. Laddove esiste l'acconsentimento alla unione nella sua totalità e in tutti i suoi effetti, indipendentemente da uno slancio affettivo o sentimentale, si può dire che un matrimonio è sorto validamente.

L'accento posto con insistenza dalla dottrina postconciliare sul primato personale insito nella relazione tra i sessi, sulla funzione di amore reciproco e di comunione nella relazione coniugale, non comporta un radicale rigetto della « *ordinatio ad prolem* », nè l'affermazione, pur variamente sostenuta, secondo cui l'amore coniugale debba essere considerato fine esclusivo o coesenziale del matrimonio.

⁽²⁰⁰⁾ Cfr. E. FROMM, *op. cit.*, p. 107.

In realtà, la prospettiva dei fini è totalmente estranea alla mentalità moderna di cui lo stesso Concilio si è fatto portavoce. La concezione tradizionale del matrimonio come istituto rivolto esclusivamente allo scopo della procreazione trova la sua base non solo in una antropologia chiaramente insufficiente ed ormai superata, ma anche in un orientamento di pensiero che ha considerato il matrimonio quasi esclusivamente come « *societas* » rivolta ad un fine ad essa esteriore.

Troppo spesso si è persa di vista la distinzione tra finalità oggettiva e la motivazione soggettiva dei coniugi. Il termine « *finis* », infatti, esprime solo la finalità, vale a dire la realtà terminale che si trova nell'oggetto dell'accadimento esterno, ma non la motivazione soggettiva verso uno scopo, e non, senz'altro, la visione soggettiva dello scopo ⁽²⁰¹⁾.

Questo punto di vista, d'altronde, non è estraneo a molti canonisti moderni, tra i quali sempre più decisamente si va sviluppando l'idea che la considerazione dei fini del matrimonio presuppone la considerazione di un rapporto già validamente costituito, fornito di una propria individualità ⁽²⁰²⁾.

⁽²⁰¹⁾ Cfr. VON GAGHERN, *op. cit.*, p. 127.

⁽²⁰²⁾ Sul punto vedi le acute critiche di VILADRICH, per il quale « 'la *ordinatio ad prolem*' resulta ser el principio de finalidad — estructura ordinal — de la esencia del matrimonio, pero no es esa misma esencia. En realidad, la *ordinatio ad prolem*, como elemento especificante del matrimonio, exige como presupuesto la esencia del matrimonio: el principio de finalidad de la esencia non es pensable sin esa esencia », *op. cit.*, p. 292; a GIACCHI occorre attribuire il merito di avere indicato la strada da seguire, in una prospettiva « *de iure condendo* », nella rielaborazione dell'essenza del matrimonio. Secondo questo filone logico, occorre distinguere tra essenza e fini del matrimonio, se si vuole evitare di giungere ad una « identificazione, sia pure non esplicita, ed anzi soltanto generica e confusa tra 'procreatio atque educatio proles' ed essenza del matrimonio ». (Al contrario), per giungere a questo accertamento (dell'essenza) occorre guardare — sempre beninteso dal punto di vista dell'atto, e quindi della volontà dei nubendi nel momento in cui lo pongono in essere — al rapporto che da esso prende inizio, cioè al « *matrimonium in facto esse* », poichè in realtà è ciò a cui la volontà sostanziale dei nubendi si dirige attraverso la costituzione dell'atto iniziale », *Il consenso ecc.*, cit., p. 345. Individuando nel « *consortium omnis vitae* » il « carattere essenziale del rapporto matrimoniale che si instaura con la celebrazione delle nozze (cosicchè) il rapporto matrimoniale è dato dalla completa unione dei due nubendi e poi coniugi in tutti gli aspetti della loro vita », tanto che a questo deve dirigersi

Non si tratta, dopo il Concilio, di riaprire la questione relativa ai fini, nè di vedere se l'amore sia fine primario sullo stesso piano di coesistenzialità con la procreazione, bensì di perfezionare il discorso sull'essenza e sul fondamento del matrimonio.

Bisogna, pertanto, evitare di considerare l'incontro di un uomo e di una donna, quale si esprime nell'unione coniugale, in modo unilaterale; la considerazione dell'amore coniugale, concepito come integrazione ed aiuto specifico, quale unico fine proprio del matrimonio è manchevole, non completa, nella stessa misura in cui lo è quella che vede come primo e preminente scopo del matrimonio soltanto la fondazione della famiglia.

Alla unione coniugale d'amore, infatti, Dio ha affidato una collaborazione con la sua forza motrice: la trasmissione di una nuova vita ⁽²⁰³⁾. La profonda, e per certi aspetti misteriosa, relazione tra l'amore coniugale e il concepimento di una nuova creatura si può apprezzare pienamente solo riconoscendone il rapporto alla luce di un principio metafisico fondamentale, valido anche in molti casi e settori: il principio della sovrabbondanza ⁽²⁰⁴⁾.

l'atto di volontà negoziale, la dottrina in esame ha anche il merito di aver anticipato la nuova realtà matrimoniale contenuta nei documenti conciliari.

Anche se il discorso formulato si colloca, in una prospettiva « de iure condito », per cui sul piano formale identifica entro le rigorose linee del Codex il « consortium omnis vitae » con la « deditio iuris in corpus », tuttavia, in una prospettiva « de iure condendo », non si può sottovalutare la fecondità di tali assunti segnatamente ai fini di un superamento e non di un rinnegamento totale della dottrina tradizionale.

⁽²⁰³⁾ *Gaudium et Spes*, 51, 1482: « La Chiesa ricorda che non può esserci vera contraddizione tra le leggi divine del trasmettere la vita e del dovere di favorire l'autentico amore coniugale ». « Quando si tratta di comporre l'amore coniugale con la stessa trasmissione della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato da criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti, e sono destinati a mantenere in un contesto di amore l'intero senso della mutua donazione e della procreazione umana », *ivi*, 51, 1483.

⁽²⁰⁴⁾ Il principio viene assunto così come lo sviluppa VON HILDEBRAND, *op. cit.*, pp. 41 e ss., proprio perchè sembra il più originale e chiaro per comprendere il rapporto tra amore e procreazione e anche per dare un fondamento ed una spiegazione ai testi conciliari e del magistero di Paolo VI che trattano dell'argomento.

Partendo da una relazione strumentale nell'atto coniugale (fine del matrimonio è la procreazione, di cui i coniugi sono strumenti), si vedrebbe in esso un semplice strumento di propagazione della specie, e ciò si situerebbe ad un livello indubbiamente lontano da quello personalistico. Ponendo invece l'accento sul significato e sul valore dell'unione d'amore non si sminuisce la relazione tra amore e procreazione, ovvero tra la stessa ed il matrimonio, bensì la si rivela in una luce superiore.

Tutto ciò diviene chiaro esaminando il principio della sovrabbondanza nella sua essenza e nella sua distinzione dal motivo puramente strumentale.

Poichè il significato ed il valore del matrimonio è quello di essere l'unione più profonda e intima tra le persone, l'atto coniugale significa il compimento unico di questa unione nel dono reciproco di sè. Tuttavia a questo alto bene, già di per sè valido e significativo, è affidata la procreazione di una nuova vita ⁽²⁰⁵⁾. Il medesimo atto, il cui significato è di attuare l'unità, è, allo stesso tempo, reso in sovrabbondante pienezza, fonte di trasmissione della vita ⁽²⁰⁶⁾. Il suo fine è la procreazione, non però nel senso di una semplice funzione strumentale. Mentre nel fine strumentalizzato la « causa finalis » determina la causa « formalis » (ad esempio, uno strumento chirurgico è un mezzo per una operazione, per cui il senso ed il valore dello strumento che serve come mezzo dipende interamente dal suo fine), nel principio della sovrabbondanza la « causa formalis » differisce dalla « causa finalis ». Cosicchè, mentre possiamo considerare l'impulso sessuale

⁽²⁰⁵⁾ *Gaudium et Spes*, 50, 1480: « Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole ».

⁽²⁰⁶⁾ *Ivi*, 50, 1478: « Il vero culto dell'amore coniugale e tutta la struttura che nasce, senza trascurare gli altri fini del matrimonio, a questo tendono, che i coniugi siano disposti a cooperare con l'amore del Creatore e del Salvatore, che attraverso di loro cristianamente dilata e arricchisce la sua famiglia. Nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla, che deve essere considerata come loro propria missione, i coniugi sanno di essere cooperatori dell'amore di Dio Creatore, e quasi suoi interpreti ».

degli animali un puro mezzo per la conservazione della specie, ciò è evidentemente impossibile nei confronti dell'amore tra uomo e donna e della loro unione nel matrimonio.

Poichè i coniugi, nel loro atteggiamento soggettivo, non devono valutare il matrimonio e l'unione fisica quale semplice mezzo strumentale, non si può rimanere legati alla affermazione che questa unione ha oggettivamente un carattere strumentale, nè si può affermare che Dio ha messo nel cuore dei due l'amore ed il desiderio dell'unione come un semplice mezzo per la procreazione ⁽²⁰⁷⁾.

Non si comprenderebbe il carattere vero della relazione tra amore e procreazione se non si superasse quella pericolosa tendenza, viva prima del Concilio, volta a disconoscere l'essenza della persona umana e a credere che la strumentalità, imperante in campo biologico, sia trasferibile all'uomo sul piano dell'esistenza spirituale.

Effettivamente, né la ragione dell'uomo, né la sua volontà libera stabiliscono l'orientamento ordinato degli istinti, ai quali il Creatore ha dato un senso per cui essi agiscono indipendentemente dalla persona umana. La loro finalità è simile a quella dei processi inconsci, tuttavia gli istinti e le tendenze, anche se hanno leggi proprie, sono essi stessi personali, anche se Dio li ha creati come mezzi. Ma ciò che qui preme sottolineare è che gli atti personali dell'uomo, quali il volere, l'amare, il pentirsi, essendo liberi, vale a dire non determinati, hanno agli occhi di Dio un significato proprio perchè non sono unicamente dei mezzi, attraverso una finalità simile a quella degli impulsi e degli istinti, collegati ad un fine. Dio, che prende sul serio l'uomo come persona, non solo gli parla, ma affida a lui, alla sua libera volontà il raggiungimento della sua destinazione eterna, per cui gli atteggiamenti spirituali dell'uomo hanno il loro senso e la

⁽²⁰⁷⁾ *Ivi*, « La legge divina manifesta il significato dell'amore coniugale, e lo salvaguarda e lo spinge verso la sua perfezione veramente umana », 50, 1479.

loro *ratio* in sè, e non possono essere valutati come se avessero un significato indipendente dalla persona ⁽²⁰⁸⁾.

In linea con le osservazioni formulate è agevole concludere che è incompatibile con l'essenza della persona umana considerare le sue più profonde esperienze spirituali come appetiti puramente soggettivi di un mezzo che agli occhi di Dio debba servire ad un fine esteriore. Sarebbe una collocazione mentale valida da un punto di vista esclusivamente biologico la supposizione che il massimo bene terreno, l'amore tra un uomo ed una donna, sia un semplice mezzo per la conservazione della specie, cioè, che il senso oggettivo della loro esistenza sia quello di creare una unione che serva unicamente alla procreazione ⁽²⁰⁹⁾.

Se è vero, infatti, che l'amore coniugale fecondo « non si esaurisce nella comunione tra i coniugi, ma è destinato a continuarsi suscitando nuove vite » ⁽²¹⁰⁾, è altrettanto vero che « il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione, ma il carattere stesso di patto indissolubile tra persone ed il bene dei figli esigono che il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità » ⁽²¹¹⁾. Infatti, « Dio, padrone della vita, ha affidato all'uomo l'altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere compiuta in modo umano » ⁽²¹²⁾; ciò perchè « l'indole sessuale dell'uomo e la facoltà umana di generare sono meravigliosamente superiori a quanto avviene negli stadi inferiori della vita animale; perciò anche gli atti stessi, propri della vita coniugale, ordinati secondo la

⁽²⁰⁸⁾ La ragione, la libertà, la capacità di porre e dare una risposta sono insiti nell'uomo, ma la loro ordinazione è intrinseca al fine, cosicchè è impossibile che il loro vero significato sia al di fuori della sfera cosciente della esperienza e da questa indipendente. L'uomo, infatti, è un essere personale a cui Dio parla e dal quale attende una risposta personale.

⁽²⁰⁹⁾ Il rapporto, posto da Dio, tra l'amore e il suo compimento nell'unione sessuale da un lato, e la procreazione di una nuova vita dall'altro, ha proprio il carattere di sovrabbondante pienezza, la quale è una relazione molto più profonda del semplice orientamento strumentale a un fine.

⁽²¹⁰⁾ *Humanæ Vitæ*, n. 9.

⁽²¹¹⁾ *Gaudium et Spes*, 50, 1480.

vera dignità umana, devono essere rispettati con grande stima » ⁽²¹³⁾.

Facendo emergere il valore del matrimonio come la più intima ed indissolubile unione d'amore, non solo non si contraddice alla specifica affermazione del Concilio, secondo la quale « il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole » ⁽²¹⁴⁾, nè all'inseguimento di Paolo VI che vuole che gli atti « con i quali gli sposi si uniscono in casta intimità e per mezzo dei quali si trasmette la vita umana » devono rimaner aperti « alla trasmissione della vita » ⁽²¹⁵⁾, ma anzi sì da una adeguata interpretazione della volontà dei Padri e del magistero di Paolo VI ⁽²¹⁶⁾.

Infatti, la distinzione tra significato e fine, ed il rilievo dato al valore proprio del matrimonio a prescindere dal suo alto valore come fonte di trasmissione della vita, non diminuisce in alcun modo l'importanza del rapporto tra matrimonio e procreazione.

La generazione, giusta i testi conciliari, non può dirsi condizione primaria a tal punto da far dimenticare le altre, ed essere la « conditio sine qua non » alla quale queste devono anzitutto soddisfare ⁽²¹⁸⁾.

⁽²¹²⁾ *Ivi*, 51, 1482.

⁽²¹³⁾ *Ivi*, 51, 1483.

⁽²¹⁴⁾ *Ivi*, 50, 1478.

⁽²¹⁵⁾ *Humanae Vitae*, n. 11.

⁽²¹⁶⁾ *Ivi*, n. 11, non si può negare, infatti, l'esistenza di una « connessione inseindibile, voluta da Dio, che l'uomo non può rompere di sua iniziativa, tra i due significati dell'atto coniugale: il significato unitivo e quello procreativo », *ivi*, n. 12: cfr. quanto detto a proposito del principio dell'abbondanza).

⁽²¹⁷⁾ Questo viene piuttosto collocato in una luce più chiara e nella giusta prospettiva; si comprende così il valore dato dal Concilio e dal magistero di Paolo VI alla paternità responsabile (*Gaudium et spes*, 50, 1478).

⁽²¹⁸⁾ È importante notare che per l'intervento di Mons. REUSS il testo conciliare afferma che « i figli sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono massimamente al bene dei genitori » (*ivi*, 50, 1478). L'intenzione di quanti, nel 1965 proponevano l'inserimento della espressione: « i figli sono il più grande bene del matrimonio » era chiara: essi intendevano riaffermare che i figli sono il bene primario. Per questo motivo Reuss fece cambiare il termine bene con quello di dono.

Prima di tutto occorre superare, come ha fatto il Concilio, il linguaggio recepito anche dal *Codex* assolutamente inadeguato, in uso peraltro presso i moralisti i quali, per definire il rapporto tra l'amore coniugale e la procreazione, distinguevano tra fini primari e fini secondari; inoltre non si può affermare l'importanza primaria dell'amore coniugale rispetto alla procreazione, quando contemporaneamente si asserisce il valore primario della procreazione quale cooperazione con l'amore creatore di Dio. Ne pare sostenibile, dopo quanto si è detto, che l'amore coniugale sia un fine secondario del matrimonio e la procreazione fine primario.

Superando così la vecchia distinzione tra fini primari e fini secondari, il problema del rapporto tra l'amore e la fecondità viene chiaramente risolto alla luce del mistero della Chiesa: essa, madre di tutti i viventi, è feconda nel suo apostolato nella misura in cui corrisponde all'amore dello Sposo Eterno.

L'amore della Chiesa per Cristo ed il suo zelo apostolico non possono essere gerarchicizzati: non si può dire che il primo sia primario e rispetto al secondo e viceversa. Così l'amore coniugale non è primario o secondario rispetto alla procreazione: quando più i coniugi si amano di amore sincero, che necessariamente include anche l'affetto, tanto più desiderano dei figli che possono partecipare di questo amore.

La conclusione dell'esame dei documenti conciliari e delle tendenze presenti nella dottrina sul tema dell'amore coniugale, non pare possa essere diversa da quella suggerita da certa teologia, formulata proprio nelle linee ispirative del Concilio recentemente celebrato.

L'amore reciproco fa parte così intrinsecamente della natura stessa del matrimonio, che da un punto di vista sostanziale vengono resi nulli quei matrimoni che sono stati conclusi senza l'intenzione di donarsi scambievolmente questo amore. Infatti, poichè « l'amore reciproco si esprime nel legame indissolubile e nella struttura di unità, per cui appartiene all'ordine oggettivo,

alle qualità fondamentali di questo patto tra l'uomo e la donna, se due persone dovessero contrarre matrimonio con l'intesa di non amarsi l'un l'altra, esse negherebbero l'essenza stessa del matrimonio sarebbe nullo » (²¹⁹). La volontà di esprimere il reciproco amore nel rapporto coniugale è così essenziale, che se un uomo decidesse di procreare un figlio con una donna non amata, la sua azione, il suo modo di essere di fronte alla donna non amata sarebbe da ascrivere tra le peggiori « bestialità », proprio perchè i due sarebbero puri strumenti di procreazione e non persone umane che, scambiandosi il mutuo amore agiscono in cooperazione con Dio procreando.

È « fortemente errato non spiegare ai coniugi cristiani quanto sia importante nel rapporto coniugale comunicare un vero, autentico amore, fondamento del matrimonio e della stessa procreazione » (²²⁰).

Naturalmente è arduo l'accertamento *in iure* di codesta volontà interiore; poichè l'amore non è una categoria giuridica (²²¹) si dovrà presumere, che gli sposi abbiano celebrato le nozze con siffatta intenzione; fermo restando che ove la positiva esclusione dell'amore coniugale dalla loro unione venga provata, il consenso non assumerà i crismi della validità, confermandosi così una preziosa sintonia tra le esigenze del diritto, i postulati della morale e la realtà della vita (²²²).

(²¹⁹) Cfr. HARING, in AA.VV., *La teologia dopo il Vaticano II*, Brescia, 1967, *Discussione*, p. 605.

(²²⁰) HARING, *op. cit.*, p. 606.

(²²¹) MOLTENI, *In tema di « impotentia coeundi » psichica*, in *Riv. dir. matrim.*, 1967, p. 454, nota 62.

(²²²) « I canonisti — secondo le incisive parole di JEMOLO che ben si adattano al problema — debbono ricordare che la Chiesa ha educato e nutrito mirabili scrutatori dell'uomo interiore, e che a questa capacità di comprendere e dominare i lati più intimi delle coscienze deve molti dei suoi maggiori trionfi. L'indirizzo di studi patrocinato dalla Chiesa, non può escludere dall'ambito del diritto canonico questa analisi, questa ricerca dell'uomo vero! »: JEMOLO, *Il matrimonio ecc.*, *op. cit.* p. XXI. Si tenga presente anche il pensiero di LECLERC, per il quale « une de plus nobles fonctions du canoniste » consiste nel creare « la cadre juridique qui dans un certain moment de l'histoire, sera capable de déterminer des meilleurs conditions de l'autenticité de l'amour conjugal » (*op. cit.*, p. 44).

GABRIELE MOLTENI MASTAI FERRETTI

SULLA NATURA DEL DECRETO *EX N. VIII*, PAR. 3
DEL *MOTU PROPRIO* « CAUSAS MATRIMONIALES »

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Funzione amministrativa e funzione giurisdizionale. — 3. Natura giurisdizionale del decreto. — 4. Possibili obiezioni. — 5. Conclusioni.

1. Dinnanzi all'incremento delle cause matrimoniali ⁽¹⁾ la sollecitudine pastorale della Chiesa, senza trascurare il fondamentale equilibrio tra le esigenze individuali e quelle dell'ordinamento giuridico ⁽²⁾, ha inteso introdurre « quei provvedimenti che sembrassero opportuni » ⁽³⁾ al fine di snellire il diritto processuale canonico « in attesa del futuro codice » ⁽⁴⁾, pur non desistendo dal promuovere in ogni caso la *salus fidelium* ⁽⁵⁾, non incompatibile con « una specifica regolamentazione giuridica, tanto più necessaria in un edificio quale è quello ecclesiale fatto di una essenza divina, ma vivente nel mondo come disciplina di una compagine sociale » ⁽⁶⁾.

(1) Si è voluto cogliere in tale fenomeno « un segno caratteristico dell'indebolito senso della sacralità della legge, su cui è fondata la famiglia cristiana, dell'inquietudine della vita moderna, della peculiarità di condizioni sociali ed economiche, in cui si svolge, e del pericolo per ciò che può minacciare la saldezza, la vitalità, la felicità dell'istituto familiare » (PAOLO VI, *Allocutio ad Praelatos Auditores S.R. Rotae*, in *A.A.S.*, 1966, p. 154).

(2) Il problema è di una complessità che continua ad affascinare (cfr. da ultimo, LARICCIA, *Considerazioni sull'elemento personale dell'ordinamento canonico*, Milano, 1971, specie pp. 1-17) e si innerva di elementi anche meta-giuridici riflessi nella struttura « interiore », « esterna » e « soprannaturale » della Chiesa (cfr. LE BRAS, *Prolegomenes*, Paris, 1955, p. 96 ss.).

(3) Il 25 gennaio 1967 il Santo Padre volle prevederli segnatamente « per sollecitare la definizione delle cause, per diminuire il numero di quelle pendenti » (PAOLO VI, *Allocutio ad Praelatos Auditores S.R. Rotae*, in *A.A.S.*, 1967, p. 143).

(4) Cfr. il corsivo redazionale *Il documento pontificio sui processi matrimoniali*, in *L'Osservatore Romano*, 14-15 giugno 1971, p. 1.

(5) Per un richiamo alla peculiare funzione dei « sacri pastores » ordinata alla salvezza dei subordinati « ut homines sanctificentur », cfr. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, I³, Città del Vaticano, 1947, p. 195, nonchè, tra i testi del Concilio Vaticano II, *Lumen Gentium*, n. 18 ss., ma in particolare nn. 25-26.

(6) FUMAGALLI CARULLI, in *Jus canonicum*, 1971, n. 21, p. 227, Sul punto

In questa luce infatti vanno collocate alcune concessioni *ad experimentum*, parziali ma decisamente innovatrici ⁽⁷⁾, una serie di progetti maturati in seno alla Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico ed infine il *Motu proprio* « Causas matrimoniales » di Paolo VI, emanato il 28 marzo 1971 ed entrato in vigore l'1 ottobre successivo ⁽⁸⁾.

L'augusto documento prevede l'emanazione, da parte del tribunale di seconda istanza, di fronte al quale sia stata impugnata la sentenza di primo grado che dichiarare la nullità del matrimonio, di un decreto con il quale il collegio, « visa sententia et perpensis animadversionibus defensoris vinculi necnon, si exquisitae et datae fuerint, partium earumve patronorum vel decisionem primi gradus ratam habet, vel ad ordinarium examen secundi gradus causam admittit » ⁽⁹⁾.

La possibile adozione della forma del decreto per il provvedimento con il quale il giudice definisce in seconda istanza una causa « a litigantibus propositam et iudiciali modo pertractatam » ⁽¹⁰⁾ — quale deve senz'ombra di dubbio ritenersi, almeno per ciò che attiene il giudizio di primo grado, la controversia matrimoniale oggetto della disposizione legislativa — suscita un interrogativo di non agevole soluzione, concernente la natura giurisdizionale o amministrativa (*rectius*: decisoria o ordinatoria) del decreto stesso ⁽¹¹⁾.

doveroso anche il rinvio a GIACCHI, *Sostanza e forma nel diritto della Chiesa*, in *Jus*, 1940, p. 398 ss. e ID., *Il consenso nel matrimonio canonico*², Milano, 1968, p. 1 ss.

⁽⁷⁾ Si tratta delle innovazioni, sperimentali e limitate ad un triennio, ammesse il 28 aprile 1970, a favore delle diocesi statunitensi, poi seguite, sempre per concessione del Regnante Pontefice, da quelle non dissimili, in data 31 agosto 1970, a vantaggio delle diocesi australiane: LEFEBVRE, *De procedura in causis matrimonialibus concessa Conferentiae episcopali U.S.A.*, in *Periodica da re mor. can. lit.*, 1970, n. 59, fasc. 4, p. 563 ss.

⁽⁸⁾ Vedilo in *L'Osservatore Romano*, 11-12 giugno 1971, p. 1.

⁽⁹⁾ « Causas matrimoniales », *De appellationibus*, n. VIII, par. 3.

⁽¹⁰⁾ Cfr. can. 1868, par. 1 C.J.C.

⁽¹¹⁾ Su siffatta terminologia e sui significati che vi sottendono cfr. MAZZACANE E., *Decreto (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 830 e letteratura ivi segnalata.

L'interrogativo si era anzi posto *ante litteram*, in quanto il *Motu proprio* in questione, lungi dal costituire una modificazione meramente occasionale dell'*ordo processualis* canonico, piuttosto corona una corrente d'opinione promotrice già da tempo, sulla scorta anche di suggestive argomentazioni ⁽¹²⁾, di un aggiornamento del diritto giudiziario della Chiesa ⁽¹³⁾, destinato a sfociare in quella « plenior... processus matrimonialis reformatio, quam Commissio Nostra Codici Juris Canonici recognoscendo parat » ⁽¹⁴⁾.

In quest'ordine di idee si era auspicata l'adozione di « un tipo di *procedimento amministrativo* per il giudizio di appello », il quale contemplasse, senza il ripetersi di « alcuna discussione della causa », l'emanazione di un decreto collegiale capace di « attribuire forza esecutiva alla sentenza appellata dal Difensore del Vincolo », sicchè conseguentemente, ove « nell'esame degli atti » risultassero « inaspettatamente delle irregolarità, allora la *procedura amministrativa dovrebbe convertirsi in una procedura contenziosa* » ⁽¹⁵⁾.

2. Siffatta impostazione del problema lascia adito, come sembra, a qualche perplessità. Anzitutto, pur prescindendo da controversie di carattere meramente terminologico, non riteniamo

⁽¹²⁾ Esaurienti svolgimenti negli Autori indicati da GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, in *Periodica de re mor. can. lit.*, 1969, n. 58, fasc. 2-3, pp. 494-96.

⁽¹³⁾ Tra i tanti LOMBARDIA (*Principio y técnicas del nuevo Derecho Canónico*, in *Jus canonicum*, 1971, n. 21, p. 29) auspica processi « más ágiles y rapidos » anche se non si deve confondere « un proceso, por muy sumario que sea, con un expediente administrativo ». Nello stesso senso DELLA ROCCA (*La riforma del Codice di Diritto Canonico*, in *Temì romana*, 1968, p. 35) afferma che « il processo canonico è decisamente malato, per la lentezza, spesso esasperante e comunque troppo pericolosa ». E ciò anche se « depuis une quinzaine d'années une évolution notable s'est effectuée dans la procédure des causes de mariage » (LESAGE, *Questions actuelles de jurisprudence matrimoniale*, in *Studia canonica*, 1971, n. 5, pp. 5 e 26).

⁽¹⁴⁾ « *Causas matrimoniales* », Praefatio, in *L'Osservatore Romano*, cit., loc. cit.

⁽¹⁵⁾ DELLA ROCCA, *Prospettive di riforma della legislazione processuale*, in *Apollinaris*, 1967, I, p. 445 ss.

corretta la contrapposizione fra procedimento amministrativo e procedimento contenzioso, nè la scelta fra le due alternative, condizionabile dalla forma del provvedimento conclusivo.

Mentre infatti si avrà modo di osservare come il carattere amministrativo attenga alla natura del potere esercitato, già fin d'ora appare come la qualifica di contenzioso riguardi le forme del provvedimento e venga attribuita a quei procedimenti nei quali è prescritto il contraddittorio di diretti interessati ⁽¹⁶⁾. Nell'ambito del diritto amministrativo italiano è fondamentale, a questo riguardo, il principio consacrato nell'art. 3, 1° comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo ⁽¹⁷⁾. A sensi di tale norma, invero, « gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, *ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate*, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti ». Per quanto la interpretazione di questa disposizione susciti problemi di non agevole soluzione ⁽¹⁸⁾, dalla stessa si può tuttavia con sicurezza dedurre l'esistenza nell'ordinamento italiano di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, anche non rientranti fra quelli aventi carattere giudiziale ⁽¹⁹⁾, benchè essi non possano « purtroppo essere considerati se non come manifestazioni episodiche » ⁽²⁰⁾.

A non diverse conclusioni è lecito pervenire per l'ordinamento canonico, nell'ambito del quale, pur nella unità ed indivisibi-

⁽¹⁶⁾ SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*¹⁰, Napoli, 1969, p. 378.

⁽¹⁷⁾ In argomento cfr. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*⁸, II, Milano, 1958, p. 28 ss.; FRANCHI, *Contenzioso amministrativo (storia)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 614 s.; SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 685 ss.

⁽¹⁸⁾ Cfr. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*¹⁰, cit., p. 377.

⁽¹⁹⁾ La cui natura amministrativa è peraltro fuori discussione: cfr. SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 697; GIANNINI M. S., *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, II, p. 901 ss.

⁽²⁰⁾ Così SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 378 e giurisprudenza ivi citata.

lità della « potestas jurisdictionis seu regiminis », rafforzata dall'assenza di un principio della separazione dei poteri, vuoi in senso *subiettivo* vuoi in senso *formale* ⁽²¹⁾, la dottrina individua tuttavia una funzione giurisdizionale che nettamente separa da quella amministrativa ⁽²²⁾.

Esempi di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso nel diritto canonico vengono indicati nel « *recursus contra Ordinariorum decreta* », da proporre alle Sacre Congregazioni secondo la rispettiva competenza, previsto dal can. 1601 ed avente carattere giudiziale ⁽²³⁾, nonchè nel procedimento per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato a norma del can. 1119, giusta la disciplina fornita dalle *Regulae servandae*, approvate col decreto *Catholica doctrina* 7 maggio 1923, della Sacra Congregazione dei Sacramenti ⁽²⁴⁾, oltre che dal decreto *Qua singulari* della Sacra Congregazione del S. Ufficio in data 12 giugno 1942 ⁽²⁵⁾. Si tratta in entrambi i casi di provvedimenti

⁽²¹⁾ Cfr. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², con la collaborazione di CATALANO, Milano 1970, p. 447, nota 4. Per una notazione analoga, JOHNSON, *De distinctione inter potestatem iudicalem et potestatem administrativam in iure canonico*, in *Apollinaris*, 1936, p. 258 ss.

⁽²²⁾ Sul punto cfr. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino, 1946, p. 11 ss.; MORENO HERNANDEZ, *Derecho procesal canónico*, Madrid, 1956, p. 51; ROBERTI, *De processibus*⁴, I, Roma, 1956, p. 109 ss.; PETRONCELLI, *Diritto canonico*⁶, Roma, 1963, p. 291 ss.; EICHMANN-MOERSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*¹¹, München-Paderborn-Wien, 1964, I, p. 316 ss.; MOLTENI, *Sulla validità delle donazioni propter nuptias in caso di scioglimento del matrimonio per dispensa super rato et non consummato*, in *Dir. eccl.*, 1968, I, p. 75, nota 33; DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², cit., pp. 156, 159 ss. e 447 nota 4.

⁽²³⁾ Sulla natura amministrativa di tali procedimenti cfr. MORENO HERNANDEZ, *op. cit.*, p. 27; BESTE, *Introductio in codicem*⁵, Neapoli, 1961, p. 866 ss.; EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 30.

⁽²⁴⁾ In A.A.S., 1923, p. 389 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. A.A.S., 1942, p. 200 ss.

La natura amministrativa di quest'ultimo procedimento è normativamente definita dal decreto « *Catholica doctrina* », ove si afferma che « *huiusmodi causae ... non sunt vere iudiciales, sed magis gratiosae seu administrativae* » (A.A.S., 1923, p. 390), oltre che dal n. 5, par. 2, delle *Regulae servandae* emanate con lo stesso decreto, ove se ne richiama la « *singularis natura* ». In argomento cfr. da ultimo MOLTENI, *Sulla validità delle donazioni propter nuptias in caso di scioglimento del matrimonio per dispensa super rato e non consummato*, cit., p. 79, in nota. Adde: JEMOLO, *Il matri-*

amministrativi, laddove l'emanazione è preceduta da un procedimento il cui carattere contenzioso viene giustificato in base al fatto che « veritas inquirenda est non minus religiose ac sedulo, quam in negotiis proprie iudicialibus » ⁽²⁶⁾.

D'altra parte se il criterio della forma assunta dai procedimenti che ne costituiscono la manifestazione si rivela inidoneo ad assolvere il compito, da taluno assegnatogli ⁽²⁷⁾, di fungere da elemento differenziatore tra la funzione amministrativa e quella giurisdizionale, non maggior affidamento può essere riposto nel criterio « sostanziale » dell'oggetto della funzione stessa ⁽²⁸⁾ o nel principio, che sarebbe proprio della funzione amministrativa, della « Freiheit der Initiative » ⁽²⁹⁾.

Tutti i criteri menzionati, nonchè altri variamente escogitati, mostrano un certo grado di approssimazione dovuta alla mancata considerazione dei necessari svolgimenti dalle imprescindibili premesse di teoria generale del diritto, mentre, per altro verso, taluni appaiono fondati su empiriche generalizzazioni ⁽³⁰⁾, sì da incontrare facili smentite nel diritto positivo.

A nostro avviso una distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa, non può che fondarsi sull'analisi *strutturale* della « funzione » che, come è noto, è intesa dai più recenti orientamenti dogmatici, come il potere « avente per fine la realizzazione di interessi alieni ed oggettivi » ⁽³¹⁾.

Ciò vuol dire che, se non si considera in questa definizione l'elemento teleologico, per sè estraneo al profilo strutturale sotto il quale va compiuta l'indagine, resta che la funzione si identifica

monio nel diritto canonico, Milano, 1941, p. 436; WERNZ-VIDAL, *Jus canonicum*³, V, Romae, 1946, p. 798, nota 41; MORENO HERNANDEZ, *op. cit.*, p. 431.

⁽²⁶⁾ Decreto « Catholica doctrina », *cit.*, *loc. cit.*

⁽²⁷⁾ PETRONCELLI, *Diritto canonico*⁶, *cit.*, p. 295 ss.

⁽²⁸⁾ DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², *cit.*, p. 160.

⁽²⁹⁾ EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, I, p. 317.

⁽³⁰⁾ Aveva qualificato « empirica » la caratteristica della revocabilità dell'atto amministrativo GIACCHI, *Natura giuridica dei rescritti in diritto canonico*, Siena, 1937, p. 23 in nota.

⁽³¹⁾ MODUGNO, *Funzione*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 303.

con il potere in senso giuridico. Siffatto potere, poi, si concreta nella imputazione normativa ad un soggetto di una fattispecie astratta di comportamento, capace di provocare una modificazione, ossia un effetto giuridico ⁽³²⁾. Da ciò consegue che la distinzione tra le due funzioni in esame può aversi soltanto con riferimento alla varietà degli effetti giuridici prodotti dagli atti normativi costituenti esercizio dei poteri che ne integrano il nucleo strutturale ⁽³³⁾, sicchè l'accento va spostato dal procedimento al provvedimento che lo conclude.

Da quest'angolazione prospettica è consentito scorgere come effetto tipico del provvedimento giurisdizionale sia la « res iudicata » tanto formale ⁽³⁴⁾ quanto sostanziale ⁽³⁵⁾, mentre, per ciò che concerne i provvedimenti amministrativi, da un lato essi sono soggetti a revoca da parte del Superiore a norma del can. 60, paragrafo 1 e dall'altro la loro efficacia, a differenza dei provvedimenti giurisdizionali ⁽³⁶⁾, è subordinata alla fondatezza degli elementi che ne integrano la « causa » ⁽³⁷⁾.

Vero è che il canone 1989 statuisce che le « *causae matrimoniales* », al pari delle « *causae de statu personarum* » di cui

⁽³²⁾ Per una definizione del potere giuridico e l'affermazione del *numerus clausus* delle situazioni soggettive in senso proprio, cfr. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, pp. 212 ss. e 239 ss.; ID., *Procedura penale*², Milano, 1971, pp. 220 ss. e 224 ss.

⁽³³⁾ Per atto normativo deve intendersi un atto giuridico che, ponendo una norma, reca ad espressione questo proprio effetto. Tale nozione, tratteggiata da BUELOW (*Gesetz und Richteramt*, Leipzig, 1885, p. 6 ss.), è stata sottoposta ad acuta analisi da CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, cit., p. 53 ss.

⁽³⁴⁾ Cfr. can. 1902 C.J.C.

⁽³⁵⁾ Cfr. can. 1904 C.J.C. Sul punto diffusamente DE REINA, *La cosa juzgada en el proceso ordinario canónico*, in *Jur canonicum*, 1968, p. 354.

⁽³⁶⁾ Per essi e la specifica disciplina cfr. can. 1904, par. 1 C.J.C.

⁽³⁷⁾ Cfr. can. 42, parr. 2 e 3 ed i rilievi in GIACCHI, *Natura giuridica dei rescritti*, cit., p. 9 ss.

Per ciò che concerne il rescritto di dispensa pontificia *super rato et non consummato*, previsto dai nn. 102 ss. delle *Regulae servandae*, cfr. il decreto « *Catholica doctrina* », cit., loc. cit.: « si res aliter se habeant se habeant ac ab oratoribus asseruntur, id est si matrimonium ratum reapse fuerit consummatum, ... pontificia dispensatio o forte obtenta, utpote suo fundamento destituta, nullius est valoris ».

al can. 1903, « *nunquam transeunt in rem iudicatam* ». Ma la formula usata — evidente applicazione del più ampio modello offerto dal canone 1903 ⁽³⁸⁾ — oltrepassa probabilmente l'intenzione del legislatore, nel senso che l'esclusione del passaggio in giudicato è tesa a giustificare l'istituto della *retractatio* ovvero — che è lo stesso — della *nova causae propositio*, fondata su argomenti o documenti nuovi e gravi, giusta il disposto del canone 1903 fatto espressamente salvo dal can. 1989 ⁽³⁹⁾. Ora, *de jure condendo*, ciò non avrebbe richiesto l'esclusione del passaggio in giudicato delle pronunce rese nelle « *causae matrimoniales* », in quanto, entro confini indubbiamente più angusti, la deduzione di nuovi fatti e documenti è prevista, ad esempio nell'ordinamento processuale italiano, come *fattispecie* costitutiva ⁽⁴⁰⁾ del potere di impugnare una sentenza *passata in giudicato* ⁽⁴¹⁾, col mezzo di impugnazione — perciò chiamato straordinario — della revocazione, a norma dell'art. 395, nn. 2 e 3. E nello stesso ordinamento canonico essa è condizione di ammissibilità dell'impugnativa di una sentenza *passata in giudicato* — non quindi di una sentenza resa in una causa matrimoniale ⁽⁴²⁾ — con la *restitutio in integrum*, in ossequio al can. 1905, par. 2, nn. 1 e 2.

⁽³⁸⁾ Cfr. DELLA ROCCA, *Il privilegio delle cause matrimoniali in ordine alla cosa giudicata*, in *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, 1961, p. 31.

⁽³⁹⁾ Sul tema da ultimo DEL CORPO, *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, in *Ephem. iur. can.*, 1969, p. 69 ss.

⁽⁴⁰⁾ Non è ultroneo specificare, nella scia della più penetrante dottrina, che per « *fattispecie* costitutiva » si intende la somma degli elementi normativamente prestabiliti, necessari e sufficienti per la produzione di un determinato effetto giuridico, consistente, nel caso di specie, nel sorgere del potere di impugnazione.

Sotto questo aspetto la nozione di *fattispecie* può essere considerata « astratta », in contrapposizione a quella di *fatto giuridico*, con cui si allude ad un evento concreto, oggetto di valutazione giuridica. In argomento, per tutti FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, p. 5 e bibliografia alla nota 7; Id., *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 25, testo e nota 14; CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, cit., p. 33 ss.; Id., *Procedura penale*², cit., p. 205 ss.

⁽⁴¹⁾ Cfr. art. 324 c.p.c.

⁽⁴²⁾ EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, II, p. 241; DEL CORPO, *Selectae quaestiones*, cit., p. 70.

Il fatto perciò che si sia tenuto a riaffermare l'insuscettibilità al giudicato delle pronunce emesse nelle cause matrimoniali deve considerarsi « un privilegio » che involge i rapporti tra l'umano e il divino ⁽⁴³⁾, tanto che entro codesto ambito va circoscritto, con la conseguenza che, proprio con riferimento all'ipotesi *de qua*, può considerarsi giustificata l'allusione alla « provvisorietà » e alla « condizionalità » della cosa giudicata ⁽⁴⁴⁾, a patto però di aggiungere che tali caratteristiche della cosa giudicata, attribuite alle sentenze pronunciate in cause matrimoniali o *de statu personarum*, debbono essere riconosciute, seppure in limite più ristretti, anche alle *sententiae quae transeunt in rem iudicatam* ⁽⁴⁵⁾.

3. Fissato il criterio di distinzione fra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa nell'ordinamento canonico, non resta che esaminare l'efficacia del decreto col quale il tribunale di seconda istanza « *decisionem primi gradus ratam habet* », in ottemperanza al disposto del n. VIII, par. 3, del *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* », onde accertare se con la sua pronuncia si realizzi il presupposto della doppia conforme e quindi se, *ex can.* 1903, consegua che « *ulterior propositio non debeat admit-*

(43) Testualmente EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 243: « ein Vorzug, der darauf beruht, dass ein menschliches Urteil dem göttlichen Recht keinen Eintrag tun darf ». Sul punto cfr. altresì il fondamentale discorso di Pio XII del 2 ottobre 1944 agli uditori, ufficiali e avvocati della S.R. Rota per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, commentato da DELLA ROCCA, *Aspetti e problemi del processo canonico nel pensiero del Sommo Pontefice*, in *Saggi*, cit., p. 128.

Sul fondamento scientifico del non passaggio in giudicato delle cause matrimoniali cfr. DELLA ROCCA, *Il privilegio delle cause matrimoniali*, cit., p. 37 ss.

(44) In EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, II, p. 183 si parla di « *einer vorläufiger oder bedingten Rechtskraft* ».

(45) In tal senso DE REINA, *op. cit.*, p. 361 ss.

Un concetto non dissimile sembra esprimere con la consueta perizia PALEARI, ove sostiene che « la mancata suscettibilità di acquistare il valore di « *incontestabilità* » (il corsivo è nostro e vuole sottolineare il probabile riferirsi dell'Autore al problema dei limiti di cui è cenno nel testo) proprio del giudicato formale non implica una differenza di natura nelle decisioni *de quibus* in rapporto alle decisioni che tale suscettibilità posseggono » (*Il principio della doppia sentenza conforme nel processo canonico di stato*, Milano, 1964, p. 3, nota 2).

ti, nisi novis prolatis iisdemque gravibus argumentis vel documentis ». Invero una eventuale risposta affermativa a questo interrogativo porrebbe in grado di sostenere la natura giurisdizionale di tale provvedimento e conseguentemente del procedimento preordinato alla sua emanazione. In ogni caso resterebbe salvo l'ulteriore compito di spiegare le peculiarità del procedimento medesimo nei confronti di quello contemplato dai canoni 1960 e seguenti — la cui osservanza anche in secondo grado era finora esplicitamente imposta dall'art. 213 della *Instructio* « Provida Mater » — nonchè la diversità della forma di cui si riveste e dei gravami cui è assoggettato il provvedimento conclusivo, rispetto a quanto previsto dal can. 1987.

Il n. VIII, par. 3 del *Motu proprio* attribuisce al decreto in esame quella stessa esecutività che è stata definita dalla dottrina quale « definitività ritrattabile della sentenza matrimoniale » ⁽⁴⁶⁾ e statuisce che, dopo la pronuncia di quest'ultima « nemine recurrente, jus est coniugibus, qui alioquin non impediuntur decem diebus a decreti publicatione elapsis, novas nuptias contrahere » : diritto, peraltro, che il codice di diritto canonico conferisce ai coniugi « post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit » ⁽⁴⁷⁾. Una siffatta argomentazione non può tuttavia esser considerata decisiva, in quanto altro è l'esecutività di un provvedimento, altro la sua idoneità al giudicato ⁽⁴⁸⁾, essendo la prima categoria comune al provvedimento amministrativo ⁽⁴⁹⁾, mentre la seconda è tipica, come si è osservato, del provvedimento giurisdizionale. E proprio sulla presenza di questa seconda

⁽⁴⁶⁾ DELLA ROCCA, *Appunti sul processo canonico*, Milano, 1960, p. 137.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. il già citato can. 1987 C.J.C.

⁽⁴⁸⁾ La distinzione è chiaramente tracciata nella conferenza-stampa volta ad illustrare il *Motu proprio*, tenuta dal Segretario della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, BIDAGOR, in *L'Osservatore Romano*, 11-12 giugno 1971, p. 3. In argomento cfr. altresì GIANNINI M. S., *Atto amministrativo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 187.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. cann. 51-59 C.J.C. Per il diritto pubblico italiano cfr. GIANNINI M. S., *op. ult. cit.*, p. 188; SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 355.

peculiarità occorre portare la nostra attenzione, focalizzandola sui limiti in cui detta peculiarità può afferire al provvedimento conclusivo di una causa matrimoniale sottoposta ad un duplice grado di giudizio.

Ora, ad un primo esame del provvedimento legislativo, si ritrae l'impressione che il legislatore non solo al decreto con cui si ratifica la sentenza di primo grado abbia attribuito l'idoneità ad integrare la fattispecie prevista dai cann. 1902, n. 1 e 1903 come ostativa dell'« *ulterior causae propositio, nisi novis prolatis iisdemque gravibus argumentis vel documentis* », ma addirittura abbia sminuito quest'ultima possibilità, restringendo l'arco reale del carattere di provvisorietà o di condizionalità della cosa giudicata nelle cause matrimoniali ed operando con ciò un sensibile riaccostamento di queste ultime alle cause ordinarie. Il n. IX, paragrafo 1, concede infatti, così al difensore del vincolo come alla parte che si ritiene danneggiata, il diritto di ricorrere al tribunale superiore avverso il decreto collegiale « *sententiam primi gradus ratam habens* », subordinando però questo diritto alla duplice condizione che il ricorso sia interposto « *intra decem dies a die publicationis decreti* » e che si adducano nuovi e gravi argomenti, peraltro già pronti.

Se si raffronta questa disposizione con quelle dei cann. 1987 e 1989, concernenti l'impugnazione della seconda sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio resa in causa sottoposta « *ad ordinarium examen secundi gradus* », si può notare come si sia attuata una soppressione del potere di appellare « *pro sua conscientia* »⁽⁵⁰⁾, attribuito dal can. 1987 e dagli artt. 220-221 dell'Istruzione « *Provida Mater* », al difensore del vincolo. Ed inoltre può ravvisarsi come i « nuovi e gravi argomenti », che a

(50) Sul punto cfr. di recente DEL CORPO, *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, cit., p. 80 ss., nonché SERRANO, *De appellatione pro conscientia et de nova causae propositione post duplicem in favorem nullitatis matrimonii conformem sententiam*, in *Periodica de re mor. can. lit.*, 1971, n. 60, fasc. 1, p. 121 ss., specie p. 147 ss.

norma del can. 1989 e dall'art. 217 della predetta Istruzione giustificano la *retractatio* della seconda sentenza conforme su istanza di una delle parti o del promotore di giustizia ⁽⁵¹⁾, in tanto possono essere utilizzati al fine di ottenere una revisione del processo in quanto siano già pronti e vengano adottati nel ricorso da presentare entro dieci giorni a cura della parte o del difensore del vincolo.

Anche se pare di poter escludere che il legislatore abbia inteso apportare una deroga così grave al principio sopra illustrato del non passaggio in giudicato delle cause matrimoniali ⁽⁵²⁾, tanto che nella ipotesi in questione — nonostante l'inutile decorso del termine di dieci giorni fissato per ricorrere — deve ritenersi ferma l'applicabilità del combinato disposto del can. 1903 e degli artt. 217 e 218 della « Provida Mater », non v'ha dubbio che le nuove disposizioni comportino il conferimento al decreto *de quo* di una stabilità maggiore di quella riconosciuta alla doppia sentenza conforme dichiarativa della nullità del matrimonio pronunciata a conclusione di un procedimento ordinario, stante la operata soppressione del mezzo di gravame previsto dal can. 1987. In base alle premesse sopra accolte ne deriva che non può disconoscersi la natura giurisdizionale di questo provvedimento. Nè varrebbe obiettare che tale affermazione mal si concilia con il mezzo di impugnazione prescelto (« *recursus* », invece che « *appellatio* »), poichè l'adozione di questa formula, dettata da motivi di ordine formale ⁽⁵³⁾, è palesemente inidonea ad incidere sulla natura giurisdizionale di questo mezzo di gravame ⁽⁵⁴⁾, sia per la

⁽⁵¹⁾ In tal senso cfr. da ultimo SERRANO, *op. cit.*, p. 151 ss.

⁽⁵²⁾ Principio riaffermato da BIDAGOR nella citata conferenza-stampa e da tener fermo anche con riguardo al procedimento di cui ai cann. 1990-1992, nonostante il difetto di una specifica prescrizione inserita in questo capo: cfr. EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 247 ss., ove si afferma che « *die auf dem Wege des Kurzverfahrens erfolgte Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe besitzt dieselbe Verbindlichkeit wie zwei gemeingerichtliche Ehenichtigkeitsurteile* », sottoposta perciò alle stesse limitazioni.

⁽⁵³⁾ Cfr. can. 1880, n. 6 C.J.C.

⁽⁵⁴⁾ Sulla natura giurisdizionale del « *recursus adversus libelli reiectionem* » previsto dal can. 1709, par. 3, cfr. MAZZACANE E., *La delibazione preventiva del libello*

incerta terminologia del codice (⁵⁵), sia, soprattutto, in considerazione del fatto che condizione di ammissibilità dell'impugnativa prevista dal n. IX, paragrafo 1 del *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* » è quella medesima fattispecie costitutiva del potere di proporre ulteriormente la causa, del quale non si può certo disconoscere il carattere giurisdizionale.

In altri termini, il legislatore canonico, con disposizione piuttosto singolare, ha fatto derivare da una sola fattispecie costitutiva un medesimo potere esercitabile alternativamente in via di impugnazione o in via di azione. Nel primo caso con effetto sospensivo dell'esecuzione, se proposta entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto; nel secondo con il rispetto delle formalità richieste per la introduzione di una nuova causa, cosicchè in quest'ultima ipotesi « iudicis est, ut in caeteris suscipiendis iudiciis, admittere vel a limine reicere novam instantiam, etsi adhibere possit, ut patet, opportuna, quae duxerit, assessorum consilia » (⁵⁶).

4. Elementi che potrebbero rendere perplessi circa la fondatezza della tesi prospettata sono la forma del provvedimento conclusivo del secondo grado di giudizio (« decretum ») e la possibilità che l'adozione di questo avvenga senza il previo contraddittorio delle parti interessate. Recita infatti il n. VIII, paragrafo 2, del *Motu proprio*: « Apud Tribunal secundae instantiae vinculi defensor suas animadversiones exhibeat ut dicat utrum contra decisionem latam in primo gradu aliquid opponendum habeat necne. Contra quas animadversiones collegium, si opportu-

nel processo canonico, Napoli, 1956, p. 94; MOERSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Juris Canonici*, Paderborn, 1967 (rist.), p. 358; PELLEGRINO, *I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni*, Padova, 1969, pp. 82 e 86.

(⁵⁵) Cfr. il can. 1569, par. 2 ove l'appello viene considerato come una *species* rispetto al *genus* « *recursus* ».

(⁵⁶) SERRANO, *De appellatione pro conscientia et de nova causae propositione post duplicem in favore nullitatis matrimonii conformem sententiam*, cit., p. 150.

num censuerit, partium earumve patronorum animadversones exquirat ».

I due aspetti sono presentati dalla dottrina canonistica in intima connessione ⁽⁵⁷⁾, poichè, prescindendo per il momento dal profilo contenutistico del provvedimento giudiziale, il *Codex* impone la forma della sentenza per quel provvedimento che definisce una causa principale « iudiciali modo pertractatam » ⁽⁵⁸⁾ « videlicet, in contradictorio agitatam » ⁽⁵⁸⁾. In altri termini il canone 1868, paragrafo 1, « non dat sententiae definitionem » ⁽⁶⁰⁾, dal momento che, essendo la sentenza una delle forme di cui può rivestirsi il provvedimento giudiziale, la relativa definizione, attraverso la fissazione del suo contenuto formale e dei suoi elementi estrinseci, è fornita dai cann. 1873 e 1784, mentre il canone 1868 si limita a stabilire in quali casi il giudice deve pronunciare sentenza, trovando il suo corrispondente, nell'ordinamento processuale italiano, nell'art. 279 c.p.c.

Pertanto, pur trascurando il fatto che il medesimo termine viene dallo stesso codice impiegato in accezioni diverse per designare ora un provvedimento amministrativo ⁽⁶¹⁾, ora un provvedimento conclusivo di un rito sommario ⁽⁶²⁾, sì da far giustamente denunciare incertezze terminologiche nel processo matrimoniale ⁽⁶³⁾, la disposizione del can. 1868 non sembra capace di

⁽⁵⁷⁾ EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 172: « Es (das Urteil) ist die Entscheidung einer in gemeingerichtlicher Weise verhandelten Streitfrage. Eine gerichtliche Entscheidung, die ohne gemeingerichtliche Verhandlung ergeht ist nicht Urteil sondern Beschluss »; MOERSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Juris Canonici*, cit., p. 348: « Das Urteil unterscheidet sich vom Dekret, soweit dieses im gemeingerichtlichen Verfahren Anwendung findet... ».

⁽⁵⁸⁾ Cfr. can. 1868, par. 1 C.J.C.

⁽⁵⁹⁾ BESTE, *Introductio in codicem*⁵, cit., p. 910. Conf. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, cit., p. 299.

⁽⁶⁰⁾ LECA-BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, Romae, 1950, II, p. 298. Contra: CARON, *Natura giuridica della pronuncia sul « casus exceptus » e sua efficacia di fronte al diritto italiano*, in *Dir. eccl.*, 1951, p. 515.

⁽⁶¹⁾ Cfr. can. 1963, par. 2 C.J.C.

⁽⁶²⁾ Cfr. can. 1992 C.J.C.

⁽⁶³⁾ MOERSDORF, *op. cit.*, p. 349: « im Eheprozess ist der Wortgebrauch unsicher ».

impedire che il legislatore ricollegli gli effetti menzionati dal can. 1989 a provvedimenti giurisdizionali i quali assumono una forma diversa da quella della sentenza, anche se contengono, al pari di questa, l'accertamento dell'inesistenza del vincolo matrimoniale. È allora evidente che non è lecito trarre argomento dal disposto dei cann. 1902, 1903 e 1989 per affermare l'idoneità al giudicato dei soli provvedimenti che rivestano la forma di sentenza, più di quanto sia lecito farlo, nell'ordinamento italiano, con riguardo agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ⁽⁶⁴⁾. Tanto più che non si riesce a trovare il fondamento positivo di quel preteso principio generale che al giudice, responsabile di un provvedimento, attribuirebbe « il potere di revocarlo in determinati casi ed in determinate condizioni » ⁽⁶⁵⁾; chè anzi la necessità di sancire espressamente tale potere di revoca è stata avvertita dal legislatore canonico anche con riferimento ai rescritti ⁽⁶⁶⁾, i quali — come si è sopra osservato — costituendo atti di manifestazione della funzione amministrativa, non beneficiano della medesima stabilità attribuita ai provvedimenti giurisdizionali.

Non varrebbe, a questo punto, invocare l'enunciato del canone 1841, la cui applicabilità è positivamente condizionata al contenuto, anzichè alla forma, del provvedimento ⁽⁶⁷⁾, ovvero quello dell'art. 205, paragrafo 1 dell'*Instructio* « *Provida Mater* », per evincerne un *argumentum a contrariis*. La sua portata sarebbe perlomeno dubbia, potendosi l'ultima delle richiamate disposizioni agevolmente ricondurre alla necessità di chiarificare il nucleo del can. 1989 (« *causae ipsae... retractari semper poterunt* ») e del corrispondente art. 217 dell'*Instructio*, avverso sempre attuali tendenze giurisprudenziali inclini ad ammettere una

⁽⁶⁴⁾ Cfr. GARBAGNATI, *I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1970, pp. 16 ss. e 32 ss.

⁽⁶⁵⁾ MAZZACANE E., *La delibazione preventiva del libello nel processo canonico*, cit., p. 100.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. can. 60, par. 1 C.J.C.

⁽⁶⁷⁾ LEGA-BARTOCCHETTI, *Comentarius in iudicia ecclesiastica*, cit., II, p. 520.

retractatio ex officio della causa matrimoniale e della relativa sentenza che la definisce ⁽⁶⁸⁾.

Per ciò che attiene, infine, la possibilità che alla pronuncia del decreto collegiale di seconda istanza si pervenga senza la realizzazione di quel contraddittorio alla quale tende, in un procedimento ordinario, l'istituto della « *litis contestatio* », si deve osservare che è questo l'elemento caratterizzante il procedimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del n. VIII del *Motu proprio*. Precisamente tale procedimento, la cui introduzione in seconda istanza era stata caldeggiata dalla dottrina ⁽⁶⁹⁾, concretizzando il desiderio espresso genericamente da taluni tribunali « *ut processus secundae instantiae simplificetur* » ⁽⁷⁰⁾, viene qualificato come sommario e non come amministrativo.

Tuttavia è da rilevare che, se nell'ordinamento processuale italiano, ove il rispetto del principio del contraddittorio costituisce *condicio sine qua non* per il conferimento all'organo giudicante dello stesso potere giurisdizionale ⁽⁷¹⁾ — sì che la violazione del medesimo rende il provvedimento del giudice del tutto inidoneo ad esplicare l'efficacia attribuitagli dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. — sono fatte salve le diverse disposizioni di legge ⁽⁷²⁾, a maggior ragione tutto ciò non può escludersi nel processo canonico. Infatti in esso, a norma dei cann. 1894 n. 1 e 1895, il difetto di « *legittima citatio* » costituisce semplice motivo di nullità *sanabile* della sentenza resa in un ordinario procedimento di cognizione e, quindi, devono intendersi salve di-

⁽⁶⁸⁾ Cfr. la sentenza della S.R. Rota *coram* MATTIOLI, 27 febbraio 1956, con annotazioni contrarie di DEL CORPO, *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, cit., p. 70 ss.

⁽⁶⁹⁾ Segnatamente GRAZIANI, Discorso inaugurale anno giudiziario 1968-1969, in *Vicariato di Roma, Attività Ufficio III*, anno 1968, Roma, 1969, p. 40.

⁽⁷⁰⁾ GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, in *Periodica de re mor. can. lit.*, 1969, n. 58, fasc. 4, p. 728.

⁽⁷¹⁾ Cfr. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*², Roma, 1936, p. 107; GARBAGNATI, *La sostituzione processuale*, Milano, 1942, pp. 99 e 118; ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*², Napoli, 1961, pp. 160, 164 e 167.

⁽⁷²⁾ Cfr. art. 101 c.p.c.

verse disposizioni di legge, con la conseguenza che l'osservanza di quel principio non può essere assunta in termini di scriminante tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa.

Del resto, secondo il responso della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, in data 6 dicembre 1943 ⁽⁷³⁾, anche il procedimento di impugnazione, previsto in materia di « casi excepti » dal can. 1992 ed ora dal n. XIII del *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* », deve considerarsi un procedimento sommario di natura giurisdizionale ⁽⁷⁴⁾. Ciò è vero nonostante le disposizioni precitate recitino rispettivamente « cum solo interventu defensori vinculi » e « interveniente tantum defensore vinculi », mostrandosi in tal modo orientate ad escludere perfino il potere discrezionale concesso dal paragrafo 2 del n. VIII del *Motu proprio* al giudice di secondo grado perchè richieda, di fronte alle osservazioni che il difensore del vincolo è obbligato a presentare, le contro-osservazioni delle parti o dei loro rispettivi patroni, « si opportunum censuerit ».

È innegabile, d'altra parte, che l'art. 230 della *Instructio* « *Provida Mater* », costituente una trasposizione del can. 1992,

⁽⁷³⁾ In A.A.S., 1944, p. 94.

⁽⁷⁴⁾ Lo si evince dal raffronto fra i *responsa* forniti dalla Pontificia Commissione ai quesiti sub III e IV. Dopo avere infatti risposto « affirmative ad primam partem, negative ad secundam » al quesito « utrum processus de quo in canone 1990, sit ordinis iudicialis, an administrativi » (conf. App. Roma 12 settembre 1950, in *Foro it.*, 1951, I, p. 631 ss., con commento di GISMONDI e in *Dir. eccl.*, 1951, 2, p. 511 ss., con nota adesiva di CARON dal titolo *Natura giuridica della pronuncia sul « casus exceptus » e sua efficacia di fronte al diritto italiano*, cit., p. 512 ss.; nonchè, da ultimo, anche per i richiami bibliografici FINOCCHIARO, *Matrimonio*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1971, p. 648, nota 2; App. Catania 2 febbraio 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, 237, con nota adesiva di SANTOSUOSSO) ed avere conseguentemente escluso (sub III) la possibilità per il Vicario generale, la cui competenza è limitata alla potestà amministrativa (cfr. PETRONCELLI, *op. cit.*, p. 186; DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², cit., p. 229 ss.), la Pontificia Commissione riconobbe la competenza dell'Ufficiale, preposto agli affari giudiziari (PETRONCELLI, *op. ult. cit.*, loc. ult. cit.; DEL GIUDICE, *op. ult. cit.*, pp. 230 e 450), a giudicare in grado di appello rispondendo « negative ad primam partem, affirmative ad secundam » al quesito « utrum sub verbis: *iudex secundae instantiae*, de quibus in canonibus 1991 et 1992, veniat tantum Episcopus, an etiam Officialis ».

aveva soppresso l'inciso, ivi contenuto e sopra riportato, prescrivendo che « Tribunal secundae instantiae definiat eodem modo ac in art. 227, utrum sententia ista confirmanda an potius procedendum sit ad ordinarium tramitem iuris ». Ma, pur ammessa in via ipotetica la derogabilità delle norme del codice ad opera di detta *Instructio* ⁽⁷⁵⁾, c'è da dubitare che questa sia la *ratio* dell'art. 230 rispetto al can. 1992, in quanto le equivalenti locuzioni « decernet eodem modo » e « definiat eodem modo » sembrano riferirsi alla procedura da adottare all'atto della decisione della proposta impugnativa, richiamandosi rispettivamente agli incisi « praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis » e « sententia declarare, rationibus breviter adductis in iure et in facto » piuttosto che alla necessità di procedere « citatis semper partibus iisque auditis » ⁽⁷⁶⁾.

In ogni modo il n. XIII del *Motu proprio* in discussione ha ribadito, a chiare lettere, l'esclusione del contraddittorio in grado di appello (« interveniente tantum defensore vinculi »), pur nell'intento autorevolmente espresso dal Segretario della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, di limitarsi ad estendere le disposizioni dei cann. 1990-1992, fermo il principio che le relative cause matrimoniali « devono essere trattate con rito sommario, omesse cioè le formalità previste dal diritto » ⁽⁷⁷⁾.

5. Si può infine osservare come l'attribuzione al tribunale della prudente valutazione circa l'opportunità di concretizzare una forma semplificata di contraddittorio in grado di appello non possa costituire un valido argomento per negare la natura giurisdizionale — peraltro esplicitamente sottolineata nel preambolo, del *Motu proprio* ⁽⁷⁸⁾ — del procedimento regolato dal nu-

⁽⁷⁵⁾ Cfr. in argomento PELLEGRINO, *I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni*, cit., p. 137.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. *Instructio* « Provida Mater », art. 227, par. 1.

⁽⁷⁷⁾ Così BIDAGOR, in *L'Osservatore Romano*, 11-12 giugno 1971, cit., loc. cit.

⁽⁷⁸⁾ « Causas matrimoniales » Praefatio, in *L'Osservatore Romano*, cit., loc. cit.:

mero VIII del medesimo documento pontificio, così come del provvedimento che lo conclude. Ponendosi in tale prospettiva si vuole soltanto « spingere i membri dei tribunali ad una maggiore sollecitudine nell'espletare il proprio ufficio ed una accresciuta responsabilità per la salvezza eterna delle anime angosciate da problemi così intimi ed assillanti che turbano la pace familiare e impediscono la pace spirituale, alla quale hanno diritto » (⁷⁹).

E tale rilievo, alla luce della dimensione che il fenomeno matrimoniale è chiamato ad assumere nelle direttrici tracciate dal Concilio Vaticano secondo (⁸⁰), perchè l'ordinamento della Chiesa si armonizzi con la complessa realtà da cui emana ed a cui si rivolge (⁸¹), consente di concludere che un minore formalismo nell'accertamento giudiziale, realizzato, a detta di una recente esortazione del Pontefice romano, « attentis etiam iis, quae nova per Litteras Apostolicas a verbis *Causas matrimoniales* incipientes nuperque motu proprio editas, inuenta sunt » (⁸²), non potrà che contribuire a ravvicinare « notre justice humaine de la Justice éternelle » ed a far scorgere « dans ce jugement humain la Sagesse et la Volonté du Seigneur » (⁸³).

« Visum est Nobis quasdam edere normas de constitutione Tribunalium ecclesiasticorum deque *processu iudiciario*, quibus expeditior fiat ipse matrimonialis processus ».

(⁷⁹) BIDAGOR, in *L'Osservatore Romano*, cit., loc. cit.

(⁸⁰) Sul tema, da ultimo ampiamente GRAZIANI, *La Chiesa e il matrimonio*, in *Dir. eccl.*, 1970, I, p. 278 ss. ed anche DE LUCA, *La Chiesa e la società coniugale*, *ibidem*, p. 257 ss.

(⁸¹) Per una riproposizione dell'argomento e per considerazioni sulle varie tesi della dottrina, da ultimo e per tutti, FEDELE, *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in *Ephem. iur. can.*, 1970, p. 260 ss., e SPINELLI, *Prospettive canonistiche nella Chiesa di oggi*, Modena, 1973, p. 11 ss.

(⁸²) PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al «Cursus renovationis canonicae»*, in *L'Osservatore Romano*, 13-14 dicembre 1971, p. 1.

(⁸³) JULLIEN, *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, Roma, 1970, p. 53.

GIAN GALEAZZO STENDARDI

**IL RIMODERNAMENTO
DELLE ABITAZIONI ANTICHE (*)**

(*) Testo della relazione tenuta al Congresso dell'U.I.P.F.B. ad Helsinki (2-4 luglio 1974).

SOMMARIO: I. *Individuazione dei concetti fondamentali.* — II. *Ragioni di tale attività.* — III. *Individuazione dei problemi:* A) Problemi giuridici: 1. Problemi giuridici comuni a tutti gli immobili; 2. Problemi peculiari degli immobili storici; 3. Problemi peculiari di altri immobili. - B) Problemi tecnici: 1. Problemi comuni degli immobili antichi; 2. Problemi tipici degli immobili storici. - C) Problemi economici: 1. Il costo; 2. Il finanziamento; 3. L'ammortamento della spesa; 4. Il reddito. — IV. *Considerazioni generali.*

I. Il rimodernamento delle abitazioni antiche risponde a due esigenze: una di conservazione ed una di riqualificazione.

Per « rimodernamento » intendiamo tutte quelle attività che, pur mantenendo all'edificio i caratteri esteriori del tempo in cui fu edificato, ne mutano strutture interne ed applicazioni tecniche onde renderli costantemente idonei ad appagare le esigenze presenti di chi se ne avvale.

Nel concetto di « abitazione » ricompriamo qualunque tipo di edificio, anche se non destinato esclusivamente ad abitazione, cioè anche quegli edifici che assolvano in parte a funzioni di carattere pubblico ed in parte di carattere privato, siano esse rappresentative o meno, oltre che alla pura e semplice funzione di abitazione.

Nel concetto di « antiche » dobbiamo ricomprire tutti gli edifici che abbiano un numero di anni superiore ad una determinata misura; si può discutere dell'entità di questa misura, ma potremmo considerare sufficientemente esatta quella di 50 anni, corrispondente a due generazioni.

Nel novero degli edifici antichi dobbiamo, poi, apportare un'ulteriore distinzione: quella fra immobili da considerarsi come « storici », ed immobili che sono semplicemente « antichi ».

Con il termine di « storici » non intendiamo riferirci in modo esclusivo agli immobili collegati ad eventi storici o nei

quali si siano verificati eventi di carattere storico, ma intendiamo ricomprendere anche quelli che hanno caratterizzato un determinato periodo di tempo, una fase della storia, un modo di essere della civiltà, un aspetto tipico della cultura di un popolo, di una nazione, di un continente.

Consegue da ciò che nel concetto di « storico » rientrano anche gli immobili che costituiscono vere e proprie opere d'arte, e che, contemporaneamente, pur essendo tali, vengono ancora oggi utilizzati ampiamente.

La categoria degli immobili « storici » presenta maggiori difficoltà per il suo rimodernamento e la sua riqualificazione, dato che è necessario mantenere il carattere tipico dell'immobile stesso, rispettare i valori artistici in esso contenuti, consentire la convivenza di tecniche e di esigenze contemporanee con gli elementi insostituibili di strutture architettoniche antiche, che non possono comunque essere modificate; la categoria degli immobili semplicemente antichi, presenta difficoltà minori rispetto alla prima, tanto per la sua manutenzione quanto per la sua riqualifica.

II. L'attività di rimodernamento degli antichi edifici, presenta una giustificazione logica da due punti di vista: quella del proprietario e quella della collettività.

a) Dal punto di vista del proprietario la giustificazione del rimodernamento si fonda sul fatto che egli non è solo proprietario, ma anche « gestore » del bene; come tale ha interesse alla migliore utilizzazione possibile del bene; preferisce affrontare una spesa, per riqualificare il bene, minore di quella che gli sarebbe necessaria per costruirlo *ex novo*; le difficoltà economiche, giuridiche e sociali necessarie per la riqualificazione del bene sono diverse, ma non maggiori di quelle che sarebbe necessario affrontare per costruirlo *ex novo*.

b) Dal punto di vista dell'interesse collettivo, la riqualificazione si giustifica con il fatto che la collettività ha interesse

più alla conservazione che alla distruzione dei beni, siano questi storici o puramente e semplicemente antichi; essa trova nel bene conservato e riqualificato uno strumento di calmiera del mercato dei beni; il costo della riqualificazione del bene, per la collettività, è minore di quello che sarebbe necessario per la produzione di un bene nuovo.

III. I problemi relativi alla riqualificazione degli immobili, cioè al loro rimodernamento, si possono suddividere in:

- A) giuridici;
- B) tecnici;
- C) economici.

Ognuna di queste categorie è da considerarsi sotto tre aspetti diversi: problemi comuni al rimodernamento di ogni tipo di immobile; problemi tipici degli immobili « storici »; problemi tipici degli immobili solo antichi.

A) Problemi giuridici.

1. Sono problemi giuridici comuni a tutti i tipi di immobili quelli che riguardano: a) il potere di decisione e di iniziativa; b) la coazione del proprietario; c) i vincoli generali sulla disponibilità; d) l'intervento pubblico per consentire l'esecuzione dei lavori; e) la sospensione del godimento del bene, da parte degli utenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Sono problemi giuridici peculiari degli immobili storici quelli che riguardano: a) il mantenimento delle forme architettoniche e della destinazione; b) il temperamento delle esigenze di aggiornamento e di conservazione; c) la garanzia della conservazione di caratteri tipici, formali e di uso.

3. Sono problemi giuridici peculiari degli altri immobili quelli attinenti: a) ai rapporti di comproprietà e di condominio; b) alla trasformazione della struttura dell'abitato.

1. a) Sul potere di decisione e di iniziativa occorre osservare che tale potere può essere riconosciuto tanto al proprietario quanto alle Pubbliche Autorità.

Il riconoscimento di questo potere al proprietario non esce dal campo dell'applicazione delle norme generali in materia di proprietà; anche se l'esercizio di tale potere può incontrare ostacoli, limitazioni e difficoltà di ordine giuridico, il potere, in sè e per sè, rientra nell'ambito delle norme generali che disciplinano la proprietà.

Più complesso è il problema quando si consideri il potere di iniziativa e di decisione trasferito ai pubblici poteri. In questo caso la volontà del proprietario viene sostituita da un'altra volontà; nessun problema sorge se il proprietario è consenziente o indifferente; il problema nasce, invece, quando il proprietario sia contrario.

La soluzione del contrasto si ha con la sostituzione della volontà dei pubblici poteri a quella del proprietario, in forza del principio generale secondo cui è legittimo sovrapporre alla volontà del titolare di un bene, destinato a soddisfare le esigenze della collettività, la volontà operativa di questa collettività, cioè la volontà dei pubblici poteri.

I modi con cui la volontà pubblica si può realizzare sono limitati e si possono ridurre a tre categorie: a) l'esproprio definitivo del bene; b) l'espropriazione per compiere lavori, salvo restituzione, poi, del bene al proprietario precedente, contro il pagamento del maggiore valore acquisito dal bene; c) l'ingiunzione al proprietario di compiere le opere ritenute necessarie e le relative sanzioni in caso di inerzia, consistenti nel veder compiere le opere direttamente dal pubblico potere, ricevendo l'addebito del costo dei lavori stessi.

b) In sostanza i sistemi mediante i quali si realizza la volontà dei pubblici poteri in contrasto con quella del proprietario rientrano tutti in un unico schema: è tolto il potere dispositivo al soggetto titolare per sostituirlo, in tutto od in parte, col

potere dispositivo dell'Amministrazione; questa ablazione può essere o parziale e temporanea, o totale e definitiva.

L'ipotesi di un'ablazione parziale, o temporanea, implica la restituzione del bene all'originario proprietario, ma implica, contemporaneamente, l'addebito del costo dell'opera di intervento al proprietario stesso. Ciò dà luogo ad un'ulteriore difficoltà consistente nell'individuare quella situazione di equilibrio in cui il proprietario originario non debba vedersi accollato dall'autorità un onere economico eccessivo, o al di fuori delle sue possibilità, o, addirittura, in contrasto con le sue reali esigenze. Una delle soluzioni tipiche per risolvere questa difficoltà consiste nell'acquisto del bene, già trasformato, da parte della Pubblica Amministrazione, ad un prezzo che corrisponda al reale ed effettivo valore del bene, nel caso che l'originario proprietario non possa o non voglia restituire il prezzo delle opere di rimodernamento.

In realtà la soluzione di questo problema non può essere considerata limitatamente al caso particolare; essa rientra nel più ampio tema di rapporti fra diritti del singolo e diritti della collettività. L'equilibrio fra le due esigenze opposte (quella del singolo e quella della collettività) si raggiunge solo tenendo presenti due principi: *a)* non è necessario arrecare danni al singolo per ottenere benefici per la collettività; *b)* il sacrificio del singolo a vantaggio della collettività si compie nel momento in cui il singolo viene privato del suo bene, senza che ciò debba avere come ineluttabile conseguenza un ulteriore sacrificio nel momento in cui il proprietario deve ricevere il contro valore del bene perduto.

Consegue da ciò che sono accettabili tutti i sistemi che consentono ai pubblici poteri di ottenere la disponibilità di un bene pagandone il reale prezzo, mentre sono da respingere tutti quei sistemi che conducono ad un pagamento di un prezzo non reale, ma convenzionale: d'altro canto sono preferibili quei sistemi in cui si addivenga ad una temporanea sospensione del rapporto di proprietà fra soggetto privato e bene, con successiva restaurazione del medesimo rapporto, salvo l'addebito al proprietario del

costo dell'intervento di pubblici poteri, intervento che assumerebbe, così, la forma sostanziale di un finanziamento anticipato.

c) I vincoli generali sulla disponibilità del bene sono quelli che sorgono da regole di carattere generale che limitano la possibilità del proprietario di disporre del proprio bene. Esempi di tali vincoli sono i blocchi delle locazioni; le disposizioni urbanistiche che impongono od escludono particolari impieghi di un bene in una certa zona; le norme igienico-sanitarie che prescrivono o vietano determinate opere; le disposizioni che vietano i trasferimenti di determinati beni.

Tutti questi vincoli, in realtà, altro non sono che « compressioni » particolari del diritto di proprietà aventi come effetto quello di rendere più difficili le operazioni necessarie per il rimodernamento degli immobili; le ragioni per cui tali disposizioni sono state emanate sono indifferenti ai fini del nostro studio: ciò che rileva è che queste regole, limitando il potere di iniziativa e la libertà di esecuzione del proprietario, creano ulteriori ostacoli all'opera di rimodernamento degli edifici. Tali limitazioni possono condurre all'adozione di soluzioni tecniche ed economiche « obbligate » nel momento del rimodernamento.

d) Le autorizzazioni ai lavori, intese come provvedimenti permissivi della pubblica Autorità, sono condizioni il cui verificarsi è necessario perchè divenga possibile la realizzazione delle opere. Tali autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle prescrizioni generali di carattere urbanistico, igienico, sanitario, tecnico, sì che la realizzazione del rimodernamento è, in definitiva, condizionata da queste ultime prescrizioni, che costituiscono altrettante limitazioni alla libera disponibilità del bene. D'altro canto si ritiene che l'interesse collettivo esiga che le opere di rimodernamento si svolgano in modo tale da appagare anche detto interesse, o, almeno, da non violarlo, sì che non si può negare la logica di tali prescrizioni generali.

Ancora una volta la soluzione del problema si trova nel raggiungimento di un punto di equilibrio fra le due opposte esi-

genze: nè il pubblico interesse deve divenire strumento paralizzante la sostanziale opera di rinnovamento, nè questa deve tramutarsi in un danno per la collettività.

Una volta che regole generali consentano il raggiungimento di questo punto di equilibrio, i provvedimenti di autorizzazione ai lavori saranno soltanto attività di controllo sulla corrispondenza delle iniziative alle prescrizioni. Il potere di rilasciare tali autorizzazioni ed il diritto di ottenerle possono essere concepiti come diritto del singolo ed obblighi delle autorità, ovvero come mere facoltà delle autorità, e puri « interessi » del singolo. Dall'applicazione dell'uno o dell'altro di questi principi deriverà una più o meno intensa tutela delle aspettative del singolo proprietario, e, conseguentemente, una maggiore o minore possibilità di azione del proprietario stesso.

e) L'esecuzione dei lavori di rimodernamento dà luogo ad un ulteriore problema: quello della sospensione del godimento del bene durante l'esecuzione dei lavori. Se l'immobile è utilizzato da altri che non sia il proprietario, ad es., in forza di un rapporto di locazione, l'esecuzione dei lavori condurrà ad una temporanea indisponibilità del bene per l'utente.

Le soluzioni di questo problema sono limitate. O il fatto dell'esecuzione dei lavori conduce *ex lege* o *ex contractu* alla risoluzione del rapporto, restituendo al proprietario la piena disponibilità del bene; o conduce solo alla temporanea sospensione del rapporto stesso, e, in questo caso, la ripresa della utilizzazione potrà essere vincolata all'assunzione di nuove obbligazioni da parte dell'originario utente (ad es.: aumento del canone); ovvero detta ripresa può essere vincolata al mantenimento delle obbligazioni preesistenti, divenendo, così, un puro e semplice ulteriore onere per il proprietario.

Tanto nel caso che l'esecuzione dei lavori conduca alla risoluzione del rapporto, quanto nel caso, invece, che conduca alla sua sola sospensione, potrà sussistere il problema dell'indennizzo dell'utente per tale risoluzione o sospensione; questo indennizzo

potrà consistere o in un puro e semplice risarcimento monetario del danno, ovvero nella sostituzione del bene di cui cessa l'utilizzazione con altro bene di egual natura e valore. La scelta fra l'una e l'altra soluzione può essere lasciata al legislatore, od alla libera volontà delle parti; essa potrà costituire un elemento determinante per incoraggiare o scoraggiare l'attività di rimodernamento.

2. a) La necessità, tipica per gli immobili « storici », del mantenimento delle forme e della destinazione originarie dà luogo ad alcune considerazioni.

La natura « storica » di un immobile impone che l'opera di rimodernamento ne rispetti le forme caratteristiche preesistenti. Ciò non solo genera una limitazione ulteriore alla libera disponibilità del bene; non solo dà luogo a problemi tecnici ed economici particolari; ma genera anche problemi giuridici particolari: a chi spetti il potere di determinare la natura « storica » dell'immobile; il controllo sulle opere da eseguire; le sanzioni nel caso di violazione di tale obbligo.

La natura « storica » di un immobile può essere stabilita mediante la predeterminazione di un concetto generale che operi una discriminazione automatica (individuazione di zone, di età, di stili, etc.) ovvero mediante provvedimenti di individuazione presi singolarmente, caso per caso, da soggetti legittimati a farlo (autorità pubbliche o soggetti privati qualificati). Il primo dei due metodi dà luogo ad una maggiore probabilità di errore, ma fornisce una maggiore certezza ed una minore possibilità di controversie; il secondo diminuisce le probabilità di errore, ma dà luogo a maggiori possibilità di abusi e di controversie.

Una volta determinata l'appartenenza del bene alla categoria di quelli « storici », consegue la necessità del controllo sulle opere di rimodernamento per assicurarne la rispondenza alla necessità di mantenere i caratteri tipici. L'individuazione di questi caratteri può essere fatta, come già detto, od automaticamente, o caso per caso; il sistema più semplice consiste nell'applicazione

dell'obbligo al mantenimento delle forme preesistenti. Il controllo potrà essere o preventivo o successivo, o, congiuntamente, di tipo preventivo e successivo; potrà essere effettuato dai pubblici poteri o da soggetti qualificati, legittimati a compierlo.

Il mantenimento della destinazione può essere invece, preteso od escluso con maggior libertà; non è ricollegato in modo essenziale alla natura « storica » del bene; può essere necessario o contrario al rimodernamento del bene. Da ciò deriva l'inopportunità di imporlo con rigide regole che conducano all'adozione di un sistema « aprioristico », mentre vi è l'opportunità che il mutamento di destinazione sia consentito o universalmente, ovvero, in base a regole predeterminate, caso per caso.

La necessità di verificare il rispetto della natura « storica » del bene, al fine della conservazione delle forme tipiche e della destinazione, dà luogo al problema delle sanzioni in caso di inosservanza di tale rispetto. Le sanzioni possono consistere in: pene detentive, pene pecuniarie, obbligo di ripristinare quanto mutato, là dove sia possibile. Tutto ciò dà luogo a difficoltà di accertamento ed alla creazione di complessi sistemi per l'irrogazione e l'esecuzione delle sanzioni.

b) Anche il contemperamento delle due esigenze, della ricostruzione e della conservazione, dà luogo ad ulteriori problemi giuridici, strettamente comuni, peraltro, con i precedenti. Una volta accertata la natura « storica » del bene, è possibile che la disciplina relativa al suo rimodernamento contenga la determinazione delle opere di rimodernamento compatibili con la natura stessa. Anche questa determinazione può avvenire in modo automatico, ovvero caso per caso. La soluzione più logica usata consiste nel verificare quali opere siano compatibili con la natura del bene in base a regole predeterminate. Il mancato rispetto di tale compatibilità può dar luogo o a strumenti punitivi, od a sanzioni riparatorie. Al fine di consentire il contemperamento in questione valgono, in genere, particolarmente, le soluzioni che la tecnica può offrire; si tratterà, in ogni caso, di adottare due prin-

cipi generali: impedire il tramutamento della natura del bene, ed evitare che tale natura divenga un ostacolo insormontabile al rimodernamento.

A ciò si aggiunga che l'affidare la soluzione al giudizio di un organo *ad hoc* sul caso singolo dà luogo inevitabilmente alla creazione artificiosa di ostacoli, e remore, mediante le quali si può realizzare una forma di abuso di potere.

c) Le garanzie per la conservazione dei caratteri tipici, formali e di uso, dei beni storici, possono consistere in un controllo preventivo sulle opere da eseguire ed in un controllo successivo sulle opere eseguite; ambedue i controlli possono essere accompagnati da sanzioni. Per il controllo preventivo si tratterà della sanzione consistente nel divieto di intervento, almeno nei modi prospettati; per il controllo successivo si tratterà di sanzioni punitive o di ripristino. I sistemi sopradescritti di accertamento della natura del bene; di verifica dell'aderenza delle opere alle prescrizioni; di sanzioni nel caso di violazione della natura del bene e delle prescrizioni relative, sono, sostanzialmente, strumenti di garanzia per la salvaguardia dei detti caratteri tipici, formali e di uso.

3. a) Alcune situazioni nei rapporti fra proprietari e beni si verificano raramente per i beni « storici », mentre si possono verificare molto più di frequente per i beni semplicemente « antichi ». Intendiamo parlare delle situazioni di comproprietà e di condominio.

Queste situazioni danno luogo a problemi particolari attinenti al potere di iniziativa e di decisione, nonché al correlativo obbligo di spesa. Situazioni in cui alcuni comproprietari siano favorevoli al rimodernamento, mentre altri sono contrari, possono condurre ad uno stato di paralisi, dannoso tanto per i proprietari che per la collettività.

Le soluzioni possibili sono limitate. Esse possono consistere nella sottoposizione coatta della volontà della minoranza a quella

della maggioranza; nella sostituzione d'autorità dei pubblici poteri ai dissenzienti; nella conversione coattiva della proprietà dei dissenzienti sulla cosa con la proprietà su un controvalore corrispondente, ad opera di coloro che intendono procedere al risanamento, o ad opera dei pubblici poteri. In ogni caso la soluzione si rintraccia in una delle forme di sostituzione della volontà del soggetto titolare del potere di disposizione, sostituzione che, come già abbiamo visto, può essere temporanea, limitata, definitiva, assoluta.

Sarà, però, necessario, per rendere possibile il rimodernamento del bene, che gli strumenti giuridici ricolleghino alla volontà della maggioranza un effetto determinante, restringendo l'effetto della volontà della minoranza contraria. Tale restrizione dovrà dar luogo ad un compenso risarcitorio per la minoranza così limitata, ma dovrà essere operativa, in modo da rendere giuridicamente possibile il rinnovamento. Anche là dove si adotti la forma della trasformazione della quota di condominio in titoli di credito, onde poter applicare, poi, le norme sulle maggioranze societarie, il problema rimarrà, sia pure facilitato nella sua soluzione, consentendo ai dissenzienti di non partecipare agli oneri relativi, ma perdendo il bene, e di partecipare, successivamente, ai predetti oneri, riacquistando la titolarità del bene. In altre parole: in ogni caso la volontà della maggioranza che desidera compiere le opere di rinnovamento sarà determinante; la minoranza dissenziente dovrà essere tutelata e risarcita nel modo più ampio ed esauriente possibile.

b) Altro problema che si prospetta per gli immobili « antichi », ma non per quelli « storici », è la compatibilità della loro permanenza con nuove prescrizioni urbanistiche che ne prevedano e ne impongano la scomparsa.

Occorre ricordare che le opere di rimodernamento possono essere necessarie per certi immobili, anche se destinati a scomparire, per renderli utilizzabili sino al momento della loro scomparsa. La stessa collettività può avere interesse a che un immobile

sussista rimodernato sino al momento della sua definitiva soppressione, in modo da fornire un servizio qualificato. Sembra, quindi, errato, adottare, in modo aprioristico, il divieto di opere di rimodernamento negli immobili destinati ad essere soppressi per effetto della trasformazione delle strutture urbanistiche. Una soluzione può essere data dalla limitazione, nel tempo, dell'efficacia delle previsioni urbanistiche, sia stabilendo l'obbligo della loro esecuzione entro breve tempo dal momento della loro entrata in vigore, sia stabilendo la loro caducazione definitiva dopo trascorso un certo periodo di tempo senza che siano state attuate. In tal modo l'esecuzione dei lavori di rimodernamento sarà ricollegata alla previsione della loro durata nel tempo, durata, appunto, così prevedibile.

Altra soluzione può consistere nell'adozione di un sistema di autorizzazioni, rilasciate caso per caso, in relazione alla situazione di obiettiva necessità di conservare determinati immobili sia pure per un tempo limitato, escludendo dal calcolo del loro valore, ai fini dell'indennizzo in caso di esproprio, il costo delle opere di rimodernamento, costo il cui ammortamento sarà, così, integralmente, a rischio e pericolo dell'operatore. Anche per questo problema, comunque, la soluzione dovrà essere fondata sul principio secondo cui il vantaggio collettivo non deve essere ricercato attraverso il danno del singolo.

B) Problemi tecnici.

I problemi tecnici del rimodernamento degli immobili si possono suddividere in: problemi particolari dei singoli edifici; problemi generali comuni a tutte le opere di rimodernamento. Questi ultimi, a loro volta, si ripartiscono in problemi specifici degli edifici « storici »; problemi generali per qualsiasi edificio.

1. In questa sede, ovviamente, prenderemo in esame solo alcuni problemi generali comuni che possono presentarsi in qualsiasi opera di rimodernamento. Essi riguardano: a) le strutture portanti; b) i volumi; c) i materiali.

a) Le strutture portanti risultano adeguate od inadeguate rispetto alle innovazioni necessarie per rimodernare un edificio. Si veda ad es. ciò che si può verificare nel caso di installazione di un ascensore in edificio che ne era privo; nel caso della creazione di nuovi vani; nel caso di installazione di nuovi impianti di riscaldamento, etc.. La inadeguatezza delle strutture portanti conduce, di necessità, o al loro rafforzamento od al loro rifacimento, ma ambedue le soluzioni possono implicare un rifacimento totale di tutte o di parte di tali strutture. Questo rifacimento può condurre ad escludere che ci si trovi in presenza di opere di rimodernamento, perchè dà luogo ad una vera e propria ricostruzione dell'edificio, anche se mascherata con la ripetizione delle forme esteriori preesistenti.

In tal caso non si potrà più parlare di « rimodernamento » nel senso già indicato, ma di vera e propria costruzione *ex novo*, con tutti i problemi giuridici ed economici che tale attività comporta. Il passaggio dal rimodernamento alla costruzione *ex novo* si verificherà in relazione al totale o parziale rifacimento delle strutture portanti, rimanendosi sempre nel campo del rimodernamento quando le strutture vengano semplicemente rinforzate.

b) Per ciò che riguarda i volumi, mentre una distribuzione diversa dei volumi preesistenti è connaturata con il concetto di rimodernamento, deve ritenersi invece estraneo a tale concetto l'aumento o la riduzione del volume globale preesistente.

La soluzione dei problemi tecnici può imporre aumenti (o anche riduzioni) nel volume globale dell'edificio da rinnovare, ma in questo caso non si potrà logicamente parlare di rimodernamento, bensì si dovrà parlare di rifacimento, dato che il risultato del lavoro sarà un edificio costituente una entità diversa da quella preesistente.

La distribuzione del volume preesistente in modo diverso, invece, sebbene possa dar luogo alla trasformazione della forma esteriore dell'edificio, in realtà ne mantiene intatta l'entità, dato

che rimane identico l'aspetto essenziale costituito dalla « quantità di spazio » occupata.

c) L'impiego di materiali nuovi rispetto a quelli preesistenti dà luogo a problemi di « compatibilità » di tali materiali, intesa in senso tecnico e non estetico; a difficoltà di inserimento ed appagamento di esigenze che vengono esaudite integralmente dai nuovi materiali, facendo venir meno alcune delle funzioni che precedentemente erano assolve da strutture create proprio in relazione al tipo di materiale che si poteva impiegare. L'uso del metallo, o della plastica, ad esempio, può condurre a rendere minore (o maggiore) il carico, rendendo, così, inutili determinate strutture destinate a reggere carichi non più esistenti o maggiori di quelli realizzati. In tal modo soluzioni architettoniche precedenti, create per risolvere problemi di resistenza, divengono inutili, e, quindi, eliminabili per i loro scopi principali, mentre possono mantenere la loro necessità per scopi accessori o secondari. Si darà, così, luogo al problema della eliminazione o del mantenimento di tali soluzioni architettoniche non più essenziali, ma pur sempre utilizzabili.

2. Gli immobili « storici » danno luogo a problemi del tutto peculiari.

Essi riguardano: a) la necessità del mantenimento dell'aspetto caratteristico; b) l'asportazione ed il reinserimento di elementi qualificanti; c) l'uso di materiali particolari; d) la compatibilità delle innovazioni.

a) La necessità di mantenere l'aspetto esteriore caratteristico dell'edificio da un lato crea limitazioni alle opere di rinnovamento, dall'altro impone l'impiego di soluzioni che non sarebbero giustificate dalla pura logica del rimodernamento.

L'edificio « storico » deve mantenere i suoi caratteri tipici. Ciò può implicare l'impossibilità di adottare determinate soluzioni (ad es.: la riduzione di volume di locali quando ciò richieda la modificazione della forma delle finestre). In altri casi può

implicare l'adozione di forme, compatibili con i caratteri dell'edificio, aventi solo funzione di « mascheratura ». Ciò dà luogo ad un caso di « falso », dato che le strutture create *ex novo* appartengono allo « stile » dell'edificio, ma non al tempo della sua erezione; in ogni caso non dovranno modificarne l'aspetto originario.

Sussiste la possibilità che si rendano necessari lavori di rifacimento di parti originariamente esistenti, andate distrutte per effetto del tempo; anche in questo caso avremo un « falso » sostanziale, sebbene formalmente tale non sia. In ogni caso il mantenimento della forma e dei caratteri originali sarà essenziale; il rimodernamento dovrà riguardare strutture, impianti, servizi. materiali necessari per rendere l'uso dell'edificio compatibile con le esigenze degli utenti contemporanei, sempre salvando le forme originarie.

b) I lavori di rimodernamento possono richiedere la rimozione temporanea di elementi qualificanti (ad es.: affreschi, decorazioni, statue, soffitti) ed il loro successivo reinserimento. Come già visto parlando dei materiali, la funzione originaria di questi elementi qualificanti può venir meno a cagione dell'uso dei materiali o soluzioni tecniche nuovi, restando, però, la loro funzione qualificatrice di uno stile o di un'epoca. In tal caso dovranno essere reinseriti, rispettando l'originaria loro funzione caratterizzatrice. Un camino può non servire più per riscaldare, ma « qualifica » un locale; il rimodernamento in un edificio « storico » non conduce alla eliminazione del camino, ma deve mantenerlo, attribuendogli l'identica precedente funzione di elemento « qualificante » nell'ambito del locale « nuovo » ricavato da quello precedente. Questa necessità può creare problemi di rapporti, fra spazi pieni e vuoti, diversi da quelli precedenti; problemi di collocazione di aperture, di dislivelli fra locali e locali, etc. In tali casi occorre ricordare che il carattere originario dell'edificio rimodernato ha la prevalenza sul rimodernamento dell'edificio medesimo.

c) L'impiego di materiali nel rimodernamento di edifici « storici » dà luogo a problemi particolari. Si tratta, in sostanza, della scelta fra: uso di materiali antichi in sostituzione di quelli antichi non più utilizzabili; uso di materiali moderni dello stesso tipo; uso di materiali moderni diversi, mascherati come se fossero materiali antichi di quel tipo. Ad es.: un soffitto a cassettoni di legno, può essere rifatto usando legno della stessa epoca, preso altrove; legno nuovo, lavorato nello stile dell'epoca; altro materiale, mascherato da legno antico.

Le due ultime soluzioni daranno luogo a « falsi », solo la prima sarà una soluzione « autentica ». Ma quando ciò non sia possibile o conveniente, si creerà un tipico « falso » più o meno rilevante a seconda che si usi un materiale identico a quello già usato, od un materiale non usato originariamente.

È evidente che per determinare opere di rimodernamento (ad es. impianti igienici e sanitari, termosifone, ascensore, etc.) il solo fatto della sostituzione degli impianti precedenti, o la introduzione di impianti nuovi darà luogo necessariamente a falsi sostanziali anche nell'uso dei materiali. Il problema assume, invece, un rilievo particolare quando si tratterà di rimodernare parti dell'edificio già preesistenti, trasformandole o semplicemente rifacendole. Stanze, scale, porte, soffitti, pavimenti, finestre potranno essere trasformati o rifatti con « falsi » od « autentici »; il problema del costo inciderà certo sulle scelte, così come quello dell'esistenza o meno dei materiali « autentici », ma in ogni caso si dovrà mantenere il carattere esteriore tipico dell'edificio, evitando che il rimodernamento snaturi l'edificio stesso. Le soluzioni da adottare, saranno, quindi, in ordine di preferenza: materiali dell'epoca; materiali contemporanei dello stesso tipo di quelli dell'epoca; materiali diversi mascherati come se fossero quelli tipici dell'epoca.

d) Altro problema caratteristico nel rimodernamento degli edifici « storici » è dato dalla « compatibilità » di determinate soluzioni contemporanee con le forme tipiche dell'immobile. L'uso

di una vetrata a saracinesca può non essere compatibile con una finestra di stile gotico o rinascimentale; un telaio di alluminio può non essere compatibile con una facciata Liberty, etc. Ci troviamo nuovamente di fronte al problema del conflitto fra soluzioni tecniche moderne da adottarsi in funzione del rinnovamento e caratteri tipici dell'edifici « storico » da rimodernare. Anche in questo caso dovrà prevalere il carattere storico tipico dell'edificio, limitando od escludendo l'uso di determinate soluzioni tecniche indubbiamente moderne, efficienti e funzionali.

C) Problemi economici.

I problemi economici del rimodernamento degli edifici sono eguali per qualsiasi tipo di edificio. Essi riguardano: 1) il costo; 2) il finanziamento; 3) l'ammortamento della spesa; 4) il reddito.

1) I costi del rimodernamento sono determinati: a) dal tipo dell'edificio da rimodernare; b) dall'entità dei lavori necessari; c) dai materiali e dalle tecniche impiegati; d) dalla richiesta del mercato di costruzioni nuove e di costruzioni rimodernate; e) dal costo del denaro.

a) la maggiore o minore vetustà dell'edificio implica un numero maggiore o minore di opere di rimodernamento. Il carattere « storico » o semplicemente « antico » dell'edificio, implica non solo un numero maggiore o minore di lavori da compiere, ma anche la necessità di opere più o meno complesse e di soluzioni più o meno difficili. Tutto ciò, ovviamente, incide sul costo, e, in definitiva, sulla « convenienza » dell'attività di rimodernamento.

b) L'entità dei lavori è determinata sia dalla condizione obiettiva dell'edificio, sia dall'intenzione, cioè dello scopo prefissori dal rimodernatore.

Motivazioni soggettive di ogni genere possono condurre a determinare l'entità di alcun lavori, ma altri lavori saranno imposti dall'oggettivo stato di consistenza dell'edificio bisognoso, in

sé per sé, di particolari opere per potere essere rimodernato. Anche sotto questo profilo, quindi, una parte del costo, almeno, sarà determinata da fattori oggettivi.

c) La necessità di impiegare particolari materiali, macchine, impianti, la possibilità di usare elementi prefabbricati, la necessità di adottare tecniche speciali più o meno complesse e difficili, condurrà egualmente a determinare la misura del costo. Le motivazioni soggettive possono incidere anche in questo caso attraverso la scelta dei mezzi da impiegare, solo là dove tale scelta non sia condizionata dalle esigenze obiettive del lavoro da compiere.

d) Incide, poi, sul costo, la richiesta del mercato. Se intensa è la richiesta di edifici rimodernati, il costo sarà superiore a quello che sarà necessario nel caso di un largo mercato di edifici nuovi, o di scarsa richiesta di edifici rimodernati. Anche la mancanza di mano d'opera qualificata per tali lavori, imputabili ad una intensa richiesta di lavori di rimodernamento, inciderà sul costo dei lavori stessi.

Il costo, quindi, sarà un elemento determinato per lo più da elementi oggettivi, dove l'incidenza delle motivazioni del rimodernatore avrà un margine di manovra limitato.

Un ultimo elemento che contribuisce al costo del rimodernamento è il c.d. « costo del denaro ». La necessità di rivolgersi al credito, e, quindi, di pagare interessi, incide sul costo dei lavori. Tale incidenza sarà pressoché minima o eguale a zero nel caso che il proprietario finanzi i lavori ricorrendo al risparmio proprio o utilizzando contributi a fondo perduto; sarà sempre maggiore a seconda del tasso di interesse che dovrà pagare per ottenere denaro in prestito.

2) Il finanziamento dei lavori può avvenire in modo diretto o indiretto. Abbiamo finanziamento diretto quando il proprietario ricorrerà al risparmio proprio ed all'altrui, ovvero potrà godere di sovvenzioni a fondo perduto; abbiamo finanziamento indiretto quando il proprietario potrà godere di riduzioni di costi attraverso benefici fiscali.

Il ricorso al risparmio, come già detto, è comunque, lo strumento fondamentale. Se il proprietario si avvarrà del risparmio proprio, il finanziamento non presenterà alcun problema; i problemi sorgono nel momento in cui il proprietario dovrà impiegare il risparmio altrui attraverso il ricorso al credito.

Questo ricorso al credito può assumere forme diverse; anticipazioni fatte da finanziatori; dilazioni di pagamento consentite dai fornitori; anticipazioni di reddito fatte dai futuri acquirenti o conduttori.

Le anticipazioni fatte dai finanziatori possono essere a lungo o a breve termine, nelle più diverse forme (sconto cambiali, aperture di credito, mutui ipotecari, etc.).

Ciò che è caratteristico di questo tipo di finanziamento è il fatto che i soggetti che hanno disponibilità finanziarie anticipano, nelle forme e con le garanzie più diverse, al proprietario, i denari necessari per le opere di rimodernamento. La scelta fra i vari tipi di finanziamento dipende da molteplici fattori; le possibilità concrete esistenti; la politica economica fatta dallo Stato; il credito di cui gode il proprietario; l'esistenza di Istituti finanziari dediti a tali tipi di finanziamento.

Una diversa forma di finanziamento mediante il ricorso al credito è realizzata quando i fornitori accettano pagamenti molto dilazionati, accollandosi, così, almeno in parte, l'onere degli interessi passivi sulle somme necessarie per effettuare i lavori stessi.

Questa forma può essere o meno combinata con le altre, si tratterà, comunque, di ricorso ad una forma di credito a breve termine.

Un diverso modo di finanziamento si ha quando il proprietario può godere, ad es., per disposizione di legge, di contributi dati dallo Stato o da enti particolari, a fondo perduto. In tal caso l'operatore si troverà in una condizione di favore, perché non ricorrerà né al risparmio proprio, né a quello altrui; tale ipotesi si può verificare quando lo Stato si accolli in tutto o in parte lo onere del pagamento degli interessi, ovvero conceda direttamente con-

tribuzioni a fondo perduto, per incrementare l'attività di ricostruzione.

Questo tipo di concessione può essere fatta dallo Stato o in funzione di particolari immobili che lo stesso ritiene meritevoli di essere rimodernati, ovvero, in generale, per incrementare la attività di produzione edilizia.

Altro strumento di finanziamento, come già detto, è lo sgravio fiscale; la riduzione delle imposte (sugli immobili, sui materiali da costruzione, sui trasferimenti, e, in genere, di tutte le imposte connesse all'attività edificatoria) costituisce, in realtà, solo un sistema di contributi a fondo perduto dati in modo indiretto.

Le legislazioni dei vari Paesi adottano talvolta l'una o l'altra forma di finanziamento per l'attività di rimodernamento edilizio; peraltro rientra nella possibilità degli Istituti erogatori del credito, la concessione di crediti particolarmente agevolati per questo tipo di funzione.

Non è quindi necessario strettamente dipendere dai pubblici poteri per il finanziamento, dato che questo può avvenire anche al di fuori delle decisioni statali.

Sarà il mercato dei capitali a stabilire automaticamente il limite al di sopra del quale un finanziamento per rimodernamento degli edifici non sarà più possibile senza l'intervento ausiliario dei pubblici poteri.

3) Il problema dell'ammortamento della spesa è strettamente collegato a due fattori: l'entità della spesa sopportata, (cioè il costo dei lavori) ed il reddito dell'immobile rimodernato (cioè il canone di affitto).

Sull'entità della spesa abbiamo detto quanto ci sembrava opportuno; del reddito dell'immobile ricostruito diremo più avanti.

È da tener presente, però, che l'ammortamento del costo è tanto più facile, e meno incide sul canone di affitto, quanto più a lungo è possibile utilizzare l'edificio rimodernato. Ciò dipende da un lato dalle possibilità urbanistiche di mantenere l'edificio

nella disponibilità del proprietario, e, dall'altro, dal verificarsi più o meno rapido di nuove esigenze e di nuove aspettative nella categoria degli utenti.

È chiaro che una maggiore velocità nell'evolversi dei costumi, delle abitudini e, quindi, delle esigenze degli utenti, conduce ad un più rapido invecchiamento dell'edificio e, conseguentemente, ad una nuova necessità di ulteriore rimodernamento.

Il perfezionamento della tecnica, la scoperta di nuove soluzioni meno costose, la richiesta di strumenti sempre più perfezionati da parte degli utenti, conducono ad una diminuzione dei tempi di ammortamento.

Peraltro dobbiamo considerare che la vita di un edificio rimodernato può essere ancora ritenuta corrispondente alla durata di una generazione (circa 25 anni), sì che l'ammortamento potrà essere anche calcolato sulla base media di questo periodo di tempo.

Concorre a tale individuazione il fatto che la durata delle esenzioni fiscali si aggira in genere su un periodo di tempo all'incirca corrispondente.

La maggiore spesa necessaria per dotare di strumenti più moderni e di uso comune, l'immobile rimodernato può essere ulteriormente meglio ammortizzata quando tale spesa possa essere distribuita su un numero di utenti maggiore rispetto a quello originario.

Ove si tenga presente la tendenza attuale dell'urbanistica di molti Paesi, tendente ad impedire l'aumento di volume delle costruzioni già esistenti, si dovrà concludere che questa distribuzione dei costi su un maggior numero di unità immobiliari sarà possibile soltanto attraverso l'adozione di tutte quelle soluzioni tecniche che consentano la creazione di un maggior numero di vani entro un volume preesistente non alterabile.

D'altro canto a queste soluzioni osta spesso la concezione dei pubblici poteri e degli urbanisti che aspirano a non far aumentare il numero delle persone residenti in una certa zona per non dover affrontare l'onere di maggiori opere di urbanizzazione, proprio

in relazione all'incremento degli abitanti. Il problema dell'ammortamento, quindi, si presenta come particolarmente rigido, essendo vincolato da un lato dal costo delle opere di rimodernamento, e, dall'altro, dalla durata media della vita delle nuove opere introdotte, appunto, in sede di rimodernamento.

4) Il reddito dell'immobile rimodernato dovrebbe dipendere sostanzialmente da un solo fattore: la richiesta degli immobili da parte dei potenziali utenti.

Questo fattore base, però, è alterato dall'intervento di un fattore eterogeneo, cioè dall'intervento dei pubblici poteri che, con forme e strumenti diversi, in pratica, mirano a bloccare il reddito degli immobili stessi, vincolandolo alla misura esistente in un determinato periodo di tempo.

Tale intervento si realizza mediante il ricorso al blocco delle locazioni, o dell'equo canone, od ai prezzi controllati; tutti strumenti mediante i quali si limita o si riduce, talvolta fino a farlo scomparire, il reddito dell'immobile.

Questo fenomeno, peraltro, non è tipico degli immobili rimodernati, ma è comune a qualsiasi tipo di immobile.

I pubblici poteri ritengono che sia cosa opportuna costringere una parte della collettività ad accollarsi almeno parzialmente il costo del mantenimento di un'altra parte della collettività mediante l'imposizione dei c.d. « prezzi politici », primo esempio dei quali è il blocco dei canoni degli alloggi.

In questo stato di cose la maggiore o minore redditività di un immobile rimodernato, rispetto ad un immobile di nuova costruzione, è strettamente collegata alla disciplina particolare che un singolo Stato può avere introdotto per gli immobili rimodernati.

È indubbio che sarebbe interesse della collettività, proprio per ottenere il mantenimento in vita di un patrimonio immobiliare già esistente, rendere realizzabile l'investimento in opere di rimodernamento, consentendo, quindi, al capitale investito di ottenere la necessaria remunerazione; è altresì un dato di esperienza

concreta il fatto che la collettività (e, per essa, gli organi che la governano) non tiene affatto conto di questo aspetto del problema, limitandosi a sostenere le pretese degli utenti, ed ignorando completamente i diritti dei proprietari.

In una situazione di mercato libero il reddito degli immobili rimodernati potrebbe essere superiore a quello degli immobili di nuova costruzione; ciò costituirebbe una riprova della fondatezza dei moventi che possono spingere il singolo a compiere opere di rimodernamento, e la collettività a non opporsi ad esse.

Ma questa concezione indubbiamente si verifica in ben pochi Paesi; in generale colui che procederà ad un rimodernamento di un immobile deve tener conto del fatto che il reddito presunto è limitato da disposizioni vincolistiche vigenti, o può essere messo in dubbio dal sopravvenire di altre disposizioni parimenti vincolistiche.

Rimane, però, una considerazione di fondo; il mantenimento in vita efficiente di un immobile di antica costruzione costituisce uno degli strumenti necessari per garantire un valore costante all'immobile stesso, cioè per ancorare il proprio risparmio ad un valore reale; in tal caso si può calcolare che una parte del reddito non percepito a cagione delle disposizioni vincolistiche venga recuperato attraverso il costante aumento di valore dell'immobile stesso.

D'altro canto la degradazione, dovuta al decorso del tempo, dell'immobile originario, costituisce una ulteriore perdita di capitale e di reddito del proprietario, sì che la redditività pure dell'immobile (con esclusione dell'aspetto della rivalutazione del capitale) non deve essere il solo elemento da tener presente dal proprietario nella sua decisione di rimodernamento.

IV. Quanto è stato detto sino ad ora ha avuto per oggetto tutti gli aspetti tipici del rimodernamento di un immobile.

Occorre, ora, in sede di conclusioni, spendere qualche parola sulla convenienza dell'operazione.

Abbiamo già visto come il costo per il rimodernamento di un edificio possa essere inferiore a quello necessario per la costruzione di un edificio identico nuovo, come l'investimento in opere di ricostruzione possa essere necessario per mantenere inalterato il capitale in valore reale e per permetterne l'incremento; come l'attività di rimodernamento possa concorrere alla soluzione dei problemi relativi agli alloggi.

A tutto ciò occorre aggiungere qualche altra considerazione: secondo la legislazione di molti Paesi gli ostacoli da superare per dar luogo ad un rimodernamento degli edifici sono inferiori a quelli che si dovrebbero affrontare per la costruzione di edifici nuovi.

Laddove non esistono problemi di insediamento di persone, in relazione alle opere di urbanizzazione, ovvero laddove si considera prevalente l'interesse all'insediamento di persone rispetto ad altri interessi, l'attività di rimodernamento degli immobili può trovare una ulteriore giustificazione non solo nell'interesse dei privati, ma anche nell'interesse pubblico. Non può parlarsi di interesse, ma addirittura, di necessità, sotto il profilo pubblico e privato, quando, poi, si tratta di opere di rimodernamento degli immobili c.d. « storici ».

Ma anche laddove i costi, le difficoltà burocratiche, i redditi, i sistemi di finanziamento per il rimodernamento degli edifici antichi siano eguali a quelli esistenti per la costruzione di edifici nuovi, sussiste sempre un interesse particolare alle opere di rimodernamento degli edifici antichi.

Non si può dimenticare che un edificio antico è anche la testimonianza di un certo tipo di civiltà, di un modo di vivere, di una concezione del mondo; che la sua scomparsa priva l'umanità di un particolare valore; che se tale scomparsa può essere necessaria per dar luogo ad una migliore utilizzazione di spazio, quando ciò non sia necessario, il suo mantenimento è determinante per assicurare una continuità di visione e di realizzazione di un particolare modo di vita.

Sotto questo punto di vista il rimodernamento degli antichi edifici dovrebbe essere in ogni maniera aiutato, non ostacolato, rendendo possibile conservare un patrimonio insostituibile, senza che la conservazione dell'opera degli avi divenga una maledizione, invece che un motivo di profonda e sentita soddisfazione.

CARLO CASTRONOVO

« PRODUCTS LIABILITY » E « LEGAL REALISM ».
PRASSI GIURISPRUDENZIALE E TEORIA GIURIDICA

SOMMARIO: 1. La crisi della *case-law* statunitense alla fine del secolo scorso. — 2. Il caso *Mac Pherson* e la teoria del *precedente*. — 3. Cardozo e il realismo giuridico. — 4. La tesi di Douglas sulla allocazione dei rischi. — 5. I rapporti tra dottrina e giurisprudenza in una recente teoria sui *costs of accidents*.

1. Anche se molte e disparate sono le cause che hanno condotto il diritto statunitense ⁽¹⁾ della responsabilità del produttore da una posizione decisamente caratterizzata dal criterio di *negligence* fino a certi risultati ultimi di *strict liability* ⁽²⁾, non pare azzardato attribuire, tra tutte, un giusto rilievo alla temperie spirituale instauratasi in America sin dai primi anni di questo secolo e segnata dal movimento del cosiddetto realismo giuridico. Senza volere qui approfondire circa precisi nessi di derivazione da esso della prima giurisprudenza sulla *products liability*, è tuttavia possibile sottolineare qualche significativa coincidenza.

Sul finire del secolo scorso l'evoluzione della *case-law* statunitense, che nei decenni immediatamente precedenti aveva vissuto un momento di rigoglioso fervore, mostrava evidenti segni di stanchezza, quasi si fosse improvvisamente inaridita la felice vena creativa, che in particolare nella teoria del contratto aveva

(1) L'evoluzione riguarda in termini analoghi anche il Canada: cfr. G. ALPA, *Circolazione dei prodotti e responsabilità del fabbricante in diritto nord-americano*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, p. 423, nota 106.

(2) V. W.L. PROSSER, *The Assault upon the Citadel (Strict Liability to the Consumer)*, in *Yale L. J.*, 1960 (69), p. 1099 ss., dove il sottotitolo indica abbastanza significativamente la linea di tendenza che solo in tempi successivi alla pubblicazione del saggio sarebbe giunta a compimento. Per le linee essenziali dell'evoluzione, v. per tutti L.R. FRUMER - M.I. FRIEDMAN, *Products Liability*, I, New York, 1971, §§ 1-3; nella letteratura comparatistica italiana, oltre allo scritto cit. di Alpa, BESSONE, *Prodotti dannosi e responsabilità dell'impresa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, p. 97 ss. E inoltre, le due recenti monografie di G. GHIDINI, *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, Milano, 1970 e di U. CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974.

dato vita a un filone notevolmente autonomo rispetto alle fonti originarie della vecchia Inghilterra ⁽³⁾. Ad uno scrittore recente è parso che in quel momento il sistema fin'allora edificato cominciasse a cedere sotto il suo stesso peso: « When the number of printed cases becomes like the number of grains of sand on the beach, a precedent-based case law system does not work and cannot be made to work » ⁽⁴⁾.

Il sistema fondato sul *precedente* entra dunque in crisi perchè diventato troppo ingombrante. La grande quantità di casi sottoposti alla giurisprudenza tende a trasformare l'originaria *regula juris* in una concrezione alluvionale nella quale diventa via via più difficile individuare il filo d'Arianna che mena alla decisione. Il precedente mostra le sue debolezze molto prima che il realismo giuridico muova con successo contro di esso, altrimenti individuato come regola dello *stare decisis*. Non si può negare tuttavia che in questo turbamento per molti versi endogeno il realismo giuridico americano abbia saputo inserirsi, fino a diventare il momento teorico espressivo della crisi stessa ⁽⁵⁾. Ciò si

⁽³⁾ Sul punto, v. G. GILMORE, *Legal Realism: its Cause and Cure*, in *Yale L. J.*, 1961 (70), p. 1040 ss.; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*², III, Bologna, (1972), p. 311 ss., con particolare riguardo a quello che proprio in quel momento diventò *case - method*, inaugurando anche in termini scientifici il formalismo giuridico. È significativo come appena qualche anno più tardi cominci la reazione antiformalistica annunciata dalle prime battute della celebre opera di O.W. HOLMES, *The Common Law*, Boston, 1881, rist. Cambridge Mass., 1963, p. 5: « The life of the law has not been logic: it has been experience ». Il commento che ne fa B.N. CARDOZO, *Mr. Justice Holmes*, in *Harvard L. Rev.*, 1931 (44), p. 682 ss., ora in *Selected Writings*, New York (1947), p. 78, è quello che meglio ne mette in evidenza la funzione di rottura nei confronti di un attaccamento al precedente giustificato come tale: « The student of juristic method bewildered in a maze of precedents, feels the thrill of a new apocalypse in the flash of this revealing insight ». In merito alla aspirazione sistematica del *case - method*, v. A. GIULIANI, *Sistematica e « case - method » come metodi di istruzione giuridica*, in *Jus*, 1958, p. 319 ss.

⁽⁴⁾ GILMORE, *op. cit.*, p. 1041.

⁽⁵⁾ « Realism was the academic formulation of a crisis trough wich our legal system passed during the first half of this century »: GILMORE, *op. cit.*, pp. 1037; v. pure p. 1047. Non si deve pensare tuttavia ad un movimento di pensiero avulso da un più ampio contesto culturale. La lotta anti-formalistica dei realisti si inserisce in quella più generale, condotta contemporaneamente in America contro il positivismo

verificherà in maniera più evidente con il c.d. neo-realismo ⁽⁶⁾, sviluppatosi a partire dagli anni venti, ma le radici del movimento affondano già in autori precedenti o contemporanei, come Holmes, Pound e Cardozo ⁽⁷⁾.

2. La crisi *fin de siècle* che afflisse la *case-law* fu caratterizzata nella sua fase acuta da un progressivo appiattimento giurisprudenziale, propiziato da un attaccamento formalistico al precedente ⁽⁸⁾. Di fronte al numero crescente di casi, che nel periodo anteriore avevano per ogni singolo istituto fatto rivivere criteri di decisione già adottati da altri giudici, sempre però con adattamenti particolari al conflitto specifico, lo spegnersi dell'originalità era insieme effetto e causa di una graduale acritica cristallizzazione del precedente medesimo. Reso ormai asfittico dai suoi stessi fedelissimi cultori, esso doveva di lì a poco morire di morte naturale.

Gli attenti alle vicende giurisprudenziali di quel periodo annotano che nel corso del secondo decennio del novecento « the whole tone of the decisions can be seen to have shifted... the

filosofico. Soprattutto il pragmatismo di J. Dewey serve a mettere in evidenza la natura problematica del pensiero giuridico, favorendo l'originaria tendenza di alienità dalle formalizzazioni dogmatiche propria della *common law*, alla quale è più congeniale una costruzione topica che una costruzione sistematica logico-deduttiva: sul punto v. G. CASPER, *Juristischer Realismus und politische Theorie im amerikanischen Rechtsdenken*, Berlin (1967), p. 23 ss., spec. p. 36 s.

⁽⁶⁾ Intesa in senso ampio l'etichetta *realistica* può riferirsi ad un intero movimento che, prima ancora di trasformarsi all'inizio degli anni trenta in vera e propria corrente di pensiero con il nome di neo-realismo, parte dai primi del novecento e copre mezzo secolo di vita giuridica americana (GILMORE, *op. cit.*, p. 1037; FASSÒ, *op. cit.*, p. 327 s.). In questo senso i due giudici più famosi che l'America contemporanea abbia avuti possono ben considerarsi *realisti*.

⁽⁷⁾ V. G. BOCNETTI, *Holmes, Pound e Cardozo*, Milano (1958); ID., *Intorno al concetto di giustizia nel neo-realismo giuridico americano*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1954, p. 573 ss., il quale fissa nel 1930, con la pubblicazione del saggio di K.N. LLWELLYN, *A Realistic Jurisprudence - The Next Step*, in *Columbia L. R.*, 1930 (30), p. 431 ss., ora in *Jurisprudence, Realism in Theory and Practice*, Chicago (1962), p. 3 ss., la nascita del c.d. neo-realismo.

⁽⁸⁾ LLWELLYN, *Impressions on the Conference on Precedent*, in *Jurisprudence*, cit., p. 119; FASSÒ, *op. cit.*, p. 312 s.

way of work with precedent has become noticeably different » ⁽⁹⁾. La sentenza più significativa, del 1916, è opera del giudice Cardozo, nel quale l'ampiezza dei poteri propri del giudice di *common law*, resa avvertita dall'attività di teorico del diritto, inventa una stagione di equilibrato rinnovamento nella giurisprudenza americana ⁽¹⁰⁾.

Il caso *Mac Pherson* ⁽¹¹⁾ è stato reso famoso anche presso di noi da coloro che si sono occupati del problema del danno da prodotti ⁽¹²⁾: esso fonda infatti in via generale la responsabilità del produttore in termini di *negligence*, cioè di violazione del *duty to take care*. Da qui si diparte una lunga teoria di sentenze la quale, prima attraverso il principio *res ipsa loquitur* — con il quale si realizza in buona sostanza un'inversione, a carico del produttore, dell'onere di prova della colpa — poi attraverso la *warranty* che già esclude la necessità della colpa ai fini della responsabilità, giunge alla *strict liability in tort* ⁽¹³⁾, con ciò segnando una delle evoluzioni più significative della giurisprudenza americana contemporanea ⁽¹⁴⁾. Perciò a ragione la sentenza resa da Cardozo viene considerata una *epic decision* ⁽¹⁵⁾.

⁽⁹⁾ LLEWELLYN, *op. loc. cit.*

⁽¹⁰⁾ Le opere teoriche più significative di Cardozo, *The Nature of judicial process* (1921), *The Growth of the Law* (1924), *The Paradoxes of Legal Science* (1928), *Jurisprudence, Address before the New York Bar Association Meeting* (1932), ora tutte riunite in *Selected Writings*, cit., seguiranno negli anni immediatamente successivi.

⁽¹¹⁾ *Mac Pherson v. Buick Motor Co.*, 217 N.Y. 382, 111 NE 1050 (1916).

⁽¹²⁾ V., con specifico riferimento all'evoluzione giurisprudenziale americana, BESSONE, *Prodotti dannosi... ecc.*, cit., p. 117 ss.; ID., *Progresso tecnologico, prodotti dannosi e controlli sull'impresa*, in *Pol. dir.*, 1972, p. 217 s.; ALPA, *op. cit.*, p. 399 ss.

⁽¹³⁾ Anche la *strict liability in tort* del produttore è legata al nome di un altro giudice famoso, Traynor, che ebbe modo di affermarla prima in una *concurring opinion*, nel caso *Escola v. Coca Cola Bottling Co.*, 24 Cal. 2d. 453, 750 P. 2d 436 (1944) e finalmente in sentenza, nel caso *Greenman v. Yuba Power Products Inc.*, 59 Cal. 2d 57, 372 P. 2d 897 (1963).

⁽¹⁴⁾ Cfr. A.A. EHRENZWEIG, *Products Liability in the Conflict of Laws*, in *Yale L. J.*, 1960 (69), p. 794, il quale nota che lo sviluppo della responsabilità da prodotti dannosi è stato spesso indicato come il vero modello di sviluppo del sistema di *common law*.

⁽¹⁵⁾ Sul punto v. BESSONE, *Prodotti dannosi... ecc.*, cit., p. 119.

Essa tuttavia assume ben altra dimensione ove se ne sottolineino le implicazioni sul piano più generale dell'equilibrio all'interno dell'ordinamento. Sotto questo profilo la decisione scardina uno dei principi più gelosamente difesi dalla *common law*, quello della *privity of contract*: per tal motivo la dottrina successiva ritiene doveroso annoverare l'evento tra quelli degni della grande stagione della giurisprudenza americana ⁽¹⁶⁾. Nel riconoscere al consumatore un'azione *in negligence* contro il produttore di un'autovettura, al quale il primo non era peraltro legato da alcun rapporto contrattuale, Cardozo non distruggeva tuttavia il principio di *privity*, ma lo ridimensionava entro confini logicamente corretti.

Il precedente al quale si era richiamata la giurisprudenza anteriore era quello del caso *Winterbottom v. Wright*, deciso in Inghilterra nel 1842 ⁽¹⁷⁾. In esso si affermava incompatibile con l'esistenza di un contratto tra *A* e *B* un'azione extracontrattuale di *C* contro *A*, per danni provocati da un comportamento di *A* che costituisse insieme violazione di un diritto assoluto di *C* e del contratto stipulato con *B* ⁽¹⁸⁾. Era un modo storico di inten-

⁽¹⁶⁾ « Occasionally in Cardozo there is a throwback to the great days: the most recent case I can think of in which an American court revolutioned a major legal doctrine in the field of private law is a case of Cardozo's: the date was 1916 »: GILMORE, *op. cit.*, p. 1045. La sentenza di Cardozo non è certo la prima a mettere in discussione il principio della *privity*: alla regola generale della non responsabilità nei confronti del terzo costituivano già eccezione almeno tre categorie di casi, di cui la più importante era quella della merce *imminently* o *inherently* pericolosa per la salute (cfr. PROSSER, *Law of Torts*³, St. Paul Minn., 1964, p. 659 s.). Ed è proprio al relativo *leading-case*, *Thomas v. Winchester*, 6 N.Y. 397 (1852), che si richiama Cardozo nella sentenza. Il modulo mediante il quale la *privity* viene superata è costituito dall'ampliamento della categoria dei *dangerous instruments*, fino a ricomprendere in essa ogni nuovo prodotto da cui nasce una nuova possibilità di danno: così LLAWELLYNG, *Thre Phases of Cardozo*, in *Common Law Tradition*, Boston-Toronto, 1960, p. 432.

⁽¹⁷⁾ *Winterbottom v. Wright*, 10 M. & W. 109 (1842): ad esso si richiama espressamente la *dissenting opinion* del giudice Bartlett nel caso *Mac Pherson*.

⁽¹⁸⁾ « Una conclusione assolutamente arbitraria » la dice BESSONE, *Progresso tecnologico... ecc.*, cit., p. 217. In realtà qui ricorre una vera contraddizione sul piano logico: impedire ad un soggetto di agire in via extracontrattuale contro un altro soggetto, invocando il contratto che lega quest'ultimo ad un terzo, significa far dipendere

dere la *privity* e proprio perciò, quando esso fu sentito come un'insipienza da una coscienza più avvertita, fu spazzato via ⁽¹⁹⁾.

Non potè non avere presente la sentenza del caso *Mac Pherson* il suo autore ⁽²⁰⁾ quando, qualche anno più tardi, in un'altra

dal contratto un effetto giuridico negativo (non azionalibilità aquiliana) a carico di chi non è parte: che è proprio la negazione del concetto di *privity*.

⁽¹⁹⁾ È interessante notare come la stessa *privity of contract* fosse in passato invocata in Inghilterra ad escludere la responsabilità extracontrattuale nell'ipotesi reciproca di quella qui esaminata: dove il terzo commette un illecito aquiliano con l'assicurarsi contrattualmente la prestazione cui il *partner* si era già impegnato con un primo contratto nei confronti di altro soggetto, che risulta con ciò danneggiato: cfr. G. TEDESCHI, *La tutela aquiliana del creditore contro i terzi (con speciale riguardo al diritto inglese)*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, p. 311. Si tratta dello schema secondo il quale si presenta in diritto inglese il problema della lesione del credito, vista più che come violazione del rapporto nato dal contratto, come causa di *breach of contract*.

Sia nel caso di lesione del credito contrattuale ad opera di un terzo, sia nella ipotesi di condotta lesiva del diritto di un terzo, la quale costituisca in pari tempo inadempimento del contratto (v. il caso *Winterbottom* cit.), il problema formale è identico: si tratta di vedere quali siano i limiti soggettivi di vigenza del contratto. Sul punto, così come si deve — in relazione alla seconda ipotesi — affermare la compatibilità tra inadempimento del contratto nei confronti del *partner* e illecito aquiliano nei confronti del terzo, perchè diverso è il titolo che ciascuno dei due danneggiati può invocare, altrettanto bene si potrà dire — in relazione alla prima ipotesi — che se è vero « che non vi può essere *breach of contract* da parte del terzo... non per questo, naturalmente, v'è ragione di esonerare il terzo dalla responsabilità aquiliana che gli incombe » (TEDESCHI, *op. cit.*, p. 306). Anche qui la spiegazione non può che essere la *diversità del titolo* su cui l'azione si fonda. Il *partner* deluso non agisce nei confronti del terzo per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale — nè lo potrebbe proprio per il principio di *privity* retamente inteso — ma per la violazione del credito come diritto nato dal contratto. Il problema è stato, com'è noto, oggetto di grande dibattito anche presso di noi: v. per tutti, da ult., F.D. BUSNELLI, *Un clamoroso « revirement » della Cassazione: dalla questione di Superga al caso Meroni*, in *Foro it.*, 1971, I, 1286 ss. (ma v. già, più ampiamente, BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano, 1964, p. 146 s.), il quale per spiegare la non ostatività dell'art. 1372 c.c. all'affermazione di tutela aquiliana del credito, usa una formula di tipo descrittivo: « il problema dell'efficacia contrattuale (...) non va confuso con il ben diverso problema consistente nell'accertare se il contratto (...) possa o meno essere legittimamente disconosciuto dai terzi » (c. 1291).

⁽²⁰⁾ Dell'importanza di questa sentenza mostra di avere piena consapevolezza lo stesso CARDOZO, *The Growth of the Law*, in *Selected Writings*, cit., p. 203, il quale la menziona come uno dei momenti dell'evoluzione dell'ordinamento di *common law*. Egli si mostra tuttavia incerto circa l'effettiva portata dell'evoluzione medesima. Interrogandosi su questo problema in generale, egli afferma: « No doubt there is difficulty upon occasion, in fixing the point of time at which one process shades into the other » (p. 202). Rivolgendo poi l'attenzione all'evoluzione in tema di responsabilità

decisione affermava: « The assault upon the citadel of privity is proceeding in these days apace » ⁽²¹⁾. La frase, ripresa da Prosser ⁽²²⁾ come paradigmatica della linea di sviluppo che ha segnato negli Stati Uniti la problematica della responsabilità del produttore ⁽²³⁾, esprime significativamente la sensazione del profondo rivolgimento riguardante principi tanto radicati da apparire fino a poco prima immutabili. Il criterio della *privity*, che è pur sempre rimasto uno dei cardini della teoria del contratto di *common law* ⁽²⁴⁾, viene a trovarsi al centro di un processo di rinnovamento. L'assalto alla cittadella — per usare le parole di Car-

da prodotti dannosi, egli si chiede quale fosse lo stato dell'ordinamento prima del caso *Mac Pherson*, se cioè prima esistesse il vuoto di diritto, onde la sentenza avrebbe creato diritto *ex abrupto*, o invece una norma, che la sentenza stessa si sarebbe limitata a mutare: « Was there any law on the subject? ». La risposta è ancora in termini problematici: « Whether the law can be said to have existed in advance of the decision, will depend upon the varying estimates of the nexus between the conclusion and existing principle and precedent ».

⁽²¹⁾ *Ultramares v. Touche, Niven & Co.*, 255 N.Y. 170, 174 N.E. 441 (1941).

⁽²²⁾ *Op. cit.*, p. 1099 ss.

⁽²³⁾ Per gli sviluppi ulteriori, si veda, dello stesso PROSSER, *The Fall of the Citadel (Strict Liability to the Consumer)*, in *Minnesota L. R.*, 1966 (50), p. 791 ss., dove attraverso un parallelismo con il riconoscimento dell'azione in *negligence* a favore del consumatore di cui al caso *Mac Pherson*, si attribuisce alla sentenza resa nel caso *Henningsen v. Bloomfield Motors Inc.*, 32 N.J. 358, 161 A. 2d 69 (1960), il merito della caduta della cittadella della *privity*. E in verità l'attribuzione di una *implied warranty* nata dal contratto (a prescindere dalla vessata questione se essa abbia o meno natura contrattuale), a favore di un terzo segna, questa volta in termini positivi, l'estendersi dell'efficacia del contratto al di là delle parti che lo hanno stipulato.

⁽²⁴⁾ Si veda, ad es., G.H. TREYTEL, *The Law of Contract*³, London, 1970, p. 539, dove si parla di *continued existence of doctrine of privity*, richiamandosi una recente pronuncia della *House of Lords* nel caso *Beswick v. Beswick*, 2 All E.R. 1197 (1967) nella quale si respinge l'opinione che vede nella *privity* « at bottom... only a rule of procedure » e si riconferma l'impostazione classica. È da notare, in generale, che la giurisprudenza inglese è più legata di quella americana alle categorie tralatticce del sistema di *common law* e meno disposta ad andare oltre la tradizione: cfr., per quanto riguarda la responsabilità del produttore, ALPA, *op. cit.*, p. 422, nota 105.

Sulla diversa rilevanza che la regola *stare decisis* assume in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, osserva A. TUNC, *Logique et politique dans l'élaboration du droit, spécialement en matière de responsabilité civile*, in *Mélanges Jean Dabin*, I, Paris, 1963, p. 330 che mentre gli inglesi prestano ad essa ossequio, negli Stati Uniti le si riserva « un respect simplement relatif ». Ciò serve a Tunc per coonestare l'affermazione che « en fait, une certaine harmonie s'établit tout naturellement entre une société et son droit ».

dozo — condotto per linee esterne attraverso l'affermazione cardoziana di un'azione *in negligence* a favore del consumatore, interesserà in una fase successiva la stessa dimensione interna del contratto quando, attraverso il riconoscimento di una *warranty* a favore del danneggiato, saranno coinvolti nel rapporto contrattuale soggetti che non possono certo considerarsi parti in senso stretto del contratto ⁽²⁵⁾.

3. Quando questo processo di rinnovamento abbastanza spregiudicato diventa individuabile in misura rilevante è già entrato in scena il movimento del realismo giuridico ⁽²⁶⁾, che rappresenta la punta più avanzata della coscienza della crisi. Da esso infatti il principio *stare decisis*, nel quale veniva identificata la sclerosi giurisprudenziale del tempo, ricevette l'attacco più deciso. Questa significativa concomitanza tra l'orientamento della scuola realistica e l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità del produttore deve essere sottolineata ⁽²⁷⁾.

La regola *stare decisis*, « invented at a time when judges thought in terms of patriarchal households and small-scale business » ⁽²⁸⁾, realizza negli ordinamenti di *common law* il principio di legalità ⁽²⁹⁾, inteso come continuità del sistema, che viene resa possibile dalla ripetizione di identiche *rationes decidendi* nelle deliberazioni su casi simili. Il porre in discussione il principio crea dunque, al livello delle categorie generali che reggono e caratterizzano l'ordinamento, la stessa sensazione di rivolgimento

⁽²⁵⁾ Sulla affermazione di responsabilità del produttore, nel caso *Mac Pherson*, come eccezione al principio della *privity* e ritorno al principio generale di comportarsi secondo diligenza, v. C.W. GILLAM, *Products Liability in a Nutshell*, in *Oregon L. R.*, 1958 (37), p. 142.

⁽²⁶⁾ Intendo qui il realismo giuridico in senso proprio, quello cioè indicato come neo-realismo.

⁽²⁷⁾ Un accenno all'influenza del realismo giuridico sulla sensibilità dei giuristi americani per le implicazioni economico-sociali, si trova in ALPA, *op. cit.*, p. 396, nota 13, che si richiama a G. TARELLO, *Il realismo giuridico americano*, Milano, 1962.

⁽²⁸⁾ W. FRIEDMANN, *Law in a changing Society*², London, 1972, p. 49.

⁽²⁹⁾ TARELLO, *op. cit.*, p. 16.

profondo che si può intuire nell'espressione di Cardozo sull'assalto alla *privity* nella vicenda giurisprudenziale che interessa la responsabilità da prodotti dannosi. Questo collegamento tra l'esperienza del diritto applicato e l'analisi condotta dai realisti sull'ordinamento in generale si delinea con chiarezza quando si sottolinea che proprio dal mutare della giurisprudenza — e quello in tema di responsabilità del produttore è uno dei punti in cui più sensibilmente si coglie la tensione tra il dato sociale in evoluzione e la giurisprudenza ancora attardata dai fantasmi di vecchi schemi, fino alla frattura che appunto conduce all'affermazione di responsabilità oltre il principio della *privity* — è possibile trarre lo spunto per mettere in evidenza la rottura della continuità, e dunque la funzione ormai solo mistificatrice della regola *stare decisis* ⁽³⁰⁾. Dall'altra parte, contemporaneamente, quasi in un moto circolare del quale non sia possibile individuare il punto d'origine, proprio la messa in discussione dello *stare decisis* funziona da catalizzatore per un più celebre abbandono, nella materia che ci occupa, dei principi ricevuti in tema di responsabilità ⁽³¹⁾.

La personificazione di questa interessante interazione tra teoria del diritto e prassi giurisprudenziale porta il nome di Cardozo, nel quale questi due elementi essenziali alla vita di ogni ordinamento hanno trovato una delle sintesi più felici. Della rilevanza fondamentale del caso *Mac Pherson*, da lui deciso, si è già detto sopra ⁽³²⁾. Quanto poi al suo orientamento come teorico del di-

(30) In realtà l'efficacia della regola veniva minata già in uno stadio anteriore mediante il ricorso massiccio dei giudici a *concurring* e *dissenting opinions*, che molto spesso fungevano da battistrada al mutamento di indirizzo della giurisprudenza (così TARELLO, *op. cit.*, p. 14).

(31) « The realists... created a professional climate of opinion which immensely facilitated the making of necessary adjustments within the traditional framework of our law »: così GILMORE, *op. cit.*, p. 1043.

(32) L'importanza della sentenza è ben sottolineata da N. REICH, *Sociological Jurisprudence und legal Realism in Rechtsdenken Amerikas*, Heidelberg, 1967, p. 74: « 1916 verfasste Cardozo die Urteilbegründung im Falle *Mac Pherson v. Buick* und leitete auf dem Gebiet des common law eine ähnliche Entwicklung ein wie Holmes mit seinem Lochnerdissent in Bereich des Verfassungsrechtes ». Prosegue questo autore

ritto, anch'egli si scontra con il problema del valore attuale dello *stare decisis*, inserendosi con ciò nel punto in cui più vivace fu la critica al sistema condotta dai realisti. Non si può certo dire che la sua posizione coincida con quella di questi ultimi ⁽³³⁾, e tuttavia Cardozo ritiene di dover affermare che « the teachings of the neo-realists were and still are of great value to jurisprudence in ridding *stare decisis* of something of its petrifying rigidity », aggiungendo poi con una punta di orgoglio: « I have preached the same doctrine myself in a modest way, and in a still more modest way *I have practised what I preached* » ⁽³⁴⁾.

4. L'influenza dei realisti sulla *law in action* ⁽³⁵⁾ nordamericana va però, al di là delle affinità con Cardozo, ben oltre il punto specifico, per quanto importante, dello *stare decisis*. Viene proposta una nuova prospettiva da cui l'argomentazione giuridica deve procedere: « partendo dalle ragioni *sostanziali* e cioè, in ultima analisi, facendo leva sugli effetti di una determinata impostazione di un problema o di una determinata soluzione di un caso » ⁽³⁶⁾. Dove per *effetti* vanno intesi in primo

(*op. cit.*, p. 75): « Die praktische Bedeutung der Cardozosen Entscheidung liegt darin, dass sie den Beginn eines neues Rechtsinstitutes, der *products liability*, darstellt ». E ancora, *op. cit.*, p. 123: « Cardozo hat in seiner opinion im Falle *Mac Pherson* eine *funktional-soziologische Methode* geschaffen, die eine richterliche Rechtsfortbildung und damit eine erhebliche Relativierung der *stare decisis*-Doktrin dann bejaht, wenn es die gesellschaftlichen Gegebenheiten zwingend erfordern ».

⁽³³⁾ *Jurisprudence, Address... ecc.*, in *Selected Writings*, cit., p. 7 ss., il cui nucleo centrale è costituito dal contrappunto, in chiave di critica costruttiva, alle tesi dei realisti, significativamente appellati *neo-realists*: dove è chiara l'idea di Cardozo di annoverarsi lui stesso, insieme a Holmes e Pound, espressamente menzionati, nella categoria di coloro che possono essere considerati realisti, anche se non appartenenti alla corrente di pensiero che tale si autoproclama, in realtà in maniera che può apparire *a bit over-pretentious* (p. 11).

⁽³⁴⁾ *Op. ult. cit.*, p. 13 (il corsivo è mio).

⁽³⁵⁾ Cfr. GILMORE, *op. cit.*, p. 1039, dove si sottolinea che per i realisti il significato più profondo di *law* è appunto quello di *law in action*.

⁽³⁶⁾ TARELLO, *op. cit.*, p. 83; LLEWELLYN, *Some Realism about Realism*, in

luogo quelli di natura economica ⁽³⁷⁾, ai quali il realismo giuridico si sensibilizza alla scuola di Veblen e degli altri istituzionalisti ⁽³⁸⁾. In questa luce diventa molto significativo per il discorso in tema di *products liability* notare come proprio uno dei realisti americani, William O. Douglas, nell'affrontare il problema della *vicarious liability* ⁽³⁹⁾, che tanti profili accomunano alla responsabilità del produttore, metta in evidenza i criteri che nella letteratura statunitense costituiscono, oggi più che allora, i capisaldi da

Jurisprudence, cit., p. 42: « Beyond rules lie effects ». È chiaro che qui si parla di effetti non nel senso proprio del mondo della natura, dominato dal principio di causalità, ma nel senso di scopo, come *causa finalis* giustificatrice di ogni atto volontario: cfr. JHERING, *Lo scopo nel diritto*, trad. it. a cura di M.G. Losano, Torino, 1972, p. 17 ss. Proprio a Jhering i realisti americani possono essere accostati per un certo pragmatismo di fondo, come mette in luce TARELLO, *op. cit.*, p. 34, sia pure con l'avvertenza che simili accostamenti sono « qualcosa di assai generico » (sul pragmatismo di Jhering v. LOSANO, *Introduzione a Lo scopo ecc.*, cit., pp. LXXVIII, LXXXIV s.). Anche Cardozo enfatizza la causa finale rispetto alla causa efficiente (« not the origin, but the goal is the main thing... the teleological conception of his function must be lever in the judge's mind »: così in *The Nature of Judicial Process*, in *Selected Writings*, cit., p. 149 (e sul punto cfr. W.H. ROBERTS, *Justice Cardozo revisited, Phenomenological Contribution to Jurisprudence*, in *The Cath. Univ. of America L. R.*, 1963 (12), p. 92 ss.), che si richiama espressamente alla concezione dello *Zweck im Recht*, messa in evidenza come « Jhering's great contribution to the theory of Jurisprudence » (*op. loc. ult. cit.*). L'accostamento trascolora tuttavia nel riferimento a qualcosa di più generalizzato nella *Jurisprudence* americana: l'attenzione tipicamente pragmatica alle implicazioni fattuali. Lo si può chiaramente intendere in questa affermazione di R. POUND, *Sulle condizioni attuali della filosofia e della scienza del diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1951, p. 486: « Kohler accusò Jhering di avere un *ganz unphilosophischer Kopf*. Suppongo che questa frase descriva la maggior parte di noi anglo-americani che, come Jhering, ci preoccupiamo innanzitutto di come funzionano le cose ». Dove l'accostamento a Jhering, come si vede, non è più tipico di una determinata corrente di pensiero, ma diventa una simiglianza di mentalità prima che speculativa.

⁽³⁷⁾ TARELLO, *op. cit.*, pp. 47 e spec. 215. Come ricorda POUND, *Giustizia, diritto, interesse*, trad. it., Bologna, 1962, p. 127, l'interpretazione economica, come lui stesso la chiama, venne accolta nel primo decennio di questo secolo dal pensiero giuridico anglo-americano, « dove ancora oggi costituisce una forza di cui non si può non tenere conto, specialmente in America ».

⁽³⁸⁾ TARELLO, *op. cit.*, p. 43 ss., il quale sottolinea che tale influenza si esplicò più sul piano metodologico che su quello dei contenuti.

⁽³⁹⁾ W.O. DOUGLAS, *Vicarious Liability and administration of Risk*, in *Yale L. J.*, 1929 (38), cit. in TARELLO, *op. cit.*, p. 209 ss.

cui si cerca di far procedere l'intera problematica della responsabilità ⁽⁴⁰⁾.

In termini di assoluta attualità Douglas parla di allocazione dei rischi e di trasformazione dei rischi in costi, con la consapevolezza invero sorprendente che il problema centrale è « se le regole sulla responsabilità vicaria determinano una soddisfacente ed effettiva composizione di conflitti economici e sociali presenti nella società industriale in cui esse sono formulate » ⁽⁴¹⁾. Il Douglas rifiuta come non seriamente attendibile un criterio di responsabilità che si rifaccia a concetti dogmatici di origine psicologica ⁽⁴²⁾, affermando che la formulazione di regole giuridiche deve seguire il criterio dell'efficienza economica ⁽⁴³⁾. Perciò il problema del « compenso per la parte danneggiata certo viene prima, ma questo non può essere considerato separatamente dal problema della capacità delle parti, cui la perdita è allocata, a sopportarla » ⁽⁴⁴⁾.

Qui il realismo giuridico americano assume in termini netti la paternità di tanta letteratura giuridica e giurisprudenza succedutasi fino ad oggi sul problema della responsabilità in termini di rischio d'impresa e di *cost of accidents*.

5. Facendo specifico riferimento alla responsabilità da prodotti dannosi, un autore postosi decisamente in questa prospettiva ha da ultimo sottolineato che gli sviluppi che hanno condotto recentemente la giurisprudenza nordamericana ad affermare la *strict liability* del produttore abbisognano del necessario inquadramento in una teoria generale dell'evento dannoso e delle sue implicazioni giuridiche. E alla giurisprudenza che tale inquadra-

⁽⁴⁰⁾ Basta citare per tutti G. CALABRESI, *The Costs of Accidents*, New Haven-London, 1970.

⁽⁴¹⁾ DOUGLAS, *op. cit.*, p. 584.

⁽⁴²⁾ Cfr. TARELLO, *op. cit.*, p. 212.

⁽⁴³⁾ *Op. ult. cit.*, p. 210.

⁽⁴⁴⁾ DOUGLAS, *op. cit.*, p. 585.

mento in termini di *theory of accident law* non ha operato, perchè diverso è il suo compito istituzionale, egli offre i servigi della dottrina, la quale sola può razionalizzare i criteri di decisione attraverso l'elaborazione di un sistema generale della responsabilità ⁽⁴⁵⁾.

Si ripete qui a distanza di molti anni, s'intende su posizioni di dialogo ben più avanzate, il rapporto giurisprudenza-dottrina verificato nell'esperienza degli anni venti. Viene proposta una sorta di ripartizione delle competenze per cui la giurisprudenza, calata nel contatto immediato con le vicende conflittuali, risponde positivamente a richieste di giustizia formulate in termini nuovi; e la dottrina, dal canto suo, cerca di razionalizzarne i risultati e di andare anche oltre, là dove consente di giungere un metodo sistematico — ovviamente di genere totalmente diverso da quello sperimentato negli ordinamenti di legge scritta — svolto in tutte le sue implicazioni. La sensazione che se ne trae è di una rappresentazione dell'ordinamento come risultato esclusivo del connubio tra giurisprudenza e dottrina. Non è poca cosa per quest'ultima che, proprio perchè tale, può tendere a convertire in frustrazione l'impossibilità di operare immediatamente sul dato reale.

Impregiudicata la questione della legittimità di tale « proposta » nei sistemi di *common law*, pare lecito trarre un'indicazione per quanto riguarda direttamente il nostro ordinamento. L'allettamento è troppo evidente perchè lo si lasci cadere senza un momento di riflessione. Accettarlo in questi termini, tuttavia, significherebbe passare sopra indebitamente a un dato strutturale imprescindibile dei sistemi di legge scritta: la norma posta dal legislatore, la cui esistenza esclude un concorso di dottrina e giurisprudenza, nell'evoluzione dell'ordinamento, che non sia me-

(45) CALABRESI, *op. cit.*, p. 13 s. Si deve tuttavia sottolineare che l'intento principale di C. non è di dare un'opera sistematica in senso classico, ma di inserirsi piuttosto nel filone dei piani di riforma del diritto della responsabilità, particolarmente numerosi negli Stati Uniti, con l'intento di approntare gli strumenti per la relativa elaborazione (cfr. P. TRIMARCHI, *Economia e diritto nel sistema della responsabilità civile*, in *Pol. dir.*, 1971, pp. 353, 356).

diato dall'interpretazione del dato positivo ⁽⁴⁶⁾. Conseguentemente non pare possibile risolvere in termini giuridici i problemi presentati all'interprete dall'evolvere della realtà sulla base di una teorizzazione pura e semplice delle esigenze di tutela. Si impone piuttosto una nuova teorizzazione del *dato positivo* elaborata nella prospettiva che le esigenze medesime illuminano ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁶⁾ Impregiudicata la questione, perchè non è questa la sede per porla, circa il valore e l'effettiva portata dell'opera dell'interprete.

⁽⁴⁷⁾ Nel vivo di questa problematica è stata coinvolta la nostra dottrina dall'opera di TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, che sul piano metodologico rappresenta, a mio avviso, l'unica vera soluzione di continuità tra passato e presente della civilistica italiana. Ai criteri elaborati da Trimarchi e da Calabresi dà ora ampio spazio, proprio in tema di responsabilità da prodotti dannosi, CARNEVALI, *La responsabilità*, cit.

SERGIO ANTONELLI

SULLA NATURA GIURIDICA DELL'ATTIVITA' DELLA
COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI E
I GIUDIZI DI ACCUSA NEI CONFRONTI DEL CAPO DELLO
STATO E DEI MINISTRI

SOMMARIO: 1. Obbiezioni contro la concezione della natura giurisdizionale dell'attività svolta dalla Commissione inquirente per i giudizi d'accusa nei riguardi del Capo dello Stato e dei Ministri ex art. 13 della l. 24 gennaio 1962, n. 20. — 2. Differenza rispetto alle Commissioni di inchiesta previste nell'art. 82 Cost. — 3. Attribuzione per legge alla Commissione inquirente dei compiti propri del pubblico ministero. Assimilazione dell'attività della Commissione inquirente a quella di un giudice istruttore. — 4. Riferimento alla nozione di giurisdizione accolta nella Costituzione. — 5. Possibilità di conflitto tra la Commissione inquirente e l'Autorità giudiziaria penale ordinaria o militare. — 6. Deroghe alla disciplina del codice di procedura penale stabilite a favore della Commissione inquirente. — 7. Problemi inerenti alla connessione di reati e possibilità di spostamenti di competenza di altre autorità giudiziarie penali. — 8. Sull'obiettività nei giudizi della Commissione inquirente. — 9. Dubbi sulla legittimità costituzionale dei poteri conferiti alla Commissione inquirente.

1. Secondo un'opinione più volte prospettata in dottrina ⁽¹⁾, all'attività svolta dalla Commissione inquirente, composta da dieci deputati e da dieci senatori, prevista nell'art. 12 della legge costituzionale 15 marzo 1953, n. 1 e regolata nell'art. 13 della legge ordinaria 25 gennaio 1962, n. 20, dovrebbe negarsi carattere giurisdizionale. L'argomento principale addotto in tal senso è la somiglianza — peraltro indubbia sotto vari aspetti — con le Commissioni di inchiesta parlamentare di cui all'art. 82 della Costituzione.

Per quanto in detto articolo sia previsto, al capoverso, che le commissioni di inchiesta procedono « con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria », nessuno oserebbe sostenere che l'inchiesta ha natura giurisdizionale, sia pure in senso meramente sostanziale, essendo tradizionale, anzi addirittura pa-

⁽¹⁾ CONTINI, *Sulla natura giuridica dell'accusa parlamentare ex art. 96 della Costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1966, p. 642; CUOMO, *Appunti sull'inchiesta politica delle Camere*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1959, I, p. 17 ss.; BALOCCHI, *Accusa contro il Presidente della Repubblica e Ministri*, in *Novissimo Dig. ital.*, Torino 1957, I, p. 182; FENUCCI, *I limiti dell'inchiesta parlamentare*, Napoli 1968, p. 61 s.

cifico, annoverare l'inchiesta fra le funzioni di controllo, ovvero di ispezione delle assemblee parlamentari, assieme alle interrogazioni, alle interpellanze, considerate tutte quali strumenti tipici dell'attività parlamentare di sindacato politico ⁽²⁾.

Il riferimento dell'art. 82 Cost. alle disposizioni sancite per l'autorità giudiziaria riguarda infatti, soltanto le regole per l'acquisizione dei mezzi di conoscenza e di prova, e non la natura della funzione esercitata ⁽³⁾.

Al riguardo, si esclude che l'attribuzione di competenza operata dall'art. 82 cpv. Cost. sia configurabile come una deroga al principio della divisione dei poteri, e ciò proprio in ragione del contenuto materiale dei compiti esercitati: la Commissione di inchiesta non giudica, ma indaga, mentre la giurisdizione consiste proprio nel giudicare ⁽⁴⁾.

Ad analoghe conclusioni si dovrebbe giungere anche per la Commissione inquirente in virtù di un argomento letterale offerto dall'art. 3 della legge ord. n. 20 del 1962 ove è stabilito che la detta Commissione compie l'attività ed esercita « gli stessi poteri... attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria » ⁽⁵⁾.

2. A ben guardare, però, l'analogia prospettata riguarda solo aspetti secondari e formali e non già la natura fondamentale della Commissione di inchiesta ex art. 82 cpv. Cost. e della Com-

(2) Per una trattazione d'insieme, v., da ultimo, FENUCCI, *I limiti dell'inchiesta*, cit., p. 40 ss., nonché AMATO, *L'ispezione politica del Parlamento*, Milano, 1968, in specie p. 235.

(3) In tal senso v. PACE, *Il potere d'inchiesta delle Assemblee legislative*, Milano 1973, p. 72 che riprende impostazioni del VIRGA, *Le inchieste parlamentari*, in *Annali Catania*, IV, 1949-50, p. 272.

(4) FENUCCI, *I limiti dell'inchiesta*, cit., p. 130 s.

(5) Sul tema v. PACE, *Il potere d'inchiesta*, cit., p. 18 nota 54. V., anche, MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato*, I, Milano 1972, p. 245, il quale, in merito, rileva che la Commissione « può disporre della polizia giudiziaria e della forza pubblica, richiedere l'impiego delle forze armate, applicare nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria le sanzioni disciplinari previste dall'art. 229 del codice di procedura penale e disporre, se crede, la custodia dell'inquisito (art. 3 cit) ».

missione inquirente *ex art. 12 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.*

In particolare i poteri coattivi esterni, analoghi a quelli del pubblico ministero, spettanti alla Commissione inquirente in forza dell'art. 3 della legge ordinaria n. 20 del 1962, non sono ricondotti all'art. 82 cpv. della Costituzione, ma derivano bensì « dallo stesso riconoscimento di poteri istruttori implicitamente fatto ad essa dall'art. 12 L. cost. n. 1 » del 1953. Questo è in effetti il risultato della più recente e puntuale analisi svolta a precisare le funzioni ed i caratteri della inchiesta parlamentare ⁽⁶⁾.

Si nega che l'art. 82 Cost. regoli tutte le possibili attività di inchiesta del Parlamento, poiché alcune certamente ne restano escluse, come l'inchiesta cosiddetta personale su questioni concernenti la onorabilità di un singolo parlamentare (art. 58 Reg. della Camera; art. 88 Reg. del Senato), e l'attività del Comitato inquirente costituito per disposto della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati ⁽⁷⁾.

In tal senso, negli studi più recenti, si tende ad attribuire all'inchiesta parlamentare contemplata nell'art. 82 Cost. carattere di attività « strumentale » e non « autonoma » ⁽⁸⁾, configurando l'inchiesta stessa come « strumento » per l'esercizio di altri poteri di carattere sostanziale.

« Il potere di inchiesta — come ebbe ad osservare il Mortati ⁽⁹⁾ — deve ritenersi implicito, anche in una costituzione rigida, in quanto strumento necessario... per l'espletamento delle funzioni tanto legislative quanto di controllo, proprie del Parlamento ».

⁽⁶⁾ V. PACE, *Il potere d'inchiesta*, cit., p. 18 nota 54.

⁽⁷⁾ Artt. 7, 16, 17 Regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, approvato il 12 dicembre 1962, nell'edizione a cura del Segretario generale, Roma 1966.

⁽⁸⁾ V. CUOMO, *Appunti sull'inchiesta*, cit., p. 15 nota 4; FENUCCI, *I limiti dell'inchiesta*, cit., p. 35 ss.; PACE, *Il potere d'inchiesta*, cit., p. 17 ss.

⁽⁹⁾ MORTATI, *Relazione introduttiva in Dibattito sulle inchieste parlamentari*, in *Giur. Cost.*, 1959, p. 596.

Carattere specifico dell'inchiesta parlamentare è il fatto che, pur trattandosi di attività ricognitiva e preparatoria, normalmente essa si conclude con la presentazione di una relazione ed una discussione che hanno carattere interlocutorio, senza dare esito immediato all'esercizio delle funzioni materiali delle quali essa è soltanto momento strumentale ⁽¹⁰⁾. Anche sotto questo profilo, però si ha una netta differenziazione con la Commissione inquirente di cui all'art. 12 della L. cost. 1953, n. 1, che è ordinata al compimento degli atti introduttivi del procedimento assai più complesso dell'accusa parlamentare e del giudizio successivo ⁽¹¹⁾.

Altri motivi in tal senso i desumono dal « Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa », approvato in testo unanime dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 1961 e dal Senato nella seduta del 20 luglio 1961 ⁽¹²⁾. Da esso risulta che la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è ordinata e disciplinata come organo permanente con designazione fissa dei commissari (dieci deputati e dieci senatori) per la durata dell'intera legislatura (art. 2 Reg. proc. d'acc.). La Commissione dev'essere costituita quindici giorni dopo la designazione dei suoi componenti, mediante apposita

⁽¹⁰⁾ Per considerazioni d'insieme, v. PACE, *Il potere d'inchiesta*, cit., p. 15 ss.

⁽¹¹⁾ Al riguardo può farsi valere anche il richiamo alla dottrina sul principio dell'unità del procedimento già ampiamente svolta nell'ambito del diritto amministrativo. Tale dottrina è stata anche applicata, con risultati di notevole rilievo, alla attività delle Camere parlamentari per quanto concerne la formazione delle leggi. In merito v. particolarmente GALEOTTI, *Contributo alla teoria del procedimento legislativo*, Milano 1957, *passim* e, in specie, il Cap. I.

⁽¹²⁾ È opportuno ricordare che nella seduta della Camera dei Deputati del 14 luglio 1961, l'on. Cossiga, *relatore*, osservava che il regolamento per i giudizi di accusa, in quanto approvato in testo identico dalla Camera dei Deputati e dal Senato, assume un ruolo particolare quale « testo, che riguarda il Parlamento in seduta comune o commissioni od organi che siano espressione di esso ». L'approvazione di due « atti distinti ed autonomi », sempre secondo il Cossiga, era un espediente tecnico reso necessario dal fatto che l'ipotesi non rientrava tra quelle in cui è « prevista dalla Costituzione una riunione del Parlamento in seduta comune ».

convocazione da parte del Presidente della Camera dei Deputati (art. 6 Reg. proc. d'acc.).

Le Commissioni d'inchiesta ex art. 82 Cost., invece, hanno carattere transitorio e contingente, in quanto incaricate di svolgere indagini ed assumere elementi e dati su determinate « materie di pubblico interesse ». Esse sono, perciò, definite quali organi temporanei, in quanto destinate a sciogliersi non appena compiuta la particolare indagine affidata ⁽¹³⁾.

3. Ciò premesso, per definire la natura della Commissione inquirente, è opportuno prendere le mosse da un esame specifico del diritto positivo.

Significativa è, già di per sé, la denominazione di « commissione inquirente », usata nell'art. 3 e seguenti della legge 25 gennaio 1962, n. 20 e nell'art. 2 e seguenti del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. L'attività inquirente appare, infatti, del tutto diversa dall'attività di inchiesta.

Una definizione generale di detta attività inquirente si riscontra nell'or ora richiamato art. 3 della legge ordinaria n. 20 del 1962, ove è stabilito che la Commissione inquirente compie le attività ed esercita « gli stessi poteri... attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria ». Questa definizione esplicita per legge ha, di per sé sola, notevole rilievo ove si consideri che l'attività del Pubblico Ministero è riguardata in genere come giurisdizionale, anche perché ad essa la Costituzione estende le garanzie proprie del potere giudiziario ⁽¹⁴⁾. In particolare, per quanto riguarda il nostro caso, va aggiunto che l'istruzione condotta con rito sommario, secondo l'insegnamento comune ⁽¹⁵⁾, si considera come assimilata, per in-

⁽¹³⁾ V., per tutti, CIAURRO, *Gli organi della Camera*, nel volume collettivo *Il regolamento della Camera dei Deputati, Storia, istituti, procedure*, a cura del « Segretariato generale della Camera dei Deputati », Roma 1968, p. 279 ss., 282.

⁽¹⁴⁾ Sull'argomento, v. SPAGNA MUSSO, *Problemi costituzionali del pubblico ministero*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1963, p. 398 ss.

⁽¹⁵⁾ In merito, v. PISANI, *Giurisdizione penale*, voce in *Enc. dir.*, XIX, Milano 1970, p. 389 s.

tenzione esplicita del legislatore, all'attività di una delle fasi proprie onde si articola la funzione giudiziaria.

Va notato, peraltro, che l'assimilazione non conduce ad una piena identificazione — e non potrebbe essere altrimenti — poiché il ruolo del pubblico ministero si distingue sostanzialmente dall'attività giudiziaria in senso proprio, per due aspetti importanti: a) la « carenza di decisorietà », stante che anche l'istruttoria del pubblico ministero si conclude con richiesta di proscioglimento o di citazione a giudizio; b) la disposizione dei vari uffici del P.M. secondo un'organizzazione gerarchica che contraddice al principio di subordinazione esclusiva alla legge, sancito come carattere tipico della vera e propria attività giurisdizionale ⁽¹⁶⁾.

Ora, nel nostro caso, non si riscontrano quei caratteri onde il pubblico ministero si distingue dalla giurisdizione.

De iure condito, la Commissione parlamentare inquirente non può dirsi assolutamente soggetta ad una qualsiasi sorta di gerarchia. Essa esercita i suoi poteri in una fase distinta e separata, senza interferenze, direttive di servizio, possibilità di avocazione e così via ⁽¹⁷⁾. Il Parlamento in seduta comune potrà, certo, disattendere le conclusioni proposte dalla Commissione inquirente, una volta formulate, ma non sembra che gli sia attribuita alcuna potestà di tipo gerarchico per determinare, sospendere o sostituire l'opera di detta Commissione ⁽¹⁸⁾.

Anche un breve richiamo di ordine storico può essere, al riguardo, illuminante.

Si è osservato che vigendo lo Statuto albertino il potere di accusa conferito alla Camera dei Deputati, in virtù dell'art. 47 di detto Statuto, veniva inteso « in senso non giurisdizionale ».

⁽¹⁶⁾ PISANI, *Giurisdizione penale*, cit., p. 389 e nota 41.

⁽¹⁷⁾ Sulla posizione di spiccata autonomia riconosciuta alla Commissione inquirente rispetto allo stesso Parlamento in seduta comune v. MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, nel volume collettivo *Il Regolamento della Camera dei Deputati*, cit., p. 167 ss.

⁽¹⁸⁾ Valgono, in merito, considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito della Giunta delle elezioni dal MAZZIOTTI, *Osservazioni sulla natura dei rapporti fra la Giunta delle elezioni e la Camera dei Deputati*, in *Giur. Cost.*, 1958, p. 433.

E proprio per ciò la Camera dei Deputati « tendeva a portare il momento istruttorio in senso tecnico nell'ambito giurisdizionale » del Senato costituito in Alta Corte di giustizia. La Commissione designata della Camera aveva, allora, compiti solo consultivi e preparatori ma non deliberanti ⁽¹⁹⁾.

A prescindere, per ora, da ogni considerazione di legittimità costituzionale, è, poi, da tener presente che la Commissione esercita, oltre che attività istruttorie ed inquirenti, anche una potestà di decisione definitiva, analoga, nella sostanza, a quella delle sentenze. È noto quanto disposto i merito dagli appositi regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato, emanati, in testi uniformi, rispettivamente il 14 ed il 20 luglio 1961. Si tratta delle facoltà di deliberare l'archiviazione col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti (artt. 17 e 18 reg.), od il « non luogo a procedere » con voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti (artt. 20 e 22 reg.). Tali decisioni possono anche acquistare carattere definitivo, poiché soltanto con la richiesta scritta della maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere è possibile che, in detti casi, la questione sia portata davanti al Parlamento in seduta comune e che questo deliberi e promuova l'accusa.

Il confronto con l'ordinamento giudiziario vigente induce ad assimilare l'attività della Commissione inquirente a quella di un giudice istruttore ⁽²⁰⁾. In particolare, è noto che, dopo la modificazione dell'art. 74 del cod. proc. pen., disposta con la legge 18 giugno 1955, n. 517, il potere di archiviazione non spetta più al pubblico ministero. Se al termine della istruzione sommaria questi ritenga che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiederà al giudice istruttore di emanare il relativo decreto di archiviazione. Le disposizioni regolamentari sul potere

⁽¹⁹⁾ V. *Le norme sul procedimento di accusa parlamentare*, Suppl. n. 5 al *Boll. informaz. cost. e parlam.* (Nuova serie), Roma 1967, p. 15 s. ed i passi riferiti a p. 17.

⁽²⁰⁾ MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 147.

di deliberare l'archiviazione ed il « non luogo a procedere » destano seri dubbi di illegittimità costituzionale ⁽²¹⁾. Di particolare importanza è il fatto che, in forza dell'art. 15 della legge n. 20 del 1962, le suddette decisioni di « non luogo a procedere » o di archiviazione hanno effetto preclusivo rispetto all'azione penale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o militare per gli stessi fatti esaminati dalla Commissione parlamentare inquirente.

Bisogna aggiungere che alla Commissione inquirente è conferito anche il potere di pronunciare declaratoria di incompetenza. Se, invero, la Commissione ritiene che il fatto deferito al suo esame sia diverso da quelli previsti dagli artt. 90 e 96 della Costituzione, dichiara la propria incompetenza ed ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria (art. 14 L. 1962 n. 20).

Questa disposizione convalida ulteriormente la tesi della natura giudiziaria dell'attività svolta dalla Commissione, essendo la decisione sulla sua competenza (o sull'incompetenza) un momento preliminare necessario per l'esercizio della giurisdizione. Valore paradigmatico viene, in proposito, riconosciuto alla sentenza 2 luglio 1966, n. 83 ⁽²²⁾, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto di poter « considerare autorità giurisdizionale anche organi che, pur estranei all'organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, siano tuttavia investiti, anche in via eccezionale, di funzioni giudicanti

(21) L'antitesi tra la competenza referente stabilita dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e la possibilità di attribuire poteri deliberanti alla Commissione inquirente è posta in luce dal RICCIO, *Il processo penale avanti la Corte costituzionale*, Napoli 1955, p. 141, la cui opinione che la Commissione possa archiviare, ma che il Parlamento debba ascoltare la relazione e prenderne atto è ritenuta non accettabile dal MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione*, cit., p. 249 n. 45. A parere del Mazziotti, infatti, tale opinione è fondata su di una inesistente analogia tra la situazione che si crea nell'ipotesi in cui la Commissione decide l'archiviazione e quella in cui una delle Commissioni di cui agli artt. 58 Reg. della Camera e 88 Reg. Senato, riferisce sulla fondatezza di accuse riguardanti l'onorabilità dei parlamentari. Per siffatta analogia v., peraltro, anche BALOCCHI, *Accusa contro il Presidente*, cit., p. 182.

(22) V. *Giur. Cost.*, 1966, p. 1074.

per l'obiettiva applicazione della legge ». È una definizione questa accolta in relazione ai procedimenti di legittimità in via incidentale, per determinare il cosiddetto giudice *a quo* competente a rinviare l'eccezione alla Corte Costituzionale ⁽²³⁾: ma è definizione che pare idonea ad esprimere i caratteri più generali della giurisdizione e della sua disciplina nel nostro ordinamento costituzionale.

4. Prima di introdurre l'esame ulteriore delle discipline più specifiche del diritto positivo vigente, cade opportuno un riferimento, seppur fuggevole alla nozione di giurisdizione sancita dalla Carta costituzionale.

L'argomento è stato ampiamente trattato dagli studiosi tra i quali si sono manifestate — è appena il caso di accennarlo — disparità di vedute oltre che differenze di impostazione: diversità e differenze che non consentono — per quanto attiene a quel che in questa sede rileva — di andare oltre ad un richiamo alla concezione che pare più aderente al dato esegetico ed alla prassi.

In generale, le definizioni date nel testo costituzionale sembrano riproporre una nozione materiale di giurisdizione e di attività giudiziaria ⁽²⁴⁾. Al riguardo, è noto quanto tormentate siano state le questioni relative alle giurisdizioni speciali, previste nella VI disp. trans. della Costituzione, le quali, come è stato riconosciuto in dottrina — ed è il punto che qui interessa — facevano capo in molti casi ad organi prevalentemente amministrativi ⁽²⁵⁾.

Nella nostra ipotesi sembra si possa far valere, almeno in parte, un parallelo con la Giunta delle elezioni, nominata in ciascun ramo del Parlamento per svolgere gli accertamenti e gli esami ne-

⁽²³⁾ Per indicazioni di insieme in materia, v. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino 1973, I, p. 1019 s.

⁽²⁴⁾ L'opinione di cui, *infra*, nel testo è sostenuta, per una questione in parte analoga, da GRASSO, *Il principio « nullum crimen sine lege » nella Costituzione italiana*, Milano 1972, in ispecie, p. 301 ss.

⁽²⁵⁾ Sull'argomento si rinvia agli scritti di ANDRIOLI, TORRENTE e LUGO nel volume collettivo *Le giurisdizioni speciali amministrative*, in « Quaderni dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile », IX, Milano 1956, p. 17 ss., 26 ss., 34 ss.

cessari alla verifica dei poteri (²⁶). Si tratta di una commissione costituita in base alla rappresentanza dei gruppi, ma la dottrina prevalente è nel senso di qualificare detta Giunta come un organo che esplica attività materialmente giurisdizionale (²⁷).

5. La delicatezza del rapporto della Commissione inquirente con l'autorità giudiziaria assume aspetti di particolare rilevanza in ordine al Presidente del Consiglio ed ai Ministri.

Nell'art. 96 Cost. è, infatti, previsto per essi un « foro speciale », anche se non pare possa parlarsi di « foro privilegiato » nel senso tradizionale (²⁸). A differenza di quanto è sancito per il Presidente della Repubblica, del quale sono contemplati solo i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, — fatti cioè estranei e diversi dalla vigente legislazione penale (²⁹) — è stabilita per i Ministri una giurisdizione speciale per giudicare reati previsti dalle leggi penali, solo in quanto commessi dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni. È alla luce di tale rilievo che vanno considerate le regole concernenti i rapporti con le giurisdizioni penali, ordinaria e militare.

La regola fondamentale è il difetto assoluto di giurisdizione stabilito per le autorità giudiziarie penali, ordinaria e militare (artt. 10-11-12-13 della legge n. 20 del 1962), regola che appare oggi assoluta e rigorosa, mentre sotto l'imperio dello Statuto Albertino si riconosceva una competenza concorrente del Senato convocato in Alta Corte di Giustizia e della Magistratura ordina-

(²⁶) In tal senso, v. MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 167.

(²⁷) In merito, v. BUZZELLI, *Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati e Corte Costituzionale*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1959, I, p. 506 ss.; MAZZIOTTI, *Osservazioni sulla natura*, cit., p. 428 ss.; MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 110 ss. ed ampiamente, ELIA, *Elezioni politiche (contenzioso)*, voce in *Enc. dir.*, XIV, Milano 1965, p. 765 ss. e *passim*.

(²⁸) In tal senso, cfr. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano 1971, p. 760. Circa l'espressione « foro speciale », v. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli 1972, p. 371.

(²⁹) Al riguardo sia consentito rinviare ad ANTONELLI, *Le immunità del Presidente della Repubblica italiana*, Milano 1971, *passim* ed, in particolare, i capp. IV e V.

ria ⁽³⁰⁾. Da un lato è, pertanto, stabilito che ogni autorità giudiziaria penale, ordinaria e militare, non appena ritenga il ricorrere di alcune delle ipotesi criminose previste negli artt. 90 e 96 della Costituzione (art. 10 legge 1962 n. 20), deve trasmettere gli atti del processo al Presidente della Camera dei Deputati; dall'altro, lo stesso Presidente, su informazione della Commissione inquirente, richiede la trasmissione degli atti di qualsiasi procedimento instaurato davanti ad una di tali autorità giudiziarie per fatti che risultino contemplati negli artt. 90 e 96 Cost. (art. 13 legge 1962, n. 20). In ogni caso è stabilito che sia la Corte Costituzionale a risolvere l'eventuale conflitto di competenza, a norma dell'art. 11 della legge n. 20 del 1962.

Tale possibilità di conflitto tra la Commissione inquirente ed un'autorità giudiziaria offre ulteriori elementi nel senso della natura giurisdizionale della Commissione stessa. È stabilito infatti che la Corte Costituzionale decida il conflitto di competenza in camera di consiglio « nella composizione prevista per i giudizi di accusa » (art. 11, comma 2, legge 1962, n. 20), ossia con la integrazione dei giudici aggregati ⁽³¹⁾.

Potrebbe sollevarsi il dubbio sulla legittimità di una legge ordinaria che attribuisce una competenza alla Corte Costituzionale, diversa da quelle contemplate dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali. Nell'ipotesi, si tratta di una figura analoga al conflitto di giurisdizione, almeno stando agli argomenti testuali offerti dall'art. 26 del Cod. proc. pen. 1913 e dall'art. 29 Cod. proc. pen. del 1930 che riguardavano i limiti di competenza tra Magi-

⁽³⁰⁾ Tale disciplina era espressa nell'art. 26 del Codice di proc. penale del 1913. Per i precedenti, v. *Le norme sul procedimento di accusa parlamentare*, a cura del « Segretariato generale della Camera dei Deputati », Roma 1967, p. 9 ss.

⁽³¹⁾ Sono, peraltro, emersi dubbi sulla legittimità dell'art. 11 della legge 1962 n. 20 in relazione all'art. 135 Cost., e si è anche sostenuto che il conflitto tra Autorità giudiziaria e Commissione inquirente (organo del Parlamento in seduta comune) andrebbe risolto dalla Corte Costituzionale nella sua composizione ordinaria trattandosi di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ex art. 135 Cost. Vedi, tuttavia, la nota 33 e la bibliografia indicata.

struttura ordinaria e Senato costituito in Alta Corte di Giustizia ⁽³²⁾. Peraltro, tale dubbio potrebbe essere superato sulla base della considerazione fondamentale che la Corte Costituzionale è sempre chiamata a decidere sui limiti delle proprie competenze ⁽³³⁾.

6. L'equiparazione con l'autorità giudiziaria (in sede istruttoria) sancita, in termini generali, nell'art. 3 della legge n. 20 del 1962 non è sminuita dal fatto che nei successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8 della stessa legge siano previste delle variazioni rispetto alle norme corrispondenti del codice di procedura penale.

Invero, l'equiparazione sussiste come regola generale, salvo particolari discipline esplicite in contrario. Così, a norma dell'art. 4 di detta legge, mentre ai testimoni esaminati dalla Commissione inquirente si applicano le disposizioni dell'art. 449 Cod. proc. pen., non si applicano, invece, le disposizioni dello stesso codice sul diritto di astenersi dal testimoniare e sul divieto di esame determinati da segreto di ufficio (art. 352 Cod. proc. pen.), né le norme che regolano i poteri dei pubblici ufficiali, degli impiegati e degli incaricati di pubblico servizio di rifiutare l'esibizione di atti, documenti ed altre cose (art. 342 Cod. proc. pen.), né quelle (art. 356 Cod. proc. pen.) relative all'assunzione di determinati testimoni.

La *ratio* di questa norma non è tanto da ricercare nell'intento di contrastare l'eventuale pretesa del Governo di estendere, anche nei confronti della Commissione inquirente, il limite del segreto

⁽³²⁾ Per ampi riferimenti sulla disciplina vigente sotto l'imperio dello Statuto albertino, v., ZANZUCCHI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano 1942, p. 254 s.

⁽³³⁾ Nel senso che la Corte Costituzionale risolve i conflitti fra Commissione inquirente e autorità giurisdizionale come giudice dell'accusa che statuisce sulla propria competenza e non come giudice di conflitti di attribuzione, v., oltre a MORTATI, *Istituzioni*, cit., II, 1331, MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione*, cit., p. 248, che rileva come in questa ipotesi « il conflitto sorgerebbe non nei confronti del parlamento in seduta comune, bensì nei confronti della Commissione inquirente, per provvedimenti che potrebbero anche non corrispondere alla volontà dell'assemblea, cosicché la commissione assume un rilievo e una autonomia che sembrerebbe implicare la sua capacità processuale anche nei conflitti di attribuzione veri e propri ».

militare o di ufficio ⁽³⁴⁾, fatto valere — non senza contrasti — davanti alle commissioni parlamentari d'inchiesta, quanto piuttosto nella considerazione che tale limite renderebbe estremamente difficile, per non dire impossibile, ogni accertamento dei fatti che formano materia dell'art. 96 della Costituzione, compiuti dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Acutamente si è rilevato che al legislatore si è posto il problema di evitare che il Governo, trincerandosi dietro il segreto di ufficio sia in grado di bloccare l'accusa parlamentare, sottraendo elementi essenziali per valutare le relative responsabilità ⁽³⁵⁾. Oggetto del giudizio ex art. 96 Cost. sono, infatti, proprio gli atti ed i comportamenti sia del Ministro incriminato, sia dei suoi subordinati gerarchici. Si aggiunga che, per tradizione, il sistema dell'accusa parlamentare e del giudizio davanti ad un'apposita Alta Corte è contemplato anche al fine degli interessi politici che un reato del Capo dello Stato o di un Ministro inevitabilmente coinvolge ⁽³⁶⁾. Merita considerazione anche il fatto che il Presidente della Camera dei Deputati esplica taluni compiti, come il ricevere atti di denuncia, referto e rapporto, per poi trasmetterli alla Commissione inquirente, e che, inoltre, tiene i rapporti esterni con l'autorità giudiziaria, nei casi di conflitto. Tali compiti sono indubbiamente esercitati dal Presidente della Camera dei Deputati quale organo cui, di regola, spetta il compito di tenere i collegamenti esterni del Parlamento in seduta comune e degli organi che ad esso fanno capo, quale la Commissione inquirente.

Dubbia è, però, ritenuta la costituzionalità dell'art. 14 del Regolamento parlamentare sui giudizi d'accusa, in base al quale

⁽³⁴⁾ Si è osservato dal MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione*, cit., p. 240, che i poteri o le limitazioni dell'autorità giudiziaria, nello svolgimento di indagini e di esami, sono stabiliti in leggi ordinarie, salvi i principi costituzionali, fra i quali non è compreso l'obbligo del segreto d'ufficio. V., anche, ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano 1958, p. 38 e nota 89.

⁽³⁵⁾ CUOMO, *Appunti sull'inchiesta politica*, p. 29 s.

⁽³⁶⁾ V., per tutti, NEGRI, *Impeachment*, voce in *Enc. dir.*, Milano 1970, XX, p. 239 ss. e PIERANDREI, *Alta Corte di Giustizia*, voce in *Noviss. Dig. It.*, I, 1, Torino 1957, p. 526 s.

al Presidente della Camera è dato il potere di accertare l'autenticità della sottoscrizione degli atti di denuncia, referto o rapporto. Sembra, tuttavia, che il dubbio possa superarsi considerando tale compito come meramente amministrativo, di ricognizione preliminare senza potestà d'interrompere o di precludere l'inizio della procedura di accusa ⁽³⁷⁾.

Questa tesi si concilia assai bene con la concezione più generale della natura materialmente giurisdizionale dell'attività della Commissione inquirente.

7. Ai fini della presente analisi è utile soffermarsi anche sul problema dei reati connessi. Infatti, l'art. 16 della legge n. 20 del 1962 conferisce per tali reati alla Commissione inquirente una potestà propria di giurisdizione: quella di disporre la riunione dei procedimenti per reati connessi, pendenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, se ritenuta necessaria a giudizio della stessa Commissione.

In merito, i casi suscettibili di dar adito alle maggiori controversie, sembrano quelli enunciati al n. 4 dell'art. 45 del cod. proc. pen. in cui « la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza ». Questa specie di connessione potrebbe avere importanza anche sullo svolgimento di altri processi, nei quali possa porsi la questione di pregiudizialità di cui all'art. 18 del cod. proc. pen.

La questione ha già trovato una soluzione conforme in una ordinanza ben motivata del Pretore di Torino ⁽³⁸⁾. Nel caso di specie gli imputati avevano chiesto l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen., per aver agito nell'adempimento di un dovere loro imposto da ordini del Ministro della Difesa. Il Pretore ha, preliminarmente, rilevato l'incompetenza del giudice ordinario ad interpretare un'azione per l'accertamento della validità

⁽³⁷⁾ MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 171 s.

⁽³⁸⁾ Ordinanza, 15 maggio 1972, in *Giur. It.*, 1972, II, c. 531 s.

di una tale *notitia criminis*, quale l'ordine illegittimo del Ministro. Dopo di che lo stesso giudice ha ritenuto la necessità di dover sospendere il giudizio davanti a lui pendente, con la considerazione che « l'eventuale proseguimento dell'istruttoria dibattimentale e la successiva sentenza che accertasse la sussistenza o meno dell'invocata esimente, sia nel caso di una verifica positiva e, quindi, di una assoluzione degli imputati, sia nel caso di una loro affermazione di responsabilità, comporterebbero una indebita influenza nell'attività istruttoria e quindi una precostituzione di prove ai fini della valutazione del comportamento delle persone, cui la legge riserva, come giudice iniziale, il Parlamento della Repubblica » (³⁹).

Tale costruzione giuridica conferma che la connessione con i reati ex artt. 90 e 96 Cost. può operare anche in maniera diversa dalla riunione di procedimenti, in quanto la stessa è determinata ai fini della ricognizione e valutazione degli elementi di prova. Anche sotto questo profilo esce quindi confermata la natura giurisdizionale dell'attività svolta dalla Commissione. Ove tale attività fosse politica e preliminare sarebbe, infatti, piuttosto arduo rinvenire una valida giustificazione dell'operare, in tutta la sua pienezza e con tutti i suoi effetti, di un istituto tipico della giurisdizione, quale è la connessione.

8. Resta da esaminare un'ultima questione di notevole rilievo e, cioè, se la composizione della Commissione inquirente sia tale da garantire, in ogni caso, un giudizio obiettivo, non viziato da valutazioni di parte.

La Commissione viene eletta mediante votazione su di un'unica lista di candidati predisposta dal Presidente della Camera dei Deputati, in base a designazione dei gruppi parlamentari, previamente intesi i presidenti dei gruppi stessi ed il Presidente dell'altro ramo del Parlamento (art. 2 Reg. proc. d'acc.). La rile-

(³⁹) Ordinanza, cit., c. 531 s.

vanza dei gruppi è ribadita dall'art. 5 dello stesso regolamento, secondo cui le sostituzioni dei componenti della Commissione inquirente devono avvenire con « commissari... appartenenti allo stesso gruppo, secondo l'ordine di designazione dei gruppi ».

È chiaro che la scelta dei commissari dipende dai gruppi e, quindi, in ultima analisi dai partiti ⁽⁴⁰⁾. Va, peraltro, osservato che le modalità di designazione delle candidature ne fanno, come suol dirsi, un'elezione « guidata » ⁽⁴¹⁾, mentre la votazione delle Camere riunite ne accresce l'indipendenza ⁽⁴²⁾.

Occorre, inoltre, aggiungere che vi sono norme intese ad assicurare l'indipendenza e l'obbiettività di giudizio, in conformità con i criteri propri del diritto processuale. Mentre è escluso che i Commissari possano venir ricusati, essi hanno facoltà di astenersi, col consenso del Presidente della Camera dei Deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistano gravi ragioni di convenienza. La regola è analoga a quella dell'art. 73 cod. proc. pen. riguardante il pubblico ministero, che — come è noto — non può essere ricusato, ma ha facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza. In ogni caso, devono astenersi i commissari che abbiano fatto parte del Governo nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede (art. 4 Reg. per i proc. d'acc.).

Va, altresì, rilevato che per gli atti della Commissione *de qua* è prescritto un regime di rigida ed assoluta segretezza, in armonia con la regola della legge per la quale si tratta di attività istruttoria (art. 7 della legge n. 20 del 1962). È importante osservare come, nell'ipotesi, si abbia un contrasto netto col principio della pubblicità, stabilito come regola essenziale nei lavori del Parlamento ⁽⁴³⁾.

⁽⁴⁰⁾ CONTINI, *Sulla natura giuridica*, cit., p. 656.

⁽⁴¹⁾ MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 167.

⁽⁴²⁾ MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 167.

⁽⁴³⁾ « La pubblicità dei lavori delle Camere è un'assoluta esigenza democratica perché permette il controllo dell'opinione pubblica sull'operato del Parlamento ». V.

Ciò avviene perché nel nostro sistema la *ratio* e le esigenze di un'istruttoria giudiziaria sono essenzialmente diverse da quelle connesse al controllo politico ed alla formazione delle leggi, che reclamano il continuo, penetrante controllo della pubblica opinione.

Va ancora ricordato, come già si è detto ⁽⁴⁴⁾, che i poteri decisori della Commissione inquirente (dichiarazione d'incompetenza, di non luogo a procedere, di archiviazione), sono esercitati con deliberazioni prese mediante *quorum* superiori alla maggioranza assoluta, mentre quest'ultima è sufficiente, da parte del Parlamento in seduta comune, a revocare le dette deliberazioni.

Anche per queste disparità di regole relative alla maggioranze richieste sono sorti dubbi di legittimità costituzionale ⁽⁴⁵⁾, dubbi la cui risoluzione esula, peraltro, dall'oggetto della presente indagine. Basti qui osservare che la richiesta di *quorum* molto elevati in un collegio basato sul principio del pluralismo politico è intesa a garantire la massima obbiettività possibile nelle deliberazioni ⁽⁴⁶⁾. Si può porre a confronto la normativa testé richiamata con la regola prevista nell'art. 3 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui i giudici della Corte Costituzionale sono eletti dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'assemblea in prima votazione, o dei tre quinti dei votanti nelle votazioni successive.

Per concludere sul punto, occorre esaminare il problema relativo alla ripartizione di compiti tra Commissione inquirente e Parlamento in seduta comune. Si è già visto come l'attribuzione ad organi politici, ed essenzialmente tali, quali sono i due rami

SPECCHIA, *L'ordinamento dell'Assemblea plenaria e del Parlamento in seduta comune*, nel volume collettivo *Il Regolamento della Camera dei Deputati*, cit., p. 312.

⁽⁴⁴⁾ V., *supra*, p. 9.

⁽⁴⁵⁾ V. BARILE, *La messa in stato d'accusa dei Ministri*, in *Montecitorio*, 1966 (ora in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova 1967, p. 724 ss.); MANZELLA, *L'accusa parlamentare*, cit., p. 175.

⁽⁴⁶⁾ Sul tema, v. LAVAGNA, *Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, p. 408 s., 414 ss., 419 ss. e *Il sistema elettorale nella Costituzione italiana*, *ibidem*, 1952, p. 849 ss., *passim*.

del Parlamento, della decisione sull'accusa abbia un particolare significato. Il Costituente italiano, infatti, aderendo ad una lunga tradizione che ha trovato numerose espressioni nella storia ed è confermata dall'indagine comparatistica, ha ritenuto indispensabile che la messa in stato d'accusa venisse valutata anche in rapporto a considerazioni di ordine politico che, istituzionalmente, sono affidate al Parlamento, nella sue veste di rappresentante dei supremi interessi nazionali ⁽⁴⁷⁾.

Nessuna di dette considerazioni di natura politica può essere fatta valere, invece, per le decisioni della Commissione inquirente. Le pronunce di incompetenza, di « non luogo a procedere », di archiviazione trovano il loro fondamento in motivazioni di ordine prettamente giuridico, a prescindere da ogni potere discrezionale e da qualsiasi valutazione di opportunità e di convenienza politica. Del resto, è certo che la Commissione agisce senza che sia necessario attendere alcuna autorizzazione a procedere ex art. 68 Cost. e che può esercitare anche i poteri coercitivi e cautelari senza attendere (art. 1, comma 2, L. n. 20 del 1962) le autorizzazioni previste dall'art. 68 Cost. ⁽⁴⁸⁾. Il legislatore ha inteso in tal modo evitare che valutazioni di opportunità, che sono richieste per l'autorizzazione, possano, sia pur indirettamente, condizionare l'operato della Commissione inquirente.

Ad evitare influenze del genere, appare inteso anche l'art. 23 del « Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa »,

⁽⁴⁷⁾ Oltre ai rilievi generali contenuti nei manuali — tra i quali, MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova 1969, p. 1326 ss.; BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Napoli 1972, p. 622 ss.; VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano 1971, p. 762 ss.; LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino 1973, p. 1949 s. — v., in particolare, CONTINI, *Sulla natura giuridica*, cit., p. 638.

⁽⁴⁸⁾ Il MAZZIOTTI, *Il conflitto di attribuzione*, cit., p. 252, ritiene contrario alla Costituzione l'aver escluso con legge ordinaria le autorizzazioni previste dall'art. 68 della Costituzione. Nello stesso senso, v. IOCCA, *Sulla costituzionalità della legge 25 gennaio 1962, n. 20 sui giudizi di accusa*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1965, p. 533 ss. Sempre il MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione*, cit., p. 252, rileva che il fatto che l'art. 14 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa taccia circa gli effetti della messa in stato di accusa del Capo dello Stato sull'esercizio delle sue funzioni — a differenza di quanto dispone lo stesso articolo per i Ministri — significa che effetti non vi sono e che il Presidente della Repubblica può continuare a svolgere le sue funzioni.

ove è stabilito che « le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta di accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazioni dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini ». Viene in tal modo impedita ogni possibilità di concorrenza con un organo di ispezione politica.

9. Le considerazioni sopra svolte rappresentano una ricostruzione *de iure condito*.

Peraltro, lo stato di fatto appare suscettibile di mutamenti in relazione ai vizi di illegittimità costituzionale riscontrabili, secondo una autorevole dottrina ⁽⁴⁹⁾, nella disciplina relativa alla Commissione inquirente, specie per la parte prevista dai « Regolamenti parlamentari per i procedimenti d'accusa del 14 e del 20 luglio 1961 ».

Si è sopra osservato che, con le norme di detto regolamento parlamentare, la Commissione inquirente composta da Deputati e Senatori è stata trasformata in organo deliberante, con potestà di pronunciare l'incompetenza, l'archiviazione, la decisione di non doversi procedere. Si tratta di disposizioni ritenute incostituzionali, poichè nell'art. 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, è contemplata per detta Commissione solo l'attività inquirente e preliminare (come, ad esempio, il predisporre la relazione), mentre la decisione sulla « messa in stato d'accusa », è riservata al Parlamento in seduta comune ⁽⁵⁰⁾.

(49) Nel senso dell'incostituzionalità della legge 25 gennaio 1962, n. 20, v., BARILE, *La messa in stato d'accusa dei Ministri*, cit., p. 724 s.; MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., II, p. 1328 s. ed, in particolare, MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione*, cit., p. 243 ss. e, in specie, 249 s. e 252. *Contra*, BOSCO M., *Procedimenti e giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1962, I, p. 35.

(50) Su un possibile modo per reagire contro le norme (art. 17 legge 1962, n. 20, e art. 27 comma 5 del Reg. sui proced. d'accusa) che hanno privato la maggioranza relativa del Parlamento in seduta comune del diritto di mettere in stato di accusa i

È vero che l'incostituzionalità rilevata appare determinata da regolamenti parlamentari, ma essa finisce con l'aver riflesso anche sulla legge ordinaria, e può, almeno in ipotesi, essere configurata come oggetto di un giudizio di legittimità in via incidentale. Nell'art. 15 della legge n. 20 del 1962, infatti, è contemplata la definizione del procedimento d'accusa per causa diversa da quella prevista dall'art. 14, diversa cioè dalla dichiarazione della propria incompetenza da parte della Corte Costituzionale, nel corso di un giudizio di accusa parlamentare: tale definizione impedisce l'inizio od il proseguimento dell'azione penale per gli stessi fatti innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare. Ciò significa che, per detto art. 15 della legge n. 20 del 1962, la deliberazione di non luogo a procedere o di archiviazione, presa dalla Commissione inquirente parlamentare, ha anche effetto di precludere qualsiasi altra azione penale. Se ne fa derivare la facoltà per il giudice penale di sollevare tutta la questione in rapporto proprio all'art. 15 della legge n. 20 del 1962 ⁽⁵¹⁾.

È, ovviamente, necessario che ricorra anche il requisito della cosiddetta rilevanza fissato nel secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e cioè che un giudizio « non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale ».

Si può ammettere che, ai fini della valutazione di tutti i profili soggettivi ed oggettivi del reato, sia quanto mai importante, in casi di connessione, che la decisione sulla fondatezza dell'accusa avvenga con voto del Parlamento in seduta comune e, quindi, con tutte le garanzie, massima quella della pubblicità, anzichè in una sede priva di dette garanzie e diversa da quella stabilita dalla norma costituzionale.

Ministri, v. MAZZIOTTI, *I conflitti di attribuzione*, cit., p. 249 nota 45 (250), la cui costruzione appare peraltro complessa e di non agevole attuazione pratica. V., anche, *supra*, nota 21. Circa le proposte parlamentari di modificazione delle norme ora richiamate, v. *Le norme sul procedimento di accusa parlamentare*, cit., p. 142 ss.

⁽⁵¹⁾ V., in proposito, i rilievi penetranti di MORTATI, *Istituzioni*, cit., II, p. 1329.

Va notato, per contro, che i regolamenti parlamentari si sono dimostrati idonei a produrre « modificazioni tacite » della Costituzione ⁽⁵²⁾, cosicchè anche l'eventualità di un giudizio di legittimità costituzionale, in questo ambito, risulterebbe condizionato dai rapporti tra istituzioni e fatti politici, che oggi sembrano dominare il diritto costituzionale ⁽⁵³⁾.

Un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 20 del 1962, nella parte in cui dà forza agli artt. 17, 18, 20 e 22 del Regolamento parlamentare sui procedimenti d'accusa, avrebbe comunque l'effetto di rendere l'attività della Commissione inquirente analoga piuttosto all'istruttoria del pubblico ministero, che non all'istruzione formale compiuta dal giudice istruttore.

E ciò potrebbe far cadere talune delle considerazioni che abbiamo esposto nel corso del lavoro. Non ne risulterebbe, peraltro, definita, nella *ratio* della legge n. 20 del 1962, come esclusivamente politica l'attività della Commissione inquirente.

Urbino, 30 giugno 1974.

⁽⁵²⁾ TOSI, *Modificazioni tacite alla Costituzione attraverso il diritto parlamentare*, Milano 1959, *passim*. Da ultimo, v. BERTOLINI, *Le commissioni parlamentari nei regolamenti della Camera e del Senato*, in *Studi parlam. e di pol. cost.*, 1973, p. 33 ss.

⁽⁵³⁾ V. NEGRI, *Il diritto parlamentare nel quadro del diritto pubblico*, nel volume collettivo *Il regolamento*, cit., p. 9 ss.

I N D I C E

ANTONIO TAURINO, <i>Per la storia degli insegnamenti storico-giuridici nell'Università libera di Urbino (1862-1972)</i>	1
GIOVANNI BOGNETTI, « <i>La strana disfatta</i> ». <i>Marc Bloch e la crisi etico-politica dell'Europa contemporanea</i>	67
SALVATORE DI GRAZIA, <i>Amore coniugale e matrimonio nella storia della Chiesa. Principi giuridici e profili antropologici</i>	181
GABRIELE MOLTENI MASTAI FERRETTI, <i>Sulla natura del decreto ex N. VIII, par. 3 del Motu proprio « Causae matrimoniales »</i>	263
GIAN GALEAZZO STENDARDI, <i>Il rimodernamento delle abitazioni antiche</i>	285
CARLO CASTRONOVO, « <i>Products of liability</i> » e « <i>legal realism</i> ». <i>Prassi giurisprudenziale e teoria giuridica</i>	313
SERGIO ANTONELLI, <i>Sulla natura giuridica dell'attività delle commissioni inquirenti per i procedimenti e i giudizi di accusa nei confronti del Capo dello Stato e dei ministri</i>	329